


BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
167
B
39
NAPOLI

DELLA COMPETENZA

DEI GIUDICI DI PACE

DELLA COMPETENZA

DEI

GIUDICI DI PACE

MESSA A RAFFRONTO CON LA LEGISLAZIONE
E GIURISPRUDENZA DELLA FRANCIA

DAL PRESIDENTE

HENRION DE PANSEY

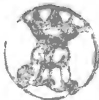
seconda versione italiana

eseguita su l' ultima edizione di Bruxelles

Con giunte in ordine alla legislazione ed alla giurisprudenza
del Regno delle Due Sicilie

DI

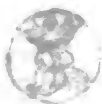
MICHELE DELLA CROCE PETRUCCI.



NAPOLI,
Dalla Tipografia di Giuseppe Severino
Vico Nuovo della Pace N. 17, 18 e 19

1833.





L' EDITORE.

Il favore accordato dal pubblico all' opera del signor Presidente Henrion de Pansey su la competenza de' giudici di pace, mi ha determinato farne ſeguire una ſeconda verſione sull' ultima edizione di Bruxelles.

E nel vero l' opera di un uomo che entrando nella storia, ha preſo il posto di Domat e D' Agueſſeau, meritava di eſſer meſſa alla conoſcenza di tutti, onde ognuno aveſſe potuto approfondarla.

Le immenſe giunte, e i molteplici cangiamenti praticati dall' autore rendevano questa verſione quasi che indiſpenſabile.

La difficoltà di averne eſemplari, e la neceſſità di far conoſcere le modificazioni ed i cangiamenti portati a quel ſiſtema dalla noſtra legislazione han formato lo ſcopo al quale ho pur mirato facendovi dar opera. Il pubblico ſempre imparziale ſaprà giudicarne.

AVVISO.

Le note del traduttore sono indicate con lettere alfabetiche.

DE' GIUDICATI DI PACE.

CAPITOLO PRIMO

CHE SERVE D' INTRODUZIONE.

§. I. *Scopo dell' assemblea costituente nello stabilire i giudicati di pace. Instituzioni antiche e moderne che han menato a questa idea.*

§. II. *Dei difensori della città in alcuni paesi romani.*

§. III. *Dei giudicati di pace in Inghilterra.*

§. IV. *Antichi tribunali francesi analoghi ai nostri giudicati di pace.*

§. V. *I nostri giudicati di pace ravvicinati alle istituzioni che formano l' oggetto de' tre precedenti paragrafi.*

§. VI. *Perchè i nostri giudici di pace non hanno su le prime corrisposto alle speranze che l' assemblea costituente ne aveva concepute e date.*

§. VII. *Oggetto e disegno di quest' opera: motivi che mi han determinato ad imprenderla, ed a citare, contro al mio sistema, molti autori, e soprattutto gli antichi.*

§. I.

Scopo dell' Assemblea costituente nello stabilire i giudicati di pace. Instituzioni antiche e moderne che han menato a questa idea.

I legislatori che ci han data la instituzione de' giudicati di pace meritano i più grandi elogj, perciocchè han voluto ristabilire fra noi questa antica magistratura, che accordava fiducia alla virtù, comandava coll' esempio; e reprimeva colla sola autorità della ragione.

Essi han detto — « In ciascuno de' circondarj che siamo per determinare, verrà stabilito un tribunale, che sarà l' altare della concordia: il popolo che non s' inganna nelle sue scelte, vi chiamerà il più degno soggetto capace di occuparlo. Questo magistrato popolare vi porterà la franchezza, il candore, la buona fede, la integrità, e sopra tutto la pietà per l' infor-

tunio, e l'indulgenza pel traviamento e per le debolezze. Egli parlerà, e gli odii saranno spenti, le passioni si calmeranno, la pace regnerà nelle famiglie, ed i cuori perversi abbjureranno i loro pravi disegni. Amico, arbitro, e padre, anzi che giudice de' suoi concittadini, coi suoi consigli preverrà i litigj, colla sua vigilanza i delitti; e se talora imbrandirà la spada della giustizia, spesso recherà l' olivo della pace. Sparirà l'inestricabile labirinto del cavillo, in cui si smarriscono i litiganti, i giudici, e la stessa giustizia. Alle forme lente ch'eternano le procedure ne sostituiremo altre, sicure del pari che rapide. E voi, giureconsulti, allontanatevi; le nostre leggi non abbisogneranno d' interpetri, e sarà tale la chiarezza, che la semplice e retta ragione sarà bastevole per intenderle ed applicarle ».

Il Sig. Thouret nel presentare il decreto organico de'giudicati di pace a tal modo si esprimeva: » Bisogna che ognì » uomo dabbene, *per poco* ch'abbia esperienza e pratica, pos» sa esser giudice di pace. . . . Il giudicato di pace sarà sgom» brato delle formalità le quali intralciano talmente le liti, che » il giudice più esperto non sa discernere da parte di chi stia » la ragione o il torto ».

» La competenza di cotesti giudici dee limitarsi alle con» venzioni per oggetti semplicissimi e di minimo valore, ed » a quelle di fatto, che non si possono altramente giudicare » se non dall'*abitator della campagna*, il quale verifica sul luo» go medesimo l'oggetto del litigio, e nella propria esperienza » trova per decidere regole più sicure di quelle che possa som» ministrare ai tribunali *la scienza delle forme e delle leg» gi*. . . . L' agicoltura sarà d' ora in poi più onorata, la di» mora campestre più desiderata, *e le campagne saran popo» late da uomini di merito in ogni genere di cose*.

Eran queste le voci di Thouret, cui un altro deputato soggiungeva (1): » Immaginatevi un magistrato che non pensi » e non viva se non pe' suoi concittadini. I minori, gli assen» ti, gl' interdetti, saranno l'oggetto particolare delle sue sol» lecitudini. È un padre in mezzo a suoi figli. Una parola » sola, le ingiustizie si riparano, le discordie si estinguono, » cessano le querele: le sue continue cure assicurano la comune » felicità. Ecco il giudice di pace ».

Ma perchè mai sì fatte promesse non hanno avuto effetto? Perchè fiuora non tutti i giudici di pace han corrisposto a sì bello

(1) *Veggasi il monitore del 13 brinale anno IX.*

apparato? Ne investighèremo le cagioni, dopo aver indicato le instituzioni antiche e moderne dalle quali trae origine quella che ci occupa.

§. II.

Dei difensori della città in alcuni paesi romani.

Le città dell'impero romano eran divise in due classi, municipali cioè, e *prefettorie* o *prefettoriali*.

Le prime eran quelle che volontariamente eransi sottoposte al popolo romano, o erano state conquistate, e per qualche illustre e generosa azione avean meritata la sua particolare benevolenza.

I Romani si riserbavano su d'esse la sovranità, ed il dritto d'imporre loro tributi; ed in quanto alla loro amministrazione interna, le lasciavano nella piena independenza: quindi esse si eleggevano i magistrati incaricati della conservazione degli edifizj pubblici, dell'amministrazion comunale, della polizia, e della giustizia.

Chiamavansi *prefettorj*, *prefettoriali*, i paesi conquistati e ridotti in provincie. Venivan governati dal prefetto della provincia, magistrato che aveva le più estese facoltà. Tuttavia si lasciava loro il dritto di scegliere per l'amministrazione interna, un ufiziale denominato difensore della città (*defensor civitatis*), le cui funzioni furon da prima quinquennali, biennali di poi.

I difensori delle città erano incaricati di amministrare i beni comuni, conservare i registri pubblici, formare gli atti di nascita e di morte, mantener la tranquillità pubblica, punire correzionalmente le colpe leggiere, scoprire i delinquenti, e sollecitare dal prefetto della provincia la loro punizione, giudicare in materia civile fino alla somma di 50 franchi, e, per ampliazione di facoltà loro concessa da Giustino, fino alla somma di 300 franchi; finalmente invigilare per l'esazione de'tributi.

§. III.

Dei giudicati di pace in Inghilterra.

Qualunque antica istituzione che consolidata da secoli e perfezionata dall'esperienza, influisce efficacemente su la felicità di una nazione, l'osservatore superficiale ne risguarda sem-

pre il suo autore come un ingegno profondo, come il benefattore dell'umanità: ma spesso lo sguardo indagatore non ravvisa in lui, se non un politico ambizioso, che avea in mira l'ingrandimento soltanto della sua possanza.

La regia autorità ogni giorno scemeva innanzi al potere dei gran baroni. Attaccando di fronte questo potere, si metteva in rischio quello della corona. Eduardo I. ne sentì vivamente la forza; questo principe il di cui carattere e l'ingegno si accordava perfettamente colle circostanze, prese un andamento più cauto e circoscritto, il quale consisteva in usurpazioni parziali e tentate gradatamente a danno dei baroni: e siccome il mantenimento dell'ordine pubblico, e della sicurezza dei cittadini è ad un tempo il più bello attributo della sovranità, ed uno degli strumenti più attivi del potere, egli fissò in prima la sua attenzione su la polizia; e per toglierla ai baroni, stabilì in tutta la estensione del regno ufiziali destinati ad esercitarla, cui diede il nome di giudici di pace (1).

Questi ufiziali sono di tre specie. Gli uni nominati con atti del Parlamento, siccome l'Arcivescovo di Cantorberì, il vescovo di Durham, ec.; altri con patenti della gran Cancelleria, tali i sindaci ed i primarj ufiziali delle diverse città; altri finalmente sono stabiliti da commissioni particolari.

La principal funzione del giudice di pace è di mantenere ciò che chiamasi *la pace del re* (*peace of the King*), cioè la tranquillità pubblica, e dei cittadini.

Le facoltà de' giudici di pace sono di due specie assai differenti: alcune l'esercitano soli, altre non possono esercitarle se non nelle *assise*, cioè unitamente a due o più giudici di pace dello stesso contado.

Coteste funzioni sono state loro a mano a mano attribuite con diversi atti parlamentarj e statuti. Questi statuti non riuniti, sovente sfuggivano alle ricerche dei giudici di pace. Sotto il governo di Elisabetta si adottò il sistema sommamente saggio di enunciare le principali attribuzioni nelle patenti di nomina. Cotesta formola fu stabilita nel 1590.

La nomina de' giudici di pace spetta al *re*; ma con questa formalità. In ciascun contado vi è un'associazione che chiamasi *Commessione della pace del re*. Ogni cittadino di buona fama, che possegga un annual rendita netta di cento sterlini,

---

(1) *Questa innovazione ebbe luogo nel terzo anno del suo regno cioè nel 1725. In Iscozia tale sistema ebbe origine sotto il regno di Giacomo II.*

può essere annotato nella lista di questa commessione. Chiunque può dirigere la dimanda al lord Cancelliere, per mezzo del lord Luogotenente del contado: il Cancelliere, dopo verificati i titoli, gli fa rilasciare una patente che lo autorizza a farsi notare nella lista della commessione. Poichè tale iscrizione è onorevolissima, e dà molto credito, la maggior parte di coloro che l'ottengono se ne contentano. Quegli che desidera aggiungervi la distinzione che risulta dall'esercizio delle funzioni pubbliche, si fa rilasciare un estratto della iscrizione nella lista della commessione, ed in vista di esso ottiene un diploma di nomina di giudice di pace del contado.

Le funzioni de' giudici di pace sono di permettere lo stabilimento degli alberghi e delle osterie; di nominare gli amministratori de' poveri, e gli amministratori delle parocchie; d' invigilare su l'esecuzione de' regolamenti per la stampa, di sorvegliare i commissarj incaricati della polizia delle prigioni; di amministrare i fondi di beneficenza; finalmente sono incaricati di decidere taluni affari civili, correzionali, ed anche criminali, per lievi reati.

I giudici di pace, secondo la natura degli affari, agiscono or soli, ora in piccola unione (*petty session*) composta almeno di due giudici, ora in grande unione (*general quarter session*). Il numero dei giudici non è limitato: tutti quegli del contado che vogliono intervenirvi, vi sono ammessi.

Le picciole unioni si tengono in ogni quindici giorni nei paesi ne' quali si fa mercato: le grandi si riuniscono in ogni tre mesi nelle città principali del contado.

I giudici di pace giudicano soli in certi affari di polizia di lieve momento, e quando si tratta di sottoporre a cauzione coloro il cui carattere turbolento minaccia la tranquillità pubblica.

Nella picciola unione la giurisdizione dei giudici di pace è molto più estesa. In questa giudicano, in prima istanza, delle controversie fra i padroni ed i loro domestici, i maestri d' arte ed i loro allievi, i poveri ed i loro amministratori, fra comuni e comuni rispetto ai loro poveri, e su la quantità degli alimenti dovuti ai figli naturali dai presunti loro padri; finalmente giudicano di alcuni altri oggetti di lieve momento, loro attribuiti da particolari statuti.

I giudici di pace riuniti in unione generale (*general quarter session*) ricevono l'appellazione da tutte le sentenze profferite nelle picciole unioni, e coll' assistenza del grande e picciolo giurì giudicano anche di tutti gli affari correzionali

del contado, non che degli affari criminali che non hanno un determinato grado di colpabilità.

Il Sig. Cottu, consigliere della Corte reale di Parigi, nella sua eccellente opera, *dell' Amministrazione della giustizia criminale in Inghilterra*, osserva che questa facoltà data ai giudici di pace ha molti vantaggi, e pochissimi inconvenienti, » perchè non la esercitano se non sopra delitti i quali non » hanno alcun carattere particolare di colpabilità, e che se » fossero giudicati nelle *assise*, quantunque meritassero, secon- » do la legge, una condanna capitale, pure otterrebbero si- » cura indulgenza, e non sarebbero puniti, se non colla pena » medesima che loro si applica nelle *quarter sessions*, cioè » colla prigionia o colla deportazione. »

Lo *sceriffo* (a) dee assistere a queste *assise* personalmente, o per mezzo d'un delegato, i *coronner* (b), i *costabili* (c), i *balivi* (d) sono anche obbligati ad intervenirvi.

Alla fine di ciacuna sessione i giudici di pace si occupano delle nomine che loro vengono deferite dalla legge, cioè degli amministratori dei poveri, e dei *santesi*, degli amministratori delle parrocchie (*Church-Wardens*). Del pari deliberano sulla quantità delle somme che debbon pagarsi dal contado per provvedere a talune spese particolari, secondo lo stato delle rispettive rendite, che loro è rimesso da' santesi.

Nel brevetto con cui il re nomina un giudice di pace, si aggiugne un ordine della cancelleria, che chiamasi *dedimus potestatem*, in forza del quale uno dei più antichi giudici di pace del contado, è delegato a ricevere il giuramento del nuovo ufiziale.

Il giudice di pace cui quest' ordine è diretto, pronunzia la formola seguente. « Giurate, nella vostra qualità di giudice » di pace del cantone di . . ., di amministrare la giustizia ai » poveri siccome ai ricchi, giusta la vostra coscienza ed i vo- » stri lumi, e conformemente alle leggi ed agli statuti dell'In- » ghilterra; di non mai dar consiglio a coloro che avranno

---

(a) Uffiziale incaricato della persecuzione dei delinquenti.

(b) Uffiziali, che coll' assistenza di dodici giurati han cura di esaminare se un individuo trovato morto sia stato assassinato ovvero morto naturalmente.

(c) Funzionarj che possono assimigliarsi ai nostri commessarj di polizia de' quartieri.

(d) Magistrati d' infimo grado: questo nome si dà pure a taluni ufiziali di giustizia destinati all' arresto dei debitori, e nella specie si parla dei primi.

» controversie innanzi a voi; di tener le vostre sessioni nella » forma determinata dagli statuti; d'invigilare perchè le ammen- » de che avrete pronunziate sieno riscosse dalla tesoreria sen- » z' alcuna diminuzione o malversazione; di non farvi subor- » nare nè con doni nè con promesse; di aver nei vostri giu- » dizj in mira soltanto la giustizia e la verità; di esigere a ti- » tolo di onorario per le vostre funzioni i soli dritti consueti, » e come son regolati dagli statuti.

« Finalmente di non consegnare i decreti di arresto per- » sonale alle parti che li avranno ottenuti, ma di mandarli ai » *balivi* del vostro contado o ad altri ufiziali destinati ad ese- » guirli. Così Dio vi ajuti. »

Il nuovo giudice di pace dichiara ch'ei lo giura, e sottoscrive la formola.

Nei sei mesi che seguono l'atto di tal giuramento, il giudice di pace è inoltre obbligato a prestarne un altro che dicesi *ligio-omaggio*, *supremazia*, *abbiurazione*.

Oltre questi due giuramenti, il nuovo giudice di pace; prima di fare alcun atto di sua giurisdizione, è anche obbligato prestare innanzi ai giudici di pace del contado, riuniti in *assise*, un terzo giuramento del tenor seguente: « Giuro in » buona fede ed in verità, che son proprietario di una rendi- » ta di cui posso liberamente disporre, e che basta a rendermi » capace per l'esercizio delle funzioni di giudice di pace, con- » formemente agli statuti dell'anno decimottavo del regno di » Giorgio II.

» Tale rendita consiste in annue entrate che mi son do- » vute per ragione dei fondi A, situati nel circondario della » parrocchia B, o nel prodotto del podere C, situato in ... ec.»

La rendita di cui trattasi dee giusta lo statuto di Giorgio II, esser di cento sterlini netti da pesi, da ipoteche e libera, provveniente da poderi situati in Inghilterra. Il cancelliere della unione nota questo giuramento su i registri. Ognuno può farsene rilasciare copia mediante una retribuzione di due soldi: e chiunque è citato innanzi al giudice è ammesso a provar la falsità di tal giuramento, qualora non contenga il vero.

I capi di alcune città, come Oxford, Cambridge, ec., i quali, in tal qualità, sono giudici di pace, non son tenuti a prestar questo terzo giuramento.

Se il giudice di pace eccede nei suoi poteri, o se denega la giustizia, la parte lesa non è obbligata proporre a' tribunali lontani un appellazione per la denegata giustizia, o per promuovere l'azione d'incompetenza. Ecco come si procede.

Nel caso di denegata giustizia, il querelante si fa rilasciare dalla Cancelleria *del regio bando* un ordine che ingiunge al giudice di adempiere le sue funzioni; od anche più semplicemente s' indirigge ai giudici dello stesso contado, riuniti in *assise*: e se il giudice di pace ricusi di ubbidire all' ordine del *regio bando*, o al monimento delle *assise*, il Cancelliere lo destituisce.

In quanto all' eccesso di potere, il giudice può commettere questo eccesso, o ne' limiti delle sue funzioni; per esempio, se in una materia sottoposta alla sua giurisdizione ordina un arresto, mentre la legge a ciò non l' autorizza: ovvero oltrepassando il perimetro della giurisdizione, giudica di un affare che non è di sua competenza; per esempio, di una querela di calunnia.

In quest' ultimo caso, è vietato al *costabile*, od altro uffiziale pubblico, cui la sentenza è inviata, di eseguirla: gli scrittori dicono che questi uffiziali debbono perciò ben conoscere la competenza dei giudici di pace.

Non è così quando il giudice di pace ha ordinato un arresto arbitrario, in un affare di sua competenza. Il *costabile* è obbligato di eseguirlo; ma la parte offesa è autorizzata a querelarsene; ed ove il *giurì* dichiari esser l' arresto illegale, il giudice di pace è condannato ai danni ed interessi corrispondenti alla offesa.

Risulta dagli esposti particolari, che in Inghilterra il numero dei giudici di pace è indeterminato; che il re li nomina, ma è obbligato sceglierli in una classe di cittadini dalla legge indicata; e che può moltiplicarli senza inconvenienti, poichè non sono stipendiati.

Le loro funzioni siccome abbiamo osservato sono ristrette nel circondario del contado in cui dimorano; e tutt' i giudici dello stesso contado esercitano in concorrenza le funzioni medesime in tutta la estensione di esso.

Finalmente per ogni contado vi è un sol cancelliere, o custode dei registri: questi, trovando in una carica così rilevante e i mezzi di sussistere, e quelli d' istruirsi, debb' esercitarla con molta probità, intelligenza, ed esattezza.

§. IV.

Antichi tribunali francesi analoghi ai nostri giudicati di pace.

L'idea di stabilire de' giudici speciali per gli affari di picciolissimo momento non è nuova. Fin dal secolo decimo terzo erasi conceputa da' nostri maggiori, e vi erano nel Castelletto di Parigi giudici chiamati uditori, i quali giudicavano fino alla somma di sessanta soldi sommariamente e senza appellazione. Le loro attribuzioni erano regolate dalle seguenti disposizioni contenute in un'ordinanza dell'anno 1313.

« Ordiniamo che gli uditori del Castelletto non giudichino di alcuna causa, nè per immobili, nè che risguardi lo » *stato* o *la condizione delle persone*; nè altre cause, eccetto » quelle il cui valore non oltrepassi sessanta soldi (*a*) ».

« Ogni processo potrà formarsi innanzi agli uditori, e » quando sarà compiutamente istruito, verrà rimesso al prevo» sto perchè ne giudichi.

« Se contro la sentenza degli *uditori* si domandino leggie» re *emendazioni*, il prevosto, che le avrà conosciute, rin» vierà la causa innanzi all' *uditore*, al quale si domanderà » l' *emendazione*. »

Ho detto di sopra che gli *uditori*, giudicavano inappellabilmente: nondimeno l'ordinanza permetteva di domandare le emendazioni delle loro sentenze ai prevosti di Parigi. Ma su di ciò fa mestieri osservare che, la emendazione e l'appello differivano in quanto che, coll'appello si sospendeva l'esecuzione della sentenza, e non già colla supplica per emendazione; questa supplica, siccome il nostro ricorso per ritrattazione, dovea presentarsi ai giudici i quali avean profferita la sentenza che voleasi riformata: mentre chè l'appellazione sottoponeva la sentenza ad un tribunale superiore: e siccome gli uditori esercitavano la giurisdizione del prevosto di Parigi, e giudicavano in di lui vece e nome, di tal che la legge sotto varj rapporti gl'identificava; così, quando l'ordinanza permetteva di portare innanzi al prevosto la supplica per la emendazione, e di poter questi inviarla all' uditore, perchè riformasse egli

---

(*a*) Nel nostro regno *le baviglie* erano tribunali infimi che giudicavano le cause del valore fino a due tre — Ma quando nel 1809 il novello ordine giudiziario cangiò la giurisdizione, siccome osserveremo in prosieguo, vennero aboliti.

stesso la sua sentenza, con tali disposizioni non si alterava la teoria delle emendazioni, poichè in ambi i casi reputavasi che lo stesso giudice pronunziasse.

Questa ordinanza contiene anche una rimarchevole disposizione, quella cioè che autorizzava gli uditori a far gli atti istruttorj negli affari che oltrepassavano la loro competenza. Tale disposizione applicata ai nostri giudici di pace, colle necessarie modificazioni, darebbe utili risultamenti. Per esempio, la competenza dei giudici di pace è limitata alle somme che non eccedono i cento franchi, e la pruova testimoniale è ammessa fino a' centocinquanta franchi. Qual' economia di denaro e di tempo per le parti e pe' testimoni, se le domande per pagamento di somme da 100 a 150 franchi fossero portate innanzi al giudice di pace, ed ivi si facessero gli esami e tutti gli atti di pruova opportuni a mettere il tribunal civile al caso di decidere definitivamente (a)!

Nel libro intitolato *le grand Coutumier de France*, leggiamo che, sotto il governo di Carlo VI, il numero degli uditori fu ridotto a due. Ecco in quali termini si esprime l' autore di quell' opera. » Nel detto Castelletto vi son due » uditori che diconsi coadjutori del prevosto di Parigi, e sono da esso dependenti; hanno giurisdizione per cause e ma» terie determinate, imperciocchè giudicano delle cause per» sonali soltanto fino a venti lire parigine; e quando alcu» no si creda leso dalle loro sentenze, può domandarne la » emendazione al prevosto. Se la sentenza da essi profferita » venga da questo confermata, colui che domanda l'emenda» zione debb' essere condannato a quaranta soldi parigini di » ammenda ».

Negli ultimi tempi eravi un solo uditore nel Castelletto di Parigi. Egli giudicava solo e sommariamente all' udienza, le cause e le domande puramente personali, il di cui oggetto non eccedeva il valore di 50 lire. Poteva ordinare gli esami de' testimoni, ma doveva sentirli all' udienza.

Nei limiti della sua competenza, conosceva dell' azione di falso per incidente e per la ratificazione degli ordini rescissorj.

Jolly, nella sua opera *degli ufizj*, riporta un editto di marzo 1540, il quale ordina che le sentenze del giudice uditore si eseguano non ostante appello.

(a) I nostri giudici di circondario possono giudicare di ogni causa per azione personale o reale fino a ducati 300.

Questo giudice in niun caso decideva inappellabilmente. L'appellazione dalle sue sentenze si portava al Castelletto (1).

Avevamo benanche un'altra istituzione, forse ancora più somigliante a quella de' nostri giudicati di pace.

Due editti, l'uno di marzo 1749, l'altro di aprile 1769, autorizzavano i baliaggi di Orleans e di Tours a giudicare, *in numero di tre*, in udienza particolare, e senza ministero di proccuratore, tutte le azioni meramente personali, non eccedenti il valore di 40 lire, e non emergenti da contratti contrassegnati col sigillo reale (a).

Le disposizioni di questi due editti furono estese a tutt'i baliaggi, ed a tutte le siniscalchie, con altro editto di settembre 1769, registrato nel parlamento a' 4 settembre 1770, così conceputo;

» Ordiniamo che le cause puramente personali, che non » derivino da contratti contrassegnati col sigillo reale, e non » eccedano il valore di 40 lire, sian portate innanzi agli » uffiziali de' baliaggi e delle siniscalchie, i quali, in numero di tre, ed in udienza particolare, le giudicheranno sommariamente ed in ultima istanza. Vogliamo che le sentenze da essi profferite contengano la liquidazione delle spese, » senza che possa farsene tassa separata, e che soltanto sieno » soggette al picciolo sigillo. Nondimeno nulla rimane innovato in ordine alla giurisdizione del giudice uditore del nostro Castelletto di Parigi, il quale continuerà a giudicare » le cause di sua competenza, salva l'appellazione al detto » nostro Castelletto. E similmente in caso di domanda di rinvio della causa ad altra giurisdizione, i detti giudici non » possano pronunziare su la declinatoria, se non salva l'appellazione alla nostra Corte di parlamento di Parigi ».

---

(1) *Leggiamo in un discorso pronunziato nel dì 14 brinale anno IX., dal tribuno Huguet (della Senna) » Eravi a Parigi un giudice per le picciole cause sino a 50 lire. Egli teneva udienza quattro » volte la settimana, da mezzodì fino alle due. Era solo per Parigi, » e suo distretto. Donde deriva che ora i quarantotto giudici di pace, » i quali hanno giurisdizione nella sola città di Parigi, sieno occupati due volte in ogni decade per giudicar simiglianti cause; cioè che » nell' insieme danno tremila quattrocento cinquantasei udienze, mentre quel giudice, essendo solo, ne dava dugento otto per ogni anno » ?*

(a) Il nostro titolo autentico.

§. V.

I nostri giudicati di pace ravvicinati alle instituzioni che formano l' oggetto de' tre precedenti paragrafi.

In Francia i giudici di pace sono stipendiati: in Inghilterra la domanda di questa carica non può in modo alcuno derivare dall' avarizia, poichè l' esercizio n' è puramente gratuito (1).

In Inghilterra il re nomina i giudici di pace, ma' non può sceglierli se non fra la classe de' cittadini indicata dalla legge. Nei tempi a noi vicini erano in Francia nominati solamente dal popolo, la cui scelta era affatto libera: quindi davasi largo campo all' intrigo.

Presso noi non si richiede, che i giudici di pace sieno proprietarj. In Inghilterra convien che posseggano un fondo libero da qualunque peso dell' annua rendita almeno di cento sterlini; circostanza utile pel mantenimento dell' ordine, e soprattutto della polizia rurale.

Nè in Inghilterra, nè in Francia, si richiede pe' giudici di pace uno studio preliminare; nè van suggetti ad alcun esame. In Inghilterra, limitati agli affari di polizia, non giudicano che sopra fatti; quindi abbisognano di sano criterio, di rettitudine di cuore, di amore pel bene. In Francia i giudici di pace non sono estranei alla polizia, giudicano altresì di tutte le azioni personali, il cui oggetto non ecceda la somma di 100 franchi; e di tutte le azioni possessorie: in molte circostanze sono autorizzati a decidere anche delle azioni per danni ed interessi, la cui misura è lasciata alla loro prudenza.

In Inghilterra, i giudici di pace fanno soli gli atti d'istruzione, ma non posson giudicare se non in *Assise*, cioè riuniti coi loro colleghi: ed anche, se la natura dell' affare richiede cognizioni maggiori, sono obbligati farvi intervenire un magistrato di corte superiore. Frà noi i giudici di pace giudicano sempre soli e fanno gli atti di istruzione.

I difensori delle città, ed il giudice uditore del Castelletto di Parigi giudicavano ben anche soli (a).

---

(1) *Credo che in Londra ciascun giudice di pace abbia 100 ghinee; ma questa novità è recentissima.*

(a) Abolite le nostre antiche giurisdizioni con la legge del dì 20 maggio 1808, vennero instituiti i giudici di pace; essi ebbero giurisdi-

Ma, la loro competenza, in primo luogo era infinitamente più limitata. In secondo luogo, i difensori esistevano soltanto nelle città: e non vi è città comunque poco considerevole, che non contenga un uomo versato nella scienza delle leggi, ciò che di rado si verifica nei nostri cantoni rurali; almeno nel modo come esistevano prima della novella loro organizzazione.

Finalmente se il giudice uditore compeiava la sua carica, non poteva ottenerne l'esercizio se non con approvazione dei magistrati del Castelletto; e tale approvazione davasi soltanto ad uomini di conosciuta entità, i quali d'ordinario erano antichi proccuratori, ammaestrati da lunga sperienza; o avvocati consumati negli affari, i quali, dopo essersi invecchiati nello studio e nell'applicazione delle leggi, cercavano nell'esercizio di questa carica un riposo utile pel pubblico, e per essi onorevole (1).

zione ordinaria e straordinaria in un perimetro territoriale detto circondario, composto di uno o più comuni.

Potevano benanche esercitare la giurisdizione volontaria (articoli 6 a 26 della detta Legge).

Le forme per procedere innanzi questi giudici furon diffinite cogli articoli 1 a 7 del decreto del dì 20 maggio 1808.

Queste disposizioni furono in parte abrogate col Codice di procedura civile, divenuto obbligatorio pel Regno dal mese di marzo 1809.

Siccome un circondario poteva esser composto di più comuni, così il decreto de' 6 aprile 1810 prescrisse che in ogni comune vi doveva essere un aggiunto al giudice di pace. Questi nel luogo di residenza del giudice non avea alcuna giurisdizione: lo rimpiazzava soltanto nel caso di assenso o di legittimo impedimento. Ma negli altri comuni ebbero egualmente giurisdizione ordinaria e straordinaria: eran dipendenti e dal giudice circondariale e dalle autorità superiori.

E con altro decreto del dì 14 settembre dello stesso anno si fatte funzioni vennero delegate ai sindaci comunali.

Quest'ordine di cose fu innovato con la Legge del dì 20 maggio 1817.

Per ogni comune vennero istituiti i giudici conciliatori, fu loro attribuita giurisdizione ordinaria e volontaria (articoli 7 a 13).

Furono parimente instituiti i giudici di circondario. Fu loro attribuita la giurisdizione ordinaria, straordinaria e volontaria (articoli 14 a 46).

Questo sistema con la Legge del dì 7 giugno 1819 fu esteso benanche pe' domini al di là del Faro.

In oggi questa parte dell'autorità giudiziaria viene regolata dalle Leggi della procedura ne' giudizj civili, e dalle Leggi della procedura ne' giudizi penali.

(1) *Il signor Picard esercitava questa carica, nel tempo in cui fu soppressa: avvocato al parlamento da trent'anni, quando la ottenne, aveva sempre meritata la pubblica stima per la sua morale, e per le sue cognizioni.*

Tuttavia le sentenze de' difensori delle città e del giudice uditore, eran soggette all'appellazione, e potevano essere riformate dai tribunali superiori. I nostri giudici di pace per molti affari decidono in ultima istanza; accordando loro maggiori privilegi delle corti d'appello, la legge vieta che le loro sentenze vengano sottoposte alla censura della Corte di cassazione, eccettuatone due casi molto rari, d'incompetenza, cioè, e di eccesso di potere; di tal che, in molte circostanze, i loro errori, comunque gravi, sono assolutamente irreparabili (*a*).

E nel vero, l'editto del 1769 dava egualmente agli ufiziali de' baliaggi il diritto di giudicare in ultima istanza; ma la loro competenza era limitata alla somma di 40 lire. Aggiungiamo che la legge accordava loro questo alto grado di fiducia, quando erano riuniti al numero di tre. Finalmente in tutt' i casi, potevasi ottenere la riforma delle loro sentenze col mezzo della cassazione.

Nondimeno questi magistrati, prima iniziati nella scienza delle leggi, mercè gli studj preliminari, facevano del loro stato la occupazione di tutta la vita. Una lunga sperienza dava loro quel che solo renderebbe commendevole un giudice, cioè la conoscenza degli uomini, l'abitudine e la perizia negli affari. Senza mezzi per fare una fortuna, quasi senza speranza di ascendere a posti superiori, uno esser poteva l'oggetto della loro ambizione; non potevano attendersi dalle loro vigilie che una sola ricompensa, cioè la pubblica stima. E tutto mettevasi in opera per meritare quest' unico prezzo di una vita interamente dedita alla fatica.

§. VI.

Perchè i nostri giudici di pace non hanno su le prime corrisposto alle speranze che l' Assemblea costituente ne avea concepute e date?

Non è difficile la soluzione del proposto problema.

A quattro cause principali si può attribuire il poco successo che in su le prime hanno avuto i nostri giudici di pace.

Mancanza di requisiti per esser eligibili;

Breve durata delle loro funzioni;

Estensione della loro competenza;

Insufficienza ed oscurità delle leggi che li riguardano.

(*a*) Vedi le citate Leggi organiche.

§. VII.

Oggetto e disegno di quest' opera: motivi che mi han determinato ad imprenderla, ed a citare contro il mio sistema molti autori, e soprattutto gli antichi.

Se si fosse ancora al tempo in cui i giudici di pace erano instituiti pel solo breve periodo di due anni, che il popolo solo, e senza la cooperazione del governo li nominava, che la maggior parte de' cantoni eran formati dalla riunione di sei o sette comuni rurali, certamente non avrei intrapreso questo lavoro.

E nel vero, come presentare un' opera, cui, per intenderla, fan d' uopo molte cognizioni, ed un' applicazione continuata, ad un giudice il quale, nel giorno stesso in cui prende l' esercizio della carica, vede intorno a se l' intrigo per dargli un successore; e tuttochè sia l' uomo più probo e culto del suo cantone, nondimeno è talmente straniero alle nozioni legali, che manca pure della necessaria attitudine per acquistarle?

A tale stato primitivo è ora succeduto un nuovo ordine di cose. Oggidì i circondarj de' giudici di pace sono molto più estesi ed il popolo è più illuminato su la importanza delle loro funzioni. Esso presenta due candidati per ogni giudicato: il governo sceglie, ma la sua scelta, unicamente regolata dall' amor pel bene, cade sempre sul più idoneo (1). Le funzioni di giudice durano dieci anni, ma ognuno è sicuro di conservar la sua carica per tutto quel tempo che se ne mostrerà degno.

Certamente non è strano presumere, che cotesto funzionario entrando in una carica così onorevole, e che offre tanti e sì dolci godimenti, possa dedicare alcuni anni allo studio, senza esserne annojato nè dal gotico stile degli antichi scrittori, nè dalla sterilità delle opere moderne.

Son queste le ragioni che mi hanno indotto ad imprender il presente lavoro facendone base la legge organica de' giudicati di pace (2).

Questa legge estesissima sul metodo di elezione dei giudici di pace e de' loro assessori; disposizioni or divenute inu-

(1) *Oggidì il re nomina i giudici di pace per un tempo illimitato.*

(2) *Titolo III, art. 9 e. 10 delle leggi sull' organizzazione giudiziaria de' 24 agosto 1790.*

tili, contiene due soli articoli in ordine alla loro competenza. Dieci volte, ed in tempi a noi vicini, si sono emanati provvedimenti intorno ai giudicati di pace, ma mentre contengono i più minuti particolari, non presentano alcuna disposizione su l' importante oggetto della competenza.

Altra norma quindi non abbiamo, se non i due cennati articoli.

Il primo autorizza i giudici di pace a decider tutte le cause personali *mobiliari*, inappellabilmente, fino al valore di 50 lire, e salvo l'appello fino al valore di 100 lire.

Il secondo attribuisce loro la cognizione, qualunque sia il valore della domanda, di tutte le azioni possessorie, e di talune altre controversie che vi si enunciano nominatamente.

Quindi, abbiamo nella competenza de' giudici di pace due parti ben distinte: oggetti di valore determinato, o indeterminato.

La tessitura di quest' opera vien regolata da tale distinzione. Debbo adunque prima occuparmi delle azioni personali e mobiliari, e poi discutere quanto risguarda le azioni possessorie.

Alcune leggi posteriori danno anche ai giudici di pace talune altre facoltà, come le patenti d' invenzione, od il giudizio in prima istanza degli affari concernenti le dogane: ma di coteste attribuzioni puramente transitorie, e che possono da un momento all' altro esser restituite a' tribunali ordinarj; ne parlerò compendiosamente.

In fine essendo fra noi recente la instituzione de' giudicati di pace, è possibile che molti non ancora abbiano considerato a bastanza la natura di questa giurisdizione, per averne una idea precisa. Comincerò dunque da ciò, e sarà questa la materia de' capitoli che seguono immediatamente.

Pria però di por fine a questo capitolo debbo giustificarmi su di un rimprovero che giustamente mi si può fare, quello cioè di aver posta troppa erudizione in questa opera. Non mi si apponga ciò a vanità: eccone le ragioni.

Indipendentemente dagli antichi giureconsulti, cui è scarsa ogni lode, il foro possiede uomini dotati di raro ingegno, soprattutto per eloquenza. Ma le grazie però del dire, l'elocuzione facile e vivace, non bastano a formare un vero avvocato. Alle qualità dell' oratore bisogna unire la scienza del giureconsulto; e questa non potrà giammai ottenersi da sunti, da dizionarj, in una parola, da scritti superficiali, come son quasi tutti quelli pubblicati negli ultimi tempi. Per acquistar-

la fa mestieri attingerla nelle sorgenti : fa d'uopo necessariamente di uno studio profondo degli autori. Tale studio è lungo, grave, penoso, ma indispensabile.

E questi avvocati, anche fra coloro che si distinguono nell'arringa, quasi ignorano quali sieno cotesti oracoli della giurisprudenza! Le loro opere, quindi, in generale ben scritte, son vôte di cose : esse allettano, ma non rischiarano : all'udienza si ascoltano con piacere; nel gabinetto si leggono senza profitto.

Coloro che vorranno scorrere questo trattato, vedranno di quanto i giureconsulti antichi superano gli scrittori moderni; e se essi si persuaderanno di questa verità, tanto che basti per risolversi finalmente ad attinger nei fonti, avrò ottenuto lo scopo che mi son proposto, esponendomi allo scherno, cui van d'ordinario soggette le opere erudite.

CAPITOLO II.

EPOCA DELLO STABILIMENTO DE' GIUDICATI DI PACE. LORO STATO ANTICO. ORGANIZZAZIONE ATTUALE.

La Francia dee lo stabilimento de' giudicati di pace alla legge de' 24 agosto 1790. » Vi sarà in ciascun cantone un » giudice di pace. Questi potrà essere scelto fra cittadini eli» gibili per le amministrazioni di dipartimento, o di distret» to, e che abbia trent'anni compiuti. Il giudice di pace sa» rà eletto con scrutinio individuale, ed a pluralità assoluta » di suffragi dai cittadini attivi del cantone, riuniti in assem» blea » (a).

Secondo questa legge, il giudice di pace non poteva giudicar solo : bisognava che fosse assistito da due giureperiti o assessori. Quest'ordine di cose fu cangiato colla legge dei 9 ventoso anno IX, che dispose :

» Art. I. Gli assessori dei giudici di pace sono aboliti.

» II. Ciascun giudice di pace adempirà egli solo le fun» zioni giudiziarie o di conciliazione, ed altre dalle attuali » leggi attribuite ai giudici di pace.

» III. In caso di malattia, assenso, o altro impedimen» to del giudice di pace, le sue funzioni saranno esercitate » da un supplente : all'oggetto ciascun giudice di pace avrà » due supplenti.

(a) Vedi la nota (a) pag. 18.

» IV. I supplenti, che si distingueranno per primo e secondo, saranno i due cittadini che avranno ottenuto il maggior numero di suffragj dopo i giudici di pace ».

Il diritto di scegliere il giudice di pace, dato ai cittadini di ciascun cantone dalla legge dei 24 agosto 1790, fu ristretto dal senato-consulto dei 16 termidoro anno X, a quello di presentare due candidati al sovrano, il quale sceglie quello che gli sembra più degno.

Una legge dei 16 ventoso anno XII prevede il caso in cui il giudice di pace ed i due supplenti non potessero giudicar di un affare, per ricusa, o altra causa, e vi provvede colle seguenti disposizioni:

» Art. I. In caso d' impedimento legittimo di un giudice di pace, e dei suoi supplenti, il tribunale di prima istanza, nel cui distretto è situato il giudicato di pace, rimetterà le parti al giudice del cantone più vicino.

» II. Questa sentenza di delegazione sarà profferita ad istanza della parte più diligente, dietro semplice ricorso, e dopo le conclusioni del pubblico ministero, presenti le parti, o debitamente citate » (*a*).

(*a*) Simile disposizione fu tra noi adottata con decreto dei 14 febbraro 1811.

Art. 1.° « In caso di legittimo impedimento di un giudice di pace e de' suoi aggiunti; il tribunale di prima istanza, nella di cui provincia è situata la giustizia di pace, rinvierà le parti innanzi al giudice di pace del circondario il più vicino. »

2.° « Questo giudizio di rinvio sarà renduto su di semplice richiesta della parte più diligente, dopo le conclusioni del ministero pubblico, e presenti le parti, o regolarmente chiamate. »

3.° « La distanza di una giustizia di pace dall' altra è regolata da quella de' rispettivi capo luoghi. »

Con altro decreto dei 20 dicembre 1825 fu stabilito quanto segue:

Art. 1.° « Allorchè manchino contemporaneamente il giudice ed il supplente del capoluogo di un circondario, le loro funzioni durante sì fatta mancanza, saranno esercitate dal giudice o dal supplente del circondario più vicino della stessa provincia; eccetto le funzioni della polizia giudiziaria nel comune capoluogo, le quali, nel detto comune, saranno esercitate da colui che vi è incaricato delle funzioni di primo eletto. »

2.° « In ciascuna provincia sarà formata una tavola di distanze tra i circondarj, onde serva di norma nel caso indicato nell' articolo precedente. Ne resterà affissa una copia nelle case comunali, ne' giudicati di circondario, ne' giudicati d' istruzioni e nei tribunali delle corrispondenti provincie. »

3.° « Per la esatta formazione delle tavole di cui parla l' articolo precedente, i Ministri Segretarj di stato di grazia e giustizia, e degli af-

CAPITOLO III.

DELLA NATURA DELLA GIURISDIZIONE DEI GIUDICI DI PACE. ESSA È ORDINARIA O STRAORDINARIA.

Nella infanzia delle società i giudici erano in poco numero, e ciascuno avea la pienezza della giurisdizione, cioè giudicava indistintamente di tutti gli affari contenziosi.

---

fari interni daranno di accordo le istruzioni opportune agl' Intendenti ed ai Regj procuratori presso le gran Corti criminali ed i tribunali civili ».

Questa prorogazione territoriale di giurisdizione si opera di pieno diritto: e questa disposizione non essendo stata abrogata è tuttavia in vigore. Le parti possono spontaneamente adire il giudice viciniore senz' altra autorizzazione (articolo 109 delle leggi della procedura ne' giudizi civili).

In materia di competenza, in caso di mancanza, o di impedimento di un giudice di circondario e del suo supplente, il Ministro di grazia e giustizia con ministeriale del dì 13 marzo 1828 diretta al Procurator regio presso il tribunale civile di Terra di Lavoro; prescrisse

» Ho letto la sentenza di cotesto tribunale, e le di lei osservazioni in contrario, contenute nel rapporto dei 9 febbraro ultimo, intorno al metodo come debba adirsi il giudice viciniore, nei casi di mancanza o legittimo impedimento del giudice naturale del luogo.

In proposito, per ben diffinire le controversie, giova por mente, che cinque casi possono nella soggetta materia verificarsi, cioè;

1.° che manchino il giudice ed il supplente in un circondario;

2.° che il giudice sia legittimamente impedito, e vi sia il supplente.

3.° che manchi il giudice, ed il supplente sia legittimamente impedito.

4.° che manchi il supplente, ed il giudice sia legittimamente impedito.

5.° che vi sieno il giudice ed il supplente, ma entrambi legittimamente impediti.

Nel primo caso non può rivocarsi in dubbio che le parti possano di per loro direttamente adire il giudice viciniore, dietro le norme tracciate nel real decreto dei 16 dicembre 1823.

Nel secondo caso, poichè il giudice ha la facoltà di delegare al supplente la cognizione delle cause, possono le parti, nel caso che egli abbia dichiarato di esser legittimamente impedito, adire il supplente senz' altra formalità.

Negli altri tre casi poi, siccome il magistrato cui la legge ha commesso l' esercizio della giurisdizione in un circondario, non può spogliarsene senza un motivo legale, così è indispensabile che si adisca il tribunale; e che questi, versando sul' oggetto, provvegga, qualora ne sia il caso, al rinvio delle parti ad altro giudice, seguendo i dettami delle leggi di procedura.

Nel caso di rinvio, il tribunale dovrà tener presente le norme fissate col detto decreto dei 16 dicembre 1823, per la designazione del giudice viciniore.

Col crescere la popolazione si sono moltiplicati i rapporti sociali; la navigazione, il commercio e le arti han creato nuovi bisogni, e nuovi godimenti; il denaro è divenuto il motore universale, e l'arte di acquistarne è ormai la cura principale de' governi e de' privati: tutt' i germi distruttori, sepolti nel fondo del cuore umano, si sono sviluppati con scoppio spaventevole. Per comprimerli, sono stati i legislatori nella necessità di moltiplicar le leggi. I Codici civile, penale, di polizia, di finanza, di marina, di commercio, delle strade, son divenuti necessarj. Ve ne sono abbisognati per regolar le dogane, le foreste, i canali ed i fiumi navigabili. La complicazione di questi diversi Codici, ha prodotto il bisogno di stabilire uomini e tribunali specialmente incaricati dell' applicazione delle disposizioni di ciascuno di essi.

Di ciò le varie giurisdizioni che, pria del sistema attuale, amministravano la giustizia unitamente ai tribunali primitivi.

Sì fatte giurisdizioni, stabilite successivamente, ed anche in tempi da noi non lontani, erano conosciute sotto i nomi di ufizj dei tesorieri di Francia; dell' elezioni; della gabella del sale; del dazio sulle mercanzie estere; dell' ammiragliato; del tribunale del Contestabile; delle monete; dei giudici di commercio; delle acque e foreste (a).

(a) Presso di noi sino al 1809 la giurisdizione era divisa e suddivisa fra molte autorità. Le principali erano pe' dominj di quà del Faro.

Baglive, Catapanie, Portulanie.

Corti locali, giudici delle seconde, e delle terze cause — Udienze provinciali — G. C. della Vicaria — S. R. Consiglio;

Tribunali militari, tribunali combinati, udienza di Guerra e Casa reale;

Governi delle doganelle, tribunale di Foggia, Regia Camera della Sommaria;

Delegati degli arrendamenti;
Deputazione onoraria;
Soprintendenza delle strade e ponti;
Intendenza degli allodiali;
Consolati di terra e mare;
Tribunale dell' ammiragliato;
Supremo magistrato del commercio;
Tribunale di salute;
Tribunale della Zecca;
Corti e consoli delle arti della seta e della lana;
Ufizio del montiere maggiore;
Giunta delle quistioni;
Tribunale della fortificazione;
Real Camera di Santa Chiara.

Vedi; Carli. cancelliere istruito; Lo stesso; *Tela giudiziaria.*

Non ostante tali moltiplici suddivisioni, la pienezza del potere giudiziario riputavasi nondimeno risedere nei tribunali primitivi, che, dopo aver esistito in diversi modi, eran conosciuti, fin dal terminare del decimoterzo secolo, sotto il nome di baliaggi, siniscalchìe, e prevosture. Dicevasi di questi tribunali: la loro competenza tutto comprende, eccetto i casi che una legge speciale ha sottratti alla loro giurisdizione. Dicevasi degli altri: ciascuno di essi rigorosamente ristretto nel perimetro delle sue facoltà, può giudicare soltanto degli affari a lui specialmente e formalmente delegati.

Di ciò risultano due specie di giurisdizioni, ordinaria, e straordinaria; in altri termini universale, e di eccezione.

Questa distinzione chiaramente risulta da' seguenti testi.

» In Francia si opina (1) che oltre agli ufiziali delle corti » sovrane straordinarie, quei della giustizia ordinaria sian veri » giudici, poichè essi soli han potestà ordinaria, giurisdizione » intera, e vero distretto e territorio, che presso di noi in» dica la giurisdizione e la magistratura; ed in quanto agli » ufiziali delle giustizie straordinarie, essi han piuttosto una sem» plice nozione, ossia facoltà di giudicare, che una vera giu» risdizione. Gli eletti son giudici dei sussidj e dazj, gli ufi» ziali delle gabelle delle controversie sul sale; i commissa» rj delle acque e foreste dei fiumi e dei boschi; i prevosti, » de' vagabondi e degl' individui del corpo dei *marescial*» *li* (a); i giudici consoli giudicano le quistioni per mer» canzie: ma i giudici ordinarj son giudici de' luoghi e del » territorio: *Ubi, tanquam magistratus, jus terrendi ha*» *bent*; ed han giurisdizione regolare ed universale su tutte » le persone e le cose che sono in quelli, dalla quale giuri» sdizione sono smembrate le altre giurisdizioni straordinarie, » *et extra ordinem, utilitatis causaconstitutae*.

» La prima distinzione (1) da farsi è quella degli ufiziali » che giudicano di tutte le materie civili, criminali, e di ogni » altra indistintamente, eccetto alcune attribuite ad altri giu» dici: e però dicesi *ordinaria*, per distinguerla da quella » degli altri giudici, la quale per tal motivo dicesi *straordi*-

---

(1) *Loiseau, degli ufizj, lib. I, cap. 6, n. 48.*

(a) Era questo un corpo militare subordinato immediatamente ai *Marescialli di Francia*, ed incaricato di vigilare per la sicurezza pubblica. I *prevosti*, di ciascuna compagnia, giudicavano di alcuni reati.

(1) *Domat part. II, lib. II, tit. I, sez. 2.*

» *naria*. Quindi i parlamenti, i balivi, i siniscalchi, e gli
» altri somiglianti uffiziali esercitano giurisdizione ordinaria;
» e straordinaria, quelli che giudicano di finanze, di dazj,
» di sussidj, di gabelle, di monete e di altre materie smem-
» brate dalla giurisdizione ordinaria. I giudici ordinarj adun-
» que son quelli che giudicano naturalmente di tutte le mate-
» rie, eccettuate soltanto quelle attribuite espressamente ad
» altri giudici ».

Applicando queste nozioni al nostro attual sistema si rileva ugualmente che noi abbiamo giurisdizione ordinaria e straordinaria.

I tribunali di prima istanza formano la prima classe; la seconda contiene i tribunali di pace, di polizia, di commercio, ed i consigli di prefettura.

Questa distinzione è chiaramente scritta nell'art. 4 del tit. IV della legge de' 24 agosto 1790. « I giudici di distretto giu-
» dicheranno in prima istanza di tutti gli affari personali, reali
» e misti, in ogni materia; eccetto solamente quelli che son
» dichiarati di competenza de' giudici di pace, gli affari di
» commercio, ne' distretti in cui saranno stabiliti de' tribunali
» di commercio; ed il contenzioso della polizia municipale ».

Da sì fatte disposizioni di leggieri si comprende, che i tribunali di circondario surrogati a quei di distretto *hanno essi soli*, siccome dice Loiseau, *potestà ordinaria*, *giurisdizione intera*, *e vero distretto e territorio . . . . . . ch' essi sono i giudici ordinarj de' luoghi e del territorio*, *avendo giurisdizione regolare ed universale*, *su le persone e su le cose che sono in quelli*: ovvero secondo l' espressioni di Domat; *ch' essi giudicano naturalmente di tutte le materie*, *eccettuate soltanto quelle attribuite espressamente ad altri giudici*.

Se questa è la natura dei tribunali di prima istanza, i giudicati di pace non possono essere, nè sono in fatto, che tribunali straordinarj e d' eccezione. Nè ciò può rivocarsi in dubbio; perciocchè limitati dalla legge a picciol numero gli affari, il cui giudizio è loro specialmente delegato, i giudici di pace non hanno quella potestà ordinaria, quella giurisdizione intera ed universale, che caratterizza i tribunali ordinarj.

Quindi i giudici di pace, come tutti i tribunali straordinarj al dire di Loiseau, *hanno piuttosto una semplice nozione, o facoltà di giudicare*, *anzichè una vera giurisdizione*.

Vedremo nei capitoli seguenti le conseguenze di questo principio.

CAPITOLO IV.

CONTINUAZIONE DEL CAPITOLO PRECEDENTE. CONSEGUENZE CHE NE RISULTANO, SPECIALMENTE INTORNO ALLA QUISTIONE, SE GLI AFFARI ATTRIBUITI ALLA GIURISDIZIONE STRAORDINARIA DEI GIUDICI DI PACE POSSANO SOTTOPORSI IMMEDIATAMENTE ALL'ESAME DEI GIUDICI ORDINARJ.

Avvi una differenza notabilissima fra i tribunali straordinarj ed i giudici ordinarj. I primi, non avendo che una autorità parziale e di eccezione, e non operativa direttamente su le persone, possono pronunziare soltanto su le controversie il cui esame è loro nominatamente commesso da legge speciale; e sempre che non abbian facoltà di giudicar della lite, debbono dichiararsi incompetenti.

Il giudice ordinario e territoriale ha poteri molto più estesi. Rivestito di un diritto universale, tutto nel suo territorio è sottoposto alla sua giurisdizione, e l'autorità sua agisce del pari su le persone che su le cose. Rispetto alle persone il solo domicilio fuori del suo territorio può renderlo incompetente; ma in quanto alle cose, il suo potere non ha altri limiti, se non quelli della stessa autorità giudiziaria: e se non può conoscere degli affari *amministrativi*, non è già perchè non abbia competenza a tal riguardo; ma perchè non mai si è estesa a tali materie. In breve, giudice competente ed universale del suo territorio, non conosce incompetenza *ratione materiae*, e deciderebbe legalmente degli affari di commercio, e di ogni altro attribuito ai tribunali straordinarj, e pel quale fosse richiesto, senza opporsi la eccezione di declinatoria.

Ecco la teoria intorno la materia. Le antiche leggi l'aveana modificata, e le nuove sembra che ne vietino l'applicazione.

Nell'antico sistema, le giurisdizioni de' feudatarj erano patrimoniali, ne' tribunali regj gli emolumenti della giurisdizione erano, per la venalità delle cariche, considerati come una specie di proprietà dei giudici.

Sì fatto ordine di cose aveva alterata la primitiva natura delle giurisdizioni. La obbligazione imposta, dapprima al solo attore, di ricorrere al giudice del domicilio, era divenuta comune alle due parti. Più non si osservava il rigore del principio, che i giudici sono stabiliti soltanto pel vantaggio dei litiganti; e questo gran principio erasi modificato colla regola che appartenendo le giurisdizioni al dritto pubblico, non possono i privati derogarvi.

E però i baroni che avevano giurisdizione, ed i tribunali gi erano autorizzati ad avocare ad essi i litiganti soggetti a la loro propria giurisdizione, quando anche il tribunale da costoro adito, competente per ragion di materia, era solo incompetente rispetto al domicilio delle parti.

L'abolizione delle giurisdizioni feudali, e della venalità delle cariche regie, togliendo l'ostacolo per l'applicazione degli esposti principj, dovea naturalmente render loro l'autorità che non mai avrebbero dovuto perdere. Ma una novella difficoltà sorge dall'attuale organizzazione giudiziaria.

In Francia vi erano molti tribunali; il loro numero era eccedente: potevano essere diminuiti o riformati. Si è scelto un metodo più decisivo; tutto è stato distrutto, e lavorando su di un novello ordine di cose, i riformatori hanno in un sol momento e colla stessa legge, create tutte le giurisdizioni che oggi ci governano. E nel vero, le innovazioni anzi che su le cose, son piuttosto cadute su le parole e su le circoscrizioni, ed abbiamo, come prima, tribunali ordinarj e straordinarj. Ma se è vero che solo i primi hanno autorità territoriale, che hanno soltanto un titolo universale; bisogna convenire che questa universalità sia semplicemente teorica, e non mai di fatto, poichè giammai questi nuovi tribunali, benchè con giurisdizione ordinaria, hanno avuto, nelle loro facoltà, gli affari il cui esame spettasse a' giudici straordinarj.

Le nuove giurisdizioni essendo state create colla medesima legge, con quella cioè de' 24 agosto 1790: giova conoscerne le parole:

» I giudici di distretto giudicheranno in prima istanza di » tutti gli affari personali, reali e misti, in ogni materia, ec» cetto solamente quelle che son dichiarate di competenza dei » giudici di pace, gli affari di commercio, ne' distretti in cui » saranno stabiliti tribunali di commercio, ed il contenzioso » della polizia municipale. »

Dalla chiara intelligenza di questa legge fa mestieri conchiudere, che la determinata volontà del legislatore sia stata quella di separare interamente i tribunali ordinarj, chiamati dalla legge tribunali di distretto, dai giudici straordinarj; e rendere i primi incompetenti rispetto alla materia, per tutti gli affari attribuiti a questi ultimi.

Infine qualunque opinione si porti intorno a ciò, sarà sempre vero che se un giudice ordinario deliberasse su di una controversia, attribuita dalle nuove leggi a' tribunali di commercio, ai giudici di pace, non potrebbe dir come prima:

Io avea in origine il diritto di giudicarne, ed il ritorno allo stato primitivo è sempre favorevole (*a*).

CAPITOLO V.

IL PRINCIPIO, CHE I GIUDICATI DI PACE SONO GIURISDIZIONI STRAORDINARIE, APPLICATO ALLA ESECUZIONE DELLE LORO SENTENZE.

I tribunali straordinarj, limitati, come abbiamo osservato ad un certo genere di affari; posson decidere soltanto quelli il cui giudizio è loro delegato con facoltà speciale; ed appena questo giudizio è profferito, cessa il loro potere.

Se, dunque, l'esecuzione delle loro sentenze trovi ostacoli, i quali richieggano l'uso della forza pubblica, o se essa dà luogo a sequestri, al arresto, in una parola, ad atti che richieggono di nuovo l'intervento del giudice, spetta ai tribunali ordinarj rimuovere tali difficoltà.

Questa regola nasce dalla natura stessa delle cose. Tutti gli atti che risguardano la esecuzione delle sentenze appartengono esclusivamente all'imperio; ed i tribunali straordinarj, ridotti alla semplice giurisdizione, cioè alla sola facoltà di giudicare, non hanno imperio; tranne il caso che, per eccezione al dritto comune, sia loro conferito con legge speciale; e questa eccezione non esiste pe' giudici di pace (*b*).

Loisean ha trattato questo interessante oggetto; e l'autorità di questo profondo giureconsulto è sì grave, che fia pregio dell'opera riportarne le parole.

» Gli ufiziali, egli dice, della giurisdizione ordinaria possono eseguire le sentenze dei giudici straordinarj, anzi essi soli possono e debbono procedere alla vendita di beni all'incanto, perchè questo come un atto legitimo e dipendente dall'azione della legge, appartiene alla sola giurisdizione ordinaria. È vero che, secondo la sana dottrina, le opposizioni al sequestro de' beni fatto in virtù di sentenza de' giudici straordinarj, dovrebbero esser esaminate dalla giurisdizione ordinaria, perchè i giudici che hanno attribuzioni limitate, quando han profferite le loro sentenze diffinitive,

(*a*) Vedi le leggi organiche dei 29 maggio 1817, e 7 giugno 1819; non che le leggi di eccezione.

(*b*) I nostri giudici di circondario conoscono della esecuzione delle loro sentenze. Vedi le dette leggi organiche, e le leggi della procedura ne' giudizi civili.

» hanno esaurite le loro facoltà, e tutto ciò che ne segue appartiene alla giurisdizione ordinaria; salvo soltanto se trattasi d'interpetrare le loro sentenze, perchè allora continua la stessa nozione, e sempre a chi ha parlato oscuramente spetta spiegar le proprie idee.

» In quanto alle sentenze per affitti, e vendite giudiziarie di stabili, è fuor di dubbio che non possono farsi se non dal giudice ordinario, che solo può pronunziare *do*, *dico*, *et addico*, e far gli atti legittimi, ed egli solo è il giudice de' luoghi e del territorio, e per conseguente degli stabili in esso contenuti. Se non si ammettesse questo principio di diritto, ne seguirebbero due assurdi evidentissimi; il primo, che col mezzo delle opposizioni, ed altri incidenti che sopravvengono dopo la emanazione delle sentenze, i giudici straordinarj, per la maggior parte poco periti, dovrebbero giudicare materie le più difficili della giurisdizione ordinaria, e per le quali è ardua cosa il ben decidere. Il secondo che i creditori ed altri interessati, non sospettando che si vendessero i beni del loro debitore presso giudici sì poco esperti, sarebbero spesso sorpresi e privati de' loro diritti. »

L'articolo 12 dell'editto del 1563 chiuderà questo capitolo. Eccone i termini: « Il sequestro, la destinazione dei consegnatarj, ec. saranno fatti in virtù di dette sentenze. Se bisogna proceder oltre, le pubblicazioni ed interposizioni di sentenze si faranno dai nostri giudici ordinarj, cui s'ingiugne espressamente, di prestar mano al compimento delle dette pubblicazioni, aggiudicazioni di fondi sequestrati, ed all'intero eseguimento delle dette sentenze profferite da' detti giudici e consoli. » (*a*)

CAPITOLO VI.

LA GIURISDIZIONE DEI GIUDICI DI PACE PUÒ ESSER PROROGATA.

Prorogare la giurisdizione altro non è se non estenderla oltre i suoi limiti; in altri termini autorizzare un tribunale a decidere affari che non sono nelle sue attribuzioni.

È agevole l'intendere come, dopo aver determinata la competenza di un giudice, la legge gli permetta di oltrepassarne i limiti in determinate circostanze; ma non è sì facile acco-

(*a*) I nostri tribunali di commercio ed i giudici del contenzioso amministrativo non possono conoscere della esecuzione delle loro sentenze. Questa si appartiene ai tribunali ordinari.

gliere la idea, che la sola volontà dei privati possa dare ai giudici un dritto che non hanno, e ch' emana solo dalla potestà sovrana. Nondimeno tale era la giurisprudenza Romana, ed è pure la nostra: e questo principio è così generalmente ricevuto che non ammette ormai alcuna difficoltà.

Quindi la giurisdizione dei nostri giudici di pace, come quella di tutt' i tribunali, può essere prorogata; e ciò in due modi, l'uno per volontà delle parti, l'altro per autorità della legge.

Queste due specie di prorogazione formeranno l'oggetto dei due capitoli seguenti.

CAPITOLO VII.

DISTINZIONE DELLA PROROGAZIONE VOLONTARIA. ESSA È DI DUE SPECIE. LA GIURISDIZIONE DEI GIUDICI DI PACE PUÒ PROROGARSI IN UN SOL MODO. DIFFERENZA INTORNO A CIÒ TRA LE GIURISDIZIONI ORDINARIE E LE STRAORDINARIE. QUELLA DEI GIUDICI DI PACE CONFERISCE LORO DUE DIVERSE FACOLTA', L'UNA DA' LORO IL DIRITTO DI GIUDICARE FINO AD UNA CERTA SOMMA, L'ALTRA LI AUTORIZZA A DECIDERE DI UN CERTO GENERE DI AFFARI. LA PRIMA DI QUESTE DUE FACOLTA' PUÒ ESSER PROROGATA, ANCHE IN ULTIMA ISTANZA, PER SOLA VOLONTA' DELLE PARTI; ESSE PERÒ NON POSSONO PROROGAR LA SECONDA.

Vi sono due specie di prorogazione volontaria: la prima quando i litiganti domiciliati fuori del territorio di un tribunale, sottopongono al suo giudizio controversie di cui potrebbe giudicare, se le parti fossero domiciliate nel suo territorio, la seconda quando si adisce un giudice per un affare il cui esame non gli è per legge attribuito.

La prima di queste due prorogazioni può farsi o espressamente o tacitamente: la prorogazione espressa ha luogo quando le parti ne convengono; sia nei primi atti della procedura, sia stipulando in un contratto, che le controversie cui esso potrà dar luogo sian sottoposte ad un giudice indicato nell'atto stesso; la prorogazione tacita ha luogo quando una parte citata innanzi ad un giudice diverso da quello del suo domicilio, vi si presenta senza reclamarne, e senza opporre la declinatoria; purchè però il suo silenzio non sia effetto di errore o di timore; altrimenti non essendovi consenso non può esservi prorogazione.

In questi differenti casi, noi supponiamo che la conoscenza

dell' oggetto litigioso sia fra le attribuzioni del giudice: egli adunque non potrebbe giudicarne pel solo motivo di non aver le due parti, od il reo convenuto, il domicilio nel territorio della sua giurisdizione.

Il dritto di non poter esser costretto a litigare innanzi ad un giudice diverso da quello del proprio domicilio, costituisce una prorogativa personale; ed ognuno può rinunziare ai vantaggi stabiliti in suo favore. In una parola, in queste varie circostanze il giudice è incompetente rispetto alle persone (*ratione personae*); ed è un principio che questa incompetenza cessa col consenso, ed anche col silenzio delle parti.

Ma di queste due specie di prorogazione volontaria, la prima soltanto, quella cioè per espresso consenso, ha luogo nelle giustizie di pace; l' altra, per consenso tacito, non vi è ammessa. Ciò è testualmente dichiarato da un articolo del Codice di procedura, che appresso trascriveremo (*a*).

Avvi, come si è detto, un'altra specie di prorogazione, che consiste nel sottoporre ad un giudice la conoscenza di un affare che gli è dalla legge vietata.

Questa specie di prorogazione può considerarsi sotto due punti di veduta; cioè sotto il rapporto della giurisdizione ordinaria, o della giurisdizione straordinaria. Noi parleremo di quest' ultima, la sola che risguarda i giudicati in pace.

I giudici straordinarj si dividono in due classi: alcuni son delegati per giudicare sino ad una certa somma (*usque ad certam summam*); altri non hanno fra le loro attribuzioni che un certo genere di affari (*certum genus causarum*).

I giudici di commercio, ed i nostri consigli di prefettura (*b*) appartengono a questa ultima classe, ed i nostri giudici di pace all' una ed all' altra. La disposizione della legge, che loro attribuisce il giudizio delle azioni personali e mobiliari sino alla somma di 100 franchi, li mette nella prima; e la legge stessa, che loro conferisce il dritto di pronunziare su tutte le azioni possessorie, li mette nella seconda.

Pare che non possa rivocarsi in dubbio che la giurisdizione circoscritta ad un certo genere di affari, non possa prorogarsi. Tutti gli scrittori su questa materia professano unani-

(*a*) L'articolo 263 delle leggi della procedura ai giudici civili dispone che la declinatoria di foro *ratione personae* debba opporsi prima d'ogni altra eccezione. Di ciò la conseguenza, che presso noi ha luogo benanche la prorogazione volontaria per tacito consenso.

(*b*) I nostri tribunali di commercio, ed i giudici del contenzioso amministrativo.

mamente, che non vi è prorogazione *de re ad rem*. Ma può essa mai aver luogo *de quantitate ad quantitatem?*

Si può dire, che questa gran massima, *alla sola legge appartiene il conferire l'autorità pubblica*, è talmente generale, ch'è indifferente per la sua applicazione, se il giudice sia delegato per giudicare, *usque ad certam summam*, ovvero *certum genus causarum*.

Rispondo che la differenza fra queste due posizioni è grandissima.

Quando un giudice è limitato ad un certo genere di affari, tutti gli altri gli sono stranieri; e sottometterli a lui non sarebbe estendere la sua giurisdizione, ma sì bene crearne una nuova e conferirgliela.

All'opposto, quando il tribunale ha dritto di giudicare, *usque ad certam summam*, e che veng'adito per una domanda di pagamento di somma maggiore, avendo già il diritto di giudicare fino alla metà della somma domandata, egli ha, in virtù del titolo del suo uficio, il germe, il principio dell'autorità che gli è necessaria per pronunziare sul tutto. Per renderlo quindi capace di pronunziare legalmente, non è necessario, come nel caso della prorogazione *de re ad rem*, di conferirgli una giurisdizione nuova, basta di sviluppare il germe preesistente; in fine di ampliare una giurisdizione legalmente constituita: ed è naturale che la legge permetta più facilmente l'ampliazione di un potere il quale è opera sua, che la creazione di un'autorità che in niun modo procede da lei.

Perciò leggiamo nelle leggi romane: *Judex qui usque ad certam summam judicare jussus est, etiam de re majori judicare potest, si inter litigatores conveniat.*

Un altro testo, dopo aver parlato degli ufiziali municipali, che in certe città dell'impero, aveano il diritto di giudicare fino ad una certa somma, soggiunge, *et de re majori inter convenientes.*

All'autorità delle leggi si unisce la opinione dei giureconsulti. Ecco quella di Voet: *Quod si quantitatis intuitu judicis potestas limitata sit, ex prorogatione jurisditionis facta inter litigantes; etiam de majori quantitate judicare potest.*

Ci rimane ancora un punto ad esaminare. La prorogazione volontaria può aver luogo così in ultima, come in prima istanza? Per esempio, quando un giudice ha ricevuto dalla legge, soltanto la facoltà di giudicare in prima istanza, ovvero quando egli à autorizzato a decidere in ultima istanza, soltanto fino ad una certa somma, le parti possono, sottomettendosi alla sua

decisione per una somma maggiore, conferirgli il dritto di giudicarne inappellabilmente?

Questa seconda specie di prorogazione parmi una conseguenza naturalissima della prima. Di fatto, dopo aver la legge permesso di sostituire un giudice di mia scelta a quello da essa indicato, per qual motivo vieterebbe di rinunziare all'appellazione dalla sentenza che il giudice pronunzia? Il primo passo era più difficile del secondo. D'altronde, l'appellazione dalle sentenze è una facoltà, e ciascuno può di questa usarne a suo piacimento.

Perciò vediamo che gli autori parlano della prorogazione in termini indefiniti, e non ve n'è alcuno che la limiti alla prima istanza.

In quanto alle leggi, ne abbiamo due intorno a tal materia, che non ammettono interpetrazione: la prima è l'art. 6, tit. 4, della legge de' 24 agosto 1790, constitutiva dell'ordine giudiziario, così conceputa: « In ogni materia personale, reale, » o mista, a qualunque somma o valore possa ascendere l'og» getto litigioso, le parti dovranno dichiarare, nel cominciar » della procedura, se esse consentano ad esser giudicate sen» z'appello. Esse potranno anche convenir su di ciò durante il » corso dell'istruzione; nel qual caso i giudici di distretto giu» dicheranno in prima ed ultima istanza. »

La seconda di queste leggi è contenuta nel titolo 1.° del Codice di procedura. Essa dice: « Le parti potranno sempre » presentarsi volontariamente davanti un giudice di pace: ed » in tal caso egli giudicherà delle loro differenze o inappella» bilmente, se le leggi o le parti ve lo autorizzano, o con ri» serva di appello; quantunque, avuto riguardo al domicilio » del reo, ed alla situazione della cosa litigiosa, egli non sia » il giudice competente delle parti. La dichiarazione delle parti » che domandano di esser giudicate sarà da esse sottoscritta, » e non potendo sottoscriverla, ne sarà fatta menzione (a) ».

(a) Questa disposizione con maggior precisione è contenuta all'articolo 109 delle leggi della procedura ne' giudici civili, così conceputo:

» Le parti potranno sempre presentarsi volontariamente davanti un » giudice d'circondario; ed in tal caso egli giudicherà delle loro diffe» renze o inappellabilmente, se le leggi o le parti ve lo autorizzano, o » con riserva d'appello, quantunque avuto riguardo al domicilio del reo » ed alla situazione della cosa litigiosa, egli non sia il giudice compe» tente delle parti; *purchè però si tratti sempre di materia o di somma » che sono delle sue attribuzioni*. La dichiarazione delle parti che do» mandano di essere giudicate, sarà sottoscritta dalle medesime; e non » potendo sottoscriverla ne sarà fatta menzione ».

Questa legge chiaramente dispone che se la cosa litigiosa è tale che il giudice non è autorizzato a decidere in ultima istanza, le parti possono conferirgli questo dritto. Le parole, *se le parti ve lo autorizzano*, sono tanto più notabili in quanto che non si trovano nell' articolo 1.° del titolo 1.° della legge de' 26 ottobre 1790, in ordine al regolamento per la procedura ne' giudicati di pace; articolo che pel dippiù è interamente conforme a quello che abbiamo trascritto. Un' addizione di tale importanza, che può soltanto derivare da una matura discussione, non lascia dubitare che il legislatore abbia inteso autorizzare la prorogazione e per la prima istanza, e per l' ultima.

CAPITOLO VIII.

DELLA PROROGAZIONE LEGALE, OSSIA DELLA RICONVENZIONE.

Abbiam parlato della prorogazione che ha luogo per sola volontà delle parti. Altra ve ne ha, che dicesi prorogazione legale, perchè, autorizzata dalla legge, e che si opera pel solo fatto del convenuto: cioè la riconvenzione.

La riconvenzione vien diffinita, *mutua litigantium coram eodem judice petitio*. Quindi avvi riconvenzione sempre che, per eccezione ad una domanda principale, si oppone un' altra domanda egualmente principale; in tal caso sono due questioni ben distinte; *Duplex negotium, alterum diversum ab altero; sunt enim in mutuis petitionibus duae hypotheses, vel causae, duo negotia vel judicia*: per esempio, il debitore ed il creditore han domicilio in due giurisdizioni diverse; questi cita il primo innanzi al giudice del suo domicilio il convenuto risponde; convengo di esservi debitore, ma per ragione di spese che ho fatto per voi, di derrate che vi ho somministrato, o di denaro che vi ho dato a prestito, siete mio debitore di una somma almeno eguale. Se questa somma è liquida, vi è compensazione, e la legge opera simultaneamente la estinzione dei due crediti. Ma se le spese e le somministrazioni che il reo pretende aver fatte danno luogo a contestazione; in una parola, se vi è un conto da discutere, questo è il caso della riconvenzione; ed il reo può dire al suo avversario, vi esibisco questo conto, e domando in via di riconvenzione che, prima di procedersi oltre, siate obbligato a discuterlo.

Proponendo cotesta eccezione, il debitore si costituisce attore; *reus excipiendo fit actor*; e questa dimanda, distinta dalla prima, fondata sopra motivi che le sono particolari, e

suscettiva di un giudizio separato, dovrebbe, in conformità della regola, *actor sequitur forum rei*, esser sottoposta al giudice dell'attore originario, divenuto reo in questa nuova azione. Ma invano egli invocherebbe l'autorità di questa regola, proponendo una declinatoria: gli si risponderebbe, in questa circostanza, la legge vi sottomette all'autorità che avete invocata contro il vostro avversario; essa la proroga, e la estende benanche su di voi.

Nondimeno se la domanda di riconvenzione presentasse gravi difficoltà, e tali da produrre notabili lungherie, sarebbe convenevole che il tribunale la rinviasse innanzi al suo giudice competente, e che decidesse diffinitivamente su l'azione originaria: questa importante restrizione è del Molineo.

Poichè, in virtù della prorogazione, la riconvenzione sottomette l'attore al giudice del reo, per compiere la teoria di questa materia, poco ci rimane ad aggiungere a quanto abbiam detto. Di fatto, poco importa che la prorogazione sia volontaria, o sia legale, le regole sono le stesse. *Conventio et reconventio pari passu ambulant*, dicono i giureconsulti.

Quindi la riconvenzione non può esser proposta innanzi ai giudici delegati per giudicare un certo genere di affari, *certum genus causarum*. E però il negoziante citato innanzi ad un tribunale di commercio, per un debito commerciale, non potrebbe opporre per riconvenzione, le azioni civili ch'egli avesse da sperimentare contro il suo avversario: e quando anche la sua eccezione si fondasse sopra una cambiale che lo costituisse creditor dell'attore, non sarebbe ascoltato, eccetto se le scadenze fossero identicamente le stesse: ma in tal caso sarebbe la legge che, per effetto della compensazione, estinguerebbe i due crediti, e non il giudice che deciderebbe della riconvenzione. Lo stesso avverrebbe in un'azione possessoria sottoposta ad un giudice di pace. Il reo, benchè turbato anch'egli dall'attore nel possesso di uno stabile, non sarebbe ammesso a domandare in linea di riconvenzione che il torto da lui fatto si compensasse con quello che soffre. Il giudice di pace dovrebbe pronunziare su le due domande con due sentenze separate, se le due parti avessero domicilio nel suo circondario; ed in caso opposto, dovrebbe rinviare innanzi al giudice competente dell'attore originario, la dimanda di riconvenzione prodotta dal convenuto.

In una parola, la riconvenzione non può aver luogo che ne' soli casi in cui possa volontariamente prorogarsi la giurisdizione del tribunale innanzi al quale vien proposta: *Conventio*

et reconventio pari passu ambulant: di ciò segue, che, per potere un giudice straordinario decidere su di una domanda riconvenzionale, debbono cumularsi due circostanze: la prima, ch' egli sia delegato per giudicare *usque ad certam summam*; e la seconda, che in pagamento della somma che vien domandata, il reo offra un' altra somma che pretenda essergli dovuta dal suo avversario; somma che non è ancora liquida, ma la cui liquidazione è talmente facile da non poter ritardare il giudizio dell' azion principale in danno dell' attore originario.

Rimane ora ad esaminarsi un' altra quistione risguardante l' ultima istanza.

I tribunali civili, quelli di commercio, e quelli di pace son autorizzati a giudicar senz' appello fino ad una determinata somma. Questa è di 50 franchi pe' giudicati di pace. Una parte citata innanzi ad un giudice di pace per pagamento della somma di 50 franchi, domanda in linea di riconvenzione, che il suo avversario sia condannato a pagarle una somma eguale o maggiore. Il tribunale è legalmente giudice di queste due dimande e la legge l' autorizza a decidere di entrambe: ciò non si rivoca in dubbio. Ma giudicherà egli inappellabilmente o con riserva di appello?

La domanda originaria risguarda una somma minore di quella determinata dalla legge per giudicare inappellabilmente; ma riunita a quella della dimanda di riconvenzione, supera il valore determinato, ed il giudice decide con una sola e medesima sentenza. Se questa è appellabile, pregiudica all' attore, perciocchè lo sottopone ad un appello da cui la legge lo esentava; ma se è inappellabile, si dirà che il giudice ha ecceduto, e che dovendo decider di somme le quali riunite superavano i 50 franchi, non poteva giudicare se non con riserva d' appello: ecco la ragione del dubbio.

Questa difficoltà si risolve applicando il principio, che la riconvenzione agisce per mezzo della prorogazione, che essa è una prorogazione legale, sottoposta alle medesime regole della prorogazione volontaria.

Applicando questo principio alla questione proposta, si ravvisa, che nell' istante in cui il tribunale viene adito per la domanda originaria, la legge lo costituisce tribunale inappellabile, poichè questa domanda concerne una somma di 50 franchi. Quindi la domanda di riconvenzione si è fatta dal reo innanzi ad un giudice inappellabile.

Or qual è l' effetto della riconvenzione? quello soltanto di prorogare la giurisdizione: ma prorogare un' autorità non va-

le snaturarla, sì bene semplicemente estenderla oltre i suoi limiti naturali. Risguardata a sì fatto modo, la giurisdizione prorogata resta, dopo la prorogazione, com'era prima: se essa era inappellabile, conserva questa prerogativa; altrimenti i privati potrebbero distruggere l'opera della legge, e farsi gioco dell'ordine delle giurisdizioni. Di fatto, potendo il convenuto sempre formare una domanda di riconvenzione, desisterne, e riprodurla, potrebbe alternativamente togliere e restituire ai giudici il dritto eminente di giudicare in ultima istanza.

E si vedrebbe una cosa anche più strana, cioè nell'istessa causa sentenze appellabili ed inappellabili; e ciò avverrebbe sempre che la domanda di riconvenzione venisse formata dopo una sentenza interlocutoria: questa sentenza sarebbe inappellabile; e la parte condannata potrebbe appellare dalla sentenza diffinitiva.

CAPITOLO IX.

LE SENTENZE INAPPELLABILI DE' GIUDICI DI PACE POSSONO SOLTANTO IMPUGNARSI PER INCOMPETENZA O ECCESSO DI POTERE. DELL'ECCESSO DI POTERE. IN CHE DIFFERISCE DALLA SEMPLICE VIOLAZIONE DI LEGGE, O DAL GIUDICATO ERRONEO? IN QUAL MODO I GIUDICI POSSONO ECCEDERE DI POTERE.

La legge la quale comanda a tutti in modo imperativo, più inesorabile verso i suoi ministri, vuole che questi, sommessi servilmente al suo giogo, non conoscano altra volontà tranne la sua, e che qualora se ne allontanino, li punisce con annullare le loro sentenze; questa legge medesima non è più il despota geloso, che non soffre nè disobbedienza, nè divergenza, allorchè per affari che, a motivo della loro natura, della loro lieve importanza, e della celerità che richieggono, non comportano nè le forme, nè le spese della procedura ordinaria, conferisce ai giudici di pace il dritto di giudicarne inappellabilmente fidando interamente nella loro saviezza, rimuove qualunque ostacolo nella sfera di quest'attribuzione; e solo si riserba il dritto d'impedir loro che n'eccedano i confini.

Di fatto, così dispone l'articolo 77 della legge de' 27 ventoso anno 8, uniforme in ciò ai quattro o cinque statuti che l'hanno preceduta. Questo articolo dice: *non vi è luogo a cassazione contro le sentenze inappellabili de' giudici di pace, se non per motivo d'incompetenza o di eccesso di potere* (a).

(a) Vedi l'articolo 116 della legge del dì 29 maggio 1817; e l'articolo 124 della legge de' 7 giugno 1819.

Quindi l'autorità della Corte di cassazione, autorità riformatrice e vendicatrice, ch' esercita indistintamente il suo potere su tutti i tribunali, non ha potere su i giudici di pace, quando giudicano inappellabilmente. La legge ne li sottrae, a solo patto ch' essi non oltrepassino nè i limiti del loro potere, nè quelli della loro competenza. In una parola il sistema organico de' giudicati di pace si è fondato, a tal riguardo, su la massima antica: *Mitte sapientem et nihil dicas.*

Non si può dissimulare che una indipendenza così assoluta dalle leggi e dalle forme va soggetta ad inconvenienti. Tuttavia bisogna rispettarla, non solo perchè è l'opera della legge, ma benanche perchè è fondata sopra motivi ragionevolissimi. E nel vero, è agevole ravvisare quanto giovi precludere la via dell' appello, e quella della cassazione alla moltitudine di quei piccioli affari che i giudici di pace sono autorizzati a giudicare inappellabilmente, e che sorgono per lo più fra le infime classi della società, e fra uomini in cui la ostinazione, quasi sempre, uguaglia la ignoranza. In tutte le difficoltà di questa specie, l' interesse della causa è sì lieve, che, per quanto ingiusta si voglia supporre una sentenza, il rimedio sarebbe sempre peggior del male.

Quindi saggiamente il legislatore contro le sentenze profferite in tali cause vietò ogni gravame fondato sopra motivi personali alla parte condannata; e di aprirsi l' adito ad annullamento, se non nel solo caso d' *incompetenza* o *di eccesso di potere.*

Dalla disgiuntiva, *o*, che separa queste due parole, facilmente si deduce che la legge distingue la incompetenza dall' eccesso di potere. Quindi osserviamo che l'articolo 80 della stessa legge spiega una gran severità contra i giudici che commettono un eccesso di potere, e che non pronunzia alcuna pena contra colui che eccede i limiti della competenza: « il governo, dice questo articolo, per l'organo del commessario (*a*), » senza pregiudizio del dritto delle parti interessate, denunzierà al tribunale di cassazione, sezione de' ricorsi, gli atti coi » quali i giudici avranno ecceduto i loro poteri. . . . La sezione de' ricorsi annullerà questi atti, se vi ha luogo, e denunzierà i giudici alla sezione civile, etc.

Ma se l' eccesso di potere produce gravi conseguenze; se, per accelerarne la repressione, la legge, derogando l' ordine stabilito per la cassazione de' giudicati, ha creduto dover con-

(*a*) Il pubblico ministero.

ferire alla sezione dè' ricorsi il dritto di annullare gli atti coi quali i giudici avessero ecceduto i limiti dei loro poteri, questa specie di delitto deve aver necessariamente caratteri che gli sono propri, e che li distiugnono dalle altre infrazioni dello stesso genere. Tali caratteri andremo ad enumerare

Un giudice può eccedere i suoi poteri, o abusandone, o usandone incompetentemente.

Il giudice eccede i suoi poteri, allorchè sconoscendo i limiti dell' autorità giudiziaria invade il demanio di un altro potere.

Abusa del potere allorchè commette violazione alla legge, e che si lascia prevaricare nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Usa incompetentemente de' suoi poteri allorchè giudica di una controversia la cui conoscenza appartiene ad altro tribunale.

Quindi non vi è eccesso di potere in una sentenza la più iniqua, la più incompetente, in una parola, la più illegale, ogni qual volta giudichi di una quistione, che era per sua natura giudiziale.

Commette eccesso di potere soltanto quegli che usurpa funzioni che sono estranee a quelle di cui è rivestito, e che la legge fondamentale dello Stato aveva enumerato nelle attribuzioni di uno degli altri poteri della società.

Ma in che consiste un potere che esce dalla sfera delle sue limitazioni? Ciò facilmente si comprende.

La nostra legge fondamentale riconosce tre poteri: il potere legislativo: il potere amministrativo, considerato come un ramo del potere esecutivo: l' autorità giudiziaria.

Questi tre poteri, hanno ciò di comune che ciascuno di essi circoscritto nel demanio che gli è proprio, non ha alcun potere fuori de' suoi limiti naturali. Differiscono in ciò, che la potestà legislativa, sia che emana dalla potestà di un solo, sia che appartenga alla unione di più individui, è essenzialmente indivisibile nel suo esercizio, e che, relativamente a questo stesso esercizio i poteri giudiziario ed amministrativo sono ripartiti fra un gran numero di funzionari, e che in proporzioni più o meno ineguali, e di circondari più o meno estesi, giudicano ed amministrano.

Di leggieri si ravvisa, che questi differenti funzionari non formano altrettanti poteri, ma ciascuno di essi, non è che una frazione del potere sia giudiziario sia amministrativo.

Quindi allorchè un tribunale pronunzia con un atto in forma di sentenza su d'una questione giudiziaria, quando an-

che la conoscenza della questione appartenesse ad un altro tribunale, non invade il demanio di un altro potere, poichè siccome abbiamo osservato, un tribunale non è un potere, ma una frazione del potere giudiziario.

Non di meno siccome il giudice ha oltrepassato i limiti delle sue attribuzioni personali, ha agito incompetentemente; ma, si ripete pure una volta, non avendo invaso nè il demanio del potere legislativo, nè quello del potere amministrativo, non si è renduto colpevole di eccesso di potere.

Ecco quindi la differenza fra la incompetenza e l'eccesso di potere.

Allorchè un funzionario fa degli atti estranei al potere di cui è rivestito; per esempio, allorchè un corpo legislativo o amministrativo emettono una sentenza, avvi eccesso di potere. E sarebbe lo stesso se un tribunale giudicasse per via di regolamento, o se si permettesse degli atti di pura amministrazione.

Per lo contrario, se rivestito del dritto di amministrare la giustizia in una circoscrizione determinata, mi ristringo ad estendere la mia giurisdizione oltre i suoi limiti, la mia sentenza quantunque irregolare non lascia di essere un atto giudiziario, e l'esercizio di questa autorità mi appartiene; ma questa sentenza racchiude la incompetenza, perchè ho dato ai miei poteri una estensione illegale, permettendomi di giudicare su di un ramo dell'autorità giudiziaria, che la legge non aveva enumerato fra le mie attribuzioni.

Questa differenza fra la incompetenza, l'abuso, e l'eccesso di potere, sorge talmente dalla natura stessa delle cose, che non è suscettiva di modificazione alcuna.

Nondimeno osserviamo, che molti han creduto che si dovesse stabilire una distinzione fra i tribunali ordinari, ed i straordinari: che i primi rivestiti della pienezza dell'autorità giudiziaria, potevano senza eccesso di potere conoscere di tutte le controversie portate alla loro conoscenza, qualunque fosse il domicilio delle parti, e la natura dell'oggetto litigioso; ma che non sarebbe lo stesso pe' tribunali straordinari. Per esempio, se un tribunale di commercio giudicasse di una questione civile, la sua sentenza potrebbe essere impugnata non solamente per incompetenza, ma sì bene per eccesso di potere.

Si è ancora andato oltre: si è generalmente pensato che si potesse benanche impugnare per eccesso di potere una sentenza, che senza l'autorizzazione del consiglio di Stato, avesse

pronunziata una sentenza di condanna contra uno de' funzionari ai quali è applicabile l' articolo 95 della costituzione dell' anno VIII.

Ma ora che conosciamo l' eccesso di potere, e che sappiamo in che differisce dall' abuso di potere e dalla incompetenza, di leggieri comprenderemo la legge del dì 27 ventoso anno VIII, e potremo farne una giusta applicazione.

Questa legge, la quale apre una via novella per provvedersi contra gli atti giudiziari, e che sotto tale rapporto, interessa eminentemente l' ordine pubblico, negli articoli 77, 80 e 88, parla dell' eccesso di potere.

Col primo di questi articoli dispone che le sentenze dei giudici di pace, allorchè son rendute in ultima istanza, non possono essere annullate *che per eccesso di potere* o *d' incompetenza*.

In ordine agli articoli 80 e 88 eccone le parole. « Il governo, per mezzo del suo commissario (*il P. M.*), e senza » pregiudizio del diritto delle parti interessate, denunzierà al » tribunale di cassazione, sezione de' ricorsi, *gli atti co' quali* » *i giudici avranno ecceduto in potere*, o i delitti da' mede- » simi commessi nell' esercizio alle loro funzioni. La sezione dei » ricorsi annullerà questi atti, se vi ha luogo, e denunzierà i » giudici alla sezione civile, perchè adempia rispetto ad essi » le funzioni di giurì di accusa. In questo caso, il presidente » della sezione civile eserciterà quelle di ufiziale di polizia giu- » diziaria e di direttore del giurì: egli non vi avrà voto. Arti- » colo 80. »

» Se il commessario del governo abbia notizia di essersi » profferita in ultima istanza una sentenza contraria alle leg- » gi o alle forme di procedura, *o nella quale un giudice* » *abbia ecceduto i suoi poteri*, e nondimenò contro tale sen- » tenza ninna parte abbia reclamato nel termine stabilito, spi- » rato questo, egli ne darà notizia al tribunale di cassazione; » e se le forme o le leggi siensi violate, la sentenza sarà cas- » sata. » Articolo 88 (*a*).

Queste due disposizioni racchiudono l' impronta della più gran saggezza. Un giudice ignorante o male intenzionato usurpando il potere legislativo, o permettendosi degli atti di mera amministrazione, dà degli ordini, intima divieti i quali mettono in pericolo la cosa pubblica, e tale è la natura del male che solo potrebbe essere efficace un prontissimo rimedio:

(*a*) Articoli 125 a 128 della legge de' 29 maggio 1817; ed articoli 137 a 141 della legge de' 7 giugno 1819.

ma le sentenze rendute in ultima istanza si possono soltanto impugnare col ricorso per cassazione, le altre con l'appellazione; e le formalità giudiziarie contengono immense lungherie. Quindi era necessario liberarsene, e per conseguente derogare alle leggi che le stabilivano: ecco ciò che ha fatto l'articolo 80.

Dalle leggi organiche della Corte di cassazione risultano le seguenti regole:

1.ª Non si possono denunziare a questa Corte che le sentenze rendute in ultima istanza:

2.ª Il diritto di annullarle appartiene alla camera civile; la sezione de'ricorsi non può che rigettare le dimande che gli sono inviate, o rinviarle alla camera civile:

3.ª La cassazione per violazione di legge o di forme colpisce i giudicati e non le persone de' giudici.

Ma se vi è eccesso di potere in un atto giudiziario qualunque, questa organizzazione sì saggiamente calcolata, e che ci dimostra il rispetto del legislatore per la cosa giudicata, fa nascere un ordine di cose del tutto differente.

Non è più vero che un giudicato non può essere annullato se non col suffragio unanime delle due camere civili. Siccome tale concorso produrrebbe necessariamente un ritardo, il quale benchè di qualche giorno, potrebbe mettere la cosa pubblica in pericolo, la sezione de' ricorsi è autorizzata a pronunziar sola, e definitivamente l'annullamento dell'atto impugnato.

Nè ciò è tutto. Le sentenze delle quali si potrebbe ottenere la riforma col mezzo ordinario dell'appellazione, siccome quelle rendute sovranamente ed in ultima istanza; le interlocutorie e le diffinitive; una semplice ordinanza rilasciata in piede di una dimanda, siccome la decisione la più solenne; in una parola tutti gli atti coi quali un giudice ha invaso i poteri legislativo o amministrativo possono essere annullati dalla sezione de' ricorsi.

In fine la legge guarda con maggior severità gli eccessi di potere, che le semplici infrazioni delle leggi. In quest'ultimo caso si limita a colpire i giudicati; nel primo attacca il giudice.

Nondimeno non spiega la stessa severità contra tutt'i giudici che hanno ecceduto i loro poteri, e non pronunzia contra tutti la sottoposizione all'accusa: ella si rimette alla saggezza della Corte di cassazione per ordinarlo, *se vi ha luogo;* vale a dire, se la natura dell'atto e le circostanze che lo hanno

accompagnato, fanno presumere nel giudice uno spirito di sorpresa o d' insubordinazione (*a*).

Ma il rimedio produrrebbe un danno maggiore del male che è destinato a guarire, se il dritto d' impugnare direttamente gli atti coi quali il giudice avesse ecceduto i suoi poteri fosse dato alle parti: quindi la legge lo conferisce al governo. Egli solo può sovvertire i differenti gradi di giurisdizione, poichè può egli solo approfondare l' influenza de' suoi atti su l' ordine pubblico.

Nondimeno bisogna fare una distinzione a tal riguardo. Se la sentenza contiene eccesso di potere, e che il governo non ha creduto dimandarne l'annullamento, o che sia la sentenza medesima sfuggita alla sua vigilanza, il proccurator generale d' uffizio può dimandarne l' annullamento; ma in tal caso non deve indirizzarsi alla sezione de' ricorsi siccome nel caso in cui trattasi di avvanzare la dimanda a nome del governo; ma sì bene alla sezione civile.

Può benanche avvenire che dopo aver decisa la controversia, il tribunale statuisca per l' avvenire, ed in via di disposizione generale. In questo caso vi sarebbe eccesso di potere; ma vi sarebbero ancora nello stesso contesto due atti distinti tra loro: una sentenza ed un regolamento, e nel solo regolamento consisterebbe l' eccesso di potere.

Un altra osservazione. Un tribunale non può rendere una sentenza suscettiva di essere cassata o annullata se non in quattro maniere: contravvenendo alle leggi che statuiscono ne' rapporti de' cittadini fra loro: facendo della sua autorità un traffico illecito: con l' invadere il demanio di un altro tribunale: disprezzando la legge politica la quale separa l' autorità giudiziaria dal potere legislativo, e dal potere amministrativo. E poichè trovasi stabilito che ne' tre primi casi bisogna provvedersi con ricorso per annullamento, col ricorso civile, e con la dimanda in via di regolamento di giudici; il quarto caso è il solo che contiene eccesso di potere, al quale è applicabile l'articolo 80 della legge del dì 28 ventoso anno 8.

Rimane un sol punto a spiegare. Le leggi non hanno provveduto sopra ogni cosa. Di continuo si portano innanzi ai tribunali questioni di dritto che sono sfuggite alla loro previdenza. Il giudice che statuisce su tali questioni, pratica

---

(*a*) Vedi l' articolo 199 delle leggi de' 29 maggio 1817; l' articolo 230 della legge de' 7 giugno 1819; la legge del dì 19 ottobre 1818; il decreto de' 3 aprile 1820, ed il rescritto de' 26 settembre 1823.

ciò che sicuramente avrebbe dovuto fare il legislatore. In tal caso si potrebbe mai dire che rendesi colpevole di eccesso di potere?

Il dubbio sarebbe ragionevole sotto una legislazione gelosa, la quale imporrebbe ai giudici un dovere di sospendere le loro sentenze fino a che ella decidesse. Ma grazie al genio che ha preseduto alla compilazione delle nostre leggi, non è stato ciò determinato dal nostro Codice. Meno fermo nella sua prerogativa che nella speditezza degli affari, non solamente autorizza i giudici a pronunziare su le questioni sfuggite alla sua previdenza; ma gliene impone il dovere: egli vuole che il giudice il quale si rifiuta di pronunziare la sua sentenza sotto pretesto di silenzio, di oscurità, o d' insufficienza della legge, venga perseguitato come colpevole di denegata giustizia. Egli è certamente impossibile di accusare per eccesso di potere un giudice il quale abbia adempiuto ad una così formale obbligazione. Se col trasgredire il voto della legge, non ha supplito al suo silenzio con una sana dottrina, ha mal giudicato: ma non ha oltrepassato i limiti delle sue attribuzioni (*a*).

Questa disposizione della legge de' 27 ventoso anno 8: *Non vi è luogo a cassazione contro le sentenze de' giudici di pace, se non per causa d' incompetenza o di eccesso di potere*, è stata di recente applicata dalla Corte di cassazione, nella seguente questione.

Alcuni colombi avean fermato il volo in una terra seminata. Il proprietario di questa, avea citato quello de' colombi innanzi al giudice di pace, non in linea di polizia, ma sì bene con azione puramente civile. Domandava che il convenuto fosse condannato ad una indennità proporzionata al danno sofferto; indennità che determinava a 20 franchi. Il giudice di pace, pronunziando come giudice civile, avea accolto questa domanda; ed avea inoltre, *ex officio*, vietato al proprietario de' colombi di non farli uscire in determinati tempi dell' anno.

Ricorso per cassazione, fondato su la legge de' 4 agosto 1789. Questa legge, sosteneva l' attore, ha preveduto il caso in cui vagassero i colombi sopra terre seminate; e per tut-

---

(*a*) Vedi l'articolo 4 delle leggi civili; le leggi de' 12 dicembre 1816, 21 e 25 marzo 1817; gli articoli 197, 198, 199, 200 e 202 della legge de' 29 maggio 1817; gli articoli 228 a 233 della legge de' 7 giugno 1819; e gli articoli 227 a 231 delle leggi penali.

to risarcimento, autorizza il proprietario del fondo ad ucciderli. A questa indennità legale, ed alla volontà del legislatore, il giudice di pace ha sostituito la sua, condannandomi ai danni ed interessi pecuniarj. Un atto così arbitrario non può andar esente dalla cassazione.

Questo motivo se si fosse opposto ad una sentenza di un tribunale civile, avrebbe meritata molta attenzione; ma trattandosi della sentenza di un giudice di pace, la Corte di cassazione ha dovuto prima occuparsi della competenza; e considerando che il condannare ad una somma di 20 franchi a titolo di riparazione civile, era nelle facoltà dei giudici di pace; ma che queste facoltà eransi oltrepassate col divieto generale di lasciar vagare i colombi in determinate epoche dell'anno, *per motivo d'inammessibilità*, ha confermata la prima dispositiva della sentenza ed ha cassata la seconda.

Ecco il testo di questa decisione, che segna la data dei 26 gennajo 1824.

» Visto l'articolo 77 della legge de' 27 ventoso anno 8, in cui è detto: *Non vi è luogo a cassazione contro le sentenze inappellabili de' giudici di pace e de' tribunali militari ec.* ».

» Visto l'articolo 2 della legge de' 4 agosto 1789, così conceputo. « *Il diritto esclusivo delle colombaje è abolito; i » colombi saranno chiusi nei tempi determinati coi regolamen- » ti municipali, e durante tal tempo, saranno considerati co- » me cacciagione, e ciascuno avrà il diritto di uccider li nel » proprio terreno.* »

» Intorno al ricorso fatto da Chouzy contro la dispositiva della sentenza, che ad istanza di Mesnand, lo condanna a 20 franchi d'indennità per ristoro de' danni commessi da' suoi colombi ».

» Attesochè il giudice di pace, decidendo inappellabilmente su questa domanda non ha oltrepassato la sua competenza nè le sue attribuzioni, la Corte dichiara non ammessibile il ricorso del signor Chouzy, contro tal disposizione ».

» Ma visto l'articolo 2 della legge de' 4 agosto 1789, che conferisce ai corpi municipali il diritto di determinare i tempi in cui i colombi debbano essere chiusi ».

» Attesochè il giudice di pace ha fatto divieto indefinito a Chouzy di far vagare in avvenire i suoi colombi, *nel tempo in cui le ricolte sono attaccate al suolo e nella loro maturità*, senza enunciare che, ciò sia per applicazione di un atto *amministrativo*, il quale abbia determinato i tempi; e che ha

con questa disposizione in modo di regolamento, usurpato l'autorità *amministrativa*, ed ecceduto in potere:

La Corte cassa, per questo capo, la sentenza del giudice di pace (1).

Ognun vede che la decisione della Corte ha osservato nella sentenza del giudice di pace due cose ben distinte: una sentenza ed un regolamento: che ha veduto l'eccesso di potere nel regolamento e non nella sentenza, e che rispettando la sentenza ha censurato il regolamento.

Nulla di più savio di questa distinzione. Ed è tanto più necessario di non perderla di veduta, che sembra impossibile usurpare con le sentenze il potere legislativo.

Di fatto, non si può invadere il potere legislativo, se non disponendo legislativamente, e facendo delle leggi; e come mai in una sentenza si può vedere una legge?

La legge determina i diritti che apparterranno ai cittadini, le sentenze dichiarano quelli che loro appartengono. La legge regola le azioni future; le sentenze statuiscono su le azioni intentate, e portate innanzi ai tribunali. In fine la legge è generale e comanda a tutti; ella è la stessa per tutti: le sentenze non contengono che decisioni particolari le quali variano secondo le circostanze, e che non hanno effetto se non per coloro che le hanno ottenute. Quindi per la natura stessa delle cose, una legge non può essere una sentenza, ed una sentenza non può giammai portare l'impronta della legge.

Se la questione si esamina più da vicino si ravvisa che le questioni litigiose non possono presentare ne' tribunali che fatti precisi, convenzioni ad interpretarsi, punti di diritto a risolversi.

Ora il giudice il quale valuta un'atto o risolve una questione di dritto, agisce certamente nella sfera delle sue attribuzioni.

I giudici esercitano funzioni delegate: essi sono mandatari. I loro poteri come quelli d'ogni altro mandatario derivano dal loro mandato: possono tutto ciò che col mandato stesso loro si permette, ma nulla a dippiù. Or la legge non trasferisce al

(1) *La sentenza del giudice di pace era così conceputa:*

Pronunziando inappellabilmente, facciam divieto al signor Chouzy di far d'oggi innanzi vagare sulle altrui terre i suoi colombi, nel tempo in cui le ricolte sono attaccate al suolo e specialmente su fondi del signor Mesnand.

E per questo fatto lo condanniamo a 20 franchi di danni ed interessi etc.

giudice che il diritto di esercitare l'autorità giudiziaria: i limiti di questa autorità e quelli del potere dei giudici sono la cosa stessa.

L'autorità giudiziaria ha due oggetti: punire i misfatti ed i delitti che turbano la società, e regolare le questioni che insurgono fra cittadini, e che son portate alla conoscenza dei tribunali. Quindi, allorchè il giudice assolve o condanna un individuo, prevenuto di reato; tutte le volte che statuisce su d'una questione civile regolarmente sottomessa alla sua decisione, agisce fra i limiti delle sue attribuzioni, e per conseguente non eccede i suoi poteri.

CAPITOLO X.

FACOLTA' PRIMITIVE DE' GIUDICI DI PACE — TESTO DELLA LEGGE CHE AD ESSI LE CONFERISCE — OSSERVAZIONI.

Doveva su le prime esporre alcune nozioni generali in ordine ai giudici di pace, e sulla natura delle loro giurisdizioni: avendo ciò fatto, cominciò ad occuparmi delle materie il cui esame è loro attribuito dalla legge che li ha istituiti. Questa legge è de' 24 agosto 1790.

Essa dispone: » Il giudice di pace . . . giudicherà in tut-
» te le cause (1), puramente personali e *mobiliari*, inappella-
» bilmente sino al valore di 50 lire, ed appellabilmente, fino
» al valore di 100 lire: in quest' ultimo caso, le sue sentenze
» saranno eseguite provvisoriamente non ostante appello, ma
» con cauzione ».

» Egli giudicherà anche inappellabilmente sino al valore
» di 50 lire, ed appellabilmente fino a qualunque valore
» ascendesse la domanda »;

1. » delle azioni per danni fatti sia da uomini, sia da
» animali nei campi, frutti e ricolte »;

2. » della rimozione de' limiti, delle usurpazioni di ter-
» reno, alberi, siepi, fossi, ed altri recinti, avvenute fra
» l'anno; »

3. » degli attentati commessi parimenti entro l'anno sul

---

(1) *Nel testo di questa legge, la parola* causa *è impiegata come sinonima d' azione: ciò si spiega facilmente: Questa legge venne compilata dal signor Thouvet avvocato al Parlamento di Rouen, ed in più luoghi della consuetudine di Normandia queste due espressioni sono impiegate indifferentemente.*

» corso delle acque, destinate ad irrigare, e di ogni altr' azio-
» ne *possessorie*; »

4. » delle riparazioni *locative* di case e poderi; »

5. » delle indennità pretese dal colono o inquilino, per » impedito uso della cosa locata, quando il diritto d'indennità non sia controverso; e dei guasti allegati dal proprietario; »

6. » del pagamento di salario degli operai e famigliari, » e dell' esecuzione delle obbligazioni rispettive de' padroni e » de' loro domestici ed operai; »

7. » delle azioni per ingiurie verbali, risse e *vie di fatto*, » per le quali le parti non abbiano agito in via penale. »

La stessa legge dice: » L'appellazione dalle sentenze de' giu- » dici di pace, quando saranno appellabili, sarà portato innanzi » a' giudici del distretto, e giudicato da essi inappellabilmente, » all' udienza, e sommariamente, sopra il semplice atto di ap- » pellazione ».

In fine quando risguarda i termini per interporre appellazione, e l'esecuzione provvisionale delle sentenze de' giudici di pace è regolato cogli articoli 16 e 17 del Codice di procedura (*a*), di cui ecco le parole.

» Nelle cause il cui valore non oltrepassa trecento lire, » le sentenze de' giudici di pace debbono eseguirsi provvisional- » mente, non ostante l'appello, e senza cauzione. Se le cau- » se superano il detto valore, i giudici di pace possono ordi- » nare l' esecuzione provvisionale delle loro sentenze, ma sot- » to cauzione. »

» L' appellazione dalle sentenze de' giudici di pace non » sarà più ammessibile dopo tre mesi, a contare dal giorno » della notificazione fattane dall' usciere del giudice di pace, » o da altro usciere destinato dallo stesso giudice » (*b*).

(*a*) Articoli 119 e 120 delle leggi della procedura ai giudici civili.

(*b*) La legge dei 20 maggio 1808 fissò la giurisdizione dei giudici di pace, per le materie civili, nel seguente modo.

Art. 20. » Nelle cause civili i giudici di pace giudicano soltanto delle azioni personali, e che riguardano cose mobili o semoventi, fino al valore di ducati dugento inclusivamente. »

21. » Le loro decisioni non sono soggette ad appello, se il valore della causa non ecceda i ducati venti. »

La legge organica de' 29 maggio 1817 pe' domini al di quà del Faro determinò nel modo seguente le attribuzioni de' giudici di circondario.

Art. 21. » I giudici di circondario conosceranno e giudicheranno tutte le cause di azioni reali, o personali, inappellabilmente fino al valore di ducati 20, ed appellabilmente fino al valore di ducati 300. »

Ecco la sfera delle attribuzioni che la legge conferisce ai giudici di pace, e nella quale debbono strettamente contenersi. Se mai osassero di eccederla, la legge li spoglierebbe

---

22. » Essi conosceranno ugualmente, e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di ducati 20, ed appellabilmente, qualunque sia il valore delle cose controverse su le azioni; »

1.° » di danni fatti, o dagli uomini o dagli animali, ai campi, ai frutti, ed alle ricolte; »

2.° » di rimozione ed alterazione di termini, di usurpazione di terreno, di alberi, di siepi, e di fossi, eseguita infra l'anno antecedente alla istanza; »

3.° » di servitù, quando non ne sia interrotto il possesso, oltre di un anno; »

4.° » di nunziazione di nuova opera, d'innovazioni, e di attentati, egualmente commessi entro l'anno, sul corso delle acque inservienti all'agricoltura, e su di ogni altr' azione possessoriale; »

5.° » di riparazioni urgenti, tanto per ragion di affitto, quanto per danno che ne possa soffrire il vicino; »

6.° » di risarcimento di danni pretesi da' conduttori per impedito uso della cosa locata, o pretesi da' locatori per abuso della medesima;

7.° » di denunzia di finita locazione per lo puro e semplice titolo del lasso del termine convenuto nel contratto; »

8.° » di pagamento di salarj e di mercedi delle genti di lavoro, e dei domestici, e per la esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni ed i domestici o lavoratori; »

9.° » di pretesa diminuzione di prezzo dipendente da vendita di animali; »

10.° » d'ingiurie verbali di risse e di altri delitti non perseguibili con azione pubblica, per le quali le parti non abbiano promossa istanza nella via criminale; »

11.° » di deposito necessario e di controversie fra i viandanti e loro osti ed albergatori; »

12.° » di esazione di censi o canoni di qualsivoglia natura, di terraggi di decime e di altre prestazioni prediali, purchè la dimanda sia poggiata sopra titolo autentico, o sopra possesso non interrotto da più di tre anni; »

13.° » di riscossioni di pigione e di estagli di predj rustici o urbani, durante il godimento dell' affitto, e pel corso di un anno dopo il suo termine; »

14.° » di alimenti interini, non più che per tre mesi; »

15.° » di debito, o di obbligazioni nascenti da cambiali, da polizze di carico e da biglietti di deposito; purchè non emerga alcuna eccezione dalle stesse scritture, o da altre che si esibissero; »

16.° » di quistioni su i contratti seguiti nelle fiere, o ne' mercati, durante il loro corso, e purchè versino sopra oggetti trasportati e contrattati in dette fiere e mercati; »

17.° » di violazioni delle leggi concernenti i dazj indiretti, ne' casi, e nel modo dalle leggi prescritti; »

Art. 23. » L'appello dalle sentenze civili de' giudici di circondario sarà prodotto innanzi al tribunal civile della provincia.

all' istante della qualità di giudici, e renderebbe radicalmente nulle le loro sentenze (*a*). Quindi primo loro dovere è di ben conoscere i limiti delle loro attribuzioni, ossia la loro competenza; e questa richiede maggior istruzione e fatica di quel che comunemente si crede, e di quel che lo suppone la stessa legge, la quale dice, che, per esser giudice di pace basta di aver trenta anni, e di esser cittadino attivo, *senz' altro requisito* (*b*).

---

24. » L' appello che sarà prodotto avverso le sentenze profferite da' giudici di circondario per gli oggetti indicati nell' art. 22 sarà meramente devolutivo ».

25. » Sarà parimente devolutivo l' appello allorchè il valore della causa non eccede 100 ducati. In tutti gli altri casi i giudici di circondario potranno ordinare la esecuzione provvisoria delle loro sentenze, ma data dall' istante una idonea cauzione ».

26. » I giudici di circondario rilasceranno per qualunque somma gli ordini di sequestri di cose mobili, di crediti, o di altri effetti, che potessero deteriorare, perire, essere nascosti, o in qualunque altro modo sottratti al creditore ».

27. » La competenza del giudizio sulla validità o liquidazione del sequestro, e sulla sussistenza del credito, e l' appellabilità od inappellabilità della sentenza del giudice di circondario, si regoleranno colle massime stabilite nell' art. 21.

28. » Apparterrà ai giudici di circondario di apporre, di riconoscere, e di levare i suggelli nei casi determinati dalla legge. Ma la cognizione delle vertenze che potranno insorgere, o dopo l' apposizione o nell' atto della ricognizione de' sugelli, sarà esclusivamente del tribunale civile della provincia ».

29. » I giudici di circondario eserciteranno ancora quella parte di giurisdizione volontaria ed onoraria, che sarà loro determinatamente attribuita dal Codice civile ».

30. » Nelle cause di commercio, benchè minime, cesserà la competenza del giudice di circondario, se siavi un tribunale di commercio che abbia giurisdizione nel circondario; o da alcuna delle parti si alleghi la incompetenza del giudice di circondario ».

31. » Apparterrà ancora a' giudici di circondario la esecuzione delle proprie sentenze ».

Le stesse disposizioni furono riportate nella legge dei 7 giugno 1819 articolo 24 a 34 per i domini al di là del Faro.

(*a*) La sentenza sarebbe annullata nell' interesse delle parti qualora venisse impugnata ne' termini di legge: ma se le parti avessero lasciato decorrer questi termini, la sentenza medesima sarebbe risguardata come transazione giudiziale. In tal caso il pubblico ministero avrebbe il dritto di farla annullare nell'interesse soltanto della legge (articolo 125 a 127 della legge de'29 maggio 1817; e 137 a 141 della legge de'7 giugno 1819).

(*b*) Secondo le nostre leggi organiche, per esser giudice di circondario fa d' uopo di aver l' età di anni 25, e di esser laureato in dritto: (art. 208 e 209 legge de'29 maggio 1817; ed art. 241 e 245 legge de'7 giugno 1819).

Esamineremo successivamente, nel corso della presente opera, le difficoltà cui questa competenza può dar luogo. Qui ci limitiamo alle seguenti osservazioni.

1. Dal trascritto testo risulta che, a differenza de' tribunali di commercio e de'consigli di perfettura i quali hanno soltanto facoltà per un determinato genere di affari, i giudici di pace giudicano di cose e di quantità; vale a dire, di somme determinate, e di oggetti che la legge enumera nominatamente: osservazione importante rispetto alla prorogazione della giurisdizione, come abbiamo di già osservato, nei capitoli VII ed VIII.

2. I giudici di pace hanno doppia qualità; cioè sono tribunali di prima istanza, e tribunali inappellabili: inoltre la legge divide in due classi gli oggetti della loro competenza; quelli di un valore determinato, e quelli di un valore indeterminato. Se la dimanda risguarda una somma di denaro, la competenza del giudice è subordinata alla somma; ed eccedendo le 100 lire, non può conoscerne. Ma se trattasi di danni cagionati da uomini od animali a' frutti od alle ricolte, di salarj ai domestici e stipendiati; di riparazioni locative; d'indennità pretese da fittajuoli od inquilini, o per ingiurie verbali; di rimozione di limiti; di usurpazioni di terreno avvenute nell' anno, e di altre azioni *possessorie*, il giudice di pace ne decide, qualunque siane il valore: la sua competenza in cotesti affari non ha limiti determinati (*a*). E per conoscere se la sentenza sia appellabile o inappellabile, bisogna far anche la stessa distinzione, e conviene attenersi alla domanda originaria. Se con essa l'attore chiede il pagamento di una somma di 50 lire o meno, e se chiede un egual somma per riparazione d'ingiuria, per indennità a causa di guasti commessi ne' frutti e nelle ricolte; in una parola, per titolo di danni ed interessi, la sentenza è inappellabile. Ma se la domanda di riparazione, d'indennizzazione di danni ed interessi è indefinita; cioè se la quantità non è determinata nella dimanda, ovvero se essendo determinata in una somma di 50 lire o meno, si domandino inoltre riedificazioni, riparazioni, o restituzioni: in tutti questi casi, la sentenza è soggetta all' appello. Queste regole saranno maggiormente sviluppate ne' capitoli seguenti: qui non esponiamo che le sole nozioni generali.

(*a*) Vedi tutte le altre attribuzioni accordate dalle leggi del dì 29 maggio 1817 e 7 giugno 1819 ne' rispettivi articoli 22 e 25 e per le quali possono giudicare di valore indeterminato.

3. Dal trascritto testo risulta benanche che la legge sottopone alla competenza dei giudici di pace le azioni puramente personali, e mobiliari: e fa d'uopo osservare che la legge dice *puramente*. Non è già che la legge attribuisca a' giudici di pace la cognizione di tutte le azioni personali indistintamente, anche quando esse risguardassero una somma di 100 lire o meno; ma soltanto le azioni puramente personali: lo che esclude le azioni miste, azioni, che quantunque reali per un riguardo, sono essenzialmente personali.

Nel seguente capo esporremo i caratteri distintivi delle azioni puramente personali e delle altre azioni, specialmente delle azioni miste.

CAPITOLO XI.

DELLE AZIONI PURAMENTE PERSONALI — CARATTERE CHE LE DISTINGUONO DALLE AZIONI REALI E MISTE.

Le azioni si definiscono, il diritto di domandare giudiziariamente ciò che ci è dovuto (1).

Esse si dividono in due classi generali: personali cioè e reali. Ve ne sono benanche alcune che diconsi *miste*, poichè partecipano delle une e delle altre (2).

Ogni azione diretta contra la persona (*in personam*) è personale; del pari che ogni azione diretta contro la cosa (*in rem*) è reale.

Le azioni personali sono di due specie; cioè puramente personali, e miste.

Le prime che derivano da convenzione o da un fatto (3), son quelle per le quali agiamo contro alcuno, onde costringerlo ad adempiere le obbligazioni contratte, o per ottenere il ristoro de' danni che ci ha cagionati (4).

(1) *Actio nihil aliud est quam jus persequendi in judicio quod sibi debetur.* Inst., lib. IV, tit. VI.

(2) *Summa divisio. . . aut in rem sunt aut in personam . . . . Quaedam actiones mixtam causam obtinere videntur; tam in rem quam in personam.* Inst., lib. IV. tit. VI.

(3) *Actiones personales duabus ex causis oriuntur; aliae ex consensu et premissione, aliae ex facto cujusquam a lege inducuntur.* D' Argentrè, su l' articolo 133 della consuetudine di Brettagna.

(4) *Agit unusquisque cum eo qui ei obligatus est vel ex contractu, vel ex maleficio: quo casu proditae sunt actiones in personam, per quas intendit adversarium, ei dare aut facere oportere et aliis quibusdam modis.* Inst. lib. IV. tit. VI.

Diconsi *azioni miste* quelle che ad un tempo sono personali e reali, cioè che sono dirette e contro la persona e contro la cosa.

Un' azione è diretta contro la persona e contro la cosa, quando, unitamente domando che il mio debitore sia condannato a pagarmi il capitale o l' interesse che mi deve, e che il determinato immobile che gli appartiene si dichiari ipotecato al pagamento di questo credito.

Anche nel caso in cui l' immobile ipotecato non fosse più in potere del mio debitore, l'azione sarebbe egualmente mista, se domandassi, contro il terzo possessore, il pagamento di tal somma, o il rilascio del fondo.

L' azione è sempre mista, quando il fondo ipotecato è in mano del debitore o de' suoi eredi. Essa sarebbe puramente reale, se si domandassse il rilascio dell' immobile soltanto contro il terzo possessore

Bisogna anche enumerare nella classe delle azioni miste le domande per divisioni d' immobili e diritti relativi a cose immobili, tra coeredi, socii, ed altri comproprietarj, e le azioni onde stabilire i limiti tra fondi vicini. Queste azioni sono reali, in quanto risguardano un immobile o un diritto immobiliare; son personali, perchè si congiungono a domande di collazione, di rimborso di spese, e di restituzione di frutti (1).

Di questa specie sono benanche tutte le restituzioni in intiero, le azioni rescissorie, le rivocatorie, e la maggior parte delle dimande per interdizione, *quae dantur contra quemlibet possessorem*, come le azioni reali; e nelle quali si conchiude, siccome nelle azioni personali, *adversarium dare vel facere oportere*.

Fra tutti gli scrittori francesi, il solo Loiseau sembrami che con maggior precisione e chiarezza abbia distinto le diverse specie di azioni. Ecco come le definisce parlando della cessione (L b. 11, cap. 1, n. 3, e seg.).

» Due caratteristiche infallibili, e differenze specifiche di-
» stinguono le azioni personali: l' una, risguarda il loro sog-
» getto e la materia: l' altra la loro forma e conchiusione;
» imperciocchè non è mia mente il cumulare in questo luogo

---

(1) *Quaedam actiones mixtam causam obtinere videntur, tam in rem quam in personam; qualis est familiae erciscundae actio, quae competit coheredibus, de dividenda haereditate. Item communi dividundo, quae inter eos redditur, inter quos aliquid commune est, ut id dividatur. Item finium regundorum actio, quae inter eos agitur, qui confines agros habent.* Inst. Lib. IV. tit. VI.

» le altre differenze meno certe, rilevate dagl' interpetri del » dritto. In quanto al soggetto in cui risiedono le azioni, le » personali seguono interamente la persona obbligata, *ejusque* » *ossibus adhaerent*, *ut lepra cuti*, dicono gli antichi inter- » petri, anche quando la cosa, per ragion della quale esse » surgono, sia passata in altrui potere; e dopo la morte della » persona passano all' erede, per quanto sia erede. Ma le azio- » ni reali, seguono interamente la cosa presso chiunque si tro- » vi: in guisa che, venendo alienata da chi si obbligò, esse » lasciano la persona, e si attaccano alla cosa; e del pari, » morendo il contraente, esse non passano al suo erede, co- » m' erede, ma soltanto come passerebbero ad ogni altro estra- » neo che fosse debitore della cosa.

» In quanto alla forma e conchiusione, queste azioni so- » no anche ben diverse; perchè nelle personali si domanda » direttamente contro la persona obbligata, la condanna *ad* » *dandum*, *vel faciendum quod petitur.* Nelle azioni reali la » domanda è diretta contro la cosa, affinchè questa si dichia- » ri appartenere, o pure esser obbligata ed ipotecata all' atto- » re, secondo la formola di dritto, *hunc fundum ex jure* » *quiritum meam esse aio; vel mihi hypothecae nomine obli-* » *gatum esse aio.* E quantunque alle azioni reali si aggiunge » una seconda domanda, diretta contro la persona: *e quindi* » *domanda che il convenuto sia condannato ad eseguire la* » *divisione della successione*, *o a rilasciare il fondo ipoteca-* » *re*, che nell' antico dritto si esprimeva colla formola, *et* » *ideo rerum nisi restituat*, *condemnato;* questa parte della » domanda è la conseguenza della prima dimanda, ma non » una vera domanda. In Francia, dove si attende poco alla » forma del libello, sebbene si ometta spesso la prima parte, » dessa è però sempre sottintesa.

» Stabilite a tal modo queste caratteristiche, e queste dif- » ferenze è agevole distinguere le azioni puramente personali, » dalle azioni puramente reali: imperciocchè personali son » quelle in cui ritrovansi i due caratteri personali; e reali, » quelle dove veggonsi i due caratteri reali. Ma se in qual- » che azione si trovi una caratteristica personale ed un altra » reale, è a conchiudersi che sia mista. Tali sono le azio- » ni che in dritto diconsi *actiones personales in rem scri-* » *ptae*, le quali, rispetto al soggetto in cui risiedono, sem- » brano essere reali, perchè seguono la cosa, e non la per- » sona; e rispetto alla forma e consegnenza, sembrano essere » personali, perchè son dirette contro la persona e non contro

» la cosa : *Et quia forma dat esse rei*, sono più comune-
» mente enumerate tra le azioni personali ; ma d' altra banda
» *respectu materiae*, son chiamate *actiones in res scriptae*,
» *quia rem sequuntur*; siccome in somiglianti casi si dice in
» dritto, *pactum in rem*, *mora in rem*, *exceptio in rem*,
» *quando pactum*, *mora*, *exceptio rei*, *non personae cohaeret*.

» Di questa specie sono tutte le restituzioni in intiero, le
» azioni rescissorie, le rivocatorie, e la maggior parte delle
» dimande per interdizione, *quae dantur contra quemlibet pos-*
» *sessorem*, al pari delle azioni reali; e nondimeno si doman-
» da *adversarium dare aut facere oportere*, come nelle azio-
» ni personali. Di questa medesima specie è anche l' azione
» che ha luogo di pieno dritto *pro oneribus et tributis*, che non
» è assolutamente personale : *quia sequitur quemlibet possesso-*
» *rem*, e non è puramente reale, *quia in ea intenditur reum*
» *dare aut facere oportere* ».

CAPITOLO XII.

LA COMPETENZA VIEN DETERMINATA DALLA SOMMA CHIESTA, NON GIA' DA QUELLA AGGIUDICATA.

Io convengo il mio debitore innanzi al giudice di pace per sentirsi condannare a pagarmi 100 lire. Il giudice esclude in parte la mia domanda, e mi aggiudica soltanto 50 lire. Può egli, pel motivo che la condanna non oltrepassa le 50 lire, decidere inappellabilmente?

No; egli commetterebbe un *eccesso di potere* (*a*). Intorno a ciò, è regola che, se la competenza del giudice è limi-

---

(*a*) L'autore pare che sia caduto in manifesta contraddizione. Nella enumerazione de' caratteri per distinguere quando il giudice ecceda, abusi, o incompetentemente usi de' suoi poteri (pag. 40), mette in quest'ultima specie, allorchè il giudice decide di una quistione la quale andava suggetta alla conoscenza di altro tribunale. Ora, pel giudice, tanto è conoscere di una quistione giudiziaria sottratta alla sua conoscenza, che decidere inappellabilmente di una questione per la quale la legge gli attribuiva la sola facoltà di giudicare in primo esame.

Di fatto, la disposizione dell'articolo 453 del Codice di procedura, conservata nell' articolo 517 delle Leggi della procedura civile, vuole che siano *sottoposte ad appello le sentenze che sebbene qualificate per inappellabili, sono però state pronunziate da' giudici che non potevano proferire che in prima istanza*. Quindi, nel caso in esame, non vi sarebbe *eccesso di potere*; non potrebbe prodursi un ricorso per annullamento, senza prima sperimentare il rimedio dell' appellazione.

tata ad una certa quantità, tal competenza si determina dalla somma chiesta, e non già da quell' aggiudicata.

Questa regola è scritta nelle leggi romane coi seguenti termini: *Quoties de quantitate ad judicem pertinente quaeritur, semper quantum petatur quaerendum est, non quantum debeatur. L. 19, §. 1, ff. tit. de jurisd.*

Uniformemente a questo principio, la Corte di cassazione ha più volte cassato delle sentenze di tribunali di prima istanza, e di giudici di pace, per aver deciso inappellabilmente sopra domande, che a tal riguardo superavano le loro attribuzioni; benchè colle loro sentenze avessero ridotte tali domande al valore determinato dalla legge (*a*). Ecco la specie di una fra le molte decisione; del dì 7 termidoro anno XI.

Besson, in virtù di due sentenze che per danni ed interessi gli aveano aggiudicata la somma da dichiararsi in seguito di specifica, avea convenuto Sollier innanzi al tribunale di prima istanza di Thienville, per sentirsi condannare a pagargli la somma di 3000 franchi, ammontare de' danni ed interessi sofferti.

Il tribunale ridusse la suddetta somma ad 800 franchi, e quindi pronunziò inappellabilmente.

La Corte di cassazione riconobbe in ciò un eccesso di potere, che censurò in questi termini:

» Visto l'articolo 5 del titolo III della legge de' 24 agosto 1790, il quale dice « *I giudici di distretto giudicheranno » in prima ed ultima istanza di tutte le azioni personali e » mobiliari fino al valore di 1000 franchi di capitale;*

» Atteso che Besson domandava che Sollier fosse condannato a pagargli 3000 franchi;

» Atteso che la competenza rispetto alla facoltà di giudicar inappellabilmente vien determinata dalla somma chiesta, » e non già da quell' aggiudicata; che la competenza dipende dalla domanda dell' attore; e conseguentemente, » allorchè questa concerne una somma maggiore di 1000 franchi, i tribunali di prima istanza non possono giudicare se » non salvo l'appello.

La Corte cassa, ec.

(*a*) L'articolo 100 delle Leggi della procedura ai giudizi civili ha rimosso ogni dubbiezza intorno a tal materia, poichè dispone che, *il valore dell' azione sarà regolato da quello che si contiene nella dimanda e non da ciò che si aggiudica con la sentenza.*

CAPITOLO XIII.

DEL CASO IN CUI L'ATTORE DOMANDI IL PAGAMENTO DI PIU' SOMME CIASCUNA DELLE QUALI SIA MINORE DI 1000 FRANCHI, MA CHE UNITE SORPASSINO QUESTA SOMMA.

Quando l'attore domanda il pagamento di più somme, di cui ciascuna è minore di 1000 franchi, ma che riunite li sorpassano, può mai il giudice di pace giudicarne? Eccederebbe mai in potere, se con altrettante dispositive distinte, decidesse i diversi capi della domanda? Ecco la quistione che ci proponiamo di esaminare.

Non è a mia notizia alcun scrittore o giudicato che l'abbia risoluta, da che furono istituiti i giudici di pace. Però, molto prima di questa epoca erasi presentata ne' tribunali, ed anche intorno a questo punto, scrittori di grave autorità erano andati a diversa sentenza.

Trattavasi allora del diritto accordato ai presidiali di giudicare inappellabilmente fino alla somma di 250 lire; e si quistionava, se questi tribunali potevano decidere inappellabilmente, quando la dimanda comprendeva più somme distinte, di cui ciascuna era minore di 250 lire, ma che riunite le superavano.

Rébuffe, nel suo eccellente comentario sulle nostre antiche ordinanze, faceva la seguente distinzione: o si è domandata una somma totale composta di diversi articoli, ma confusamente e senza averli distinti, ed in questo caso poichè una è la somma, una l'azione, una la sentenza, vi è eccesso di potere in quella che giudica inappellabilmente: o, per l'opposto, si sono chieste diverse somme, e si sono nella dimanda e nella sentenza separati e distinti gli articoli; in una parola, *si sententia contineat plura capita*, non vi è eccesso di potere. Riporta poi due antiche decisioni che convalidano la sua opinione; ed Henrys (1) che l'adotta, cita un terzo giudicato uniforme, de' 17 agosto 1648.

Boutariò, su questo passo d'Henrys, ha soggiunto la seguente nota: « La opinione contraria ha prevaluto; i presi» diali non possono giudicare inappellabilmente una domanda » risguardante una somma maggiore di 250 lire, quando an» che questa fosse l'aggregato di più somme e per diverse cause. » Basta; senz'altro esame, che la somma chiesta superi le 250

(1) *Lib. II, cap. IV, quist. 15.*

» lire. L'argomento che si trae dall'ordinanza di Molineo è
» divenuto inefficace, perchè coll'ordinanza del 1667, titolo 20,
» articolo 5, è stabilito, che se, in una medesima istanza la
» parte faccia più domande di cui non abbia prova scritta, e
» che unite insieme formino una somma maggiore di 100 lire,
» non può esser ammessa la pruova testimoniale, quando anche
» le somme parziali provvengano da cause diverse ».

Il Codice civile contiene la stessa disposizione. Dopo di aver dichiarata non ammessibile la pruova *testimoniale per qualunque cosa che superi la somma o il valore di 150 franchi*, l'articolo 1342 soggiugne: *La regola precedente si applica al caso in cui la domanda del capitale contiene quella degl' interessi, se questi riuniti al capitale oltrepassino la somma di 150 franchi.*

Da questa disposizione non risulta forse che quante volte si domandi il pagamento di più somme, le quali riunite eccedano quella di 100 franchi, il giudice di pace debba rinviar le parti a' tribunali ordinarj (*a*)?

CAPITOLO XIV.

DELLA RIUNIONE, NELLA MEDESIMA ISTANZA, DI PIU' DOMANDE FATTE DA DIVERSE PERSONE, DI CUI CIASCUNA HA UN INTERESSE DISTINTO.

Molti operai hanno lavorato per lo stesso individuo. Il credito di ciascuno è assai tenue, e molto al di sotto di 50 franchi: queste diverse somme però riunite superano quella di 1000 franchi. Il giudice di pace è mai competente a giudicarne? Potrà deciderne inappellabilmente?

Tal quistione è stata affermativamente risoluta dalla Corte di cassazione, con decisione degli 11 fruttidoro anno XI (*b*).

(*a*) Col numero 3 dell'articolo 99 delle Leggi della procedura civile sta disposto. *Quando nella citazione si fanno da una parte più dimande che congiunte insieme eccedono il valore di ducati 300, ancorchè pervenissero da diverse cause, e si fossero formate in tempi diversi, eccetto il caso che simili diritti derivassero anche da diverse persone.*

(*b*) Vedi il citato numero 3 all'articolo 99 delle Leggi della procedura ne'giudizi civili il quale dispone che alloraquando più dimande si fanno *da una parte* eccedano la somma di ducati 300, in questo caso il giudice regio è incompetente à conoscerne. Di ciò la conseguenza che ove le dimande fossero fatte da più persone, abbenchè oltrepassassero questa somma, il giudice sarebbe sempre competente a giudicare.

Vedi benanche l'articolo 4 del decreto de' 24 giugno 1818 in ordine

Nella specie sottoposta al suo esame, più cittadini, aventi interessi distinti, avean formate le loro domande con una medesima istanza.

Le somme riunite superavano 1000 lire, ma ciascuna di esse n'era minore. Il tribunale di prima istanza, adito per questa causa, avea giudicato inappellabilmente, e la parte condannata ne produsse ricorso per cassazione, pel motivo, che le somme riunite superando 1000 franchi, il tribunale non avea potuto decidere in ultima istanza. La decisione rigettò il ricorso. Eccone le particolarità.

Alcuni impiegati pei viveri della marina, residenti in Tolone, reclamarono contro Collot provveditore generale, una indennità per causa della soppressione del loro ufizio, e la restituzione di quel che erasi ritenuto dai loro soldi nei primi mesi dell'anno X.

Il tribunale di prima istanza accolse la loro domanda. La sua sentenza, più o meno giusta, non sembrava potersi impugnare col ricorso per cassazione. Essa però fu profferita in ultima istanza: e su di ciò surse grave difficoltà.

Quest' impiegati aveano introdotta la loro azione in diversi modi.

Il sig. Metgè avea proceduto solo: egli domandava 800 e più lire.

In quanto a lui, dovea esaminarsi se il tribunale di Tolone avesse dovuto considerare nell'azione di Metgè, l'interesse e l'azione di tutti gl'impiegati; e se il tribunale avesse dovuto ravvisare nella causa, una questione di più milioni, anzichè il tenue interesse di 800 lire o poco più.

Gli altri impiegati, Barriot Iourdan, Albert, Vernier, Peytrat, Granet, Pontrel, e Durand aveano agito a due a due; di tal che le domande contenute in ciascuna citazione oltrepassavano la somma di 1000 lire.

Quindi per essi dovea esaminarsi, se i giudici aveano potuto decidere gl'interessi di più persone; riunite nello stesso libello, e regolare la loro competenza, non già su le due somme riunite nella medesima istanza, ma su l'interesse che ciascuno de' due attori poteano avere nell'azione introdotta.

La decisione è così conceputa:

» Nell'interesse di Metgè—Attesochè la competenza si re-
» gola unicamente sul valor della domanda, e che la legge

alle azioni possessorie per prestazioni perdiali, nel quale si è adottato lo stesso principio.

» non ha detto, nè poteva dire, che si dovesse risguardare la
» maggiore o minor possibilità che la stessa domanda potesse
» esser fatta da più persone,

» Nell' interesse di Barrat ec. — Attesochè l' essersi riu-
» niti più attori nella medesima istanza, non ha potuto aver
» per oggetto se non la diminuzione delle spese; e quindi non
» ha potuto rivolgersi contro di essi, onde far perder loro il
» vantaggio dell' ultima istanza, che aveano acquistato di pieno
» diritto, per la tenuità delle loro domande particolari, del
» tutto independenti e distinte, del pari che con ragione di-
» stinte nella sentenza impugnata.

» Per questi motivi, la Corte rigetta, ec.

CAPITOLO XV.

DELLA COMPENSAZIONE. NOZIONI GENERALI. DEL CASO IN CUI RIUNITE LA SOMMA CHIESTA E QUELLA OFFERTA IN COMPENSAZIONE, OLTREPASSINO LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE, PUÒ EGLI MAI GIUDICARE INAPPELLABILMENTE QUANDO LA DOMANDA ORIGINARIA HA PER OGGETTO UNA SOMMA MINORE DI 50 FRANCHI, MA RIUNITE SONO MAGGIORI DI QUESTA SOMMA?

La compensazione si definisce: « Una liberazione reciproca
» fra due persone che si trovano creditrici e debitrici rispetti-
» vamente e che tien luogo di pagamento senz' altra formalità. »

In altri termini: *Compensatio est debiti et crediti inter se contributio*. L. 1, ff. *de compens.*

L' equità, l' utilità, ed anche la necessità della compensazione sono evidenti. Di fatto, rende breve il periodo delle liti, mettendo i tribunali nel caso di decidere con una sola sentenza due azioni distinte; ed inoltre, è assai più vantaggioso di non pagare, che di essere obbligato a ripetere ciò che si è pagato. *Ideo compensatio necessaria est, quia interest nostra potius non solvere, quam solutum repetere*. L. 3, ff. *de compens.*

Perchè si operi la compensazione, fa d' uopo,

1. che la cosa offerta in compensazione sia della stessa specie di quella domandata. *Compensatio debiti ex pari specie, licet ex causa dispari, admittitur*. Paol. sent. 1, tit. II, e III.

2. che il debito contrapposto in compensazione sia esigibile. *Quod in diem debetur, non compensatur antequam dies veniat*. L. 7, ff. *de compens.*

3. Che sia certo e liquido (1). Un debito è liquido, *cum certum est*, *quid et quantum debeatur.*

4. Che la cosa sia dovuta alla persona stessa la quale pretende compensarla con ciò che vien dimandato. *Ejus*, *quod non ei debetur*, *qui convenitur*, *sed alii*, *compensatio fieri non potest.* L. 7, cit. tit. *de compens.*

La compensazione altro non essendo che una eccezione contro la domanda originaria, debb' esser proposta innanzi allo stesso tribunale.

Nè ciò può rivocarsi in dubbio, allorchè il tribunale può giudicar indefinitamente di tutte le azioni. Ma potrà lo stesso benanche aver luogo se la sua competenza sia limitata ad una certa somma? Per esempio, l'attore ha adito il giudice di pace, ed ha chiesto il pagamento di una somma di 50 franchi: il convenuto dichiara dover questa somma, ma pretende esser creditore del suo creditore di 1000 franchi, od anche di maggior somma, e domanda la compensazione fino alla concorrenza del suo debito. L'attore in origine vi si oppone: il giudice di pace potrà giudicare di questa controversia, ovvero dovrà rinviare le parti ai giudici ordinarj?

Queste due somme riunite eccedendo di molto la competenza de' giudici di pace, sembra doversi preferire la seconda di queste alternative. Nondimeno il giudice di pace può decider della compensazione, egualmente che della domanda.

Indipendentemente dalla ragion principale, che il giudice dell'azione è naturalmente quello della eccezione, avvi intorno a ciò due gravi autorità che trascriveremo in seguito; quella cioè delle leggi romane, e quella di de Laurière, nelle sue dottissime annotazioni su la cousuetudine di Parigi.

Ma, per la loro intelligenza, fa d'uopo primamente ricordare che in talune città romane, particolarmente conosciute sotto il nome di città prefettoriali, perchè dipendevano dal prefetto della provincia, l'amministrazione degli affari del comune era affidata ad un cittadino, che la legge chiamava difensore della città (*defensor civitatis*), e che independentemente dalle altre sue attribuzioni giudicava tutte le controversie le quali avevano per oggetto una somma fino a 300 lire.

Rispetto a ciò, era dunque nel caso stesso de' nostri giudici di pace: quindi la natura della sua competenza avea fatta surgere la quistione in esame; ed ecco in qual modo veniva

---

(1) *Extenditur etiam*, *ad ea quae facile et intra breve tempus liquidari possunt.* Molineo, *in tit.* de compens.

risoluta dalle leggi romane, secondo riferisce de Laurière. Giova trascrivere le stesse parole, di questo profondo giureconsulto.

» Le cose non offerivano alcun dubbio allorchè il giudice » era competente per conoscere di ciascuna somma domandata. » Ma se colui al quale doveasi la somma minore faceva citare » il suo avversario innanzi agli ufiziali municipali che potevano » giudicarne, ed in seguito il suo avversario lo faceva citare » per maggior somma innanzi al governatore della provincia, » che n'era il solo giudice competente, l'uso richiedeva che » colui il quale domandava la somma maggiore dovesse litigare » nel tribunale del giudice adito per la somma minore, ed in» nanzi a cui la lite era incominciata. Così dispose la legge 11, » ff. *de jurisdict.* la quale ne dà ragione in questi termini: » *Ne in potestate calumniosa adversarii mei sit, an apud* » *eumdem litigare possim* ».

Dopo aver riferita questa legge, de Laurière continua: » Di tal che, dopo aver ordinata la compensazione, il giudice » condannava colui che risultava debitore, a pagare il dippiù; » e se quegli che avea voluto evitare la giurisdizione degli ufi» ziali municipali avea fraudolentemente domandato, perdeva » il suo credito e decadeva dalla sua azione, come risulta dal » §. XXIII delle Instituta, *tit. de actionibus.*

» Se quegli che opponeva la compensazione, prosegue » Laurière, era obbligato a comparire innanzi al giudice ove » era citato pel pagamento di somma minore, anche quando » egli avesse citato il suo avversario innanzi ad un tribunale » superiore, con maggior ragione era obbligato a riconoscere » la giurisdizione di questo tribunale, quando egli domandava » innanzi allo stesso la compensazione: così prescrive la leg» ge 22, ff. *de judiciis: Cui non cogitur in aliquo loco ju*» *dicium pati, si ipse ibi agat, cogitur excipere actiones, et* » *ad eumdem judicem mitti.* »

Rimane ancora un dubbio, se cioè il giudice di pace possa giudicare inappellabilmente quando la somma che forma l'oggetto della domanda originaria sia di 50 franchi o meno, ma che riunita a quella proposta in compensazione, superi tal quantità.

Di ciò si è parlato nel capitolo VIII, pag. 37. Per nulla omettere, riporteremo due decisioni della Corte di cassazione, le quali, contro la opinione da noi adottata annullano due sentenze di tribunali di prima istanza, che aveano giudicato inappellabilmente di alcune domande concernenti somme molto minori di 1000 franchi; ma i convenuti pretendevano doversi

compensare con alcune somme delle quali dicevansi creditori, somme che riunite alle prime superavano i 1000 franchi.

Trattavasi, come si è detto, di sentenze profferite da tribunali di prima istanza: ma la competenza di questi tribunali, in ordine a giudicare inappellabilmente, è limitata a 1000 franchi, come quella de' giudici di pace a 50 franchi; quindi, in ambidue i casi, il principio e la ragion di decidere sono gli stessi.

Ritorniamo dunque alle decisioni della Corte di cassazione.

La prima, de' 18 vendemmiale anno XII, cassò una sentenza renduta in ultima istanza dal tribunale di prima istanza di Guingamp, pel motivo: « che la competenza, in ordine a » giudicare inappellabilmente, non si stabilisce solo sulla domanda, ma benanche su la eccezione, allorchè questa è in » linea di riconvenzione, derivante naturalmente dalla domanda; » e che perciò è necessario che il valore dell' una e dell' altra » non oltrepassi tal competenza, onde poterne giudicare inappellabilmente ».

Ecco la specie della seconda decisione com' è riportata nel *bullettino* della Corte di cassazione.

» A' 13 vendemmiale anno IX, Beauvaiscita Vigneras innanzi » il tribunale civile di Périgueux, pel pagamento di una somma » di 367 franchi ed 83 centesimi per mercanzie somministrate ».

» Vigneras cita Beauvais innanzi allo stesso tribunale, pel » pagamento di 400 franchi resta di maggior somma che pretendeva aver data a prestito al detto Beuavais ».

» Le due domande sono riunite ».

» Vigneras non nega la somministrazione delle mercanzie; » ma sostiene di essere debitore di soli 50 franchi, in circa ».

» Beauvais nega dover cosa alcuna a Vigneras per i pretesi » crediti, e per l' opposto, pretende che Vigneras gli fosse » debitore di 400 franchi, per residuo d' un mandato di 500 » franchi rilasciatogli a carico di Vigneras, per la qual somma » Beauvais si costituisce attore per incidente. Finalmente, si » riserba tutt'i suoi diritti ed azioni risultanti da un bono di 1200 » franchi, che pretende essersi esatto da Vigneras in suo pregiudizio.

» Il tribunale di Périgueux, giudicando inappellabilmente, » condanna Vigneras a pagare a Beauvais la somma di 367 » franchi e 83 centesimi, con interessi e spese; ed in quanto » alle altre domande rispettivamente formate dalle parti, le » rigetta; salvo a Beauvais il procedere per la riserva da lui » fatta ».

» Contro questa sentenza, Vigneras produce ricorso per
» cassazione, la impugna per eccesso di potere e contravven-
» zione all'articolo 5, tit. 4, della legge de' 24 agosto 1790,
» perchè erasi giudicato inappellabilmente di domande, il cui
» valore superava la somma di 1000 lire. »

» Inteso il rapporto del giudice Lassandade, le osserva-
» zioni degli avvocati delle parti, e le conclusioni del Sig.
» Lecoutour sostituto al commissario del governo. »

» Visto l'articolo 5 del titolo IV della legge de' 24 ago-
» sto 1790. »

» Atteso che le domande principali ed incidenti di Beau-
» vais, riunite a quella principale di Vigneras risguardavano
» una somma maggiore di 1000 lire; che tutte queste domande
» eran controverse, e che però, rispetto alla cosa litigiosa,
» non poteva il tribunale giudicare in prima ed ultima istanza; »

» La Corte cassa ed annulla la sentenza del tribunal civile
» di Périgueux, dipartimento della Dordogna, de' 4 fiorile an-
» no X, per eccesso di potere e contravvenzione all'articolo 5,
» titolo 4, della legge de' 24 agosto 1790 (a).

CAPITOLO XVI.

DELLE AZIONI MOBILIARI.

La legge dice: *Il giudice di pace giudicherà di tutte le cause puramente mobiliari, inappellabilmente fino al valore di 50 lire, e salvo appello fino al valore di cento lire* (*b*).

Vediamo in prima quel che la legge intende per *causa od azione mobiliare*.

Si legge nella terza consultazione di Cujacio: *Actio aut mobilis aut immobilis est, secundum qualitatem rei quae in actionem, vel in judicium deducitur.*

Quindi per avvalerci delle parole di Brodeau (1) » l'azio-
» ne, al pari della potenza, si determina e si qualifica per la
» natura dell' oggetto cui si attiene, e dello scopo cui tende
» e finisce ».

In conseguenza ogni azione che risguarda un mobile è considerata come *mobiliare*. *Actio ad mobile censetur mobilis.*

Questa definizione è esattissima, ma fa d' uopo chiarirla;

(*a*) Vedi la nota (a) a pagina 58.

(*b*) Vedi le attribuzioni de' giudici di circondario a pag. 51 nota (b).

(*1*) *Sopra Louret lett. R. som. 39.*

ed io non conosco opera la quale contenga intorno a ciò maggiori particolarità, eccetto l'antico diritto consuetudinario di Normandia, ed il comentario di Rouillé.

Leggesi nel primo (1): « Le azioni pertinenti a' mobili » risguardano cose dovute, smarrite, tolte, rubate, o pegnorate ».

» L'azione per cosa dovuta si sperimenta, quando alcuno agisce per obbligazione che altri ha contratto con lui. » Tali azioni però han luogo qualora avvi una causa per la » quale alcuno si è obbligato a favore di un altro ».

» Esse derivano da prestito, da convenzione, da cose » ricevute ».

» L'azione nasce da prestito, quando esiste fra le parti » accordo per cosa tolta a prestanza; da convenzione, se per » esempio, tu mi devi 10 soldi per una cosa che io ti feci ».

» Da cose ricevute, siccome sopra si è detto. Mi devi 10 » soldi che hai ricevuti da me e per me; che mi devi perchè » li hai ricevuti, ed hai obbligazione di restituirmeli ».

» Se alcuno ha perduto il suo bue, il suo asino, o altra » cosa che altri abbia rinvenuto come cosa smarrita, e la ri» tenga affermando esser sua, dee seco condurre in un dato » giorno il suo mallevadore; se il querelante offre di provare » con testimoni che la cosa controversa sia sua, e l'accusato » presso cui si è rinvenuta la cosa, ed il suo mallevadore, » sostengono il contrario; se vuole averla colui presso al quale » si è rinvenuta o il suo garante, dovrà provare esser sua, colla » testimonianza di probi vicini. »

Sul riferito testo Rouillé ha fatto il comento che segue.

» Contiene il testo la divisione sommaria delle azioni *mo*» *biliari*: giova premettere che alcune nascono da cosa do» vuta, cioè da qualunque obbligazione nascente da contratto; » *quae sunt actione in personam.* Altre da cose perdute; vale » a dire, quelle di cui erasi perduto il possesso, e che si » vogliono rivendicare come appartenenti a se; *quae sunt actio*» *ne in rem.* Le altre da privilegio, e che si domandano co» me obbligate al debito, o che si tengono per pegno e sicu» rezza del debito; *quae sunt pignoratitiae actiones.* Le altre » derivano *ex delicto vel quasi delicto*; cioè, *de damno dato,* » *de vi bonorum raptorum et de furto* ».

» Dal testo apparisce che si può domandare la cosa mo» bile, non solamente come cosa rubata, ma anche come per-

(1) *Lib. 8 cap. 1.*

» duta; lo che è contrario alla opinione di molti forensi, i » quali dicono che non si può giuridicamente chiedere un mo- » bile, se non trattasi di cosa rubata, la quale regola non è » scritta nella consuetudine di Normandia, ma è tratta da altre » consuetudini di Francia: e con ciò s'intende che non si può » procedere ipotecariamente per un mobile. Io però posso ri- » vendicarlo come a me appartenente, e come cosa perduta, » ossia di cui ho perduto il possesso, senza mio fatto, e con- » senso; *quia quod nostrum est, sine facto nostro ad alium* » *transferri non potest.* E però, se avessi prestato, o data in » deposito, o perduto la mia roba, e questa si fosse poi ven- » duta ad altri, potrei rivendicarla da colui che la possiede, » anche quando costui la possedesse a giusto titolo.

Finalmente, su queste parole del testo, *se il possessore vuole aver la cosa, dovrà provare esser sua;* Rouillé osserva « che l'usucapione delle cose mobili non ha luogo in » Francia (1) ».

Premessa a tal modo la definizione e l'oggetto dell'azione *mobiliare*, esaminiamone la natura.

Non avendo luogo pei mobili l'azione possessoria, l'azione dee istituirsi sempre nel petitorio, e chiamasi azione di rivendicazione, e dura tre anni.

Ecco le disposizioni del Codice civile a tal riguardo.

Articolo 2279. « Riguardo a' mobili, il possesso reale vale » per titolo. Ciò non ostante colui che ha perduto, o cui » fu rubata qualche cosa, può rivendicarla nel corso di tre » anni (2), da computarsi dal giorno della perdita o del furto, » contro colui nelle mani del quale si trovi; salvo a costui » il regresso contra quello da cui l'ha ricevuta ».

Articolo 2280. « Se l'attuale possessore della cosa ruba-

---

(1) *Modestino definisce l'usucapione*, adjectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti. *L. 3 ff. de usucap.*

Noi la definiamo il diritto che ci fa acquistare il dominio di una cosa, col possesso pacifico e non interrotto che ne abbiamo avuto, durante il tempo stabilito dalla legge.

Per l'antico dritto romano, non v'eran che certe cose dette res mancipi, *le quali fossero state suscettibili del dritto di usucapione; ed il tempo per usucapirle era d'un anno o due, secondo che trattavasi di mobili o d'immobili. Lo che risulta da questa disposizione della legge delle dodici tavole:* Usus authoritas fundi biennium, caeterarum rerum annuas usus est.

(2) *Così dispongono la legge unica C.* de nudo jure quiritum tollendo, *e molte consuetudini, come quelle di Metun, Amiens, Péronne Sédan, ec.*

» ta, o perduta, l'abbia comperata in una fiera o mercato,
» ovvero in occasione di una vendita pubblica, o da un mer-
» cante venditore di simili cose, il padrone originario non può
» farsela restituire, se non rimborsando al possessore il prezzo
» che gli è costata (a) ».

Dal ravvicinamento di questi articoli risultano le seguenti conseguenze:

1.° L'azione possessoria non ha luogo per cose mobili propriamente dette.

2.° Colui che ha perduto, o al quale è stato rubato un mobile o una cosa mobiliare, ha, per ricuperarla, l'azione in petitorio, che dicesi di rivendicazione; e che dura tre anni.

Per quest'azione si adisce il giudice di pace, ma solamente quando il valore della cosa che si cerca rivendicare non supera i 100 franchi.

Ecco idee chiare, ma la loro applicazione dà luogo ad una difficoltà che sorge frequentemente, e che non sembra preveduta dall'autor della legge.

Come si è osservato, la legge autorizza il giudice di pace a conoscere delle questioni *mobiliari*, cioè delle azioni di rivendicazione di mobili o di cose *mobiliari*, nel solo caso in cui il loro valore non oltrepassa i 100 franchi.

Ma il solo danaro ha un valore assoluto; i mobili, e gl'immobili hanno un valore relativo e dependente da motivi di convenienza o di affezione, e da circostanze particolari o politiche. Il prezzo de' cavalli, per esempio, varia da un giorno all'altro; e quanti ve ne ha, che sono per colui che li possiede di un prezzo molto maggiore del valore che hanno in commercio?

Per attenerci a questo esempio, supponiamo un cavallo rivendicato, e l'azione sottoposta al giudice di pace.

La legge gli dice, ed il giudice conosce, che la sua competenza non oltrepassa 100 lire.

Ma ignora se il cavallo valga più o meno; e la legge non dice, nè fa travedere ciò che far dee in tal rincontro.

Non ha che tre mezzi da seguire: o determinare il valore del cavallo da se stesso; o farlo determinare da periti; o rinviar le parti al tribunale civile.

Non può stimar da se il cavallo, poichè la legge l'ha costituito giudice e non perito. Inoltre si farebbe da se stesso

(a) Questi due articoli sono uniformi agli articoli 2185 e 2186 delle leggi civili.

giudice e regolatore della propria competenza, e le sue attribuzioni non si estendono a tanto.

Nominerà de' periti? neppure. Ciò sarebbe un aggiunger lite a lite. Se i periti fossero discordi, bisognerebbe nominarne un terzo. La parte lesa potrebbe domandare una revisione: quante spese! e ciò unicamente per sapere se si debba litigare innanzi ad un giudice istituito per giudicar tutte le liti senza spesa! È chiaro che questa non ha potuto esser la mente del legislatore. Aggiungiamo che la legge non permette cotesto procedimento, e che il giudice di pace eccede in potere sempre che oltrepassa i limiti fra quali la legge ha circoscritte le sue attribuzioni.

Rimane dunque l'ultimo mezzo, quello cioè di rinviare le parti senza esame al tribunale civile; e ciò appunto far deve il giudice di pace.

Intorno a ciò, è regola che il giudice di pace sia incompetente, quante volte si tratti di cosa il cui valore sia indeterminato.

Questa regola è stata venti volte confermata dalla Corte di cassazione. I suoi *bullettini* contengono molte decisioni che lo comprovano. Si possono osservare particolarmente quelle de' 21 piovoso anno X; 11 brumajo e 4 ventoso anno XI; 4 piovoso, e 21 pratile anno XII. È vero, che molte di queste decisioni risguardano sentenze di tribunali civili, ma il principio è lo stesso. Ecco la specie di due di queste decisioni.

Alcuni cavalli eransi trovati pascendo in un prato di un certo Patin. Costui avea adito il giudice di pace, chiedendo che inibisse al proprietario de' cavalli la recidiva, e lo condannasse ai danni ed interessi.

Il giudice di pace era competente per decider di questa domanda secondo la legge, che dice: « Giudicherà, inappellabilmente fino al valor di 50 lire, e salvo appello, qualunque sia il valore della domanda, delle azioni per danni recati dagli uomini, o dagli animali ai campi ai frutti ed alle ricolte ».

Il giudice di pace, come si osserva potea ben giudicare sulla domanda. Ma lo potea in due modi: o giudicando inappellabilmente, se l'indennità domandata non oltrepassava 50 lire; o giudicando salvo l'appellazione, se superava questa somma, ma l'attore non avea determinata la quantità.

Il giudice di pace, conoscendo appieno il fondo danneggiato per determinarla egli stesso, credette poterlo fare; la determinò a 50 franchi, e per conseguenza pronunziò inappellabilmente.

Ricorso per cassazione ; quindi decisione de' 21 piovoso anno X, che cassa la sentenza: « Atteso che l' azione per » danno recato dagli animali in disputa non potea essere giu- » dicata se non salvo l'appellazione, poichè non essendo de- » terminato il valore della domanda, era impossibile porla » nella classe di quelle il cui valore non superava 50 lire, per » quindi potersi giudicare inappellabilmente; donde segue che » vi è eccesso di potere nella sentenza del giudice di pace ».

Nella specie sulla quale è intervenuta la decisione degli 11 brumale anno XI, trattavasi dell' eseguimento di una convenzione, colla quale una delle parti erasi obbligata di ricostruire un piccolo fondaco che avea distrutto, o di procurarne un'altro nella strada medesima.

La cosa era sì tenue, e d' un valore sì manifestamente minore di 50 franchi, che il tribunale civile adito per la causa credette poterne giudicare inappellabilmente.

Sul ricorso per cassazione, la sentenza fu annullata. » Atteso » che, nè il valore della ricostruzione del fondaco, nè quel- » lo dell' obbligazione alternativa di procurarne un' altro nella » strada medesima, eran determinati nella istanza;

» Atteso che, inoltre, le parti non han consentito ad es- » sere giudicate senz' appello: donde segue che si sono violati » gli articoli 5 e 6 della legge de' 24 agosto 1790, che au- » torizza i giudici di prima istanza a giudicare inappellabilmen- » te senza il consenso delle parti, solo quando è certo che la » somma principale non ecceda quella di 1000 lire ».

Ho letto in alcune note, raccolte da un giudice della Corte di cassazione, che, in tal causa, sembrava molto evidente esser il valore della cosa controversa minore assai di 1000 lire; ma che, *non ostante il suo avviso sostenuto molto nella discussione*, *la sezione civile cedette all' autorità del principio e cassò la sentenza.*

Quindi in qual caso si applicherà la legge, che autorizza il giudice di pace a giudicar delle azioni *mobiliari ?*

Allorchè l' attore cerchi rivendicare un oggetto *mobiliare* perduto, e rubatogli, e che sia stato veoduto in una fiera o in un mercato per una somma di 100 franchi o meno. Siccome il Codice civile obbliga il compratore a restituire la cosa pel prezzo da lui sborsato, in tal modo il valore si trova legalmente determinato ; quindi l' azione è della competenza del giudice, ed egli ha il diritto di giudicarne.

Può benanche aver luogo, almeno a mio credere, quando si tratti di alcune misure di grano o di altre biade che ven-

donsi ne' pubblici mercati, e del cui prezzo le municipalità debbono tenere registro. Se dall'estratto di tali registri, o della citazione risulta, che il valore della cosa controversa è di 100 franchi o meno, il giudice di pace potrà giudicarne.

Credo che avrà lo stesso diritto quando l'attore stimerà a proposito determinare colle sue conclusioni il valore del mobile ch'egli rivendica: per esempio, se dice al suo avversario: Io avea riunito alcuni materiali per costruire un edifizio; ve ne siete impadronito, restituitemeli o datemi una somma di 50 franchi. In ambedue i casi il giudice di pace può pronunziare; nel primo cioè inappellabilmente, e nel secondo salvo l'appellazione.

Invano il convenuto metterebbe un prezzo alla cosa, e farebbe offerta di una somma di 100 franchi o meno. Non spetta a lui determinare il valore della cosa reclamata: questo diritto appartiene soltanto all'attore in rivendicazione.

L'azione è di competenza del giudice di pace, quando l'attore valuta per 100 franchi o meno la cosa mobile che rivendica; cioè quando le sue conclusioni tendono, alla restituzione di tal cosa, o al pagamento di una somma di 100 franchi a scelta del convenuto. Dobbiamo aggiungere che contro questa opinione sembra esservi una grave autorità, quella cioè di una decisione della Corte di cassazione de'23 pratile anno XII.

Nella specie disputavasi, se un cortile era comune fra due vicini, Lapotre e Richer.

Il primo l'avea chiuso; il secondo domandava la demolizione della chiusura, qualora Lapotre non preferiva di pagargli 1000 franchi, somma alla quale dichiarava restringere il valore della porzione nel cortile in questione.

Lapotre si oppose a tal valutazione, e sostenne, che Richer l'avea immaginato soltanto per ottenere una sentenza inappellabile. Nondimeno il tribunale civile di Vitry, vedendo che in fine l'interesse della causa riducevasi a 1000 franchi, decise inappellabilmente.

Sul ricorso di Lapotre, questa sentenza è stata cassata; e ne' motivi si legge. *A dir vero, Richer avea limitata la sua domanda al valore di 1000 franchi; ma questa limitazione poteva dar luogo ad una sentenza in ultima istanza nel solo caso che Lapotre vi avesse acconsentito.*

Non si può forse dire che così esprimendosi, la Corte di cassazione abbia stabilito come principio generale, che, per rendere il giudice competente a giudicare; bisogna che la volontà del reo concorra con quella dell'attore, e che quindi della valutazione fatta da costui non debba tenersi alcun conto?

Di fatto, è questa la prima idea che si presenta: convien

osservare che nella specie trattavasi, non di cosa *mobiliare*, ma di un immobile, e che la legge la quale autorizza i tribunali di prima istanza a giudicare, in alcuni casi, inappellabilmente, è molto diversa da quella che dichiara le azioni *mobiliari* di competenza de' giudici di pace.

Quest' ultima legge dispone che, *Il giudice di pace giudicherà delle cause mobiliari fino al valore di . . . ec.* Ma non spinge più oltre la precisione; nè prescrive in qual modo debba questo valore determinarsi.

Per lo contrario, l'articolo 5 del titolo IV della legge dei 24 agosto 1790 dice: « I giudici di distretto decideranno in » prima ed ultima istanza di tutte le cause personali e *mob.-* » *liari* fino al valore di 1000 lire di capitale, *e delle cause* » *reali il cui oggetto principale sia di 50 lire di rendita de-* » *terminata, dovuta per canone o affitto* ».

Questa disposizione, come si osserva, non lascia nè al giudice, nè allo stesso attore, la facoltà di determinare il valore dell'immobile litigioso. Tal valore non può determinarsi che in due specie, o *per canone*, o *per affitto*. In questi due casi solamente il tribunale di prima istanza è autorizzato a decidere inappellabilmente, e nella specie che esaminiamo, non eravi nè fitto nè canone.

La Corte di cassazione ha fatto di questa circostanza il primo, e il principal motivo della sua decisione, la quale dice. « Visto l'articolo 5.° del titolo IV della legge de' 24 a- » gosto 1790; attesochè, nelle materie reali, la legge non » ammette altra specie di valutazione rispetto alla prima ed » ultima istanza, tranne quella risultante o da fitto, o da ca- » none; che, nella specie, trattavasi di materia reale, la » cui rendita non era determinata, in alcuno dei modi suddetti ».

In ordine poi, all' altro motivo testè trascritto, il compilatore della decisione osserva che il convenuto non ha accettato la valutazione fatta dall' attore, nè si può dire che tal considerazione sia superflua; o almeno che tragga la sua efficacia soltanto dalla prescrizione dell'articolo 5 del titolo IV della legge de' 24 agosto 1790.

Se queste osservazioni son fondate, la decisione non può applicarsi al caso in cui trattasi di determinare il valore di un oggetto *mobiliare*, e però non si oppone al nostro avviso (*a*).

(*a*) Con gli articoli 94 e 100 delle leggi della procedura ne' giudizj civili si è ovviato a tale inconveniente, nè può essere oggetto di dubbio la valutazione di sì fatte azioni eccone le parole.

L' art. 94. « Nelle azioni reali sopra mobili il valore si desumerà

CAPITOLO XVII.

OGGETTI DI VALORE INDETERMINATO, DI CUI LA LEGGE ATTRIBUISCE LA GIURISDIZIONE AI GIUDICI DI PACE. DISPOSIZIONE DI QUESTA LEGGE. CAMBIAMENTI SOPRAGGIUNTI. DISTINZIONE. OSSERVAZIONE.

Ecco un nuovo ordine di cose: osserveremo che i giudici di pace hanno benanche il diritto di decidere sopra diverse domande, *qualunque ne sia il valore*.

» Egli giudicherà anche inappellabilmente, dice la legge, » fino al valore di 50 lire, e *salvo appello* qualunque sia il » valore della domanda,

» 1.° delle azioni, per danni fatti dagli uomini dagli ani- » mali, ai campi, ai frutti, ed alle ricolte;

» 2.° della rimozione di termini, delle usurpazioni di ter- » reno, alberi, fossi, siepi, ed altri recinti, *commesse fra* » *l'anno*.

» 3.° degli attentati *commessi* parimente *fra l'anno* sul » corso delle acque, destinate alla irrigazione, e di ogni altra » azione *possessoria*.

» 4.° delle riparazioni *locative* di case e poderi.

» 5.° delle indennità pretese da conduttori, per impedi- » to uso della cosa locata, quando il diritto per la indennità » non sia contraddetto; e dei guasti allegati dal proprietario;

» 6.° del pagamento del salario agli operai e famigliari, » e della esecuzione degli obblighi rispettivi de' padroni e loro » famigliari ed operai:

» 7.° delle azioni per ingiurie verbali, risse, *vie di fatto*, » per le quali le parti non abbiano agito criminalmente ».

Di tali oggetti la legge attribuisce la cognizione ai giudici di pace, qualunque sia il valore della domanda (*a*).

Di leggieri si ravvisa che questa disposizione mena alla conoscenza di molti particolari; e che presenta benanche gravi

---

» dalla pubblica opinione, secondo cui il mobile di quella natura e qua- » lità non può eccedere ducati 300, o dalle scritture prontamente pro- » ducibili senza potersi ricorrere a perizie o ad apprezzi. Se nel modo » già detto non consti del valore della cosa, si avrà l'azione come di » somma indeterminata, di non competenza del giudice di circondario ».

Art. 100. « Il valore dell'azione sarà regolato da quel che si con- » tiene nella domanda, e una da ciò che si aggiudica colla sentenza ».

(*a*) Vedi la legge de' 20 maggio 1808 articoli 20 e 21; e le leggi de' 29 maggio 1817, e ~ giugno 1819, ne' rispettivi articoli 22 e 24 riferiti a pag. 51, 52 e 53.

difficoltà. Noi l'esporremo, e proccureremo risolverli. Ciò formerà il soggetto de' seguenti capitoli. Chiuderemo intanto il presente con alcuni schiarimenti sul riferito testo.

Osserveremo in prima che le azioni indicate in esso dividonsi in due classi; le une sono annuali, le altre possono essere intentate fra il periodo ordinario della durata delle azioni, cioè fra trent' anni.

Riguardo alle domande che debbonsi formare nell' anno, la legge ne indica tre nominatamente; e soggiunge: *ed ogni altr' azione possessoria.* La parola *altra* indicando cose simili, convien desumerne che, in ordine ai tre oggetti che precedono, colui il quale si querela non può agire innanzi al giudice di pace se non in possessorio; cioè, egli può domandare soltanto di essere mantenuto o reintegrato nel suo possesso; e che se egli domandasse di esser dichiarato proprietario del terreno o del diritto litigioso; lo che secondo i forensi importa conchiudere in petitorio, il giudice di pace non potrebbe giudicarne.

E, s' è così, come non dire che questa disposizione contenga una superfluità di parole che può svariare la mente, ed indurre benanche in errore? Di fatto, poichè tutte le azioni le quali, senza toccare il merito, tendono soltanto al mantenimento o alla reintegrazione nel possesso diconsi *possessorie*, e tutte sono annuali, era inutile parlare di rimozione di limiti e di usurpazioni: e del pari era inutile il dire o ripetere, *avvenute fra l' anno*: bastavano queste sole parole: *il giudice di pace giudica di tutte le azioni possessorie*: o più chiaramente: *Tutte le azioni sia per turbativa, o per novazione, sia per reintegrazione in possesso, sono di competenza de' giudici di pace.*

Nondimeno, poichè la legge ha creduto parlar nominatamente della rimozione di limiti, delle usurpazioni di terreno ec., e del corso delle acque, ne faremo la materia di altrettanti capitoli separati: ed in fine esamineremo le parole che terminano la disposizione: *ed ogni azione possessoria.*

Coteste parole, come si è osservato, comprendendo tutte le dimande di turbativa, saremo costretti di trattare quest' importante materia in tutta la sua estensione.

CAPITOLO XVIII.

FRA LE AZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE DE' 24 AGOSTO 1790 ALLA COMPETENZA DE' GIUDICI DI PACE, VE NE SONO ALCUNE CHE POSSONO ESAMINARE TANTO COME GIUDICI CIVILI QUANTO COME GIUDICI DI POLIZIA. OSSERVAZIONI SU LE ATTRIBUZIONI CHE LA LEGGE LORO CONFERISCE NELLA QUALITÀ DI GIUDICI DI POLIZIA.

Finora ho considerato i giudici di pace come giudici civili. Obbligato a seguir l'ordine col quale la legge ha enumerate le loro attribuzioni, cioè a parlar delle ingiurie verbali, delle risse, delle *vie di fatto*, delle rimozioni di limiti, dei guasti ne' campi, nei frutti e nelle ricolte, delle usurpazioni di alberi, fossi, e recinti, del corso delle acque, delle strade, contrade, e vie pubbliche; mi trovo naturalmente nel caso di risguardare i giudici di pace sotto un nuovo rapporto, cioè sotto quello di giudici di polizia. Ecco in prima alcune idee generali su la natura e la estensione delle attribuzioni che la legge loro conferisce in tale qualità: ne vedremo poi l' applicazione negli otto capitoli seguenti.

L' oggetto delle leggi criminali è di punire, quello de' regolamenti di polizia di correggere: quindi, per la natura delle cose, non vi è che una specie di polizia, e questa polizia è essenzialmente *correzionale*.

Coloro che ci han dato le nostre nuove leggi, e la nostra attuale organizzazione han creduto, che la polizia conseguirebbe meglio il suo intento, se ne fosse diviso l'esercizio; ed hanno stabilito due specie di polizia, che han chiamato *polizia correzionale*, e *polizia semplice*. Del pari han diviso in due classi i fatti e gli atti che han creduto a proposito di attribuire alla polizia, ed han data agli uni la qualificazione *di delitti*, agli altri quella di *contravvenzioni*. Finalmente han dato l' esercizio di queste due polizie a tribunali diversi; cioè la punizione dei delitti a' tribunali di prima istanza come giudici *correzionali*, quella delle contravvenzioni ai giudici di pace come incaricati dalla polizia semplice (*a*).

(*a*) In ordine alle attribuzioni de' giudici di circondario nella materia di semplice polizia, e correzionale, vedi gli articoli 33 a 37 della Legge de' 29 maggio 1817; gli articoli 36 e 37 della Legge de' 7 giugno 1819; e gli articoli 342 e 399 delle Leggi della procedura ne' giudizi penali.

Per le contravvenzioni in materia di polizia urbana e rurale la co

Tutto ciò era facile a determinarsi; ma una innovazione faceva nascere il bisogno di un'altra. Era mestieri determinare la competenza rispettiva di questi due tribunali, ed all'oggetto distinguere con definizioni giuste e precise i *delitti* di polizia, che conserverebbero tale denominazione, e quelli a cui si sarebbe dato il nome di *contravvenzione*. Ma siccome questa denominazione non è nella natura delle cose, si è dovuto ricorrere ad un espediente arbitrario e si è detto: Tutt'i fatti enumerati nel terzo libro del Codice penale, e che questo punisce con ammenda maggiore di 15 franchi, o colla prigionia oltre a cinque giorni, saranno considerati come *delitti*: e si chiameranno *contravvenzioni* tutti quelli di cui si fa parola nel libro quarto del Codice stesso, e pe'quali la pena è limitata ad un'ammenda da uno a 15 franchi, o ad una prigionia da uno a cinque giorni. « Son considerati, (dice l'artico» lo 137. del Codice d'istruzione criminale) come contrav» venzioni di polizia i fatti che giusta le disposizioni del quar» to libro del Codice penale, possono dar luogo a 15 fran» chi di ammenda o meno; oppure a cinque giorni di pri» gionia o meno, siavi o no confisca degli oggetti sorpresi, e » qualunque ne sia il valore » (*a*).

Son questi i limiti ne' quali il giudice di pace può agire come giudice di polizia: se trova, sia nel quarto libro del Codice penale, sia in qualche legge anteriore non abrogata, classificato come contravvenzione il fatto che gli viene denunziato, egli deve giudicarne ed applicar la pena scritta nel Codice o nella legge. Se questo fatto è un misfatto o un delitto, ne rinvierà rispettivamente l'esame al tribunale criminale o *correzionale* (*b*); e s'egli non scorge nella querela, nella citazione, o nel rapporto, nè misfatto, nè delitto, nè contravvenzione annullerà la citazione e gli atti consecutivi, e nondimeno colla stessa sentenza giudicherà su la domanda per danni ed interessi. Così dispone l'articolo 159 del Codice d'istruzione

---

gnizione n'è attribuita ai Sindaci (Leggi de' 21 e 25 marzo 1817, e 2 gennajo 1822).

(*a*) Le nostre leggi han diffinito *delitti* i reati punibili con pene correzionali, cioè la prigionia, il confino, l'esilio correzionale, la interdizione a tempo; *contravvenzioni* quelli punibili colla detenzione, il mandato in casa, l'ammenda (articoli 2, 21 e 36 delle Leggi penali).

(*b*) Secondo le nostre leggi il giudice di circondario giudica di tutti i reati pe' quali la legge stabilisce una pena di polizia o correzionale; meno pe' reati di Stato, e per l'asportazioni d'arme (vedi i decreti de' 24 maggio 1816; e 7 dicembre 1828.

criminale, di cui ecco i termini: « Se il fatto non contiene » nè delitto, nè contravvenzione di polizia, il tribunale an» nullerà la citazione e gli atti consecutivi, e giudicherà colla » stessa sentenza su la domanda per danni ed interessi. » (*a*).

Questi danni ed interessi non possono risguardare il fatto che forma l'oggetto della citazione, perciocchè la legge suppone che il giudice non vi scorga nè misfatto, nè delitto, nè contravvenzione. Cotesta indennizzazione dev' esser pronunziata a favore della parte citata, pel pregiudizio da lei sofferto a cagione d'una procedura gravosa ed ingiusta.

Le *contravvenzioni* sono di due specie: Le une quelle per le quali, colui che ha sofferto il danno, può domandarne la riparazione con azione in via civile o di polizia, indistintamente a sua scelta; le altre quelle che la sola polizia ha diritto di reprimere; e per le quali non si può procedere se non in virtù d'un rapporto, di una querela, o d'una citazione innanzi al tribunale di polizia. In ordine alle prime, avvi ciò di notevole, che il giudice di pace, competente per tutte come giudice civile, non ha la stessa latitudine come giudice di polizia; e che molte di queste contravvenzioni sono di competenza de' tribunali correzionali.

Le azioni per le quali si può indistintamente procedere in linea di polizia o di azione civile innanzi al giudice di pace sono quelle per ingiurie verbali, risse, e *vie di fatto*; per danno recato dagli uomini o dagli animali, a' frutti ed alle ricolte; per rimozione di termini; per usurpazione di terreno; alberi, fossi, ed altri recinti, avvenute fra l'anno.

Il giudice di pace, come or si è detto, può giudicare su tutte queste azioni, quando viene adito come giudice civile; ma qualora si agisca in linea di polizia, la sua competenza è molto più limitata. Soltanto innanzi al tribunale *correzionale* devesi convenire chiunque abbia rimosso o alterato i termini, o gli alberi che servono di confine; chiunque abbia, in tutto o in parte, colmato i fossi, distrutto i recinti, qualunque sia il materiale da cui sien formati, tagliati o svelte le siepi verdi o secche, devastato i frutti pendenti, o le piante selvatiche o prodotte dall'industria dell'uomo, abbattuto gli alberi, distrutte o recise le biade o il fieno.

(*a*) L'articolo 377 delle Leggi penali, è così conceputo: » Se il » fatto non si giudica reato, il giudice annullerà la istruzione, la ci» tazione cogli atti seguenti, assolverà l'imputato, e potrà condannare » la parte civile ai danni ed interessi ».

In questi diversi casi, se la parte danneggiata agisca con azione civile, il giudice di pace può giudicarne perchè la dimanda risguarda danni ed interessi. Ma quando viene adito come giudice di polizia, dee rinviarne l'esame al tribunale correzionale; per la ragione che, giudicando in linea di polizia, dovrebbe condannare ad una ammenda gli autori di questi delitti, mentre non ha il dritto di pronunziar la pena stabilita dalla legge.

Ho detto che il giudice di pace, giudicando come tribunale di polizia, dee pronunziare a pro della parte danneggiata un' ammenda, independentemente dalle riparazioni civili: Di fatto, da ogni contravvenzione a' regolamenti di polizia, e da qualunque misfatto o delitto, derivano due azioni; l'una pubblica; l'altra privata. L' oggetto della prima è di punire l'offesa fatta alla società; la seconda tende solo a riparare il danno che il delitto può aver cagionato. La prima ha sempre luogo, perchè non v' è delitto, nè contravvenzione ai regolamenti di polizia, che non offenda la società: la seconda non può intentarsi se non nel caso in cui la contravvenzione rechi pregiudizio ad alcuno. Siccome l'ammenda è una pena, così il pubblico ministero soltanto può domandare l' applicazione delle leggi penali; egli solo può esercitare la prima di queste due azioni, e chiedere che il prevenuto di contravvenzione sia condannato all' ammenda.

Nondimeno la parte offesa non è obbligata attendere che il ministero pubblico faccia querela, ed agisca in via di azione: ella può, con semplice citazione, esporre al giudice di pace i fatti di cui si duole; salvo al pubblico ministero, che dee sempre star presente alle udienze di polizia il domandare l' applicazione della pena.

Nelle cause criminali, l' azione civile non può esercitarsi se non accessoriamente all' azione pubblica: non così in materia di polizia semplice o di polizia correzionale. Per queste la sola dimanda della parte civile impossessa il giudice; il ministero pubblico dee sempre conchiudere, ma qualunque sieno le sue conclusioni, dee giudicarsi dell' azione privata. Se il ministero pubblico agisce come parte principale, cioè se la citazione sia fatta a sua istanza, egli procede in via di *azione*: se poi agisce accessoriamente, cioè se la citazione sia fatta ad istanza della parte civile, egli in tal caso procede per via di *requisitoria*, e la sua azione sta nelle sue conclusioni.

Quindi una domanda giudiziaria per riparazione di danni risultanti da un delitto o da una contravvenzione non è sem-

pre preceduta da un'istanza del pubblico ministero. In fatto di polizia semplice e di polizia correzionale, la parte offesa ha diritto di procedere con azione diretta e principale.

L' imputato citato per difendersi, o comparisce o si rende contumace. In entrambi i casi, il cancelliere legge il rapporto, la querela, o la citazione; di poi il commessario, o il sindaco del comune, che presso il tribunale esercita le funzioni del ministero pubblico, espone qual sia il reato, e domanda l' applicazione della pena. Se la citazione all' imputato non si è fatta ad istanza della parte offesa, e voglia questa ottenere i danni ed interessi, essa interviene, ne fa la domanda, ed il giudice di pace decide su tutto colla stessa sentenza. Finalmente, se ha luogo una istruzione, la parte pubblica, la parte civile, e l' accusato possono produrre i loro testimoni e farli citare a loro istanza.

Queste regole e quelle della procedura innanzi a' tribunali di semplice polizia sono contenute negli articoli seguenti del Codice d' istruzione criminale.

» L' azione per l' applicazione delle pene appartiene ai funzionarj cui è affidata dalla legge.

» L' azione per riparazione del danno cagionato da misfatto, » delitto o contravvenzione può intentarsi da tutti coloro che » han sofferto il danno (*Art. 1*).

» L' azione pubblica per l' applicazione della pena si estin» gue colla morte dell' accusato.

» L' azione civile per riparazione del danno può esercitarsi » contro l' accusato ed i suoi rappresentanti.

» L' una e l' altr' azione si estinguono colla prescrizione » (*Art. 2*).

» Le citazioni per contravvenzione di polizia saranno fatte » ad istanza del ministero pubblico o della parte che reclama.

» Esse saranno notificate da un usciere (*a*): Ne verrà la» sciata copia all' imputato o alla persona civilmente respon» sabile (*Art. 145*) (1).

» Il termine stabilito nella citazione non potrà esser mi-

(*a*) Gli uscieri presso i giudici di circondario fanno esclusivamente tutti gli atti della procedura civile e penale, nel circondario cui son destinati (decreto de' 17 agosto 1819).

(1) *Una decisione della Corte di cassazione del dì 5 dicembre 1812 stabilì la massima che gli uscieri de' giudici di pace hanno esclusivamente il diritto di fare gli atti della procedura in materia civile, e di polizia, e che ogni altro usciere il quale si permettesse di stipulare tali atti sarebbe punibile con ammenda.*

» nore di ventiquattr'ore, oltre un giorno per ogni sei miria-
» metri (quindici miglia) a pena di nullità, tanto della ci-
» tazione, quanto della sentenza che verrebbe profferita in con-
» tumacia. Nondimeno questa nullità non potrà proporsi che
» alla prima udienza, ed innanzi ad ogni eccezione e difesa.

» Nei casi urgenti, i termini potranno essere abbreviati,
» e le parti citate a comparire nel giorno ed ora indicati nel-
» l'ordinanza del giudice di pace (*Art. 146*).

» Le parti potranno comparire volontariamente o dietro
» semplice avviso, senza che siavi d' uopo di citazione
» (*Art 147*).

» Prima del giorno dell'udienza il giudice di pace potrà,
» a richiesta del ministero pubblico o della parte civile, va-
» lutare i danni, compilare o far compilare i processi ver-
» bali, fare o ordinare ogni atto che richiegga celerità. *Art. 148*.

» Se la persona citata non comparisca nel giorno e nel-
» l'ora indicata, si giudicherà in contumacia (*Art. 149*).

» La persona condannata in contumacia non sarà più am-
» messa ad opporsi alla esecuzione della sentenza, se non si
» presenta nella udienza indicata dall'articolo seguente, salvo
» ciò che sarà detto fra poco sull' appello e sul ricorso per
» cassazione (*Art. 150*).

» L' opposizione alla sentenza in contumacia potrà esser
» fatta con dichiarazione di risposta in piè dell' atto di noti-
» ficazione, o con atto notificato ne' tre giorni seguenti alla
» notificazione, oltre un giorno per ogni tre miriametri.

» L' opposizione produrrà di diritto citazione per la
» prima udienza, dopo spirato il termine, e si reputerà non
» avvenuta se l'opponente non comparisca (*Art. 151*).

» L' imputato può comparire personalmente o per mezzo
» d'un procuratore speciale (*Art. 152*).

» La discussione sarà pubblica, a pena di nullità. Essa
» verrà fatta nell' ordine seguente.

» I processi verbali, se ve ne sono, saranno letti dal
» cancelliere.

» I testimoni, se saranno stati chiamati dal ministero pub-
» blico o dalla parte civile, verranno intesi, se vi ha luogo:
» la parte civile darà le sue conclusioni » ;

» La persona citata proporrà le sue difese, e farà senti-
» re i suoi testimoni, se ne abbia presentato o fatto citare ;
» e se, ai termini dell' articolo seguente, è ammissibile a pro-
» durli » ;

» Il ministero pubblico riassumerà l' affare ed emetterà

» le conclusioni: la parte civile potrà proporre le sue osser-
» vazioni » ;

» Il tribunale di polizia pronunzierà nell' udienza in cui » sarà terminata la discussione, o, al più tardi, nell' udienza seguente (*Art. 153*).

» Le contravvenzioni saranno provate, sia con processi » verbali o con rapporti, sia con testimoni, in mancanza di » processi verbali o rapporti, in loro appoggio.

» Niuno sarà ammesso, sotto pena di nullità, a far pruo» va testimoniale oltre o contro il contenuto ne' processi ver» bali o relazioni degli ufiziali di polizia che han per legge » la facoltà di attestare i delitti o le contravvenzioni, finchè » non sieno arguiti di falso. In quanto a' processi verbali ed » ai rapporti fatti dagli agenti, prevosti, o ufiziali cui la » legge non ha concesso il diritto di far fede sino alla iscri» zione in falso, potranno esser confutati con pruove contra» rie, sia scritturali, sia testimoniali, se il tribunale giudica » a proposito di ammetterle (*Art. 154*).

Vi sono adunque dei rapporti che non possono impugnarsi se non colla querela di falso, e degli altri che possono confutarsi con pruove contrarie scritturali o testimoniali. Ma quali son quelli che appartengono alla prima classe, e quali alla seconda? La legge non li distingue.

Intorno a ciò è regola che i processi verbali fanno fede sino alla iscrizione in falso, solo quando la legge espressamente lo prescrive.

Gli ufiziali i cui processi verbali fan fede finchè non sian arguiti di falso, sono:

I processi degli agenti doganali (*Art. 11 del tit. IV della legge de' 9 fiorile anno 7*).

I processi per le gabelle municipali (*Art. 8 della legge de' 27 nevoso anno 8*).

I prevosti de' diritti riuniti (*Art. 20 del decreto del 1 germinale anno 13*).

Le guardie per le foreste demaniali, allorchè non si alleghi valida causa di ricusa, in tutt' i casi in cui la indennità e l'ammenda non oltrepassi la somma di 100 franchi.

Se il delitto può dar luogo a condanna maggiore, il processo verbale dovrà esser comprovato con la firma di un altro guardia, o dalla deposizione d' un testimone (*Art. 13 e 14 del tit. IV della legge de' 29 settembre 1791, sull' amministrazione delle foreste*).

I guardaboschi de' comuni e degli stabilimenti pubblici

nominati ed incaricati dall'amministrazione delle foreste, salve le modificazioni degli articoli 13 e 14 del titolo IV della legge de' 29 settembre 1791.

In quanto agli ufiziali i cui processi verbali non fanno fede che fino alla pruova contraria, sono:

Le guardie rurali de' comuni e de' cittadini. (*Art. 8 della legge de' 22 aprile 1790; art. 6 del Codice rurale de' 6 ottobre 1791*).

I guardaboschi dei privati. (*V. Repertorio di Merlin, articolo guardaboschi*, pag. 313).

Qualunque ufiziale di polizia giudiziaria, commissario di polizia, gendarme, aggiunto, e sindaco.

Poichè ho parlato della iscrizione in falso, aggiungerò che una legge formale vieta a' giudici di pace di giudicarne. Ecco il testo di questa legge: » I giudici di pace non potranno » giudicare della querela di falso, o negazione di scrittura; e » quando una delle parti dichiarerà voler agire per falso, essi » ne formeranno atto, e rinvieranno la causa al tribunale del » distretto (*Art. 15 della legge de' 15 marzo 1791*).

Giusta l'articolo 239 (*a*) e seguenti del Codice di procedura civile, in ogni querela di falso dee procedersi, con azione principale, innanzi a' tribunali, purchè il colpevole non sia morto o ignoto.

Ciò che concerne l'appellazione delle sentenze profferite dai giudici di pace in materia di semplice polizia è regolato dagli articoli seguenti del Codice d'istruzione criminale.

» Le sentenze profferite in materia di polizia potranno » esser impugnate con appellazione, quando contengano con» danna di detenzione, o quando le ammende, le restituzio» ni, e le altre riparazioni civili, ivi espresse, oltrepassino » la somma di 5 franchi, oltre le spese (*Art. 172*).

« L'appellazione dalle sentenze profferite da' tribunali di » polizia sarà portato innanzi al tribunale *correzionale*. Que» st'appellazione sarà interposta tra dieci giorni dalla notifi» cazione della sentenza fatta all'imputato o al suo domicilio; » si procederà e giudicherà nello stesso modo dell'appellazione » avverso le sentenze de' giudici di pace (*Art. 174*).

« Quando in appello il proccuratore del Re, o l'una » delle parti lo domanderà, i testimoni potranno essere intesi » di nuovo, e potranno benanche esserne intesi degli altri » (*Art. 175*).

» Le disposizioni degli articoli precedenti su la solennità

(*a*) Articoli 334 e seguenti delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

» della deposizione, la natura delle prove, la forma, l'au- » tenticità e la firma della sentenza diffinitiva, la condanna » alle spese; come anche le pene da tali articoli pronunziate, » saranno comuni alle sentenze profferite in appello da' tribu- » nali correzionali (*Art. 176*) » (*a*).

(*a*) Presso di noi la giurisdizione correzionale, e di semplice polizia è tutta, senza distinzione, conferita ai giudici di circondario. Riportiamo gli articoli delle leggi della procedura ne' giudizi penali correlativi alla materia che ne intrattiene.

Art. 1 » Ogni reato dà luogo all' azione penale ed all' azione civile. » Coll' azione penale si domanda la punizione del colpevole. Coll' azione » civile si domanda la riparazione de' danni ed interessi che il reato ha » prodotto ».

Art. 2 » L' azione penale è essenzialmente pubblica, ed appartiene » esclusivamente agli ufiziali che sono incaricati dal pubblico ministero » presso i magistrati istituiti per l' amministrazione della giustizia penale. » L' azione penale debb' essere esercitata di ufizio in tutti i casi nei » quali l' istanza privata non è necessaria per promuoverla ».

Art. 3 » L' azione civile può essere esercitata da chiunque abbia sof- » ferto danno per cagione del reato, e da colui che rappresenta il dan- » neggiato ».

Art. 4 » L' azione civile può esser esercitata contro all' imputato, e » contro a chiunque sia civilmente risponsabile de' danni che il reato ha » prodotto. — Se l' imputato muore prima di esser giudicato, l' azione » civile si sperimenta innanzi ai tribunali civili contro a colui che lo rap- » presenta ».

Art. 5 » L' azione civile può essere sperimentata innanzi ai giudici » stessi, e nel tempo stesso dello esercizio dell' azione penale. Può essere » sperimentata anche separatamente presso i giudici civili: in questo caso » l' esercizio n' è sospeso finchè non siasi pronunziato diffinitivamente sul- » l' azione penale ».

Art. 38 » Nei delitti e nelle contravvenzioni non può esercitarsi l'a- » zion penale senza istanza della parte privata: salve le eccezioni del- » l' articolo seguente ».

Art. 39 » L' azione penale sarà dal pubblico ministero esercitata » senza bisogno d' istanza della parte privata, se i delitti, o le contrav- » venzioni si commettano ne' sacri tempj, negli uditorj di giustizia in » atto che si amministra giustizia, o nei teatri nel tempo de' pubblici » spettacoli »:

» Se si commettano da un ufiziale pubblico, o ufiziale ministeriale, » o esecutore di atti di giustizia, o da ogni altro impiegato nell' eserci- » zio delle proprie funzioni; o si commettano contro alcuno di costoro, » anche nell' atto dell' esercizio delle loro funzioni »:

» Se vengano a violare le leggi o i regolamenti forestali, o di cac- » cia o di pesca »:

» Se vengano a violare le leggi o i regolamenti di polizia per la » prevenzione de' reati, de' pericoli, e delle pubbliche calamità »:

» Se vi sia stato omicidio, qualunque possa essere la conseguenza » del giudizio »:

» Se vi sieno state ferite o percosse commesse con arme proprie »

Tali disposizioni dan luogo ad una osservazione che non dee omettersi, cioè, che, per derogazione alla regola generale,

---

» Se vi sieno stati furti, benchè modici, commessi nelle pubbliche » piazze, nei mercati, nelle fiere e nei bagni ».

» Se l' imputato sia stato condannato altra volta per misfattto o de» litto; o due volte per misfatto, o delitto abbia goduto gli effetti del» la rinunzia alla istanza privata »:

» Se il reato non offenda alcuno individuo in particolare, ma l' or» dine pubblico in generale, come sarebbe l' asportazione delle armi vie» tate, l' evasione dalle prigioni, la vagabondità, l' improba mendicità, » l' usurpazione di titoli, di funzioni pubbliche, e casi simili ».

Art. 41 » Gli articoli 28, 29, 30, e 31, relativi ai rapporti, ed » alle denunzie sono comuni alle querele ».

Art. 42 » I querelanti non saranno riputati parti civili, se non » quando lo dichiarino formalmente, sia nella querela stessa, sia per » atto susseguente fino all' apertura della pubblica discussione ».

Art. 342 » I giudici di circondario conosceranno, come giudici cor» rezionali, di tutti i delitti sulla sola dimanda del ministero pubblico, » quando questi possono essere puniti senza istanza di parte privata. Pos» sono anche commetterne la cognizione ai loro supplenti. È in loro fa» coltà quando lo credano convenevole, di richiamare a loro la causa » purchè il facciano prima che comincino la pubblica discussione ».

Art. 348 » Ne' delitti il giudice o di ufizio, o a richiesta del mi» nistero pubblico, o degli agenti delle amministrazioni dello Stato, fa» rà citare l' imputato, se non sia in arresto, e le persone civilmente » risponsabili, perchè compariscano innanzi a lui nel giorno determinato » nell' atto stesso della citazione, per trattarsi la causa. Sarà fatta comu» nicazione della citazione al pubblico ministero ».

Art. 349 » Ne' delitti ne' quali vi è istanza di parte, sarà enuncia» ta nell' atto di citazione. Se l' offeso si costituisce parte civile, dovrà » far elezione di domicilio nel luogo ove risiede il giudice ».

Art. 350 » L' atto di citazione dee contenere 1.° la copia del rap» porto o processo verbale della querela o della denunzia che ha dato » principio al procedimento; 2.° la nota de' testimonj a carico; 3.° l'enun» ciazione de' documenti che sostengono l' accusa, se ve ne sieno; 4.° » la designazione del giorno in cui l' imputato dee comparire all' udien» za; 5.° l' avvertimento, che egli può osservare nel corso del termine » tutti gl' atti, processi verbali e documenti; e che può far uso di pa» trocinatore, e presentare tutte le sue pruove a discolpa; 6.° l' indica» zione del domicilio della parte civile, se essa è in giudizio; e se vi » è interesse di qualche amministrazione dello Stato, l' indicazione della » persona che per essa agisce, e del suo domicilio ».

Art. 352 » Intercederà, a pena di nullità, almeno un termine di » tre giorni, oltre di un giorno per ogni quindici miglia, tra l'atto di » citazione e l' apertura della *pubblica discussione*. Questa nullità non po» trà esser proposta, che innanzi ad ogni altra eccezione o difesa, nella » prima udienza cui l' imputato viene a presentarsi ».

Art. 399 » Il giudice di circondario è il solo giudice delle contrav» venzioni di polizia, di qualunque specie esse sieno. Può egli anche » commetterne ai supplenti il giudizio. Se però le contravvenzioni sieno

onde decidere se la sentenza sia o no soggetta all'appellazione, convien risguardare non il valore della domanda, ma della

» accadute fuori del capoluogo del circondario, il funzionario che quivi » supplisce il giudice, procederà senza una commessa, e gliene farà rap- » porto ».

Art. 402 » Le citazioni per contravvenzioni di polizia saranno fatte » ad istanza della parte che reclama, o a richiesta del ministero pubbli- » co, o anche di ufizio in tutti i casi ne' quali pel procedimento non » vi è bisogno d' istanza di parte privata. Un usciere ne lascerà copia » all' imputato, o alla persona civilmente risponsabile, o al loro domi- » cilio ».

Art. 403 » Ne' casi non dichiarati urgenti dal giudice il termine fis- » sato nella citazione non può esser minore di ventiquattr' ore, oltre un » giorno per ogni quindici miglia. Se si trasgredisce questa regola l' im- » putato può domandarne l' osservanza alla prima udienza, innanzi ad » ogni eccezione, e difesa. Nei casi che il giudice dichiara urgenti, i » termini potranno essere abbreviati, e le parti citate a comparire an- » che per giorno ed ora fissa indicata nella cedola ».

Art. 404 » Le parti potranno comparire volontariamente o sopra un » semplice avvertimento, senza che vi sia d' uopo di citazione ».

Art. 405 » Prima del giorno dell' udienza il giudice potrà sulla ri- » chiesta del ministero pubblico o della parte civile, apprezzare i danni, » formare o far formare i processi verbali, fare o ordinare ogni atto che » richiegga celerità ».

Art. 406 » Se la persona citata non comparisca al giorno ed all'ora » fissata nella citazione, sarà giudicata in contumacia ».

Art. 407 » Nei giudizj di polizia l' imputato può sempre comparire » da se stesso o per mezzo di un suo procuratore speciale ».

Art. 408 » La discussione dell' affare, a pena di nullità, sarà pub- » blica ».

Art. 409 » La discussione pubblica verrà fatta nell' ordine seguente. » I processi verbali, se ve ne sono, saranno letti dal cancelliere. I te- » stimonj, se saranno stati chiamati dal ministero pubblico o dalla » parte civile, verranno intesi, se vi ha luogo: la parte civile, darà » fuori le sue conclusioni. La persona citata proporrà le sue difese, e » farà sentire i suoi testimonj, se ne abbia presentato o fatto citare, e » se, ai termini dell' articolo seguente, è ammessibile a produrli. Il mi- » nistero pubblico esaminerà l' affare, e darà fuori le sue conclusioni. » La parte citata potrà proporre le sue osservazioni. Il giudice pronun- » zierà la sentenza nell' udienza in cui la discussione sarà stata termi- » nata ».

Art. 380 » Le sentenze pronunziate in materia correzionale potran- » no essere impugnate coll' appello, se sieno di condanne ad una delle » pene indicate nell' art. 21 delle *leggi penali*, qualunque ne sia la du- » rata, o di condanna di ammende o danni ed interessi eccedenti i duc. » 20. Fuori di questi casi, non competerà che il ricorso alla Corte su- » prema di giustizia alle persone che hanno diritto di proporlo, ma per » solo motivo d' incompetenza, di eccesso di potere o di manifesta con- » travvenzione al testo delle leggi ».

Art. 391 » Se la G. C. per giudicare l' appello non creda sufficien-

condanna. Questa eccezione risulta da una disposizione del Codice d' istruzione criminale, e la Corte di cassazione ha così deciso nella specie seguente.

Il tribunale di polizia di Magny, con sentenza degli 10 maggio 1811, avea condannato una donna *convinta di contravvenzione all' articolo 471 del Codice penale, a 2 fr. di ammenda e 3 fr. di danni ed interessi.*

Le domande della parte civile per danni ed interessi erano più considerevoli: ma la condanna non eccedeva la summa determinata dall' articolo 172 del Codice d' istruzione criminale per determinare la inappellabilità della sentenza del giudice di polizia.

Nondimeno la donna condannata produsse appellazione, ed il tribunale *correzionale* di Mantes, giudicando sulla opposta *inammessibilità* del gravame, la rigettò con sentenza de' 25 luglio 1811, che non venne impugnata da alcuna delle parti.

Il proccurator generale presso la Corte di cassazione *produsse ricorso contro tal sentenza nell' interesse della legge*: egli sostenne che colla dispositiva *delle sentenze di polizia*, e non colle conclusioni delle parti, devesi giudicare se quelle fossero appellabili. Questa opinione fu accolta con decisione della sezione criminale, profferita a'5 settembre 1811; colla quale si dice:

» Veduti gli articoli 407 e 408 del Codice d' istruzione criminale, che danno alla Corte di cassazione la facoltà di annullare, per incompetenza, le decisioni e le sentenze inappellabili; »

» Veduto parimente l'articolo 172 dello stesso Codice, così conceputo: » Le sentenze profferite in materia di polizia po-

---

» te la istruzione che gli è stata trasmessa, può ripetere la *pubblica discussione*. In questo caso se l' imputato è in arresto, dee intervenire » nella discussione a pena di nullità; e le altre regole delle *pubbliche* » *discussioni* correzionali saranno tutte osservate ».

Art. 418 » Le sentenze profferite in materia di polizia dal giudice » di circondario o dal suo supplente, potranno essere impugnate per via » di appello innanzi alla gran Corte criminale ».

Art. 419 » Perchè si dia luogo all' appello ai termini dell' articolo » precedente, le sentenze di polizia dovranno contenere una condanna » di detenzione, di mandato in casa, e di pubblica riprensione: per le » ammende, restituzioni ed altre riparazioni civili ivi espresse, quando » eccedono la somma di duc. 20, avrà anche luogo l' appello ».

Art. 422. » Se però la gran Corte criminale crede necessario di rinnovare la discussione, serberà le regole de' giudizj di polizia; salvo il » caso della prima parte dell' art. 411, nel quale serberà le forme dei » giudizj correzionali ».

» tranno essere impugnate per via di appello, quando esse
» contengano una condanna di detenzione, o quando le am-
» mende, restituzioni, ed altre riparazioni civili ivi espresse,
» eccedano la somma di 5 franchi, oltre le spese; »

« Atteso che il trascritto articolo permette di appellare, dalle sentenze di polizia, solo quando esse contengono una condanna di detenzione, o condanne pecuniarie che eccedano la somma di 5 franchi; oltre le spese;

« Che la disposizione di quest'articolo non riceve alterazione nel raffronto con quella del precedente articolo 166, sia perchè questo è diretto a regolare la competenza tra i giudici di pace ed i sindaci, e non già i casi in cui giudicano inappellabilmente; sia perchè non è permesso trarre argomento quando la legge contiene una disposizione chiara e completa;

» Dal che segue, che ammettendo l'appello da una sentenza di polizia, mentre le condanne in essa contenute giungevano in tutto alla somma di 5 franchi, oltre le spese, il tribunale di polizia correzionale di Mantes ha violate le regole della sua competenza ed il citato articolo 172.

» La Corte, facendo diritto alla requisitoria del proccurator generale, cassa, nell' interesse della legge, la sentenza prefferita a' 25 luglio ultimo dal tribunale correzionale di Mantes, ed ordina che, a cura del proccurator generale, la presente decisione sia stampata, pubblicata e trascritta sul registro del tribunale correzionale di Mantes.

Fatta e pronunziata all' udienza della Corte, sezione criminale, a' 6 di settembre 1811. »

Pria del nostro ultimo Codice penale, il giudice di pace per la recidiva, cessava di esser competente, e la causa diveniva di competenza del tribunale correzionale. Oggi, con disposizione molto più saggia, non si muta il tribunale, bensì la pena. La contravvenzione suscettiva di ammenda, è sempre punita colla prigionia, quando vi è recidiva.

Ma che cosa è la recidiva. « Avvi recidiva, dice l' arti-
» colo 483 del Codice penale, in tutt' i casi preveduti nel pre-
» sente titolo, quando il colpevole di contravvenzione è stato,
» ne' dodici mesi precedenti, condannato per altra contravven-
» zione di polizia commessa nella giurisdizione dello stesso tri-
» bunale (a) ».

(a) L' articolo 84 delle nostre leggi penali dichiara « che vi ha re-
» cidiva di contravvenzione, quando nei sei mesi precedenti il colpevole
» sia stato condannato per altra contravvenzione. In questo caso il reci-
» divo sarà condannato al *maximum* della pena scritta, la quale potrà
» essere ancora duplicata ».

Da ciò risulta che, per esservi recidiva, bisogna che vi sia stata sentenza di condanna sulla prima contravvenzione, e che la seconda contravvenzione siasi commessa ne' dodici mesi dalla data della sentenza e nella giurisdizione dello stesso tribunale (*a*).

Prima di questa disposizione del Codice penale, giudicavasi che, per esservi recidiva, bisognava che il secondo delitto fosse posteriore alla sentenza profferita sul precedente.

Un individuo di Vimontier, dipartimento dell' Orna, avea insultato due cittadini a' 21 vendemmiale anno XIV. Questi si querelarono innanzi al giudice di pace del cantone. A' 15 brumale, prima sentenza, che, giudicando su di una delle due querele, condannò l' accusato a due giorni di carcere. A' 20 gennaio 1806, seconda sentenza sull' altra querela, la quale, atteso che vi è recidiva, rinvia la causa al tribunale di polizia *correzionale*.

Ordinanza con cui il tribunale si dichiara incompetente, attesochè il delitto pel quale erasi dato luogo al rinvio era stato commesso prima della sentenza di condanna.

Ricorso per regolamento di giudici. In fine decisione che rinvia la causa innanzi al giudice di pace del cantone di Vimontier; perchè ne giudichi secondo l' ultimo stato. Sì fatta decisione è de' 21 maggio 1806.

Ciò che risguarda la prescrizione delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia terminerà questo capitolo.

Queste contravvenzioni si prescrivono; vale a dire, che dopo un dato tempo non è più permesso di procedere contro i colpevoli. Questo tempo è determinato dall' articolo 640 del Codice d' istruzione criminale. « L' azione pubblica e l' azione » civile per contravvenzione di polizia si prescriveranno dopo » un anno compiuto, contando dal giorno in cui si sarà commessa la contravvenzione; anche quando vi sia stato processo verbale, sequestro, istruzione o procedimento, qualora in tale intervallo, non vi sia stata condanna; se vi » sia intervenuta una sentenza diffinitiva ma appellabile, l'azione pubblica e l' azione civile si prescriveranno dopo un » anno compiuto, contando dalla notificazione dell' appellazione che si sarà proposta (*b*) ».

(*a*) Presso di noi sei mesi ed in qualunque giurisdizione del regno.

(*b*) Le nostre leggi della procedura ne' giudizj penali dispongono così:

Art. 615 » Le condanne a pene correzionali si prescrivono in cinque » anni — L' azione penale per delitto si prescrive in due anni: le con» danne a pene di semplice polizia si prescrivono in un anno ».

Quindi la regola è, che dopo un anno compiuto a contare dal giorno in cui la contravvenzione si è commessa, il colpevole è esente da ogni procedimento. Ma questa regola soffre una eccezione contenuta nell'articolo 643 dello stesso Codice: « Le disposizioni del presente capitolo non derogano » alle leggi che riguardano la prescrizione delle azioni che ri» sultano da certi delitti o contravvenzioni ».

Questa eccezione si applica;

1.° A' delitti di caccia che si prescrivono col decorso di un mese, contando dal giorno in cui sono stati commessi, secondo la legge del dì 22 aprile 1790, art. 12.

2.° A' delitti in materia forestale, che si prescrivono in tre mesi, quando i colpevoli son noti, ed in un anno quando sono ignoti. (*Legge sulle Foreste*, *de' 15 settembre 1791*, *tit. IX*, *art. 8*). L'ordinanza del 1669, tit. XXXII artic. 25, ammette anche la prescrizione di dieci anni per le ammende pronunziate in tal materia con sentenze o decisioni (*a*).

3.° A' delitti rurali, che si prescrivono col decorrimento di un mese, secondo la legge de' 28 settembre 1791, tit. 1, sez. VII, art. 8. Una querela formata in tal intervallo di tempo neppure basterebbe per interrompere questa prescrizione. Perchè venga interrotta, fa d'uopo che l'imputato sia citato pria che spiri il mese, come ha giudicato la Corte di cassazione con decisione de' 2 messidoro anno XIII, sul rapporto del signor Seiguette, (veggasi il Repertorio parola *Delitto rurale*, §. 2, n.° 1) (*b*) ».

Art. 616 » L'azione penale per contravvenzione si prescrive in tre » mesi ».

Art. 617 » Le ingiurie punibili correzionalmente ed i delitti verbali » si prescrivono come le contravvenzioni. Se le ingiurie sono punibili di » pena di polizia, la condanna se ne prescrive in tre mesi, e l'azione » in un mese ».

Art. 621 » Le prescrizioni dell'azione civile risultante da reato qua» lunque, se l'azione civile sia stata intentata unitamente all'azione pe» nale, saranno regolate secondo la prescrizione del reato dal quale essa » nasce: altrimenti saranno regolate colle disposizioni delle *leggi civili*. » Le prescrizioni però delle condanne civili pronunziate in materia pe» nale saranno sempre regolate colle disposizioni delle leggi civili ».

Art. 622 » Le disposizioni del presente titolo non derogano alle leg» gi particolari relative alla prescrizione delle azioni risultanti da certi » delitti e da certe contravvenzioni ».

(*a*) I delitti forestali sono soggetti presso di noi alla prescrizione ordinaria stabilita per ogni altro delitto, giusta l' art. 143 della legge de' 21 agosto 1826.

(*b*) Vale pei delitti rurali la stessa prescrizione comune ai delitti, od alle contravvenzioni.

4.° Alle dogane ed a' dritti riuniti, che sono del pari regolati con leggi speciali, anche in ciò che risguarda la prescrizione. (Veggasi l'art. 50, tit. III; l'art. 25, tit. XIII, della legge de' 22 agosto 1791, e l' art. 3, tit. VII della legge dei 4 germinale, anno II, sulle dogane; non che il decreto del 1.° germinale auno 13, art. 50, su i diritti riuniti) (*a*).

Ho detto che i delitti rurali si prescrivono colla interruzione del procedimento per un mese: debbo ricordare che una decisione della Corte di cassazione, degli 8 vendemmiale anno VI, li avea sottoposti ad una prescrizione più lunga, a motivo che il Codice de' delitti e delle pene, decretato a' 9 brumale anno IV, aveva abrogato l'articolo 8 del tit. 11 della legge de' 28 settembre 1791.

Ma essendosi la quistione presentata dopo la nuova organizzione della Corte di cassazione, è stata profondamente esaminata e discussa dalla sezione criminale, la quale, a 16 fiorile anno XI, a relazione del signor Bauchau, emise decisione con la quale giudicò in modo perfettamente opposto alla giurisprudenza dell' antico tribunale. Eccone le parole.

Veduto l'artic. 8 della settima sezione della legge dei 28 settembre e 6 ottobre 1791, così conceputo: « Il giudizio » su i delitti rurali sarà compiuto nel termine di un mese al » più tardi; spirato questo, il giudizio non avrà più luogo; »

Veduto l'articolo 456 del Codice de' delitti e delle pene, de' 3 brumale anno IV: » Il tribunale di cassazione non può » annullare le sentenze de' tribunali criminali che ne' casi se» guenti. . . . . . Quando siavi usurpazione di potere, per » qualunque causa; »

» Considerando che il Codice de' delitti e delle pene dei 3 brumale anno IV, collo stabilire alcune prescrizioni generali pe' delitti, non ha derogato alle leggi che stabiliscono prescrizioni particolari;

» Considerando che nella specie, trattasi di delitti rurali commessi ne' giorni 1 e 5 termidoro anno IX; che la procedura cui essi han dato luogo non è cominciata che quindici mesi dopo, e per conseguenza in epoca in cui non era più permesso d' intentarla, secondo il testo formale del citato articolo 8;

» Per questi motivi, la Corte cassa ed annulla la sentenza profferita a' 20 nevoso p. p. dal tribunale di polizia del cantone d' Aigre ».

(*a*) Le contravvenzioni alle leggi de' dazj indiretti e de' diritti di privativa sono benanche soggette alla prescrizione ordinaria.

CAPITOLO XIX.

DELLE RISSE E VIE DI FATTO.

La legge de' 24 agosto 1790 dispone, come dianzi si è osservato, capitolo XVII che: » Il giudice di pace giudicherà, senz' appello, fino al valore di 50 lire, e salvo appello, qualunque sia il valore della domanda:

« Delle azioni per ingiurie verbali, risse e *vie di fatto*, » per le quali le parti non abbiano agito criminalmente (*a*) ».

Sembra che questa disposizione non dà a' giudici di pace il diritto di pronunziare per le ingiurie, risse e *vie di fatto*, se non nel caso in cui la parte lesa proceda con azione civile: ciò deriva da che, nell' epoca de' 24 agosto 1790, la semplice polizia, o, ciò che vale lo stesso, la polizia municipale non era ancora affidata a' giudici di pace; ma tale attribuzione si è loro conferita dal Codice de' delitti e delle pene, decretato ai 3 brumale anno IV.

Quindi, nello stato attuale, la parte offesa, secondo questa legge sia che agisca con azione civile, sia che scelga la via criminale, dee procedere innanzi al giudice di pace, il quale, nel primo caso, pronunzia come giudice civile, e nel secondo, come giudice di polizia.

La semplice polizia adunque, e quindi la repressione delle ingiurie verbali, risse, e *vie di fatto*, affidata dalle leggi anteriori a' corpi municipali, è ora nelle attribuzioni de' giudici di pace, secondo il Codice de' delitti e delle pene. Ecco i termini coi quali questo si esprime in riguardo alle risse e *vie di fatto* « Son puniti con pene di semplice polizia . . . . gli » autori di attruppamento e di risse ingiuriose o notturne, » *vie di fatto* o violenze leggiere, purchè non abbian ferito » o percosso alcuno, e che siano notati, giusta le disposizioni de' 19 luglio 1791, come vagabondi, sospetti o rissosi; » nel qual caso debbono giudicarsi dal tribunale *correzionale* ». (Art. 605).

Questa disposizione offriva delle dubbiezze; ma l' uso e le decisioni della Corte di cassazione ne aveano a un di pres-

---

(*a*) La legge dei 29 maggio 1817 art. 22 n.° 10; la legge dei 7 giugno 1819 art. 25 n.° 10, dispongono che » il giudice di circondario » giudica inappellabilmente sino a ducati 20 ed appellabilmente qualunque sia il valore della controversia, delle *ingiurie verbali*, *delle risse* » *e di altri delitti* non perseguibili con azione pubblica per le quali le » parti non abbiano promossa istanza nella via criminale ».

so determinato il senso; e nella pratica non era dubbia la sua applicazione.

Il Codice penale ha portato maggior chiarezza. Questo articolo del Codice de' delitti e delle pene non esiste nel nuovo Codice; ed ecco quelli che vi si sono surrogati, in ordine alle risse e *vie di fatto*.

La sezione II, cap. 1, tit. II del libro III, intitolato *ferite e percosse volontarie non qualificate omicidio*, dice:

« Sarà punito colla *reclusione* chiunque avrà ferito o per-
» cosso alcuno, se da tali atti violenti risulti malattia o in-
» capacità di lavoro personale per più di venti giorni (*Art.*
» *209*).

« Se il misfatto menzionato nel precedente articolo è stato
» commesso con premeditazione o agguato, la pena sarà quel-
» la de' ferri a tempo (*Art. 310*).

« Quando le ferite o le percosse non abbiano prodotta
» malattia o incapacità di lavoro personale, della specie men-
» zionata nell' articolo 309, il colpevole verrà punito colla
» prigionia da un mese a due anni, e con una ammenda da
» 16 a 200 franchi.

« Se vi è stata premeditazione o agguato, la prigionia
» sarà da due a cinque anni, e l' ammenda da 50 a 500 fran-
» chi » (*Art. 311*).

Il libro IV contiene tre sole disposizioni a tal riguardo:

« Saranno puniti con ammenda da 1 a 5 franchi, coloro
» che imprudentemente abbiano gettato immondizie su di al-
« cuno (*Art. 471*, *n.° 12*).

« Saranno puniti con ammenda da 6 a 10 franchi inclu-
» sivamente coloro che volontariamente abbiano gettati corpi
» duri o immondezze su di alcuno (*Art. 475*, *n.° 8*).

« Saranno puniti con ammenda da 11 a 15 franchi in-
» clusivamente, gli autori o complici di rumori o strepiti in-
» giuriosi o notturni che turbino la tranquillità degli abitanti
(*Art. 479*, *n.° 8*) (a) ».

(a) Ecco gli articoli delle nostre leggi penali su la materia.

Art. 360 » Se la percossa o la ferita grave per accidenti abbia pro-
» dotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado dei ferri
» nel presidio, non applicata nel *maximum* del tempo ».

» Se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone, di cui si
» parla nell' articolo 357, è punita col primo al secondo grado de' ferri
» nel presidio ».

Art. 364 » È percossa o ferita lieve quella senza nessun pericolo.
» Essa è punita col primo grado dell' esilio correzionale ».

Dal confronto de' riferiti articoli deriva, che il Codice del 3 brumale anno IV, e quello del 1810, si accordano in due punti, e differiscono in molti.

» Se sia commessa ne' modi, o contro le persone di cui si parla nel- » l'articolo 357, è punita col primo al secondo grado di prigionia, e » col terzo grado dell'esilio correzionale, salve le pene maggiori nel caso » di asportazione di arma vietata, che in questa circostanza saranno ap- » plicate nel *maximum* del grado ».

Art. 366 » L'ingiuria è punita coll'ammenda correzionale, col pri- » mo al secondo grado di prigionia e confino, secondo la qualità della » medesima, secondo le persone, secondo il tempo, il luogo e le conse- » guenze che ha prodotte ».

» Può il giudice discendere anche alla pena dell'esilio correzionale » ne' gradi medesimi, o cumulare l'esilio alla prigionia; purchè il tem- po della intera pena non ecceda i due anni ».

» Se però la ingiuria non risulta che da espressioni vaghe, da rim- » proveri indeterminati, e da voci o atti semplicemente indecenti, la pe- » na sarà di polizia; salve sempre le pene maggiori nel caso che i fatti » o gli atti, o gli scritti, o le parole che contengono l'ingiuria, costi- » tuissero per se medesimi un altro misfatto o delitto ».

Art. 367 » Le ingiurie punibili correzionalmente, quando son pub- » blicate colle stampe in figure, in immagini, in incisioni, in emblemi, » o in iscritto, o anche senza stampa quando sien pubblicate con pub- » blici affissi in uno de' suddetti modi, prendono nome di libello famo- » so, e saranno punite col primo al terzo grado di prigionia o confino, » e coll'ammenda correzionale ».

» Il giudice può discendere all'esilio correzionale, o cumulare alla » prigionia l'esilio, purchè il totale della pena non ecceda i cinque » anni ».

Art. 461 » Cadono in contravvenzione di polizia »

3 » Coloro che trascurino di mettere il lume a' materiali che han » lasciati, o agli scavi che han fatti nelle strade, e nelle piazze »;

4 » Coloro che si mascherino fuori de' tempi e de' modi permessi » dagli usi o da' regolamenti »;

5 » I contravventori a' regolamenti sull'epidemie delle bestie ».

Art. 462. Cadono in contravvenzione di polizia »:

1.° » Coloro che disfidano a pietre »;

2.° » Coloro che senza ferite o percosse minacciano colle pietre o » con altri corpi duri, o gli scagliano, o pure impugnino altre armi » contro alle persone ».

3.° » Coloro che lancino pietre contro i terrazzi, i tetti, le finestre; » le porte, le mura delle altrui case o degli altri ricoveri »;

4.° » Coloro che usino contro alle persone vie di fatto non preve- » dute fra misfatti e delitti »;

5.° Coloro che rechino ingiuria o minaccia ad alcuno, non preve- » dute fra i misfatti e delitti, o provocati trascorrano ingiuriando al di » là de' limiti della provocazione »;

6.° » Coloro che per imprudenza o disaccortezza gittano acqua, » liquori o immondezze su qualche persona »;

Si accordano nel dichiarar competenti i tribunali *correzionali* a giudicar delle percosse, anche quando non ne sia risultata alcuna ferita; e nell' attribuire alla semplice polizia il giudizio per radunanze tumultuose o rumori ingiuriosi o notturni, e propri a turbar la tranquillità de' cittadini.

Differiscono ne' seguenti punti:

1.° In ordine a' chiassi ed alle adunanze tumultuose, il Codice di brumale non parla de' complici; ed il Codice del 1810 li sottopone alle stesse pene degli autori del delitto.

2.° Il Codice di brumale parla di *violenze leggiere*, e le sottopone all' azione della semplice polizia. Nel Codice penale non trattasi che di quelle commesse da mendicanti o vagabondi; « Ogni accattone o vagabondo, dice l' articolo 279, » che avrà commesso qualunque atto di violenza verso le per» sone, sarà punito colla *reclusione*, senza pregiudizio di pe» ne maggiori, se avranno luogo, a cagione della qualità e » circostanze della violenza ».

La stessa differenza fra i due Codici esiste riguardo alle risse e *vie di fatto*. Il primo le sottomette alle pene di semplice polizia, ed il secondo non ne fa parola. Ma da ciò non dee trarsi che esso permetta o tolleri le violenze, gli eccessi, le *vie di fatto*: quest' idea è assolutamente assurda. Quindi qual può esser il motivo del suo silenzio? Ciò di leggieri si comprende. La legge dispone pel caso in cui un individuo abbia ferito un altro, o distesa su di lui con violenza la mano; o, nel disegno di oltraggiarlo, gli abbia gittato immondezza corpi duri, o abbia turbata la pace della città e la tranquillità de' cittadini con tumultuose radunanze, rumori ingiuriosi o notturni, e per ciascuno di questi delitti il Codice stabilisce una pena proporzionata. E spinge più oltre la sua sollecitudine: tratta delle semplici ingiurie verbali, e le punisce con ammenda, e, in caso di recidiva, colla prigionia.

Preveduti diversi eccessi e determinate le pene ad essi applicabili, che restava a riprimere? E ch' è mai una rissa in cui non si son date percosse nè profferite ingiurie? queste si riducono necessariamente ad alcune violenze sì lievi da non poter compromettere nè la sicurezza degl' individui, nè la pubblica tranquillità.

7.° » Coloro che aizzino o non ritengono i loro cani quando perse» guitano i passeggieri »;

8.° » Coloro che trovando per le strade di un comune un fanciullo » abbandonato o disperso, non lo conducano all' ufiziale della munici» palità o della polizia: salve le pene maggiori ne' casi preveduti dalle » leggi per l' abbandono, o per la esposizione di un fanciullo ».

Ma allora qual pena si potrebbe dare? Niuna, neppure un' ammenda, perchè la minima ammenda è una pena, e la legge non può sottomettere a pene che le azioni offensive per la società, attaccandola in un modo qualunque, nella persona del suo capo o in quella de' suoi membri (1).

---

(1) *In materia di polizia, la donna, non ha bisogno di essere autorizzata dal marito o dal giudice, nè per l'azione pubblica, nè per quanto risguarda le riparazioni civili.*

In materia di polizia, la semplice citazione fatta dalla parte civile basta per contestare la causa innanzi al tribunale, per l'azion civile e per l'azione pubblica. Queste due proposizioni sono stabilite nella seguente decisione.

I conjugi Marie avean citato innanzi al tribunale correzionale *di Dreux la signora Lambert, per ingiurie e vie di fatto da lei commesse a danno della signora Marie. Il marito della signora Lambert non fu citato: il procuratore del re si rimise alla giustizia del tribunale. In tale stato, il tribunale di Dreux condannò la signora Lambert a varie pene.*

La signora Lambert, autorizzata dal suo marito ne produsse appellazione, ed il tribunale di Chartres giudicando su tal gravame, sotto pretesto che il tribunale di Dreux erasi adito per l'azione civile soltanto, e la signora Lambert non era stata autorizzata da suo marito annullò la sentenza, e poichè ciò costituiva una violazione degli articoli 182 e 191 del Codice d'istruzione criminale, ha annullata la decisione.

» *Udito il rapporto del consigliere Louvot, e le conclusioni dell'avvocato generale Marchüngy* »;

» *Veduti gli articoli 182 e 191 del Codice d'istruzione criminale* »;

» *Atteso chè col primo di tali articoli, la citazione diretta dalla parte civile basta a contestar la lite innanzi al tribunale correzionale; che tale citazione la contesta tanto per l'azione pubblica che per l'azione civile; e che quindi contestata la lite colla citazione fatta alla signora Lambert, ad istanza de' conjugi Marie, per ingiurie e vie di fatto commesse contro la signora Marie, il tribunale correzionale di Dreux doveva esaminare se i fatti risultanti dalla citazione o dal processo eran delitti; che se questi fatti non eran tali, dovea annullare la citazione e la procedura, aggiudicare alla convenuta i danni ed interessi che potessero esserle dovuti, e rinviar le parti al magistrato civile, giusta l'articolo 191* ».

» *Ma che se il tribunale, esaminando i fatti risultanti dalla citazione e dalla procedura, li riconosceva delitti, dovea, independentemente dalle riparazioni civili, pronunziare le pene determinate dalla legge, comunque avesse conchiuso il pubblico ministero; perchè le sue conclusioni non potevano togliere al fatto la qualità riconosciuta dal tribunale* »;

» *Che il tribunale di Chartres, giudicando sull'appellazione interposta dalla signora Lambert, e sulla sentenza del tribunale di Dreux, non poteva, senza spiegarsi sulla qualità de' fatti, annullare la sentenza del tribunale di Dreux, pel solo pretesto che il ministero pubblico non avea richiesta alcuna pena, e che la signora Lambert non era stata*

Nondimeno un fatto può nuocere, può recar danno, benchè la legge non lo noveri nè fra i misfatti, nè fra le contravvenzioni, niuno può impunemente nuocere altrui; ed è dovuta una riparazione a chiunque abbia sofferto danno. Ma i tribunali di polizia non sono i soli che possano accordare cotesta riparazione; essa si può ottenere in via civile, con egual prestezza, ed in un modo parimente compiuto. Di fatto, non vi è riguardo a ciò, che una sola differenza fra i tribunali di polizia ed i tribunali civili; cioè, che, indipendentemente dalla indennità in favor della parte danneggiata, i primi pronunziano anche un ammenda in favore del fisco; ed i secondi, cui non mai è dato esercitare la pubblica vendetta, possono soltanto occuparsi del risarcimento che l'attore ha diritto di pretendere: ma tal risarcimento è lo stesso in ambidue i casi, non essendovi ragione, perchè il giudice civile ed il giudice di polizia veggan la cosa diversamente.

Ci rimane indicar il giudice civile cui la parte che si crede offesa per *vie di fatto* dee dimandare una riparazione: ciò vien regolato dalla disposizione della legge de' 24 agosto 1790, la quale dichiara appartenere alla giurisdizione del giudice di pace le azioni per risse e *vie di fatto*, per le quali le parti non hanno agito criminalmente.

In questa legge la parola *criminalmente* è adoprata come sinonima di polizia: e ne deriva che, per tutto quel che chiamasi comunemente rissa e *via di fatto*, può esser adito il giudice di pace in via civile, quando la parte lesa non creda a proposito procedere in via di polizia, ovvero, lo che torna lo stesso, quando essa nol può. Per conseguente colui, che si querela di una rissa o *via di fatto* non enumerata dal Codice penale fra i delitti, fra le contravvenzioni, può domandare al giudice di pace, come giudice civile, i danni ed interessi cui crede aver diritto.

---

autorizzata da suo marito o dal giudice, poichè, se i fatti di cui essa era accusata eran delitti o contravvenzioni, la pena dovea pronunziarsi secondo la disposizione della legge; e che, per procedere contro la imputata, non era necessaria l'autorizzazione del marito, secondo l'art. 216 del Codice civile; dal che risulta che il tribunale di Chartres ha violati gli articoli 182 e 161 del Codice d'istruzione criminale, e falsamente applicato il detto articolo 216 del Codice civile.

Per questi motivi, la Corte cassa ed annulla la sentenza del tribunale correzionale di Chartres (il 23 gennajo 1823, sez. crim.)

CAPITOLO XX.

DELLE INGIURIE VERBALI. DEFINIZIONE. DIVISIONE. TRE SPECIE D' INGIURIE: L' IMPUTAZIONE D' UN FATTO OSSIA LA CALUNNIA: IL RIMPROVERO D' UN VIZIO DETERMINATO, CHE LA LEGGE CHIAMA INGIURIA GRAVE; FINALMENTE LA INGIURIA LIEVE, CHE CONSISTE SOLO IN PAROLE OLTRAGGIANTI. LA CALUNNIA E L' INGIURIA GRAVE NON È FRA LE ATTRIBUZIONI DE' GIUDICI DI PACE. LA INGIURIA È PIU' GRAVE ED APPARTIENE A' TRIBUNALI CORREZIONALI QUANDO SI PROFFERISCE CONTRO UN UFIZIALE PUBBLICO, NELL' ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, E PER MOTIVO DI ESSE. DELLA RIPARAZIONE DELL' ONORE, SIA CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA, SIA PUBBLICAMENTE ED ALL' UDIENZA.

Vi è ingiuria sempre che si è detta, o fatta qualche cosa per offendere alcuno, e per ledere la sua riputazione. *Ait praetor ne quid infamandi causa fiat . . . . proinde, quodcunque quis fecerit vel dixerit, ut alium infamet, erit actio injuriarum* (1). La legge adopera quì la parola *infamet*, la quale non può applicarsi che ad un' ingiuria gravissima: ma soggiunge che vi è del pari ingiuria, *si carmen conscribat, vel proponat, vel cantet aliquod, quod pudorem alicujus laedat.* Finalmente un' altra legge definisce la ingiuria, più genericamente; tutto ciò che può diminuire l' altrui riputazione. *Adversus eos qui minuendae opinionis tuae causa aliquid confecisse comperientur, more solito injuriarum judicio experiri potes* (2).

Domat, spiegando queste leggi, si esprime così: » Chiamasi ingiuria tutto ciò che si dice, si scrive, si fa con premeditato disegno di offendere alcuno e recargli oltraggio. » Quindi vi sono ingiurie verbali che si fanno colle parole o » canzoni, ingiurie per iscritto, ed altre dette reali, quando » si percuote alcuno, o gli si fa cosa per insultarlo (1).

Risulta da coteste autorità, 1.° che un' ingiuria può farsi in tre modi: con azioni, con iscritti, e con parole; 2.° che le canzoni satiriche appartengono alla classe delle ingiurie verbali; 3.° che per esservi vera ingiuria, fa mestieri, che nell' autore dello scritto o delle parole siavi la intenzione di

(1) *L. 47, tit. X, §§. 25 e 27, Dig. de injuriis.*
(2) *L. Si non 3, Cod. de injur.*
(1) *Dritto pubblico, tit. XI, n. 1.*

offendere colui che ne forma l'oggetto; e per giudicare se le parole siensi profferite con la intenzione di offendere, o se sieno semplicemente l'effetto della indiscretezza e della leggerezza, fa d'uopo di molta diligenza e sagacità. Di fatto, secondo un celebre autore, i discorsi van soggetti a tante interpetrazioni, vi è tanta differenza fra la indiscretezza e la malizia, e ve n'ha sì poca tra l'espressioni ch'esse in quelli adoprano, che difficilmente si possono sottoporre a pena le semplici parole. Le parole non formano un corpo di delitto; restano nel pensiero; sovente nulla significano da per loro, ma pel modo cui son dette; spesso ripetendo le parole medesime, non si esprime lo stesso senso; questo dipende dal ligame che hanno con altre cose: talora il silenzio dice più di qualunque discorso; in ciò tutto può essere equivoco.

Queste riflessioni, che, anche riguardo alle ingiurie lievi, meritano qualche attenzione, acquistano molta importanza quando trattasi di pronunziare sopra calunnie; su quelle ingiurie gravi di cui or ora parleremo, e che la legge punisce con grande e giusta severità. Ma torniamo alla legge che attribuisce ai giudici di pace la punizione delle ingiurie verbali.

Essa dice: » Il giudice di pace giudicherà delle azioni » per ingiurie verbali, risse e *vie di fatto*, per le quali le » parti non abbiano agito criminalmente (a) ».

Deriva da ciò che colui il quale credesi offeso da ingiurie verbali può, per la riparazione, procedere in via civile, o in via criminale, cioè con domanda di riparazione civile fatta innanzi al tribunale di semplice polizia.

Questi due modi di procedere han di comune, che, in entrambi i casi, il giudice di pace può egualmente condannare a' danni ed interessi, o pronunziarne la compensazione, in conformità della seguente disposizione della consuetudine di Brettagna, che costituiva il dritto comune: *In fatto d'ingiurie verbali, vi è compensazione, purchè l'una sia grave come l'altra.*

L'azione civile e la citazione al tribunale di polizia han tra loro due differenze

1.° Il giudice di pace adito per la prima non può pro-

(a) I giudici di circondario conoscono delle » ingiurie verbali, di » risse e di altri delitti non perseguibili con azione pubblica, per le » quali le parti non abbiano promossa istanza nella via criminale ». Legge organica de' 29 maggio 1817; art. 22 n.° 10; e legge organica de' 7 giugno 1819 art. 25 n.° 10.

nunziare che danni ed interessi; ed egli può condannare alla ammenda, o, in caso di recidiva, alla prigionia, quando pronunzia come giudice di polizia

2.° Si può dimandare con azione civile la riparazione di tutte le ingiurie, qualunque ne sia la gravezza, ed il giudice di pace può procedere come tribunale di polizia per quelle che la legge punisce con pene di semplice polizia.

Dovrei quì fermarmi, poichè la competenza de' giudici di pace in materia civile è il solo oggetto di quest' opera: ma poichè le due vie che la legge indica per ottenere la repressione delle ingiurie verbali, partono dallo stesso punto per giungere allo scopo medesimo, si avvicinano talmente tra loro, che fa mestieri per non sviare dall' una, conoscer l'altra. Quindi mi si permetterà una breve digressione sul modo di procedere innanzi al tribunale di semplice polizia.

La legge, come si è detto, conferisce ai giudici di pace, quando pronunziano come giudici civili, la repressione di tutte le ingiurie qualunque ne sia la gravezza; ma quando trattasi di condannare a pene di polizia, determina una limitazione, e divide le ingiurie in tre classi, cioè: calunnie, ingiurie gravi, ingiurie semplici, e limita a queste ultime la competenza de' giudici di pace. Ecco gli articoli del Codice penale da quali risultano tali distinzioni.

Art. 367. » Sarà colpevole di calunnia chi in luoghi o » adunanze pubbliche, in uno scritto stampato o no, che siasi » affisso, venduto o distribuito, abbia apposti ad un indivi- » duo qualunque, fatti che, se fossero veri, esporrebbero » l' imputato a procedimento criminale o *correzionale*, o al- » meno al disprezzo ed all' odio de' cittadini. La presente di- » sposizione non concerne i fatti di cui la legge permette la » pubblicità, nè quelli, che l' autore della imputazione era, » per la qualità delle sue funzioni e de' suoi doveri, obbligato » di rivelare o di reprimere »,

Art. 368. » Si reputa falsa ogni imputazione, in sostegno » di cui non si allega alcuna pruova legale. Quindi l' autore » della imputazione non sarà ammesso, in sua difesa, a do- » mandare che la pruova ne venga fatta: egli nemmeno potrà » addurre, come motivo di scusa, che i documenti o i fatti » sono notori, o che le imputazioni, per le quali si proce- » de, sian copiate o estratte da giornali esteri ed altri scritti » stampati ».

Art. 375. » In quanto alle ingiurie o parole oltraggianti, » che non contenessero la imputazione di alcun fatto preciso;

» ma quella di un vizio determinato, se esse sono state prof-
» ferite in luoghi o adunanze pubbliche, o inserite in scrit-
» ture stampate o no, che si fossero sparse e distribuite, la
» pena sarà un' ammenda di 16 a 500 franchi ».

Art. 376. » Ogni altra ingiuria o parola oltraggiante che
» non abbia questa duplice qualificazione di gravezza e di pub-
» blicità, sarà punita con pene di semplice polizia ».

Ecco le varie specie d' ingiurie che la legge sottopone a pene di polizia. Per alcune di esse sono competenti i tribunali correzionali, per altre quelli di semplice polizia. Le parole che formano il soggetto della querela contengono o l' imputazione d' un fatto, o il rimprovero di un vizio. Se il fatto, supponendolo legalmente verificato, esponesse colui contro il quale è articolato a procedure criminali o correzionali, *o solamente al disprezzo ed all' odio de' cittadini*, la querela dovrebbe esser prodotta innanzi al tribunale correzionale. Quindi nella economia della legge, il giudice di pace non può mai come tribunale di polizia, conoscere della *imputazione d' un fatto*; se il fatto imputato non avesse altri risultamenti verosimili se non di esporre colui n' è l' oggetto al disprezzo de' cittadini, o, ciò che vale lo stesso, di nuocere alla di lui riputazione, costituirebbe una calunnia di cui la minor pena, secondo l' articolo 371 del Codice penale, è la prigionia di un mese, ed un' ammenda di 500 franchi; ciò che oltrepassa di molto la competenza de' giudici di pace (1).

Per lo contrario, se il fatto imputato sia sì lieve da non poter recare al querelante alcun pregiudizio nella persona, o nella fama, allora non esiste nè delitto, nè contravvenzione; e per conseguente nè querela da produrre, nè tribunale da giudicarne.

In quanto alle ingiurie propriamente dette, le quali, come si è osservato, consistono, non già nell' imputazione di un fatto, ma nel rimprovero d' un vizio, la competenza rispettiva de' tribunali correzionali e di semplice polizia rimane subordinata ad una distinzione. Se le parole oltraggianti contengono il rimprovero d' un vizio determinato, e che siensi proferite in un' adunanza o in un luogo pubblico, la punizione ne appartiene esclusivamente al tribunale correzionale: ma quando l' ingiuria manca della doppia qualificazione di gra-

(1) *Gli stabilimenti di San Luigi*, lib. II, cap. XXIV *riducono alla metà l' ammenda prescritta per le ingiurie, quando le abbia dette una donna, o quando trattasi di percosse senza ferita.*

vezza e pubblicità, o, in altri termini, quando, fatta in luogo pubblico, non contiene l' imputazione d' un vizio determinato, quando il rimprovero non è stato fatto nè in adunanza, nè in luogo pubblico, la querela deve prodursi innanzi al giudice di pace come giudice di semplice polizia. In breve, il giudice di pace, procedendo come tribunale di polizia, non è competente a giudicar delle ingiurie verbali, se non in due casi: 1.° quando esse consistono in parole vaghe le quali non contengono alcuna imputazione precisa; 2.° quando non si sono proferite, nè in adunanza, nè in luogo pubblico, benchè contengano il rimprovero d' un vizio determinato.

Tali ingiurie, giusta l' articolo 471 del Codice penale, sono punite con ammenda, da uno a cinque franchi, purchè sieno state profferite senza provocazione.

Siccome i giudici, nell' esercizio delle loro funzioni, rappresentano la persona del principe, e partecipano della sua inviolabilità, le minime ingiurie profferite contro di loro acquistano un carattere di gravezza che oltrepassano di molto la competenza de' giudici di pace. Nè credasi che tal rispetto è dovuto al giudice solo quando, rivestito delle insegne magistrali, amministra la giustizia, o, disceso dal suo tribunale, è intento nondimeno a pubbliche funzioni: la ingiuria sarebbe la stessa, e produrebbe la stessa pena al suo autore, se fosse causata da atti emanati dal giudice nell' esercizio del suo ministero: *Perchè allora* (dice Loiseau), *riportando l' effetto alla causa, può dirsi, ch' egli è offeso come ufiziale; e perciò nella di lui persona viene oltraggiato il principe* (1).

A' 28 dicembre 1807, la Corte di cassazione ha adottato l' avviso di Loiseau nella seguente decisione:

» Inteso il rapporto del signor Portiquet, e le conclusioni del procurator generale »:

» Veduto l' articolo 65 dell' atto costituzionale de' 22 brumale anno VII; l' articolo 19 del titolo 11 della legge de' 22 luglio 1791; e l' articolo 168 del Codice de' delitti e delle pene, de' 3 brumale anno III »:

» Considerando in dritto che queste leggi prescrivono che un pubblico ufiziale venga egualmente rispettato nell' esercizio delle sue funzioni, tanto ne' rapporti che queste gli danno col pubblico, allorchè, rivestito dell' abito o delle insegne distintive del suo stato, assiste alle udienze del tribunale o ad ogni altro pubblico consesso, quanto nei rapporti correlativi verso gli individui nell' interno del suo domicilio o altrove »;

(1) Degli ufizj lib. 1 cap. IV n.° 1.

» Considerando, che soprattutto in questa seconda parte dell' esercizio delle sue funzioni, un pubblico ufiziale ha bisogno di speciale protezione della legge, perchè non trovandosi allora circondato nè della forza pubblica, nè da quella pompa esterna che impone rispetto, è più esposto agli insulti e violenze di coloro co' quali i doveri della sua carica l' obbligano ad essere in relazione » ;

» Considerando in fatto, che come pubblico funzionario, come ufiziale del pubblico ministero presso il giudicato di pace, il signor Guillemet aggiunto al *maire* (sindaco) di S. Benedetto-del-Saulo, ha fatto dare a Bartolomeo Perdriget la citazione di cui questi credette doversi querelare » ;

» Che anche in qualità di ufiziale pubblico, gli sono state fatte da Bartolomeo Perdriget le interpellazioni che si pretende essere state seguite da insulti e minacce, benchè fatte al signor Guillemet nell' interno del suo domicilio, dee dirsi nondimeno essergli state fatte nell' esercizio d' una parte delle sue funzioni » ;

» Che quindi vi era luogo a denunziare questo delitto al tribunale correzionale, cui le leggi dianzi citate attribuiscono il giudicar degli oltraggi o delle minacce con parole o gesti, fatti agli ufiziali pubblici nell' esercizio delle loro funzioni ».

» Per tali motivi, la Corte pronunziando uniformemente alle conclusioni del proccurator generale, e procedendo in via di regolamento di giudice, senza attendere alla sentenza del tribunale correzionale del distretto di Blanc de' 29 aprile 1807, che dichiara nulla; ordina che Bartolomeo Perdriget comparisca, pe' fatti di cui è accusato col processo verbale dell' aggiunto del *maire* di S. Benedetto-del-Saulo de' 16 dicembre 1806, innanzi al suddetto tribunale correzionale del distretto di Blanc, per esservi giudicato a norma della legge, salvo l' appello se vi ha luogo ».

Il giudice di pace può mai condannare l' autore di una ingiuria a dichiarare pubblicamente ed all' udienza, o con atto depositato in cancelleria, ch' egli tiene l' offeso in conto di uomo probo e di onore, che i fatti articolati contro di lui sono calunniosi, ec.? La giurisprudenza della Corte di cassazione su di ciò è stata varia; ma ora può dirsi stabilita da una decisione de' 28 marzo 1812, di cui ecco la specie ed i motivi.

Su di querela, per espressioni infamanti, una sentenza del tribunale correzionale di Amsterdam, conferma altra sentenza del giudice di pace della stessa città, condannando l' autore dell' ingiurie a ritrattarle alla pubblica udienza fra quin-

dici giorni, ed a dichiarare ec. Cotesta sentenza è stata annullata con la seguente decisione:

Attesochè, cogli articoli 226, 227 del Codice penale, risguardanti gli oltraggi fatti con parole o con gesti *ai depositarj dell' autorità o della forza pubblica*, il legislatore ha autorizzato i tribunali ad aggiungere alle pene di prigionia e di ammenda ordinate dagli articoli 222, 223 e 225, la condanna di fare riparazione all' offeso all' udienza o in iscritto; che questa condanna è autorizzata da questi articoli come un' aggiunta di pena; ch' essa dunque è considerata come avente in se stessa una qualità penale;

» Atteso che, riguardo alle ingiurie *fatte ai privati*, il Codice penale non contiene alcuna disposizione che possa autorizzar la condanna a tali riparazioni verso l' offeso, e che i giudici non possono dar pene diverse da quelle pronunziate dalla legge: la Corte cassa . . . .!, ec. «.

Ma, su la dimanda del querelante, potrebbe mai ordinarsi che la sentenza *sia stampata ed affissa*. A' 15 marzo 1813 si giudicò che, su la domanda della parte offesa, il giudice di pace potrebbe ordinare che la sentenza fosse letta all' udienza; purchè però egli non condannasse l' autor dell' ingiuria ad esser presente a questa lettura. Tale decisione è riportata da Carnot, nel suo *comento sul Codice penale*, tom. 11, pag. 507.

Una osservazione che non dee sfuggire a' giudici di pace, è, che la stampa, l' affissione, e la lettura, non essendo considerati nè come pena, nè come aggravamento di pena, ma come semplici danni ed interessi, la sola parte offesa può domandarli, ed il giudice non può ordinarli nè di ufizio, nò dietro dimanda del pubblico ministero (*a*).

(*a*) Secondo le nostre leggi i giudici di circondario, giudicano in fatto d' ingiurie, allora quando sono queste punibili con pena correzionale o di polizia. Le regole per la punizione della calunnia e delle ingiurie sono enumerate ne' seguenti articoli delle *Leggi penali*.

Art. 174. » Le ingiurie e le minacce contro un magistrato dell' or» dine amministrativo, o giudiziario, commesse in atto che esercita le » sue funzioni, o per occasione di questo esercizio sono punite col se» condo al terzo grado di prigionia o confino: salvi i casi in cui le mi» nacce portassero per loro stesse a pene maggiori. Se le ingiurie o mi» nacce hanno avuto luogo nella udienza pubblica di una Corte o Tribu» nale, la pena sarà quella della reclusione ».

Art. 186. » Chiunque nel disegno di nuocere ad alcuno lo quereli » o denunzii di un reato di cui sa esser quegli innocente, verrà punito, » solamente per un tal fatto di aver querelato o denunziato, nei giudi» zj criminali col secondo al terzo grado di prigionia, e con un' ammen-

CAPITOLO XXI.

DELLE AZIONI PER DANNI FATTI DAGLI UOMINI O DAGLI ANIMALI AI CAMPI, FRUTTI E RICOLTE, E DELLE OCCUPAZIONI DI TERRENO. PARAGONE DELLE NOSTRE LEGGI SU TALE MATERIA, CON QUELLE DEGLI ANTICHI POPOLI DEL NORD.

» Il giudice di pace deciderà inappellabilmente, dice la » legge, sino al valore di 50 lire, e, salvo appello, qua-

---

» da 100 a 1000 ducati; e nei giudizj correzionali, o di polizia col » primo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale ».

» Quantevolte però il reato di cui si produce la falsa querela o de» nuncia, sia un delitto o contravvenzione che non porti a pena di pri» gionia o detenzione, può il giudice discendere alle pene inferiori così » correzionali, che di polizia; salve sempre le pene più gravi nei casi » di produzioni di false carte o di false testimonianze ».

Art. 365. » È ingiuria ogni offesa pubblicamente, o privatamente » espressa con parole, con gesti, con iscritti o in altro modo qualunque » purchè abbia per oggetto di far perdere o diminuire la stima di colui » contro del quale è diretta ».

Art. 366. » L' ingiuria è punita coll' ammenda correzionale col pri» mo al secondo grado di prigionia o confino, secondo la qualità della » medesima, secondo le persone, secondo il tempo il luogo e le conse» guenze che ha prodotte — Può il giudice discendere alla pena dell' esi» lio correzionale ne' gradi medesimi, o cumular l' esilio alla prigionia; » purchè il tempo dell' intera pena non eccede i due anni ».

» Se però l' ingiuria non risulta che da espressioni vaghe, da rim» proveri indeterminati, e da voci o atti semplicemente indecenti, la » pena sarà di polizia; salve sempre le pene maggiori nel caso che i » fatti o gli atti, o gli scritti, o le parole che contengono l' ingiuria » costituissero per se medesimi un altro misfatto o delitto ».

Art. 367. » Le ingiurie punibili correzionalmente, quando son pub» blicate colle stampe in figure, in immagini, in incisioni, in emble» mi, o in iscritto, o anche senza stampa, quando sien pubblicate con » pubblici affissi in uno dei suddetti modi, prendono nome di libello fa» moso, e saranno puniti col primo al terzo grado di prigionia o confi» no, e coll' ammenda correzionale ».

» Il giudice può discendere all' esilio correzionale, o cumulare alla » prigionia l' esilio, purchè il totale della pena non ecceda i cinque » anni »

Art. 368. » La pena mentovata nell' art. precedente comprende an» che coloro che abbiano fatto render pubbliche tali ingiurie per mezzo » di fogli periodici — Se però questi fogli sieno stranieri, la pena col» pisce coloro che avranno inviato gli articoli, o dato ordine d' inserirli, » e contribuito alla introduzione o distribuzione di tali fogli nel regno ».

Art. 369. » La disposizione dei due precedenti articoli non è ap» plicabile a' fatti de' quali la legge autorizza la pubblicità; nè a quelli » che l' autor della imputazione avea l' obbligo, per la natura delle pro» prie funzioni, o de' proprj doveri, di rivelare, o di reprimere ».

» lunque sia il valore della domanda, delle azioni per danni » fatti dagli uomini o dagli animali a' campi, frutti o alle » ricolte (*a*) ».

Coteste *vie di fatto* e cotesti danni, del pari che le ingiurie di cui si è parlato nel capitolo precedente, possono far sorgere due specie di azioni, l'una civile, l'altra di polizia: lo che importa esser nella facoltà della parte lesa dimandare innanzi al giudice di pace la riparazione del danno sofferto, sia come giudice civile, sia come giudice di polizia.

Quando la parte danneggiata chiede una indennità con azione civile, la sua dimanda e la condanna del giudice non possono risguardare che restituzioni ed indennizzazioni pecuniarie. Se la domanda dell'attore sia per una somma di 50 franchi o meno la sentenza sarà inappellabile; e sarà soggetta ad appellazione se la somma dimandata sia indeterminata o maggiore di 50 franchi.

Se la parte danneggiata procede in linea penale, il giudice di pace si costituisce in tribunale di polizia; il processo si fa nel modo prescritto dal Codice d'istruzione criminale; l'ufiziale incaricato di far le veci del regio procuratore presso i tribunali di polizia si unisce al querelante; questi, domanda un'indennità corrispondente al danno sofferto; ed il

---

Art. 370. » Se si tratti d'ingiurie contenute nelle aringhe o negli » scritti ralativi alle difese giudiziarie, i giudici della contesa potranno » prender le seguenti disposizioni » :

1. » Sopprimere gli scritti ingiuriosi »;

2. » Restringere gli autori col mandato in casa che non ecceda i » quindici giorni »;

3. » Sospenderli dalle proprie funzioni per un tempo che non ecceda i sei mesi ».

» Se le ingiurie o gli scritti ingiuriosi contengano un reato preveduto dalla legge, ed i giudici della contesa non sieno competenti a » giudicarne, essi pronunzieranno per modo di provvisione la soppressione, restrizione o sospensione sopraccennata, e rimetteranno i colpevoli ai giudici competenti ».

Art. 371. » I medici, i cerusici, gli speziali, le levatrici, e generalmente ogni ufiziale di sanità ed ogni altra persona depositaria, » per ragione del proprio stato o professione, de' segreti che loro si affidano, quando fuori de' casi in cui la legge gli obbliga a darne parte » alla autorità pubblica, li rivelino, saran puniti col primo grado di » prigionia o di confino, e colla interdizione a tempo dell'ufizio, professione o carica di cui abbiano abusato, e coll'ammenda correzionale ».

(*a*). Vedi l'articolo 22 della legge organica de' 29 maggio 1817; e l'articolo 25 della legge organica de' 7 giugno 1819, in ordine alla competenza de' giudici di circondario su tal materia.

proccuratore del re, in nome della società, e per la pubblica vendetta, chiede l' applicazione della pena. Le pene stabilite dalla legge per tali contravvenzioni sono regolate da' seguenti articoli del Codice penale.

Art. 471. » Saranno puniti con ammenda da 1 a 5 franchi inclusivamente coloro che, non essendo nè proprietarj, » nè usufruttuarj, nè conduttori, nè godendo di un terreno » o di un dritto di passaggio, o non essendo agenti nè fatto- » ri di alcune di tali persone, sieno entrati e passati su que- » sto terreno, o su d'una parte di esso, che sia lavorato o » seminato ».

» Coloro, che avranno lasciato passare i loro armenti o » gli animali da tiro, da soma, o da sella, sul terreno al- » trui, prima che si togliesse la ricolta ».

Art. 474. » La pena di prigionia contro tutte le persone » menzionate nell' articolo 471 avrà sempre luogo in caso di » recidiva, per tre giorni al più ».

Art. 475. » Saran puniti con ammenda da 6 a 10 fran- » chi inclusivamente coloro che, non essendo proprietarj nè » usufruttuarj, nè usuarj di un terreno, o di un dritto di » passaggio, vi sono entrati e passati nel tempo in cui tal » terreno era carico di biade cresciute, di uve o altri frutti » maturi, o prossimi alla maturità;

» Coloro che avessero fatto o lasciato passare armenti, » animali da tiro, da soma, o da sella, sul terreno altrui se- » minato, o con frutti pendenti, o in una selva cedua ap- » partenente ad altri ».

Art. 478. » La pena di prigionia per cinque giorni al » più sarà sempre pronunziata in caso di recidiva, contro tut- » te le persone menzionate nell' articolo 475 » (*a*).

(*a*) Le nostre leggi penali in ordine ai danni cagionati nei campi dispongono a questo modo:

Art. 163. » Chiunque senza oggetto di furto o di recar danno per » ingiuria, ma solamente per esercizio di un preteso diritto obblighi » altri al pagamento di un debito o alla soddisfazione di una obbliga- » zione qualunque, o disturbi un altrui possesso, demolisca fabbricati, » devii acque, e simili, è punito col primo al secondo grado di pri- » gionia; salve le pene maggiori in caso di un reato per se stesso mag- » giore ».

Art. 445. » Il colpevole di un guasto, danno o deterioramento qua- » lunque, commesso volontariamente con un mezzo diverso da quelli pre- » veduti negli articoli precedenti sia tagliando, abbattendo alberi, rami, » innesti, seminati, erbaggi, o facendo pascolare animali pei medesi-

L' articolo 483 definisce la recidiva; noi l' abbiamo trascritto nel capitolo XVIII.

Per quanto sembra esatta questa nomenclatura, nondimeno evvi una specie di guasti nei campi, frutti, e nelle ricolte, che non vi è contenuta, quella cioè che forse più sovente d' ogni altro turba la pace campestre: dessa chiamasi nel linguaggio rurale *rioccupazione di terreno*. Ecco in qual modo avviene. Nel tempo delle semine un coltivatore ricolma il solco che serve di confine al suo fondo, e lo traccia nel fondo del suo vicino, alla distanza di qualche piede, sopponendo che questa lieve usurpazione non venga avvertita. Il vicino se ne avvede. La via legale sarebbe di farne querela al giudice di pace per usurpazione di terreno commessa nell' anno; ma egli preferisce di farsi giustizia da se stesso, e ripreude il terreno usurpatogli. Quegli che ha commessa l' usurpazione se ne querela, e le guardie campestri ne fanno rapporto, o il giudice di pace si conduce egli medesimo nelle terre seminate per iscoprire tali contravvenzioni. La via di fatto vien liquidata: l' ordine pubblico esige che venga punita; ma quale sarà la pena applicabile?

Si applicherà forse quella stabilita nelle trascritte disposizioni del Codice penale? Basta leggerle per ravvisare una

---

» mi, sia distruggendo argini, edifizj, siepi, fossi, muri, macerie, » strumenti di agricoltura, sia colmando fossi, dislocando, o supprimendo termini o alberi di confinazione, sia deteriorando, o danneggiando comunque gli altrui beni mobili o immobili, sarà punito nel » seguente modo ».

» Se il danno ecceda i ducati 100 la pena sarà del terzo grado di » prigionia ».

» Se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo al » secondo grado di prigionia ».

Art. 463. » Cadono ugualmente in contravvenzione di polizia »

2.° » Coloro che senza la permissione sia per caccia, sia per altro » oggetto, entrino nell' altrui fondo chiuso da mura fabbricate, o da » mura a secco, da siepe, da fossato, o da riparo di terra che giunga » a palmi 5;

3.° » coloro che entrino nel fondo altrui con cavallo, o con altra » vettura, o con carri, mentre è preparato con seminati, con frutta » pendenti, o con piantagioni, abbattendo e danneggiando i seminati, » le biade, le piante, o le frutta;

4.° » coloro che colgono e si cibano ne' campi altrui di frutti, o » altri prodotti dalla terra;

5.° » coloro che, senza altre circostanze 'che li rendano colpevoli » di misfatto, o delitto, spigolino, rastellino, o pure raspollino nei » campi altrui non ancora spogliati e voti dalle ricolte, o pria dello » spuntare, o dopo del tramontar del sole ».

gran differenza fra le contravvenzioni ivi enumerate e quelle che chiamansi *rioccupazione di terreno*. Di fatto, ivi trattasi d'un viaggiatore che, per abbreviare, sia per la difficoltà delle strade, sia per puro accidente traversa un fondo coltivato. Esso ha senza dubbio danneggiato il proprietario, ma non mai può supporsi in lui la idea di trarre profitto dal danno cagionato.

Per lo contrario, il caso in esame risguarda la occupazione fatta da un coltivatore il quale devia l'aratro su di un campo seminato; distrugge col suo nuovo solco una parte della semenza, ed il cui scopo evidente è di raccogliere dove non ha seminato. Tuttavia colui che rioccupa il detto terreno non può dirsi un ladro, poichè riprende ciò di cui si crede ingiustamente spogliato. Dunque non si può applicar la pena del furto; ma è più colpevole del viaggiatore di cui si è fatto parola. Bisogna per ciò dargli una pena più grave o almeno diversa.

Invano si cercherebbe cotesta pena nel Codice penale (1); ma trovasi nel Codice rurale, decretato dall'assemblea costituente a' 28 settembre 1791. Ivi si legge: » Se alcuno prima » della loro maturità recida o distrugga picciole parti di gra» no in erba, o altre produzioni della terra, senza intenzio» ne manifesta di rubarle, pagherà in risarcimento al pro» prietario una somma eguale al valore che la cosa avrebbe » avuto nella sua maturità. Sarà condannato ad un' ammenda » eguale al risarcimento, e potrà esser condannato alla deten» zione di polizia municipale ».

Questa disposizione è applicabile evidentemente alle *rioccupazioni di terreno*, poichè gli autori di tal contravvenzione distruggono picciole porzioni di grano in erba, o, ciò che vale lo stesso, già riposte nel seno della terra, e che non hanno l'intenzione di rubare (*a*).

Un'ammenda pari alla somma del risarcimento, tale è dunque la pena per colui che rioccupa una picciola parte di terra seminata, e che pretende essergli stata usurpata. Ma quale sarà il giudice competente per l'applicazione di questa pena? Il giudice di pace, o il tribunale correzionale?

---

(1) *Non credo che debbasi applicare in questo caso la disposizione dell'articolo 446 del Codice penale, il quale dice: Chiunque avrà reciso grani o biade che sapeva appartenere altrui, sarà punito con una prigionia non minore di sei giorni, nè maggiore due mesi.*

(*a*) La disposizione delle nostre leggi riferibile al caso in esame è quella contenuta nell'art. 168 delle leggi penali.

Avvi una ragione per escludere i giudici di pace: questa deriva dalla legge che loro vieta di pronunziar ammenda oltre a 15 franchi, combinata col principio ch'esclude dalle loro attribuzioni tutte le domande di cui l'atto introduttivo dell' istanza non determina il valore. E nel vero, se il coltivatore querelasi della rioccupazione, chiede semplicemente una indennità secondo l'estimazione che ne faranno i periti o il giudice, e quindi egli dee adire il tribunale *correzionale.* Di fatto, finchè il giudice e i periti non abbian pronunziato, sarà incerto se l'ammenda oltrepasserà i 15 franchi (*a*).

Ma vi son due mezzi per evitare il tribunale *correzionale.* Giova indicarli; perciocchè, in generale, il risarcimento per tali delitti è di sì poco momento, che importa molto al riposo campestre, che sian giudicati da' tribunali di semplice polizia. Questi mezzi sono semplicissimi. La parte civile domandi colla sua istanza, a titolo d'indennità, una somma determinata, e che questa non superi quella di 15 franchi; o, se non vi è parte civile, a richiesta del ministero pubblico, del sindaco o de' guardie rurali, il giudice di pace visiti o faccia visitare le terre seminate, ch' ei si faccia accompagnare da periti, o dagli ufiziali di polizia giudiziaria, come il sindaco o i guardiani, e che i processi verbali formati per attestare il delitto contengano la valutazione de' danni ed interessi dovuti alla parte lesa. Se tal valutazione non supera i 15 franchi il giudice di pace deciderà. L'articolo 148 del Codice d' istruzione criminale a ciò lo autorizza, eccone i termini: » Innanzi al giorno dell' udienza, il giudice di pace potrà, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile,
» valutare o far valutare i danni, distendere o far distendere i
» processi verbali, fare o prescrivere ogni atto che richiegga
» celerità (*b*).

Una circolare del ministero della giustizia della data del dì 1 brinale anno V, chiuderà le osservazioni risguardanti la rioccupazione di terreno.

» Le rioccupazioni di terreno, sol perchè sono *vie di fatto*
» vanno sottoposte alla disposizione del n.° 8 dell' articolo
» 605 del Codice de' delitti o delle pene.

» Ma se con tali rioccupazioni di terreno, colui che si
» permette di farle, distrugge del grano in erba, o altre pro-

(*a*) Tra noi i giudici di circondario procedono in tasi casi per qualunque somma.

(*b*) Eguale disposizione è contenuta nell' art. 405 delle nostre leggi della procedura ne' giudizi penali.

» duzioni della terra, debb' esser punito giusta l'articolo 28 » del titolo 11 della legge de' 28 settembre 1791, ed allora » non può essere accusato innanzi al tribunale di polizia se » non nel caso in cui il valore dell' indennità dovuto al pro- » prietario, non superi quello di tre giorni di lavoro; altri- » menti il reato è di competenza del tribunale correzionale ».

Ritorno all' articolo 28 della legge de' 28 settembre 1791, per fare una osservazione che non deve sfuggire ai giudici di pace. Questo articolo, come si è veduto, li autorizza a condannare all' ammenda o alla prigionia, a loro scelta. Tale alternativa più non ha luogo, la prigionia non può pronunziarsi, per contravvenzione di semplice polizia, se non nei casi espressi negli articoli 473, 474, 478 e 482 del Codice penale.

I danni ai frutti ed alle ricolte, quando son commessi da animali affidati al custode del pascolo comunale, sono a carico di costui, non già del proprietario degli animali; e contro il medesimo dee agire il querelante, secondo che fu deciso dalla Corte di cassazione, con decisione del dì 14 brinale anno XIV, nella specie seguente.

Due polledri avean devastato un seminato a grano: il proprietario convenne innanzi al giudice di pace il proprietario de' polledri, ed il custode cui erano affidati. Il primo chiese di esser messo fuori causa; il giudice di pace vi fece diritto, condannando solamente il secondo.

Il proprietario del campo danneggiato, che vedeva più solvibile il padrone de' polledri che il custode, ricorse per cassazione; il suo ricorso fu rigettato pe' seguenti motivi:

» Atteso chè i polledri che han fatto i guasti erano stati » da Richy, loro proprietario, affidati al custode del pascolo » destinato per gli animali del comune, che però colla sen- » tenza impugnata si è dovuto condannar questi, non già il » proprietario, il quale naturalmente confidar dovea nelle » cure del custode; e che pronunziando in tal guisa, facendo » risponsabile del danno recato da un animale colui in custo- » dia del quale esso era; la sentenza non ha fatto una falsa ap- » plicazione di quest' articolo, condannando il custode all' am- » menda, in cui è incorso pel danno derivato dalla sua ne- » gligenza ».

Ma poichè essendo i custodi quasi tutti insolvibili, facilmente si condanna, così essendo impossibile di eseguirsi la condanna, colui che avrà sofferto il danno resterà il più delle volte senza indennità? No. La legge de' 28 settembre 1791, sulla polizia

rurale, vi ha provveduto coll' articolo 7 del titolo II, che rende i padroni risponsabili de' delitti rurali commessi da' loro vetturali, operai, salariati, e famigliari. I custodi scelti dagli abitanti, per la custodia della mandra comune, sono indubitamente i salariati de' comuni; i comuni sono quindi risponsabili de' delitti rurali cagionati dalla negligenza de' custodi.

Secondo questo principio, a' 22 febbrajo 1811, la sezione criminale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del sindaco di Rollingen contra una decisione che lo condannava, nella qualità di sindaco a pagare le ammende ed indennizzazioni cui avea dato luogo il custode del comune, per danni commessi dal gregge comunale. Ecco i motivi di tal decisione:

» Inteso il consiglier Bazire, e l' avvocato generale Daniels »:

» Attesochè, giusta gli atti della procedura, ed i fatti ritenuti per veri colla impugnata decisione, Schmitt ha dovuto esser considerato come custode della mandra comunale; dal che segue che il comune di Rollingen ha potuto ed ha dovuto essere condannato al pagamento delle ammende applicabili al delitto commesso in detto pascolo e legalmente verificato, salvo il farsi *amministrativamente*, e conformemeute alla legge degli 11 brinale anno VII, la ripartizione delle dette ammende fra i proprietarj del bestiame sorpreso in contravvenzione »;

» La Corte rigetta il ricorso del detto sindaco contro la decisione profferita a' 5 dicembre della Corte di giustizia criminale del dipartimento di Forets, fra lui e l'amministrazione forestale ».

Siccome l' ordine pubblico è fondato essenzialmente sull' ordine delle giurisdizioni, ed i tribunali non possono, senza dar luogo a gravissimi inconvenienti, oltrepassare i limiti delle loro competenze; così a rischio di dire cose inutili, debbo osservare, che non tutt' i delitti campestri, non tutt' i danni ne' campi, ne' frutti e nelle ricolte sono della competenza del giudice di polizia, e che il Codice penale affida a' tribunali *correzionali* il giudizio di *tutti quelli da esso indicati* negli articoli seguenti:

» Chiunque avrà devastato ricolte attaccate alle radici,
» piantoni selvaggi o fatti per mano di uomo, sarà punito
» con una prigionia di due anni almeno, di cinque anni
» al più ».

» I colpevoli potranno in oltre, esser posti colla decisione
» o la sentenza sotto la vigilanza dell' alta polizia, per cinque
» anni almeno, e dieci anni al più (*art.* 444) ».

» Chiunque avrà abbattuto uno o più alberi che sapeva
» appartenere altrui, sarà punito con una prigionia non mi-
» nore di sei giorni, nè maggiore di sei mesi, per ogni al-
» bero, senza che la totalità possa oltrepassare cinque anni
» (*art.* 445).

» Le pene saranno le stesse per ogni albero mutilato;
» reciso, o decorticato in modo da farlo perire (*art.* 446) ».

» Se vi è stata distruzione d' una o più marze, la pri-
» gionia sarà da sei giorni a due mesi, per ogni marza, senza
» che la totalità possa oltrepassare i due anni (*art.* 447) ».

» Il *minimum* della pena sarà di venti giorni; ne' casi
» preveduti dagli articoli 445 e 446, e di dieci giorni nel
» caso preveduto dall' articolo 447 se gli alberi fossero piantati
» sulle strade, contrade o vie pubbliche, vicinali o traverse
» (*art.* 448) ».

» Chiunque avrà reciso biade o fieno che sapeva appar-
» tenere altrui, sarà punito colla prigionia non minore di sei
» giorni, nè maggiore di due mesi (*art.* 449) ».

» La prigionia sarà di venti giorni almeno, e di quattro
» mesi al più, se si è tagliato del grano in erba ».

L' articolo 450 aggiunge: » Nel caso preveduto da que-
» sto articolo e da' sei precedenti, se il fatto è stato commes-
» so in onta di un pubblico ufiziale, e per motivo delle sue
» funzioni, il colpevole sarà punito col *maximum* della pena
» stabilita dall' articolo al quale il caso si riferisce ».

Questa disposizione è saggissima; ma, scritta nel libro III del Codice penale, che unicamente risguarda i delitti di polizia *correzionale*, invano si cerca nel libro IV che provvede le contravvenzioni di semplice polizia. Nondimeno la ragione è la stessa in ambedue i casi: nell' uno del pari che nell' altro, è egualmente vero che la legge dee a' giudici una protezione affatto speciale.

Se dunque si è commessa in onta di un ufiziale pubblico, e per motivo delle sue funzioni, una delle contravvenzioni che l' articolo 471 punisce con ammenda da 1 a 5 franchi, o una di quelle di cui, giusta gli articoli 475 e 479, l' ammenda è da 6 a 10 franchi, o da 11 a 15 franchi, in questi diversi casi spetterà alla savіezza del giudice di pace di pronunziare il *maximum* della pena, cioè l' ammenda di 5, di 10, o di 15 franchi; ed, in caso di recidiva, la prigionia di tre o di cinque giorni, secondo la natura della contravvenzione. E nel vero, la legge non gliene impone l' obbligo, siccome a' tribunali *correzionali*; e, s' egli giudicasse altrimen-

ti, non sarebbe questo un motivo per riformare la sua sentenza: ma violerebbe il senso della legge, ed offenderebbe se stesso.

Le parole dell' articolo in esame, *per fatto dell' uomo*, ha fatto surgere la quistione di sapere, se la legge intenda parlare solo de' danni provvegnenti dalla mano dell' uomo e dal suo fatto immediato; o se quegli che abbia sofferto danno nelle ricolte, sia per negligenza del vicino, sia per costruzioni difettose, sia per istabilimenti nocivi alla vegetazione, possa, *ricorrendo al giudice di pace in via civile*, chiedere una indennizzazione corrispondente al danno sofferto.

Cotesta quistione è stata giudicata con una decisione della Corte di cassazione, di cui ecco la specie.

I signori Vignat avean formata in un fiumicello una *palafitta*, ossia chiusa, ch' elevando le acque al di sopra del suo ordinario livello, le facevano rifluire su di un prato di loro proprietà.

Nella piena delle acque, alcune aperture, praticate ad arte nella *palafitta* impedivano la loro escrescenza. Avendo i signori Vignat trascurato di aprirle, dopo una pioggia straordinaria, le acque si precipitarono in una prateria del signor Delorme, in tanta quantità, che ne rimase danneggiata.

I signori Vignat, citati innanzi al giudice di pace pel ristoro del danno, eccepirono non esser il giudice di pace competente a pronunziare su la quistione, ed opposero la *declinatoria*. Dichiaratosi competente, e verificato il danno per mezzo di periti, il giudice di pace condannò i signori Vignat alla indennizzazione di 575 franchi in favore del signor Delorme.

I signori Vignat interposero appellazione innanzi al tribunale di Trevoux, e riprodussero la loro eccezione d' incompetenza, ed il tribunale l' accolse per due motivi, » 1.° Che » giusta l' articolo 10, tit. III della legge de' 24 agosto 1790, » i giudici di pace non poteano giudicare de' danni ne' campi » e nelle ricolte, se non quando *erano fatti dagli uomini* o da- » gli animali; e, nella specie, il danno di cui domandavasi » il risarcimento, non erasi *fatto nè da uomini, nè da ani-* » *mali*, poichè derivava da un ingrossamento straordinario di » acque, e dall' avere i signori Vignat tenuto chiuse le aper- » ture della palafitta in tempo di pioggia; »

» 2.° Che non potea il giudice pronunziar su la quistio- » ne senza esaminare quali erano i diritti di proprietà di Vi- » gnat rispetto alla loro chiusa o palafitta, lo che facea sor-

» gere una controversia in petitorio, per la quale il giudice » era incompetente ».

Ricorso per cassazione: decisione della sezione civile de' 18 novembre 1817, così concepita:

» Visto l'articolo 10, tit. III della legge de' 24 agosto 1790;

» Considerando, 1.° che dal citato articolo risulta esser » competente il giudice di pace a pronunziare pei danni re» cati a' campi, quando derivano dal fatto dell' uomo;

» Che nella sentenza impugnata si dà per vero che il » danno commesso ne' campi di Delorme provviene dal fatto » de' Vignat, poichè ne attribuisce la cagione al non aver » questi schiuse le aperture della *palafitta* in tempo di forte » pioggia; donde la conseguenza che il giudice di pace potea » pronunziare sull' azione dedotta innanzi a lui.

» Che la causa, nello stato in cui era innanzi al tribu» nale di Trevoux, non faceva sorgere alcuna controversia di » petitorio, poichè non contendeasi ai Vignat alcun diritto » ch' essi pretendevano avere sulla loro *palafitta*; poichè da » niuna delle parti opponevasi alcun titolo di proprietà, ed » esse contendeano, non come proprietarj, ma come fitta» juoli;

» Da ciò segue che dichiarando incompetente il giudice » di pace a pronunziare in tal causa, l' impugnata sentenza » ha violata la legge:

» La Corte cassa ed annulla la sentenza profferita dal » tribunale di Trevoux a' 9 marzo 1815 ».

Dovrei quì fermarmi: ma penso che forse mi si saprà buon grado che faccia un confronto delle ultime nostre leggi di polizia rurale con quelle date ai nostri avi, sull' oggetto medesimo, da' popoli settentrionali, dopo ch' ebbero conquistata la Gallia. Vi si scorgerà che que' popoli, da noi risguardati come semi-barbari, aveano tuttavolta una saggissima polizia, e vigilavano sulla conservazione delle proprietà con egual cura, ed anche con maggior severità delle nazioni che si danno a credere esser giunte all' apice dalla civiltà. Essi non si avvisavano a dir vero, che gli uomini dovessero esser privati della loro libertà per semplici delitti campestri; ma le pene pecuniarie eran molto più gravi di quelle che i nostri giudici di pace hanno il diritto di pronunziare. Onde meglio apparisca tal differenza, farò osservare che, sotto la prima dinastia de' nostri re, epoca in cui tali leggi furon pubblicate, il soldo era la vigesima parte d' una libbra di argento,

ed il danajo la quarantesima parte del soldo ; di modo che il soldo di allora valea circa 6 franchi , ed il danajo circa 3 soldi della nostra attuale moneta. Se si ponga mente alla estrema rarità della moneta in quell' epoca , si comprenderà maggiormente quanto fossero allora considerevoli le ammende. Esse si accrebbero dopo la costituzione di Carlo Magno il quale portò il *danaro* alla parte dodicesima del soldo.

Ecco , in prima , alcuni testi del Codice de' Borgognoni , chiamato comunemente la legge *Gombette*.

Se un proprietario ha preso e chiuso un animale che danneggiava il suo podere , ed il padron dell' animale l' abbia ripreso per forza prima della estimazione del danno , egli pagherà per la violenza da lui commessa , sei soldi d'ammenda , ed i danni ed interessi a giudizio de' periti (*Tit.* *1* , *legge* *23* , §. *1*).

Se un animale scacciato da una terra , una vigna , o da un prato a cui recava danno , si ferisca od anche si uccida , niuna indennizzazione sarà dovuta al suo padrone (*Idem*, §. *2*).

Se dopo due avvertimenti , il proprietario d' una mandra di porci la lascia per la terza volta entrare nello stesso campo , prato , vigne , o bosco , nel tempo della ricolta delle ghiande ; il proprietario del podere ha il diritto di uccidere il miglior porco per proprio uso (*Idem* , §. *4*).

Se alcuno , senza necessità e solamente per nuocere , ha rotto una siepe , dee pagare al proprietario del fondo 4 danari per ogni palo strappato (*Idem* , *legge* *27* , §. *1*).

Se alcuno ha chiusa e coltivata una porzione di strada pubblica e vicinale pagherà un' ammenda di 12 soldi, ed ogni viaggiatore potrà impunemente distruggere la chiusura e calpestar la ricolta (*Idem* , §. *4*).

Se alcuno , di giorno , si è introdotto in una vigna, furtivamente o con violenza , e colla intenzione di farvi danno , pagherà un' ammenda di 3 soldi (*Idem* , §. *7*).

Se ciò avviene di notte , ed in tempo della maturità delle uve , il custode della vigna può ucciderlo impunemente (*Idem* , §. *9*).

Colui che forma trappole per prender lupi , dee , nel giorno stesso , prevenirne tutto il vicinato , ed a tal effetto , dee disegnare , il luogo della trappola con pali alti tre piedi : se nol fa , ed un uomo , imbattendosi nella trappola, vi resti vittima , egli sarà punito come omicida ; ma s' egli ha praticato le precauzioni prescritte dalla legge , avvenendo il caso

medesimo, non dee alla famiglia del morto se non 25 soldi a titolo di aggiustamento (*Idem*, *legge 46*).

Il padrone di un animale ucciso in campo seminato dee pagare il danno, dopo di che il proprietario del campo gli restituirà l'animale (*Idem*, *legge 64*).

Se alcuno tagli la pertica che, sostenendo la siepe, la fa più solida, dee un soldo per aggiustamento; perchè la siepe, divenuta meno forte, meno resisterà agli sforzi degli animali (*Legge de' Bavari*, *tit. IX*, *artic. 11*, §. 2).

Colui che passa con un carro o carretta sulla messe altrui pagherà un' aumento di 15 soldi (*Legge de' Ripuarii*, *art. 44*).

Colui che forerà una siepe per passarvi, pagherà un' ammenda di 15 soldi (*Detta Legge*, *art. 43*).

Se un ripuario reca danno alla messe altrui, o ad un recinto qualunque, sarà condannato a pagare il danno secondo l'apprezzo: s'egli niega di averlo fatto, e ne sia convinto, sarà punito come ladro (*Legge idem*, *art. 82*, §. 1).

Se un ripuario si oppone al sequestro di una mandra che non gli appartiene, e che venisse presa in una terra seminata, pagherà un' ammenda di 15 soldi, eccetto se si giustifichi dall' accusa col giuramento suo e di sei persone (*Detta Legge*, *art. idem* §. 2).

Se alcuno per inimicizia o vendetta apra una siepe, o introduca animali in un campo, prato, o vigna, ed in generale in qualunque proprietà, e sia di ciò convinto, oltre alla rifazione del danno a favore del proprietario, sarà condannato ad una ammenda di 30 soldi (*Legge Salica*, *tit. X*, *art. 11*).

Se alcuno tagli tre de' ligami o tre delle pertiche che assicurano la solidità di una siepe, pagherà un' ammenda di 15 soldi (*Legge Salica*, *tit. XXXVI*, *art. 1*).

Se alcuno faccia passare un carro o un erpice su d'un campo seminato, ed in cui la semenza sia germogliata, pagherà un' ammenda di 3 soldi (*Idem*, *art. 2*).

Nel caso stesso se il grano è già cresciuto, l'ammenda sarà di 15 soldi (*Idem*, *art. 3*).

CAPITOLO XXII.

DELLE STRADE, DELLE VIE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE. DEI DELITTI DI POLIZIA CHE VI SI POSSONO COMMETTERE. TESTO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGGI CHE NE ATTRIBUISCONO LA PUNIZIONE AI TRIBUNALI CORREZIONALI, DI POLIZIA, ED AI CONSIGLI DI PREFETTURA.

SOMMARIO.

§. I.

Nozioni generali : 1.° su le diverse specie di strade : 2.° su le autorità alle quali è data la punizione de' delitti che vi si commettono.

Secondo alcune consuetudini le strade si dividono in cinque classi; ma, in generale, noi ne riconosciamo di tre specie: cioè strade consolari, vicinali che diconsi altresì *pubbliche*, e private.

I Romani aveano anche tre specie di strade : *vias pubblicas, quas alii proetorias, alii consulares appellabant : privatas; quas agrarias quidam dicebant; vicinales quae in vicos ducebant.*

Le strade principali sono quelle che conducono da città a città di commercio, che sono fatte e mantenute a spese dello Stato, e sulle quali vi sono stabilite le poste e le vetture pubbliche. Diconsi vie private quelle che han per oggetto la coltivazione di tali o tali altri poderi. Quelle che non sono nè strade principali, nè vie private, appartengono alla classe delle strade pubbliche (*a*).

Non parlerò delle vie private, pel motivo che conducendo soltanto a determinati poderi, ed essendo state fatte solo per la loro coltura, gli attentati che vi si commettono so-

(*a*) Vedi la legge de' 21 marzo 1817, articoli 4, 6 e 7.

no violazioni del diritto di proprietà, e non contravvenzioni a' regolamenti di polizia sulle strade. Passo dunque a trattare delle autorità stabilite per verificare i delitti preveduti da tali regolamenti, ed enumerare le pene da essi comminate.

Queste autorità sono tre: tribunale di semplice polizia; tribunale *correzionale*; e consigli di *prefettura*. La quantità dell'ammenda e la durata della prigionia determinano la competenza fra i due primi.

Le pene di semplice polizia sono la prigionia, l'ammenda, e la confiscazione di taluni oggetti sequestrati, ne' casi preveduti dall' articolo 470 del Codice penale.

La prigionia, per contravvenzione di semplice polizia, non può esser minore di un giorno, nè maggiore di cinque, e l' ammenda può essere da uno a 15 franchi inclusivamente, giusta le gradazioni stabilite dal Codice penale. Sempre che trattasi di applicar l'una o l'altra di queste pene, spetta al giudice di pace il decidere; ma se il delitto è nel numero di quelli che la legge punisce con una prigionia maggiore di cinque giorni, o con ammenda maggiore di 15 franchi, dee adirsi il tribunale di polizia *correzionale* o il consiglio di *prefettura*, ne' casi qui appresso indicati (*a*).

Di fatto, il tribunale civile del circondario, e non quello di polizia dovrebbe giudicare della questione se colui che si pretende aver ingrombata, danneggiata, o usurpata la via pubblica, eccepisse che la strada qualificata via pubblica è formata su di un terreno di sua proprietà, e che vi sia per semplice sua tolleranza; o pure che il luogo in cui ha posto le cose con le quali si pretende ingombrata la via pubblica, non fa parte della strada, ma gli appartiene.

In tal senso si è giudicato con due decisioni della Corte di cassazione.

Il signor Cocagne fu citato innanzi al tribunale di polizia del cantone di Gournai (1) per aver chiuso un sentiero formato in un fondo di sua proprietà. Comparso in giudizio, egli pretese che tal sentiero non era via pubblica; che stava nel suo fondo per semplice tolleranza; e che perciò gli era lecito di chiuderlo.

Da tal' eccezione sorgea una quistione preliminare.

L' art. 505 del Codice de' 3 brumale anno IV punisce con

(*a*) In ordine a queste pene vedi gli articoli 36, 41, 43, 464, e 467 delle nostre leggi penali.

(1) *Decisione de' 4 brumale anno XIII.*

pene di semplice polizia coloro che ingombrano o danneggiano le vie pubbliche: ma se colui il quale ha chiuso un passaggio sostiene non esser quest' una via pubblica, ma bensì una semplice servitù particolare, bisogna primamente decidere, se il passaggio ingombrato o danneggiato sia oppur no una via pubblica; e qualora l' autorità competente decida che in fatto l' imputato ha chiuso un passaggio di semplice tolleranza nella sua proprietà, non vi è delitto; quindi non vi è luogo ad applicázione di pena. Trattavasi dunque di una quistione preliminare, il cui esame e decisione appartiene ai tribunali ordinarj.

Nella specie, il tribunale di polizia di Gournai dovea adunque, sospendere il giudizio.

Nondimeno con sentenza de' 4 messidoro anno XII, quel tribunale decise che trattavasi di via pubblica; ed applicando l' articolo 605 del Codice de' 3 brumale anno IV, condannò Cocagne ad un' ammenda eguale a tre giorni di lavoro.

Ricorso in cassazione per eccesso di potere.

La Corte, su le conclusioni del signor Jourde, sostituto al procurator generale; veduto l' articolo 465 del Codice de' delitti e delle pene: — « atteso che i tribunali di polizia non » possono giudicare che de' delitti specificati dalle leggi; che » in materia di polizia delle strade, l' eccezione di proprietà » fa sorgere una quistione preliminare ch' esclude la competenza de' tribunali di polizia, poichè non può esservi delitto se non quando le autorità competenti han giudicata insussistente cotesta eccezione, e che trattasi di via pubblica ec. ».

Sopra un terreno, appartenente a Pietro Jouan, erasi stabilita una via, o diritto passaggio in favore degli abitanti del villaggio di Gardian.

Giovanni Chantean, pretendendo che Jouan avea ingombrata la via ammassandovi del cemento, lo citò innanzi al tribunale di polizia del cantone di Pujols, per farlo condannare a toglierlo.

Jouan non impugnò il diritto di passaggio: sostenne bensì ch' eravi ampiezza sufficiente.

Inoltre, e principalmente, sostenne che il terreno litigioso era sua proprietà, che la via non era strada pubblica, e che però il tribunale di polizia non potea giudicar della controversia.

Nondimeno, con sentenza de' 26 pratile anno XII, Jouan fu condannato a togliere il cemento, e al pagamento di un'ammenda.

Jouan prodnsse ricorso per cassazione sostenendo che l'articolo 605 del Codice de' delitti e delle pene limita la competenza de' tribunali di polizia per giudicar dell' ingombramento o del guasto delle strade pubbliche; che, nella specie, la via su cui pretendevasi esservi l'ingombramento non era via pubblica; ch' era una servitù stabilita su d' una proprietà particolare; che trattavasi dunque di decidere una quistione di proprietà, o di ampiezza di una servitù; che, in ambedue i casi, il tribunale di polizia era incompetente (*a*).

Il ricorso era ben fondato — E la Corte cassò con decisione de' 10 brinale anno XIII.

§. II.

Delle strade maestre.

Riguardo alle strade maestre, è massima che qualunque controversia in ordine alle medesime, debb' esser giudicata da' consigli di *prefettura*. Cotesta regola è stabilita nella legge de' 29 fiorile anno X, di cui ecco le disposizioni.

Art. 1. » Le contravvenzioni in materia di polizia per le » strade maestre, come usurpazione, ingombro di letame, o » di altre cose, e qualunque guasto commesso sulle strade » maestre, su gli alberi che le costeggiano, su fossi, nelle » preparazioni di arte e materiali destinati al di loro mantenimento, su' canali, su i fiumi, e le riviere navigabili, sulle » strade che le costeggiano, le ripe i fossi, e su le opere di arte, saranno verificate, giudicate, e punite in via *amministrativa*.

Art. 2. » Le contravvenzioni saranno in concorrenza verificate dai sindaci o i loro aggiunti, dagl' ingegneri de' » ponti e strade, dai loro conduttori, dagli agenti di navigazione, dai commissarj di polizia e dalla *gendarmeria*. A » tal uopo, quegli fra' detti ufiziali pubblici, che non ha » prestato giuramento in giudizio, lo presterà innanzi al prefetto.

Art. 3. » I processi verbali delle contravvenzioni saranno » spediti al sotto-prefetto, che ordinerà provvisionalmente, e » salvo il ricorso al prefetto, quanto converrà per far cessare » i danni.

(*a*) Secondo la nostra legislazione la controversia sarebbe di competenza dell' autorità amministrativa. Vedi la Legge de' 21 marzo 1817, articoli 6 e 7; ed articoli 3 e 210 della Legge del dì 25 detto sul modo di procedere innanzi la stessa autorità.

Art. 4. » Si deciderà diffinitivamente in consiglio di *prefettura*. Le ordinanze saranno eseguite senza *visto* de' tribunali, non ostante e salvo qualunque ricorso, in virtù delle » dette ordinanze che saranno esecutorie e produrranno ipo» teca: i condannati verranno astretti coi piantoni, e col se» questro de' mobili.

Poichè questa legge esclude dalle attribuzioni de' giudici di pace il giudicar de' delitti e delle contravvenzioni che possono commettersi sulle strade maestre, per affidarne la punizione al consiglio di *prefettura*, mi limito a far osservare questa eccezione al dritto comune; e senza occuparmi delle difficoltà che la sua applicazione può far nascere, passo a quel che risguarda le vie pubbliche.

§. III.

Delle strade pubbliche.

Siccome abbiam detto, chiamansi strade pubbliche o vicinali quelle che conducono da una città, borgo o villaggio, ad un'altra città, borgo, o villaggio; che non sono mantenute a spese del governo, e che non sono destinate al corso delle poste e vetture pubbliche,

La legge de' 9 ventoso anno XIII contiene, riguardo alle strade pubbliche o vicinali, le seguenti disposizioni:

Art. 6. » L'amministrazione pubblica farà ricercare e ri» conoscere gli antichi limiti delle strade vicinali, e determi» nerà, per effetto di tal riconoscimento, la loro larghezza » secondo i siti, senza poter nondimeno, allorchè ne fia bi» sogno, aumentarla al di là di sei metri; nè fare alcun can» giamento alle strade vicinali che attualmente oltrepassino tal » dimensione ».

Art. 7. » In avvenire niuno potrà piantare su i lati del» le vie vicinali, anche nella sua proprietà, senza conservar » loro l'ampiezza che per esse sarà determinata in esecuzione » dell' articolo precedente ».

Art. 8. » Per le contravvenzioni agli articoli della pre» sente legge si procederà innanzi a'consigli di *prefettura* sal» vo il ricorso al Consiglio di Stato ».

Paragonando queste disposizioni con quelle della legge de' 29 fiorile anno X, riportata nel paragrafo precedente, risulta una grandissima differenza tra il regolamento per le strade maestre, e quello per le vie pubbliche. Se trattasi di stra-

de maestre, i consigli di *prefettura* hanno attribuzione di punire tutte le contravvenzioni ai regolamenti che le risguardano, qualunque ne sia la natura e l'oggetto; ma non così per le vie pubbliche o vicinali. Secondo la legge de' 9 ventoso anno XIII, la competenza de' consigli di *prefettura* è molto più ristretta.

E nel vero, l'ultimo de' tre articoli di questa legge da noi trascritti, dice, solamente, che i consigli di *prefettura* giudicheranno delle contravvenzioni agli articoli precedenti; ed i due articoli che precedono parlano del regolamento in ordine alla larghezza delle vie vicinali, della loro dirittura, e degli alberi piantati o da piantare su i loro lati.

Il prefetto quindi, incaricato della parte regolamentaria, dichiara che tali erano gli antichi limiti di tal via; che tal altra si debba allargare di tanti metri, che il terreno necessario sarà preso, non su i due lati della via, ma su di un solo di essi; che una terza conserverà la sua larghezza attuale, benchè superi quella determinata dalla legge; che una quarta sarà raddrizzata, o che la sua direzione sarà cangiata, finalmente ordina che i tali alberi saranno abbattuti, perchè piantati sulla via.

In tutti questi casi, il prefetto agisce secondo le sue attribuzioni.

Se i proprietarj de' fondi lungo la via credono aver diritto di opporsi a tali ordinanze, debbonsi rivolgere al ministro degli affari interni. Ma in ordine alle contravvenzioni a queste medesime ordinanze, spetta al consiglio di *prefettura* deciderne,

In queste varie circostanze, la competenza del consiglio di *prefettura* è fondata sulla disposizione della legge che gli attribuisce l'esame di tutte le difficoltà su la esecuzione dei regolamenti del prefetto, relativi all'ampiezza delle strade vicinali, la loro direzione e gli alberi che vi fanno ombra su i lati. Ma sarebbe mai lo stesso se venisse usurpato il terreno su d'una strada di cui il prefetto non ancora abbia determinata la larghezza, ed in ordine alla quale non esista alcun atto *amministrativo?* Vi ha luogo a dubitarne. E nel vero, in tal caso, non può dirsi che vi sia controvvenzione ad un regolamento emanato dal prefetto, poichè nulla si è su l'oggetto da lui stabilito. Nondimeno credo che debbasi decidere per l'affermativa poichè, avendo il solo prefetto il dritto di determinare la larghezza delle strade, è chiaro che sia anche incaricato di mantenere quella ch'esiste. Si può aggiungere che

il silenzio, per parte del prefetto sia il riconoscimento di essere formata la via ne' termini di legge; e che tal riconoscimento può risguardarsi come un regolamento implicito della sua larghezza, e tiene provvisionalmente luogo dell' atto che dovrebbe determinarla.

Il modo di verificare tali contravvenzioni è semplicissimo. Il sindaco, l' aggiunto, o il guardia campestre, formano processo verbale; il sindaco lo notifica all' imputato, con precetto di ristorare il danno da lui recato, fra otto giorni. Scorso questo termine, se l' imputato non ha ubbidito, il sindaco manda il processo verbale al sotto-prefetto che dee spedirlo al prefetto, e questi lo trasmette al consiglio di *prefettura*. In quanto al modo di procedere innanzi a questo tribunale, la legge nulla dispone; e le formalità ora enunciate non sono stabilite se non con decisioni ministeriali (*a*).

La nostra legge de' 9 ventoso anno XIII, come si è osservato, rende competenti i consigli di *prefettura* per le sole contravvenzioni a' regolamenti de' prefetti in ordine alla larghezza e direzione delle strade, ed agli alberi che le costeggiano. Ma la polizia delle strade non si limita a ciò: vi si contravviene anche deteriorandole, danneggiandole, ingombrandole, cioè ammassandovi letame, terra, materiali, per modo che la sicurezza e la libertà del passaggio ne sia scemata. Tali contravvenzioni non essendo da una legge formale sottoposte alla competenza de' consigli di prefettura, spetta a' tribunali di polizia il giudicarne.

Ma i nostri tribunali di polizia sono di due specie: *correzionali*, e di semplice polizia. Qual de' due sarà competente per le indicate contravvenzioni? L' uno e l' altro, secondo la natura del delitto.

Siccome, in ordine a ciò, la differenza fra queste due giurisdizioni ha più volte, ed in breve tempo, variato, così ad evitare la confusione che tali mutazioni potrebbero lasciare nella mente, stimiamo che convenga ricordarle.

La prima legge su questa materia è quella de' 28 settembre 1791, art. 40, di cui ecco i termini: « I coltivatori, o » altri, che avranno danneggiato o deteriorato, in qualunque » siasi modo, le strade pubbliche, o usurpata parte della loro » larghezza, saranno condannati a ripararle o restituirle, e » ad un' ammenda che non potrà esser minore di 3 lire, nè » maggiore di 24 ».

(*a*) Vedi la Legge de' 25 marzo 1817 in ordine al procedimento per tali contravvenzioni.

Siccome la competenza de' tribunali di giustizia punitrice si determina dal *maximum* della pena, e che allora i giudici di semplice polizia non potevano pronuziare ammende maggiori della valuta di tre giorni di lavoro; vale a dire, tre lire, la conseguenza di tale articolo è che i giudici di semplice polizia doveano rimettere alla polizia correzionale tutte le querele contro *coloro che aveano danneggiato o deteriorato in qualunque modo, le vie pubbliche, o usurpata parte della loro larghezza.*

Quindi, de' tre modi co' quali si può contravvenire ai regolamenti di polizia sulle strade, cioè deteriorandole o danneggiandole; usurpando parte della loro larghezza, ed ingombrandole; quest' ultimo caso soltanto era della competenza del giudice di pace, poichè la legge de' 28 settembre 1791, come si è veduto, attribuiva la repressione delle altre due alla polizia *correzionale*.

Il Codice de' delitti e delle pene, decretato a' 3 brumale anno IV, in ordine a ciò, aveva fatta una innovazione ed aveva ampliata la competenza de' giudici di pace, dando loro la facoltà di giudicare per i danni, del pari che per gl' ingombramenti. « *Saran puniti*, dice l' articolo 605 di questa legge, *con pene di semplice polizia coloro che ingombreranno o danneggeranno la via pubblica* ».

Finalmente, la nostra legge attuale, vale a dire il Codice penale, conforme in questo punto alla legge de' 3 brumale anno IV, conserva a' giudici di pace l' attribuzione di pronunziare su gl' ingombramenti e su i danni. Il n.° 4 dell' art. 471, per gl' ingombramenti, dispone: *Saranno puniti con ammenda da 1 a 5 franchi .... coloro che avranno ingombrata la via pubblica, depositandovi o lasciandovi senza necessità materiali o qualsisieno cose, che impediscono o scemano la libertà del passaggio.*

In quanto ai danni, si può danneggiare una via in due modi: facendovi degli scavi, o togliendone la terra che la covre e le pietre che contribuiscono alla sua solidità.

È chiaro che tali attentati sono altrettante contravvenzioni a' regolamenti di polizia per le piccole strade, ed il n.° 5 dello stesso articolo 471 le punisce con ammenda da 1 a 5 franchi, e quindi sottopone a' tribunali di semplice polizia *coloro che avranno trascurato o ricusato di eseguire i regolamenti risguardanti le piccole strade.*

Ma qui non si arresta la sollecitudine del legislatore. L' autore di queste contravvenzioni può essere tradotto innan-

zi al giudice, in due diverse circostanze: o prima che gli ingombramenti o gli scavi abbiano prodotto alcuno accidente, o dopo che ne sia risultato la morte o la ferita d'un animale che girava per la strada. L'ammenda da 1 a 5 franchi non è applicabile che al primo caso; nel secondo, il delitto rimane sottoposto alla competenza della semplice polizia, ma l'ammenda è più considerevole. La sua quantità è determinata dai num. 2 e 4 dell'articolo 479: *Saran puniti*, dice questo articolo, *con ammenda da 11 a 15 franchi ... quelli che avranno cagionata morte o ferita ad animali o bestiami appartenenti ad altri, con l' ingombramento o lo scavo, od altre opere nelle contrade, vie, piazze o strade pubbliche o vicine ad esse, senza le precauzioni ordinate o di uso.*

Da ciò rilevasi, e tale osservazione non dee sfuggire, che la legge non vieta soltanto gl' ingombramenti e gli scavi sulle vie, ma punisce colla stessa pena gli autori di tali attentati, qualora gl' ingombramenti o gli scavi per essere troppo vicini alla via pubblica, producono gli accidenti medesimi.

In proposito delle vie pubbliche e vicinali sorge un' altra osservazione, cioè, ch' essendo il loro mantenimento a carico de' comuni, se per effetto del loro cattivo stato, un viaggiatore sia costretto a passare per una terra seminata, non egli ma il comune dee indennizzare il proprietario. » Ogni viag-
» giatore, dice la legge de' 28 settembre 1791, tit. II, art.
» 41, che traverserà un campo per aprirsi un passaggio nel
» suo cammino pagherà il danno fatto al proprietario, ed inol-
» tre, un' ammenda eguale a tre giorni di lavoro; salvo se
» il giudice di pace dichiari che la strada pubblica era impra-
» ticabile: in tal caso i danni e le spese della chiusura sa-
» ranno a carico del comune (a) ».

Ma, se il comune chiamato in causa sostiene che la via è una strada maestra il cui mantenimento è a carico dello Stato, il giudice di pace dee rimettere l' affare al consiglio di *prefettura*, ch' è il solo competente a deciderne. Così fu giudicato con decisione della Corte di cassazione nella specie seguente.

Alcuni individui avevansi aperto un passaggio su d' un pezzo di terra contiguo ad una via pubblica, nel comune di S. Ippolito. Convenuti innanzi al tribunale di polizia del cantone di Rivesalte, eccepirono ch' essi eran passati su quel pez-

(a) Presso noi nessuna Legge determina la risponsabilità de' comuni o dello Stato nel caso in esame.

zo di terra sol perchè la via pubblica era impraticabile ; che quindi non andavan soggetti ad alcuna condanna , e che il danno , se ve n' era , giusta l' articolo 41 del tit. II della legge de' 28 settembre 1791 , doveva risarcirsi dal comune di S. Ippolito , per aver mancato di tenere la via in buono stato. Il comune chiamato in causa in persona dell' aggiunto al sindaco, sostenne che la via non era vicinale , ch' era una strada maestra , il cui mantenimento non era , per conseguenza , a suo carico. Con sentenza de' 5 messidoro anno XIII , il tribunale dichiarò che veramente la via era impraticabile , ed assolvette gli accusati : ma nel tempo stesso decise che la via era vicinale , e quindi condannò il comune a risarcire il danno , che valutò per 10 franchi, ed alle spese in favore di tutte le parti. L' aggiunto del sindaco produsse ricorso per cassazione contro questa sentenza ; quindi decisione de' 14 del seguente termidoro , a relazione del signor Cassaigne , così conceputa :

» Visto l' articolo 465 del Codice de' delitti e delle pene : attesochè, in ordine alla parte della sentenza risguardante il comune di S. Ippolito , la quistione sorta nella causa, se la via appartenesse alla classe di quelle che debbonsi manutenere a spese della pubblica tesoreria , o di quelle la cui manutenzione è a carico de' comuni , era di competenza dell' autorità *amministrativa* , ed essenzialmente preliminare all' altra quistione ; se il comune di S. Ippolito era risponsabile del danno fatto da' viaggiatori coll' aprirsi un passaggio su i fondi contigui , a motivo di essere la stessa via divenuta impraticabile ; che nondimeno il tribunale di polizia se ne ha arrogato l' esame , ed ha condannato il comune al pagamento del danno , senza far pria risolvere la quistione preliminare dall' autorità *amministrativa* ; dal che segue di esser egli caduto in un eccesso di potere che vizia la sua sentenza riguardo al comune : Cassa ed annulla . . . . salvo alle parti il provvedersi come di dritto.

§. IV.

Delle contrade e piazze pubbliche.

Le contrade delle città , de' borghi e villaggi sono di due specie : quelle che formano la continuazione delle strade maestre , su cui passano le poste e le vetture pubbliche , ed il cui pavimento è mantenuto a spese dello Stato ; e quelle che sono semplice prolungamento o diramazione delle strade vicinali ,

che servono solamente all'uso degli abitanti, ed il cui mantenimento è a carico de' comuni.

Questa duplice destinazione, che costituisce la differenza fra le strade maestre e le vicinali, ne produce una notabilissima, in quanto alla polizia, fra queste due specie di strade: le prime son regolate dalle leggi che risguardano le strade maestre, e le seconde dalle leggi e da' regolamenti della polizia municipale (1).

Le disposizioni quindi della legge de' 26 fiorile anno **X**, risguardanti le strade maestre, sono applicabili alle strade che ne formano il prolungamento. Quando vi si commette una con-

---

(1) *Nell' interno de' comuni questa polizia estende la sua azione sulle proprietà private, del pari che i su i luoghi pubblici.*

Quindi colui che avesse deposti in una strada materiali che ne impedissero il passaggio, o materie producenti esalazioni nocive o incomode, non si sottrarrebbe alle pene di semplice polizia, quando anche offrisse la pruova di esser egli proprietario del sito occupato. Il giudice di pace, che qualificando come preliminare questa eccezione, rimettesse la causa a' tribunali civili per far decidere la questione di proprietà, violerebbe le regole di sua competenza e la sua sentenza verrebbe annullata dalla Corte di cassazione; come avvenne in una decisione de' 6 febbraro 1823;

Nella specie, trattavasi di un ammasso di letame in una contrada. L' individuo al quale appartenea, accusato innanzi al giudice di pace dal sindaco del comune, avea eccepito ed offerto di provare che egli era proprietario del luogo occupato dal suo letame. Per tal motivo il giudice avea sospeso di pronunziare, rinviando le parti a' far prima decidere la questione di proprietà. La sua sentenza è stata cassata:
» *Attesochè, commettendo al potere municipale il far godere agli abitanti* una buona polizia, *la legge del 1789 l' ha necessariamente au-* » *torizzato ad impiegar tutt' i mezzi proprj a produrre questo effetto:*
» *Che le parole dell' articolo 50 di questa legge, specialmente. . . .* della » salubrità . . . *nelle* contrade, luoghi ed edifizi pubblici *sono dimostra-* » *tive, ed esser non potrebbero limitative, poichè sarebbe impossibile man-* » *tener la salubrità, se la polizia dovesse soffrire che un ammasso di* » *materie producenti infette esalazioni fossero conservate in qualche luo-* » *go di proprietà privata lungo le strade ed altri luoghi pubblici;* »

» *Che se potesse supporsi che la legge del 1789 lasciasse dubbio sul-* » *la estensione del potere municipale rispetto alla salubrità pubblica, ta-* » *li dubbj svanirebbero per la disposizione del § 5. dell' articolo 3, tit.* » *XI, della legge de' 24 agosto 1790: Che questo articolo affida alla* » *vigilanza ed autorità di quel potere la cura d' impedire, colle precau-* » *zioni convenevoli, gli accidenti, i flagelli, le calamità, come gl' in-* » *cendj, l' epidemie. . . Che una delle precauzioni necessarie ad impe-* » *dire l' epidemie è senza dubbio il mantenimento della salubrità, e* » *che perciò è indispensabile allontanare dalle proprietà private, che* » *da' luoghi pubblici nelle città, borghi, e villaggi, tutto ciò che pos-* » *sa corromper l' aria, spargendovi esalazioni putride e nocevoli.*

travvenzione prevista e specificata da questa legge, nè al giudice di pace, nè ai tribunali *correzionali* spetta il punirla; ma sì bene al consiglio di *prefettura* (a).

Diciamo una contravvenzione prevista e specificata dalla legge de' 29 fiorile anno X, perchè i consigli di *prefettura* appartenendo alla classe de' tribunali di eccezione, la loro giurisdizione comprende soltanto gli oggetti di cui la legge ne delega loro la conoscenza con disposizione speciale e testuale.

Or, nella enumerazione delle contravvenzioni indicate dalla legge de' 29 fiorile, trattasi solo di usurpazioni, di ammassi di letame o altre materie, e di guasti. Tali contravvenzioni adunque sono le sole che vengan sottoposte al consiglio di *prefettura*, e tutte le altre a' regolamenti di polizia; anche quando si commettano nelle strade pubbliche assimilate alle strade maestre debbono esser giudicate da' giudici di pace o da' tribunali *correzionali*, secondo la loro natura, e la gravezza della pena.

Spetterà dunque al tribunale di semplice polizia applicare le pene prescritte dagli articoli 471 e 475 del libro IV del Codice penale contro *coloro i quali in contravvenzione alle leggi e regolamenti, avran trascurato di mettere il lume a' materiali che han lasciati, o agli scavi che han fatti nelle strade e piazze pubbliche; contro coloro che han fatto o lasciato correre cavalli o altri animali da tiro, da carico, o da sella nelle strade, o che han violati i regolamenti risguardanti il corso delle vetture; contro coloro che avran gittato pietre o altri corpi duri, o immondizie in faccia alle case, o edifizj o recinti altrui, o ne' giardini o rinchiusi; e contro coloro che avessero volontariamente gittati corpi duri su di alcuno; finalmente* contro coloro che si saranno resi colpevoli d'infrazioni a' diversi articoli dello stesso Codice, risguardante la semplice polizia, non previste dalla legge de' 29 fiorile anno X.

In breve: se le contravvenzioni indicate dalla legge de' 29 fiorile anno X, sieno state commesse in una strada che forma il prolungamento di una strada maestra; per la punizione di essa devesi adire il consiglio di *prefettura*. In tutti gli altri casi, e per tutte le altre strade, non escluse quelle che si possono risguardare come il prolungamento delle stra-

---

(a) Vedi l'articolo 58 della Legge de' 12 dicembre 1816; e gli articoli 6 e 7 della Legge de' 21 marzo 1817.

de vicinali, la polizia di regolamento appartiene a' sindaci; la polizia contenziosa a' giudici di pace (1).

Pria di chiudere questo capitolo debbo far osservare che due decreti, ampliando la legge de' 29 fiorile, dichiararono competenti i consigli di *prefettura* anche per la violazione de' regolamenti sul peso delle vetture, e la larghezza delle loro ruote.

CAPITOLO XXIII.

DELLA POLIZIA DELLE STRADE MAESTRE. DECRETO DE' 24 GENNAJO 1812, CHE CONTIENE LA SUA DIFFINITIVA ORGANIZZAZIONE; NE AFFIDA L'ESECUZIONE A' CONSIGLI DI *PREFETTURA*; NONDIMENO PER CERTI DELITTI BISOGNA RICORRERE A' TRIBUNALI CORREZIONALI; E NON VE N'È ALCUNO LA CUI PUNIZIONE APPARTENGA A' GIUDICI DI PACE.

Ho già parlato delle strade maestre: ho riportata la legge de' 29 fiorile anno X, la quale enumera i diversi delitti di polizia che vi si posson commettere, e che attribuisce a' consigli di *prefettura* la facoltà di punirli. Questa legge era molto incompleta: di fatto, essa nulla dispone sul modo di punire i delitti, e si tace circa le pene nelle quali incorrono i loro autori. Un decreto imperiale de' 24 gennajo 1811 riempie le lacune e compiè su tal materia la nostra legislazione. Ecco su l'oggetto le sue disposizioni.

Art. 97. » Ogni privato o comune in vece de' quali si saran fatte le piantagioni, giusta i due articoli precedenti, sarà condannato all' ammenda d' un franco per ciascun albero che l' amministrazione avrà piantato; e ciò independentemente dal rimborso di tutte le spese di piantagione ».

Art. 101. » Allorchè consti che un proprietario senza permesso avrà tagliato, svelto o fatto perire gli alberi piantati sul suo terreno, sarà condannato ad un' ammenda eguale al triplo del valore dell' albero distrutto ».

Art. 105. » I proprietari non potranno putare i loro alberi sulle strade maestre; se non nell' epoche e secondo le indicazioni contenute nell' ordinanza del prefetto, e sempre sotto la vigilanza degli agenti de' ponti e strade, sotto pena di esser puniti come colpevoli di danni recati alle piantagioni nelle strade ».

---

(1) *Prima erasi diversamente opinato. Veggasi la sesta edizione francese di quest' opera, pag. 707.*

Art. 106. » La conservazione delle piantagioni nelle strade è affidata alla vigilanza, e special custodia delle guardie *circondariali*, de' guardiani rurali, de' gendarmi, degli agenti e commissarj di polizia, e de' sindaci, incaricati d'invigilare all' esecuzione de' regolamenti per le strade maestre ».

Art. 107. » Un terzo delle ammende che si pronunzieranno per pene de' guasti, e danni cagionati alle piantagioni delle strade maestre apparterrà agli agenti che avranno verificato il danno; un altro terzo spetterà al comune nel cui territorio è situato il luogo delle piantagioni, ed il rimanente sarà versato come fondo speciale nel nostro tesoro imperiale, e destinato al servizio de' ponti e strade ».

Art. 108. » Per tutte le condanne, secondo gli articoli 97, 101, e 105 del presente decreto, si procederà come in materia di polizia sulle strade maestre, e nel modo stesso si riscuoteranno le ammende ».

Giova qui far osservare che le parole, *come in materia di polizia sulle strade maestre*, indicano la forma stabilita dalla legge de' 29 fiorile anno X.

Art. 110. » I lavori per la nettezza, e mantenimento de' fossi che non venissero eseguiti da' proprietarj o conduttori di fondi lungo le rive nell'epoche indicate, saranno fatti, a loro spese, a cura degli agenti de' ponti e strade, e pagati in vista degli stati approvati, e renduti esecutorj da' prefetti ».

Art. 111. » Ogni controversia che sorgesse fra gl'ingegneri ed i cittadini sulla esecuzione de' due articoli precedenti sarà giudicata dal prefetto ».

Art. 112. » Dalla pubblicazione del presente decreto, le guardie *circondariali*, i *gendarmi*, i guardiani rurali, i conduttori di ponti e strade, ed altri agenti incaricati d' invigilare sulla polizia delle strade, potranno ratificare i loro processi verbali di contravvenzione o di delitto innanzi al sindaco o aggiunto del luogo ».

Art. 113. » Cotesti processi verbali saranno spediti al sotto-prefetto, il quale immediatamente ordinerà, giusta gli articoli 3 e 4 della legge de' 29 fiorile anno X, che il danno sia riparato da' delinquenti, o a loro spese, se trattasi di guasti, e di ammassi di letame, immondezze od altre materie, e ne darà conto al prefetto inviandogli i processi verbali ».

Art. 114. » I consigli di *prefettura*, decideranno sollecitamente, tanto sulle opposizioni formate da' delinquenti, come sulle ammende in cui saranno incorsi, non ostante che abbiano riparato il danno ».

» Saranno inoltre rinviate all'esame de' tribunali le violenze, i furti di materiali, le *vie di fatto*, o le riparazioni di danni reclamati da' privati ».

Art. 115. » Un terzo delle ammende per contravvenzioni sulle strade maestre spetterà all'agente che avrà verificato il delitto; un altro terzo, al comune del cui territorio fa parte il luogo del delitto; ed il resto sarà versato, come fondo speciale nel nostro tesoro imperiale, e destinato al servizio de' ponti e strade ».

Art. 116. » La riscossione delle ammende pronunziate da' consigli di *prefettura* in materia di polizia sulle strade maestre si farà a cura del ricevitor generale del dipartimento e nella forma stabilita per la riscossione delle contribuzioni pubbliche ».

Art. 117. » Qualunque disposizione contraria al presente decreto è abrogata ».

La lettura di questi diversi articoli fa nascere naturalmente due quistioni;

1.ª Qual motivo ha potuto determinare il legislatore a non regolare la quantità dell'ammenda che i consigli di *prefettura* sono autorizzati a pronunziare contro coloro che hanno ingombrata una strada maestra con ammassi di letame e di altri materiali;

2.ª Per qual ragione, dopo aver inflitta una pena al proprietario de' fondi lungo la strada, il quale distrugga un albero piantato sul suo terreno, il decreto si tace su d'un più grave delitto, quello cioè di colui che, non avendo alcun podere lungo la strada, osa abbatterne gli alberi.

Non è difficile la risposta alla prima delle due quistioni. Se il decreto tace sulla quantità dell'ammenda che possono i consigli di *prefettura* pronunziare contro coloro i quali ingombrano una strada maestra con ammassi di letame o di altri materiali, ciò è senza dubbio perchè tal quantità è regolata dal n.° 4 dell'articolo 471 del Codice penale: *Saranno puniti*, dice l'articolo, *con ammenda da 1 a 5 franchi*, *coloro che avranno ingombrata la via pubblica*, *depositandovi o lasciandovi*, *senza necessità*, *materiali o qualunque altra cosa che impediscono o scemano la libertà del passaggio*. È da credersi che il legislatore abbia voluto attenersi a questa disposizione del Codice penale, anzi che supporre, lo che non sarebbe ragionevole, ch'egli abbia inteso che queste lievi contravvenzioni fossero punite con ammende puramente arbitrarie.

La seconda quistione si risolve egualmente colle disposizioni del Codice penale:

Nel caso preveduto dagli articoli 97 e 101 del decreto de' 24 gennajo, trattasi d'un proprietario che non ha obbedito all'ordine di piantare, o che ha distrutto un albero ch' egli avea piantato sul suo terreno, o che l'amministrazione aveva fatto piantare a di lui spese. Senza dubbio egli ha commessa una contravvenzione, ma se non si può questa scusare, almeno si può spiegare con ragioni proprie ad attenuare ciò che ha in se di riprensibile. Una picçiola ammenda bastava; e poichè niuna delle nostre leggi ha provveduto specificamente su tale contravvenzione, bisognava determinarne la pena, ecco ciò che ha fatto il decreto.

Ma colui il quale non essendo proprietario del suolo su cui l'albero è piantato, osa nondimeno reciderlo, commette un delitto molto più grave; cioè un furto, od almeno un tentantivo di furto: poichè chi abbatte un albero si presume volerlo rubare; altrimenti qual sarebbe il suo scopo? Perciò questa specie di delitto è preveduto dagli articoli 445 e 448 del Codice penale, di cui ecco le parole.

» *Chiunque avrà abbattuto uno o più alberi che egli sapeva di appartenere altrui, sarà punito con una prigionia che non sarà minore di sei giorni, nè maggiore di sei mesi, per ciascun albero, senza che la totalità possa eccedere cinque anni . . . Il minimum della pena sarà di venti giorni di prigionia nel caso previsto dall' articolo 445, se gli alberi sieno piantati sulle piazze, strade maestre, pubbliche, vicinali o traverse* (1).

Quindi il Codice penale prevede questo genere di delitti, lo enumera fra quelli che sottopone alla polizia *correzionale*, e lo punisce con la prigionia che non può esser maggiore di due anni, nè minore di venti giorni.

Ora è facile di spiegare e la disposizione ed il silenzio del decreto de' 24 gennajo. Esso dispone riguardo al proprietario che taglia l'albero piantato sul di lui fondo, per la ragione che questo caso non era preveduto da alcuna legge, e nemmeno dal Codice penale. E di fatto, si osserva che gli articoli 445 e 448 sono applicabili a coloro i quali hanno abbattuto alberi che sapevano di appartenere ad altri.

Ma in ordine a colui il quale taglia alberi che ombreggiano su' lati di una strada maestra, e che non è proprietario di alcuno de' fondi che la costeggiano, era inutile che il decreto se ne occupasse, perchè il Codice penale avea preveduto quel delitto, avea determinata la pena, ed aveva conferi-

(1) Vedi l'art. 445 delle nostre Leggi penali.

ta a' tribunali *correzionali* la facoltà di applicarla. Quel che risulta dal silenzio serbato su quest'oggetto dal legislatore si è, ch'egli non ha inteso fare innovazione alcuna, che la sua mente è stata quella che colui il quale ha reciso alberi piantati su di una strada maestra, e che sapeva non appartenergli, fosse suggettato ad una prigionia da venti giorni a sei mesi, o anche a due anni; e che i tribunali *correzionali* continuassero a decidere di tali delitti. D'altra banda, come supporre che il legislatore abbia voluto dare il diritto di pronunziare pene così gravi a' tribunali come i consigli di *prefettura*, dove tutto si fa sommariamente, dove non v' ha nè pretorio, nè ufiziali ministeriali, nè ministero pubblico?

Il decreto conferma ciò che abbiamo già detto, che la polizia delle strade maestre non è fra le attribuzioni de' giudici di pace

Credo dover fare un'altra osservazione relativa all'articolo 111 del decreto, il quale dispone che tutte le controversie che potranno sorgere tra gl'ispettori delle strade ed i proprietarj dei fondi che le costeggiano in ordine all'esecuzione degli art. 109 e 110, saranno giudicate da' prefetti. Sembrami che niuna legge, niun decreto abbia concesso a' prefetti la facoltà di giudicarne; ma ciò nulla contiene d'irregolare. Niun principio si oppone che un amministratore sia il giudice delle controversie che possono sorgere sull'esecuzione de' regolamenti di polizia. Nel nostro antico sistema, una decisione del consiglio del 1721 conferiva tale facoltà agl'intendenti delle provincie: il Codice attuale d'istruzione criminale divide l'esercizio della semplice polizia tra i giudici di pace ed i sindaci delle comuni.

CAPITOLO XXIV.

DELLA RIMOZIONE DE' LIMITI.

I Romani avean posti i termini che separavano le proprietà sotto la tutela di una divinità particolare, cioè del dio *Termine*. Quindi, nel sistema più perfetto di legislazione che abbia mai esistito, strappare un limite era commettere un delitto religioso e civile ad un tempo; era lo stesso che offender gli uomini e gli dei (1).

---

(1) *L'idea d'un Dio che vigili soltanto alla conservazione dei limiti, non è certamente filosofica; ma, come dice Tito Livio parlando di quella moltitudine di divinità le quali presedevano a tutti gli sta-*

Questa doppia garantia non ha luogo fra noi : ma la legge vigila ; e, per la conservazione de' limiti, accorda a colui che querelasi della loro rimozione due azioni, l' una civile, l' altra penale.

La prima è stabilita dall' articolo trascritto nel cap. XVII. In virtù di questa disposizione, se il mio vicino osa rimuovere il limite che separa le nostre proprietà, posso, nel corso dell' anno che segue questa *via di fatto*, formar contro lui una dimanda di reintegrazione.

Per tale istanza si adisce il giudice di pace, il quale, senza verificare altro, oltre la rimozione del limite, ordina che questo venga ristabilito, e condanna il mio avversario alle spese, ed anche ad una indennità a mio vantaggio, se crederà che questa mi sia dovuta.

Quest' azione civile non è la sola che la legge mi dà; essa mi accorda l' adito nel tribunale di polizia *correzionale*, cui posso sottoporre la mia querela; ed il tribunale che non vede nè può vedere che un vero delitto in questa *via di fatto*, condanna l' autore alla pena stabilita coll' articolo 456 del Codice penale, di cui ecco i termini :

Chiunque avrà dislocati o soppressi i limiti o gli alberi che segnano il confine di un bosco, od altri alberi piantati o destinati per limiti fra diversi fondi, sarà punito colla prigionia non minore di un mese, nè maggiore di un anno, e con un' ammenda eguale al quarto delle restituzioni e de' danni ed interessi, la quale, in niun caso potrà esser minore di 50 franchi.

Perciò la pena cui si espone colui che svelle, disloca e supprime i limiti, è una semplice detenzione, che non può oltrepassare un anno (*a*).

---

bilimenti, a tutte le azioni de' Romani, col non dispregiare coteste picciole cose, essi ne han fatte delle grandi : Parva sunt haec; sed parva ista non contemnendo, majores nostri maximam hanc rempublicam constituere.

(*a*) Gli articoli 445 e 446 delle nostre leggi penali dispongono a sì fatto modo :

Art. 445. Il colpevole di un guasto, danno o deterioramento qualunque, commesso volontariamente con un mezzo diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, sia tagliando, o abbattendo alberi, rami, innesti, seminati, erbaggi, o facendo pascolare animali su i medesimi; sia distruggendo argini, edifizj, siepi, fossi, mura, macerie, strumenti di agricoltura ; sia colmando fossi, dislocando o sopprimendo termini o alberi di confinazione ; sia deteriorando o danneggiando comunque gli altrui beni mobili o immobili, sarà punito nel seguente modo.

I Romani ed i compilatori delle nostre consuetudini consideravano le rimozioni de' limiti con maggior severità.

Una legge di Numa diceva: *Qui terminum exarassit, ipse et boves ejus sacri sunto.*

L'art. 635 della consuetudine di Brettagna vuole che » coloro i quali scientemente tolgono o strappano limiti, e coloro che metton falsi limiti sian puniti come ladri ».

E nella consuetudine di Bailleul si legge, art. 5: » Chiunque toglie, cambia di sito o fa nascondere per dolo alcun limite sarà punito di frusta, di esilio, o di altre pene arbitrarie ».

Colpito dalla differenza fra le nostre leggi antiche e moderne (1), il dottissimo autore del *Trattato sul Vicinato*, fa la seguente riflessione: « Bisogna convenire che percorrendo la » storia dei tempi dai Romani sino a noi, questo delitto ha » molto perduto della sua gravezza. Vi è gran differenza tra » l'esecrazione di Numa, ed un mandato di accompagnamento. Ciò che sembrava agli antichi una specie di calamità » pubblica, non è per noi che un affare di semplice polizia; » e ciò che meritò presso i Romani la creazione di un Dio, » non ancora presso noi ha ottenuto l'onore di una buona » legge ».

Se il danno ecceda i ducati 100, la pena sarà del terzo grado di prigionia.

Se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

Art. 446. In entrambi i casi si aggiungerà l'ammenda non minore della metà del danno nè maggiore del triplo valore di esso.

Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle piazze, camini, sentieri o vie pubbliche, le pene non saranno mai applicate nel *minimum* del grado.

(1) Fournel.

CAPITOLO XXV.

DELLE USURPAZIONI DI TERRENO, ALBERI, SIEPI, FOSSI ED ALTRI RECINTI.

SOMMARIO.

§. I. *Delle usurpazioni di terreno avvenute fra l' anno.*
§. II. *Delle usurpazioni d' alberi avvenute fra l' anno.*
§. III. *Delle usurpazioni di siepi, fossi ed altri recinti, commesse fra l' anno.*
§. IV. *A qual distanza dal fondo vicino debbonsi piantare gli alberi e le siepi, innalzare i recinti e scavare i fossi? Il giudice di pace non è competente a giudicare le contravvenzioni ai regolamenti su questa materia.*

Rammentiamoci in prima quel che dice la legge, poi cercheremo intenderla: essa dispone:

» Il giudice di pace deciderà delle usurpazioni di terreno, » siepi, fossi, ed altri recinti, commesse fra l'anno (*a*) ».

Da queste ultime parole, *commesse fra l' anno*, risulta, come si è di già osservato in uno de' precedenti capitoli, che la legge non autorizza i giudici di pace a decidere delle usurpazioni di questa specie, se non quando gli vengono deferite per via di azione *possessoria*; cioè quando il possessore turbato nel suo godimento, domanda, nel corso dell' anno, di esservi mantenuto o reintegrato.

§. I.

Delle usurpazioni di terreno avvenute fra l' anno.

È chiaro cosa siano le usurpazioni. Se il mio vicino s' impadronisce del mio fondo, vi fa delle costruzioni o delle piantagioni, o se, in tempo della ricolta, ne raccoglie i frutti; in tutti questi casi usurpa il mio terreno, e la legge mi autorizza a formare dimanda in linea *di turbativa o di reintegrazione*.

Le sole cose che debbonsi esaminare circa la dimanda sono; 1.° se sia formata fra l' anno dal turbato possesso; 2.° se

(*a*) L' artic. 22 num. 2 della nostra legge organica dei 29 maggio

l' attore avea non un semplice possesso di fatto, ma il possesso civile (1) del fondo prima degli atti di cui si duole.

Se il fatto venga negato dal convenuto, il giudice ne ordina la verificazione, e qualora la medesima risulti favorevole all'attore egli lo mantiene nel possesso senza tener conto alcuno de' titoli di proprietà che il reo potesse produrre.

§. II.

Delle usurpazioni di alberi avvenute fra l' anno.

Si fatta specie di usurpazione è tanto facile a definirsi quanto la precedente.

Di fatto, che cosa è usurpare un albero?

L' usurpazione può avvenire in tre modi: 1.° coll' appropriarsi il terreno su cui l' albero è piantato; 2.° col recidere o spiantar l' albero; 3.° col raccoglierne ed appropriarsene i frutti.

Di queste tre ipotesi, la prima risguardò il paragrafo precedente. Appropriarsi il terreno sul quale un albero è piantato, è lo stesso che usurpare la terra, non già l' albero che è un semplice accessorio di niun momento rispetto al principale.

Nel secondo caso spetta al tribunale *correzionale* giudicare della usurpazione, per l' articolo 445 del Codice penale: » Chiunque avrà abbattuto uno o più alberi che sapeva ap- » partenere altrui, sarà punito con una prigionia non minore » di sei giorni, nè maggiore di sei mesi, per ogni albero, » senza che la totalità possa oltrepassare i cinque anni (*a*) ».

Inoltre un' azione *possessoria* intentata per un' albero reciso, sarebbe del tutto vana, poichè l' unico effetto di tale azione è di ristabilire le cose nello stato in cui erano prima del turbato possesso.

1817, e l' art. 25 num. 2 dell' altra legge dei 7 giugno 1819 si esprimono così;

I giudici conosceranno . . . delle rimozioni ed alterazioni di termini, delle usurpazioni di terreno, di alberi, di siepi e di fosse seguite fra l' anno antecedente alla istanza.

(1) *Veggasi appresso, nel capitolo intitolato*, Definizione della querela in caso di possesso civile d' innovazione, *i caratteri che distinguono* il possesso civile *dal semplice possesso di fatto; e ne' capitoli seguenti, quali persone possono agire in via di turbativa, e la forma nella quale debba intentarsi quest' azione.*

(*a*) Questo reato è preveduto nell' art. 445 delle nostre leggi penali.

Nondimeno l' attore avrebbe un mezzo per adire il giudice di pace onde far pronunziare l' involamento dell' albero.

Gli alberi, come tutti i frutti della terra, tosto che vengono staccati dal suolo, appartengono alla classe delle cose mobili.

Colui che innanzi al magistrato civile domanda la restituzione di un albero tagliato o del suo valore, intenta un azione *mobiliare*.

Or, la legge dà a' giudici di pace la facoltà di decidere delle azioni *mobiliari* fino alla somma di 100 lire.

Quindi, nella specie ch' esaminiamo, l' azione sarà della competenza de' giudici di pace, se l' attore limitandosi ad una domanda puramente civile, si contenta di chiedere che il reo venga obbligato a restituirgli l' albero, o a pagargli una somma non maggiore di 100 franchi.

In ordine a questa facoltà che accordiamo all' attore di determinare il valore della cosa mobile ch' egli rivindica, bisogna veder il capitolo XIV, in cui abbiamo trattato di ciò che risguarda le azioni *mobiliari*.

Il reo potrebbe anch' egli render la causa di competenza del giudice di pace.

L' attore si è querelato innanzi al tribunale *correzionale*: il reo comparisce, e deduce che da lunghi anni, od anche da un anno ed un giorno, egli è in possesso del suolo sul quale ha tagliato l' albero, e che considera come turbamento di possesso la querela intentata contro di lui.

Cotesta eccezione, facendo sorgere una quistione preliminare che rende dubbio se esista o pur nò delitto, sospende l' azione della polizia fino a che siesi giudicato sul possessorio. A tal uopo, il tribunale *correzionale* ordinerà che le parti adiscano il giudice competente; e questi è il giudice di pace, cui spetta il decidere di tutte le azioni *possessorie*.

Nel terzo caso, cioè se applicasi la disposizione della legge a' frutti dell' albero, la pena e la riparazione di questo delitto trovasi nel Codice *rurale*.

Tit. 11, art. 34. « Chiunque devasti ed involi i pro-
» dotti della terra che servir possono al nutrimento degli uo-
» mini, o altri prodotti utili, sarà condannato ad un' ammen-
» da eguale all' indennità dovuta al proprietario o fittajuolo;
» e potrà anche, secondo le circostanze del delitto, esser con-
» dannato alla detenzione di polizia municipale ».

Art. 35. « Per ogni furto di frutti fatto con panieri, o
» coll' ajuto di animali da carico, l' ammenda sarà il doppio

» della indennità; e la detenzione, che avrà sempre luogo, » potrà essere di tre mesi, secondo la gravità delle circo» stanze (a) ».

Nondimeno se il danneggiato preferisca di procedere in linea civile, potrebbe rivolgersi al giudice di pace, e denunziargli, non già l'usurpazione del suo albero, (perchè n'è rimasto sempre il proprietario), ma bensì il turbato possesso; chiedere di esservi mantenuto, e dimandare la restituzione dei frutti raccolti. Se si creda che tal querela non sia precisamente giustificata dalla disposizione, *il giudice di pace deciderà delle usurpazioni di alberi*, le parole che seguono, *ed altre azioni possessorie*, l'autorizzano a bastanza.

§. III.

Delle usurpazioni di siepi, fossi ed altri recinti, commesse fra l'anno

Le osservazioni fatte nel paragrafo precedente si applicano a questo.

Se il mio vicino usurpa il terreno sul quale la mia siepe è stabilita, posso intentar contro di lui un'azione *possessoria*; ho la stessa facoltà se si permette di strapparla ed appropriarsene i rottami. In questi due casi la mia azione è di competenza del giudice di pace.

Sono del pari autorizzato a proporgli dimanda, se il vicino recida la mia siepe e la porti seco, poichè allora è chiaro ch'egli la usurpa.

Lo stesso dicasi pe' fossi: sia che alcuno s'impadronisca di un fosso che ho fatto scavare, sia che lo ricolmi e turbi il mio possesso: per farmi in esso mentenere, ho un'azione *possessoria* di cui la legge ne attribuisce l'esame ai giudici di pace.

Finalmente, siccome nel caso di un albero tagliato, la parte lesa può querelarsi innanzi al tribunale di polizia *correzionale*, secondo la disposizione dell'articolo 456 del Codice penale: *Chiunque avrà in tutto o in parte, ricolmato i fossi, distrutto i recinti, di qualunque materiale sieno essi fatti, tagliate* o *svelte siepi verdi, o secche, sarà punito con una prigionia non minore d'un mese nè maggiore di un anno; e con ammenda eguale al quarto delle restituzioni e de' danni ed*

(a) Art. 463 delle nostre leggi penali.

interessi, *la quale in niun caso potrà esser minore di 50 franchi* (*a*).

§. IV.

A qual distanza dal fondo vicino debbonsi piantare gli alberi e le siepi, innalzare i recinti e scavare i fossi? Il giudice di pace è mai competente a giudicare le contravvenzioni a' regolamenti su questa materia?

Benchè sovente surgano dispute fra vicini, in ordine alla piantagione degli alberi, alla formazione delle siepi, ed allo stabilimento de' recinti, pure la legge su i giudicati di pace non ne fa parola. Nondimeno sembra che, avendo istituiti tali giudicati principalmente per diffinire sopra luogo le controversie che nascer possono fra gli abitanti delle campagne, questa materia avrebbe meritata la sua attenzione.

Essa non venne trascurata da alcuno degli antichi legislatori. Una legge di Solone prescriveva che gli olivi ed i fichi si piantassero a nove piedi di distanza dal fondo vicino, e tutti gli altri alberi a cinque.

I decemviri portarono questa legge in Roma. Trovasi nel dritto romano in questi termini: *At vero oleam aut ficum ab alieno, ad novem pedes plantato; caeteras arbores ad quinque pedes.*

In Francia, il legislatore avea abbandonata questa materia alla saviezza delle Corti sovrane; e come il territorio giurisdizionale di ciascuna Corte differiva da quello delle altre per lo suolo, la coltura e le piantagioni, così ciascun parlamento, prendendo consiglio dalle circostanze e da' luoghi, avea su questo punto una giurisprudenza particolare. Oltre le decisioni avevamo anche alcune consuetudini che trattavan di ciò. Compilate da uomini perfettamente istruiti della coltura del paese, non potevano essere che sommamente sagge; perciò erano eseguite letteralmente. Da ciò risultava molta varietà in questa parte della nostra giurisprudenza; ma questa varietà era da preferirsi all' uniformità delle leggi romane. Non pertanto, la regola de' cinque piedi era la più generalmente seguita. Fin qui degli alberi. Occupiamoci de' recinti.

Secondo le consuetudini del Bulognese, e di Hesdin si possono piantare le siepi secche sulla linea di demarcazione dei fondi, e *senza lasciarvi alcun intervallo*.

(*a*) Vedi l' art. 445 delle nostre Leggi penali.

La siepe secca facendo poca ombra, e non avendo radice, la sua vicinanza non produce inconvenienti: non così della siepe verde: bisogna lasciare uno spazio fra le siepi di questa specie ed il fondo vicino. A tenore della consuetudine di Orleans, articolo 259 « non è permesso piantar siepi verdi a minor distanza di un piede e mezzo dal fondo vicino, e la » detta siepe esser debbe di spino bianco e non di spino nero ».

La giurisprudenza del parlamento di Parigi, ed una decisione di regolamento da esso fatta a' 17 agosto 1751, richiedevano la stessa distanza di un piede e mezzo: l'articolo 10 di questo regolamento dice:

» Le siepi potranno essere piantate ad un piede e mezzo » di distanza dal fondo vicino: esse saranno ritondate almeno » ogni sei anni dalla parte del detto fondo, e ridotte all' al» tezza di cinque o sei piedi al più, senza che sia permesso » far crescere in tali siepi, alcun querciuolo o albero di alto » fusto ».

In quanto a' fossi, la regola più generale è, che colui il quale vuol fare un recinto con un fosso dee non solamente scavarlo nel suo terreno, ma benanche lasciare un piede e mezzo al di là, fra l'orlo del fosso ed il fondo vicino (1).

Ecco lo stato della nostra giurisprudenza prima della promulgazione del Codice civile. Gli autori di questa importante opera han valutato il pericolo di sottoporre le leggi risguardanti l'agricoltura a quelle idee di uniformità, che, come dice Montesquieu, *attirano talora i grandi ingegni*, *ma colpiscono infallibilmente i piccioli*; ed ha mantenuti i regolamenti e gli usi che il tempo e l'esperienza avean fatti introdurre e seguire nelle varie parti del regno.

Ecco gli articoli del Codice risguardanti l'oggetto di cui trattasi, cioè gli alberi, le siepi ed i fossi.

» Art. 666. Tutte le fosse tra due fondi si presumono co» muni, se non vi è titolo o segno in contrario ».

» Art. 667. È un segno che la fossa non è comune, se » si trovi da una sola parte di essa il rialto del terreno sca» vato ».

» Art. 668. La fossa è considerata di pertinenza esclusi» va di colui, dalla cui parte esiste il rialto del terreno sca» vato ».

---

(1) *Se la terra vicina è in coltura*, *bisogna lasciar lo spazio di due piedi al di là dello scavo*. Decisione di regolamento del Parlamento di Normandia de' 17 agosto 1751, art. 13.

» Art. 669. La fossa comune dee mantenersi a spese co-
» muni ».

» Art. 670. Ogni siepe divisoria di fondi è riputata co-
» mune, eccettuato il caso in cui un solo fondo fosse in istato
» di esser cinto, o si abbia titolo o possesso sufficiente in
» contrario ».

» Art. 671. Non è permesso di piantar alberi di alto fu-
» sto se non alla distanza prescritta da' regolamenti particolari
» attualmente vigenti, o dalle usanze del paese costanti e ri-
» cevute; ed in mancanza degli uni e delle altre, alla distan-
» za di due metri dalla linea di separazione de' due fondi per
» gli alberi di alto fusto, e di mezzo metro per gli altri al-
» beri e siepi vive (a) ».

» Art. 672. Il vicino può esigere che gli alberi e le sie-
» pi piantate ad una distanza minore sieno estirpate.

» Quegli sul cui fondo s' inoltrano i rami degli alberi del
» vicino, può costringerlo a tagliarli.

» Se poi le radici s' inoltrano nel suo fondo, può egli
» stesso tagliarle.

» Art. 673. Gli alberi situati nella siepe comune sono
» di ragione comune come la siepe; e ciascuno de' due pro-
» prietarj può chiedere che sieno abbattuti ».

Come tali particolarità non appartengono che indirettamente al nostro soggetto, noi le abbandoniamo per occuparci su la questione da noi annunziata, quella cioè di sapere se i giudici di pace sono competenti per conoscere delle infrazioni a queste diverse regole.

Tal quistione può sorgere in tre circostanze:

1. Il vicino ha cominciato a piantare, e vi lavora;

2. La piantagione è finita, ma da meno di un anno;

3. Più di un anno è scorso dopo questa piantagione.

In ciascuna di queste tre specie, la quistione si risolve per ragioni diverse. Cominciamo dalla prima.

Si può mai reclamare contro una piantagione cominciata? Non dee forse attendersi che i rami e le radici dell' albero o della siepe siensi dilatati per modo da nuocere al vicino? O almeno che l' opera sia compita? In una parola, si può far querela di un pregiudizio non ancora sofferto?

(a) L' art. 592 delle nostre leggi cilvii stabilisce la distanza di palmi sette e mezzo per gli alberi di alto fusto, e di palmi due per gli altri alberi e siepi vive.

Sì: quando vi è ragion di temerlo. Così decidevano le leggi romane, nel titolo del digesto *de damno infecto.*

Tratteremo questa materia cogli opportuni schiarimenti, nel capitolo XXXVIII, intitolato: *Della nunciazione di nuova opera.* Si osservi, e vi si leggerà:

1.° Che quante volte il mio vicino imprende un'opera che può recarmi danno, ho, per impedirgli di continuarla, un' azione che le Leggi romane chiamano *nunciatio novi operis*, e che noi chiamiamo *nunciazione di nuova opera.*

2.° Che in questo senso, *denunciazione* è sinonimo d'impedire. *Denunciare est prohibere*, *interdicere*. Quindi tale azione appartiene alla classe di quelle che le Leggi romane chiamano *interdetti*, *interdicta.*

E gl' *interdetti* altro non sono che azioni *possessorie*. *Interdicta nihil aliud sunt quam actiones*, *quibus de possessione disceptatur* (1).

Or, tutte le azioni *possessorie* sono di competenza del giudice di pace. E quindi a lui bisogna indirigersi nella specie in esame se, cioè, l'opera non è ancora terminata; e nel trattare tal questione, egli si uniformerà alle Leggi e regole contenute nel capitolo a cui ci riportiamo.

Ma dee forse dirsi lo stesso se la siepe sia piantata, se il fosso sia scavato, ma da meno d'un anno?

Non dubito per l'affermativa; e ciò per tre motivi:

1.° Piantare una siepe sulla linea di separazione di due fondi è lo stesso che usurpare il terreno del vicino, poichè si vuol rendere sterile tutta la parte di questo terreno che nutrica le radici, e che sarà coverta dall'ombra e da'rami della siepe. Or la legge attribuisce ai giudici di pace la facoltà di punire tutte le usurpazioni di terreno commesse nell'anno.

2.° Quando la Legge dice che colui il quale vuole formare un recinto con siepe o fosso non può scavare o piantare che a determinata distanza dal vicino, dà una garantia a questo vicino che il suo possesso non sarà mai turbato da un nuovo recinto. Oltrepassare adunque il punto stabilito è commettere un attentato, ledere un dritto acquistato, turbare un possesso garentito dalla legge. Ma sempre che sono impedito o molestato nel godimento de' miei diritti, posso intentare l'azione *possessoria* che dicesi *querela* di *turbativa*: e, come si è già detto più volte, tutte le azioni *possessorie* sono di competenza del giudice di pace.

---

(1) *Vinnio*, *sulla legge 1*, *tit.* interdictis. Instit. lib. IV.

3.° La disposizione che un'albero, la piantagione o la formazione di una siepe può dar luogo ad un giudizio: Boutillier, nella sua *Somma Rurale*, la dà come regola generalmente seguita, cioè che la piantagione di un albero può dar luogo ad azione di turbativa. « Si può, dice questo dotto giureconsul- » to, intentar querela di novazione per un albero o per altra » pianta che coi rami o con le radici rechi danno al vicino », Cap. 31.

Ma se la siepe esistesse da più d' un anno, credo doversi fare una distinzione.

Se si trattasse della potagione de' rami, che stendendosi sulla terra vicina nuocessero alla sua fertilità, crederei che dovesse adirsi il giudice di pace, e ciò pel motivo che quest' azione, la quale in niun modo riguarda la proprietà, è puramente *possessoria*; ch' essa è diretta a reprimere un turbamento di possesso ed una specie di usurpazione; finalmente che, i rami crescendo sempre più in ogni anno, si può sempre dire che il *possesso è stato turbato nell' anno*.

Ma opinerei diversamente se il vicino domandasse che la siepe venisse estirpata, o il fosso ricolmato. Siccome non si tratterebbe in questo caso nè d' azione *possessoria*, nè di possesso turbato fra l' anno, in tal caso sembra che bisognerebbe rivolgersi a' tribunali ordinarj.

CAPITOLO XXVI.

DELLE ACQUE. NOZIONI GENERALI E REGOLAMENTI RELATIVI AI FIUMI NAVIGABILI O ADATTI AI TRASPORTI, PICCIOLI FIUMI, RUSCELLI, ALTRE SORGENTI, ED ACQUE PIOVANE E VICINALI. APPLICAZIONI ALLE ACQUE RISGUARDATE IN QUESTI DIVERSI MODI DALLA LEGGE, CHE CONFERISCE GIURISDIZIONE A' GIUDICI DI PACE, PER GLI ATTENTATI COMMESSI FRA L'ANNO SUL CORSO DELLE ACQUE CHE SERVONO AD IRRIGARE I FONDI.

SOMMARIO.

§. I. *De' fiumi navigabili o adatti ai trasporti.*
§. II. *De' piccoli fiumi.*
§. III. *De' ruscelli.*
§. IV. *Delle sorgenti.*
§. V. *Delle acque piovane e vicinali.*
§. VI. *Del diritto di pesca.*

Siccome l'acqua è utile o nociva alla vegetazione, secondo l'abbondanza del suo volume, la natura del suolo e la varietà delle stagioni, così forma nelle campagne il soggetto quasi continuo d'inquietezze, di rivalità, di querele, e di litigi.

Delle diverse questioni che possono insorgere, la legge commette a' giudici di pace quelle risguardanti *gli attentati sul corso delle acque che servono ad irrigare i fondi;* anzi non possono giudicarne se non quando l'azione è intentata innanzi ad essi, nell'anno dal turbato possesso.

Per ben comprendere il senso di questa disposizione, noi l'applicheremo successivamente a' fiumi navigabili ed adatti ai trasporti, ai fiumi non navigabili ossia piccioli fiumi, a' ruscelli, alle sorgenti, e finalmente alle acque piovane. Andremo più oltre. Uscendo da' limiti del nostro soggetto, ricorderemo gli antichi regolamenti sulle acque, e li paragoneremo alle nostre nuove leggi. L'importanza della materia, senza dubbio, non rendeva superflua questa specie di digressione che viene a bastanza giustificata dalla seguente disposizione dell'articolo 645 del Codice civile (*a*): *In tutt' i casi, debbono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.*

(*a*) Vedi l'articolo 567 delle Leggi civili.

§. I.

De' fiumi navigabili o adatti ai trasporti.

Era massima del nostro dritto pubblico che tutt' i fiumi navigabili faceano essenzialmente parte del patrimonio della corona.

Questa massima, fondata su i monumenti più antichi, era contenuta nell' ordinanza del 1669; e nell'editto del 1683, era scritta in questi termini: « *I fiumi e le riviere navigabili appartengono in piena proprietà al re ed a' sovrani, pel solo titolo della loro sovranità. In conseguenza*, aggiunge l'editto, *niuno può pretendervi alcun dritto, senza titolo espresso e possesso legittimo . . . . prima dell' anno 1566.* Finalmente l' editto spiega ciò che debba intendersi per *titolo espresso*, ed in qual modo si può provare un possesso legittimo, cioè: *concessioni feudali, obblighi, contratti di alienazione, stati descrittivi, che siensi a noi presentati, e da noi riconosciuti* ».

Per effetto di questi principj, che risguardavansi allora come fondamentali, l' ordinanza del 1669 (tit. XXVII, art. 44) vieta a chiunque *di deviar l' acqua da' fiumi navigabili o adatti ai trasporti, o di rallentarne ed alterarne il corso con scavi, fossi, canali, sotto pena, pe' contravventori, di esser puniti come usurpatori, e condannati alle riparazioni a loro spese.*

Il legislatore rivolgendo poscia la sua sollecitudine su i *marciapiedi* o vie laterali di trasporto, senza i quali la navigazione sarebbe impossibile, soggiunge (articolo 7, tit. XXVIII). *I propritearj de' fondi che costeggiano fiumi navigabili lasceranno lungo le rive ventiquattro piedi almeno di larghezza, per la via regia, ed il tiro de' cavalli, senza che possano piantarvi alberi o tenervi recinti o siepi più vicino di trenta piedi dal lato in cui si tirano i battelli, e di dieci piedi dall' altra riva, sotto pena di 50 lire di ammenda, confiscazione degli alberi, e di essere i contravventori costretti a ristabilire le vie a loro spese.*

Durante tal sistema, non potea cadere in mente ad alcuno di tagliar le vie laterali di trasporto con canali per la irrigazione de' terreni, senza una espressa permissione del governo, la quale si accordava dietro le necessarie precauzioni, perchè la navigazione non ne sofferisse danno.

Questa legislazione è rimasta abrogata dall' articolo 4 della sezione prima, del nostro codice rurale, conceputo in que-

sti termini : *Niuno può pretendersi proprietario esclusivo delle acque di un fiume o riviera navigabile o adatta ai trasporti*: *quindi ogni proprietario di fondi lungo la riva può , in virtù del diritto comune , prendervi acqua , senza però deviarne o impedirne il corso in modo nocivo al bene generale , ed alla navigazione.*

Tale disposizione autorizza formalmente tutt' i proprietarj di fondi lungo i fiumi navigabili a prendervi acqua. La legge mette due sole restrizioni a tale facoltà : la prima di non toglier dal fiume un volume di acqua tale che la navigazione ne divenga impossibile ; la seconda , di non *impedire* il corso del fiume in modo da far ostacolo al movimento de' battelli : non parla delle vie laterali per i trasporti. Lo stesso silenzio serba in ordine alle pene cui van suggetti coloro che contravvenissero alle due riferite inibizioni.

Di leggieri rilevasi quanto fosse vizioso quest' ordine di cose , finalmente mutato con due disposizioni del Codice civile le quali , nel ristabilire questa parte di nostra legislazione sulle antiche basi , abroga la facoltà inconsideratamente accordata ai proprietarj vicini alle riviere navigabili di trarne l' acqua , e danneggiar le necessarie vie laterali ai trasporti con canali d' irrigazione. Ecco queste disposizioni.

Art. 538. « Tutte le strade che sono a carico dello sta- » to ; i fiumi e le riviere navigabili o adatte a' trasporti , le » rive , i siti occupati e quindi abbandonati dal mare , i por- » ti , i seni , le rade ; e generalmente tutte le parti del terri- » torio del regno non suscettive di privata proprietà , sono » considerate come pertinenze del *demanio* pubblico.

Art. 644. « Ciascuno può irrigare il suo fondo colle acque » che scorrono lungo il medesimo ; purchè esse non sieno di » ragione del pubblico *demanio* a termini dell' articolo 538 (*a*).

Queste disposizioni riunite rivocano formalmente la permissione accordata dal Codice rurale a' proprietarj vicini ai fiumi navigabili , di trarne l' acqua per l' irrigamento de' loro terreni.

Quindi , nello stato attuale , siccome nell' antico , i fiumi navigabili fanno essenzialmente parte del *demanio* pubblico , e niuno può usarne senza un' autorizzazione espressa del governo.

Ma se un vicino , senza esservi autorizzato aprisse un canale d' irrigazione , a chi spetterebbe mai reprimere tale attentato?

(*a*) Vedi gli articoli 463 e 566 delle Leggi civili.

Forse a' tribunali? No, ma ai consigli di *prefettura* (1), i quali visto il processo verbale che comprova il delitto, giudicherebbe come per le strade maestre, ed in virtù della stessa legge. Questa decisione è fondata su la ragione, che i grandi fiumi e le strade maestre debbono esser, e sono state sempre sottoposte allo stesso regolamento: *è da sapersi*, dice l'autor della Somma Rurale, *che tutt' i grandi fiumi del regno sono del re, nostro signore, per tutto il loro corso; e si considerano come le strade regie* (a).

§. II.

De' piccioli fiumi.

Nel sistema feudale, i piccioli fiumi appartenevano a' baroni; essi ne aveano la proprietà e la polizia: perciò niuno potea disporne delle acque, senza loro formale concessione.

Tali concessioni erano frequenti ne' paesi aridi, come il mezzodì della Francia. In questi paesi, i proprietarj di fondi lungo le rive, mediante determinate prestazioni stabilite di consenso, compravano da' baroni il diritto di trarre dal fiume tale o tal' altra quantità di acqua per lo irrigamento de' loro terreni.

Questo era anche un ramo di rendita della corona, per le terre delle quali il re avea la immediata signoria.

Dare a' baroni il diritto di vendere le acque che scorrevano ne' loro terreni, era senza dubbio, spinger troppo oltre la prerogativa feudale; ma almeno ne risultava un ordine di cose atto ad evitare gl' inconvenienti che nascer potevano dall' eccessivo numero de' canali, e le molte contestazioni che potevano aver luogo fra i proprietarj vicini alle rive.

Di fatto, se il barone moltiplicava le diramazioni dell'acqua in modo che le ultime nuocessero alle prime, i primi concessionarj l' obbligavano a ridurle, sì che niun danno ne soffrissero; ed i proprietari delle sottoposte macchine idrauliche aveano lo stesso diritto.

Quest' ordine di cose è cessato. I decreti de' 4 agosto 1789, che hanno abolita la feudalità, hanno spogliato i baroni della proprietà de' piccioli fiumi, e ciò ch' è notabile, senza disporne, nè indicare chi ne sarebbe il proprietario. Diciotto

(1) *Veggasi il §. II del capitolo XXVII.*
(a) Vedi la Legge de' 21 marzo 1817.

mesi dopo si ritornò sullo stesso soggetto; ed a' 23 aprile 1791, nella tornata della sera, l'assemblea costituente incaricò *i suoi* comitati *di feudalità, de' demanj, del commercio, e di agricoltura, di presentarle subito le basi generali e costituzionali, sulla proprietà del corso delle acque, sulla libertà delle irrigazioni, e sulla conservazione della pesca.* Questi princìpi generali e costituzionali non furono presentati, e le cose rimasero in tale stato fino alla promulgazione del Codice civile, di cui l'articolo 654 dice: » Ciascuno può irrigare il suo » fondo colle acque che scorrono lungo il medesimo. Che se » l'acqua si attraversi in un fondo, il proprietario di questo » può egualmente servirsene nell'intervallo in cui vi trascor» re, ma coll'obbligo di restituirle al corso ordinario nell'u» scire da'suoi terreni » (a).

Tale disposizione dà, come ognun vede, a' proprietari contigui a' piccioli fiumi la facoltà di usarne per l'irrigazione de' loro fondi; ma in ordine alla proprietà di questi fiumi, al dritto di formarvi macchine idrauliche, alla obbligazione di nettarli, alla conservazione della pesca, si serba lo stesso silenzio delle leggi anteriori: il decreto de' 23 aprile 1791 non ancora ha ricevuta la sua esecuzione.

Che che ne sia, occupiamoci delle quistioni alle quali può dar luogo la irrigazione, e della competenza de' giudici di pace su tal materia.

Se il proprietario di un molino, persuaso che un canale d'irrigazione stabilito nella parte superiore del fiume sia di ostacolo al movimento della sua macchina, si permettesse farlo ricolmare di propria autorità, spetterebbe al giudice di pace reprimere questo attentato. Senza esaminare se il canale era oppur no dannoso al molino, egli dovrebbe ordinare che fosse ripristinato nel suo antico stato.

Ma qui finisce il suo ministero. Non avendo facoltà che pe' soli attentati *commessi fra l'anno* su le acque destinate all'irrigamento de' fondi, cioè pe' soli attentati a lui denunziati con azione di turbativa o di reintegrazione: se il proprietario del molino, dopo aver eseguita la sentenza, agisca in petitorio, e domandi che, attesa il danno sofferto, il canale d'irrigazione sia chiuso o ristretto dee adire i tribunali civili.

Lo stesso sarebbe se uno de' proprietari di fondi lungo le rive commettesse qualche attentato su i canali d'irrigazione stabiliti nella parte superiore del fiume: dietro querela de' pro-

(a) Vedi l'articolo 566 delle Leggi civili.

prietari di questi canali, il giudice di pace dovrebbe ordinare rimettersi le cose nell' antico stato, purchè l' azione fosse intentata fra l' anno dal turbato possesso.

Quindi tutta la teoria di questa materia si riduce ad una regola infinitamente semplice: quegli i di cui canali d' irrigazione sono stati ricolmati o guasti si querela nell' anno del turbato possesso, o dopo scorso l' anno; nel primo caso l' azione ne è di competenza del giudice di pace, nel secondo appartiene al tribunale civile.

La facoltà accordata a' suddetti proprietarj di usare delle acque correnti per irrigare i loro poderi fa sorgere due questioni che non debbonsi trasandare.

1.° Un proprietario ha preso un volome di acqua che non nuoce nè a' fondi lungo la riva, nè alle sottoposte macchine idrauliche, ma che dopo aver irrigato il suo fondo va a ristagnarsi in una terra coltivabile che rende sterile.

In qual modo agirà il proprietario di questo fondo? Ricorrerà al giudice di pace? Sì, qualora egli prende la via civile; altrimenti dovrà querelarsi innanzi al tribunale *correzionale*, domandando l' applicazione dell' articolo 15 del titolo II del Codice rurale, così conceputo: » Niuno potrà inondare il fondo del suo vicino, nè trasmettergli volontariamente le acque in modo nocivo, sotto pena di pagare il danno, ed un' ammenda che non potrà eccedere la somma del risarcimento ».

Ecco la seconda questione:

Una terra appartenente al signor de la Goutte era separata dal fiume per mezzo di un altro territorio appartenente al signor Berchoux.

Costui la irrigava con piccoli canali derivati dal fiume. Il pendìo naturale del terreno facea rifluire l' acqua sul prato del sig. de La Goutte; ma Berchoux fece scavare, nella parte del suo terreno che confinava con quello del vicino, un canale che, dopo aver riunite queste acque, le riportava al fiume.

Il sig. de La Goutte pretendeva che se gli doveva permettere di scavare, sul fondo di Berchoux, un canale che, ricevendo le acque nel punto in cui ritornavano al fiume, le conducesse sul suo prato.

Questa pretensione fu rigettata dal baliaggio di Villafranca.

Dietro appello, decisione de' 12 luglio 1787 che confermò la sentenza.

Quindi fu giudicato, che quegli il cui fondo è separato da un fiume o ruscello, o da altro fondo intermedio, non ha la facoltà di scavare canali su questo fondo, onde ricondurre nel suo le acque che l' hanno irrigato.

Il sig. l' Epine de Grainville, consigliere del parlamento, e giudice di questa causa, espone i motivi della decisione, nella sua raccolta delle quistioni di diritto. Ivi si legge:

» Il sig. de la Goutte pretendeva doversi permettergli di » formare un altro canale, cominciando da quello di Berchoux, » e sul terreno di costui, per potere così condurre l' acqua » nel suo fondo, o che almeno egli dovea profittare del pen» dìo naturale dell' acqua la quale, dopo aver traversato il » fondo di Berchoux, si conduceva naturalmente sul suo fondo, » ma per ottenerlo, bisognava che Berchoux ricolmasse il fosso » che avea fatto per riportare le acque nel letto del fiume: » fosso, che per altro il signor De la Goutte pretendeva es» sersi fatto assai di recente.

» De la Goutte non aveva alcun possesso della facoltà » che domandava; ma invocava que' principj di equità, i » quali vietano che si rechi danno al vicino, senza alcun pro» fitto per se stesso. Si prevaleva anche della situazione dei » luoghi, i quali, secondo lui, formavano in suo favore una » servitù naturale sul prato di Berchoux: finalmente invocava » la regola che vieta al proprietario d' un fondo lungo il quale » scorre un fiume, d' intercettarne le acque in modo da pri» varne interamente i vicini.

» Il sig. de la Goutte non poteva far uso di questi prin» cìpi, perchè l' acqua di cui voleva servirsi era condotta sul » fondo di Berchoux da un canale artificiale procedente dal » fiume, e per l' utilità di detto fondo.

» La specie della causa rassomigliava quindi più a quella » d' un' acqua che sorge in un fondo, e di cui il proprietario » è padrone, che a quella di un' acqua che scorre soltanto, » e di cui i proprietari di fondi lungo le rive non han che » l' uso, senza potersene far padroni.

» Non avendo alcun diritto sù quest' acqua; nemmeno » quello dell' uso, il sig. de la Goutte non poteva obbligare » Berchoux a calmare il suo nuovo canale, per aver la gron» daja dal di lui fondo, tanto più che, avendolo fatto Ber» choux, dovea presumersi che gli era utile, e che era stato » fatto senza la volontà di nuocere al sig. de la Goutte.

» Trarre acqua da un canale o da un fondo che appar» tiene altrui, è una servitù che comunemente non può acqui-

» starsi senza titolo; e quando potesse acquistarsi con possesso, bisognerebbe che questo fosse formale, certo, e provato con atti validi.

Terminerò questo capitolo col seguente passo del celebre Domat: « Essendo pubblico l'uso de' fiumi, niuno può far cangiamenti che impediscono quest' uso. Quindi non si può rendere il corso dell'acqua più lento nè più rapido, se questo cangiamento nuoce al pubblico o a privati cittadini . . . E quantunque si possa deviare l'acqua da un ruscello o da un fiume per irrigare prati o altri fondi, o per molini o altre macchine, pure ciascuno dee usare di questa libertà, in guisa da non danneggiar punto la navigazione del fiume, dal quale distornerebbe le acque, o quelle di altro fiume che ricevendo tali acque diverrebbe navigabile; o qualche altro uso pubblico, o i vicini che avessero un simil bisogno ed un egual diritto: e se non vi fosse acqua bastante per tutti, o se l'uso che alcuni ne facessero fosse nocivo agli altri, gli ufiziali cui spetta darebbero le opportune provvidenze (1) ».

Finalmente se il proprietario di una macchina idraulica o di uno stagno n'elevasse la *tura* al di sopra dalle proporzioni stabilite dall'autorità competente, i proprietari de' fondi superiori o inferiori lungo la riva, ai quali questa innovazione recasse danno, potrebbero denunziarla al tribunale *correzionale*, il quale applicherebbe le pene stabilite dall'articolo 457 del Codice penale, di cui ecco le parole: *Saran puniti con ammenda non maggiore del quarto delle restituzioni e de' danni ed interessi, nè minore di 50 franchi, i proprietarj o fittajuoli, o chiunque altro che avesse molini, macchine o stagni, i quali coll' innalzamento delle loro acque al di sopra dell' altezza determinata dall' autorità competente, avessero inondate le vie o le proprietà altrui* (a).

§. III.

De' ruscelli.

Diconsi ruscelli i corsi d'acqua che, formati dalla riunione delle acque piovane, o da sorgenti intermittenti, scorrono e si disseccano alternativamente in tutto e in parte.

---

(1) *Dritto pubblico*, *lib.* 1 *tit.* VIII, *sezione* 2, *n.* 11.
(a) Vedi l'art. 448 delle Leggi penali.

Questi ruscelli appartengono a' proprietari de' fondi su cui scorrono; quindi possono usarne per irrigare i loro poderi.

Ma l' uso di questa facoltà può far nascere dispute tra i diversi proprietari de' fondi lungo le rive: per esempio, alcuno di essi pianta nel letto del ruscello una diga che ne devia il corso, e fa rifluire tutta l' acqua su i suoi poderi: ha egli mai il diritto di tanto praticare?

O al proprietario lungo il ruscello appartengono le due rive, o il suo fondo confina soltanto con una di esse.

Nel primo caso, egli può prender l' acqua nel punto in cui la sua proprietà comincia, e disporne a suo talento; ma dee renderla al corso ordinario, appena esce da' suoi poderi.

Questa disposizione è scritta nell' articolo 206 della consuetudine di Normandia, che formava su ciò il nostro diritto comune, e nell' art. 644 (a) del Codice civile; colla sola differenza che la consuetudine limitava la facoltà, con questa restrizione, *purchè il tutto si faccia senza danno altrui.*

Essendo sommamente saggia tale restrizione, la supponiamo nel Codice, e domandiamo, se i proprietari de' terreni inferiori possan dire al proprietario della parte superiore del ruscello: « Deviando a tal modo il corso dell' acqua, ci re» cate danno, perchè il deviamento delle acque sul vostro pra» to ne scema il volume, e meno ne arriva su i nostri ».

Io son di avviso che sì fatta questione sarebbe mal fondata, e che la consuetudine di Normandia non intende parlare di somigliante pregiudizio,

La distribuzione delle acque e la irrigazione de' fondi non può farsi senza una perdita inevitabile, e la consuetudine dopo aver detto che il proprietario *può rivolger l' acqua fluente nella sua terra*, soggiugne, *senza pregiudizio altrui*, bisogna necessariamente credere che non intenda parlare della diminuzione del volume dell' acqua: altrimenti sarebbe in contraddizione con se medesima, e distruggerebbe l' opera sua, perciocchè metterebbe alla facoltà che accorda a' proprietari delle due rive del ruscello, una condizione impossibile ad adempiersi.

Stabilita in tal modo la regola, facciamone l' applicazione.

La difficoltà o sorge per parte del proprietario inferiore, il quale pretende che quello del fondo superiore gli rechi danno deviando il corso dell' acqua; o da parte di quest' ultimo, il quale si querela che il suo vicino ha distrutte le opere che avea fatto costruire. In entrambi i casi, se l' azione è inten-

(a) Vedi l' articolo 566 delle Leggi civili.

tata in possessorio, e nell' anno dalla turbativa o dalla pretesa turbativa, la competenza è del giudice di pace: ma in qual modo dev' egli pronunziare?

Di queste due querele, dee ammettere l' ultima, per la ragione che ogni *via di fatto* esser dee repressa; ed escluder la prima, perchè l' esercizio di un diritto legittimo non può mai dar luogo nè a querela, nè ad alcuna specie di azione in giudizio.

Nondimeno, se il proprietario abusasse del suo diritto fino al punto di non restituire che un picciolissimo volume di acqua al confine de' suoi fondi, i vicini proprietarj de' fondi inferiori avrebbero diritto di querelarsene come di un attentato sul corso dell' acqua: l' esercizio della facoltà di disporne debb' esser modificato dall' interesse pubblico, e giammai dee obbliarsi che la natura l' ha destinata all' uso di tutti gli esseri.

Ora supponiamo che colui il quale ha fatto costruire la diga abbia il suo fondo da una sponda del ruscello, e nondimeno questa diga si estenda sulle due rive.

In questo caso, i proprietari dell' altra riva possono costringerlo; ed a tal uopo intentare contro di lui querela innanzi al giudicato di pace.

Ma almeno potrà egli fare, sulla riva che gli appartiene, quanti canali d' irrigazione gli aggrada?

Il ruscello appartiene ai proprietari de' fondi che lo costeggiano, poichè è formato a spese degli uni e degli altri; nondimeno ciò non costituisce una proprietà comune ed indivisa: il diritto di ciascun proprietario ha per limiti il filo dell' acqua e non si estende oltre.

Ma cosa farà questo proprietario della metà dell' acqua che riconosciamo appartenergli? Avrà egli la facoltà di disporne? In teoria, ciò sembra potersi affermare senza difficoltà, ma in pratica la cosa non è sì facile. Di fatto, come determinare se i canali d' irrigazione formati sopra una delle rive non assorbiscono che la metà del volume delle acque? Nondimeno, se il proprietario dell' altra riva si querela di questi canali come di un *attentato sul corso dell' acqua destinato all' irrigamento de' suoi fondi*, bisognerà decider su tal querela. In questo caso, io opinerei che il giudice di pace non debba ricercare una precisione matematica, e che debba dichiarare la querela priva di fondamento, se chi la forma non soffre un danno notabile; quantevolte rimane ancora bastante acqua nel ruscello per l' irrigamento del suo fondo.

Nel risolver qualunque difficoltà di questa specie, i giudici

debbono attentamente mirare allo scopo dell' articolo 645 (a) del Codice civile, di cui ecco i termini:

» Insorgendo qualche controversia fra i proprietarj ai » quali tali acque possono essere utili, i tribunali decidendo » debbono conciliare l' interesse per l' agricoltura co' riguardi » dovuti alla proprietà : ed in tutti i casi debbono essere os- » servati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso » delle acque ».

§. IV.

Delle sorgenti.

Le acque delle sorgenti possono dar luogo a molte questioni, e specialmente a tre che son le principali.

1.° Il proprietario del fondo in cui la sorgente nasce, ne devia le acque. Il proprietario del fondo inferiore, da esse irrigato, e che più non le riceve, reclama contro questa innovazione.

2.° Il proprietario della sorgente non ne devia le acque, ma continuando a farle scorrere sul fondo inferiore dà loro una direzione dannosa al fondo stesso.

3.° Il proprietario del fondo inferiore dispone anch' egli delle acque e ne priva il fondo ch' è immediatamente sottoposto al suo.

In questi tre casi, può aver luogo la querela, e questa azione dee intentarsi innanzi al giudice di pace. Ciò è chiaro; ma il modo di decidere presenta alcune difficoltà delle quali ecco la soluzione.

N.° I.

Il proprietario inferiore ha mai diritto di querelarsi perchè quello del fondo da cui la sorgente deriva distorna il corso delle acque?

Quegli nel cui fondo scaturisce una sorgente n' è proprietario, come del fondo stesso: può disporne arbitrariamente, e deviarne le acque, anche per uso meramente voluttuoso, e privarne affatto il podere inferiore.

(a) Vedi l' articolo 567 delle Leggi civili.

Questo principio riceve una sola eccezione; e l'una e l'altra risulta dal seguente testo di Cipolla (1).

Questo giureconsulto propone, se il proprietario del fondo da cui scaturisce una sorgente possa disporne ad arbitrio e privarne i fondi inferiori su cui scorrono tali acque da tempo immemorabile. Risponde ch'egli lo può; *quia tunc aqua non videtur discurrisse jure servitutis, sed potius jure cujusdam facultatis.*

La sola questione, continua il nostro giureconsulto, sta nel determinare se il proprietario del fondo inferiore abbia ricevute le acque del fondo superiore a titolo di servitù. Ecco come la risolve: *Aut habens fundum inferiorem aliquid fecit in fundo superiore, in quo aqua oritur; puta per fossatam aquam duxit; vel si mundasset fossata in fundo superiore, sciente et patiente domino: et tunc, per istos actus vel similes, videretur duci aqua jure servitutis, potius quam jure familiaritatis; cum ista non possint in fundo alieno fieri, nisi jure et nomine servitutis . . . Aut habens fundum inferiorem nihil fecit, in fundo superiore vicini . . . ., poterit dominus superior impune aquam divertere.*

Molineo, Bretonnier, Livoniere, opinano del pari che il proprietario del fondo in cui nasce la sorgente può disporre arbitrariamente delle sue acque; e trovansi molte decisioni uniformi nelle raccolte di giurisprudenza. Ecco la specie di una di tali decisioni, come la riporta Bardet tom. 1, lib. 1, cap. LXV.

Antonietta Brossette aveva deviata l'acqua di due sorgenti che uscivano dal suo fondo, per condurla ad un molino che avea fatto costruire in una sua tenuta (2).

Claudio Faure, proprietario di un podere inferiore, si querelò di tale innovazione che privava il suo fondo di un'acqua ch'eragli necessaria e che godea da tempo immemorabile. Con sentenza arbitrale Antonietta Brossette fu condannata a rimettere le cose nell'antico stato; ma in grado di appellazione, con decisione de' 10 luglio 1719, la sentenza fu rivocata, rigettandosi la domanda di Claudio Faure.

Chamillort difensore dell'appellante dicea » gli arbitri » hanno mal giudicato, perchè, essendo certo che le fonta-

(1) *De servitutibus, cap. IV, n. 52, 57 e 59.*
(2) *Tali fondi sono nel Lionese; circostanza notabile, perchè in questa provincia, regolata dal dritto romano, le servitù si acquistano pel solo fatto del possesso.*

» ne in disputa sorgono nel fondo dell'appellante, ha questa » il diritto di servirsi delle acque come cosa propria, e condurle dove le aggrada, senza curarsi che in tal modo divengono meno utili all'avversario ed agli altri vicini . . . . » Nascendo l'acqua nel podere dell'appellante, ha potuto » usarne a suo piacimento, secondo la restrizione della legge, » *si nulla servitus eo nomine debita sit*. Il convenuto preten» de che, da tempo immemorabile, essendosi liberamente av» valuto di tali acque per irrigare il suo fondo, ha valida» mente prescritto ed acquistato diritto di servitù, secondo » la disposizione del diritto scritto, che regola il luogo dove » i fondi sono situati . . . . Ma egli non allega neppure il fat» to di esser entrato nella terra dell' appellante onde formar» vi un fosso, un canale per condurre le acque che prendea » all' uscita del fondo dell'appellante, e le conducea nel suo. » Da tale possesso non ha potuto derivare alcun diritto con» tro l' appellante, poichè l'avversario, non mai è entrato » nel di lei podere, dal quale essendo uscite le acque, ha » potuto usarne a suo bel grado ».

Queste decisioni si sono convertite in legge ne' due seguenti articoli del Codice civile.

Art. 641 (*a*) » Quegli che ha una sorgente nel suo fon» do, può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse aver » acquistato il proprietario del fondo inferiore per qualunque » titolo, o in forza di prescrizione.

Art. 642 (*b*) » La prescrizione in questo caso non può » acquistarsi che col possesso continuo di anni trenta, da com» putarsi dal momento in cui il proprietario del fondo infe» riore ha fatto e terminato de' lavori visibili destinati a fa» cilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo ».

Gli autori del Codice civile hanno anche trovato negli scrittori che abbiamo citati una saggia restrizione al principio che autorizza il proprietario di una sorgente a disporne a suo arbitrio, e questa restrizione è scritta nell'art. 643 (*c*) di cui ecco le parole: » Il proprietario della sorgente non può de» viarne il corso, quando la medesima somministri agli abi» tanti di un comune, villaggio o borgo, l'acqua che è loro » necessaria: ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o » prescritto l'uso, il proprietario può pretendere una inden» nità da determinarsi per mezzo di periti ».

(*a*) Vedi l'articolo 563 delle Leggi civili.
(*b*) Vedi l'articolo 564 dette leggi.
(*c*) Vedi l'articolo 565 dette leggi.

Se il proprietario di una sorgente può disporre a suo arbitrio, colui che possiede il fondo superiore può anche privarnelo togliendo la vene della sorgente. Così decide una legge romana: *Si in meo aqua erumpat, quae ex tuo fundo venas habeat: Si eas venas incideris, et ob id desierit ad me aqua pervenire, tu non videris vi fecisse, si nulla servitus mihi eo nomine debita fuerit* (1).

Da queste teorie risulta che se il proprietario del fondo inferiore intenta contro quello del fondo superiore un azione *possessoria* fondata sul motivo ch' egli lo priva delle acque di una sorgente che scaturisce nel di lui fondo, acqua che riceve da tempo immemorabile, il giudice di pace, prima di pronunziare sulla dimanda dee esaminare in qual modo queste acque gli arrivano; se unicamente pel di loro corso naturale, e senza alcun fatto per parte sua, o per mezzo di qualche opera, come dighe, canali, o fossi che abbia formati o scavati sul fondo superiore col consenso del proprietario, *sciente et patiente domino*: nel primo caso, il giudice di pace rigetterà la dimanda, e nel secondo l' ammetterà.

N.° II.

Del caso in cui il proprietario della sorgente dà alle sue acque una nuova direzione pregiudizievole al fondo sottoposto.

Sempre che le acque non sono assorbite nel luogo d' onde sorgono, han bisogno di uno scolo, di un canale; ed i fondi inferiori debbono fornirlo; lo che dicesi servitù *d' acquedotto*, la quale consiste nel diritto di diriger le acque di un fondo in un altro fondo, *jus aquam ducendi per fundum alienum.*

» (2) I fondi inferiori sono soggetti, rispetto a quelli che » si trovano più elevati, a ricever le acque che ne scolano » naturalmente senza che vi sia concorsa l' opera dell' uomo. » Il proprietario inferiore non può fare alcun riparo che impedisca questo scolo (*a*) ».

Tale servitù può procedere da queste tre cause: dalla natura de' luoghi, dalla convenzione, dal possesso; *tria sunt per quae inferior locus servit superiori: lex, natura loci, vetustas* (3).

---

(1) L. 21 ff. *de aqua et aquae pluv. arc.*
(2) *Codice civile art. 640.*
(*a*) È uniforme all' articolo 562 delle Leggi civili.
(3) *L. 2, ff. de aqua et aquae pluviae arcendae.*

Quindi, quando il corso dell' acqua è stabilito o da un titolo, o dal pendio del suolo, o da un lungo possesso, *vetustas* (1), se il proprietario della sorgente si arroga di darle una direzione novella, colui che ne risente danno ha diritto d'intentar querela nell' anno da questa specie di turbativa.

Avrebbe anche luogo quest' azione, se il proprietario della sorgente facesse qualche opera che, rendendo più rapido il corso dell' acqua o più voluminoso, nocesse al fondo inferiore. Così dispone il nostro Codice civile, che nell' articolo 640 (*a*) dice: » Il proprietario non può fare alcuna cosa » che renda più grave la servitù del fondo inferiore ».

Il miglior comento di questa disposizione è senza dubbio la legge romana, da cui è tratta: *Toties locum habet (haec actio) quoties manu facto opere agro aqua nocitura est: cum quis manu fecerit, quo aliter flueret, quam natura soleret; si forte immittendo eam aut majorem fecerit, aut citatiorem, aut vehementiorem: aut si comprimendo redundare effecerit* (2).

Inoltre la obbligazione è reciproca. È del pari vietato al proprietario del fondo inferiore di nuocere al fondo superiore arrestando il corso delle acque e facendole rifluire su quello: *Quod si, opere facto, aqua aut in superiorem parte repellitur, aut in inferiorem derivatur: aquae pluviae arcendae actionem competere* (3). Questa decisione è divenuta legge col citato articolo 640 (*b*) del Codice civile.

N.° III.

Del proprietario del fondo inferiore. Quando le acque della sorgente son gittate sul suo fondo, può egli mai disporne, in pregiudizio de' fondi sottoposti?

Quegli che non è proprietario della sorgente, non ha su le acque che scorrono pel suo fondo che un diritto, se così può esprimersi, fuggitivo com' esse; egli ha solo la facoltà di goderne e null' altro: non ne ha che il semplice uso. Per conseguenza può usar di tali acque per rendere fer-

(1) *Quae semper pro lege habetur, minuendarum litium causa*, L. 2 ff. *de aqua et aquae pluviae arcendae.*
(*a*) Articolo 562 delle Leggi civili.
(2) *L. 1, ff.* eod. tit.
(3) *L. 1, §. 10, ff.* eod. tit.
(*b*) Citato articolo 562 delle Leggi civili.

tili i suoi fondi, ma con le modificazioni dettate dalla natura del diritto di uso. Quindi gli è vietato di snaturare, innovare, cambiar lo stato antico e naturale delle cose; non può nè arrestare nè consumar l' acqua; finalmente deve restituirla a' suoi vicini inferiori, come l' ha ricevuta da' superiori; e se ne ha deviato il corso con irrigazioni, dee all' estremità del suo fondo, restituirla nello stesso canale, e ad un di presso nello stesso volume.

» Se le acque piovane o *altre*, dice Domat, hanno il » loro corso regolato da un fondo ad un altro, per la natu» ra del luogo, o per qualche regolamento, o titolo, o an» tico possesso, i proprietarj di quest. fondi nulla possono in» novare: perciò colui che possiede il fondo superiore non » può cangiare il corso dell' acqua, deviandolo, accelerando» lo, o facendovi altri cangiamenti in pregiudizio del fondo » inferiore; ed il possessore di questo tampoco può impedire » che il suo fondo riceva l' acqua che dee ricevere e nel mo» do stabilito. » (Leggi civ., lib. II, tit. V, sez. IV).

Questo principio, che colui il quale riceve le acque dal fondo superiore non può disporne in danno dell' inferiore, è confermato da una decisione del parlamento proferita a' 20 luglio 1782 nella specie seguente:

La signora Desbrosse possedea una vigna in cui scaturiva una sorgente. Sottoposto a questa vigna stava un prato appartenente a Vernet, e più giù un altro prato di essa Desbrosse. In questo cadea l' acqua della sorgente dopo aver traversato quello di Vernet.

Costui avea deviato il corso dell' acqua in modo che il fondo della Desbrosse ne restava privo. Ella si querela; e, contestata la lite in parlamento, fu profferita la citata decisione che condanna Vernet a rimettere e lasciar le cose nell' antico loro stato.

Finalmente l' articolo 644 (*a*) del Codice civile, così dispone.

» Quegli lungo il cui fondo scorre un' acqua corrente » tranne quella che è dichiarata di ragione del pubblico dema» nio nell' art. 463 (*b*) (diversa da quella di un fiume navi» gabile o adatto a trasporti), può servirsene mentre scorre » per la irrigazione dei suoi fondi.

» Quegli il cui fondo viene attraversato da quest' acqua

(*a*) Vedi l' articolo 566 delle Leggi civili.
(*b*) Articolo 386 delle dette Leggi.

» può anche servirsene nell' intervallo in cui vi trascorre; ma » quando questa n' esce ha l' obbligo di restituirla al corso or- » dinario ».

§. V.

Delle acque piovane e vicinali.

Il proprietario, siccome si è osservato, può disporre ad arbitrio della sorgente che nasce nel suo fondo; egli avrebbe lo stesso diritto sulle conserve che avesse formate, sia facendole derivare dalle vie pubbliche sul suo fondo, sia scavando de' bacini per raccogliere le acque piovane.

Ma il proprietario del fondo superiore a quello in cui sono state deviate e riunite le acque vicinali, può mai usando gli stessi mezzi, farle scorrere nel suo fondo e privarne a tal modo il proprietario del fondo inferiore? Se lo fa, può mai questi querelarsene?

No, risponde Dunod (*Trattato delle prescrizioni*). Quan- » do prevalendosi del vantaggio del sito, il proprietario di » un fondo superiore devia le acque vicinali, non vi è luo- » go a *querela* per parte de' proprietarj inferiori, che fossero » da tempo immemorabile in possesso di ricevere le stesse » acque ».

Questo autore conferma la sua dottrina con una decisione che riporta ne' seguenti termini:

» Giovanni Villaume Darson aveva da tempo immemora- » bile deviato nel suo giardino l'acqua che scorreva lungo la » via pubblica: un tal Dornier, che avea un fondo superio- » re la deviò nel suo fondo. Darson si querelò, ma la sua » querela fu rigettata, senza tenersi alcun conto del possesso » ch' egli allegava, con decisione proferita a' 5 aprile 1690, » a relazione del sig. Masson Besseneau, sul motivo che ri- » putavasi aver egli usato dell' acqua per semplice facoltà, e » che un altro abitante poteva usarne al par di lui prevalen- » dosi del vantaggio del sito ».

La quistione medesima fu presentata alla Corte di cassazione, e nel modo stesso giudicata, con decisione del 1822. » La Corte — atteso che trattasi non di acqua corrente che » traversa o scorre lungo un fondo, bensì di una grondaja » che riceve le acque piovane che scorrono dalla città di Trets » su la via pubblica; per l' art. 644 (*a*) del Codice civile non

---

(*a*) Articolo 566 delle Leggi civili.

» essendo applicabile alla specie, non vi è stata violazione. »
» Rigetta ».

§. VI.

Del diritto di pesca.

In questo paragrafo esamineremo le quattro quistioni seguenti: 1.° Il diritto di pesca ne' fiumi non navigabili si appartiene a' comuni, o a' proprietarj di fondi lungo le rive? 2.° Spetta al ministero pubblico o a' detti proprietarj il procedere contro i delitti di pesca? 3.° I giudici di pace son competenti a deciderne? 4.° Chiuderà questo capitolo ciò che risguarda la pesca ne' fiumi navigabili o adatti a' trasporti.

I. La prima di tali quistioni fu proposta al Consiglio di Stato, e decisa a'27 piovoso anno XIII, con avviso che l' imperatore confirmò a' 30 del mese stesso. Eccone le disposizioni.

» Il Consiglio di Stato, inteso il rapporto della sezione » per gli affari interni, su quello del ministro dell' interno, in » ordine alla quistione se la pesca ne'fiumi non navigabili spetta a' comuni o a' proprietarj de'fondi lungo le rive; — Considerando, 1.° che la pesca di tali fiumi facea parte de' diritti feudali, poichè era riservata in Francia al gran giustiziere o al feudatario; — 2.° che l' abolizione della feudalità » è stata fatta non a prò de' comuni, ma de' vassalli che son » divenuti liberi nelle loro persone e proprietà; — 3.° che i » proprietarj suddetti sono esposti a tutti gli inconvenienti che » derivano dalla vicinanza de' fiumi non navigabili, di cui le » leggi inoltre non han riservata la parte anteriore delle rive » destinate agli usi pubblici; che le leggi e le ordinanze del » governo sottopongono essi alla spesa del nettamento e mantenimento di tali fiumi; e che, secondo i principj dell' equità naturale, colui che sopporta i pesi dee godere del » beneficio; — 4.° finalmente, che il diritto di pesca ne' fiumi non navigabili accordato a' comuni sarebbe una servitù » per le private proprietà, e che tal servitù non ha luogo » ai termini del Codice civile — È d' avviso: Che la pesca de' » fiumi non navigabili non può in alcun caso appartenere a' » comuni; che i proprietarj de' fondi lungo le rive debbono » goderne a condizione però di dover esercitare questo diritto » in conformità delle leggi generali o regolamenti locali concernenti la pesca, nè conservarlo quando in avvenire un » fiume, oggi riputato non navigabile, divenisse navigabile; » e che in conseguenza tutti gli atti dell' autorità amministra-

» tiva che avessero posti i comuni in possesso di questo diritto » debbono esser dichiarati nulli ».

II. In quanto alla punizione de' delitti di pesca, la quistione se può essere pronunziata a domanda del ministero pubblico, o dal proprietario de' fondi lungo le rive, dipende dal tempo e dalle circostanze. Se il rapporto del guardia rurale afferma che l' imputato ha pescato in tempo proibito o con ordegni vietati; siccome allora il delitto è pubblico, debb'esser perseguitato ad istanza del pubblico ministero, salvo al proprietario il costituirsi parte civile pe' danni ed interessi. Ma tolti questi due casi, cioè se la pesca è avvenuta in un tempo non proibito e con reti permesse; siccome l' ordine pubblico non è compromesso, ed il solo proprietario è leso, l' azione civile dee intentarsi a sua istanza. In tal guisa si è giudicato nella specie seguente.

Un guardia rurale attesta, con processo verbale in forma valida, ch' egli ha incontrato Pietro Finse ed Errico Virkai figlio pescando con reti dette negosse, nella parte del fiumicello di Lizache, che bagna, lungo le due sue rive, alcuni terreni appartenenti al signor Villensegue de Sorine, cui per conseguenza appartiene anche il dritto di pesca in quel fiumicello.

In virtù di tal processo verbale, Finse e Virkai son citati all' udienza correzionale dal procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza di Dinant.

A' 12 novembre 1806, sentenza con la quale — Considerando che i pesci i quali trovansi nelle acque correnti non sono proprietà di alcuno in particolare, che perciò non v' è delitto nel soggetto caso, nè contro le proprietà, nè contro le persone; che solo vi sarebbe delitto circa il divieto di pescare in pregiudizio della facoltà attribuita a' proprietarj de' fondi lungo la riva; e che questi non se ne querelano.

Il tribunale assolve gli accusati. —

Il procuratore imperiale appella da questa sentenza; ed il procurator generale della Corte di giustizia criminale del dipartimento di Sambre-e-Meuse invoca, in sostegno del suo appello, l' articolo 18 del tit. V; l'articolo 1 del titolo XXX dell' ordinanza del 1669, e l' art. 15 della legge de' 14 fiorile anno X.

Con decisione de' 18 dicembre 1806, la Corte di giustizia criminale, « Considerando che le leggi citate nelle conclusioni del procurator generale risguardano la pesca nelle acque appartenenti al demanio ed a' comuni, e che non esistò-

no leggi penali applicabili al soggetto caso; senza approvare i motivi della sentenza appellata, dichiara che si è ben giudicato. »

Il procurator generale ricorre in cassazione contra tal decisione; il suo ricorso è rigettato a' 5 febbrajo 1807, a relazione del signor Seignette, — » Atteso che niuna legge annovera tra i delitti pubblici il pescare in un fiumicello o in un fiume navigabile con ordegni permessi, ed in tempo non proibito ».

Per la caccia dee dirsi lo stesso della pesca. Colui il quale ha cacciato sul terreno altrui, purchè lo ha fatto in tempo non vietato, non può esser querelato a dimanda del ministero pubblico. La Corte di cassazione ha così giudicato con decisione de' 10 luglio 1807, riportata nel *bollettino* civile di questa Corte.

III. Per determinare che i giudici di pace non sono competenti a deliberare su i delitti di pesca, ma che ciò si appartiene a' tribunali correzionali, basta ricordare le seguenti disposizioni:

1.° L' articolo 10 del titolo XXXI dell' Ordinanza del 1669, il quale stabilisce un' ammenda di 100 lire contro i pescatori che si avvalgono di ordegni vietati, ec.

2.° L' articolo 609 del Codice de' 3 brumajo anno 4, che, fino alla revisione dell' Ordinanza del 1669, autorizza i tribunali correzionali ad applicare a' delitti di loro competenza le pene stabilite da questa Ordinanza.

3.° Il decreto del direttorio esecutivo, de' 28 messidoro anno 6, che, conformemente al titolo XXXI della suddetta Ordinanza, ed all' art. 609 del Codice di brumajo, attribuisce a' tribunali di polizia correzionale de' nove dipartimenti aggregati, il giudizio de' delitti di pesca, ed ordina in conseguenza, che gli articoli del titolo XXXI, sempre in vigore nell' impero francese, sien pubblicati del pari in detti dipartimenti.

A' 20 di agosto 1807, la Corte di cassazione, sezione de' ricorsi, in seguito delle conclusioni del procuratore generale e sul rapporto del signor Pajon, ha annullata, per eccesso di potere, una sentenza di un giudice di pace che condannava ad un ammenda di tre giorni di lavoro un individuo convinto d' aver pescato con una rete le cui maglie eran sì strette che i più minuti pesci non potean passarvi. A dir vero, quest' ammenda non oltrepassava la tassa di quelle che i giudici di pace han diritto di pronunziare; ma, secondo l' Ordinanza del 1669, essa poteva ascendere fino a 100 lire, lo

che rendeva il giudice di pace incompetente, e l'obbligava a rimettere la causa al tribunale *correzionale*.

IV. Il Codice civile, articolo 538 (*a*), dichiara che tutt' i fiumi navigabili ed adatti a' trasporti fan parte del demanio pubblico, da che deriva per necessaria conseguenza che il diritto di pesca in tali fiumi è demaniale, e quindi niuno può usarne senza permesso del governo.

Questa conseguenza applicata a' fiumi navigabili è giustissima. Ma rispetto a' fiumi adatti a' trasporti, convien portare qualche distinzione.

Tali fiumi sono di due specie: cioè, capaci del trasporto di una zattera, ovvero adatti a trasportar legna sciolte. Nei primi la pesca è demaniale, ma ne' secondi appartiene a' proprietarj de' fondi lungo le rive.

Così è stato deciso con avviso del Consiglio di stato, dei 21 febbrajo 1822, e con decisione della Corte di cassazione, de' 22 agosto 1823.

Leggesi nell' avviso del Consiglio di Stato:

» Considerando che i fiumi adatti al trasporto di battelli » o *zattare* sono, per loro natura, navigabili per qualunque » altro bastimento che richiegga lo stesso volume d' acqua;

» Che tali fiumi furon considerati come navigabili, tanto coll' Ordinanza del 1669, quanto colle prime istruzioni » date per la esecuzione della legge de' 14 fiorile anno X;

» Che perciò i fiumi adatti a cotesti trasporti, il cui » mantenimento è a carico dello stato, si trovan compresi tra » i fiumi navigabili di cui la pesca può, secondo la detta » legge darsi in fitto a prò dello Stato;

» Che all' opposto è impossibile di applicare le disposi- » zioni della detta legge al corso delle acque capaci soltanto » di trasportar legna sciolte, i quali non possono, in modo » alcuno considerarsi fiumi navigabili;

» È d' avviso;

» 1.° Che lo Stato ha diritto di affittare, in virtù della » legge de' 17 fiorile anno X, la pesca de' fiumi che sono » navigabili con battelli o zattere, il cui mantenimento non » è a carico de' proprietarj de' fondi lungo le rive;

» 2.° Che tal diritto non può estendersi in alcun caso, » a' fiumi o ruscelli capaci solo di trasportare legna sciolte ».

La decisione della Corte di cassazione dice:

» Atteso che giudicando non esser l' articolo 538 (*b*) del

(*a*) Vedi l' articolo 463 delle leggi civili.
(*b*) Detto articolo 463.

Codice civile applicabile a' fiumi e ruscelli capaci soltanto del trasporto di legna sciolte, il tribunale di Troyes non ha violato questo articolo ».

CAPITOLO XXVII.

CONTINUAZIONE DEL CAPITOLO PRECEDENTE. IDEE GENERALI SU LA SEPARAZIONE DE' POTERI AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO. LORO APPLICAZIONE ALLE DIFFICOLTÀ CHE SORGONO IN ORDINE AL CORSO DELLE ACQUE, ED A' DELITTI CHE VI SI POSSONO COMMETTERE.

Nel proclamare nuovamente, che la separazione de' poteri è una delle basi principali dell' ordinamento sociale, le nostre assemblee legislative hanno mostrato somma saggezza: ma bisognava mettere benanche in pratica questa bella teoria, determinando i confini di questi varj poteri in modo costante ed inalterabile: ecco ciò che non ha avuto luogo, e nondimeno in ciò appunto stava la difficoltà. Era tanto più necessario il risolverla, che in vano se ne cerca la soluzione negli scritti di que' gran giureconsulti, i quali nel decimosesto e decimosettimo secolo, han sì luminosamente illustrata la nostra giurisprudenza. Tutti si tacciono intorno a tal particolare; e la ragione n'è semplicissima: non essendo ancora in quel tempo sorta l' idea di sostituire al sistema monarchico il repubblicano, le nostre istituzioni eran modificate sul principio comune a tutte le monarchie, cioè, che tutt' i poteri risedevano eminentemente nelle mani del principe, dal quale derivavano come dalla loro sorgente. Perciò dicevasi: presso chiunque risegga l' autorità, questa emana sempre dal re; e poichè il re ha il diritto incontrastabile di regolarne l' uso e corregerne l' abuso, è indifferente che taluni affari sien giudicati da' suoi agenti giudiziarj o dagli amministrativi. In questo sistema trovavasi un gran vantaggio quello cioè, di evitar i conflitti di giurisdizione in oggi tanto frequenti, e ne' quali, tempo, cure e spese, tutto è perduto per la quistione di competenza.

Che che sia del modo di vedere di coloro che ci han preceduto, siamo stati costretti a camminare senza l' ajuto dei loro lumi: perciò sulle prime abbiam fatto più d' un passo falso, e lo studio delle primitive decisioni intervenute su tal materia vi portano piuttosto la confusione che la chiarezza. Ma quest' orizonte si rischiara finalmente: le leggi, i decre-

ti imperiali, le decisioni della Corte di cassazione profferite da alcuni anni a questa parte, e le idee contenute in alcuni scritti pubblicati di recente, formano un complesso di dottrina che lascia poco a desiderare. Ecco le definizioni e le regole che mi sembrano risultarne.

Il potere amministrativo ordina e dispone. Le sentenze de' tribunali non sono che dichiarative: vale a dire, l'autorità giudiziaria si limita a dichiarare che tal fatto esiste; che tal atto contiene tal disposizione; che tal dritto appartiene a chi lo reclama, o a chi lo contende.

Il potere amministrativo provvede su i rapporti esistenti fra i cittadini e lo stato, su le difficoltà che si decidono colla legge politica, e che interessano il governo, come governo.

L'autorità giudiziaria provvede su i rapporti esistenti fra i cittadini tra loro; su gli affari ne' quali il governo è interessato come proprietario; su tutti quelli la cui soluzione dipende dalle disposizioni del dritto civile, da' titoli, dalle convenzioni, e dal possesso delle parti.

L'autorità giudiziaria non delibera che sulle controversie attualmente esistenti, del pari che su i litigj nascenti da un dritto controverso, o da un fatto che reca danno ad un determinato individuo, e non opera che indirettamente su l'ordine pubblico.

Il potere amministrativo ha maggiori facoltà: può disporre per l'avvenire; può agire senza esser provocato; può far decisioni che non gli sono domandate, e prendere espedienti di conservazione e di previdenza su gli oggetti che per loro destinazione, e per l'abitudine ed il bisogno di usarne, risguardano l'universalità de' cittadini.

L'autorità giudiziaria non ha azione che su gl'individui che si presentano o che son convenuti innanzi ad essa. Non può accordare o negare ciò che le si domanda; ed ogni sua Ordinanza che fosse in forma di regolamento, cioè che disponesse per l'avvenire, ed oltre a'limiti della controversia che le venisse proposta, costituirebbe da sua parte un vero eccesso di potere.

Tutto ciò che risguarda la esecuzione (tranne quella delle sentenze) appartiene al potere amministrativo. Esso ordina i lavori che giudica esser richiesti dal pubblico bene; agisce su i cittadini presi collettivamente, e decreta che, vista l'urgenza ed il difetto di altro mezzo, tale opera sia formata da tale comune o da più comuni riuniti; e, per conseguenza naturale di questa attribuzione, ha pure il dritto di rimuo-

vere tutti gli ostacoli che si potessero opporre all'esecuzione delle sue ordinanze, e di pronunziare su le opposizioni e su i reclami che per tali lavori potessero proporsi.

Ma in questo caso, cioè quando l'amministrazione delibera su i reclami de' cittadini, agisce, come giudice; perchè su i diritti de' privati cittadini non si può pronunziare se non con sentenza, ed i soli atti dell' autorità giudiziaria hanno la forza e la efficacia delle sentenze.

Vi son mai delle circostanze in cui il potere amministrativo e l'autorità giudiziaria possono risedere nella stessa persona? Sì. È una eccezione necessaria alla regola che i poteri sien distinti e separati. Ecco i motivi di questa eccezione.

Nelle monarchie temperate, la regola è, che il principe è obbligato di delegare l'autorità giudiziaria ad uſiziali scelti in un cert' ordine di cittadini, e di cui la legge garantisce la independenza, dichiarandoli inammovibili. Ma questa regola, benchè fondamentale, non è assoluta. Vi sono affari di tal natura, che il principe conserva il diritto di giudicarli da se medesimo, e questa parte dell' autorità giudiziaria rimane presso di lui, e come può esercitarla, così può delegarla a chi gli pare. In ordine a ciò, non ha altra norma che la propria saviezza ed il suo amore pel pubblico bene.

Gli affari contenziosi su quali il principe conserva l'autorità giudiziaria, sono, oltre alle regalie, tutti quelli concernenti i tributi, e la esecuzione de' provvedimenti di governo.

Il principe, libero nella delegazione di tali affari, può dunque commetterli a' tribunali ordinarj, o a' suoi agenti dell' ordine amministrativo, o a particolari magistrature a ciò destinate.

Tale magistrature, qualunque sia il loro ordinamento, quando i loro componenti non fossero obbligati a dar la garentia di loro capacità che dagli altri giudici si richiede, quando anche non fossero, al par di questi, inammovibili, nondimeno sarebbero veri tribunali, poichè eserciterebbero quella parte dell'autorità giudiziaria che abbiam detto di esser rimasta in mano al principe.

Tali sono i nostri consigli di perfettura (a). Benchè il loro ordinamento differisca da quello degli altri tribunali, non-

(a) I nostri consigli d' intendenza, i sindaci, i secondi eletti, gli intendenti stessi in determinati casi, la G. C. de' conti, il consiglio delle prede marittime, la consulta generale del Regno.

dimeno i membri che li compongono sono veri giudici; e ciò non lede i principj, poichè le loro attribuzioni si limitano alle difficoltà che posson sorgere in ordine agli espedienti di governo, quali sono le contravvenzioni a certi regolamenti di polizia, ed i reclami contro l'esecuzione degli atti emanati dal potere amministrativo.

La circostanza che i consigli di prefettura dipendono, non dalle Corti reali, ma dal consiglio di Stato, non è che una semplice modificazione, la quale non cangia la loro natura. Tutto ciò che ne risulta si è ch'essi appartengono alla classe de'tribunali straordinarj e di eccezione (1).

Abbiamo detto che i consigli di perfettura, simili a'tribunali di pace e di commercio, circoscritti, come quelli, ad un certo genere di affari, sono del pari tribunali straordinarj: ciò non si rivoca in dubbio.

Ma i tribunali straordinarj non possono giudicare che delle cause ad essi attribuite con una legge formale e speciale; e le quistioni concernenti la loro competenza sono più di fatto che di diritto, cioè si riducono tutte a vedere se vi sia una legge che facendo eccezione al dritto comune, ne attribuisca il giudizio al tribunale straordinario che si vuole adire.

Quando sorga difficoltà in ordine a sapersi se una quistione debba essere sottoposta a'consigli di perfettura, il problema quindi è facile a risolversi: si tratta solo di vedere se alcuna legge conferisca loro il diritto di giudicarne, e si eviterebbero molte incertezze ed anche conflitti, se loro s'imponesse l'obbligazione di riportare in ogni sentenza la legge che li autorizza a profferirla.

È necessaria un'altra osservazione. Nulla di più frequente quanto il sentir dire: tal affare è amministrativo, tal causa debbe giudicarsi amministrativamente. Or si conosce quanto vizioso sia questo modo di parlare, e quanto può confondere le idee. L'amministrazione regola, dispone, ordina, non mai giudica: e se avviene che un amministrazione profferisca una sentenza, ciò deriva dall'essere in questa parte rivestita dell'autorità. Perciò, nel nostro antico sistema, gli intendenti delle provincie giudicavano gli affari di registratura e centesimo denaro (*a*), e i delitti di polizia commessi su le strade

(1) *Ciò trovasi più ampiamente spiegato nella mia opera intitolata:* Dell'autorità giudiziaria.

(a) Il *centesimo denaro* era un dazio dovuto per ogni mutazione di proprietà reale ad immobiliare, tranne talune successioni e donazioni.

maestre; nel nostro sistema attuale, i sindaci de' comuni son giudici di determinate contravvenzioni a' regolamenti di polizia.

Da queste nozioni derivano le seguenti conseguenze.

Non ne farò l'applicazione a' fiumi navigabili, nè alle sorgenti che nascono in fondi privati. Nel capitolo precedente si è di ciò trattato; in questo non dovrò parlare che de' piccioli fiumi.

I proprietarj de' fondi lungo le rive hanno la facoltà di farvi de' canali per irrigarli. Se avviene che uno di essi turbi un altro nell' esercizio di tale facoltà, questi può querelarsene innanzi al giudice di pace, purchè l'azione s' intenti nell' anno dal turbato possesso. La legge, come si è detto nel capitolo precedente, è formale a tal riguardo. Tuttavia questa regola non è senza eccezione. Avvi un caso in cui l' affare sarebbe amministrativo; cioè:

Il volume di acqua è talmente diminuito, che, ad un di presso, manca la quantità necessaria per l' inaffiamento dei prati inferiori; e questa diminuzione è l' effetto, non di uno o due canali d' irrigazione, ma di una moltitudine di picciole chiassajuole fatte in una estensione considerevole, e le quali danno a ciascun fondo soltanto l' acqua necessaria per renderlo fertile.

I proprietarj inferiori reclamano; e di fatto soffrono un danno. Ma che domanderanno?

Faranno istanza perchè tutt' i canali superiori sian chiusi; o perchè tutti sian diminuiti; o finalmente che gli ultimi sieno colmati?

Niuna di tali dimande sarebbe ragionevole: cosa dunque domanderanno?

Chiederanno che, nella estensione che sarà giudicata necessaria onde essi partecipino co' proprietarj superiori del beneficio della irrigazione, l' uso delle acque sia regolato fra tutt' i proprietarj de' fondi lungo le rive; e che per conseguente sia fatto un regolamento generale che determini le dimensioni di ciascun canale d' irrigazione, il tempo, i giorni, e le ore in cui ciascun proprietario potrà usarne.

Ma cotesto regolamento a chi mai sarà dimandato?

Trattasi, come ognun vede di fare un regolamento generale; di obbligare una classe di uomini; di provvedere sopra una domanda non fondata nè su titoli, nè su possesso che attribuisca proprietà; trattasi di oggetto appartenente al pubblico, e che per conseguente, il governo può soltanto disporne:

finalmente l' atto che interverrà non avrà l' attributo essenziale di tutte le sentenze; non sarà semplicemente dichiarativo del diritto delle parti, poichè fondato unicamente su l' interesse dell' agricoltura, contiene provvedimenti di ordine e di utilità generale: la controversia adunque non sarà giudiziaria; e tal regolamento dovrà chiedersi al prefetto.

Sarebbe lo stesso, e per la stessa ragione, se la controversia sorgesse fra due proprietarj, de' quali l' inferiore si querelasse che il superiore assorbisce un eccedente volume d' acqua, e domandasse che il numero e la dimensione de'suoi canali d' irrigazione, come anche i giorni e le ore durante le quali potrà usarne, fossero determinati da un regolamento. La Corte di cassazione ha così giudicato nella specie seguente.

Il sig. Rollet, mediante dighe e canali d' irrigazione formati rispettivamente in un fiume o su le sue rive ne assorbiva le acque, in modo che appena arrivava su i prati inferiori. Citato da' proprietarj di questi fondi, innanzi al tribunale di Semur, per sentirsi condannare a distruggere le opere ed i canali d' irrigazione da lui recentemente formati, rispose consumare appena l' acqua necessaria al loro irrigamento, e di averne il diritto come proprietario superiore. I suoi avversarj gli replicavano, 1.° avere operata una innovazione e perciò commessa una *via di fatto*; 2.° non poter deviare a suo esclusivo vantaggio un' acqua il cui uso era tra loro comune: sentenza interlocutoria che nomina alcuni periti per verificare le innovazioni, ed in vista della loro relazione, sentenza diffinitiva che condanna Bollet a rimetter le cose nel loro antico stato. Appello per parte di Bollet. Con decisione de' 27 messidoro anno XIII, la Corte di appello di Digione conferma la sentenza ed aggiunge: *Salvo all' appellante procedere in via di regolamento, colle parti interessate sul modo di usare del diritto di attinger l'acqua nel ruscello in quistione, per l' irgamento de' suoi poderi.*

Bollet crede questa clausola, che rinvia al potere amministrativo, una vera denegazione di giustizia. Ne forma un mezzo di ricorso per cassazione. Ai tribunali, diceva egli, spetta il risolvere tutte le controversie che sorgono tra i proprietarj di fondi lungo un corso d' acqua, rispetto all' uso delle medesima. La Corte di appello di Digione avea dunque il diritto di pronunziare diffinitivamente. Non avendo ciò fatto, ha commesso un abuso di potere ed un atto di denegata giustizia. La sua decisione debbe quindi esser cassata.

Questo mezzo di cassazione non avrebbe potuto essere ri-

gettato, se la Corte di Digione avesse rinviato al potere amministrativo per decidere la controversia su la quale fu chiamata a pronunziare. Ma non fu questo l'oggetto del rinvio. Essa avea giudicato su le vie di fatto, ed avea ordinato che le cose fossero restituite nello stato primitivo: e dopo di aver così deciso sulla controversia che l'era proposta, rinviò le parti innanzi al potere amministrativo, onde ottenerne un regolamento sulla quantità d'acqua che ciascuna delle parti poteva in avvenire, deviare dal fiume

Spettava in fatti al potere amministrativo, di fare il regolamento, pel triplice motivo, che trattavasi di provvedere per l'avvenire; che, la cosa controversa appartenendo al pubblico, il solo governo potea disporne; finalmente che l'autorità giudiziaria si limita a dichiarare che un diritto appartiene ad un determinato individuo, e nella specie, le parti non reclamavano l'uso delle acque per un diritto nascente da titolo, o da possesso che loro attribuiva proprietà (*a*).

L'acqua come si è detto, è una proprietà pubblica, e che i Romani chiamavano *res nullius*; ed anche l'uso n'è sempre dipendente dall'utilità generale: quindi non può esser soggetto nè di convenzione nè di prescrizione. Nondimeno può avvenire che due proprietarj stabiliscano con una transazione il modo col quale ciascuno di essi userà delle acque di un fiume lungo il quale posseggono fondi. Non può dubitarsi che tale atto sia nullo rispetto al pubblico, o, in altri termini, rispetto al governo il quale n'esercita i diritti. Ma obbliga mai le parti contraenti? Certamente: e poichè anche in questo caso la quistione dipende da un atto obbligatorio per le parti, son competenti i tribunali ordinarj a deciderne.

In tal modo prescrive un decreto imperiale de' 23 aprile 1807.

Un corso d'acqua formava oggetto di controversia fra i sig. Dochner e Chaillou, entrambi proprietarj di fabbriche, e ciascuno pretendeva che l'acqua del fiume dovea esclusivamente servire all'uso delle sue macchine.

Un'Ordinanza del prefetto del dipartimento del Nièvre avea deciso che la quistione era amministrativa.

Il decreto imperiale annullą questa Ordinanza, e rinvia la causa a' tribunali: *Atteso*, son parole del decreto, *che la controversia fra i signori Dochner Chaillou non riguarda in*

(*a*) Vedi gli articoli 277 e seg. della leg. de' 12 dic. 1816 su l'amministrazione civile.

alcun modo la pubblica utilità, che trattasi soltanto di conoscere se le acque per le quali si contende debbano muovere le macchine dell' uno o dell' altro de' due proprietarj, che tal quistione non può esser decisa se non coll' esame de' titoli di proprietà e con le pruove d' un antico possesso.

Del pari sarebbero competenti i tribunali se insorgesse controversia fra due proprietarj, l' uno de' quali si querelasse che quello della opposta riva avesse fatte opere o piantagioni di alberi che facessero riunire su i suoi fondi le acque del fiume. Di fatto, siccome tali acque non perderebbero il loro corso, e solo si tratterebbe del danno fatto da un proprietario all' altro, sarebbe vero, come nella specie precedente, *che la quistione non risguarda in alcun modo la utilità pubblica.*

Così benanche fu deciso in un caso quasi simile. Trattavasi d' un' acqua corrente in una via della quale due individui si disputavano l' uso. La lite pendeva innanzi al tribunale civile di Villafranca. Il prefetto del Rodano, pretendendo che la quistione fosse amministrativa, avea elevato il conflitto. Un decreto del governo, de' 24 vendemiale anno XI, dichiarò competenti i tribunali.

Passo alla polizia de' fiumi.

Vi sono pe' fiumi, come per le vie, due specie di polizia; l' una giudiziaria, che punisce i delitti; l' altra amministrativa che li previene, e che prende tutti gli espedienti di ordine e di conservazione richiesti dalla pubblica utilità.

La competenza rispettiva de' collegj giudiziali ed amministrativi, in quanto a queste due specie di polizia, sarà il soggetto delle seguenti osservazioni. Tratterò prima della polizia punitrice, ossia della giudiziaria.

I delitti che si commettono su i fiumi non navigabili possono ridursi a quattro principali: deviarne il corso; usurparne in parte la larghezza; ingombrarli, gettandovi immondezze o materiali; finalmente, pescarvi in tempo non permesso, o con ordegni vietati.

Tutti questi delitti doveansi giudicare da' tribunali di polizia correzionale e di semplice polizia. Nell' anno XII, il ministro degli affari interni presentò un progetto tendente a far dichiarare di competenza de' consigli di prefettura la punizione di tutt' i delitti che si commettono su i piccioli fiumi. Il ministro allegava la legge de' 29 fiorile anno X, la quale rende competenti questi consigli di prefettura per giudicare di tutt' i delitti risguardanti le strade maestre; ma il consiglio di stato, cui fu rimesso il progetto, osservò con molta sagacità che il

sistema stabilito per le strade maestre potea benissimo estendersi a' fiumi navigabili, ma che era affatto estraneo a' piccioli fiumi, e con avviso de' 14 ventoso anno XII, decise « che le contravvenzioni a' regolamenti di polizia su i fiumi non navigabili, canali ed altri piccioli corsi d' acqua, debbono, giusta le disposizioni del Codice civile, ed altre leggi esistenti, esser giudicate secondo la loro natura, da' tribunali di polizia municipale o correzionale ».

Bernardi dotto avvocato e capo di uffizio nel' ministero del gran-giudice, che nella sua opera intitolata *Corso di diritto francese*, *tom. 4*, *pag. 153*, riporta questo avviso del Consiglio di Stato, aggiunge: » Il Consiglio di Stato in tal » modo decise benanche con ordinananza de' 15 fiorile anno » XII, in ordine al conflitto di giurisdizione tra il prefetto » delle Bocche-del-Rodano ed uno de' giudici di pace di Marsi- » siglia. Trattavasi d' un usurpazione di terreno e d' un atten- » tato sul corso d' un ruscello: l' ordinanza del Consiglio rin- » viò la causa all' autorità giudiziaria, pel motivo che la leg- » ge de' 29 fiorile anno X rende l' autorità amministrativa com- » petente soltanto pe' guasti sulle strade maestre, su i cana- » li, fiumi e riviere navigabili ».

Questi due decreti, d' altronde conformi a quanto erasi fin allora praticato, avean fissate idee: ma una legge pubblicata poco tempo dopo, quella cioè de' 9 ventoso anno XIII, ha reso dubbio se quest' ordine di cose siesi in parte almeno mutato.

E nel vero, questa legge non risguarda che le vie vicinali; ma bisogna ricordarsi che, nella nostra giurisprudenza, i fiumi sono assimilati alle vie; che si applicano a' fiumi navigabili le regole stabilite per le strade maestre, ed a' piccioli fiumi, quelle che risguardano le vie vicinali.

In conformità di questa regola, e perchè la legge de' 29 fiorile anno X non dispone che per le strade maestre, i due atti del Consiglio di Stato di cui abbiamo testè parlato, decidono che questa legge, applicabile a' grandi fiumi, ai fiumi navigabili, non può estendersi a' piccioli fiumi; e da ciò la conseguenza che se la legge medesima avesse avuto per oggetto benanche le strade vicinali, il Consiglio di Stato avrebbe sottoposti i piccioli fiumi al sistema da esso stabilito.

Se tale conseguenza è giusta, ed io la credo conforme del pari alla nostra antica giurisprudenza ed allo spirito delle nuove leggi, bisogna modificare, colla legge de' 9 ventoso anno XIII, la decisione contenuta nell' avviso del Con-

siglio di Stato di cui abbiamo parlato: *Che le contravvenzioni di polizia su i fiumi navigabili, debbono, secondo la loro natura, esser giudicate da' tribunali di polizia municipale o correzionale.*

Dalla legge de' 9 ventoso anno XIII ne abbiamo trascritte le disposizioni nel §. 3 del capitolo risguardante le strade. In conseguenza, ci limitiamo qui ricordare, ch' essa dichiara di competenza de' consigli di prefettura i giudizj su le infrazioni a' regolamenti in ordine alla larghezza e la dirittura delle strade vicinali.

Se si applica questa legge a' piccioli fiumi, come si è applicata quella de' 29 fiorile anno X a fiumi navigabili, bisogna tenere come una delle regole di questa materia, che delle quattro specie di delitti che si possono commettere su i piccioli fiumi, e di cui abbiamo parlato, per due son competenti i consigli di prefettura, e le altre ricadono nelle attribuzioni de' tribunali correzionali.

In tal modo quando si saran commessi degli attentati su di un fiume, sia deviandone il corso, sia usurpando parte del suo letto, tali contravvenzioni debbonsi denunziare al consiglio di prefettura; ma se trattasi di delitto di pesca, o se il letto del fiume sia ingombrato da materiali o immondezze, spetta a' tribunali di polizia giudicarne.

Ragionando in tal guisa, noi supponiamo che la punizione di questi attentati si domandi in nome del pubblico, e dietro processi verbali formati dal sindaco del comune, o da una delle persone indicate dalla legge de' 29 fiorile anno X, per verificare i delitti su le vie; perchè se la controversia sorgesse fra due individui, di cui l' uno si querelasse degli attentati commessi dall' altro, l' affare sarebbe meramente civile.

Stabilite in tal modo le regole risguardanti la polizia dei fiumi, ci rimane a parlare della loro amministrazione.

L' amministrazione de' fiumi appartiene al governo ed ai suoi delegati nell'ordine amministrativo. Quindi spetta ad essi, ed è loro dovere prender gli espedienti necessarj per impedire i guasti che vi si potrebbero commettere; per mantenerne la larghezza, per aumentarla, o mutarne la direzione, se la pubblica utilità lo esiga; per diminuire o accrescere, secondo le circostanze, la rapidità delle acque; la costruttura de' ponti e di tutte le opere di arte che son giudicate necessarie; finalmente per impedire che i fondi lungo le rive non sieno inondati o guasti dalla eccedente altezza delle dighe, e delle mure.

Così esprimeasi l' assemblea costituente in una istruzione

per le amministrazioni de' dipartimenti, decretata a' 20 di agosto 1790. Eccone le parole: « Esse debbono ricercare ed in-
« dicare i mezzi onde rendere libero il corso delle acque, im-
« pedire che i terreni sieno sommersi dalla eccedente altezza
« delle ture de' molini, e da altre opere di arte stabilite nei
« fiumi; dirigere finalmente, per quanto sarà possibile, tut-
« te le acque del loro territorio verso uno scopo di utilità
« pubblica, secondo i principj della irrigazione ».

Leggesi nell' opera del signor Bernardi, che abbiamo testè citata: « Si è dichiarata competente l' autorità amministrati-
« va, sempre che trattavasi della conservazione de' fiumi, di
« opere da costruirvisi, e di determinare l' altezza delle ture
« e degli argini.

« Tali sono i motivi di due decisioni l' una de' 28 pio-
« voso anno X, profferita per un conflitto tra il prefetto del
« Varo ed il tribunale di Draguignano; l' altra, degli 8 bru-
« majo anno XI, profferita per altro conflitto tra il prefetto
« della Dordogna, ed il Tribunale di Ribières ».

In quanto all' altezza delle dighe e delle ture il diritto di determinarla è attribuito a' collegj amministrativi, coll' articolo 16 del tit. 11 della legge de' 28 settembre 1791, sulla polizia rurale. Eccone le parole:

« I proprietarj o fittajuoli di molini od altre costruzioni
« idrauliche fatte o da farsi, saran garanti di ogni danno che
« le acque potessero recare alle strade ed a' fondi vicini; per
« la eccedente altezza delle ture, o in altro modo. Saranno
« obbligati di tenere queste acque ad un' altezza che non noc-
« cia ad alcuno, e che sarà determinata dal consiglio dipar-
« timentale, giusta l' avviso del consiglio distrettuale. In caso
« di contravvenzione, la pena sarà un' ammenda che non po-
« trà eccedere la somma della indennizzazione ».

Tutto ciò che risguarda il nettamento de' piccioli fiumi si appartiene al Governo, ed a' suoi agenti amministrativi, in virtù della legge de' 14 fiorile anno XI, di cui eccone le disposizioni:

Art. I. « Il nettamento de' canali e fiumi non navigabili,
« ed il mantenimento delle dighe ed opere di arte corrispon-
« denti, si farà nel modo prescritto dagli antichi regolamen-
« ti, o giusta gli usi locali.

Art. II. « Quando l' applicazione de' regolamenti o l' ese-
« cuzione del modo approvato dall' uso, incontrerà ostacoli,
« o quando cambiamenti sopraggiunti richiederanno di neces-
« sità nuove disposizioni, il Governo vi provvederà, con un

« regolamento d' amministrazione pubblica, dietro la proposi-
« zione del prefetto del dipartimento.

Art. III. « I ruoli di ripartizione delle somme necessarie « al pagamento de' lavori di mantenimento, riparazione o rie« dificazione, saranno formati sotto la vigilanza del prefetto.

Art. IV. « Tutte le controversie risguardanti la riscossione « della contribuzione, i reclami degl' individui tassati e la for« mazione de' lavori, saran decise dal consiglio di prefettura ».

Si rileva che l' articolo 1 di questa legge, si riporta agli antichi regolamenti sul modo di eseguire il nettamento de' fiumi, e di ripartirne le spese. Bisogna dunque a questi ricorrere.

Riporterò le principali disposizioni di quello emanato pel nettamento del fiume di Bièvre, più conosciuto sotto il nome di fiume de' Gobelins, dal gran-maestro delle acque e foreste in Parigi, a' 26 febbrajo 1716. Lo scelgo, perchè non ne conosco altro più notevole per lo numero e la varietà de' casi che comprende.

L' articolo primo dice che l' argine dello stagno d' Orval sarà ristabilito a spese degl' interessati alla conservazione delle acque del fiume di Bièvre.

L' articolo 7, che la sponda del detto fiume sarà fortificata a spese de' detti interessati, per modo che questo luogo non possa servire di abbeveratojo a' bestiami, e le acque non possano traboccarne.

L' articolo 10, che il ponte, in luogo de' macigni, sarà mantenuto a spese de' proprietarj il cui fieno si trasporta sul detto ponte.

L' articolo 22 mette a carico regio il nettamento di questo fiume nel recinto delle manifatture reali di Gobelins, perchè queste manifatture profittano dell' acqua.

L' articolo 34 permette agl' interessati di far scavare, a loro spese, la strada del Campo-della-Lodola per facilitare lo scolo delle acque della real casa di Gobelins.

L' articolo 40, che il ruscello il quale serve di condotto alla fontana di Bièvre, ed altre picciole fontane e sorgenti inferiori, fino allo stagno della Valle nel gran parco di Versaglies, saran tenuti liberi, ed annualmente nettati al più tardi nell' ultimo giorno del mese di giugno, a spese degl' interessati alla conservazione delle acque, i quali abitano nelle case del sobborgo di S. Marcello lungo il detto fiume, e dei mugnai.

L' articolo 41, che il nettamento del detto fiume, nella parte che traversa il monastero della Misericordia, sia fatto a spese de' conciatori di pelli.

E l' art. 45, che il nettamento sotto i ponti del sobborgo S. Marcello, sia annualmente fatto a spese comuni de' detti interessati, e quello sotto l' arco del ponte prossimo al moliuo Copeau, sarà fatto per metà a spese del mugnajo, e per metà a spese de' detti interessati.

Lo scopo di questo regolamento è ad evidenza quello di ripartire le spese del nettamento fra quelli cui tale operazione può esser utile. Di fatto, vi si osserva che le spese non cadono esclusivamente nè su i proprietarj de' molini, nè su quelli de' fondi adjacenti, ma ciascuno dee contribuirvi in proporzione dell' interesse che può avervi; donde la conseguenza, che se il riflusso delle acque nuoce a' proprietarj di fondi lungo le rive, essi soli debbono risentire il peso del nettamento; lo stesso dicasi de' proprietarj di molini o altre opere idrauliche, se essi soli risentano danno dall' ingorgamento del fiume.

Ma se vi son circostanze per le quali i proprietarj di fondi lungo le rive non sono obbligati di concorrere al nettamento de' fiumi, non ve n' ha alcuna per cui possono opporvisi, negando il passaggio sulle loro terre. Invano direbbero che niun titolo a ciò li obbliga, e che non vi è servitù senza titolo. Si risponderebbe loro che tal servitù è fra quelle che diconsi naturali, per le quali non bisogna nè titolo, nè possesso, e che in ciò ha luogo la stessa regola stabilita per le vie che dan passaggio a coltivare terreni.

Questa regola vuole, che qualora una terra non può esser coltivata se non passando pe' fondi vicini, questi debbono prestare il passaggio.

Prima di chiudere il presente capitolo, credo dover fare un altra osservazione.

Tutto ciò che fa un amministratore, con tal qualità, ossia ne' limiti delle sue facoltà, è un atto amministrativo; e quest' atto, in cui niun tribunale può prender parte, non può esser modificato o riformato se non dalle amministrazioni superiori, ed in ultimo dal Consiglio di Stato. Non così degli ufiziali municipali.

L' autorità di costoro è di due specie: propria, e delegata. La prima è quella derivante dal mandato de' loro concittadini, e l' altra è quella ch' esercitano in virtù di una delegazione loro fatta dal governo. La prima consiste in un semplice potere di vigilanza domestica; l' altra li costituisce pubblici ufiziali. Quando essi agiscono in quest' ultima qualità, cioè come agenti del governo, gli atti da essi emanati sono veri atti amministrativi; ma quelli che fanno in qualità di

agenti de' loro comuni, come gli affitti de' beni comunali, sono semplici atti privati sottoposti alle stesse regole di tutte le contrattazioni che i cittadini possono fare tra loro.

Questa distinzione è chiaramente espressa in una decisione della Corte di cassazione, de' 15 pratile anno XII, a relazione del sig. Vergès, di cui ecco i particolari.

Val-Dazey era in posssesso delle acque provegnenti da un pascolo comunale. Essendo state queste acque deviate da Vincent, Val-Dazey instituì azione di turbativa innanzi al giudice di pace.

Vincent si presentò munito d'una concessione a lui fatta di queste acque, con deliberazione pel decurionato del comune d'Arnould, approvata dal prefetto del dipartimento de' Vosgi. Sostenne che essendovi sulla meteria in contesa una decisione amministrativa, l'autorità giudiziaria non era più competente. A' 5 termidoro anno X, sentenza del giudicato di pace, ed a' 29 pratile anno XI, sentenza profferita in appello dal Tribunale del distretto di Saint-Diè, le quali ammettono il motivo d'incompetenza, attesochè la concessione fatta a Vincent, è un atto amministrativo che non può esser riformato dall' autorità giudiziaria.

Dietro il ricorso di Val-Dazey, il procurator generale Merlin ha detto, che la concessione invocata era un atto della stessa natura degli affitti stabiliti da' consigli municipali e stipulati da' sindaci de' comuni; che però questa concessione apparteneva più all' amministrazione de' beni che all' esercizio dell' autorità: donde la conseguenza che il giudice di pace avrebbe potuto pronunziare su l'azione *possessoria* intentata, e che il tribunale avrebbe dovuto emendare la violazione delle leggi commessa dal giudice di pace.

Uniformemente a tali conclusioni, la Corte .... « considerando che Vincent ha male a proposito opposta la concessione a lui fatta dal consiglio municipale del comune d'Arnould de' 21 nevoso anno X: che questa concessione non ha potuto trasferirgli diritto maggiore di quello che avea il comune stesso; che la controversia la quale avrebbe potuto sorgere prima della concessione, sul possessorio fra il comune e Val-Dazey, sarebbe stata di competenza esclusiva del giudicato di pace; che perciò il giudicato di pace era stato del pari competente dopo la concessione, per decidere una controversia *possessoria*, tra questi cittadini; che quindi, dichiarandosi incompetenti, il giudice di pace ed il Tribunale, hanno falsamente applicate le leggi, che vietano a'

« Tribunali d' invadere l' autorità amministrativa ed han con« travvenuto all' articolo X del tit. III della legge de' 24 a« gosto 1790 ; — Cassa ec. ».

La quistione risultava dall' approvazione data dal prefetto all' atto col quale il sindaco del comune avea conceduto in fitto le acque in controversia. Dicevasi : la sentenza che annullasse l' affitto, renderebbe necessariamente nulla l' approvazione la quale è un atto amministrativo che la legge sottrae dalla giurisdizione de' Tribunali.

L' approvazione data a questo affitto era un atto di semplice vigilanza tutelare, e non d' amministrazione. Di fatto, quando il principe ratifica una vendita, una permuta, una transazione, o, in una parola, un alienazione qualunque tra un comune o l' amministrazione di un ospizio, ed i cittadini, non agisce in virtù del suo potere amministrativo, ma come tutore legale e necessario di tutte le corporazioni politiche del suo impero ; le quali, sempre riputate minori, sono, come tutt' i minori, nell' incapacità di contrattare senza l' autorizzazione di un tutore.

Questo principio, fecondissimo di conseguenze, fu solennemente proclamato da un decreto imperiale de' 21 gennajo 1812, nella specie seguente :

Gli ospizj civili di Torino ed il sig. Lautard avean fatta transazione sulla validità di un testamento, e questa transazione erasi ratificata da un decreto imperiale degli 11 maggio 1807.

Sursero dubi sul senso e gli effetti di questa transazione ; ed il signor Lautard convenne l' amministrazione degli ospizj innanzi a' Tribunali di Torino. Il prefetto reclamò la competenza amministrativa, ed elevò il conflitto pel motivo che, « trattandosi d' interpretare una transazione stipulata ammini« strativamente sotto la direzione del prefetto, e diffinitivamen« te approvata da S. M., spettava alla sola autorità ammini« strativa giudicarne ».

Il Consiglio di Stato, giudice di questo conflitto, dichiarò nulla l' Ordinanza del prefetto, riconoscendo con molta ponderazione la competenza de' Tribunali : *considerando, che il Governo, riservandosi coll' articolo 15 dell' Ordinanza de' 17 messidoro anno XI, il diritto di approvare le transazioni conchiuse tra le commissioni amministrative degli stabilimenti di beneficenza, ed i terzi co' quali si trovassero in lite, non ha avuto e non ha potuto avere per iscopo che d' intervenire, come tutore nato di questi stabilimenti, e nel loro interesse, per esaminare se siasi abbastanza provveduto alla conservazione*

de' diritti de' poveri, *e non già di pronunziare in via di arbitramento tra le parti sulle cose controverse*, *o di avocare a se la decisione delle controverse in via amministrativa ;*

Che, accordata quest' approvazione, *le contrattazioni rientrano nella regola ordinaria del dritto*, *come se fossero stipulate fra privati cittadini*, *per tutto ciò che concerne la loro interpretrazione*, *i loro effetti*, *la loro estensione*, *ed i loro limiti ;*

Che l' approvazione data non pregiudica in nulla le controversie che sorgessero intorno a ciò, *le quali rientrano da se stesse nella giurisdizione de' Tribunali ordinarj.*

CAPITOLO XXVIII.

STATO DELLA GIURISPRUDENZA RISGUARDO ALLE TURE DELLE MACCHINE IDRAULICHE SULLE ACQUE FLUENTI, NELL' EPOCA DELLA PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE LEGGI SU TAL MATERIA.

Le leggi romane e le antiche leggi francesi tacciono in ordine alla quistion di sapere, se *i* proprietarj delle macchine idrauliche stabilite sopra le acque fluenti, possono ad arbitrio innalzarne le ture. Ma l' autorità degli scrittori e la giurisprudenza vi suppliscono.

Bouvot, nelle sue *Quistioni notabili*, dopo aver citata la legge romana che dice: *Praeses provinciae providebit ne quid contra veterem formam innovetur*, conchiude, che il proprietario d' una macchina idraulica non può farvi alcun cangiamento che rechi danno, sia alle macchine superiori o inferiori, sia a' proprietarj di fondi lungo le rive.

Brodeau, nel suo comento sulla consuetudine di Parigi, riporta una decisione pronunciata contro il re di Navarra fidejussore di *Vignon* suo fittajuolo, « con la quale il detto *Vignon* » fu condannato a ridurre, a sue spese, gli sportelli delle ca» teratte di una valchiera che avea fatto costruire, nello stato » che non potessero nuocere ad un molino da frumento stabi» lito sulla parte superiore del fiume. »

Quindi, nell' antico ordine di cose, la libertà di costruire molini era modificata dall' interesse de' molini superiori ed inferiori. Se gli antichi ed il nuovo non potevano unitamente essere in attività, si ordinava che l' ultimo venisse distrutto ; o che le ture fossero ribassate, se il danno che produceva derivava dalla loro eccedente altezza. Si può osservare quel che dicono intorno a ciò Bouche sulla consuetudine del Poitù, ed Aroux des Pomiers su quella del Borbonese.

Se il proprietario dell' antico molino non si è querelato nell' istante medesimo della nuova opera; s' egli ha fatto scorrere due o tre anni senza reclamare, questo decorrimento di tempo fa mai sorgere contro lui una eccezione d' inammessibilità?

La soluzione del dubio che non è di grave momento, trovasi nel comento di Legrand, sull'articolo 92 della consuetudine di Troyes. Questo autore pensa che, sebbene il molino siasi costrutto senza reclamo per parte de' vicini, cui nuoce, nondimeno *essi sono ammessibili a chiederne la demolizione, od almeno la riduzione del rialto di terra ad un altezza convenevole, perchè coloro i quali hanno così edificato, han saputo, o probabilmente han dovuto sapere che il molino sarebbe loro controverso, per non averne fatto denanzia a colui dal quale doveu venir l' impedimento.*

Questa regole si applicano del pari al proprietario del molino superiore. Egli non può innalzare gli sportelli delle sue cateratte ad arbitrio, ed in modo da privare il molino inferiore dell' acqua che dee naturalmente avere.

La quistione è sorta nella specie seguente.

Il mugnajo de' molini di Courcelles, situati sulla Senna, tre leghe sotto Troyes, vedendo le acque del fiume assai basse durante la state del 1766, aveva innalzato i portelloni del suo molino, in guisa da sostenerne le acque a circa quattro piedi al di sopra della ruota dentata.

Il proprietario del molino di Clercy sullo stesso fiume, e ad una mezza lega al di sotto delle acque di Courcelles, si querelò di questo innalzamento.

Dietro appellazione al Tribunale della zecca (*table de marbre au souverain*), la vedova Piot, signora di Courcelles intervenendo in garantia del suo mugnajo, lo difese con due eccezioni: sostenne, 1.° che proprietaria del molino, avea diritto di disporne arbitrariamente; 2.° dedusse ed offrì di provare che tutte le ture de' molini della Senna sostenevano l' acqua de' canali a quattro piedi sopra la ruota dentata de' molini, e che questo grado di altezza era il livello ordinario. Ma poco sicura di provare i fatti allegati, insisteva principalmente sulla prima proposizione.

Danneggiare alcuno, diceva, importa cagionargli una perdita che non dee soffrire. Or il molino inferiore è naturalmente, e per diritto, soggetto al molino superiore; quando quest' ultimo attende l' acqua, il primo dee similmente attenderla. L' inazione, in questo caso, è un inconveniente che ri-

sulta di necessità dall' esistenza del molino superiore. Il muguajo inferiore può mai querelarsene?

In generale niuno può querelarsi dell' inconveniente, che può naturalmente risultare contro di lui, dall' esercizio che un terzo faccia del diritto che gli appartiene. Non ha luogo la turbativa quando alcuno faccia ciò che ha diritto di fare. Le leggi 55, 151 e 155 del digesto, *tit. de regulis*, sono precise. *Nullus videtur dolo facere qui jure suo utitur. — Nemo damnum facit, nisi qui id facit quod facere jus non habet. — Non videtur vim facere, qui jure suo utitur.*

Alessandro, lib. II delle sue *consulte*, decide, con questi principj, due quistioni analoghe a quella di cui trattasi, risolute nel modo stesso da Baldo.

Quel giureconsulto suppone due padroni di un picciol fiume, l' uno che ha un molino nella parte inferiore, e l' altro che vuole costruirne uno nella parte superiore, il quale nuocerebbe infallibilmente all' inferiore. Domandasi se questi può farlo: l' autore decide che lo può per propria utilità; ma che nol potrebbe se lo facesse soltanto per nuocere al molino inferiore.

Nella seconda specie continua a dire la signora di Courcelles, il giureconsulto suppone due persone di cui ciascuna possiede un molino su di un picciolo fiume, che non può macinare se non in tempo di pioggia. Egli domanda se il proprietario del molino superiore, può ritener l' acqua, ed impedire, con questo mezzo, il movimento del molino inferiore. Alessandro risponde che bisogna distinguere: se lo fa unicamente per nuocere, *solum ut noceat*, non può ritener l'acqua, perchè l' equità naturale esclude questa frode: *talem fraudem excludere debet*; se al contrario, lo fa, par sua propria utilità, *ut prosit*, lo può, perchè, usa del suo diritto.

Da tali ragionamenti, la signora di Courcelles inferiva che, proprietaria del suo molino, avea il diritto di alzarne arbitrariamente i portelloni e che i proprietarj de' molini inferiori non poteanò dolersene.

I giudici non accolsero questo sistema; e prima di pronunziare diffinitivamente, con decisione de' 3 settembre 1768, ordinarono che la signora di Courcelles facesse pruova per mezzo di periti de' fatti allegati.

Da ciò risulta, che prima del sistema attuale, una giurisprudenza costante e generale vietava a' proprietarj di macchine idrauliche stabilite su le acque fluenti, di alzarne ad arbitrio le ture; che rispetto a ciò il nuovo ordine di cose

non differisce dall' antico, se non in quanto trasferisce il regolamento dell' uso delle acque, da' Tribunali all' amministrazione; che del resto, i principj sono rimasti gli stessi; e che gli antichi autori e le antiche decisioni sono anche oggi il miglior comento delle nuove leggi.

CAPITOLO XXIX.

DELLE RIPARAZIONI *LOCATIVE* DE' FONDI RUSTICI ED URBANI; DELLE INDENNITA' PRETESE DA' FITTAJUOLI OD INQUILINI PER USO IMPEDITO DELLA COSA LOCATA, E DELLE RIPARAZIONI A CARICO DELL' USUFRUTTUARIO.

Giusta il n.° 8 dell'art. 10 del titolo III della legge de' 24 agosto 1790, i giudici di pace debbono conoscere delle quistioni in ordine delle riparazioni *locative* di case e poderi (1).

Ma cosa mai s' intende per legge sotto la espressione riparazioni *locative*?

Quelle che sono di pieno diritto a peso de' conduttori ed alle quali per conseguenza sono tenuti, anche quando non se ne faccia alcuna menzione nel contratto.

Questa facoltà non si può dunque estendere fino alle riparazioni di maggior rilievo, quando anche i conduttori vi si fossero obbligati co' loro contratti; siccome ha deciso la Corte di cassazione a' 13 luglio 1807, con decisione di cui ecco il fatto e la dispositiva.

Il signor Chapuis de Tozieres aveva dato in fitto parecchi fondi rustici a Thevenin, coll' obbligo di fare ne' fabbricati *qualunque riparazione*, e lasciarvi, allo spirar dell' affitto, una quantità sufficiente di paglia e di cemento.

Spirato l' affitto convenuto con Thevenin, il signor Chapuis ne fece un altro de' fondi medesimi ai conjugi Lianthey, e loro cedette tutte le azioni che avea contro Thevenin, sia per le riparazioni sia per la consegna della paglia e del cemento. In conseguenza i conjugi Lianthey fecero citare Thevenin innanzi al Tribunale civile del dipartimento dell' Alta-Saonna per farlo condannare; 1.° a consegnare i fondi, la paglia, ed il cemento che dovea lasciarvi; 2.° a fare alle terre e fabbriche tutte le riparazioni di coltura e di manutenzione cui erasi obbligato. La loro dimanda era stata accolta con sen-

(1) *L' art. 22 n.° 5 Leg. dei 29 maggio 1817 e l' art. 24 n.° 5 Leg. dei 7 giugno 1819 parlano soltanto di riparazioni urgenti.*

tenza de' 23 nevoso — Thevenin ne produsse appellazione, conchiudendo per la revocazione della sentenza, perchè l' azione de' conjugi Lianthey era di competenza esclusiva del giudice di pace. A' 30 piovoso anno 13, la Corte di appello di Besanzone avea di fatto annullata la sentenza di prima istanza, e le intere procedure; atteso che il Tribunale di Vesoul era incompetente a giudicare in prima istanza di una controversia concernente le riparazioni *locative* ed i guasti a carico del fittajuolo, essendo questa controversia, secondo l' articolo 10 del tit. III della legge de' 24 agosto 1790, di competenza del giudice di pace. — Falsa applicazione di questo articolo, emendata con decisione del tenor seguente:

Inteso il rapporto . . . . . visto l'articolo 10 del tit. III dalla legge de' 24 agosto 1790; attesochè gli attori aveau conchiuso nella loro istanza, che Thevenin fosse condannato, 1.° a consegnare coi fondi ch' egli avea tenuti in fitto la paglia ed il cemento che dovea lasciarvi; 2.° a fare alle terre e fabbriche *qualunque riparazione* di coltura e mantenimento cui era tenuto in virtù dell' articolo 3 del suo contratto di locazione, il quale l' obbligava a *qualunque riparazione*; — atteso che una tal domanda non era di competenza di un giudice di pace; donde siegue che la Corte di appello, accogliendo la eccezione d' incompetenza del Tribunale civile, la quale neppur si era proposta in prima istanza, ha violati tutt' i principj, e fatta la più falsa applicazione dell' articolo 10 del tit. III della legge de' 24 agosto 1790; — la Corte cassa ed annulla . . . »

Il num. 4 dell' articolo 10 del tit. III della legge de' 24 agosto 1790 attribuisce al giudice di pace la competenza per decidere delle *indennità pretese da' fittajuoli per impedito uso della cosa locata*, *quando il diritto non ne sia contraddetto.*

Le parole, *quando il diritto non ne sia contraddetto* fan sorgere la seguente quistione (*a*).

Cosa mai s' intende per contraddire il diritto?

Basta forse che il proprietario dica semplicemente: « impugno il diritto; non debbo indennità; il mio fittajuolo non ha ragione da chiederne; oppure, non son veri i guasti che pretende avergli impedito l' uso della cosa locata? »

Per poco che si rifletta, chiaro risulta che tale non può essere la mente della legge. Di fatto, sarebbe lo stesso che nel

(*a*) Questa limitazione non trovasi nella nostra legge in ordine alla competenza dei giudici di circondario.

caso in cui il fittajuolo il quale reclama una indennità per impedito uso della cosa locata, citasse il proprietario innanzi al giudice di pace, potesse costui riconoscere o no la di lui giurisdizione, secondo il suo capriccio o interesse. Giammai la legge ha tenuto somigliante linguaggio.

Quale debb' essere dunque la eccezione del proprietario, perchè si possa dire che il diritto ne vien contraddetto nel senso della legge ch' esaminiamo?

Credo che, per aver la declinatoria, faccia uopo che la eccezione del proprietario sia tale da costituire un motivo d'*inammessibilità* contro la domanda del fittajuolo, cioè che risponda: « Tal è la natura degli obblighi che ho contratto con voi, » tali sono le clausole del vostro affitto, che, quando anche » l'uso intero della cosa locata vi fosse mancato, o fosse ri» masto sospeso per un tempo più o meno lungo, non vi deb» bo alcuna indennità. »

Allora la causa presenta una quistione d' interpetrazione di atti, problema la cui soluzione richiede il confronto delle varie clausole del contratto, e l'applicazione delle leggi sull' interpetrazione delle convenzioni, che la legge non ha voluto sottoporre a' giudici di pace.

Ciò che risguarda le riparazioni spettanti per legge all'usufruttuario porrà fine a questo capitolo.

I giudici di pace, competenti, come si è veduto, per provvedere sulle riparazioni *locative*, sono mai del pari autorizzati a decidere di quest'altra specie di riparazioni?

Tal quistione si è risoluta in modo negativo dalla Corte di cassazione nella seguente circostanza.

La vedova Neslet pretendeva essersi fatti de' guasti su di alcuni fondi de' quali avea la nuda proprietà, e di cui il signor Bourgaud era usufruttario. Assimigliando quest' ultimo ad un fittajuolo o inquilino, avea fatto citare i suoi eredi innanzi al giudice di pace pei guasti allegati. Gli eredi aveano opposta la declinatoria, perchè la facoltà de' giudici di pace contenuta nell' articolo 10, tit. III della legge de'24 agosto 1790, e nell' articolo 3 del Codice di procedura, essendo limitata alle azioni de' proprietarj contro i *fittajuoli*, non potea estendersi agli *usufruttuari*; nondimeno il giudice di pace avea giudicato, ed in appello, il tribunale civile d' Avranches avea riconosciuta la di lui competenza.

Queste due sentenze furon cassate con decisione della Corte di cassazione, de'10 gennajo 1810, a rapporto del signor Carnot. I motivi di tale decisione son fondati sulla contravvenzione

all'articolo 10 del titolo III della legge de' 24 agosto 1790, ed all'articolo 3 del Codice di procedura. « Sol per eccezione alla » regola generale queste leggi han dichiarati competenti i giu- » dici di pace pe' guasti allegati dal proprietario contro i suoi » conduttori, qualunque sia il valore della domanda. Questa » competenza così circoscritta non potea essere prorogata.... » Nè vi è ragione di decidere rispetto all' usufruttuario nello » stesso modo che ai conduttori.

» Di fatto, il godimento dell' usufruttuario non si regola » del modo stesso che quello de' conduttori..... e le domande » de' proprietarj, per pretesi guasti contro l'usufruttuario, dan- » no necessariamente luogo all' esame ed al giudizio di molti » punti di diritto che non sono delle facoltà de' giudici di pace, » ma di competenza de' tribunali civili ordinarj, ec. »

CAPITOLO XXX.

DEL SALARIO DE' DOMESTICI ED OPERAI, E DELL' ADEMPIMENTO DELLE LORO OBBLIGAZIONI.

I. La legge dice: *Il giudice di pace deciderà, senz' appello, fino a 50 lire, e salvo appello, qualunque sia il valore della domanda.... del pagamento del salario degli operai e domestici, e dell' adempimento degli obblighi rispettivi de' padroni e de' loro domestici ed operai.*

Due classi di persone son comprese in questa disposizione, i domestici e gli operai. Noi ce ne occuperemo successivamente (*a*).

II. *De' domestici.* La legge, come si è osservato, dà facoltà a' giudici di pace per le controversie che possono sorgere fra i padroni ed i domestici.

Da ciò la quistion di sapere quali persone la legge indica sotto la denominazione di *domestici?*

Diconsi domestici tutti coloro che fan parte d' una famiglia, e che dipendenti dalla volontà del capo della medesima ne ricevono salario.

(*a*) » I giudici di circondario conosceranno egualmente e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di duc. 20, ed appellabilmente qualunque sia il valore delle cose controverse, sulle azioni di pagamento di salario e di mercedi delle genti di lavoro e de' domestici, e per la esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni ed i domestici o lavoratori. Art. 22 n.° 8 legge de' 29 maggio 1817; ed art. 25 n.° 8 legge de' 7 giugno 1819.

I domestici sono di due specie: quelli le cui funzioni non sono in modo alcuno umilianti, anzi sono onorevoli, e quelli i cui servigj suppongono una dipendenza più assoluta.

Alla prima specie appartengono i bibliotecarj, i precettori, i segretarj, i maestri di casa.

Il sig. Raudot, intendente delle classi della marina, col suo testamento avea fatto de' legati a' suoi domestici in generale, e senza designarne alcuno: nacque la quistione se un prete bibliotecario del testatore, con 300 lire di stipendio, dovea esser compreso nel numero de' domestici, e come tale aver parte a' legati. Con decisione de' 12 maggio 1739, il parlamento di Parigi giudicò che il bibliotecario dovea partecipare a' legati insieme cogli altri domestici.

Nella seconda specie son compresi tutti coloro che diconsi *camerieri*, *servitori*, *servè*, vengon designati dalle leggi sotto il nome di *gente di servizio*.

Questi ultimi si suddividono in due classi: quelli chè sono addetti alla persona del padrone; come cuochi, camerieri e lacchè; e quelli che sono principalmente occupati nelle fatiche della campagna.

In quanto a' primi, il padrone può congedarli sempre che vuole, e loro non deve che la parte del salario corrispondente alla durata del servizio. — Il servo congedato nel corso dell'anno non può opporre che il suo salario è stabilito a tal somma per anno; l'oggetto di questa convenzione non è di obbligar il padrone a dar la somma intera, ma solamente di determinare la quantità proporzionata ch' egli dovrà pagar al domestico quando lo congeda. — Questa facoltà è reciproca; tali domestici posson egualmente lasciare i loro padroni prima che finisca l'anno dal cominciato servizio.

Non così di coloro che sono addetti alla coltura delle terre, e generalmente a quanto risguarda le fatiche della campagna. La necessità di far queste fatiche in un tempo, e con un ordine stabilito, ha fatto introdurre l'uso d' impegnare tali individui per un tempo determinato che per l'ordinario è di un anno.

In mancanza di particolare convenzione che deroghi quest'uso, essi non possono lasciare i loro padroni prima del tempo convenuto. Così prescrive il regolamento generale del 1567.

Questo regolamento non dice che la obbligazione è reciproca: ma tale debb' esser; la giustizia non permette che colui il quale ha locato l'opera sua per un tempo stabilito, sia arbitrariamente congedato prima del termine: tutt'i padroni avendo allora il numero di lavoratori che loro bisogna, come troverebbe questi ad impiegarsi con altri?

Giusta lo stesso regolamento, il domestico che abbandona il suo padrone senza ragionevole motivo debb' essere condannato ad un' ammenda di 20 lire parigine. Ma se avvi un' ammenda pel fisco, avvi pure una indennità pel padrone; e la privazione di salario pel tempo che il servizio ha durato ne fa naturalmente parte.

Se dunque il domestico che ha abbandonato il padrone senza giusti motivi, lo convenga innanzi al giudice di pace per farlo condannare al pagamento del suo salario, ed in via di riconvenzione, il padrone domanda un' indennità, il giudice ordinerà che il salario resti compensato colla debita indennità fino al valor della somma che, a questo titolo, stimerà aggiudicare. Sarà lo stesso se il padrone cita il domestico per averlo questi lasciato senza ragione e senza legittima occasione. Il giudice di pace lo condannerà a ritornare al servizio, o a pagare una somma corrispondente al danno da lui recato al padrone, ed in questa somma entrerà egualmente, per compensazione, il salario cui avrebbe diritto di chiedere.

Ma qual regola seguirà il giudice per determinare questa indennità?

Essa sarà calcolata su quanto costerà al padrone il farsi servire pel resto del tempo che il famigliare dovea impiegarsi in di lui servizio.

L' ammenda stabilita dal regolamento essendo di 20 lire parigine, e superando perciò il valore di tre giorni di fatica, il giudice di pace (giusta l' articolo 475 del Codice penale) non può pronunziarla, nemmeno come tribunale di polizia, dietro requisitoria del pubblico ministero. Quindi si limiterà a pronunziare, come giudice civile, sulla domanda del famigliare pel pagamento del suo salario, o su quella del padrone pe' danni ed interessi.

III. Un domestico che dopo aver locata l' opera sua per un tempo stabilito, ricusasse di prestarla, sarebbe verso il proprietario tenuto per gli stessi danni ed interessi come se lo lasciasse prima dell' opera convenuta.

Ma perchè la convenzione sia considerata come perfetta, bisogna, giusta un uso che sembra generale, che il domestico abbia ricevuto una caparra, altrimenti è autorizzato a dire (ed il padrone ha la stessa facoltà) che la convenzione semplicemente progettata non era ancora obbligatoria.

In tal modo fu giudicato dal Parlamento di Parigi nella specie seguente. Nel 1726, un tal Martin erasi obbligato servire il sig. Guyot per lo spazio di un anno, da cominciare a'24

di giugno. Martin non erasi presentato nel giorno convenuto; il sig. Guyot lo fece citare. Martin rispose di non aver ricevuto caparra. Il primo giudice l'avea condannato a' danni ed interessi a prò del sig. Guyot; ma il parlamento dichiarò non esservi luogo a deliberare considerando che Martin non avea ricevuto caparra, e compensò le spese. Tale decisione porta la data de' 13 settembre 1728.

In certi paesi, la caparra non rende perfetta la convenzione se non dopo 24 ore: durante questo tempo, il domestico può restituirla.

IV. Se il padrone conceda il domestico innanzi tempo, convien distinguere se lo faccia con ragion o pur no.

In questo ultimo caso; il domestico può chiedere il pagamento del suo salario pel tempo che rimane a decorrere; ed inoltre, se il padrone gli dava le spese, una somma sufficiente ad alimentarsi per lo stesso tempo. Pothier, nel suo *Trattato del Contratto di locazione*, n.° 174, pensa che, dalla somma aggiudicata al domestico per alimento, dee dedursi quella ch'egli potrà verosimilmente guadagnare altrove.

Se il congedo dato al domestico procede da giusta causa, il padrone gli dee il solo salario, e soltanto per la durata del suo servizio.

Il padrone è mai tenuto provare i motivi del disgusto ch'egli allega contro il suo domestico, o basta la sua dichiarazione? Pothier, che propone la quistione, pensa che si appartiene al giudice, deciderne secondo le circostanze: questo avviso sembra il più saggio.

V. Finora abbiam parlato della quantità del salario dei domestici e della durata della loro obbligazione; ed abbiam detto che i giudici di pace hanno facoltà per questi due soli oggetti. Ma non potrebbe mai dirsi che la loro competenza vada molto più oltre, e che risulti da' termini della legge aver essi diritto di esaminar tutte le controversie che possono sorgere per le relazioni esistenti fra padroni e domestici?

Non mancherebbero ragioni per sostenere anche l' affermativa; ciò sarebbe andar troppo oltre, come dimostrò assai bene il procurator generale presso la Corte di cassazione in un' aringa da lui pronunziata nella sezione a' 22 nevoso anno IX. Trattavasi di conoscere se il giudice di pace del cantone di Pernes avesse potuto decidere diverse domande proposte da una domestica contro il suo padrone. Dopo aver dimostrato che il giudice di pace era competente per giudicare di alcune di queste domande, il procurator generale soggiunse:

» Ma l'attrice in cassazione potea mai egualmente ricorrere innanzi a questo giudice per farsi restituire la somma di 192 franchi, gli effetti ed i mobili che sosteneva di appartenerle, e di aver lasciati nella casa del suo antico padrone quando gli eredi ne la espulsero? »

» L'ha potuto secondo lei, e perchè la legge dà al giudice di pace il diritto di decidere *sulla esecuzione degli obblighi rispettivi dei padroni*, *domestici ed operai*, e perchè negli obblighi che il padrone contrae verso il suo domestico, è necessariamente compreso quello di restituirgli, nell'uscir dal servizio, gli effetti ed il danaro di cui questo si troverà allora proprietario, e che sono accessorj della sua persona ».

» Ma è mai questo ciò che la legge ha inteso per *obblighi rispettivi de' padroni e domestici?* »

» È certo che, adoperando queste parole, l'assemblea costituente non ha inteso attribuire a' giudici di pace che il giudizio delle controversie le quali potrebbero sorgere fra un padrone ed il suo domestico a ragion del tempo pel quale l'uno avesse locata all'altro l'opera sua ».

» Voi conoscete che in campagna i domestici e gli operai non si obbligano indefinitamente, ma sempre per un tempo determinato, ed il più frequente per un anno, per sei mesi, o soltanto per una opera determinata, come il mietere, il seminare ».

» Obbligandosi in tal guisa, contraggono verso il loro padrone la obbligazione di servirli durante il periodo di tempo convenuto, ed il padrone da parte sua, contrae verso di loro l'obbligazione di tenerli per tutto questo tempo ».

» Da ciò trae origine l'articolo 1.° del titolo XVII dell'ordinanza di Carlo IX de' 4 febbrajo 1567; rinnovata dalla dichiarazione di Enrico III de' 21 novembre 1577; da un ordinanza del luogotenente di polizia di Parigi de' 16 ottobre 1720, e da una decisione del parlamento di Roano de' 26 giugno 1722, che vieta a' domestici obbligati a tempo di lasciare il servizio de' loro padroni pria del termine prefisso, e che interdice a chiunque di prendere al suo servizio un domestico ch' esce d'altra casa, se questi non presenti un documento di congedo ».

» A cotesti regolamenti si riferisce la disposizione dell'articolo 10 del titolo III della legge de' 24 agosto 1790, di cui si avvale l'attrice; e l'oggetto di questa disposizione non è che di rendere il tribunale di pace, giudice di pri-

» ma istanza de' danni ed interessi che un padrone ed il suo » domestico possano reciprocamente domandarsi pel non adempimento delle obbligazioni ch' essi han contratte l'uno verso » l'altro in ordine alla durata del servizio convenuto ».

» Per tali motivi, stimiamo doversi rigettare il ricorso » dell' attrice ».

Di fatto il ricorso fu rigettato con decisione de' 22 nevoso anno IX, a relazione del sig. Gandon, » atteso che l'articolo 10 del titolo III della legge de' 24 agosto 1790 non » fa competenti i giudici di pace a pronunziare su gli obblighi rispettivi de' padroni e domestici, se non quando quel » che si domanda a questo titolo risguarda necessariamente la » qualità di domestico ».

VI. Le difficoltà che posson sorgere in ordine alla quantità del salario de' domestici; a' pagamenti fatti, o alle somme date a conto; al tempo durante il quale i domestici possono reclamare tale salario, sono risolute dagli articoli 1781 (*a*) e 2272 (*b*) del Codice civile.

VII. *Degli operai.* Il Codice civile contiene molte disposizioni risguardanti le varie opere che un intraprenditore o anche un operaio può incaricarsi di fare per un altro, sotto condizioni e per somme convenute. Giova ai giudici di pace conoscere tali disposizioni. Ma conviene per non trascorrere in errori riflettere, che nè tali intraprenditori, nè questa specie di operai sono per legge sottoposti alla di loro giurisdizione. Con queste parole, *operai*, non debbonsi intendere che i zappatori, i mietitori, i vendemmiatori, i salciatori ed in generale tutt' i giornalieri, cioè quelli il cui impegno può cominciare e finire nella stessa giornata. Solo a questi operai si applica la disposizione della legge de' 24 agosto 1790, la quale dichiara di competenza dei giudici di pace le controversie risguardanti *i salarj e gli obblighi degli operai.*

(*a*) Articolo 1627 delle leggi civili.
(*b*) Articolo 2178 delle leggi.

CAPITOLO XXXI.

LEGGE CHE DA' GIURISDIZIONE A' GIUDICI DI PACE PER TUTTE LE AZIONI POSSESSORIE. OSSERVAZIONI.

Dopo aver parlato degli oggetti che formano la materia de' capitoli precedenti, cioè dopo aver attribuito ai giudici di pace il giudizio della rimozione de' termini, delle usurpazioni di terreno, alberi, siepi, fossi, ed altri recinti *commesse fra l' anno*, la legge aggiunge in termini indefiniti, ed *altre azioni possessorie* (*a*).

Quindi con la espressione generica, mette nella competenza de' giudici di pace tutte le azioni *possessorie* senza alcuna distinzione.

Questa attribuzione è estesissima: comprende una infinità di cose; un gran numero di quistioni che si riproducono frequentemente, e la cui soluzione richiede molte nozioni.

Noi ricercheremo tali nozioni principalmente negli autori antichi. Siamo a ciò costretti, poichè essi soli han profondamente trattata questa importante materia che fa maraviglia di essersi da' moderni appena toccata (1).

Preghiamo adunque quelli che leggeranno la presente opera, e specialmente i giudici di pace, a non annojarsi di ciò che minutamente e dettagliatamente andremo ad esporre, e del numero delle citazioni che dovremo fare.

(*a*) L' articolo 22 della legge de' 21 marzo 1817; e l' articolo 2 della legge de' 9 giugno 1819 definiscono nel seguente modo tali azion possessorie.

» Di rimozioni ed alterazioni di termini, di usurpazione di terre- » no, di alberi, di siepi, e di fossi eseguite fra l' anno antecedente alla » istanza.

» Di servitù quando ne sia interrotto il possesso oltre di un anno ».

» Di nunciazioni di nuove opere, di innovazioni e di attentati e- » gualmente commessi entro l' anno sul corso delle acque inservienti al- » l' agricoltura; e su di ogni altra azione possessoria ».

(1) *Crediamo che Pothier*, *nel suo* Trattato del possesso, *e gli autori del* Repertorio universale di giurisprudenza, *son quelli fra i moderni che più a lungo han trattato questa materia; ed han riunito tutto ciò che han detto sulla querela in materia civile, il primo in 16 pag. in 12, ed il secondo in 8 pag. in 4.°*

CAPITOLO XXXII.

DELLE AZIONI POSSESSORIE CONOSCIUTE DAI ROMANI SOTTO IL NOME D'*INTERDETTI*, E DA NOI SOTTO QUELLO DI *QUERELE*.

Abbiamo veduto ne' capitoli precedenti che la legge dà indefinitamente a' giudici di pace la conoscenza di tutte le azioni *possessorie*.

Ed in prima fa mestieri conoscere ciò che s' intende per *azioni possessorie* (1).

Ecco in qual modo ne insegna Domat: « Colui che era » in possesso di un fondo o d'un diritto e n'è turbato, o » n'è spogliato, può intentare l'azione *possessoria* per esservi » mantenuto se vi è turbamento, o ricuperarlo se l'ha per- » duto ».

Domat stabilisce la sua definizione sul seguente testo delle Instituta (lib. IX, tit. XV): *Sequitur, ut dispiciamus de interdictis, seu actionibus, quae pro his exercentur. Erant autem interdicta formae atque conceptiones verborum, quibus praetor aut jubebat aliquid fieri, aut fieri prohibebat, quod tunc maxime fiebat, cum de possessione inter aliquos contendebatur.*

Le leggi romane chiamano queste azioni *interdetti*, (*interdicta*); e nell' uso de' nostri tribunali, sono più specialmente conosciute sotto il nome di *querele*.

I giureconsulti romani aveano stabilite più specie di interdetti, che dividevano in due classi principali, di cui fa d'uopo almeno averne un' idea.

Nella prima classe o divisione mettevano gl'interdetti *proibitorj*, *restitutorj*, ed *esibitorj*.

Summa autem divisio interdictorum haec est, quod aut prohibitoria sunt, aut restitutoria, aut exhibitoria.

Prohibitoria sunt, quibus praetor vetat aliquid fieri.

Restitutoria sunt, quibus restitui aliquid jubet.

Exhibitoria sunt, quibus jubet aliquid exhiberi.

La seconda divisione comprendeva egualmente tre specie d'interdetti, cioè per acquistare, per conservare, per ricuperare il possesso.

---

(1) « *Il possesso è la detenzione, il godimento di una cosa, o di* « *un diritto che abbiamo o esercitiamo noi stessi, o per mezzo di un* « *altro il quale lo tiene o lo esercita in nome nostro* » Codice civile, art. 2228.

Sequens divisio interdictorum haec est, quod quaedam adipiscendae possessionis causa comparata sunt, quaedam retinendae, quaedam recuperandae.

Questi tre interdetti aveano anche un altro nome. Il primo dicevasi *quorum bonorum*, il secondo *uti possidetis*, *vel utrubi*, ed il terzo, *unde vi.*

Il primo, *adipiscendae possessionis*, avea luogo a favor di colui che il pretore avea posto in possesso di determinati oggetti, per esempio, di una successione. Siccome la sentenza del pretore non gli dava che un diritto alla cosa, *jus persequendi*, ne otteneva il possesso reale per effetto di questo interdetto.

Retinendae possessionis causa comparata sunt interdicta uti possidetis *ut* utrubi; *cum ab utraque parte de proprietate alicujus rei controversia sit, et ante quaeratur, uter ex litigatoribus possidere, et uter petere debeat.*

Quia longe commodius est possidere quam petere, ideo plerumque et fere semper ingens existit contentio de ipsa possessione.

Commodum autem possidendi in eo est, quod, etiam si ejus rei non sit qui possidet, si modo actor non potuerit suam esse probare, remanet (in) suo loco possessio; propter quam causam, cum obscurata sunt utriusque jura, contra petitorem judicari solet.

Avvi la differenza fra l' interdetto *uti possidetis*, e quello *utrubi*. Il primo ha luogo per gl' immobili, l' altro pe' mobili.

Interdicto uti possidetis *de fundi vel aedium possessione contenditur*; utrubi *vero interdicto, de rerum mobilium possessione.*

Utriusque interdicti potestas exaequata est, uti ille vincat (et) in re soli et in re mobili, qui possessionem, nec vi, nec clam, nec precario ab adversario, litis contestatae tempore detinet.

Finalmente come abbiam detto, colui che era stato spogliato del possesso per violenza, avea per ricuperarlo l' interdetto *recuperandae possessionis*, chiamato anche *unde vi.*

Recuperandae possessionis causa solet interdici, si quis ex possessione fundi, vel aedium, vi dejectus fuerit. Nam ei proponitur interdictum unde vi: *per quod is qui dejecit cogitur ei restituere possessionem* (1).

(1) *Hoc interdictum ad res mobiles non pertinet, cum in eo casu sufficiet actio furti, aut vis bonorum raptorum.* Nota di Vinnio su questo testo.

Queste definizioni son tratte dal lib. IV, tit. XV, delle Instituta.

Abbiamo già osservato che i Romani chiamavano *interdetti*, ciò che noi diciamo *querela*.

Aggiungiamo che de' tre interdetti *adipiscendae*, *retinendae*, *et recuperandae possessionis*, i due ultimi soltanto sono ammessi ne' nostri tribunali, come osserva Cujacio seguendo Imbert: *adipiscendae possessionis interdicta non sunt in usu; sed retinendae tantum et recuperandae. Quod optime notavit Imbertus in institutionibus forensibus, quo ad trituram forensem nullus melior.* Cujac. *ad titulum codicis* unde vi.

Lo stesso dice Boutaric, ed in termini più generali, nel suo comento sul titolo XV del libro IV delle Instituta: » Di » tutti gli interdetti di cui parla Giustiniano, non conosciamo » nell' uso che l' interdetto *retinendae possessionis*, chiamato » anche *uti possidetis*, *vel utrubi*, e l' interdetto *recuperan-* » *dae possessionis*, detto *unde vi*: due interdetti di cui l'uno » tende a conservare il possesso nel quale alcuno vien turbato, » e l' altro a far riacquistare il perduto ».

Osserviamo su di ciò che l'autore va troppo oltre quando dice, in termini assoluti, che l' interdetto *utrubi* è ricevuto presso di noi. Si vedrà l' opposto nel capitolo sull' *azione possessoria* per mobili.

Quando anche fosse vero, come diremo nel capitolo seguente, che sia da presumersi non esserci venuta dai Romani la idea delle *azioni possessorie*, nondimeno sarebbe essenziale saper le loro leggi intorno a ciò, perchè bisognerebbe sempre convenire che da essi riconosciamo alcune regole fondamentali in ordine a questa parte della giurisprudenza francese.

CAPITOLO XXXIII.

L' AZIONE POSSESSORIA NON È STATA TRATTA DAL DRITTO ROMANO, ESSA SI APPARTIENE AL FRANCESE.

Si crede generalmente che noi riconosciamo da' Romani l' azione *possessoria*. Questa opinione, benchè sia la sola ricevuta e da lungo tempo, potrebbe nondimeno esser falsa. E nel vero, è noto che i Codici delle nazioni conquistatrici della Gallia altro non sono se non la raccolta degli usi da esse osservati al di là del Reno: e trovasi nella legge Salica un titolo intero che regola i termini, la forma e gli effetti di tale azione.

Nella pratica importa pochissimo conoscer l' origine di

questa azione. Nondimeno avvien sì raro legger nelle leggi senza il soccorso de' Romani, che, ogni qual volta abbiamo questo vantaggio, l' osservarlo torna al certo ad onor nazionale. D' altronde perchè dispiacersi di veder rinascere que'tempi in cui i giureconsulti solevano, in tutte le quistioni, risalire alle sorgenti?

Osserviamo adunque il titolo 47 della legge Salica intitolato: *De eo qui villam alienam occupaverit, vel si duodecim mensibus eam tenuerit.* Il dotto Pithou, nelle sue note su questo titolo, lo traduce così: *Dell' azione in caso di turbativa di possesso e d' innovazione fra l' anno.*

Questo profondo giureconsulto, facendo derivare l' introduzione di tale azione fra noi da questo titolo della legge Salica, aggiunge: « Hanno errato coloro che pensano esser quest' azione ignota in Francia prima di S. Luigi o Simone di Bucy. *Falluntur qui D. Ludovicum regem, aut Simonem de Bucy, jus istud ante nescitum intra Franciam proquiritasse tradunt.*

Ora vediamo in qual modo si esprime la legge. Eccone l' analisi: » Se alcuno si stabilisce in un luogo, quegli che » crede doversene querelare debbe fargli precetto, in presen» za di testimoni, di abbandonarlo fra lo spazio di dieci » giorni: scorso questo tempo, se non ha aderito al primo » precetto, bisogna fargliene un secondo egualmente con te» stimoni, e col termine di dieci giorni; e finalmente un » terzo simile ai due precedenti; e se dopo il decorso di tren» ta giorni, è tuttavia nel luogo, si citerà in giudizio: se » non si presenta, il giudice, assicuratosi della esistenza de' » tre precetti ed uditi i testimoni, si recherà sul terreno li» tigioso, n' espellerà l'usurpatore, dichiarerà perdute per lui » tutte le opere che avesse potuto farvi, e lo condannerà a » trenta soldi di ammenda. Ma bisogna che l' azione sia in» tentata fra l' anno: scorso questo tempo, ogni reclamo è » interdetto ».

Dalla promulgazione di questa legge fino al decimoterzo secolo, nulla trovo ne' nostri antichi monumenti su questa parte della giurisprudenza. Bisogna credere nondimeno che in questo intervallo siesi a ciò pensato; perchè nel capitolo seguente, la vedremo sottoposta a regole che fa supporre uso e meditazione.

CAPITOLO XXXIV.

GIURISPRUDENZA DEL SECOLO XIII IN ORDINE ALLE AZIONI POSSESSORIE.

Due monumenti preziosissimi ci rimangono della giurisprudenza del secolo decimoterzo, gli stabilimenti di S. Luigi e le consuetudini del Bovese compilate da Beaumanoir. Gli uni e le altre parlano delle azioni possessorie: i primi, sommariamente, i secondi diffusamente. Noi di tutti faremo l'analisi, persuasi che ci saprà grado il mostrare in qual modo i nostri padri aveano regolata una parte della legislazione che interessa tanto da vicino l'ordine pubblico. Inoltre si trovano in Beaumanoir alcuni principj che posson guidare nell'esame di molte difficoltà, e molte decisioni che ancora si seguono da' tribunali.

In un solo articolo degli Stabilimenti parlasi di azione possessoria; cioè il 65.° del libro I: e questo articolo non parla che della forma, cioè della maniera d'intentare e continuare quest'azione; lo che fa supporre, che pel merito eranvi regole generalmente ricevute. Questa forma da lungo tempo è ormai cangiata. Nondimeno fa parte dell'Istoria del diritto francese, e bisogna conoscerla per la intelligenza de' nostri antichi autori; perciò quì la riportiamo.

Colui che era spogliato del fondo o ne veniva escluso, andava dal giudice, e gli domandava che la cosa contenziosa fosse tolta al suo avversario e posta in potere della giustizia. E siccome in questa turbativa, il querelante riconosceva che l'avversario era in possesso, il giudice esigeva da lui una cauzione di continuare l'azione, e pagare i danni ed interessi cui potrebbe esser condannato; s'egli ricusava dar malleveria, la dimanda non avea proseguimento; se la dava, il giudice ne richiedeva una simile dal convenuto: ove questi la negava, il giudice ritirava dalle sue mani l'oggetto litigioso, e lo faceva passare in quelle del querelante: quando ambedue le parti avean data la cauzione, la cosa veniva posta in poter della giustizia.

Poichè per queste turbative eravi cauzione e contro-cauzione, esse furon dette fidejussione e contro fidejussione. Con questi nomi trovansi spesso designate negli antichi autori.

Abbiam detto che dal tempo di S. Luigi, vi erano, sulla materia delle turbative, regole stabili e principj generalmente ricevuti: ciò è provato da un'opera contemporanea agli Stabi-

limenti, cioè dalle consuetudini di Beaumanoir (1), capitolo XXXII, delle quali eccone i particolari.

Si può esser turbato nel possesso in tre modi: per toglimento di possesso, per forza, e per molestia.

Avvi toglimento di possesso sempre che alcuno s'impadronisca della cosa che altri pacificamente possedeva da un anno ed un giorno.

Se mi si toglie per violenza ed a mano armata, son turbato per forza. *Da ciò potete ravvisare che ogni violenza di tal fatta toglie il possesso; ma non ogni toglimento di possesso deriva da violenza.*

Avvi molestia, e sono realmente turbato, sempre che, senza esser spogliato del possesso, mi s'impedisce di usarne come prima; per esempio, *se mi si tolgono i miei vendemmiatori, o gli operai della mia vigna, o di una terra di cui fossi stato in possesso da un anno ed un giorno; ed altri cosi simili.*

Chi querelasi che altri gli abbia tolto il possesso deve così esporre la sua domanda: *Signore, Pietro mi ha tolto il possesso di tal cosa che io da un anno ed un giorno pacificamente possedea: s'egli ne conviene, domando di esservi reintegrato; se lo nega, mi offro di provarlo. E se la cosa gli sia stata tolta per forza, egli potrà enunciarlo nell' esporre lo spoglio sofferto.*

Se non vi è nè violenza, nè toglimento della cosa, ma *semplice impedimento di usarne nel modo anzidetto, egli dee far la sua domanda per semplice molestia.*

Se il turbato possesso di cui querelasi vien confessato o provato, *debb' esservi pienamente reintegrato, e colui che ne lo privò condannato all' ammenda di 60 lire*, ammenda cui sarà del pari condannato l' attore, se succumbe nella sua domanda.

Giudicatosi del possesso, il soccumbente può agire nel petitorio: *ma che ciò sia tra un anno ed un giorno; e s' egli lascia passare l' anno ed il giorno, si intende che abbia rinunziato alla proprietà, e non potrà più domandarla.*

Se le due parti pretendono rispettivamente esser in possesso da un anno ed un giorno, il giudice dee ammetterle entrambe a provare; *e chi meglio riuscirà nella pruova, otterrà il possesso.*

Colui il quale si querela di violenza, di perduto possesso e di molestia, dee farlo prima che decorra l' anno ed il giorno

---

(1) *Gli stabilimenti di S. Luigi sono del 1270; e le consuetudini di Beaumanoir del 1275.*

dall' avvenimento ; scorso questo tempo , la sua azione è *perenta* , e *tampoco può agire per la proprietà*.

Se l' attentato di cui mi querelo *richiede pronti provvedimenti*, come se recidessero i miei grani, le mie erbe da pascolo , i miei boschi , *tostochè il giudice ne sarà informato , debbe impadronirsi delle cose , ed averne cura ; per indi conoscersi del toglimento di possesso nel modo indicato*.

Se una persona alla quale non sono tenuto ad obbedire mi vieta di coltivare il mio fondo , *io non ho azione contro di essa per toglimento di possesso*.

Posso querelarmi per toglimento di possesso , benchè non abbia posseduto per un anno ed un giorno ; ciò si verifica se alcuno mi tolga il cavallo , il mobile o la ricolta , che posseggo ; ma riacquistatosi da me il possesso , se il proprietario prova che la cosa gli appartiene , gli sarà restituita ; dal che risulta che si può intentare l' azione , *anche da colui che abbia rubata la cosa controversa*.

Una vedova che fosse turbata nel godimento del suo antefato , *potrebbe intentar somigliante azione* , anche contro l' erede di suo marito.

Avvien talora che colui il quale, dietro querela per toglimento di possesso , è stato condannato ad abbandonare il possesso medesimo , può in seguito per lo stesso oggetto, e col mezzo stesso dell' azione possessoria , esservi reintegrato. Ecco in quali circostanze.

Pietro avea fatto coltivare e seminare una terra , ed all' epoca della ricolta avea adoprato i mietitori : Giovanni arriva li scaccia , e fa trasportar la ricolta nei suoi granai

Pietro conviene Giovanni innanzi al giudice , e domanda che la ricolta da lui seminata gli venga restituita.

Giovanni risponde esser egli proprietario del fondo e quindi de' frutti ; aggiunge che Pietro non ha il possesso dell' anno e che non lo eccepisse.

Sentenza che restituisce i frutti a Pietro. *Da tal sentenza risulta , che in qualunque modo io possegga , o bene o male , da lungo o breve tempo , colui che senza ordine del magistrato , mi toglie il possesso dee restituirmelo. Donde segue che se un ladro avesse rubato una cosa , che il padrone la ripigliasse senza autorizzazione giudiziaria, ed il ladro domandasse di essere ripristinato nel possesso , dovrebbe ottenerlo ; salvo il giudicare di poi del misfatto.*

Dopo aver eseguita la sentenza di cui abbiam parlato , Giovanni intentò querela contro Pietro , sul motivo di averlo

questi turbato nel suo possesso di un anno ed un giorno; possesso che Pietro non avea potuto acquistare, poichè non aveva goduto del fondo da lui seminato che da pochi mesi.

Pietro rispose che in tal modo si verrebbe a giudicar due volte sulla stessa quistione, e che riconoscendo il suo possesso da un giudicato, non potea altrimenti esser convenuto che in petitorio.

Si giudicò *che non essendo stato Pietro mantenuto in un possesso di un anno ed un giorno, Giovanni che avea tal possesso, potea querelarsi di esserglisi tolto.*

Ritorneremo su questo capitolo XXXII di Beaumanoir; allorchè tratteremo della reintegrazione.

CAPITOLO XXXV.

DECIMOQUARTO SECOLO. I DUE INTERDETTI *RECUPERANDÆ ET RETINENDÆ POSSESSIONIS* RIDOTTI AD UN SOLO, CONOSCIUTO NEL FORO SOTTO IL NOME DI AZIONE PER TURBATIVA DI POSSESSO E D' INNOVAZIONE (1).

Si è veduto ne'capitoli precedenti che quando il possessore era spogliato del possesso e domandava di esservi reintegrato; questo era l' interdetto *recuperandae possessionis*:

Che colui il quale era semplicemente turbato nel suo possesso e chiedeva di esservi mantenuto: aveva luogo l' interdetto *retinendae possessionis*.

» Messer Simone di Bucy (2) primo presidente del parlamento, fu il primo ad opinare che colui il quale venisse espulso dal suo fondo ne perderebbe solo il possesso di fatto, e riterrebbe quello di diritto. Egli stabilì su tal principio che la violenza, e ciò che dicevasi *spoglio del possesso* dovessero considerarsi come novazioni, ossia turbative di possesso e che in ambi questi casi dovesse agirsi del pari per esser mantenuto nel possesso: di tal che, dopo di lui, non vi è stata in Francia altra azione se non quella in caso di spoglio di possesso, o di semplice turbativa (3) ».

(1) *Novazione.* Turbativa del nostro possesso, *di tal che queste parole*, azione di turbativa del nostro possesso civile e d' innovazione, *significano azione pel turbamento che ci vien recato nel possesso in cui siamo di un immobile o di un diritto reale.*

(2) *Comento sull' articolo 96 della consuetudine di Parigi, di Laurière.*

(3) *Quest' ultima di cui si parla negli antichi autori; di cui la*

L' ordinanza del 1667 accorda pure un' azione di reintegrazione a colui che è spogliato per violenza. Di ciò faremo in seguito parola.

CAPITOLO XXXVI.

DEFINIZIONE DELL' AZIONE DI TURBATIVA IN CASO DI POSSESSO CIVILE E D' INNOVAZIONE.

La consuetudine di Parigi e l' ordinanza del 1667 presentano una idea chiarissima dell' azione di turbativa in caso di possesso civile e d' innovazione.

Eccone le parole:

» Quando il possessore di un fondo o diritto reale riputato immobile, venga turbato od impedito nel suo possesso » e godimento, fra l' anno e un giorno dalla molestia a » lui recata può intentare contro l' autore l' azione di turbati» va (*Art. 96*).

» Se alcuno venga turbato nel possesso d' un immobile o » diritto reale, o della universalità di mobili, che possedeva » pubblicamente, senza violenza, e con titolo diverso di » quello di conduttore o possessore precario, può, nell' an» no dalla sofferta molestia, intentare azione di turbativa, con» tro colui che l' ha turbato nel possesso (*Ordinanza del 1667, articolo 1.° del tit. XVIII*).

» Quindi, come dice l' autore del *Grand-Coutumier de France* (1), « l' innovazione nasce dal possesso civile, e » questo dal possesso di fatto ».

Lo stesso autore continua: « affinchè l' occupazione basti » a produrre possesso, tre cose sono necessarie. Cioè che la » cosa non sia occupata nè per forza, nè clandestinamente, » nè precariamente; ma pacificamente pubblicamente, e non » a titolo di locazione o deposito. Chiunque in tal modo tie» ne una cosa per un anno ed un giorno, ne acquista il *pos» sesso civile*; e qualora venga turbato, può querelarsene fra » l' anno ed un giorno dall' attentato.

» Quindi la querela (2) in caso di possesso civile e d' in» novazione è, come ognun vede, un' azione che debb' es-

---

consuetudine di Parigi contiene una disposizione, e che dopo è caduta in disuso; sarà trattata in uno de' capitoli seguenti.

(1) Lib. II cap. XXI.

(2) *De Laurière, sull' art. 96 della consuetudine di Parigi.*

» sere intentata da colui ch' è turbato nel possesso del suo » fondo, di un diritto reale che gli appartiene, a fine di » esservi conservato e mantenuto ».

Si osserva ne' trascritti testi e specialmente in quello della raccolta delle consuetudini francesi, che il diritto di dolersi della turbativa, non deriva dal solo possesso, ma dal *possesso civile*; che questi due possessi differiscono tra loro in ciò che il primo, puramente di fatto, si acquista con un sol istante di detenzione; mentre per acquistar il secondo bisogna aver posseduto *nec vi*, *nec clam*, *nec precario*; e pel corso di un anno compito; *perchè per istituire azione di turbativa*, *bisogna aver posseduto per un anno ed un giorno.*

Nondimeno un autore di grido noto a tutti coloro i quali si danno allo studio delle leggi, sembra non richiedere che il solo fatto del possesso per la regolarità dell' azione di turbativa: « L' azione di turbativa, egli dice, può diffinirsi, » un' azione possessoria, che il possessore di un fondo, o di » un diritto reale, o della universalità de' mobili, ha contro » colui il quale lo turba nel suo possesso ».

De Laurière, più versato nello studio degli antichi autori, non si è ingannato in ciò: « I nostri antichi forensi, » egli dice, distinguono due specie di possesso: il naturale, che » consiste nella semplice detenzione della cosa; ed il civile, » che si acquista con un anno ed un giorno, e che dicesi pos» sesso civile: colui che ha la semplice detenzione ossia pos» sesso naturale, non può intentar azione di turbativa; ma » quegli che ha posseduto per un anno ed un giorno, *non* » *vi*, *non clam*, *non precario*, lo può, perchè ha il pos» sesso civile (1) ».

Riunendo queste nozioni, vedesi che si può definir la turbativa, un' azione *che appartiene a colui il quale abbia il possesso civile di un fondo*, *di un diritto reale*, *o della universalità di mobili*, *per farvisi mantenere quando ne sia turbato.*

Ecco, come testè ho detto, la defizione che risulta delle nozioni che trovansi negli autori; ma credo che per rendere questa definizione esatta, alle parole *fondo* o *diritto reale*, bisognerebbe aggiugner queste: *di cui la proprietà può acquistarsi colla prescrizione.*

E nel vero, come mai potrebbe tenersi conto del possesso dell'anno, quando il possesso più lungo a nulla varrebbe?

---

(1) *Sull' articolo 96 della consuetudine di Parigi.*

Le cose inprescrittibili non possono dar luogo che alle azioni *petitorie*, poichè rispetto ad esse, per aver un diritto, bisogna aver un titolo.

CAPITOLO XXXVII.

DELLE CIRCOSTANZE (1) IN CUI SI PUÒ AGIRE COLL' AZIONE DI TURBATIVA.

Intorno a questo punto i testi seguenti diranno, e con maggiore autorità, ciò che noi potremmo esporre.

» L' azione per turbativa può intentarsi in più modi (2);
» sappii però che in qualunque modo tu sei o sarai turbato
» nella cosa che possiedi per fatto tuo o di altro dal quale
» hai causa, e che possiedi da un anno ed un giorno, tem-
» po sufficiente per valido e giusto possesso, puoi querelarte-
» ne. Ma far lo devi nell' anno dal turbato possesso ».

» Si distinguono (3) tre specie di possesso, clandestino,
» precario, e per violenza. Il possesso acquistato in uno di
» questi tre modi non dà luogo ad alcun' azione *possessoria*;
» e l' istanza de' detentori vien rigettata ».

» Affinchè l' occupazione (4) possa produrre possesso, so-
» no necessarii tre requisiti: cioè che la cosa non sia occupa-
» ta nè per forza, nè clandestinamente, nè precariamente;
» ma sì bene pacificamente, e non a titolo di locazione o de-
» posito. Chiunque in tal modo ritiene una cosa per un anno
» ed un giorno, ne acquista il possesso civile; e se viene in
» esso turbato, può querelarsene fra l' anno ed un giorno dal-
» l' attentato ».

» Se il convenuto (5) in azione possessoria alleghi che il
» fatto di cui si duole il querelante sia avvenuto da più di
» un anno, ed offra di provarlo, l' eccezione è ammessibile ».

» Il possesso può turbarsi (6) non solo per via di fatto,
» ma anche per negazione in giudizio ».

» Per poter intentare azione possessoria (7), bisogna es-

---

(1) *Veggasi nel capitolo precedente l' art. 1.° del titolo XVIII dell' ordinanza del 1667.*

(2) *Boutillier, Somma rurale, cap. XXXI.*

(3) *Idem.*

(4) *Raccolta delle consuetudini di Francia, lib. II, cap. XXI.*

(5) *Ibid. cap XXXII.*

(6) *Loisel, lib. 4, tit. V., reg. 12.*

(7) *Brodeau, sull' art. 96 della consuetudine di Parigi, n.° 7.*

» ser turbato ed impedito nel possesso; cessando tale molestia, » non v'è che la semplice via del petitorio. Lo che non s' intende soltanto di un turbamento di fatto, e di uno spoglio » di possesso reale ed attuale del fondo, ma anche del turbamento per semplici parole pronunziate giudiziariamente nell' aringare, o scritte in atti giudiziarj con cui s' impugni, » si neghi, o si rivochi in dubbio il dritto ed il possesso dell' avversario, lo che può egli valutare come turbamento, e » quindi può intentare azione e domandare di esservi mantenuto e conservato; come si pratica in ogni giurisdizione, non » ostante che l'autore della raccolta delle consuetudini francesi, capitolo XXXI, opini che le parole non bastino a far » istituire azione *possessoria* ».

» L'azione possessoria ha luogo sempre che vi è turbativa (1). Questa è di fatto, o di diritto: di fatto, quando » alcuno si mette in possesso di un fondo; di diritto, quando un terzo fa sequestro tra le mani del fittajuolo od inquilino ».

» Se il possessore di un fondo è citato a presentare i titoli in virtù de' quali egli possiede, vi è mai turbativa? » No. E questa è la giurisprudenza del Castelletto. Abbiamo di » sopra osservato che simile domanda consideravasi come turbativa; ciò era un abuso, ed una vera confusione d'azione ».

Turbat autem (2) *quisque etiam per simplicem oppositionem. Ideo in foro dicere solent :* l' opposizione equivale alla turbativa, *etiamsi fructibus manum nunquam admoverit.*

Se queste parole che chiudono l' articolo 106 della consuetudine di Brettagna, « e si farà la querela nell' anno ed un giorno dal turbamento fatto o *comminato*, » d' Argentrè, ha posto la nota seguente : *Comminato; nam minae et jactationes etiam verborum turbant, quia scilicet obsint possidenti, ne commode uti re sua possit.*

---

(1) *Bourjon, Droit commun, tom. II, cap. de la complainte sezione 1.*

(2) *D' Argentrè; sull' art. 106 della consuetudine di Brettagna.*

CAPITOLO XXXVIII.

DELL' AZIONE CONOSCIUTA TRA NOI SOTTO IL TITOLO DI NUNCIAZIONE DI NUOVA OPERA E NELLE LEGGI ROMANE SOTTO QUELLO DI *NUNTIATIO NOVI OPERIS*. DEFINIZIONE E NATURA DI QUEST' AZIONE. IN QUAL FORMA DEE INTRODURSI. I GIUDICI DI PACE SONO MAI COMPETENTI PER GIUDICARNE?

Le leggi romane aveano provveduto intorno all' indennità di tutti coloro che avean sofferti danni. Il pretore, nel titolo del digesto *de damno infecto*, si mostra sollecito per coloro che hanno giusti motivi da temerne. *Hoc edictum prospicit de damno nondum facto, cum caeterae actiones ad damna quae contigerunt sarcienda pertineant.* L. 7, § 1. E ciò che il pretore intende per *danno non fatto*, lo definisce: *damnum nondum factum, quod futurum veremur.* L. 2.

Quindi posso domandare che il mio vicino sia tenuto a demolire, riparare, puntellare la sua casa; se in fatti essa minaccia ruina, e ch'io abbia motivo di temere che la sua caduta produca quella della mia.

Ma quest' azione *de damno infecto* non ha per oggetto soltanto le opere che minacciano ruina, essa tende benchè ad impedire i danni che potrebbero produrre quelle che sono semplicemente cominciate; ed allora prende altro nome e dicesi nunciazione di nuova opera, *de operis novi nuntiatione*. Di ciò tratta l' intero primo titolo del digesto, del libro XXXIX.

In questo titolo *nuntiare* è sinonimo di *prohibere*, *interdicere. Hoc edicto promittitur ut, sive jure, sive injuria, opus fieret, per nuntiationem inhiberetur.* L. 2. Le instituta dicono similmente, *interdicere est denuntiare, prohibere.*

Quest' azione ha luogo *aut juris nostri conservandi causa, aut damni depellendi, aut pubblici juris tuendi gratia. Nuntiamus autem quia jus aliquod prohibendi habemus, vel ut damni infecti caveatur nobis, ab eo qui forte in pubblico, vel in privato quid molitur.* L. 1 §. 16.

Essa ha luogo nelle campagne come nelle città *Sive intra oppida, sive extra oppida, in villis, vel agris opus novum fiat, nuntiatio ex hoc edicto locum habet.* L. 1 §. 14.

Si può intentare sempre che, collo stabilimento d' una nuova opera, o colla distruzione d' un opera antica, si opera un' alterazione nello stato attuale delle cose. *Opus novum facere videtur, qui, aut aedificando, aut detrahendo aliquid, pristinam faciem operis mutat.*

Si può dirigere non solamente contro il vicino sia o no immediato. *Non solum proximo vicino sed etiam superiori, opus facienti, nuntiare opus novum potero.* L. 8.

Finalmente, per poter intentare quest' azione, bisogna che l' opera non sia ancora compita. *Hoc autem remedium operis novi nuntiationis adversus futura opera introductum est, non adversus praeterita.* L. 14.

Non è neccessario che la notificazione sia fatta parlando alla persona del proprietario: basta farla sul luogo a chi dirige i lavori, ed anche agli operai che li eseguono. *Nuntiare autem non utique domino oportet. Sufficit enim, in re praesenti, nuntiare ei qu in re praesenti fuerit, usque adeo ut etiam fabris vel opificibus qui eo loco operatur, opus novum nuntiori possit.* L. 5. §. III.; perchè la notificazione è fatta più alla cosa che alla persona. *Operis enim nuntio in rem fit, non in personam.*

Immediatamente dopo la prima notificazione, colui il quale si oppone dee presentare ricorso al giudice, onde destini dei periti per verificare lo stato delle costruzioni incominciate. *Sed at probari possit, quid post ea aedificatum sit modulo sumere debebit is qui nuntiat.* L. 8. § V.

Per effetto di questa notificazione colui che la riceve dee all' istante interrompere i lavori cominciati, e se osa continuarli, non potrà stare in giudizio, finchè non abbia rimesso le cose nello stato in cui erano al tempo del divieto. *Si is cui opus novum denuntiatum est, ante remissionem aedificaverit, deinde caeperit agere, jus sibi esse ita aedificatum habere, praetor actionem ei denegare debet, et interdictum in eum de opere restituendo reddere.* L. 1. § VII.

Ed il giudice dee ordinare che le cose sieno rimesse nello stato in cui erano quando seguì la notificazione, senza esaminare se colui che n' è l' autore avea o no il diritto di farle. *Sive jure factum est, sive non jure factum, interdictum locum habebit.* L. 20. § III.

Ecco, in sostanza a che si riducono le disposizioni delle leggi romane su l' azione che chiamano *nunciazione di nuova opera*; e queste disposizioni, le abbiamo con poche modificazioni ammesse nella nostra giurisprudenza, come ce ne fan testimonianza i nostri forensi antichi e moderni.

Leggesi nella Somma rurale di Boutillier, consigliere al parlamento di Parigi (1): » La nunciazione di nuova opera

(1) *Questo dotto magistrato è morto ne' primi anni del decimoquinto secolo.*

» ha luogo tosto che alcuno faccia o commetta di fare nuova » opera in pregiudizio altrui. Colui che soffre il danno, può » inibire ossia denunziare... Conoscendosi che la nunciazione di » nuova opera produce tale effetto; tostochè quegli che vien » pregiudicato se ne avvede, può recarsi sul luogo dove si fa o » si comincia la nuova opera, e dire a coloro che vi troverà, » sia che appartengano a colui pel quale la nuova opera si fa » o ad altri, sia o pur nò che si trovi sul luogo colui pel » quale l' opera vien fatta: voi fate una nuova opera in mio » pregiudizio; vi denunzio che cessiate di operare, desistiate » interamente, e per quel che fatto avete, protesto che tutto » sia demolito e riparato; e che in caso di contravvenzione » al divieto si dia luogo alla multa di ...

» Nè devesi altrimenti far la denunzia a colui che fa co» struire la nuova opera, qualora egli non è presente, basta » fargliela sapere per mezzo degli operai; che se dopo ciò si » lavorasse, si commetterebbe un attentato, e si andrebbe sug» getto ad una pena ed alla multa. Di fatto, l' opera dee in» teramente cessare, finchè l' autore di essa non convenga in » giudizio l' avversario perchè dica i motivi della inibizione » della nuova opera: ed in tal caso l' autore della nuova o» pera diverrà attore, e possessore della nunciazione, lo che » importa molto in giudizio. Allora colui che ha denunziata » la nuova opera sosterrà la sua dimanda, allegandone i mo» tivi. Ma secondo alcuni, tal denunzia debbe farsi fra l' an» no da che l' opera è incominciata; e, contestata la lite, dee » finire in tre mesi: altrimenti l' autore della nuova opera fa » istanza, che gli si permetta la continuazione, poichè andan» do a lungo il litigio l'opera la quale è utile e necessaria po» trebbe ruinare ... Il giudice *di ufizio* può e dee ordinare » che l' opera si perfezioni, qualora si dia sufficiente cauzio» ne » (*Lib. 2 tit. 32*).

Da ciò risulta che fin da' tempi di Boutillier si avea come regola certa che colui il quale cominciava una nuova opera era autorizzato a continuarla, qualora offriva cauzione di ristorare il danno che avesse potuto derivarne. In seguito la giurisprudenza ha variato: gli antichi forensi citano una decisione dell' anno 1513, la quale aveva annullata una sentenza che avea permesso di continuare un' opera, dando cauzione. Ma Giovanni Lucio, nella sua raccolta intitolata *Placita curiae*, ne riporta un altra che decide il contrario. Dal che convien conchiudere che l' ammettere o l' escludere la cauzione dipenda dalle circostanze e dalla prudenza del giudice.

Si vede ancora, nel trascritto resto, che colui il quale avea motivo di dolersi di un opera nuova, poteva da sè stesso e senza autorità di giudice, inibirne la continuazione. Ma questo uso, veramente vizioso, non tardò a dar luogo ad ordine di cose più regolare, come lo attestà Carondas nelle sue note al riferito testo: » La nunciazione di nuova opera è un » divieto di edificare un' opera nuova. Essa faceasi . . . o ver» balmente dal denunziante, o per autorità del pretore. . . In » Francia si pratica il secondo modo, cioè per autorità del » giudice, ed udite le parti: egli ordina se la denunzia deb» ba valere, o se chi ha cominciato a fabbricare possa conti» nuare dando cauzione ».

Finalmente gli autori dell' ultima edizione di Dènisart parlano della nunciazione di nuova opera ne' termini seguenti: » La nunciazione di nuova opera, conosciuta da' Romani sot» to il nome di *novi operis nuntiatio*, è la dichiarazione che » fa un vicino al suo vicino, che cioè si oppone alla conti» nuazione della nuova opera da lui cominciata. Essa il più » delle volte contiene citazione a comparire innanzi al giudi» ce del luogo per sentirsi condannare a desister dall' opera, » fino a che una sentenza non abbia diversamente disposto, » sotto pena di ogni spesa, danno ed interesse.

» L' effetto della nunciazione della nuova opera è di ob» bligare il vicino a sospenderla finchè non ottenga la senten» za che gli permetta di continuarla ».

Determinata a tal modo la natura e la forma di quest' azione, non altro ci rimane che ricercare se appartiene alla classe delle azioni possessorie, e quindi se sia di competenza de' giudici di pace.

Poche parole bastano a risolvere il dubbio affermativamente.

Si è creduto che, nell' idioma legale, *denuntiare*, è sinonimo d' *impedire*, *interdire*; che le leggi dicono in termini formali, *Denuntiare est prohibere interdicere*; e che per ciò nel loro idioma, le nunciazioni di nuova opera sono veri interdetti.

Ora gl' interdetti altro non sono se non azioni possessorie: Vinnio lo insegna con queste parole: *Interdicta nihil aliud sunt quam actiones quibus de possessione disceptatur* (1).

Ma, come a tal modo, la legge dichiara di competenza de' giudici di pace tutte le domande possessorie indifinitamente:

---

(1) *Sulla legge 1 tit. de* Interdictis, *Instit. lib. IV*.

quindi dà loro facoltà per giudicare delle azioni di nunciazione di nuova opera.

L'effetto di quest'azione si riduce ad autorizzare il giudici di pace a proibire o permettere la continuazione de' lavori ed a verificare lo stato de' luoghi nel momento della denunzia.

Quì finisce il ministero del giudice di pace. Se l'autore della nuova opera vuole ottenere che si rivochi il divieto del giudice di pace, dee adire il Tribunale civile del distretto, perchè quest' azione è petitoria.

Sorge da ciò una difficoltà: Uno comincia a fabbricare sul mio terreno: se in possessorio io non posso domandare che l'interruzione della fabbrica, e dopo aver ottenuta sentenza del giudice di pace che l'ordina, sono obbligato di andare innanzi al Tribunale civile a discutere in petitorio, io perdo il vantaggio dell'azione possessoria; vantaggio certo, perchè io avea incontrastabilmente il possesso di un anno ed un giorno.

Questa difficoltà si risolve con una osservazione semplicissima. La nunciazione di nuova opera non ha luogo che nel caso in cui l'autore della innovazione edifica sul proprio terreno; per esempio, quando in un muro della sua casa, fa aprire delle finestre.

Allora il giudice del possessorio non può che ordinare la interruzione dell'opera, o permettere che si continui, data cauzione, e dee in merito rinviare le parti al petitorio.

Non così se alcuno cominci a fabbricare su di un terreno che posseggo: questa fabbrica è una vera turbativa; lo cito innanzi al giudice di pace in via di azione possessoria, ed il giudice pronunzia come nel caso di un' azione ordinaria.

La differenza fra queste due specie di turbative era conosciuta da' Romani. Essi distinguevano due specie di denunzie, l'una verbale, l'altra reale: la reale era quando alcuno edificava sul terreno altrui; la legge in tal caso permetteva al proprietario del terreno distruggere l'edifizio di viva forza: la verbale era quando il vicino faceva sul suo fondo pregiudizievoli innovazioni. Questo appunto è il caso della vera nunciazione di nuova opera.

Siccome questa facoltà di sospendere un' opera cominciata dal proprietario del suolo sul quale è fondata può sembrare, almeno ad alcuno, inconciliabile col diritto di proprietà, così, per dissipare ogni dubbio, giova aggiungere all' autorità delle leggi romane quella di alcune decisioni moderne. Ne ho cercato con molta cura, ma invano: finalmente mi è ora riuscito di scovrirne una, che debbo alle studiose vigilie del si-

gnor Rivès avvocato presso il consiglio del Re, e la Corte di cassazione, il quale ha reso alla giurisprudenza l'importante servigio di pubblicare le opere complete di Omer e Dionigi Talon. Questa preziosa raccolta contiene l'arringa e la decisione seguente.

L'arringa rende molto chiara questa parte di nostra giurisprudenza, che credo doverla trascrivere almeno in parte. Ecco in prima i fatti come vengono esposti dall'avvocato generale Talon.

Il borgo di Liesse, dice questo gran giureconsulto, dipende dalla giurisdizione e signoria di Marchais. Avvi una chiesa o cappella molto rinomata, dedicata alla Vergine. Essa non è parrocchiale nè succursale; ma la sua facciata, fatta da lunghissimo tempo, erasi da qualche anno ristaurata. Nella sommità della facciata vi sono le armi di Francia, scolpite in pietra e sostenute da due angioli; e nel basso dello stesso muro, all'entrata maggiore, si trovano due scudi: il primo ha il campo azzurro cosperso di gigli d'oro; l'altro affatto simile, ha di più un orlo rosso il quale mostra che son le armi di Valois o d'Alençon.

Il sig. di Guisa, come proprietario di Marchais e barone gran-giustiziere, pretende benanche esser padrone e fondatore di questa cappella, ed appartenergli tutt'i diritti onorifici, giammai controversi.

Per l'opposto, il vescovo di Laon ed il capitolo pretendono esserne i fondatori, i dotanti, e gli amministratori. In tal qualità combattono le pretensioni del duca di Guisa, sostenendo che il Re sia il padrone.

Nel dicembre 1631, gli ufiziali del villaggio di Marchais, e per proprio impulso e per superiore autorizzazione, han pattuito con un fabbricatore per far metter nel mezzo della facciata di questa chiesa le armi della famiglia di Guisa, scolpite in grande.

Gli ufiziali e deputati del vescovo e del capitolo di Laon, avvertiti della novità che voleasi praticare si sono recati sul luogo, e, stando le cose ancora intere, ai 23 dicembre, volgendosi agli operai che lavoravano ad innalzare il tavolato, loro denunziano la nuova opera, dichiarando che si opponevano al disegno che si volea mandare ad effetto, e fanno, fra due giorni, tutte le proteste, intimazioni, atti ed istanze necessarie all'uopo. Le loro procedure però riuscirono frustranee: furono sopraffatti dalla violenza del popolo riunito, dall'autorità del giudice del luogo, e dalla presenza di uno dei domestici del Guisa.

Perciò in onta di tutte le istanze, e senza tener conto di alcuna opposizione gli ufiziali del villaggio di Marchais si han fatta giustizia da loro stessi, immaginando volentieri che sarebbe più agevole il difendere un'azione già fatta, che farla riuscire quando fosse controversa. Nondimeno, per un'apparenza di giustizia, fecero o piuttosto simularono una sentenza, a dimanda del solo procurator fiscale, senz'alcuna contraddizione, e senza menzionarvi l'opposizione del vescovo e del capitolo.

Con tal sentenza, parlandosi in generale e senza pregiudizio di coloro che potessero avervi diritto, si ordina che le armi vengano poste sulla facciata della chiesa, e che a tal fine l'architetto vi faccia lavorare senza interruzione, non ostante qualunque opposizione ed appello.

Ecco, signori, il vero fatto, che forma il soggetto di lite fra le parti.

Il duca di Guisa sostiene ch'egli è barone gran-giustiziere del borgo di Marchais di Liesse; che in tal qualità dee presumersi esserne il fondatore; che i diritti onorifici gli appartengono, e che per conseguenza a conservarli, ha diritto di far innalzare le sue armi sulla facciata della chiesa, del pari che potrebbe farla tingere da fascia funebre; che non è giusto chieder la demolizione di un'opera fatta giuridicamente; e che sia inutile attendere alla forma di procedure, se in merito la verità sia conosciuta.

Per l'opposto, gli appellanti si dolgono di violenza ed oppressione, e sostengono di essere stati maltrattati dagli ufiziali del luogo, i quali hanno adoprato la loro autorità contro la giustizia che loro veniva domandata; senza esame di causa, e senza nemmeno ascoltare le addotte pretensioni; hanno mandato ad effetto la conceputa violenza; ch'essi sono padroni fondatori ed amministratori della cappella; che se il duca di Guisa è barone gran-giustiziere, se egli ha degli ufiziali nel borgo, se la giustizia si esercita in suo nome, nondimeno i diritti onorifici non possono, per l'Ordinanza di Châteaubriand, appartenergli in esclusione di essi; che tal quistione devesi risolvere mediante titoli e possesso; ma che frattanto è ingiusto l'aver cambiato lo stato de' luoghi, e così pregiudicata la loro causa; ch'essi hanno denunziata la nuova opera, hanno agito contro questa usurpazione; e che, in dispregio dell'impedimento, l'opera si è fatta in loro presenza.

Perciò, credendosi sostenuti dalle massime ordinarie di diritto, la cui esecuzione debbe esser eguale e pe' principi e pei

privati, domandano giustizia, secondo l'editto del pretore: sostengono che l'azione da loro intentata è una specie di reintegrazione, che le cose debbonsi ristabilire nello stato in cuerano, e che non possono nè debbono litigare in merito, fin chè la violenza non sia riparata.

Questa è la vera controversia, su la quale Signori dovete pronunziare.

Considerata sotto l'aspetto della giustizia e secondo le massime ordinarie, che conducono all'equità, essa ci obbliga (perchè questa causa è di tanta importanza da non permettere di aver riguardo alle persone che sono in giudizio) a convenire che, secondo la disposizione del diritto civile, conforme alla ragione naturale, chi vuol fabbricare è impedito dalla nunciazione di nuova opera. Sia giusta o ingiusta la pretensione, legale o illegale l'opposizione, l'opera incominciata dee cessare finchè questa opposizione sussiste; la mano della giustizia debbe esser depositaria degl'interessi delle parti: chiunque, in dispregio del divieto e della denunzia, volesse proseguire, offenderebbe l'editto del pretore, perchè si farebbe giustizia da se stesso. Perciò, dicono i nostri giureconsulti, il titolo del dritto *de operis novi nuntiatione* non è solamente *edictum*, ma *interdictum*.

L'editto del pretore dà una semplice azione, dà luogo ad un giudizio ordinario, in cui, osservati i titoli delle parti, la controversia vien decisa: ma l'interdetto porta seco la sua esecuzione; procede senza formalità; senza lungherie di rito giudiziario; tende ad una restituzione momentanea, che si opera senza esame di causa. Basta che alcuno dica; io sono spogliato; basta che si vegga la nunciazione di nuova opera, perchè la reintegrazione si pronunzii senza difficoltà.

Il ristabilimento debbe farsi senza esame di causa, secondo la legge *cum praetor* 81; *de verborum significatione*; e perciò l'imperadore dice che *interdicta prohibitoria et restitutoria sunt.* Sono proibitivi nella loro origine, ma tendono nella loro esecuzione al ristabilimento, ed alla riparazione dell'opera, alla restituzione in intiero di tutto ciò che si è fatto contro il divieto; ed il ristabilimento deve ordinarsi senza discutere il merito: Che se pure l'autore dell'opera avesse tutta pronta la giustificazione della sua causa e la pruova della verità di sua pretensione, non bisognerebbe tenerne conto, perchè dee onorarsi la giustizia, e l'ingiuria dee rimanere a chi la offende; perchè tutto quel che si fa senza aver riguardo al divieto si reputa non solamente disprezzo, ma violenza ed oltraggio. Perciò le azioni civili, comuni ed ordinarie, diventano criminali e

straordinarie, per la contravvenzione agl' interdetti: *sine extraordinariis actionibus quae pro his competunt.*

È nel vero, vediamo tutto dì, che, quando contro il divieto, le parti imprendono a continuare ed eseguire ciò che hanno risoluto, si processa, si sentenzia, s' imprigiona, perchè gl' interdetti stando nel pubblico deposito della giustizia, gli uomini si rendono delinquenti quando ledono l' ordine pubblico de' giudizj, e violano la legge.

Or egli è certo che l'azione degli appellanti si è opportunamente intentata, essendo le cose intiere, quando gli operaj voleano innalzare il tavolato, prima che il muro fosse demolito, le pietre tolte, e l' opera cominciata.

Ai 17 gennajo 1633, decisione la quale *ordina che le cose sieno ripristinate com' eran prima; le armi demolite; commette l' esecuzione al luogotenente-generale di Laon, ed incarica il proccuratore del re di compilarne processo verbale, ed informarne la corte fra un mese.*

Ecco lo stato della giurisprudenza, quando si pubblicarono le prime edizioni di questa opera. In seguito è intervenuta la seguente decisione.

In luglio 1817, il sig. Calvet, proprietario d'un terreno che tutto si estende lungo la casa del sig. Pradet, vi fa innalzare un muro il quale, se vien terminato dee coprire tutta la facciata di questa casa.

A' 24 del mese stesso, il sig. Pradet, allegando una servitù di prospetto e di passaggio che pretende avere sul terreno del sig. Calvet, con atto stragiudiziale gli inibisce la continuazione dell' opera.

Calvet prosegue senza tenerne conto.

Pradet ricorre al giudice di pace, il quale senza chiamare Calvet, nomina de' periti per osservare i luoghi; ed i periti eseguono la loro commessione in contumacia di costui.

Quattro giorni dopo, Pradet cita Calvet innanzi allo stesso giudice per farlo condannare a demolire il muro.

Calvet risponde che il suo terreno è libero da ogni servitù rispetto alla casa di Pradet, e che perciò egli può fare quel che gli aggrada.

Il dì 1 del seguente agosto; sentenza che ordina a Calvet di demolire l' opera fatta *dopo l' atto stragiudiziale* di Pradet, e gli nega, finchè non abbia ciò eseguito, ogni adito in giudizio.

Calvet ne appella al tribunale di Castres; a' 13 settembre dello stesso anno, sentenza che rigetta il gravame, « atteso che

» non trovasi nel Codice civile alcuna disposizione che determini il modo di agire per la nunciazione della nuova opera; » che, nel silenzio del Codice civile, convien ricorrere piuttosto alle leggi romane, le quali contengono in quanto a ciò » regole positive, anzichè alla giurisprudenza delle Corti sempre variabile ed incerta; che, secondo tali leggi, la denunzia può farsi con atto stragiudiziale, e che immediatamente » dopo la notificazione di questo atto, tutti i lavori debbono » cessare; che il giudice senza entrare in merito, ed esaminar » se la opposizione sia giusta, dee ordinare la demolizione delle » opere, se alcuna n'è stata fatta dopo la denunzia, e negar » l'adito in giudizio finchè le cose non siensi ristabilite come » prima; che, nella specie, il giudice essendosi uniformato a » questi principj, devesi confermare la sua sentenza de' 17 agosto 1817. »

Calvet ricorre in cassazione contro questa sentenza, che impugna come violatrice degli articoli 1, 2, 3, e 1041 del Codice di procedura.

Agli 11 luglio 1820, decisione in contraddizione delle parti, ed a relazione del sig. Carnot, colla quale, « visto l'articolo 1041 del Codice di procedura . . . ;

» Atteso che i giudici soli hanno il diritto di comandare e farsi ubidire; che le parti interessate possono intimare » a' loro avversarj, con atto stragiudiziale, di far ciò ch' esse » richieggono da quelli; ma che simili atti non possono produrre altro effetto se non quello di costituire in mora, e far » soggiacere a' danni ed interessi coloro che non vi si sono conformati, quando la domanda venga riconosciuta giusta e ben » provata; che questo principio generale non soffre eccezione » in caso di nunciazione di nuova opera; che le leggi romane » le quali dispongono diversamente non si sono mai osservate » in Francia; ch' esse non han potuto essere allegate specialmente dopo la pubblicazione del Codice di procedura, il quale, » coll' art. 1041, ha abrogato tutte le leggi, consuetudini, usi, » e regolamenti anteriori concernenti la procedura.

» Che nondimeno, per applicazione delle leggi romane, » il tribunale di Castres si è indotto a negar giustizia all'attore, finchè egli non avesse ristabilite le cose com' erano » quando avvenne il divieto a lui fatto con atto stragiudiziale;

» Che la forma di procedere in tal materia era indicata » nel titolo 1.° del Codice di procedura, il quale tratta delle » *azioni possessorie*, e quindi della nunciazione di nuova opera, » che ne ha il vero carattere;

» Per questi motivi la Corte cassa ed annulla . . . »

Ecco dunque le regole su questa materia.

1.° L'azione di nunciazione di nuova opera appartiene alla classe delle azioni possessorie.

2.° Il Codice di procedura la dichiara di competenza de' giudici di pace coll' articolo 3 che dà loro facoltà per tutte le azioni possessorie (*a*).

3.° Chi crede aver ragione di opporsi ad una nuova opera dee prevenirne l'autore con atto stragiudiziale, e citarlo poi innanzi al giudice di pace, il quale, dopo aver disteso processo verbale dello stato de' luoghi, inibisce la continuazione dell' opera incominciata.

Se tale inibizione non è rispettata, il giudice di pace pronunzia nuova sentenza colla quale ordina la demolizione di quanto si è fatto, non dopo l'atto stragiudiziale; ma dopo la sua prima sentenza, e qui finisce il suo ministero. Spetta al tribunale civile il decidere se l'opposizione sia bene o mal fondata.

CAPITOLO XXXIX.

DE' TERMINI NE' QUALI L' AZIONE DEBBA INSTITUIRSI.

» Bisogna tenere come regola certa che colui il quale di-
» ce essere stato turbato od impedito nel possesso e godimen-
» to del suo immobile dee, *fra l'anno ed un giorno*, pro-
» porre l'azione d'innovazione; perchè dopo l'anno non sa-
» rebbe più ammesso a farlo (1) ».

L'artic. 96 della consuetudine di Parigi dice inoltre che colui il quale è turbato nel possesso *dee querelarsi fra l'anno ed un giorno da che ebbe luogo il turbamento* (*b*).

Questo termine di un anno ed un giorno trovasi in tutti gli scritti de' giureconsulti e de' forensi.

Esso corre così contro i minori come contro i maggiori, e per tre ragioni: la prima, che l'azione possessoria è una specie di privilegio di cui alcuno non può godere se non sotto le condizioni stabilite dalla legge; la seconda, che tratta-

(*a*) Vedi l'art. 22 n. 4 della leg. de' 29 mag. 1817; l'art. 25 della leg. de' 7 giug. 1819; e l'art. 127 delle leggi su la procedura nei giudizi civili.

(1) *Pratica di Masuer*, *cap. XI*, *n.* 22.

(*b*) Gli articoli 22 num. 4 della legge de' 29 mag. 1817; 25 n. 4 della legge de' 7 giug. 1819, e 125 delle leggi della procedura ne' giudizi civili parlano di un anno.

si di un semplice possesso, la cui privazione lascia intiero il diritto de' minori e degli assenti per la proprietà; la terza, che un anno di pacifico possesso, non violento, non clandestino, dee presumersi legittimo, e che un possessore legittimo non dee soffrire evizione in virtù di un'azione stabilita in suo favore. » (*Lemaitre*, su la consuetudine di Parigi, tit. VI, cap. 1, sezione 2).

CAPITOLO XL.

DI COLORO AI QUALI È PERMESSA L'AZIONE POSSESSORIA. DEL POSSESSORE. DELL'EREDE NATURALE. DELL'EREDE ISTITUITO, E DEL LEGATARIO. DE' COEREDI FRA LORO. DEL COMPRATORE. DI COLUI CHE HA LA NUDA PROPRIETÀ. DELL'USUFRUTTUARIO. DEL MARITO. DEL LEGITTIMARIO E DELLA VEDOVA CHE ABBIA IL GODIMENTO DELL'ANTEFATO. DELL'ENFITEUTA. DEL CONDUTTORE A LUNGO TEMPO, DEL FITTAJUOLO. DEL SEQUESTRATARIO. DE' PREFETTI CHE AGISCONO PER CONSERVARE IL PATRIMONIO PUBBLICO. DI COLUI CH'È TURBATO DA UN COMPRATORE DI BENI NAZIONALI.

Del possessore.

Si è osservato nel capitolo precedente che la semplice detenzione di fatto non basta per essere autorizzato ad intentar l'azione possessoria: bisogna aver il possesso civile dell'immobile o del diritto reale nel cui godimento si pretende essere stato turbato: cioè bisogna averlo posseduto, *nec vi*, *nec clam*, *nec precario*, per un anno ed un giorno.

La regola in quanto a ciò è dunque che l'azione non è permessa se non al possessore che ha acquistato il *possesso civile* di un immobile o di un diritto reale (*a*).

Dell'erede naturale.

Licet vera possessio non transferatur ad haeredem, fingitur tamen transferri, et propter hoc potest excusari stylus curiae franciae, ubi heredes se dicunt saisitos; et turbati in possessione concludunt in casu novitatis, quamvis non fuerint adepti realiter possessionem. (Faber sul tit. della Instituta *de Interdictis*).

(*a*) L'art. 127 delle leggi della procedura ne' giudizi civili soggiunge che al possessore attuale giova il possesso del suo autore, e di coloro che possegono nel di lui nome.

» In materia di successione, l'erede può dirsi, immediatamente dopo la morte del suo prodecessore, nel possesso naturale e civile de' beni del defunto; *quia saisina defuncti descendit vivum.* E se prima di aver posseduto per un anno ed un giorno, è turbato, può intentar azione per lo possesso civile del suo autore. » (*Gran-Coutumier* lib. II, cap. XXI).

Dell' erede istituito, e del legatario.

» Benchè l' erede istituito prenda possesso de' beni appartenenti alla successione con permesso del giudice, e col consenso dell' esecutore testamentario, non ne diviene vero possessore, se l'erede naturale viene fra l' anno e chiede di esser mantenuto nel suo possesso; lo che otterrà, se non vi sia altro che lo impedisca; perchè l' erede istituito si reputa legatario, e perciò non gli appartiene, in virtù della sua istituzione, o del preso possesso, alcun interdetto, se non dopo l'anno ed un giorno. . . Nondimeno il testatore può disporre che il legatario prenda possesso della cosa legata di sua propria autorità. » (*Masuer*, cap, II, art. 33) (*a*).

Dell' azione possessoria fra coeredi.

» L'erede non ha l'azione possessoria contro il suo coerede; non ha contro di lui che l' azione di divisione, o quella di petizione di eredità, se la sua qualità di erede è contraddetta; azioni diversissime dalla possessoria. Nondimeno, se avesse agito fra l' anno, bisognerebbe un sequestro, eccetto se il diritto dell' altro si mostrasse in tale evidenza che se gli si fosse accordato il possesso provvisionale. » *Bourjon*, (*Diritto comune*, tom. II, cap. dell' azione possessoria, sezione 3).

Del compratore.

Dopo aver detto che l' erede acquista il possesso immediatamente dopo la morte del defunto, e può quindi intentar azione possessoria, l' autore del *Grand-Coutumier* aggiunge: » Così fa colui il quale possiede la cosa per tradizione di fat-

(*a*) Vedi gli art. 930 e 931 delle leggi civili.

» to ; cioè quando il proprietario gliene dà il possesso conse-
» gnandogliela di fatto per causa di vendita, permutà, do-
» nazione, alienazione, o altrimenti ». *Quia facti traditio saisinam generat et inducit* (Lib. II, cap. XXI).

Di colui che ha la nuda proprietà.

Possidere videtur quisque, non solum si ipse possideat, sed et si ejus nomine aliquis in possessione sit . . . . . et hoc est quod dicitur, retinere possessionem posse aliquem per quemlibet qui ejus nomine sit in possessione. (Instit. tit. *de interdictis*, §. V).

» Colui che ha la nuda proprietà debb'essere inteso in caso
» d'innovazione, se domanda di esser mantenuto nel possesso
» o quasi possesso della sua proprietà, affinchè il reale pos-
» sesso gli sia conservato, e possa goderne ed usarne, cessa-
» to sarà l'usufrutto. Senza di ciò egli potrebbe perdere il
» suo possesso a causa di questo terzo possessore ; ed in tal
» caso, il possesso civile, unito alla proprietà, produce ef-
» fetti corporali ». (*Masuer*, *Pratica*, cap. II, n.° 54).

» Il vitaliziante conserva il possesso del proprietario » (*Loisel*, *lib. IV*, tit. III, *reg.* 3).

Dell' usufruttuario.

Propter jus quod in re habet, in interdictis uti possidetis et unde vi, pro possessore habetur. (Nota di Vinnio sul §. 5. del tit. della Instituta *de Interdictis*).

» L'usufruttuario turbato nel suo usufrutto può sperimen-
» tare l'azione possessoria, perchè il suo diritto è un diritto
» reale che gli dà tutte le azioni necessarie per mantenerlo nel
» suo godimento. Quindi di dritto dee avere quest' azione al
» pari del proprietario, come conseguenza della sua qualità
» e del suo diritto ». (*Bourjon*, *diritto comune*, tom. II, cap. *Dell' azione possessoria* sezione 3).

Del marito.

» Il marito per cagion della moglie, è riputato possesso-
» re de' beni dotali, di tal che debb' essere ammesso in pos-
» sessorio e come attore e come convenuto ». (*Masuer*, *Pratica*, cap. IX, n.° 44).

Non sarebbe così, se vi fosse separazione di beni, sia

convenzionale, sia giudiziaria: in tal caso, avendo la moglie il possesso de' suoi beni, ella sola ha diritto d'intentar l'azione possessoria.

Del legittimario, e della vedova che gode l' antefato

» Coloro che acquistano di diritto, ed in virtù della leg» ge, il possesso civile, possono anche intentare azione pos» sessoria, come l'erede nella legittima, e la vedova che go» de l'antefato ». (*De Laurière, sull' art. 96 della consuetudine di Parigi*).

Dell' enfiteuta e del conduttore a lungo tempo.

» Il conduttore a lungo tempo potrebbe introdurre azio» ne in fatto d' innovazione, per essere mantenuto nel suo » possesso o quasi possesso della cosa che tiene in fitto, a fi» ne di goderne pel tempo stabilito nel contratto. . . Dicesi » comunemente locazione a breve tempo, quando è per dieci » anni o meno ». (*Pratica di Masuer*, cap. IX, n.° 49).

Del fittajuolo.

» Se alcuno è turbato nel possesso e godimento.... in cui » era... *con titolo diverso da quello di fittajuolo e possessore » precario*, può istituire azione possessoria fra l' anno del turbamento ». (*Art. 2 del titolo XVIII dell' ordinanza del 1667*). *Qui ex conducto possidet, quamvis corporaliter teneat, non tamen sibi, sed domino rei creditur possidere* (L. II, cap. de usucap.).

Del sequestratario.

» Il possesso per istituire l' azione di turbativa debb' es» sere a titolo di proprietario o di padrone, e non a titolo » precario. Se fosse a quest' ultimo titolo, l'azione non avreb» be luogo. Le legge l' ha stabilita per un proprietario giu» stamente riputato tale, e non per una specie di ammini» stratore dell' immobile litigioso. Il possesso per intentar que» st' azione dee dunque essere a titolo di proprietà, e non » ad altro titolo. Gli altri possessi, come quelli di fittajuolo, » di sequestratario, escludono ogni idea di proprietà, e quin» di l' esercizio dell' azione possessoria ». (*Bourjon, Dritto comune lib. II, cap. dell' azione possessoria sezione 2*).

De' prefetti.

I prefetti, ora incaricati di conservare il patrimonio pubblico e sperimentare le azioni che lo risguardano, possono mai agire per via di azione possessoria? Può intentarsi quest'azione contro di essi?

» Il suddito contro il re, ed il procurator del re contro » del suddito, non possono intentar azione possessoria. Così fu » giudicato con decisione de' 5 settembre 1534. » (*Nota di Charondas sul capitolo XXI del tit. del Grand-Coutumier.*)

Ecco l'antica giurisprudenza. Era vietata l'azione possessoria al suddito contro il re per due motivi; il primo, che questa azione fa supporre in colui contro al quale è diretta, un attentato, e quindi una specie di delitto; ed è irreverenza accusar di un delitto il capo dello stato: il secondo, che il patrimonio della corona era imprescrittibile, e la querela è interdetta in tutt'i casi in cui la prescrizione non ha la efficacia di conferire la proprietà.

Di questi due motivi, ora rimane soltanto il primo, avendo la legge del 1.° dicembre 1790 dichiarato il patrimonio dello stato prescrittibile, come tutte le proprietà particolari.

L'azione possessoria era interdetta agli ufiziali del pubblico ministero, perchè era massima che il re rinunziava a tutte le azioni che non permetteva potersi intentare contro di lui.

Non è a mia notizia alcun esempio dell'applicazione di queste regole dopo lo stabilimento del sistema attuale. Neppure ho voluto proporre la quistione, e lascio al Consiglio di Stato la cura di risolverla, per la ragione che il patrimonio pubblico essendo oggi prescrittibile, la sua decisione dipende più da taluni riguardi che da' principj (*a*).

(*a*) Secondo le nostre leggi lo stato, i comuni, gli stabilimenti pubblici, la casa reale sono soggetti a tutte le azioni ed eccezioni come ogni altro cittadino. Le azioni possessorie quindi pei beni dello stato possono istituirsi dagli amministratori de'medesimi, per quelli de' comuni dai sindaci, e per quelli de' pubblici stabilimenti da'loro amministratori e così viceversa.

Di colui ch' è turbato da un compratore di beni nazionali.

Quando il compratore di beni nazionali pretende che tal fondo sia compreso nella sua aggiudicazione, e ne pretende il possesso, il proprietario o possessore in tal guisa turbato può mai agire in possessorio contro di lui? se lo può, il giudice di pace è mai competente, o lo sono i collegj amministrativi?

Potrebbe sostenersi con plausibili ragioni, ch' è inutile di ricordare, non poter in questo caso aver luogo l' azione possessoria.

Ma la quistione essendosi più volte presentata al Consiglio di Stato, si è sempre deciso che non solamente il possessore turbato dal compratore di beni nazionali possa agire in possessorio, ma che sia competente il giudice di pace. Ecco quel che in ordine a ciò prescrive un decreto imperiale de' 24 marzo 1806.

Napoleone ec.

Sul rapporto del gran giudice ministro della giustizia.

Veduti i documenti relativi alla controversia insorta tra i sig. Mauduit-Larive ed il sig. Patrix, entrambi acquirenti di beni nazionali a Mont-Lignon, pel canale di acque della sorgente denominata delle Brosses situata nel bosco del sig. Larive reclamata dal sig. Patrix come destinata ad animare il suo molino di Mont-Lignon; la dimanda in possessorio del sig. Patrix innanzi al giudice di pace di Emile-Montmorency; la domanda di rivendicazione fatta del sig. Larive al sottoprefetto di Pontoise; ed al prefetto della Senna ed Oise; la sentenza de' 26 fiorile anno XIII, colla quale il giudice di pace di Emile, dietro dichiarazione del prefetto, sospende di pronunziare finchè non siasi deciso della competenza; l' ordinanza del Consigliere di Stato prefetto della Senna ed Oise, de' 27 fruttidoro anno XIII, che eleva il conflitto, pel motivo che i signori Mauduit-Larive e Patrix essendo compratori di beni nazionali, le controversie che sorgono intorno ai loro acquisti debbonsi risolvere dall' autorità amministrativa.

Considerando che l' autorità amministrativa non è competente per decidere delle quistioni che sorgono tra compratori di beni nazionali, se non quando tali quistioni possono risguardare il merito; che nella specie il giudice di pace di Emile deve solamente pronunziare su di una domanda possessoria, e che perciò egli non oltrepassa la sua competenza stante che non pregiudica nè il merito, nè i titoli di proprietà;

Udito il nostro Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° L' ordinanza de' 27 fruttidoro anno XIII, colla quale il Consigliere di Stato prefetto della Senna ed Oise eleva il conflitto per la controversia pendente innanzi al giudice di pace di Emile, tra i signori Mauduit-Larive et Patrix, rispetto al corso di acqua della sorgente detta *des Brosses*, è annullata (*a*).

CAPITOLO XLI.

LA CHIAMATA IN GARANTIA HA MAI LUOGO NELL' AZIONE POSSESSORIA ?

Riguardo a ciò, è regola che nell' azione possessoria non si ammette chiamata in garentia.

Ma la regola va suggetta a due eccezioni: la prima, in favor del conduttore; la seconda a pro del compratore. Se l' uno o l' altro, volendosi mettere nel possesso della cosa tolta a fitto o comprata, ne venissero impediti da un' azione possessoria, potrebbero chiamare in causa, l' uno il proprietario, l' altro il venditore.

» In fatto di azione possessoria, non si può chiamare alcuno in garentia (1), perchè non dee soffrirsi che alcuno ritenga l'altrui possesso per se o per altri, nè che lo turbi con stolta arditezza. . . . Non così, se il reo convenuto sia conduttore, in tal caso dee chiamare il proprietario del fondo; o s' egli è compratore da meno di un anno prima dell' istanza, non potendo in questo caso parlare del possesso di tale anno, dee aver per garante il suo venditore.

» In caso di azione possessoria (2), non vi è garantia, per la ragione che ciascuno si fa attore per sostenere di essere egli stesso in possesso. Così fu giudicato con decisione del parlamento nell' anno 1373. Nondimeno se avvenisse che alcuno avesse comprato, e che nell' anno dopo l' epoca dell' acquisto, usando della cosa comprata, taluno gl' intentasse azione possessoria; potrebbe chiamar in garentia il venditore, poichè la querela avrebbe luogo nel primo anno do-

---

(*a*) Vedi gli articoli 5, 6 e 7 della legge de' 29 maggio 1817; e gli articoli 7, 8 e 9 della legge de' 7 giugno 1819.

(1) *Antica consuetudine di Normandia Lib. VIII, cap. III.*

(2) *Boutillier, Somma rurale cap. XXXI.*

» po la compra. Ma se l' azione s' istituisse scorso l' anno dal-
» la compra non vi sarebbe garantita, perchè il beneficio del-
» l' innovazione non ha luogo che per un anno ».

In hac causae (1), *non datur . . . dilatio pro garendo. Et ita dictum fuit contra conestabularium Franciae qui petebat in garendum regem Navarrae.*

CAPITOLO XLII.

DELLE COSE PER LE QUALI SI PUO' INSTITUIRE QUERELA.

Si può, dice l' art. 1.° del titolo XVIII dell' ordinanza del 1667, instituire azione possessoria:

Per immobili;

Per diritti reali;

Per la universalità dei mobili.

Ciò che risguarda gl' immobili non si rivoca in dubbio.

Osserveremo solamente che quì la legge non intende parlare che degl' immobili reali, cioè, come dice l' articolo 96 della consuetudine di Parigi, *de' fondi urbani o rustici.*

La regola è che chiunque vien turbato nel possesso di un fondo può promuovere azione possessoria.

Secondo ciò che abbiamo detto non può incontrarsi dubbio rispetto ai fondi, ossia immobili reali.

Ma i diritti reali ed immobiliari richieggono parecchi schiarimenti, e formeranno il suggetto de' due seguenti capitoli.

---

(1) *Dumoulin*, Stylus curiae parlamenti, cap. XVIII, §. 20.

CAPITOLO XLIII.

DELL' AZIONE PER DIRITTI REALI (1).

SOMMARIO

§. I. *Delle rendite.*

§. II. *Del terraggio o del dritto di prelevare una determinata quantità di frutti in natura.*

§. III. *De' diritti di pedaggio.*

§. IV. *De' servigi eventuali.*

§. V. *Del dritto di pascolo su le terre e ne' boschi. Vi sono due specie di pascoli, secco e grasso: Differenza ne'loro effetti. Ne' boschi, e pe' pascoli secchi è necessario il titolo.*

§. VI. *Delle servitù. L'azione possessoria può mai introdursi tanto da colui che è turbato all'esercizio d' una servitù, quanto dal proprietario d' un fondo che un vicino pretenda suggetto a servitù verso di lui?*

§. VII. *Delle azioni possessorie in ordine alle servitù disconținue ne' paesi ove tali servitù erano prescrittibili prima della pubblicazione del Codice civile.*

§. VIII. *De' dritti d'uso appartenenti alle comunità d'abitanti per i boschi e foreste del di loro territorio.*

§. IX. *Osservazioni sopra talune nostre antiche consuetudini per le quali gli abitanti di un comune potevano in tale qualità, ed a motivo della loro residenza nel comune, acquistare diritto d'uso con un possesso immemorabile.*

§. X. *Colui che fosse turbato nel possesso di una cappella o di un banco in una chiesa, potrebbe mai introdurre azione possessoria?*

Gli autori comprendono sotto il nome di diritti reali.

Le rendite prediali;

I diritti di terraggio;

Il diritto di uso in una foresta;

Il diritto di pascolo;

Il diritto di pedaggio sopra un ponte ec.;

---

(1) In quibus non cadit naturalis et phisica possessio; quia localiter nec calcari pedibus, nec oculis demonstrari possunt; sed tamen ea quoque quasi possideri receptum. Possidentur autem cum actus qui talibus juribus appropriati sunt, usurpantur. (*D' Argentrè sull' art. 106 della consuetudine di Brettagna*). » *E tal possesso si ammette anche quando l'attore non allega alcun titolo* ». Masuer, cap. IX, n. 18).

Il diritto di servirsi di questo ponte senza pagare;

Il diritto di esigere determinati servigj, come di mantenere in buono stato le cateratte di un molino;

Finalmente tutte le specie di servitù.

Perciò avvalendoci delle parole dell'autore dell'antica raccolta delle consuetudini normande (1) in proposito dei diritti reali; *gli uni sono di rendita, altri di prestazione, altri di franchigia, ed altri di servigio.*

Tratteremo questi diversi oggetti in altrettanti paragrafi (a).

§. I.

Delle rendite.

Gli autori antichi non dubitano ad accordare il dritto di instituire azione possessoria ai creditori di rendite costituite con ipoteca speciale. Allora tali rendite consideravansi come prediali. Ma ora, e dopo lungo tempo, non conosciamo altre rendite prediali che quelle stabilite *in traditione fundi.* Non bisogna perder di vista questa osservazione; altrimenti, dagli autori antichi e dal testo di molte consuetudini, si conchiuderebbe che il creditore di una rendita costituita con ipoteca speciale, possa intentar azione possessoria contro il suo debitore. Ciò sarebbe un errore. Generalmente si tiene per vero che l'azione possessoria non ha luogo per rendite costituite.

Ma del pari è certo che questa via è aperta ai creditori di rendite prediali quando sono turbati nel loro possesso, sia dal debitore della rendita, sia da un terzo che pretende aver diritto di riscuoterla (2).

---

(1). *Lib. VIII, cap. 11.*

(a) L'articolo 22 numeri 3 e 12 della legge de' 29 maggio 1817, e l'articolo 25 numeri 3 e 12 della legge de' 7 giugno 1819 presso noi regolano l'azione possessoria nelle materie di diritti reali immoboliari e per prestazioni prediali.

(2) Occasione jurium, seu redituum, potest agi, *uti possidetis*, etiam contra debitorem ipsum. (*Joan. Faber. ad § retinendae, num. 15, Inst. de Interdictis*).

» *L'azione possessoria ha luogo per le cose incorporali, come se alcuno dicesse aver diritto di essere mantenuto nel possesso di esigere ogni anno dei censi e delle vendite, o di riscuotere una pensione annua su tutt' i beni dell' opponente. E tal possesso si ammette anche quando l'attore non allega alcun titolo* (Masuer cap. *XI.*, *n. 18 num.* 3) ».

» *In ordine alla rendita provveniente da fondi, essendo un diritto prediale, reale ed immobiliare, il creditore può intentare azione pos-*

L' applicazione di questa regola, che il creditore di una rendita prediale può intentar azione contro il debitore di questa rendita, fa nascere due quistioni, di cui la prima tende a determinare il numero degli anni ne' quali bisogna aver esatta la rendita per averne acquistato il possesso civile.

De Laurière risponde: « Alcuni hanno opinato che basta » una sola riscossione, quando non è stata seguita da alcuna » molestia per un anno ed un giorno: altri hanno avvisato che » bisognavano più riscosssioni, o almeno due; lo che è più » giusto. (*Sull' artic. 96 della consuetudine di Parigi*) ».

Ma per la seconda quistione, da qual giorno si farà correre l' anno per intentar azione? Da quello forse in cui la rendita è scaduta? No, certamente. In tal modo si priverebbe di quest' azione il creditore che, per umanità, avesse sospeso di procedere, ed accordato una dilazione al suo debitore. La opinione più ragionevole sembra esser quella che fa correre l'anno dal giorno in cui il debitore, dietro intimazione di pagare, abbia ricusato di farlo.

Ecco la opinione d' Imbert (1): « In ordine alle azioni » per rendite e prestazioni annuali, l' anno ed un giorno non » corre dal tempo in cui è cessato il pagamento, ma da quel» lo della notificazione, e rifiuto di pagamento; perchè tal » rifiuto importa turbativa quando la rendita annua sia con» trastata ».

Coquille aggiunge: « Quegli al quale la rendita annua » sia stata pagata, resta in possesso contro colui che ha paga» to, finchè non siavi contraddizione, benchè il debitore ab» bia cessato per lungo tempo, minore però di trenta anni. » *Giovanni Fabro* dice che, la sola cessazione di pagamento » non turba il possesso; di ciò segue che il padrone ritiene » il possesso *animo*, finchè non gli è contraddetto. (*Istitu» zioni di dritto francese*, cap. *del possesso civile*).

» *sessoria in caso di innovazione, del pari che per un fondo* » (Brodeau, sull' art. 78 della consuetudine di Parigi).

Termineremo questa nota colla seguente osservazione del dotto Laurière, sull' art. 96 della consuetudine di Parigi: « Eran così le cose » ne' bassi tempi, perchè i contratti non si formavano in iscritto o per» chè benchè scritti, sovente, perdevansi per mancanza di minute o di » persone che le custodissero. Oggi in tali casi poco si usa l' azione possessoria, *perchè il creditore che ha un contratto in forma valida ed » autentica preferisce la via del pegnoramento de' mobili* ».

(1) *Pratica*, *cap.* XXXIII.

§. II.

Del terraggio, o del diritto di prelevare in natura una determinata quantità di frutti.

Dicesi *terraggio* il diritto di dividere col proprietario, in determinata proporzione, i frutti de' fondi che si coltivano.

Questa denominazione di *terraggio* è derivante dal latino *campipars*, *o campiportus*, donde si sono formati negli antichi titoli latini le parole *campars*, *campipartum*, *campipartium*, *campardus*, *campartus*, *campiportio*.

Del pari in Francia questo diritto ha diversi nomi nelle varie contrade; nelle una dicesi *terraggio* o *terraggiera*; in altre, *parte*, *quote*; altrove, *quarta*, *quinta*, o *vigesima*, perchè in generale questo diritto è del quarto, del quinto, o della vigesima parte de' frutti. Quando tal diritto si riscuote sulle vigne, è più particolarmente conosciuto col nome di *teneau*, *complant*, *corpor*.

Ma il nome generico è quello di *champart* o *campipars*: cioè parte o quote di frutti prodotti dal fondo.

Prima che si abolisse il sistema feudale conoscevansi due specie di terraggio, l' uno feudale, l' altro puramante prediale. Ora ne rimangono soltanto molte di questa seconda specie. Un avviso del Consiglio di Stato dei 4 termidoro anno VIII, approvato dal primo console ed inserito nel *bollettino* delle leggi, decide che gli affitti parziarj usati nel dipartimento della Loira inferiore, non sono colpiti della legge de' 17 luglio 1793, che sopprime tutte le prestazioni feudali.

Se il proprietario di un fondo gravato dal dritto di *terraggio* ricusa di continuarne il pagamento, colui il quale l'ha riscosso per gli anni precedenti può mai, in via d'azione possessoria, domandare di essere mantenuto in possesso?

Una decisione profferita dalla gran camera del parlamento di Parigi, dietro le conclusioni dell'avvocato generale Chauvelin, a' 5 di marzo 1718, rimuove ormai intorno a questo punto ogni dubio ed ogni discussione.

La quistione agitavasi fra la principessa e duchessa di Brunswich, proprietarii del ducato di Guisa ed i cumuni della Moville e di Etreux, compresi in tal ducato.

Questi due comuni che fino allora avean pagato al feudatario un dritto di *terraggio*, deliberarono, in adunanza tenuta nel 1717, di ricusarne il pagamento finchè si fosse loro esibito il titolo primordiale, o altra scrittura formata da' loro antecessori.

In conformità di questa deliberazione, i due comuni ricusarono di pagare il *terraggio*.

Le signore di Guisa risguardarono come turbativa di possesso questa ricusa, e la deliberazione che l' avea preceduta, e domandarono, per via di azione possessoria, di essere mantenute nel possesso di riscuotere questo diritto

La quistione non potea presentarsi in termini più precisi.

Dagli abitanti dicevasi: l' azione possessoria, non essendo altro che una controversia di possesso fra due persone le quali hanno pretensioni sulla stessa cosa, sullo stesso diritto, non può aver luogo fra un creditore che domanda ed un debitore che nega. Nell' istante in cui il diritto è controverso in merito non vi ha più alcuna cosa di reale, nè di esistente che possa dar luogo alla azione possessoria.

Rispondevasi: l' azione possessoria non è solamente una controversia di possesso fra due persone che pretendono lo stesso diritto o lo stesso fondo; è un' azione che le leggi, le ordinanze, e le consuetudini accordano a chiunque è turbato nel possesso di un fondo o di un diritto reale. Or la ricusa di un debitore turba del pari che la pretensione di un terzo.

La decisione citata ammise la querela delle signore di Guisa, e le mantenne nel possesso di riscuotere il terraggio sul territorio de' due comuni.

Un altra decisione de' 27 gennajo 1737, parimente della gran camera del parlamento di Parigi, giudicò la quistione medesima nello stesso modo (*a*).

§. III.

De' diritti di pedaggio.

Se un comune, o qualche privato fossero nel possesso della franchigia di un diritto di pedaggio stabilito su di un ponte, una via, od una scafa, ed il proprietario del diritto volesse assoggettarvelo, potrebbero intentar azione per esser mantenuti nel possesso della franchigia.

Similmente, se dopo aver pagato per un anno, il comu-

(*a*) Secondo le nostre leggi organiche giudiziarie de' 29 maggio 1817, art. 22 num. 12; e dei 7 giugno 1819, art. 24 num. 12, vi è azione possessoria per le rendite e per terraggi sempre che in mancanza di titolo vi è il possesso di esigere per più di tre anni.

Vedi benanche il decreto de' 28 giugno 1828 in ordine alla forma per procedere in determinati casi.

ne o l' individuo dichiarassero che più non intendono u.
il proprietario del diritto avrebbe la stessa azione per costringerli a continuare il pagamento. Eccone alcuni esempj :

» Nella Corte di Peronna nel Vermandese, il procuratore del Re istituì azione possessoria contra gli abitanti della città di Tournay, allegando che il Re era in possesso del diritto di riscuotere il pedaggio di Peronna da' passaggieri di qualunque luogo essi fossero: gli abitanti di Tournay sosteneano l' opposto.

» *Item* ho veduto intentar azione possessoria dai prevosti e dai giurati della città di Tournay contro un diritto di pedaggio nel Bovese, alla quale azione il procuratore del Re si oppose sostenendo il contrario (1) ».

Molineo, nella sua opera intitolata, *Stylus curiae parlamenti*, *cap. 18*, dà la formola di questa specie di azione.

§. IV.

De' servigj eventuali.

Chiamo *servigj eventuali* la obbligazione in cui fossero uno o più individui di fare determinate riparazioni alle case, ai molini o altre macchine idrauliche; di ripararne le cateratte, di nettarne i canali, di manteuerne in buono stato i fossi, ec.

Se questi individui, dietro intimazione di adempiere i loro obblighi, si ricusano di farlo, ha luogo contro di essi l'azione possessoria. Ma chi reclama questi servigj dee mai allegare fatti di possesso avvenuti nell' anno che ha preceduto la sofferta turbativa?

È chiaro che ciò non possa aver luogo. Di fatto, in tal modo sarebbe tenuto all' impossibile, poichè il più delle volte passa un gran numero di anni, senza che le macchie o le case abbiano bisogno di essere riparate, ed il mantenimento delle dighe e de' fossi non richiede lavori annuali.

Bisogna dunque ammettere questa specie di azione, e mantenere il reclamante nel suo possesso ogni qual volta dimostri che colui contro il quale agisce, ha fatto le ultime opere, le ultime riparazioni.

» Diconsi servigj eventuali quelli risguardanti le riparazioni delle case, o delle cateratte di molini, o la rinnovazione dei fossi, o tali altre cose che non avvengono periodicamente in

(1) *Boutillier*, *Somma rurale*, *cap. XXXI.*

ciascun anno, ma accidentalmente, per lo che si domandauo i servigj soliti per l' opportuno riparo; e se vengano negati, dee indagarsi chi fece le opere e ristaurò i fossi l' ultima volta che se ne verificò il bisogno. E così dee intendersi di tutte le cose che non sono fatte in ciascun anno, ma quando il bisogno il richiegga ». (*Antica raccolta delle consuetudini normande*, *lib. 8*, *cap. 3*).

Magnates qui regum coronationi intersunt, saepe certa sibi jura vindicant; sed ea non possunt usurpare, nisi cum rex coronatur. In talibus, si quae controversia est, non anni possessio facit ut interdicto vinci possit, sed ultimus actus constituit in possessione eum qui de jure contendit. D' Argentrè, sull' articolo 106 della consuetudine di Brettagna.

§. V.

Del diritto di pascolo su le terre e ne' boschi. Vi son due specie di pascoli, secco e grasso. Differenza ne' loro effetti. Ne' boschi e pe' pascoli secchi è necessario il titolo.

Il possesso di fatto non produce possesso civile se non qnando è tale che, prolungato pel tempo necessario a poter prescrivere, conferisca la proprietà: quindi ad intentare azione possessoria, in caso di turbativa, non basta aver posseduto per un anno ed un giorno, bisogna ancora che la cosa sia prescrittibile, e che il possesso sia quale lo richiede la legge per produrre la prescrizione (1).

Il possesso del dritto di far pascolare il bestiame in un luogo qualunque non ha sempre tali qualità; ma dipende dalla natura del suolo e delle sue produzioni.

O il terreno è incolto e proprio soltanto a pascolo secco, o produce quello che dicesi pascolo grasso. Nel primo caso, non vi è prescrizione; nel secondo, il possesso può conferire non solamente un diritto di uso, ma benanche la proprietà.

Questa distinzione contiene tutta la teoria intorno la materia. Eccone lo schiarimento:

Noi diciamo che il più lungo possesso di pascolo sopra terra salda non dà alcun diritto nè di proprietà, nè di uso.

---

(1) » *Gli atti meramente facoltative e quelli di semplice tolleranza* » *non possono stabilire nè possesso, nè prescrizione* ». Codice civile, art. 2232. » *Gli atti di violenza non possono stabilire un possesso capa*» *ce di produrre la prescrizione* ». Idem, art. 2233 (*a*).

(*a*) Leggi civili articoli 2138 e 2139.

Ma in che mai consiste una terra salda? cosa è il pascolo grasso o il pascolo secco?

Pascolo secco, dice l'articolo 70 della consuetudine di Droyes, è *quello delle terre salde.*

» Terre salde sono quelle non dissodate ». Questa è la definizione che ne dà Rageau nel suo glossario (1). Il pascolo sulle terre incolte quindi è ciò che dicesi *pascolo secco.*

Il *pascolo grasso* consiste nel far consumare da' bestiami i frutti suscettibili di essere raccolti, conservati e venduti.

Di queste due specie di pascolo, la prima è di niuna conseguenza; la seconda, può dare diritto di uso e di proprietà.

Legrand sull'articolo 168 della consuetudine di Troyes dottamente si esprime a questo modo: *Il presente articolo*, egli dice, *risguarda i pascoli grassi*, *non già gli altri*; e sull'articolo 170 aggiunge: *I quali pascoli secchi non danno alcun diritto di servitù*, *perchè il tacito consenso che li ha introdotti non è stato di assoggettarvi i fondi*, *ma soltanto di permetterne o darne la facoltà; lo che non può creare il diritto*, *essendo certo che*, *per prescrivere*, *bisogna aver posseduto* PRO SUO; *la facoltà non produce alcun diritto di servitù. Inoltre*, *per prescrivere*, *si considera sempre la causa e la origine. Ma quando i proprietarj han chiuso i loro fondi*, *niuno ha più diritto di condurvi il suo bestiame.*

È facile comprendere il motivo su cui questa distinzione è fondata. I pascoli grassi sono un oggetto di lucro e di commercio: si reputa che il proprietario vigili sopra una cosa di questa specie; s' egli nol fa, la legge punisce la sua negligenza. I pascoli sterili, per l' opposto, non possono essere di alcun vantaggio al proprietario; quindi abbandonandoli, non si crede che trascuri la sua proprietà. Cotesti pascoli non sono noverati tra i frutti: chi ne usa non si reputa goder del fondo; o almeno tal godimento *est facultatis*, *non juris*, *et tribuitur convenientiae et permissioni:* « È una facoltà, non mai un diritto dice Dunod. (2) ».

Nondimeno, se il diritto d' inviare i bestiami in un pascolo grasso avesse le caratteristiche di una servitù, cioè se venisse preteso dagli abitanti di un comune, e fosse un beneficio attaccato alla residenza nel comune, in tal caso, in ordine all' azione possessoria, sarebbe soggetto alle regole stabilite nei tre paragrafi seguenti.

Vi sono, rispetto al pascolo ne' boschi delle regole parti-

---

(1) Verbo *Hermes.*

(2) *Veggasi il suo trattato delle prescrizioni*, *parte II*, *cap. IV.*

colari : 1.° a differenza de' prati e delle terre *colte*, bisogna un titolo pel pascolo secco ; 2.° anche quei che ne hanno l' uso non possono inviarvi i loro bestiami se non quando il bosco ha acquistato una certa età, *ed è dichiarato capace di resistere all' addentare del bestiame.*

L' ordinanza del 1515 stabilisce questa seconda regola, e ne dà la ragione. L' articolo 12 dice : « Si ordina che non » si faccia entrare alcun animale in una selva cedua finchè » questa possa esserne danneggiata ; perchè una bestia che non » valesse 60 soldi o 4 lire potrebbe in un anno fare un dan- » no di 100 soldi o più ».

Siccome si potrebbe dedurre da queste parole, *alcun animale si faccia entrare in una selva cedua finchè questa possa esserne danneggiata*, che quando il pericolo è cessato, tutti gli animali possano indistintamente andarvi : così ad evitare questo errore, Rousseau ha fatto sul citato articolo 72 la seguente osservazione. » Alcun animale, cioè appartenenti a co- » loro che hanno l' uso e sono privilegiati ; poichè in quanto » a quelli degli altri, l'accesso ne' boschi è sempre interdetto ».

La regola, che richiede un titolo, anche pel pascolo secco ne' boschi, è scritta negli articoli 168, 169, 175, e 178 della consuetudine di Troyes ; articoli di cui Legrand, nel suo comento su questa consuetudine, ha spiegato il senso ne' seguenti : » Questi articoli parlano del pascolo dovuto per diritto » di servitù, senza di che niuno, ed in nessun tempo, ha di- » ritto di menare i suoi animali a pascolare ne' boschi altrui ; » coloro che in tali boschi non hanno il diritto di uso, non » possono, in qualunque siesi tempo, menarvi a pascolare i » loro bestiami ».

Questa regola avea una eccezione nella consuetudine del Nivernese. L'articolo 4 del titolo de' boschi e della foreste permette il pascolo sterile ne' boschi di alto fusto dopo la festa di S. Michele fino alla purificazione di Nostra Signora ». Ma, » dice Coquille su questo articolo, se il padrone del bosco » di alto fusto, vuole interdire l' ingresso nel suo bosco per » giusta causa, credo che dopo aver fatta la sua dichiarazio- » ne innanzi al giudice, ed averlo fatto da questo autoriz- » zare, e pubblicare dal curato della parrocchia del luogo do- » v' è situato il bosco, l' accesso ne sarebbe proibito in ogni » tempo : la giusta causa potrebbe essere il rinnovamento del » bosco (*a*).

(*a*) Vedi la legge de' 21 agosto 1826 su le foreste in ordine al pascolo ne' boschi nel tempo vietato.

§. VI.

Delle servitù. L' azione possessoria può mai introdursi tanto da colui ch' è turbato nell' esercizio di una servitù, quanto dal proprietario di un fondo che un vicino pretenda soggetto a servitù verso di lui?

Trascriviamo in prima gli articoli del Codice civile che fa mestieri conoscere per risolvere le due esposte quistioni.

Art. 637 (*a*) « La servitù prediale s' impone sopra un » fondo per l' uso e l' utilità di uu fondo appartenente ad al- » tro proprietario ».

Art. 686 (*b*). » È permesso a' proprietarj di stabilire so- » pra i loro fondi, o a beneficio di essi, qualunque servitù; » purchè sia solamente imposta ad un fondo, e uso di un » fondo; e purchè non sia imposta nè alla persona, nè a be- » neficio della persona; e purchè tal servitù non sia in alcun » modo contraria all' ordiue pubblico ».

Art. 687 (*c*). » Le servitù sono stabilite per l' uso o delle » fabbriche o de' terreni ».

» Le prime si denominano *orbane*, tanto se le fabbriche » alle quali appartengono sieno situate in città, quanto in » campagna ».

» Le seconde si denominano *rustiche* ».

Art. 688 (*d*). » Le servitù sono *continue* o *discontinue*. » Le servitù *continue* sono quelle il cui esercizio è, o può » essere continuato, senza che sia necessario un fatto attuale » dell' uomo: tali sono gli aquedotti, gli stillicidi, i prospet- » ti, ed altre di questa specie ».

» Le servitù *discontinue* sono quelle che richiedono un » fatto attuale dell' uomo per essere esercitate: tali sono quel- » le di passaggio, di attinger acqua, di condurre le bestie al » pascolo, ed altre simili ».

Art. 689 (*e*). » Le servitù sono *apparenti* o non *ap-* » *parenti*.

» Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con » opere esteriori, come una porta, una finestra, un aque- » dotto.

(*a*) Leggi civili articolo 559.
(*b*) Dette leggi articolo 607.
(*c*) Dette leggi articolo 608.
(*d*) Dette leggi articolo 609.
(*e*) Dette leggi articolo 610.

» Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno » segni esterni della loro esistenza; come per esempio, la » proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbri- » care sopra un fondo, o di non fabbricare oltre un' altezza » determinata ».

Art. 690 (*a*). » Le servitù continue ed apparenti si ac- » quistano in forza di un titolo, o col possesso di trent'anni ».

Art. 691 (*b*). » Le servitù continue non apparenti, non » possono stabilirsi se non per mezzo di un titolo.

» Il possesso, benchè immemorabile, non basta a stabi- » lirle: ma ciò non potrà pregiudicare alle servitù già ac- » quistate col possesso ne' paesi che usavano di tal dritto (*c*) ».

Art. 706 (*d*). » La servitù è estinta col non uso pel » corso di trent'anni ».

Art. 707 (*e*). » I trent' anni cominciano a decorrere, » secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno in cui si » è cessato dall' usarne, se si tratti di servitù discontinue, o » dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alle servitù, » se trattisi di servitù continue ».

Art. 708 (*f*). » Il modo della servitù può prescriversi, » come la servitù medesima, e nella stessa maniera ».

Art. 709 (*g*). « Se il fondo dominante appartiene a più » persone in comune, l' uso fattone da alcuna di esse impe- » disce la prescrizione riguardo a tutte ».

Art. 710 (*h*) « Se fra i compadroni vi è alcuno, con- » tro cui la prescrizione non abbia potuto aver luogo, come » sarebbe un minore, conserverà questi il dritto di tutti gli » altri ».

Queste diverse disposizioni, nel loro rapporto coll' azione possessoria, presentano tre regole principali.

La prima, che vi sono delle servitù, le quali possono essere stabilite pel solo fatto del possesso.

La seconda che tutte le servitù qualunque ne sia il modo

(*a*) Leggi civili articolo 611.
(*b*) Dette leggi articolo 612
(*c*) Questo secondo comma dell' art. è stato modificato nelle nostre leggi civili nel seguente modo « ma ciò non potrà pregiudicare alle ser- » vitù già acquistate per le leggi precedenti rispettivamente nei domini » al di qua ed al di là del faro ».
(*d*) Dette leggi articolo 627.
(*e*) Dette leggi articolo 628.
(*f*) Dette leggi articolo 629.
(*g*) Dette leggi articolo 630.
(*h*) Dette leggi articolo 631.

la natura e l' oggetto, possono estinguersi colla prescrizione, vale a dire, col non usarne pel corso di trent' anni.

La terza, che è lo stesso del modo o della maniera di usar delle servitù; che questo modo può essere alterato, cambiato o modificato dall' uso; e che può prescriversi come la stessa servitù nello stesso spazio di tempo.

Le servitù continue ed apparenti sono le sole che si possono acquistare colla prescrizione. Rispetto a tutte le altre, il possesso, anche immemorabile, non può stabilirle.

In quanto alla estinzione della servitù col non uso, perchè possa aver luogo, se il fondo dominante appartiene in comune a più compadroni, fa duopo che tutti sieno maggiori e che tutti abbiano cessato di goderne.

Finalmente, i trent' anni per la prescrizione cominciano a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha cessato di godere, quando trattasi di servitù discontinue, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, quando trattasi di servitù continue.

Ora per sciogliere le difficoltà che formano l' oggetto di questo capitolo, fa mestieri soltanto ricordare la regola stabilita di sopra, cioè, che il possesso non dà diritto d' intentar azione possessoria, se non nel caso in cui, prolungato pel tempo stabilito per la prescrizione, può attribuire proprietà.

Perciò la quistione se l' azione possessoria abbia luogo per una determinata servitù dipende da quest' altra quistione: tal servitù può mai acquistarsi per virtù del solo possesso? E per risolverla, bisogna attenersi agli art. 690 e 691 (*a*) del Codice civile, i quali dispongono: « Le servitù continue ed » apparenti si acquistano in virtù di titolo o di possesso di » trent' anni.

» Le servitù continue non apparenti, e le servitù discon- » tinue, sieno o non sieno apparenti, non possono stabilirsi » se non per mezzo di un titolo ».

Ecco dunque la regola. L' azione possessoria è ammessa per le servitù continue ed apparenti, ed è esclusa per tutte le altre.

Questa regola, la quale ammette l' azione possessoria solo per le servitù che possono acquistarsi colla prescrizione, è da lungo tempo convalidata da' suffragj più numerosi e più autorevoli.

La consuetudine di Parigi dice: *Non vi è servitù senza titolo*. Su questa disposizione Brodeau ha ragionato così:

(*a*) Articoli 611 e 612 delle leggi civili.

» L'azione possessoria non è ammessa . . . per le servitù ,
» se non si esibiscono titoli , senza i quali non varrebbe neppure il possesso di cento anni ».

Ma se il possesso è inefficace a stabilire la maggior parte delle servitù , non è lo stesso della loro estinzione. Qualunque sia la natura di una servitù , colui che n' è gravato può liberarsene pel solo effetto del tempo , cioè per la sola circostanza che colui al quale la servitù è dovuta , ha cessato di esercitarla pel numero di anni necessario alla prescrizione.

Da questo principio , combinato con quello che ammette l' azione possessoria in tutt' i casi in cui la prescrizione ha luogo , risulta la conseguenza che ogni proprietario del fondo sul quale si pretende esercitare una servitù , può ricorrere al giudice di pace , e chiedere di essere mantenuto nel possesso , specialmente da un anno ed un giorno , e godere liberamente della sua proprietà.

Se dunque ho fatto chiudere un fondo , ed il mio vicino, pretendendo avere il diritto di passarvi , faccia abbattere la chiusura , o mi citi innanzi a' tribunali per sentirmi condannare a distruggerla , posso , risguardando questi atti per turbamento del mio possesso di un anno ed un giorno , intentar l' azione possessoria.

Queste due azioni colle quali si domanda di essere mantenuto , sia nell' esercizio di una servitù , sia nell' uso di non prestarla , sono particolarmente conosciute sotto il nome di azioni confessorie. Ciò viene assai chiaramente spiegato nel seguente passo del comento di Vinnio , sul tit. IV del lib. IV delle Instituzioni. *Civilis quoque erat actio confessoria , quae ita intendebatur : Ajo , usumfructum fundi tui , qui est in agro sabino , esse meum ; vel , Ajo jus ex fundo tuo aquam ducere esse meum ; vel , Ajo , jus ire , agere in fundo tuo , esse meum. Illud , vero singulare , quod in vindicandis rebus incorporalibus , non solum affirmative liceret intendere , sed etiam negative ; veluti Ajo tibi jus non esse parietem ita projectum in meum , me invito , habere ; vel , Ajo , tibi jus non esse altius tollere. Et hinc , haec edicto dicta* negatoria.

§. VII.

Dell'azione possessoria rispetto alle servitù discontinue ne' paesi ove tali servitù erano prescrittibili prima della pubblicazione del Codice civile.

Prima della pubblicazione del Codice civile, le servitù discontinue potevansi, in una parte della Francia, acquistare per virtù del solo possesso. Il Codice, facendo in ciò una novità, le dichiarò imprescrittibili, però con questa modificazione scritta nell'articolo 691 (*a*) « ma ciò non potrà pre» giudicare alle servitù già acquistate col possesso ne' paesi » che usavano di tal diritto ». Colui il quale, nell' epoca della pubblicazione del Codice, era da trent' anni in possesso di una servitù, può, se vien turbato, convenire il proprietario del fondo serviente innanzi al tribunale civile, e domandare di essere mantenuto nella proprietà del diritto di servitù. Ciò non si rivoca in dubbio: ma s'egli vuole proccurarsi il vantaggio di essere mantenuto nel possesso, può mai istituire azione possessoria? Penso per la negativa; ed eccone le ragioni.

Il possesso di un anno è il fondamento dell' azione possessoria, ed il mantenimento in questo possesso forma l' unico oggetto dell' azione; tutto ciò ch' è avvenuto nel tempo anteriore alla molestia non può attendersi dal giudice, perchè estraneo all'azione che gli è proposta. S' egli se ne occupa, va contro la natura di questa azione.

Egli cade in una contravvenzione anche più grave, se, deliberando pel tempo anteriore all' anno che ha preceduto la molestia, giudica che allora il querelante avea o non avea il possesso della cosa controversa: di fatto, in questo caso entrerebbe nel merito, e quindi violerebbe la legge che vieta di cumulare il petitorio ed il possessorio.

Vi è di più; la legge vuole imperiosamente che quando trattasi di pronunziare su di un' azione possessoria, la procedura sia sommaria ed immediata la sentenza: e chi mai potrebbe prevedere il termine della causa, se il giudice potesse autorizzare l' attore a provare che era nel possesso in un epoca che rimonta a trent' anni, ed anche maggiore?

(*a*) L' art. 612 delle leggi civili è così conceputo « Ma ciò non » potrà pregiudicare alle servitù già acquistate per le leggi precedenti » rispettivamente nei dominj al di qua ed al di là del faro ».

Inoltre la legge che, negli affari di questa specie, richiede una procedura cotanto sommaria, non è un semplice regolamento di procedura; è un provvedimento di alta importanza, nel quale è interessato l'ordine pubblico. In primo luogo è delitto ogni attentato che turba un possesso pacifico e legittimo, e la pena dee senza indugio seguire il delitto. In secondo luogo, la proprietà di un immobile può, senza molti inconvenienti, restare, per un tempo più o meno lungo, incerta e quasi ondeggiante fra due individui; ma non così del possesso, soprattutto quando trattasi di un fondo che produce annualmente frutti. Se nell'intervallo di tempo che decorrerà fino alla prossima ricolta, una sentenza non indica chi dee goderne, tal ricolta sarà infallibilmente l'epoca delle risse e vie di fatto che potrebbero avere le più funeste conseguenze.

A questi motivi fondati sulla lettera e sul senso delle leggi in ordine a tal materia, se ne unisce anche un altro che discende dalla natura de' tribunali cui è attribuito il giudizio delle azioni possessorie.

Innanzi la pubblicazione del Codice civile, niuno avea pensato che la procedura per un'azione possessoria potesse esigere indagini su i fatti anteriori all'anno precedente al turbamento. Tutti convenivano che bastava conoscere colui che avea posseduto pel corso di quest'anno. Dicevasi, nulla di più facile: siccome i fatti che vogliousi verificare sono notori e recenti, tutti gli abitanti della contrada possono egualmente attestarli; questi testimoni sono tutti sotto gli occhi del giudice, ed egli stesso, solo, e colla semplice inspezione dei luoghi, può, il più sovente, essere al caso di decidere.

Poichè tal era lo stato della nostra giurisprudenza, l'Assemblea costituente ha dichiarato di competenza de' giudici di pace le azioni possessorie. Il suo divisamento in ordine a ciò chiaro apparisce dal seguente discorso del signor Touret, fatto nel presentar la legge organica de' giudicati di pace. « La
» competenza di questi giudici dee limitarsi alle cose di con-
» venzione semplicissima, e del minimo valore, ed alle cose
» di fatto, che non possono ben giudicarsi se non dall' abita-
» tore della campagna, il quale verifica sul luogo stesso la
» cosa litigiosa, e nella sua esperienza trova per decidere re-
» gole più sicure di quelle che la scienza delle forme e delle
» leggi può fornire a' tribunali ».

Quanto dunque sarebbe distruttivo de' fondamenti del nostro ordine giudiziario, in questa parte, il sistema contrario alla nostra opinione! Di fatto, in tal sistema, l'azione possessoria con-

terrebbe due capi di domanda, avendo due oggetti. L'attore allegherebbe in primo luogo che ha posseduto per tutto il corso dell'anno anteriore alla molestia; poi chiederebbe di essere ammesso a provare che all'epoca della pubblicazione del Codice il suo possesso era di oltre a trent'anni. Ma ogni giorno quest'epoca si allontana da noi, e frattanto il diritto rimane lo stesso; e fra cinquant'anni, come oggi, chi sarà turbato nell'esercizio di una servitù discontinua potrà reclamare il beneficio del suo antico possesso.

E quanto sarà difficile questa pruova! I testimoni, necessariamente poco numerosi, e di età avanzata, quasi sempre non faranno che deposizioni insufficienti o equivoche. Per supplirvi o spiegarle, non si mancherà mai dall'una e dall'altra parte di ricorrere a pruove scritturali, come contratti di vendita, atti di permuta o di divisione. Inoltre, siccome il possesso anteriore al Codice non potrebbe servire di fondamento all'azione possessoria se non quando non fosse stato interrotto, così avverrebbe il più delle volte che il convenuto assumerebbe di esservi stato tale interrompimento, sia di fatto colla cessazione del godimento, sia di diritto con atti di contraddizione. Ed ecco quali liti si verrebbero a sottoporre ai giudici di pace, a quei magistrati in fine di cui la competenza, in materia reale, è limitata esclusivamente alle istanze di possesso; cioè alle istanze dependenti da' fatti recenti, notori, racchiusi nello stretto spazio di un anno, *e che il giudice il più sovente può verificare colla sola ispezione de' luoghi.*

E nel vero, noi non abbiamo ammessi tutti gl' interdetti de' Romani. La nostra giureprudenza non conosce che due specie di azioni possessorie: la reintegrazione e la ritenzione in caso di possesso civile e d'innovazione, ossia di turbativa recente; lo che vale lo stesso della molestia recentemente fatta all'altrui possesso civile. Osservo che il possesso civile ed il semplice possesso, differiscono in quanto che questo è puramente di fatto, mentre per l'altro bisogna aver posseduto, 1.° per lo spazio di un anno, 2.° *nec vi*, *nec clam*, *nec precario*; lo che fa dire agli antichi autori: l'azione possessoria *nasce dal possesso civile*, *ed il possesso civile da quello di fatto.*

Ecco perchè nella nostra giureprudenza, l'attore dee provare una sola cosa, cioè il suo possesso civile, ossia un possesso di un anno, *animo domini*: e del pari egli non può ottenere che una sola cosa, cioè di essere mantenuto in tale possesso. Per ciò, in tutti gli affari di questa specie, tutta la pruova, per la natura di tale azione, è circoscritta nel breve spazio di un anno.

Nondimeno se i testimoni, dopo aver attestato il possesso di un anno ed un giorno, aggiungessero essere a loro notizia che il querelante possedea molto prima, ciò non sarebbe irregolare, per la massima *utile per inutile non vitiatur*; ma il giudice violerebbe le regole su questa materia, se dopo aver verificato il possesso dell'anno, andasse più oltre, e si arrogasse di statuire pel tempo anteriore.

Stabilite queste nozioni, esaminiamo le conclusioni che necessariamente formerebbe colui che, turbato nell'esercizio di una servitù discontinua, intentasse innanzi ad un giudice di pace l'azione di turbativa fondata sul motivo che avea goduto di questa servitù per trent'anni, prima della pubblicazione del Codice civile; bisognerebbe che deducesse ed offrisse di provare, così per titoli, come per testimoni, 1.° che ha posseduto *animo domini*, nell'anno precedente alla molestia; 2.° che era del pari in possesso nei trent'anni che han preceduto la pubblicazione del Codice; 3.° che non ha cessato di possedere nel tempo intermedio; e come questi tre capi di conclusione conterrebbero gli elementi necessarj della sentenza da farsi, bisognerebbe che il giudice di pace li verificasse tutti, ordinasse la pruova su tutti, e che ne' motivi, o nella parte *dispositiva* della sentenza, pronunziasse sopra ciascuno di essi: in questa sentenza vi sarebbero dunque tre dispositive, o se si vuole, tre sentenze distinte; la prima che manterrebbe l'attore nel possesso civile, o dell'anno, provvederebbe effettivamente su tale azione possessoria; ma sarebbe la sola fra le tre che avrebbe questo carattere. Ogni qualificazione che volesse darsi alle altre due, bisognerebbe sempre convenire che non sarebbero pertinenti all'azione di turbativa; poichè, decidendo di fatti anteriori all'anno del turbamento, è chiaro che avrebbero oltrepassati i limiti ne' quali la legge ha circoscritta quest'azione.

Intanto siccome già si è detto, la competenza de' giudici di pace in materia reale, è esclusivamente limitata alle istanze di azioni possessorie; cioè, possono, e giova ripeterlo, dichiarare che l'attore ha posseduto per tutto il corso dell'anno precedente alla molestia di cui si duole, e nel tempo stesso mantenerlo in tale possesso. Qui finiscono le loro facoltà: se vanno oltre; se estendono la loro giurisdizione sopra tempi e fatti anteriori; per esempio, se giudicano che l'attore ha non solamente posseduto durante l'ultimo anno, ma benanche in epoca più remota, avvi nella sentenza una incompetenza radicale, cioè *per ragione di materia*.

Finalmente, e questa è l'ultima mia osservazione, quan-

do la sentenza pronunziata sulla dimanda di turbativa avesse dichiarato e giudicato che l'attore ha posseduto non solamente nell'anno che ha preceduto la molestia, ma che il suo possesso comprende un periodo di più di trent'anni prima del Codice civile, cosa mai resterebbe a giudicarsi nel petitorio?

La Corte di cassazione non guari ha seguita questa opinione, con decisione de' 2 luglio 1823, di cui ecco la parte *dispositiva*.

La Corte, visto l'art. 23 (*a*) del Codice di procedura, gli articoli 691 e 2226 (*b*) del Codice civile, e l'art. 7 della legge de' 30 ventoso anno 12;

Atteso chè il possesso non dà luogo ad azione possessoria se non quando è capace di far acquistare la proprietà per prescrizione; che le servitù discontinue non possono acquistarsi colla prescrizione, nè quindi dar luogo ad azione possessoria; che non può giudicarsi l'opposto, sotto pretesto ch'esse trovavansi acquistate prima del Codice colla prescrizione, giusta l'uso locale, e che non si possono impugnare quelle già acquistate col possesso, prima di questa legge, ne' paesi in cui questo modo era in uso; perchè questo possesso essendo incerto, e controverso non può dar luogo se non ad un' azione petitoria, ed il giudice di pace, essendo soltanto competente a giudicare nel possessorio, non può verificare tal possesso in questo giudizio, senza oltrepassare la sua competenza, pregiudicando il petitorio: che nel fatto la sentenza impugnata dichiara che nella specie trattasi di una servitù discontinua, e nondimeno decide che il possesso di questa servitù dà luogo all'azione possessoria, sotto pretesto che la servitù trovavasi acquistata innanzi il Codice, secondo l'antico uso del Delfinato, il quale d'altronde fu abolito colla legge de' 30 ventoso anno 12, salvo le prescrizioni compiute e dal Codice riservate: che in ciò la sentenza contiene un eccesso di potere e formalmente ha violata le leggi testè citate; cassa ed annulla la sentenza del Tribunale civile di Brianzone.

Ma se l'azione possessoria non può sperimentarsi secondo la opinione ch'io seguo, è però ammessibile quella nel petitorio. Chi sarà turbato dal proprietario del fondo che si pretende soggetto a servitù, potrà dunque citare questo proprietario innanzi al Tribunal civile onde essere mantenuto non solamente nel possesso, ma anche nella proprietà della servitù.

(*a*) Articolo 127 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.
(*b*) Articoli 612 e 2132 delle leggi civili.

In sostegno di tale domanda allegherà ed offrirà di provare, così per titoli come per testimoni, che prima del 30 ventoso anno 12 possedeva da più di trent' anni; riuscirà o pur no in tal pruova? Nel primo caso gli sarà vietato di più usare in avvenire di tale servitù: nel secondo, sarà mantenuto nel possesso da una sentenza mercè la quale il possesso medesimo gli verrà garantito.

§. VIII.

De' diritti di uso appartenenti alle comunità di abitanti su i boschi e nelle foreste del di loro territorio.

Il diritto di uso in una foresta consiste nella facoltà di usare del legname o de' frutti ch' essa produce.

Questo diritto ha tante varietà quante ve ne sono ne' bisogni e nella volontà dell' uomo.

In alcuni luoghi consiste nella facoltà di mandare a pascolare il bestiame nella foresta; in altri nel tagliare o portar via l' erba che il gregge non ha consumata; in altri nella raccolta delle ghiande, cioè nella facoltà di far consumare da' porci le ghiande che la foresta produce, od anche nel prendere soltanto il legname morto, o degli alberi secchi, le spine, i cespugli e simili, nel prendere tutto ciò ch' è necessario per bruciare, per tutti gl' istrumenti che l' agricoltura richiede, pel mantenimento, per la riparazione, e la riedificazione della propria casa.

Questi vari diritti sono vere servitù quando concesse, non alla persona, ma all' abitazione, si acquistano col solo fatto della residenza in tal comune o in tal casa, e si perdono col cambiamento di dimora. E nel vero, allora è chiaro che la foresta non è soggetta a servitù verso l' abitante, ma verso l' abitazione.

Ciò è molto ben espresso nel passo seguente delle osservazioni del signor presidente Bouhier sulla consuetudine di Borgogna, cap. LXII, n.° 26, 27, 28 e 29.

» L' uso, ne' boschi altrui, consiste nel diritto di ritirar-
» ne diversi commodi, secondo che l' uso è regolato da' tito-
» li, o dal possesso; cioè, di condurvi a pascere il bestia-
» me, di farvi pascolare i porci nel tempo della ghianda, di
» prendere anche il legname per fuoco, o per edifizio o per
» altre occorrenze nel luogo indicato nella concessione.

» Non si dubita esser questa una servitù, che che ne

» dica un moderno autore. Ma dessa è reale o personale ?
» Conviene distinguere se questo diritto è accordato ad una
» persona, e per una considerazione personale, finisce col-
» la morte della persona; e se è concessa ad un corpo mo-
» rale che non mai cessa di esistere, in questo caso finisce
» al termine di cento anni.

» Che se per l'opposto l'uso è accordato a taluni pel di
» loro domicilio nel luogo, e per metterli in istato di poter-
» vi più agiatamente vivere co' loro bestiami, e di fabbricar-
» vi o riparare le loro capanne, in questo caso la servitù è
» reale, e segue il possessore del fondo.

» Questo diritto però non può esercitarsi se non da colui
» che risiede nel luogo per cui la concessione si è fatta, ed
» il nostro parlamento ha così giudicato con una decisione
» profferita nella gran camera, a relazione del signor Bouhier
» di Lantenay, a' 22 agosto 1743, in favore di Francesco
» Mammeret di Conziè, signore di Pommier, contro Clau-
» dio-Giuseppe Favier. Quest' ultimo avea ottenuto dal baliag-
» gio di Bourg una sentenza che condannava il signor Con-
» ziè a fargli godere del diritto di legnare per fuoco nel bo-
» sco di Pommier accordato a' suoi autori, quantunque non
» facesse residenza nel luogo, o ad indennizzarnelo; ma la
» Corte, riformando, dichiarò che Favier non potea godere
» per se stesso di tal diritto, se non stando nel luogo, ed
» ed in sua assenza lo potea per un solo coltivatore de' suoi
» fondi che residesse nella casa di colui al quale il diritto
» erasi concesso ».

Queste servitù appartengono alla classe di quelle che di-
consi discontinue. Ciò non si rivoca in dubbio: ma se si con-
siderano risguardo all'azione possessoria, bisogna distinguere i
tempi ed i luoghi. Il Codice civile dichiara le servitù discon-
tinue imprescrittibili, e questa regola è senza eccezione. Quin-
di ogni possesso incominciato dopo la pubblicazione del Codi-
ce, qualunque ne sia il carattere e la durata, è assolutamen-
te inefficace pel diritto di uso; incapace di attribuire la pro-
prietà, o il possesso civile, esso è insufficiente per poter in-
tentare azione possessoria.

Però non era così prima del Codice. La Francia era al-
lora, in ordine alla prescrizione delle servitù, divisa in due
parti ad un dipresso eguali. In una non si ammetteva servitù
senza titolo, quindi non si ammetteva azione possessoria; nel-
l'altra tutte le servitù, compresevi le discontinue, potevano
acquistarsi colla prescrizione, ed il Codice non ha voluto nè

potuto estinguere i diritti legittimamente acquistati. Perciò nell' art. 691 dopo aver dichiarate le servitù discontinne imprescrettibili, aggiunge: » ma ciò non potrà pregiudicare al» le servitù già acquistate col possesso ne' paesi che usavano » di tal diritto (a) ». Una comunità di abitanti che prima della pubblicazione del Codice avesse in tali luoghi goduto di un diritto, potrebbero dunque farvisi mantenere. Ma in qual modo?

Crediamo aver dimostrato nel paragrafo precedente che l' azione possessoria non le sarebbe permessa: quindi bisognerebbe citare il proprietario della foresta innanzi al tribunale civile, ed ivi offrire di provare ch' essa ha goduto durante il tempo necessario a prescrivere, e conchiudere in conseguenza di essere mantenuta nella proprietà e nel possesso del diritto che le si contende. Ma perchè il possesso di un diritto di uso possa servir di fondamento alla prescrizione, qual carattere questo possesso debbe avere; con quali atti debbe mai stabilirsi? Questa è la difficoltà la quale non si può risolvere se non portando alcune distinzioni.

Di fatto, il modo di usar de' diritti da noi cennati non è, e non può essere lo stesso.

Il pascolo si riproduce in ogni anno, e si può usarne quasi in tutt' i giorni, o nella maggior parte dell' anno.

Lo stesso dicasi del diritto di far legna per fuoco; in ciascun anno noi abbisogniamo di una certa quantità di legna a tal uopo.

In quanto alla facoltà di tagliare e trasportare l' erba, il legname di alberi secchi, le spine, i cespugli, ec. si comprende che il possesso in ordine a ciò non può esser nè così continuo, nè così regolare: essere obbligato di fare in ciascun giorno un atto possessorio di questa natura sarebbe piuttosto una servitù che una prerogativa; ed inoltre il legname morto, le spine, i cespugli ec. mancherebbero ben tosto a coloro che ne hanno l' uso.

L' occasione di usare della facoltà di prender legna per ristaurare e costruire si presenta anche più di rado.

Finalmente la produzione della ghianda dipendendo dalla influenza delle stagioni, avviene, e spesso, che passino molti anni senza potersi usare di un tal diritto, per modo che l'esercizio n' è puramente eventuale.

(a) Articolo 612 delle leggi civili » *ma ciò non potrà pregiudicare » alle servitù già acquistate per le leggi precedenti rispettivamente nei » dominj al di qua ed al di là del Faro* ».

È chiaro che in questi vari casi la prescrizione debbe acquistarsi diversamente, e che gli atti di possesso necessari a tal uopo non possono essere gli stessi.

Se trattasi del diritto di far legna per fuoco, o di quello di pascolo, chi pretendesse averli acquistati colla prescrizione sarebbe obbligato a provare che, durante il tempo stabilito a poter prescrivere, le legna necessarie pel fuoco gli si sono date nelle forme ordinarie; o che, per la maggior parte del tempo opportuno al pascolo, egli ne ha usato pubblicamente, sciente il proprietario ed i suoi guardiani.

La facoltà di prendere il legname dagli alberi secchi, dalle spine, da' cespugli ec., poichè dà a chi ne ha l'uso un vantaggio tanto limitato che non può essergli utile se non quando egli se ne avvale ne' momenti di ozio e d'inazione; esiger da lui atti possessorj ripetuti in tutti o quasi tutt'i giorni dell'anno, sarebbe andar contra l'oggetto della concessione, e, come abbiam detto, trasformare una prerogativa in una specie di servitù. Basterà dunque che il concessionario usi del suo diritto in tempi diversi; per esempio, trenta o quaranta volte nel corso di ciascun anno, ma in varie epoche; ed in un modo sì pubblico che il proprietario della foresta abbia dovuto averne notizia.

L'intemperie delle stagioni potendo rendere assai rare le occasioni di usare del diritto di raccogliere le ghiande; e quelle di prendere legna per riparare o costruire dipendendo dagli effetti del tempo o da accidenti inopinati, non si richiede da colui che pretende l'uno o l'altro, nè possesso continuo, nè atti possessori continuamente ripetuti. Per poter prescrivere basta provare che ha usato pubblicamente, a vista e sciente il proprietario, senza contraddizione da sua parte, e da tempo rimotissimo, del diritto che gli vien contrastato, sempre che l'occasione di farlo se gli è presentata.

§. IX.

Osservazioni sopra alcune nostre antiche consuetudini per le quali gli abitanti di un comune potevano in tal qualità, ed a motivo della loro residenza nello stesso comune, acquistare diritto di uso con un possesso immemorabile.

Una legge del Codice de' Borghignoni (1) permetteva di prender legna nelle foreste, a tutti coloro che potevano averne bisogno. Era naturale che dopo aver goduto di tal facoltà per due o tre secoli, gli abitanti delle campagne la risguardassero come un diritto, e pretendessero aver l'uso in tutt' i boschi del loro territorio.

Sembra che tali fossero nel decimoterzo secolo le prentensioni delle comunità di abitanti. Di fatto, risulta dalle antiche consuetudini di Sciampagna, che, per togliere agli abitanti delle campagne ogni pretesto di abusare dell' antica tolleranza de' proprietari delle foreste, fu stabilito che niuno potesse pretendere aver diritto di uso ne' boschi e foreste altrui, eccetto se avesse avuto un titolo o avesse pagata una ricognizione. Questa innovazione si legge nell' art. 24 di tali antiche consuetudini, così conceputo:

» È consuetudine nella Sciampagna che niuno possa a-
» vere l'uso di un bosco, se non quando abbia titolo, o pa-
» ghi determinata prestazione, o lo abbia in fida dal proprie-
» tario: e le persone del luogo non possono ottenerlo che per
» concessione de' loro baroni. A questa risoluzione intervenue-
» ro i signori Giovanni de Joinville, siniscalco di Sciampa-
» gna, Giovanni de Nulli, Giovanni de Chappes, Gauthier
» d' Argilliers, Giovanni de la Nobice, Pietro de la Malmai-
» son, e molti altri.

Rilevasi da una decisione pronunziata nell' epoca stessa dalla Corte di Creil, riportata per intero da Beaumanoir nelle sue consuetudini del Beauvoisis, capitolo XIV, che fin da allora la giureprudenza della Sciampagna non era particolare a questa provincia; e risulta da alcuni monumenti che ci restano di quel tempo che questa giureprudenza non tardò a divenire una regola del nostro diritto consuetudinario.

---

(1) Si quis Burgundio aut Romanus silvam non habeat, incidendi ligna ad usus suos, de jacentivis et sine fructu arboribus, in cujuslibet silva habeat liberam potestatem, neque ab illo cujus silva est repellatur. *Burgund. cap. XXVIII. art. I.*

Fu quindi generalmente riconosciuto che niuno potesse aver diritto di uso nei boschi altrui senza pagare una ricognizione od avere un titolo.

Ma ben tosto le opinioni furon discordi sul significato della parola *titolo*. Gli uni pretendevano che bisognasse un titolo formale, un titolo scritto; altri sostenevano che per *titolo* intender si dovesse anche il possesso *immemorabile*; che questo possesso era un vero titolo, ed adempiva il voto della giureprudenza. Essi dicevano, con molti autori di grido, *Possessio immemorabilis habet vim tituli et constituti*; e col giureconsulto Vaschio: *Possessio immemorabilis facit verum omne possibile, facit ut interfuerint omnia quae oportebat.*

Molineo, che scrisse dopo questi antichi autori seguì il loro avviso, e lo avvalorò di quella autorità che le sua alta e giustissima riputazione dava a tutte le sue opinioni.

L'art. 7 della prima compilazione delle consuetudini di Parigi dell'anno 1610 diceva: *Il barone non può acquistare per effetto del possesso contro il suo vassallo, nè questi contro di cui, la cosa tenuta in feudo.*

Questo articolo escludea la prescrizione nel modo più assoluto. Ma Molineo interpetrandolo secondo l'opinione di allora, dice: *Limito hunc textum . . . ut non procedat in prescriptione centum annorum, sive temporis immemorialis. Si quidem hujusmodi praescriptio habet vim constituti . . . . unde nunquam censetur exclusa, etiam per legem prohibitivam et per universalia, negativa et geminata verba, omnem quamcumque praescriptionem excludentia; ut late tenent*, Molineo cita molti giureconsulti i quali dividono la sua opinione.

Il pensamento di uomini così autorevoli dovea esser seguita da' compilatori delle consuetudini. Perciò trovasi convertita in legge in quella di *Chaumont*, *art. 102*; del *Nivernese*, *titolo de' boschi*, *art. 9 e 10*; di *Meaux*, *art. 76*; di *Auxerre*, *art. 261*; di *Sens*, *art. 147*; e di *Saint-Mihiel*, *tit. XIII*, *art. 9*.

Tutte queste consuetudini, scritte quasi colle parole medesime di quella di *Chaumont*, dicono, come l'articolo 102 di quest'ultima: » Nè abitanti, nè comuni, nè altri possono » pretendere di avere diritto di uso o di pascolo nella giuris- » dizione e signoria di alcun barone gran-giustiziere, senza aver- » ne ottenuto un titolo, o aver loro pagato una ricognizione » per trent'anni, o senza che i detti abitanti ne abbiano go- » duto da tempo immemorabile ».

Chiara si scorge la opinione sì generalmente seguita quan-

do si compilarono tali consuetudini, che il possesso immemorabile rappresenta la concessione primitiva, ne tien luogo, e forma un vero titolo. Perciò van del pari in esse questo possesso, i titoli di proprietà, ed il pagamento di una ricognizione: quindi i trascritti testi piuttosto che una derogazione alla regola *niuna servitù senza titolo*, sono un' applicazione di essa ad una specie particolare di titolo.

Ma questa opinione, tuttochè sostenuta da numerosi suffragj, fu generalmente abbandonata verso la metà del decimosesto secolo. Perciò se ne trovano tracce nelle sole consuetudini compilate prima di tal' epoca; e rispetto a quelle la cui compilazione è posteriore, non solamente che non ve n' è alcuna la quale dia al possesso immemorabile l' autorità di un vero titolo; ma per lo contrario molte gli negano ogni efficacia in materia di servitù. Così dispone la consuetudine di Parigi. Gli articoli 80 e 87, secondo la compilazione del 1510, stabilivano non potersi acquistare le servitù col possesso *comunque fosse lungo*. Benchè tali parole fossero così generali che parevano allontanare ogni dubbio, non di meno si avea ancora come problematico se escludevano il possesso centenario: e, se bisogna credere Pithou nel suo comento sulla consuetudine di Troyes, vi erano decisioni *pro* e *contra*. Per togliere ogni difficoltà, i riformatori di questa consuetudine nel 1580 vi aggiunsero queste parole: *sebbene fosse durato cento anni*.

La rigorosa conseguenza di queste osservazioni sarebbe, di doversi considerare come non scritte le disposizioni delle consuetudini che, in ordine alle servitù di uso e di pascolo, danno al possesso centenario o immemorabile l' autorità di un vero titolo, poichè desse non sono che il risultamento di un errore da lungo tempo abbandonato. Tuttavolta essendo convalidate dal sigillo dell' autorità pubblica, bisogna rispettarle.

Ma, riconoscendo che queste disposizioni avevan forza di legge ne' paesi da esse regolati, si può, con accuratezza, renderne l' applicazione rara e difficile in modo da evitare il maggior numero degl' inconvenienti che potrebbero risultarne. Se dunque una comunità di abitanti citasse innanzi a' tribunali il proprietario di una foresta per sentire dichiarare che nell' epoca della pubblicazione del Codice civile essa era da tempo immemorabile, e da più di cento anni, in possesso di prendere nella foresta medesima il legname bisognevole per fuoco o per edificare ec., non basterebbe produrre testimoni i quali in età grave, dichiarassero ancora aver inteso dire da altri più anziani che tale è stato sempre il possesso del co-

mune ; ma bisognerebbe che si provasse con documenti ch'essa ha posseduto *animo domini* , a titolo di diritto di uso , e che gli atti possessorj da lei allegati han dovuto essere noti al proprietario della foresta.

Per la quistione se questo comune turbato nel suo possesso possa istituire azione possessoria , si osservino i tre paragrafi precedenti.

§. X.

Colui il quale fosse turbato nel possesso di una capella o di uno scanno in chiesa , potrebbe introdurre l' azione possessoria.

La negativa non può incontrar difficoltà , perchè gli edifizi consacrati al culto essendo fuori del commercio , e sottratti all' impero di qualunque prescrizione , chi ha goduto di una cappella , di uno scanno , o di un diritto qualunque in una chiesa , non può dire ch'egli abbia posseduto *animo domini.* Così giudicò la Corte di cassazione con decisione del 1.° dicembre 1823 (1).

CAPITOLO XLIV.

DELLE STRADE PUBBLICHE. IL PROPRIETARIO TURBATO NEL SUO POSSESSO PEL MOTIVO DI AVER USURPATO PARTE DELLA STRADA CHE È LUNGO IL SUO FONDO , PUÒ MAI INTRODURRE AZIONE POSSESSORIA ?

Le strade , le vie , le piazze pubbliche , destinate all'uso comune di tutti gl' individui , per una specie di conservazione politica , formano quel che dicesi *res pubblicae* : niun cittadino può dirsene proprietario. La proprietà di esse si appartiene dunque al potere depositario de' diritti della società ; vale a dire al potere sovrano.

Ma ciò che appartiene essenzialmente a questo potere è fuori del commercio , e quindi imprescrettibile , come dice in termini espressi l' articolo 346 dell' ordinanza di Blois , di cui ecco le parole :

» Le vie saranno ridotte all' antica larghezza , non ostan-

(1) Giornale delle udienze della Corte di cassazione , anno 1823 , undecimo quaderno , pag. 485.

» te qualunque usurpazione, e da qualunque tempo possa es-» sersi fatta ».

Quindi, non può incontrarsi dubio su questo punto del nostro diritto pubblico, *che le strade sono imprescrettibili*. Riguardo ad esse, il possesso più lungo è nullo, quindi colui il quale avesse commesso usurpazione su di una strada, ed al quale venisse intimato di ristabilirla nella sua antica larghezza, non potrebbe prendere questa intimazione per turbativa di possesso, ed intentare azione possessoria.

E se ciò avvenisse, il giudice di pace adito per la dimanda dovrebbe rinviarla a' giudici competenti; in contrario commetterebbe un eccesso di potere (*a*).

CAPITOLO XLV.

DELL' AZIONE POSSESSORIA PEI MOBILI E COSE MOBILIARI.

SOMMARIO.

§. I. *Divisione de' mobili in tre classi relativamente all' azione possessoria.*

§. II. *Disposizioni del Codice civile in ordine alle due prime classi.*

§. III. *Dell' azione possessoria in ordine ai mobili propriamente detti. Della rivendicazione, e della reintegrazione nel possesso. Antica giureprudenza su tal riguardo.*

§. IV. *Dell' azione possessoria relativamente ai mobili considerati immobili per la legge.*

§. V. *Della universalità de' mobili.*

§. I.

Divisione de' mobili in tre classi, relativamente all' azione possessoria.

I mobili riguardo all' azione possessoria, si dividono in tre classi che non bisogna confondere.

Di queste tre classi la prima si compone de' mobili, che son tali per loro natura;

(*a*) L' articolo 6 della legge de' 21 marzo 1817 ne attribuisce la competenza al potere amministrativo. Vedi ancora l' articolo 7 della legge medesima.

La seconda, de' mobili riputati immobili per legge;

La terza, della universalità de' mobili.

La consuetudine di Parigi, che formava in quanto a ciò il diritto comune della Francia, avea benissimo distinto i mobili propriamente detti, da quelli che debbonsi assomigliare agl' immobili. Nondimeno vi restava ancora qualche dubio. I comentatori l'avevano risoluto; ma le loro decisioni non avevano autorità di legge. Il Codice civile, l' ha conferita ad essi cogli articoli che in seguito trascriveremo.

§. II.

Disposizioni del Codice civile in ordine alle due prime classi.

Art. 527 (*a*). « I beni sono mobili o per loro natura, o per determinazione della legge ».

Art. 528 (*b*). « Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o che non possono cangiar di sito se non per effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate ».

Art. 529 (*c*). « Sono mobili per determinazione della legge le obbligazioni e le azioni che hanno per oggetto somme esigibili o effetti mobili; le azioni o interessi nelle compagnie di finanze, di commercio o d' industria, quando anche appartengano a queste compagnie beni immobili dipendenti dalle stesse intraprese. Tali azioni o interessi sono riputati mobili rispetto a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società. Sono egualmente mobili per determinazione della legge le rendite perpetue o vitalizie tanto sullo Stato, quando su i particolari ».

Art. 531 (*d*). « Sono mobili i batelli, le chiatte, i navigli, i molini e bagni su i battelli; e generalmente ogni macchina che non poggia sopra pilastri, nè faccia parte di un edifizio ».

Art. 532 (*e*). « I materiali provegnenti dalla demolizione di un edifizio, o raccolti per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che non sieno impiegati dall' operajo in una costruzione ».

Art. 520 (*f*). « Le messi attaccate alle radici ed i frutti

(*a*) Articolo 450 delle leggi civili.
(*b*) Articolo 451 eod.
(*c*) Articolo 452 eod.
(*d*) Articolo 456 eod.
(*e*) Articolo 457 eod.
(*f*) Articolo 443 eod.

degli alberi non ancora raccolti, sono similmente immobili ».

» Tostochè le biade sono tagliate ed i frutti raccolti, quantunque non trasportati, divengono beni mobili.

» Se una parte solamente della messe è tagliata, questa sola è mobile ».

Art. 521 (*a*). « I tagli ordinarj delle selve cedue, anche di quelle che contengono alberi di alto fusto, che sogliono tagliarsi regolarmente divengono mobili a misura che gli alberi vengono abbattuti ».

Art. 522 (*b*). « Gli animali che il proprietario del fondo consegna al fittajuolo o al colono per la coltura, sieno o no estimati, sono riputati beni immobili sino a che sono addetti al fondo, in vigore della convenzione ».

» Quelli che il proprietario consegna a *soccio* ad altri fuorchè al fittajuolo o colono, si hanno per beni mobili ».

Art. 523 (*c*). « I condotti destinati a portare le acque in una casa o altra possessione sono immobili, e fanno parte del fondo cui sono annessi ».

Art. 524 (*d*). « Sono beni immobili per destinazione le cose che il proprietario di un fondo vi ha posto per lo servizio o la coltivazione del medesimo ».

» Sono quindi beni immobili per destinazione, quando sono stati destinati dal proprietario al servizio ed alla coltivazione del fondo; gli animali addetti alla coltura, gli strumenti aratorj; le sementi somministrate a' fittajuoli o ai coloni *parziarj*; i piccioni delle colombaje; i conigli delle conigliere; gli alveari; i pesci delle peschiere; i torchi, le caldaje, i lambicchi, i tini e le botti; gli utensili necessarj all'uso delle fucine, cartiere ed altre fabbriche; la paglia ed il concime.

» Sono pure immobili per destinazione tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo, colla intenzione che vi restino perpetuamente ».

Art. 525 (*e*). « Si considerano annessi al fondo dal proprietario, colla intenzione che restino perpetuamente, gli effetti mobili, quando vi sieno uniti con gesso, calce o stucco, o quando non possano distaccarsi senza rottura e danno, o senza rompere e guastare la parte del fondo cui sono uniti.

(*a*) Articolo 444 delle leggi civili.
(*b*) Articolo 445 cod.
(*c*) Articolo 446 cod.
(*d*) Articolo 447 cod.
(*e*) Articolo 448 cod.

» Gli specchi di un appartamento si reputano posti a perpetuità, quando i telari cui sono attaccati, formano corpo col rimanente del tavolato.

» Lo stesso ha luogo pe' quadri ed altri ornamenti.

» Le statue si reputano immobili, quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, non ostante che possano levarsi senza frattura o deteriorazione ».

§. III.

Dell' azione possessoria in ordine ai mobili propriamente detti. Della rivendicazione o della reintegrazione nel possesso. Antica giureprudenza a tal riguardo.

L' azione possessoria non ha luogo pe' mobili propriamente detti, cioè pe' mobili che non sono riputati immobili per destinazione. Non v' ha regola più certa nella nostra giureprudenza: essa giammai ha ammesso l' interdetto che i Romani chiamavano *utrubi*.

Ma, se l'azione possessoria non ha luogo per i mobili e gli effetti *mobiliari*, la legge non lascia però senz' azione colui che ne venisse spogliato; gli dà l' azione di rivendicazione, di cui abbiamo parlato nel capitolo delle azioni *mobiliari*.

La cosa da principio non era così semplice. Ne' scrittori del decimoquarto e decimoquinto secolo, osserviamo che colui il quale rivendicava una cosa mobile potea farne ordinare il sequestro, fino a che l' affare fosse sottoposto al giudice; che allora le due parti la reclamavano rispettivamente; e che il giudice, se non decideva diffinitivamente nella prima udienza, ne dava il possesso al reo convenuto, se *era solvibile*, coll' obbligo di non deteriorarla, o di dare cauzione se era *insolvibile*.

Questa procedura dicevasi confessoria e negatoria: Ne abbiamo parlato solo pel picciolissimo numero di coloro che han cura di consultare gli autori originali.

§. IV.

Dell' azione possessoria relativamente ai mobili, considerati immobili della legge.

Abbiamo mostrato nel § II, quali sono i mobili che la legge reputa immobili. Abbiamo trascritti gli articoli stessi del Codice civile, e quindi nulla dobbiamo aggiungervi.

I mobili di questa specie, a differenza de' mobili p opriamente detti, possono essere l' oggetto di azione possessoria.

» È esclusa l' azione possessoria, quando vien proposta » per mobili che non sono annessi agl' immobili; perchè, se » vi sono uniti e sono accessorj, l' azione possessoria è am- » messibile ». (*Pratica d' Imbert cap. XXXIII*).

» L' azione possessoria ha luogo pe' mobili annessi connes- » si ed incorporati ai fondi, e che non si posseggono come » cosa mobile, siccome gli utensili inchiodati, incavigliati, » ingessati, e legati in modo da restarvi a perpetuità, i qua- » li non possono togliersi senza rompersi o deteriorarsi ».(*Brodeau sull' art. 97 della consuetudine di Parigi*).

Poichè le disposizioni del Codice civile, trascritte di sopra, non sono che lo sviluppamento dell' articolo 99 della consuetudine di Parigi, e che per conseguente questo articolo è molto opportuno a far ben intendere lo spirito della nuova legge, crediamo doverlo qui riportare. Eccone le parole. « Gli » utensili di una casa, che si possono trasportare senza rom- » persi o deteriorarsi, si reputano mobili; ma se sono inchio- » dati, ingessati, posti in modo da restarvi a perpetuità, e » da non potersi trasportare senza rompersi, deteriorarsi, si » reputano immobili; siccome un molino a vento, ad acqua, » uno strettojo situato in una casa, quando non possono ri- » muoversi senza esserne guastati e messi in pezzi; altrimenti » si reputano mobili ».

Quindi colui che vien turbato nel possesso di una casa può domandare di esservi mantenuto, non solo per l' edifizio, ma anche pe' mobili che vi si contengono, e che per la loro destinazione son riputati immobili.

Così pure per le api, e per tutte le cose mobili che il Codice civile reputa immobili. Per tutti questi oggetti, il possessore che ne resti privo non è obbligato di sperimentare, siccome pe' mobili propriamente detti, l' azione di rivendicazione; azione petitoria, che impone a chi l' intenta il dovere di provare la sua proprietà: egli può agire in linea di azione

possessoria ciò che gli proccura de' vantaggi: 1.° basta che provi aver posseduto un anno prima del fatto di cui querelasi: 2.° ha la facoltà di adire il giudice di pace qualunque sia il valore dell' oggetto che reclama.

§. V.

Della universalità de' mobili.

L' ordinanza del 1667 ammette l' azione possessoria per la universalità di mobili « Se alcuno è turbato nel possesso e go» dimento . . . di una universalità di mobili . . . può nel» l' anno della molestia, ec. » (*Tit. XVIII. art. I*).

Prima di questa ordinanza, la consuetudine di Parigi avea detto: « Non si ammette azione possessoria per cosa mo» bile in particolare, bensì per la universalità di mobili, » siccome nel caso di successione *mobiliare* » art. 97.

La regola contenuta nelle due riferite disposizioni è tratta dal passo seguente (*Grand-Coutumier de France*, lib. II, cap. XXI). *Se per mobili non si può intentare azione possessoria, non così in caso di successione universale. Benchè niuno fosse ammisibile a domandare in via possessoria una veste o altra cosa mobile; nondimeno si può domandare la successione universale, sebbene non consista che in mobili.*

A prima giunta si scorge una differenza a bastanza notabile fra queste tre disposizioni.

La più antica, quella cioè del gran-Coutumier, limita l' azione possessoria per la universalità di mobili al caso di una successione puramente *mobiliare;* cioè al caso in cui all' erede naturale si opponessero ostacoli pel possesso di una eredità, che consistesse in soli mobili.

Se la consuetudine di Parigi dice (siccome il compilatore della raccolta) che l' azione possessoria ha luogo per la successione *mobiliare*, lo dice per modo di esempio; la qual cosa fa credere che, secondo la mente della consuetudine, l'azione possessoria per la universalità di mobili potrebbe aver luogo in casi diversi da quello di una successione.

Finalmente nell' ordinanza del 1667, non trattasi di successione; il testo dice in termini generali, che l' azione possessoria ha luogo per la universalità di mobili.

Questa diversità può produrre dubio sulla quistione. Ma il più antico de' tre testi è quello che dee interpetrare i due posteriori. Quindi la regola è che l' azione possessoria per la

universalità di mobili non ha luogo se non in materia di successione.

Questo è l' avviso di Laurière sull' articolo 97 della consuetudine di Parigi. « È regola, dice questo profondo giureconsulto, che il *morto* o piuttosto *la legge impossessa il* » *vivo*; e per conseguente, il più prossimo parente che ha, o » viene immesso nel possesso civile di una successione, sebbe- » ne questa non sia che *mobiliare*, può intentare l' azione » possessoria; ma solamente contro colui il quale possegga an- » che a titolo universale, e che lo turba nella sua qualità di » erede; perchè per tal causa il più prossimo parente ha il » possesso. Donde segue, secondo questo articolo, che non » si ammette l' azione possessoria se non per la universalità di » mobili ».

Bourjon, professa benanche tale opinione, e la sua autorità fa molto peso nelle quistioni risguardanti la pratica. Eccone le parole: « Benchè l' azione possessoria non abbia luogo » pe' mobili, nondimeno ha luogo per una universalità di mo- » bili, siccome in materia di successione *mobiliare*; perchè tale » universalità sembra rappresentare una specie d' immobile (1). » Ma in qual caso si applicherà questa massima professata da » tutt' i comentatori? Sembrerebbe non potersi applicare che » quando una successione è fra molti controversa ». (*Diritto comune*, *tom. II*, *lib. VI*, *tit. IV*, *sez. 3*).

CAPITOLO XLVI.

DELL' AZIONE POSSESSORIA NEL CASO DI SEMPLICE POSSESSO CIVILE.

Non debbo lasciare questa importante materia senza dire poche parole su l' azione possessoria in caso di semplice possesso civile.

Quando alcuno avea posseduto per dieci anni, o almeno, come dice la consuetudine di Parigi, *per la maggior parte di questo tempo*, e che turbato nel suo possesso, avea lasciato decorrere l' anno ed un giorno senza intentare l' azione, gli restava ancora un' azione possessoria: perchè potea, in tutt' i dieci anni che seguivano la molestia, domandare di essere reintegrato nel suo possesso. *Quest' azione dicevasi azione possessoria in caso di semplice possesso.*

(1) Sapit quid immobile. *Du Plessis.*

Se l' attore ed il reo aveano posseduto ciascuno per cinque anni, la reintegrazione era aggiudicata a colui che avea posseduto pe' cinque primi anni, a differenza dell' azione possessoria in caso d' innovazione, il cui effetto è sempre di mantenere nel possesso colui che ha posseduto nell' anno che ha immediatamente preceduto la molestia. Perciò leggesi negli antichi autori : *Nell' azione possessoria in caso di semplice possesso civile, il possesso antico vale più del nuovo. Nell' azione possessoria in caso di possesso civile e d' innovazione, avviene l' opposto* ».

Questa specie di azione, che appartiene al dritto francese, vi fu introdotta nel decimoquarto secolo; e se si vuol credere i nostri vecchi forensi, fu Simone di Bucy, primo presidente del parlamento di Parigi, quegli che la inventò e la fece ammettere.

Sembra che sulle prime tale azione era ammessa in tutt' i casi in cui si potea intentare l' azione di novazione, cioè per ricuperare il possesso degl' immobili e quello de' diritti reali. Ciò almeno si desume da un passo della collezione delle consuetudini. Ma questo uso non durò lungo tempo; perchè leggesi nella pratica di Boutillier, consigliere del parlamento di Parigi nella fine del decimoquarto e principio del decimoquinto secolo : *L' azione per semplice possesso civile si ammette per molestia nel possesso di una servitù e non già in quello di un fondo; e l' azione possessoria in caso di novazione si ammette per l' una e per l' altra molestia.*

Tre osservazioni son da farsi sul riferito testo : la prima che allora colui che era turbato nel possesso di una servitù potea intentare l' azione di novazione; la seconda che nello stesso caso, l' azione di semplice possesso civile era egualmente ammessa; e la terza, che Boutillier non parla delle rendite, e ciò per una ragione semplicissima, cioè che egli scrivea, in epoca in cui le rendite prediali erano rare, e le costituite erano ignote.

Nel secolo seguente fu permesso di costituire rendite; e queste avendo allora attirata l' attenzione de' forensi, fu stabilito che dopo aver per dieci anni goduto di una rendita o prediale o costituita, il creditore che avesse lasciato scorrere più di un anno dopo l' ultimo pagamento poteva ancora intentare l' azione di semplice possesso civile.

Il decimosesto secolo è anche l' epoca di un nuovo cambiamento in questa parte della giureprudenza.

Quest' azione, ch' erasi applicata alle servitù prima di am-

metterla per le rendite, cessò di aver luogo per le prime, e continuò soltanto ad aver luogo per le seconde.

Tanto risulta dall' articolo 98 della consuetudine di Parigi, compilata nel 1560: articolo che ammette solamente per le rendite l'azione di semplice possesso civile.

» La ragione di ciò, dice Laurière, si è che l'azione in » caso di semplice possesso civile e di novazione basta a co» lui che è turbato nel possesso del suo fondo, per conserva» re il suo possesso civile; mentre questo rimedio non è suf» ficiente per un creditore di rendita, perchè potrebbe avve» nire che per umanità egli non agisse contro il suo debitore, » e che questi profittando di tale indulgenza, opporrebbe a» ver egli ricusato di pagare da più anni, e priverebbe così, » il suo creditore del beneficio dell' azione possessoria. *Ma*, » soggiunge questo autore, *l' azione per semplice possesso ci-* » *vile non è più in uso;* e l'azione in caso di possesso civile » e di novazione è meno in uso che altra volta, perchè tut» t' i contratti sono ora scritti e stipulati innanzi notajo ». (Sull' articolo 98 *della consuetudine di Parigi*).

CAPITOLO XLVII.

DELLA REGOLA, *NON SI AMMETTE AZIONE POSSESSORIA SOPRA AZIONE POSSESSORIA.*

È una regola dell' ordine giudiziario che *non si ammette* azione possessoria sopra azione possessoria, del pari che *non vale possesso civile sopra possesso civile.*

Ecco il senso e l'effetto di questa regola.

S' istituisce azione possessoria fra due persone che pretendono rispettivamente essere in possesso della medesima cosa da un anno ed un giorno. Un terzo che ha la stessa pretensione interviene in causa, e dichiara che quella lite turba il suo possesso antico, e specialmente di un anno ed un giorno. Egli può intervenire senza dubbio: ma istituirà meno una second' azione? No, ciò sarebbe azione possessoria sopra azione possessoria. Egli dee limitarsi a formar opposizione all' azione esistente, e questa opposizione produrrà lo stesso risultamento.

Imbert in ordine alla materia dottamente ne ragiona (1) nella sua Pratica, cap. XVI.

---

(1) *Cujacio, parlando di questo giureconsulto, dice* quo ad tritam forensem multus melior.

» Allorchè l' azione possessoria è formata da uno contro » un altro, ed un terzo pretenda essere possessore della cosa » controversa fra le due parti, se questi è avvertito dell' azio- » ne possessoria istituita, dee soltanto farsi opponente, e non » istituire nuova azione possessoria. E se, ignorando la det- » ta azione fra le altre parti, avesse intentata la sua, e » fosse giuridicamente informato dell' altra, dee dichiarare di » avere instituita l' azione perchè ignorava quella di già esi- » stente; ma che, per ovviare alla moltiplicità delle parti » attrici, converte la sua azione in opposizione, e per via di » opposizione intende procedere; ciò gli può sommamente gio- » vare, perchè, in materia di azione possessoria, come in » ogni altra, se l' attore non pruova, il reo è assoluto ».

CAPITOLO XLVIII.

DEL SEQUESTRO E DEL POSSESSO PROVVISIONALE.

Anticamente colui che credeasi turbato nel suo possesso, otteneva un' ordinanza dal giudice, che gli permetteva di citar l' autore della molestia. Questa ordinanza dicevasi mandato di possessorio.

L' usciere o sergente latore di questo mandato chiamava le due parti sul terreno controverso, e se l' una e l' altra pretendevano esserne in possesso, e ne offrivano la pruova, « al- » lora, a motivo della contestazione, la cosa era posta in po- » tere del re ». *Et istud ne partes veniant ad arma et viam facti* (1).

Perciò, ogni qualvolta eravi lite, eravi sequestro. Questa era una precauzione saviissima in tempi ne' quali gli uomini, quasi sempre in armi, riguardavano come una specie di umiliazione l' attendere dai tribunali una giustizia che potevano farsi da se stessi.

Nella metà del decimosesto secolo, il parlamento di Parigi giudicò, che le leggi aveano ripresa tutta la loro efficacia da rendere inutile questa precauzione, e l' abrogò con decisione del 1551, che Rebuffe riporta nel suo comento sulle antiche ordinanze.

Dopo di ciò, non più gli uscieri o i sergenti ordinano il sequestro come cosa di pura formalità; ma la pronunzia il giudice dietro cognizione di causa, ed in taluni determinati casi.

---

(1) Grand-Coutumier de France, *lib. II*, *cap. XXI*, *pag. 246*.

» Quando le testimonianze sono contraddittorie, dice Po-
» thier, in modo che il giudice non possa conoscere quale
» delle parti contendenti abbia il possesso del fondo, in questo caso, senza pronunziare sul possesso, ordina che le parti si proveggano in petitorio, ed il fondo si dichiarerà appartenere a quella di esse, che nella istanza petitoria, abbia meglio provato il suo diritto di proprietà. *Talora il giudice ordina che la cosa controversa resti sequestrata durante il giudizio di petitorio* (1) ».

» Qualche volta benanche, continua Pothier, il giudice accorda il *possesso provvisionale durante il giudizio di petitorio* (2) ».

---

(1) *Trattato del possesso*, *cap. VI*, *num. 105.*

(2) *Anticamente la istanza per azione possessoria era sempre accompagnata da conclusioni tendenti al sequestro ed al possesso provvisionale. Leggesi nella Pratica d'Imbert*, *cap. XVI.* L'azione possessoria ha tre capi, il sequestro, il possesso provvisionale, e l'esser mantenuto nel possesso.

Ciò è chiaramente espresso nel seguente passo di un antico manoscritto, *intitolato*, Style de Cour Laye.

Se ambedue le parti sostengono aver il diritto possessorio, ed il caso sia dubbio, si procederà al sequestro della cosa litigiosa la quale resterà presso un terzo, a ciò delegato, durante il giudizio possessorio; salvo l'aggiudicare il possesso provvisionale, dietro la pruova e verificazione, a colui che avesse un diritto più evidente, mentre si attende la sentenza definitiva.

Queste domande di possesso provvisionale davan luogo ad una procedura particolare e provvisoria, *di cui Masuer*, *cap. XI*, *num. 29*, *ci ha conservata la forma in questi termini :* Quando il giudice, udite le parti, aggiorna l'esame de' fatti contrari da esse allegati, si domanda il possesso provvisionale durante il giudizio, specialmente in materia di pascolo; o se trattasi di un gran lucro o danno, la Corte suole ordinare che i testimoni sieno intesi ed esaminati in picciol numero, e che le deposizioni di costoro sieno ammesse così pel possesso provvisionale che pel principale, non potendosi però pubblicare che compito l'esame dei testimoni sul principale.

Conosciuti gl' inconvenienti di questa doppia procedura, *l'ordinanza del 1539 coll'art. 59 l'abrogò :* Inibiamo, ivi è detto, a tutt' i nostri giudici di decidere su due istanze separate del possesso provvisionale e del mantenimento nel possesso, dovendo il tutto stabilirsi in un medesimo giudizio.

Tutto ciò è mutato. Risulta dal passo di Pothier che abbiamo trascritto che nelle azioni possessorie non trattasi più di queste sentenze provvisionali, *e che i tribunali non ordinano il sequestro e non aggiudicano il possesso provvisionale se non quando*, *trovando troppa difficoltà a provvedere sul possessorio*, *ordinano che le parti procedano in petitorio.*

Perciò osservasi che nel titolo delle azioni possessorie dell' ordinanza del 1667, *non si fa parola nè di sequestro*, *nè di possesso provvisionale.*

Ha luogo questo possesso provvisionale ed il rinvio delle parti al petitorio, allorchè esse pretendono essere egualmente in possesso da un anno ed un giorno; che gli atti prodotti ed i fatti allegati rispettivamente sono tali che richeggono una lunga e difficile discussione; e che nondimeno avvi in favore di una di esse o una notorietà più imponente, o de' titoli più apparenti, o fatti più verosimili. Del resto, la legge si attiene in quanto a ciò alla prudenza de' giudici.

Tuttavia, vi sono su questo punto le seguenti altre regole.

» Debb' essere il possesso provvisionale accordato a colui » in favor del quale sta la comune disposizione di diritto, e » che ha più chiari ed evidenti titoli: e similmente si accor» derà al figlio che domanda la paterna successione, ed alla » moglie o incinta o che dimanda la sua dote ». (*Masuer*, *cap. 11 num. 29 e 31*).

Item » Dee sapersi che trattandosi di turbativa per nova» zione, chiunque può provare il possesso con titoli, imman» tinente e senza altra pruova debbe avere il possesso provvi» sionale ». (*Boutillier*, *Somma rurale*, *cap. XXXI*).

» Il possesso provvisionale dee darsi a colui il quale ha » più chiaro ed evidente diritto, e ch' è meglio sostenuto dal » diritto comune o di favore; e quelli, che agiscono per l'ac» quisto o per la conservazione di una franchigia debbono a» vere il possesso provvisionale ». (*Giovanni Desmarre*, *decisione 31*).

» Il possesso provvisionale dee darsi a colui che agisce » per una franchigia; perchè il diritto comune sta per lui ». (*Usi notorii del Castelletto*, *decisione 123*).

Quandoque fit provisio habentibus jus naturale, pro se, ut liberis agentibus in casu novitatis pro successione parentum. (Molineo (1), Stylus curiae parlamenti, cap. 18, § 12).

Se colui al quale si accorda il possesso provvisionale perde diffinitivamente la causa, dee restituire i frutti percepiti.

» Questo possesso provvisionale (dice Pothier) non ha

---

(1) Nel corso di quest' opera, ho alternativamente adoprate le qualificazioni di giureconsulto e di autore; ho raramente data la prima, e spesso la seconda. È tempo di dirne la ragione, e di spiegare in che differiscono queste due parole; differenza che non parmi nota a tutti.

Chiunque scrive bene o male, e fa stampare, si annovera fra gli autori. Perciò avvi buoni e cattivi autori; e non vi sono cattivi giureconsulti. L' autore di una cattiva compilazione di leggi non si dice essere un cattivo giureconsulto; bensì un cattivo scrittore. Per essere scrittore in giurisprudenza basta aver fatto un libro su le leggi, ma fa d'uo-

» altro effetto che di dare alla parte cui si è accordato il
» diritto di godere del fondo controverso durante il giudizio in
» petitorio, con la obbligazione di renderne conto all'altra par-
» te, nel caso in cui questa vincesse in tal giudizio; ma non
» produce l'effetto della sentenza di pieno mantenimento in
» possesso, cioè di dichiarare possessore quello che l'ha otte-
» nuta, e di farlo presumere proprietario, senza che abbia
» bisogno di provare il suo diritto di proprietà, finchè l'al-
» tra parte non abbia pienamente giustificato il suo. Per l'op-
» posto, la sentenza di semplice possesso provvisionale lascia
» il possesso *incerto*; non dichiara possessore colui che l'ha
» ottenuta, e quindi non lo esenta dal provare in petitorio il
» diritto di proprietà che pretende avere sul fondo litigioso ».
(*Trattato del possesso*, *cap. IV*, *num. 105*).

---

po di ben altro perchè questo libro gli conferisca il titolo di giureconsulto, che può anche meritare senza avere scritto un volume.

Ne abbiamo un esempio in quel senatore sì giustamente proclamato il primo giureconsulto di Francia.

Cosa è dunque un GIURECONSULTO*?*

È un uomo raro, dotato di robusta ragione, di non ordinaria sagacità, di un ardore instancabile per lo studio e la meditazione, che rischiara i punti oscuri delle leggi, e fa brillare di nuova luce le verità conosciute; che non solamente agevola le vie della scienza, ma ne dilata i confini; che indica ai legislatori quel che debbono fare, e lascia a coloro che vorranno calcare le orme sue un filo che li guiderà con sicurezza in questa ampia e penosa carriera.

Tal'è il MOLINEO *nel suo Trattato de' feudi, e nelle sue note sulle consuetudini compilate nel principio del decimosesto secolo. Molte delle loro disposizioni mostravano la barbarie del medio evo: egli le giudica; e le sue sentenze, racchiuse per lo più in una sola parola, sono state sanzionate da' legislatori o da' tribunali.*

Tal' è pure LOYSEAU. *Le cariche eran divenute venali ed ereditarie. Bisognava, per questo nuovo genere di proprietà, creare regole nuove: egli lo ha fatto, e non ha lasciata altra gloria da potersi acquistare in questa parte che quella di ben comprendere l'opera sua.*

Tal' è finalmente DE LAURIÈRE. *Niuno avea indagate le origini delle nostre diverse consuetudini. Sdegnando le ricche messi poteva raccogliere nel campo della giurisprudenza, cerca, scovre, riunisce gli antichi monumenti; con quasi egual difficoltà giunge ad intenderli, e dal seno del caos fa sorgere la luce su tutte le parti del dritto francese.*

Ecco i GIURECONSULTI. *Che tutti gli uomini di legge indistintamente proseguino a qualificarsi tali, ciò non sarà loro vietato da alcun atto di pubblica autorità; ma ciascuno si giudichi, e decida se ha diritto di farlo.*

CAPITOLO XLIX.

DEL MODO DI PROCEDERE IN MATERIA DI AZIONE POSSESSORIA.

L' oggetto di questo capitolo essendo puramente di forma farò parlare i pratici.

» Ecco la forma colla quale si propone l' azione (1) :
» L' attore sostiene che con validi e giusti titoli, da esibire a
» tempo e luogo, è padrone e possessore de' beni litigiosi, ed
» in possesso di percepirne i frutti, disporne a suo piacimen-
» to, ed impedire che il convenuto o altri li percepisca, e
» faccia in tali beni, cosa alcuna senza il consenso dell' at-
» tore ; e se mai avesse in tal modo agito, obbligarlo giuri-
» dicamente, o in altro modo legittimo, a riparare il danno
» ed a rimetter tutto nel primiero stato e luogo. Sostiene inol-
» tre l' attore che di tal possesso egli ed i suoi predecessori
» han goduto per venti, trenta, quaranta anni, e per tempo
» immemorabile ; e benchè questo tempo sia sufficiente e va-
» levole a far acquistare e conservare un legittimo possesso,
» ed abbia anche posseduto per un anno ed un giorno prima
» della molestia, a vista ed a conoscenza del convenuto e di
» tutti gli altri, senza essere stato impedito in modo alcuno,
» ciò non ostante, dopo un anno ed un giorno il convenuto
» ha fatto l' atto che è l' oggetto dell' azione (quale atto bi-
» sogna dichiarare particolarmente e dire essersi fatto per tur-
» bare ed impedire indebitamente e con innovazione l' attore
» nel suo diritto e possesso). Per tal motivo l' attore fa istan-
» za di essere mantenuto ne' suoi diritti e possesso . . . Talo-
» ra, e quando la materia è di lieve importanza, si usa mag-
» gior brevità, perchè l' attore propone soltanto l' azione pos-
» sessoria per la molestia ed impedimento a lui fatto, dal con-
» venuto, dopo un anno ed un giorno, nel possesso e godi-
» mento di un tal luogo, cogliendo e portando via i frutti,
» benchè l' attore ed i suoi predecessori ne siano in possesso
» da un anno ed un giorno, e da altro tempo sufficiente ;
» dopo ciò conchiude come sopra ».

Conquerens in casu novitatis cavere debet ne dicat se spoliatum vel desaisitum. Quali in tali casu non posset agere, hoc interdictum nunquam competit, nisi illi qui se dicit possidere (2).

---

(1) Pratica d' Imbert, cap. XVI.
(2) *Molineo*, Stylus curiae parlamenti, *cap. III. ; Veggasi pure Loisel, Instit. lib. V, tit. IV.*

» In materia di azione possessoria per novazione la dife-» sa è facile a farsi; perchè, necessariamente, bisogna ad-» durre fatti contrari, e fare contraria dimanda, allegando » il possesso di fatto, il possesso civile, e gli ultimi atti (1).

» In caso di turbativa di possesso e di novazione, si è » attore e reo, e l'uno dee contraddire l'altro: nè basta il » negare che l'avversario sia in possesso, ma bisogna asse-» rirsi possessore (2).

» Nè si risguardano leggiere eccezioni, ma sì bene il me-» rito, e l'interesse che ha l'altra parte all'omissione di » queste formalità; se non vi è grave interesse fa mestieri non » tenerne alcun conto (3).

» Se il reo convenuto in giudizio possessorio nega il pos-» sesso dell'attore, o di averlo turbato, o allega contrario » possesso, il giudice, con sentenza preparatoria, assegnerà le » parti ad esporre le loro ragioni in iscritto (4) ».

» *Nihil commune habet proprietas cum possessione.* (Tit. » de acquir. posses. (5)).

» Bisogna espressamente dire, e prima di ogni altra di-» fesa; che se in modo alcuno si accennasse cosa risguardan-» te il petitorio, ciò non tenderebbe che ad avvalorare sem-» plicemente il diritto del possesso (6).

» Le istanze di azione possessoria o di reintegrazione non » potranno unirsi al petitorio, nè potrassi in questo giudizio » agire, se prima non siasi deciso su quelle dimande se non » sia eseguita la condanna. Inibiamo di chiedere permesso di » cumulare il petitorio ed il possessorio (7) ».

» Il succumbente nell'azione di esser mantenuto nel pos-» sesso, o di reintegrazione non potrà agire in petitorio, se » non dopo che la molestia sarà cessata, l'avversario rimesso » nel possesso, colla restituzione de' frutti e rendite, e paga-» te le spese, danni, ed interessi, se così sarà stato giudicato. » Nondimeno se quest'ultimo abbia ritardato a far tassare le

---

(1) *Boutillier, Somma rurale, cap. XXXI.*

(2) *Raccolta generale delle consuetudini francesi, lib. II, cap. XXXI.*

(3) *Pratica d'Imbert, cap. XVI.*

(4) *Ordinanza del 1667, tit. XVIII, art. 3.*

(5) *Divieto di cumulare il petitorio ed il possessorio.*

(6) *Boutillier, loc. sup.*

(7) *Ordinanza del 1667, tit. XVIII, art. 5, quella del 1454, art. 72 diceva :* e vogliamo che coloro i quali chieggono tale autorizzazione sieno puniti con multa ad arbitrio.

» spese e liquidare i frutti, rendite, danni ed interessi oltre » al tempo prescritto, l' altra parte potrà procedere in peti- » torio, dando cauzione di pagare il tutto dopo la tassa e la » liquidazione che ne sarà fatta (1).

» Le sentenze profferite da' nostri giudici sulle istanze di » mantenimento e di reintegrazione saranno eseguite provvisio- » nalmente, dandosi cauzione (2).

» L' istanza di turbativa dee tendere al semplice mante- » nimento in possesso, astrazion fatta dalla proprietà; in con- » trario rimarrebbe per se stessa distrutta. Imperciocchè per la » unione delle due azioni, si ridurrebbe a questionare su la » proprietà, e cesserebbe di esistere l'azione per la turbativa.

» Tal' è il diritto comune, e meno una ragion di for- » ma, rendesi una esatta applicazion della regola; ed è rigoro- » sa fino al punto che la domanda di petitorio produce tacito » abbandono dell'azione possessoria. La prima distrugge l' al- » tra, esse non possono stare insieme (3) ».

Questa massima de' nostri forensi che la *domanda di petitorio produca tacito abbandono dall' azione possessoria* è contraria alla decisione del giureconsulto Ulpiano, il quale, nel titolo *de acquirend. posses.* si esprime così: *Nihil commune habet proprietas cum possessione. Ideo non denegatur ei interdictum uti possidetis, qui coepit rea vindicare; non enim videtur possessioni renuntiasse qui rem vindicavit.*

» Quando la parte citata nel possessorio non vi si oppo- » ne, l' attore ottiene sentenza che lo mantiene nel posses- » so (4).

» Per l' opposto, quando si oppone alla turbativa, al- » legando contrario possesso, il giudice, con sentenza prepa- » ratoria, permette alle parti di addurre le pruove del loro » possesso. Raccolte le pruove, quella delle parti che ha di- » mostrato il suo possesso, ottiene sentenza che ve la mantie- » ne; e vieta all' altra parte di turbarla, salvo l' agire nel » petitorio.

» L' effetto di questa sentenza è che la parte la quale è » stata mantenuta nel possesso, non avrà cosa alcuna da pro- » vare nel petitorio, e si riputerà proprietaria fino a che l'al- » tra parte non abbia pienamente dimostrato l' opposto ».

---

(1) *Ordinanza del 1667, tit. XVIII, art. 4.*
(2) Ibid, *art. 7.*
(3) *Bourjon, Diritto comune di Francia, tit. IV, I, sez. 5.*
(4) Pothier, Trattato del possesso, cap. VI, sez. 1, § V.

CAPITOLO L.

DELL' ULTIMA ISTANZA IN ORDINE ALL' ESSER MANTENUTO O REINTEGRATO NEL POSSESSO.

L'articolo 10 del tit. III della legge de' 24 agosto 1790 dice: *Il giudice di pace deciderà inappellabilmente fino al valore di 50 lire, e, salvo appello, fino a qualunque valore possa ascendere la domanda*, ec. (1).

Poichè le parole: *Il giudice di pace decide inappellabilmente fino al valore di 50 lire*, stanno nel principio della disposizione, si può dire che sienvi delle circostanze in cui il giudice di pace può decidere senz'appello sopra dimande per esser mantenuto alcuno nel possesso, o di reintegrazione: ma quali sono queste circostanze?

Vediamo in primo luogo le diverse specie di quistioni che possono presentarsi.

1.° Cito il mio vicino a comparire nel giudicato di pace per sentirsi condannare a ristabilire il limite che separa le nostre proprietà, o a rilasciare cinque o sei solchi che ha usurpati sul mio terreno, nel coltivare il suo.

2.° A ciò aggiungo la domanda pe' danni ed interessi, senza determinarne la quantità.

3.° Domando a titolo di danni ed interessi una somma di 50 lire o meno.

4.° Un individuo ha fatto scavare un fosso nel mio fondo, o si è impadronito del fondo medesimo facendolo coltivare, o ne ha fatto togliere i frutti nel momento della ricolta; lo cito innanzi al giudice di pace: ivi dichiaro che riguardo il suo attentato come turbativa del mio possesso immemorabile, e specialmente di un anno ed un giorno, e conchiudo che sia condannato a lasciarmi il libero possesso del fondo, a colmare il fosso, ed a restituirmi i frutti da lui raccolti.

5.° Nell'istanza di turbativa aggiungo la domanda per danni ed interessi, senza determinarne la quantità.

6.° Chieggo 50 lire per danni ed interessi o una somma minore.

Esaminiamo questi diversi casi.

---

(1) Le nostre leggi organiche dispongono che il giudice di circondario giudica inappellabilmente fino a ducati 20, e salvo appello qualunque sia il valore della dimanda, ec.

Quelli del num. 1 e 4 non presentano alcuna difficoltà. In ambodue essendo il valore dell' oggetto indeterminato, e non dando la domanda dell' attore alcun mezzo di determinarlo, il giudice di pace dee pronunziare salvo appello. Pronunziando in ultima istanza, commetterebbe un eccesso di potere, che darebbe luogo alla cassazione della sua sentenza (*a*).

Lo stesso dicasi pe' casi distinti co' num. 2 e 5: i danni ed interessi quando non sono determinati nella domanda, appartengono evidentemente alla classe degli oggetti di valore indeterminato, su i quali il giudice di pace non può pronunziare se non salvo appello.

Qui nondimeno sorge una difficoltà: l' attore non ha determinato la quantità de' danni ed interessi pe' quali ha fatto istanza; ma il giudice di pace l'ha determinata in una somma minore di 50 lire, e quindi ha giudicato inappellabilmente: poteva mai farlo?

No: molte sentenze di giudici di pace sono state cassate per tale errore sul motivo che la regola stabilisce imperiosamente che la competenza de' tribunali si regoli su la somma espressa nella dimanda e non da quella aggiudicata (*b*).

Perciò ogni qual volta l'attore non ha determinata la quantità de' danni ed interessi che reclama, il giudice di pace non può pronunziare se non in prima istanza, quando anche colla sua sentenza determinasse tali danni ed interessi in somma minore.

In quanto alle due specie de' numeri 3 e 6, benchè la loro analogia sia tale che a prima vista sembrino le stesse, non di meno essenzialmente differiscono fra loro.

Di fatto, di che trattasi nell' ultima? Alcuno si è impadronito del terreno ch' io possedeva specialmente da un anno ed un giorno, dichiaro che riguardo questa usurpazione come turbamento del mio possesso, nel quale domando di essere mantenuto; e chieggo inoltre 40 lire per danni ed interessi.

Ma nella specie del num. 3 non trattasi di una ricolta involata, nè di un pezzo di terreno usurpato da un terzo; trattasi del mio vicino che ha fatto scomparire il limite che separa i nostri fondi, o che, nel lavorare la sua terra, ha usurpato alcuni solchi della mia.

(*a*) Per l' articolo 517 delle leggi della procedura ne' giudizj civili la sentenza sarebbe appellabile.

(*b*) Vedi l' articolo 100 delle leggi medesime, uniforme alla opinione del N. A.

Ora per niuno di questi due casi, può aver luogo l'azione possessoria.

Nel primo (cioè in quello del limite tolto), perchè ad intentar azione possessoria bisogna essere turbato nel possesso, ed il solo fatto della rimozione di un limite, fatto che spesso è accidentale, non impedisce in alcun modo di goder del fondo ove quel limite stava (*a*).

Nel secondo perchè i confini de' fondi non si prescrivono tra vicini, e dove non ha luogo prescrizione, non può aver luogo la turbativa.

Perciò, ogni volta che si tratti di un limite rimosso o di usurpazione di alcuni solchi, il giudice non viene adito per mantenere in possesso, ma per semplice reintegrazione. E se in fatti la rimozione o la usurpazione è provata, egli dee, anche senza esaminare se l'attore ha il possesso di un anno ed un giorno, ordinare che le cose ritornino all'antico stato.

Vediamo ora di quale importanza sia questa reintegrazione, e quali ne siano gli effetti.

L'unico effetto della reintegrazione è quello di rimetter le cose nel primiero stato.

Stabilita, più per l'ordine pubblico, per impedire e punire le vie di fatto, che per l'interesse delle parti, nulla aggiunge a' diritti di chi vince la causa, e nulla toglie a quelli della parte condannata; in somma, non opera nè sulla proprietà, nè sul semplice possesso.

Per esempio, ritornando da un viaggio, trovo Pietro stabilito nella mia casa, e lo scaccio con violenza e vie di fatto.

Pietro istituisce contro di me un azione di reintegrazione; e basta che provi la violenza usatagli, perchè io sia condannato a farlo rientrare nella casa.

Questa sentenza non lede in modo alcuno i miei diritti, di tal chè, dopo averla eseguita, posso intentare contro Pietro l'azione possessoria, ed ottenere il mantenimento nel possesso, qualora egli abbia posseduto per meno di un anno.

Ma se tale è la natura della reintegrazione, se la sentenza che l'ordina non ha che un effetto materiale, momentaneo e non operativo su i diritti delle parti, si può dire e con ragione che, senza valore per se stessa, quest' azione non può avere altro che quello della quantità de' danni ed interessi.

(*a*) Le leggi organiche per la rimozione dei termini accordano un azione tutta particolare.

Di ciò la conseguenza, che nelle liti per usurpazioni fra vicini, rimozione di limiti, ed in generale sempre che trattasi di reintegrazione, la giurisdizione appellabile o inappellabile si regola colla quantità de' danni ed interessi, allorchè questa è determinata nella domanda.

Ma qualora non trattasi di semplice reintegrazione, e siasi promossa una vera azione possessoria, nella cui istanza, oltre al mantenimento nel possesso, si domandano 40 lire per danni ed interessi, basta forse questo secondo capo della domanda per fare che il giudice di pace possa pronunziare inappellabilmente, sia ch' egli ammetta, sia che escluda la querela, e qualunque sia l' importanza della cosa in litigio? Per fare meglio comprendere la difficoltà, supponiamo un nuovo caso.

Pietro ha reciso un albero in un bosco da *me* posseduto, e lo ha portato via.

Lo cito innanzi al giudice di pace, e domando che sia condannato a restituirmi l' albero, o a pagarmi 12 lire pel suo valore, ed inoltre 24 lire per danni ed interessi.

Pietro nega semplicemente il fatto; io lo provo, ed il giudice lo condanna a pagarmi 36 lire. Consistendo tutto il valore della causa in questa somma, il giudice può, senz'alcun dubbio, pronunziare inappellabilmente.

Ma Pietro non nega il fatto, egli ne conviene, e dice ch' è proprietario del bosco, e che avea diritto di far quanto ha fatto.

Per escludere la quistione di proprietà aggiungo alle mie prime conclusioni una istanza di turbativa, e, senza abbandonar quella per la restituzione dell' albero, dichiaro che con averlo reciso e portato via, ha turbato il mio possesso antico, e specialmente di un anno ed un giorno, e conchiudo di esservi mantenuto.

È chiaro che in questo caso il giudice di pace dee pronunziare sopra due azioni, l' una di rivendicazione, l' altra di turbativa.

È parimente chiaro che la seconda, quella cioè di azione possessoria, è preliminare, e diviene la prima, essendo la più importante. Ciascuna di queste due azioni ha un valore; ciò non si rivoca in dubbio.

Il valore della prima è di 36 lire, quello della seconda è indeterminato.

Tutti convengono che se quest' ultima fosse sola, non si potrebbe pronunziare su di essa inappellabilmente.

L'essersi unita al'a domanda di 36 lire le fa mai perdere il privilegio dell'appellazione? Ecco in ultima analisi il punto cui si riduce la difficoltà.

I tribunali sono stati discordi su tale quistione. La stessa Corte di cassazione ha variato. La sua giurisprudenza si è in fine stabilita irrevocabilmente con una decisione pronunziata dalle sezioni riunite e presedute dal Guarda-sigilli. Tale decisione è de' 25 maggio, ed è così concepita: » La Corte, su le conclusioni del signor barone Mourre, procuratore generale; attesochè è principio generale che le azioni risguardanti cose di valore indeterminato, soggiacciono a due gradi di giurisdizione; che la legge non ha eccettuata l'azione di turbativa dall'applicazione di questa regola generale; che da ciò segue che, se l'immobile o il diritto reale, pel cui possesso si contende, e nel quale il querelante vuol farsi mantenere, è di un valore indeterminato, il giudice di pace non può pronunziare che in prima istanza; che, nella specie, indipendentemente da' danni ed interessi, il cui valore è determinato a 48 franchi, il giudice di pace di *Châteauroux* ha mantenuto il signor Barré in un possesso da lui reclamato, contraddetto da convenuti, ed il cui valore, è indeterminato: e che il tribunale di prima istanza di Burges, ammettendo l'appellazione de' signori Languillaume e Rabouin, non ha violato l'articolo 10 del tit. III della legge de' 24 agosto 1790, di cui per l'opposto, ha fatta una giusta applicazione.

Per questi motivi: la Corte rigetta.

Avvien lo stesso allorchè l'attore, dopo aver domandato per danni ed interessi meno di 50 lire, fa altra domanda per la distruzione di opere fatte sul terreno controverso dall'autore del turbamento; perchè, in questo caso, vi sono due domande distinte, e dee attendersi al valore di ciascuna di esse, come ha più volte deciso la Corte di cassazione, fra le altre nella specie seguente:

La signora Ribes ed il signor Olombel possedevano alcune proprietà contigue. In quelle della Ribes trovavasi un ruscello di cui essa avea il diritto di ritenere le acque alcuni giorni della settimana, dovendo negli altri lasciar loro libero il corso sulla proprietà del signor Olombel.

Da lungo tempo la Ribes, per ritenere queste acque nel suo campo, soleva fare un argine di zolle e pietre, che disfaceva poi quando restituiva le acque al suo vicino.

Ma, trovando incomodissimo questo modo, immaginò di

costruire un portellone di fabbrica, per mezzo del quale prendeva e restituiva le acque con più facile metodo.

Il signor Olombel risguardò la nuova opera come turbamento del suo possesso: citò la signora Ribes innanzi al giudice di pace, e domandò, che fosse condannata; 1.° a pagare in riparazione del turbato possesso, 48 franchi per danni ed interessi; 2.° a demolire la chiusura fatta da lei costruire, altrimenti si sarebbe demolita a sue spese.

Il giudice di pace, decise sulle due domande, e si appellò dalla sua sentenza innanzi al tribunale di Castres. L'appellato sostenne che l'appellazione non era ammessibile, perchè ascendendo i danni ed interessi domandati a 48 franchi, il giudice di pace avea ben potuto pronunziare inappellabilmente.

Il tribunale di Castres escluse l'eccezione d'inammessibilità, e pronunziò nel merito; la sua sentenza è stata confermata a 2 aprile 1811, con decisione della Corte di cassazione conceputa nei seguenti termini:

» Attesochè alla domanda per danni ed interessi vi era
» congiunta l'altra per la demolizione della nuova opera;
» che questa seconda dimanda era di valore indeterminato,
» pel quale il giudice di pace non potea pronunziare inappel-
» labilmente, e che quindi la sua sentenza era soggetta ad
» appello. . . . rigetta, ec. »

Termineremo questo capitolo facendo osservare che vi è un caso in cui il giudice di pace ha indubitatamente il diritto di pronunziare senz'appello sopra una istanza di azione possessoria, e ciò avviene quando l'attore domanda che s'interdica al convenuto di turbargli il possesso in avvenire, sotto pena di pagargli una somma di 40 lire. Avendo la domanda determinato a 40 lire il valore della cosa in litigio, è chiaro che la disposizione la quale dice: *Il giudice di pace decide inappellabilmente sino al valore di 50 lire*, *ec.* si applica a questa specie.

CAPITOLO LI.

I TITOLI DI PROPRIETA' INFLUISCONO TALORA NELLA SOLUZIONE DI QUESTIONI POSSESSORIE, ED IN TAL CASO È PERMESSO ED ANCHE È NECESSARIO DI CONSULTARLI: APPLICAZIONE DI QUESTA MASSIMA AL CASO IN CUI DUE INDIVIDUI HAN COMPRATA LA COSA MEDESIMA DALLO STESSO VENDITORE, ED A QUELLO IN CUI IL PROPRIETARIO DI UNA SORGENTE NE DEVIA IL CORSO.

Non vi ha regola senza eccezione. Dee perciò soggiacere ad eccezione quella la quale vuole che il giudice pronunziando in possessorio, non tenga alcun conto de' titoli di proprietà. Di fatto, il giudice può conoscerne, e mantenere in possesso quello il cui diritto di proprietà gli sembri meglio dimostrato, quando le pruove rispettive del possesso son tali che inducono dubbiezza.

Allora non si tratta di esaminare un titolo, ma di trarne un indizio. Non si tratta di decidere nel petitorio, ma chiarire il possesso. Egli dunque non contravviene alla legge che vieta di cumulare il petitorio al possessorio.

Così opina Dunod nel suo Trattato delle Prescrizioni (1). » Colui, egli dice, il quale ha posseduto per un anno ed un » giorno, ha il vantaggio di poter esercitare l'azione di turba- » tiva e di farsi mantenere nel suo possesso, ricorrendo fra » l'anno ed un giorno da che fu turbato; in questo caso de- » cide il fatto del possesso. Si può nondimeno produrre il ti- » tolo ed allegare le ragioni del petitorio per avvalorare il » possesso, e queste cose la vincono quando le pruove del » possesso sono eguali dall'una e dall'altra parte ».

Fabro ha espressa la medesima opinione ne' due seguenti testi del suo comento sul Codice (2).

In interdicto retinendae possessionis, de illo tantum queritur quis hoc anno possiderit, non vi, non clam, non precario; nec cumulari potest questio proprietatis, si alteruter collitigantium dissentiat. De domino sane incidenter agi potest; sed id non tam ad cumulandum petitorium quam ad colorandum et corroborandum possessorium; quod fieri plerumque necesse est, si forte possessionis utrinque pares proponantur. Definit. 1.

---

(1) *Parte prima cap. III.*
(2) *Lib. VIII. tit. IV.*

Possunt quae ad petitorii causam pertinent deduci in judicium quo de sola possessione controvertitur, non ut de petitorio quidquam pronuncietur, sed tantum corroborandi, et ut nostri loquuntur, confortandi possessorii gratia; qui enim potiora, in petitorio, jura habet, is, utique etiam in possessorio vincere debet caeteris paribus. Definit. 3.

Questo autore non dice solamente che il giudice il quale delibera sopra quistione possessoria può talora consultare i titoli di proprietà: egli va più oltre, e decide chiaramente, che vi sono dei casi in cui ciò debbe farsi: *quod fieri plerumque necesse est.*

Il giudice di pace del cantone di *Auroux*, dipartimento, della *Nièvre*, ha, con molta giustezza e sagacità, applicata questa dottrina alla specie seguente.

Con iscrittura privata de' 9 brumajo anno IX, registrata a' 19, confermata innanzi al notajo a' 29 del mese stesso, le signore *Mascarany* aveano venduto tre mila jugeri di bosco a' signori *Usquin* e *Lefebvre*. A' 6 del seguente nevoso il contratto fu trascritto nell' uficio delle ipoteche.

Agli 11 dello stesso mese di brumajo, un proccuratore delle signore *Mascarany* avea venduto gli stessi boschi al signor *Thomas*.

Questa vendita era fatta con iscrittura privata; ed il signor *Thomas* non l' avea fatta registrare che a' 6 nevoso.

Questi due atti eransi formati in epoche così prossime ed in luoghi così distinti fra loro da non poter sorgere il menomo sospetto di frode.

In quanto a' fatti di possesso, i signori *Usquin* e *Lefebvre* avevano, ne' primi giorni di nevoso nominati alcuni guardaboschi, e fatti alcuni atti di proprietà.

Ma precedentemente, e dalla fine di brumajo, il signor *Thomas* avea cominciato il taglio della foresta.

In tali circostanze, il primo nevoso dello stesso anno, i signori *Usquin* e *Lefebvre* citarono con azione possessoria il signor *Thomas* innanzi al giudice di pace del cantone di *Auroux*.

Il signor *Thomas* dichiarò ch' egli risguardava quest' azione come turbamento di possesso, e si costituì attore in linea di riconvenzione per turbativa di possesso.

Le due parti, come si osserva, erano in possesso; ma niuna avea il possesso dell'anno, e non potevano dunque giustificare le loro istanze di turbativa che unendo a' loro fatti possessorii il possesso del venditore. Di fatto, è regola in que-

sta materia, che un compratore turbato nel suo possesso, e che per farvisi mantenere prende la via della turbativa, può prevalersi del possesso del suo venditore.

Ma non così quando il querelante ed il reo han comprato dalla stessa persona. In tal caso non basta provare che il venditore è stato in possesso nell'anno che ha preceduto il turbamento; bisogna anche decidere a chi de' due il possesso si è trasferito. Non pertanto il problema non è di difficile soluzione: non può essere dubbio che il possesso sia trasferito a colui, il cui contratto è traslativo di proprietà; perciocchè non si può trasferire ad uno la proprietà, e ad un altro il possesso. In somma la soluzione del dubbio dipende dalla efficacia de'due atti. Ma per giudicarne, bisogna esaminarli. In questa specie, il giudizio di turbativa richiede dunque l'esibizione e l'esame de' titoli di proprietà.

In conformità di queste regole, il giudice di pace del cantone di *Auroux*, pronunziando sulla specie di cui abbiamo esposte le particolarità, a' 10 pratile anno IX, emanò la seguente sentenza.

« Considerando che in fatto è certo che niuna delle parti ha da per se, nè può avere il possesso dell' anno de'boschi in quistione, poichè il loro diritto non comincia che dal mese di brumajo prossimo passato; che in diritto è massima che, nella prescrizione ed in tutte le azioni, devesi riunire, calcolare e considerare il possesso dell' autore con quello de' successori o compratori; che niuna delle parti avendo il possesso dell' anno da per se, bisogna necessariamente ricorrere al possesso del loro autore; perciò tutta la quistione consiste in conoscere quale delle due parti è in diritto di attribuirsi questo possesso e di rivendicare in suo favore quello delle signore *Muscarany*; che la soluzione di tale quistione rende necessario, ed anche indispensabile l'esame de' titoli delle parti, non per giudicare della loro validità in merito, o per sapere quale debba esser preferito rispetto alla proprietà, lo che non appartiene al giudicato di pace, ma solamente rispetto al possesso; che la vendita fatta a' signori *Usquin* e *Lefebvre*, a 9 brumajo anno IX, è la prima, essa fu registrata prima, cioè a' 19 del mese stesso; con questa vendita, le signore *Muscarany* hanno infallibilmente trasferiti tutt' i loro diritti, e specialmente il loro possesso a questi compratori; che tal vendita si è convalidata colla stipulazione innanzi a notajo, a' 29 del detto mese, e colla trascrizione de' 6 ne-

» voso; che independentemente da questi fatti, i quali hanno maggior relazione alla quistione di proprietà, non era in facoltà delle signore *Mascarany* di trasferire al signor *Thomas* un possesso che avevano trasmesso ai primi compratori, nè poteva il signor *Thomas* acquistarlo; che i signori *Usquin* e *Lefebvre* sono dunque realmente i soli che abbiano acquistato il possesso, piuttostò il diritto di prelevarsi di quello delle signore *Mascarany; e però poco importa che il signor Thomas sia stato il primo ad esercitar atti di dominio nel bosco, ed alcuno giorno prima degli altri;* ciò lungi di potergli dare alcun diritto, non può riguardarsi che come un turbamento del possesso degli attori, o almeno un suo errore; che il signor *Thomas* era, a dir vero, senza titolo di possesso quando i signori *Usquin* e *Lefebvre* si sono posti in possesso, poichè la vendita a lui fatta non ha acquistata data certa che a' 6 nevoso anno IX, data della registrazione; — Considerando, d' altra banda, che nel dubbio o nella concorrenza, bisognerebbe sempre in quanto al solo possesso, determinarsi per colui che ha il titolo più chiaro, ec. »

Questa sentenza essendosi confermata in appello, il signor *Thomas* produsse ricorso per cassazione; e su le conclusioni del proccurator generale *Merlin*, il suo ricorso fu rigettato con decisione de' 12 *fruttifero* anno X, a rapporto del sig. *Porriquet.*

Avvien lo stesso, e bisogna del pari attenersi a' titoli di proprietà nella specie seguente.

Ho deviato un corso di acqua. Il proprietario del fondo inferiore, che riceveva quest' acqua da tempo immemorabile, risguarda questa innovazione per turbamento del suo possesso, e forma contro di me una dimanda di turbativa. Gli rispondo che la sorgente scaturisce in una terra che mi appartiene, e però ho potuto disporne liberamente. Egli replicando, nega la mia proprietà, o sostiene che io dò troppa estensione al mio fondo, e che la sorgente è al di là de' suoi limiti. Io non ho che un solo mezzo da rispondere, ed è di produrre il mio titolo di proprietà, e lo esibisco al giudice: dee questi mai negare di riceverlo? No, senza dubbio, poichè da questo titolo dipende la soluzione della questione.

Di fatto, se sono proprietario della sorgente, ho potuto usarne ad arbitrio. Ma l' uso di un diritto legittimo non molesta alcuno, e dove non vi è molestia, non vi è turbativa: quindi, provata la mia proprietà, l'istanza dell'attore non deb-

b' essere ammessa. Per lo contrario, la sua azione è ben fondata e debb' essere accolta se non sono proprietario del fondo nel quale scaturisce la sorgente; e l' esame del mio titolo di proprietà può solo risolvere il problema: quest' esame è dunque legittimo, imperciocchè è indispensabile.

CAPITOLO LII.

DELLA REINTEGRAZIONE.

Quando una legge si accorda perfettamente colla ragione, coll' interesse della società, colla tranquillità de' suoi componenti, il concetto ne sembra sì semplice, e lo stabilimento sì facile, che ciascuno si persuade ch' egli stesso avrebbe così disposto; e pochi vi sono che pensino èsservi mai stato un ordine di cose diverso.

Di ciò forse viene l' indifferenza quasi generale pe' giureconsulti, i cui profondi e laboriosi scritti han servito di norma a' legislatori di tutte le nazioni: che che ne sia, avvien del mondo sociale come del mondo fisico: il caos li ha preceduti entrambi.

Questa riflessione nasce naturalmente dall' oggetto di questo capitolo.

Quando la violenza ha spogliato colui che possedeva, nulla di più naturale che ordinare innanzi tratto la sua reintegrazione, salvo l' esaminare poi e valutare le ragioni ed i titoli dell' avversario: il mantenimento dell' armonia sociale, il rispetto dovuto al possesso, e la presunzione che ne risulta, fanno egualmente nascere questa idea; non pertanto molte generazioni son passate prima ch' essa fosse surta.

Fino a' tempi che da noi non sono ancora remotissimi, e fino al termine del secolo decimoterzo, un uso, che avea forza di legge, autorizzava colui che la violenza aveva spogliato, ad opporre la forza alla forza, ed a farsi da se stessò giustizia, riconquistando la cosa che eragli stata tolta; o s' ei temeva una resistenza troppo forte, era autorizzato ad impadronirsi di quella fra le proprietà dell' usurpatore che meglio gli sarebbe riuscito di prendere.

Ma, dice *Beaumanoir* (1), che riporta questo uso, *poichè l' opporre la forza alla forza produceva odii e guerra mortale, il re di Francia nostro signore lo vietò: lo statuto pre-*

---

(1) *Consuetudine del Bovese*, *cap.* XXXII *pag.* 171.

scrive che se a riconquistare la cosa tolta io adopro anche la violenza, son tenuto a restituirne il possesso a chi tolta l'aveva, a indennizzarlo del danno in tal guisa a lui recato, e pagare un' ammenda al fisco (per aver violato il regio statuto) *di 60 soldi, se sono uomo del volgo: di 60 lire se sono un gentiluomo, e più ancora se sono barone o nobile potente. Imperciocchè più l'uomo è forte e potente, più fa dispetto al re quando agisce contro lo stabilimento ch' egli ha fatto a comun vantaggio del suo regno.*

Il regolamento di cui qui parla *Beaumanoir* è la celebre ordinanza che San Luigi pubblicò nel 1270, da noi conosciuta sotto il nome di *Statuto*, il di cui capitolo VI del libro II è concepito in questi termini: *Niuno dee in alcuna Corte litigare spogliato di possesso, ma dee domandarlo con tutt' i mezzi.*

Questa ordinanza, come tutte le altre di quel tempo, non fu da principio obbligatoria che nelle terre del patrimonio della corona; ma generalmente conosciuta la sua saviezza fu ben tosto seguita da tutt' i tribunali; e sin dal tempo di Boutillier, che scriveva verso la fine del decimo quarto secolo (1), era massima generalmente ricevuta che colui il quale veniva spogliato per violenza, dovea nell' anno da che la molestia era avvenuta, ricorrere al giudice, il quale, senza entrare nell' esame de' diritti rispettivi delle parti, reintegrava l' attore nel suo possesso, ed ordinava che le cose si rimettessero nello stato in cui erano prima del turbamento.

Luigi XIV perfezionò l' opera dell' avo col seguente articolo dell' ordinanza del 1667: *Colui al quale si sarà tolto il possesso per violenza, potrà domandare la reintegrazione con azione civile ordinaria o straordinaria, ed anche con azione criminale; e, s' egli ha scelta una di queste due azioni, non potrà servirsi dell' altra; salvo che pronunziandosi sull' azione straordinaria, se gli sia riservata l' azione civile* (2).

Dalle parole, *colui al quale si sarà tolto il possesso per violenza*, risulta che ad intentare l' azione di reintegrazione, bisogna realmente essere stato spogliato; mentre che basta essere stato turbato nel possesso per intentare l' azione di turbativa; prima differenza fra queste due azioni.

L' altra differenza è quella, che per essere ammessa l' a-

---

(1) *Vedete la somma rurale, cap. XXVII: verso la fine.*
(2) *Io mi attengo all' ordinanza del 1667: il Codice di procedura non contiene alcuna particolar disposizione in ordine alla reintegrazione.*

zione di turbativa, bisogna aver il possesso civile, cioè aver posseduto durante il corso dell' anno che ha preceduto la molestia, e per la reintegrazione, basta provare che possedevasi nel momento dello spoglio.

La turbativa e la reintegrazione differiscono anche in quanto la prima non può essere intentata che con azione civile, e l'attore in causa d'reintegrazione ha la scelta fra l' azione civile e la criminale.

Quarta differenza è che colui il quale succumbe in un giudizio di turbativa non può agire che nel petitorio; la via possessoria per l'opposto è ancora aperta a colui che, in un giudizio di reintegrazione, sia stato condannato a restituire l'oggetto di cui erasi impadronito con violenza.

Ritornando da un viaggio di alcuni mesi, trovo la mia casa occupata, e vi rientro per forza. Se l' usurpatore, spogliato in tal guisa, domanda di essere reintegrato nella cosa, l' ottiene. Ma, poichè non ancora avea il possesso dell' anno, posso, immediatamente dopo la esecuzione della sentenza, intentare l'azione di turbativa contro di lui, e dietro la mia istanza sono ristabilito nel mio antico possesso; di tal che, siccome dice *Beaumanoir*, si può intentare l'azione di reintegrazione anche per un fatto che dedotto in linea penale menerebbe alla pena di morte. Questo autore riporta con molti particolari, un' antica sentenza profferita in questa specie. Può osservarsi il precedente capitolo XXXIV, in fine, in cui ne abbiamo fatto parola.

Si può anche notare, come una quinta differenza fra queste due azioni, che l' una tende a farsi mantenere nel possesso in cui si sta, e l'altra a ricuperare il possesso perduto.

L' una e l' altra tendono al possesso attuale o provvisorio, sono entrambe esclusive della quistione di proprietà, e non si può agire in petitorio se non quando la sentenza su l' azione possessoria o la reintegrazione, è pienamente eseguita non solo per la parte principale, ma benanche pe' danni, interessi, e spese. Veggasi l'ordinanza del 1667, art. IV, tit. XVIII.

Finalmente, l' articolo 2060 del Codice civile dice. » L' » arresto personale ha luogo . . . pel rilascio giudizialmente » ordinato di un fondo il cui proprietario fu spogliato per via » di fatto; per la restituzione de' frutti raccolti durante l' in» debito possesso; e per lo pagamento de' danni ed interessi » aggiudicati al proprietario (a) ».

(a) L' articolo 1934 num. 7 delle leggi civili, soggiugne » dopo » che ne sarà seguita la liquidazione ».

CAPITOLO LIII.

DELLA REGOLA: IL POSSESSORIO ED IL PETITORIO GIAMMAI SI POSSONO CUMULARE.

Questa regola è conceputa in termini così generali, così assoluti, e talmente esclusivi di ogni specie di eccezione, che sembra a prima vista non essere suscettibile di alcuna osservazione; e che debbasi applicare indistintamente a tutt' i casi. Osserviamo però le cose con maggior ponderazione.

Il concorso di queste due azioni può aver luogo in tre circostanze:

1.° Mi si toglie il possesso; istituisco azione di rivendicazione; poi, senza abbandonarla, formo istanza di turbativa;

2.° Il reo convenuto in causa di turbativa risponde con una citazione in petitorio a quella che gli si è fatta in possessorio;

3.° Durante la lite per l'azione di rivendicazione, l'attore si mette in possesso della cosa controversa, ed il reo forma istanza di turbativa per essere reintegrato e mantenuto nel suo possesso.

In questi tre casi vi è il concorso delle due azioni.

È conforme alla ragione ed alla giustizia che si applichi alle due prime la regola che vieta di cumulare il petitorio ed il possessorio.

In primo luogo, rispetto a colui che ha cominciato con istituire un'azione di rivendicazione, l'azione di turbativa che istituisse in seguito, sarebbe esclusa per la disposizione dell' articolo 26 del Codice di procedura (a): *L'attore nel petitorio non avrà più facoltà di agire nel possessorio.* Nulla di più ragionevole; le due vie erangli aperte: la scelta da lui fatta ha consumato il suo diritto. Se così non fosse, promuoverebbe simultaneamente due liti per lo stess' oggetto, e si eternerebbe la controversia.

L'inconveniente sarebbe anche più grave se il reo in causa di turbativa potesse, per una specie di rappresaglia, opporre all' azione possessoria intentata contro di lui, una dimanda per esser diffinitivamente mantenuto nel possesso. Coloro che volessero mantenersi perpetuamente nel possesso usurpato giammai ometterebbero di usare questo mezzo. E nel vero, è agevole comprendere quanto renderebbero lenta la procedu-

---

(a) Articolo 130 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

ra queste due dimande per l'oggetto medesimo, ed in due tribunali diversi. Perciò l'articolo 27 del Codice di procedura (*a*) dice imperativamente: *Il reo convenuto nella causa del possessorio non potrà far le sue difese sul petitorio, finchè non sarà stata diffinita l'istanza del possessorio: e se rimarrà succumbente, non potrà passare al petitorio, finchè non avrà pienamente soddisfatto a tutte le condanne contro di lui pronunziate.*

Ma questa regola, sì saggia, sì ragionevole, quando si applica alle due specie per noi esaminate, offenderebbe la ragione, e sovvertirebbe le basi della proprietà, se potesse opporsi al reo convenuto in causa di rivendicazione, il quale fosse dal suo avversario scacciato dal possesso durante la lite.

Di fatto; togliendo l'azione possessoria al reo convenuto privato di possesso dall'attore in causa di rivendicazione, si approverebbe la violenza e la frode, si direbbe agli uomini di mala fede: quando vi piaccia avere il possesso di tale o tal altro immobile, badate di non cominciare col mettervi in possesso: una istanza di turbativa diretta contro di voi non vi lascerebbe il tempo di raccoglierne i frutti: non v'impadronite dell'immobile se non dopo aver formata una dimanda di rivendicazione; e, se il proprietario spogliato intenta azione possessoria, voi la escluderete dicendogli che il petitorio ed il possessorio non possono mai essere cumulati; e, tranquillo sotto l'egida di questa regola, possederete finchè una sentenza diffinitiva non abbia deciso della vostra domanda di rivendicazione.

Ritornerò sul proposito nel capitolo seguente. L'oggetto di questo era soltanto di esaminare se la regola, *il possessorio ed il petitorio si possono mai cumulare*, comprende indistintamente tutt'i casi; e si è veduto ch'essa è applicabile soltanto all'attore in causa di rivendicazione o di mantenimento diffinitivo in possesso, il quale formasse istanza di semplice possesso, ed al reo convenuto in causa di possesso che volesse agitare la controversia in ordine al merito.

Ma se non si può opporre questa regola alle parte se non in due circostanze, dessa è in tutt'i casi applicabile a' giudici, cui è vietato sempre di cumulare il possessorio ed il petitorio, cioè di decidere colla stessa sentenza e del possesso e del merito.

(*a*) Articolo 121 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

CAPITOLO LIV.

NELL' ULTIMO DE' TRE CASI PREVISTI NEL CAPITOLO PRECEDENTE, L' AZIONE POSSESSORIA CHE VENISSE ISTITUITA DAL CONVENUTO IN UN GIUDIZIO DI RIVENDICAZIONE, DOVREBBE INTRODURSI NON GIA' INNANZI AL GIUDICE DI PACE, BENSI' INNANZI AL TRIBUNALE OVE PENDE LA CONTROVERSIA IN MERITO.

Quando le parti, che pretendono essere rispettivamente proprietarie di una cosa qualunque, adiscono un tribunale, si forma fra loro un quasi-contratto col quale rinunciano ad ogni novazione, ad ogni specie di via di fatto, e mettono fittiziamente l' oggetto controverso in deposito nelle mani della giustizia.

Se una di esse si arroga di mutare lo stato delle cose, e questo attentato dia luogo ad una seconda lite, chi mai ne sarà il giudice? Esser non può se non colui il quale venne adito pel merito della controversia, poichè avendo ricevuto il contratto ed il deposito, è necessariamente incaricato di vigilare all' osservanza dell' uno, ed alla conservazione dell' altro. Inoltre, chi meglio di lui conosce qual era lo stato delle cose nel momento in cui la lite è cominciata? Questa notizia è indispensabile per giudicare se vi sia novazione. Finalmente ogni via di fatto durante la lite è un attentato all' autorità del giudice innanzi a cui pende la lite, ed a lui solo spetta vendicare le ingiurie che gli son fatte. Aggiungiamo: se così non fosse, vi sarebbero in due tribunali diversi due liti per lo stesso oggetto; lo che violerebbe le regole del sistema giudiziario.

Poco importa che nel momento dell' attentato la lite penda innanzi ad un tribunale di prima istanza o innanzi ad una Corte reale: in ambedue i casi la regola è la stessa; in ambedue, il giudice del merito debb' essere giudice egualmente di questa specie d' incidente.

Se dunque avvenisse che una questione di proprietà si agitassse innanzi ad una Corte reale; che durante questa lite, colui il quale ha conservato il possesso della cosa controversa vi fosse turbato dal suo avversario con vie di fatto, e ch' egli giudicasse a proposito d' intentare un' azione possessoria, dovrebbe adire la Corte reale, benchè tali azioni fossero attribuite a' giudici di pace da una legge speciale.

CAPITOLO LV.

ATTRIBUZIONI CONFERITE A' GIUDICI DI PACE DALLE LEGGI POSTERIORI A QUELLA DE' 24 AGOSTO 1790. PATENTI D' INVENZIONE, SUGGELLI, DOGANE, ATTI DI NOTORIETÀ, ADOZIONI, TUTELE, CONSIGLI DI FAMIGLIA, TESTAMENTI, COOPERAZIONE ALL' ESEGUIMENTO DELLE SENTENZE DE' TRIBUNALI ORDINARII.

I. L' articolo 10 della legge de' 14 maggio 1791, che serve di supplimento a quella de' 30 dicembre 1790, risguardante le patenti d' invenzione, dispone, « che quando il pro» prietario di una patente sarà turbato nell' esercizio del suo » diritto di privativa, agirà, secondo le forme prescritte per » le altre procedure civili, innanzi al giudice di pace, per » far condannare il contraffattore alle pene stabilite dalla » legge ».

L' articolo 11 aggiunge: « Il giudice di pace ascolterà » le parti ed i loro testimoni, ordinerà le verificazioni che » potranno essere necessarie, e la sentenza sarà eseguita pro» visionalmente, non ostante appello.

II. La legge de' 6 marzo 1791 attribuisce a' giudici di pace il diritto esclusivo di apporre i suggelli in caso di morte; ed il Codice di procedura loro conserva questo diritto (*a*).

III. Le controversie in materie di dogana, che debbonsi sottoporre a' giudici di pace, sono determinate dalle leggi de' 4 germile anno II, e de' 14 fruttifero anno III (*b*).

IV. I giudici di pace sono incaricati, in talune circostanze, di dare atti di notorietà necessarii per la celebrazione di alcuni matrimoni (*c*).

V. « La persona che vorrà adottare e quella che vorrà » essere adottata, si presenteranno al giudice di pace del do» micilio dell' adottante, per farvi l' atto del loro reciproco » consenso ». Sono queste le parole dell'articolo 353 del Codice civile (*d*).

VI. Gli atti di emancipazione debbono farsi egualmente innanzi a' giudici di pace. Veggansi gli art. 477 e seguenti dal Codice civile (*e*).

(*a*) Ed anche nel caso di fallimento. Vedi gli articoli 441 e 447 delle leggi di eccezione.

(*b*) Vedi la legge de' 7 dicembre 1816.

(*c*) Articoli 72 a 74 delle leggi civili.

(*d*) Vedi l' articolo 277 cod.

(*e*) Vedi gli articoli 400 e seguenti cod.

VII. Spetta anche a' giudici di pace la convocazione e la presidenza del consiglio di famiglia, per tutto ciò che risguarda i minori e gl' interdetti. Veggansi gli articoli 405 e seguenti del Codice civile (*a*).

VIII. Vi è un caso in cui i giudici di pace possono, assistiti da due testimoni, ricevere i testamenti. Ciò ha luogo, secondo l' articolo 985 del Codice civile (*b*), quando tali atti sono fatti « in luogo le cui comunicazioni si trovino total» mente interrotte a cagione della peste o di altra malattia » contagiosa ».

IX. Vi sono delle circostanze in cui gli articoli 587 e 594 del Codice di procedura (*c*) chiamano i giudici di pace a cooperare all' esecuzione forzata dalle sentenze de' tribunali civili.

CAPITOLO LVI.

DELLE REGOLE DI COMPETENZA DA OSSERVARSI TRA I GIUDICI DI PACE.

La giurisdizione di ciascun giudice di pace è, come quella di ogni altro giudice, circoscritta dal territorio. *Extra territorium jus dicenti impune non paretur* (L. ult. D. *de jurisdictione.*)

Ma per determinare la competenza de' giudici di pace fra loro, debbesi mai attendere al domicilio delle persone o alla situazione della cosa controversa? Ecco le regole.

» *Art.* 2 *del Codice di procedura* (*d*). « Nelle azioni semplicemente personali o mobiliari, la citazione dovrà farsi davanti al giudice del domicilio del reo: e quando costui non abbia domicilio, la citazione sarà fatta davanti al giudice della di lui residenza ».

Art. 3 (*e*). » Si farà innanzi al giudice del luogo dov' è situata la cosa litigiosa, ove si tratti;

1.° di danni fatti o dagli uomini o dagli animali ai campi, ai frutti ed alle ricolte;

2.° » di rimozione o alterazione di termini; di usurpazione di terreno, di alberi, di siepi, di fossi ed altri recinti,

(*a*) Articolo 326 e seguenti delle leggi civili.
(*b*) Articolo 911 eod.
(*c*) Articolo 677 e 684 eod.
(*d*) Articolo 102 delle leggi della procedura ne' giudizj civili.
(*e*) Articolo 103 eod.

eseguite entro l'anno antecedente alla istanza; di attentati commessi similmente fra l'anno sul corso delle acque, e di ogni altra azione possessoria;

3.° » di riparazioni *locative*;

4.° » di rifacimento di danni pretesi da' conduttori per uso impedito della cosa locata, quando il diritto non sarà controverso; o pretesi da' locatori per abuso della cosa medesima ».

Per quanto sieno imperiose queste regole di competenza, le parti possono derogarvi, e sottoporsi alla giurisdizione di quel giudice di pace che vorranno. *Veggasi l'art. 7 del Codice di procedura* (*a*);

CAPITOLO XLVII.

DELLE UDIENZE DE' GIUDICI DI PACE E DELLA FORMA DELLE LORO SENTENZE.

In quanto alle udienze, alla comparsa delle parti, ed alle sentenze de' giudici di pace, ecco ciò che dispone il Codice di procedura:

Art. 8 (*b*) » I giudici di pace debbono fissare almeno due giorni di udienza in ogni settimana. Potranno giudicare in tutti gli altri giorni, anche in quelli di domenica e di festa, sia di mattina, sia dopo il mezzodì; e non è loro impedito di dare udienza anche nelle proprie case tenendo le porte aperte ».

Art. 9 (*c*). » Nel giorno stabilito dalla citazione, o convenuto fra le parti, esse compariranno in persona o per mezzo di proccuratore, senza che vi sia bisogno di far notificare alcuna difesa per iscritto ».

Art. 13 (*d*). » Le parti o i loro proccuratori saranno uditi contraddittoriamente. La causa sarà giudicata all'istante, od alla prima udienza; il giudice, se lo crede necessario, si farà rimettere tutte le carte (*e*) ».

(*a*) Articolo 109 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

(*b*) Articolo 110 eod.

(*c*) Articolo 111 eod.

(*d*) Articolo 115 eod.

(*e*) L'articolo 115 delle leggi della procedura ne' giudizi civili è così concepito. » Le parti o i loro proccuratori saranno uditi in contrad» dittorio. La causa giudicata all'istante, o ad una delle prossime udien» ze. In questo secondo caso il giudice si farà lasciare tutte le carte ed » indicherà a voce alle parti il giorno in cui pronunzierà. Di tutto do» vrà farsi menzione nel foglio della udienza ».

Art. 18 (*a*). » Ogni sentenza si dee riportare dal cancelliere sul libro delle udienze e si dee sottoscrivere tanto dallo stesso cancelliere, che dal giudice il quale ha deciso ».

La legge la quale prescrive che le sentenze sian profferite nella pubblica udienza, risguarda i giudici di pace del pari che tutti gli altri giudici. Perciò il Codice non permette loro di tener le udienze nella propria casa, se non a porte aperte.

Aggiungiamo che tutte le sentenze debbono annunziare, almeno in termini equivalenti, ch' esse sono state profferite in pubblica udienza; ed aggiungiamo pure che l' enunciazione di essersi l' affare giudicato nel luogo ordinario delle udienze, non soddisfarebbe il voto della legge, siccome ha deciso la Corte di cassazione con decisione de' 30 ottobre 1813, di cui ecco i motivi:

» Atteso, che secondo tutte le nostre leggi in materia civile e penale, la pubblicità è sempre essenziale ne' giudizi, e che, se tolgasi la eccezione particolare stabilita coll' articolo 64 della Carta, eccezione che conferma la regola, la pruova di questa pubblicità è assolutamente indispensabile per la validità de' giudizj medesimi ».

» Che la necessità di questa pruova, sotto pena di nullità, risulta evidentemente, pe' giudizi di polizia, dall' art. 153 del Codice d' istruzione criminale, il quale dice: « La procedura di ciascun giudizio sarà pubblica sotto pena di nullità, » e che tal disposizione debb' estendersi a tutti gli altri giudizj; che quindi la sentenza dee, sotto la stessa pena, enunciare di essere stata profferita in udienza pubblica, altrimenti non vi sarebbe pruova della sua legalità; — ed atteso che, nella specie, l' impugnata sentenza non attesta di essersi pronunziata in pubblica udienza; ma dice soltanto di essersi pronunziata *nel luogo ordinario delle udienze*, formola che non equivale alla dichiarazione di pubblicità dell' udienza, poichè nel luogo ordinario la udienza può essere stata segreta, e la sentenza profferita senza la pubblicità richiesta dalla legge sotto pena di nullità. Per questi motivi la Corte cassa, ec.

La regola quindi è che ogni sentenza debbe profferirsi in udienza pubblica, e contenerne in se la pruova in modo esplicito, o almeno in termini che fan supporre necessariamente tal pubblicità; per esempio, se vi fosse scritto di essersi pronunziata *nel luogo ordinario delle udienze*, *a porte aperte*.

(*a*) Articolo 121 eod.

Colui che comparisce innanzi ad un giudice di pace può mai farsi assistere da un difensore? È questa una questione da non omettersi.

Esercitando il giudice di pace due giurisdizioni, l'una civile l'altra di polizia, tal questione può nascere in due circostanze diverse. Il giudice di pace viene adito come giudice civile o di polizia?

In quest'ultimo caso, conviene por mente in prima all'articolo 152 del Codice d'istruzione criminale il quale parla della comparsa delle parti innanzi a' tribunali di semplice polizia. Questo articolo dispone soltanto che *la persona citata comparirà da se stessa, o per mezzo di suo speciale proccuratore.*

Sì fatta disposizione che risguarda il solo caso in cui la persona citata non comparisca, non risolve la questione se, allorchè è presente, possa farsi assistere da un difensore o avvocato: il dubbio però svanisce se si mette a raffronto il detto articolo 152 del Codice d'istruzione criminale coll'articolo 161 del Codice de' 3 brumajo anno IV: » Il citato dee comparire personalmente o per mezzo di proccuratore speciale, *senza poter essere assistito da un difensore officioso od avvocato* ».

Questo articolo contiene due disposizioni. La prima è letteralmente trascritta nel Codice d'istruzione criminale. E perchè mai i compilatori di questo Codice hann'omessa la seconda? Indubitatamente perchè non han voluto confermarla: non possono avere avuta altra idea se non quella di lasciare maggior latitudine alla difesa.

Il giudice di pace di Clermont per l'opposto avea opinato che bisognava supplire al silenzio del Codice d'istruzione criminale, colla disposizione finale dell'articolo 161 che abbiamo ora trascritta: quindi avea ricusato di ascoltare il difensore di una parte citata innanzi a lui come giudice di polizia.

Denunziata alla Corte di cassazione tale sentenza è stata annullata con decisione de' 20 novembre 1823, di cui ecco il contenuto.

La Corte — Veduto l'articolo 152 del Codice d'istruzione criminale; veduto anche l'articolo 161 dell'antico Codice de' 3 brumajo anno IV; — Considerando che questo ultimo articolo essendosi letteralmente ripetuto nel detto articolo 152, tolte però le parole, *senza potere essere assistite da un difensore officioso o avvocato*, ne risulta evidentemente che il legislatore abbia voluto rendere alla parte citata la pienezza

della difesa che l'antico Codice avea ristretta, e quindi lasciarle la facoltà di farsi assistere da un difensore od avvocato; — che nondimeno il tribunale di polizia del cantone di Clermont con sentenza de' 13 agosto 1823, ha ricusato di ascoltare l'avvocato da cui l'attore (allora parte citata) erasi fatto assistere; che in tal modo ha arbitrariamente ristretto, e quindi violato il detto articolo 152; — cassa, ec.

Dee dirsi lo stesso se il giudice di pace viene adito come giudice civile. Di fatto, nel modo stesso che l'articolo 161 del Codice di brumajo anno IV, l'articolo 1.° della legge de' 26 ottobre 1790 dispone: *Le parti compariranno personalmente, o per mezzo di proccuratore, innanzi al giudice di pace, senza che possano produrre alcuna scrittura, nè farsi assistere o rappresentare da alcuno che appartenga, sotto qualunque titolo, all'ordine giudiziario.* Ed, al pari dell'articolo 152 del Codice d'istruzione criminale, l'articolo 9 del Codice di procedura, dopo aver detto che le parti compariranno in persona o per mezzo di proccuratore, sopprime il divieto di farsi assistere dagli avvocati.

Quindi svaniscono egualmente le disposizioni proibitive contenute nelle due leggi antiche; e dall'una e dall'altra dee dedursi la stessa conseguenza.

Mi rimane a parlare del rispetto dovuto a' giudici di pace, della decenza che debbe serbarsi nelle loro udienze, e delle pene che la legge pronunzia contra i trasgressori.

Ogni pubblico ufiziale, ancorchè l'infimo di tutti, nell'esercizio della sua carica, è persona sacra ed inviolabile. Queste parole del giudizioso Loiseau (1) erano nella mente de' nostri legislatori, quando scrissero gli articoli 10, 11 e 12 del Codice di procedura (*a*).

Il primo di questi tre articoli ingiunge alle parti di spiegarsi con moderazione, e di procedere in tutto col rispetto dovuto alla giustizia. Se mancano, il giudice, dopo averne formato processo verbale, è autorizzato a condannarle ad un'ammenda non maggiore di 10 franchi, e la sentenza devesi affiggere in ogni comune del cantone.

In caso d'insulto o irriverenza grave verso il giudice, egli ne forma processo verbale, e condanna l'autore del reato ad una prigionia non maggiore di tre giorni. Tal'è la disposizione dell'articolo 11 (*b*).

---

(1) *Degli Ufizj, lib. I, cap. VI.*
(*a*) Articolo 112 a 114 delle leggi della procedura ne'giudizi civili.
(*b*) Articolo 113 §. 1 eod.

L'articolo 12 (*a*) aggiunge: « le sentenze profferite nei casi previsti da' due articoli precedenti sono provvisionalmente esecutive ».

Art. 504 « Quando all' udienza o in ogni altro luogo in cui pubblicamente si fa un processo giudiziario, uno o più degli astanti dieno pubblici segni di approvazione o riprovazione, o suscitino tumulto, comunque ciò avvenga, il presidente o il giudice li farà scacciare: se essi resistono a' suoi ordini, o se rientrano, il presidente o il giudice ordinerà che vengano arrestati e condotti in prigione: si farà menzione di tale ordine nel processo verbale, ed esibito questo al custode della prigione, i perturbatori vi saranno ricevuti e detenuti per ventiquattr' ore ».

Art. 505. « Quando nel tumulto avvenissero ingiurie o vie di fatto che danno luogo all' applicazione ulteriore di pene correzionali o di polizia, tali pene potranno pronunziarsi durante l' udienza, e tostochè i fatti saranno provati: però quelle di semplice polizia, si pronunzieranno inappellabilmente e quelle di polizia correzionale, salvo appello, se la condanna emana da un tribunale soggetto ad appello, o da un solo giudice ».

Art. 506. « Se trattasi di un delitto commesso all'udienza di un giudice solo, o di un tribunale sottoposto ad appello, il giudice o il tribunale, dopo aver fatto arrestare il delinquente, e disteso il processo verbale de' fatti, invierà le carte e l' imputato innanzi a' giudici competenti (*b*).

(*a*) Articolo 113, §. 2 leggi della procedura ne' giudizi civili.

(*b*) Vedi gli articoli 143 della legge de' 29 maggio 1817; 151 della legge de' 7 giugno 1819; 346, 447, 543 a 548 delle leggi della procedura ne' giudizi penali; e 174 delle leggi penali.

CAPITOLO LVIII.

DELLA PERENZIONE D' ISTANZA, DELLA OPPOSIZIONE DI TERZO E DEL RICORSO PER RITRATTAZIONE.

SOMMARIO

§. I. *In qual caso e fra qual termine si perimono le istanze introdotte innanzi ai giudici di pace?*

§. II. *Si può mai formare opposizione di terzo contra le sentenze de' giudici di pace in materia civile? E' si può mai farla contra quelle sentenze da essi profferite come giudici di polizia?*

§. III. *Può mai prodursi ricorso per ritrattazione contra le sentenze rendute dai giudici di pace?*

§. I.

In qual caso e fra qual termine si perimono le istanze introdotte innanzi a' giudici di pace?

La legge de' 26 ottobre 1790, *tit. VII*, *artic.* 7, aveva limitata a quattro mesi il termine per la *perenzione* di tutte le istanze introdotte innanzi al giudice di pace. Scorso questo termine, *la procedura era perenta e l' azione estinta.*

Il Codice di procedura, facendo intorno a ciò una innovazione, ammette questa perenzione abbreviata nel solo caso in cui, dopo una interlocutoria profferita dal giudice, la causa non fosse decisa fra i quattro mesi dal giorno della sentenza interlocutoria. Così dispone l' articolo 15 conceputo in questi termini.

» Ne' casi in cui sia stata profferita una sentenza interlo-
» cutoria, la causa dee giudicarsi diffinitivamente entro mesi
» quattro al più tardi, a contare dal giorno dell'interlocuto-
» ria: spirato questo termine l' istanza è di pieno dritto pe-
» renta. La sentenza in merito che fosse pronunziata ne' quat-
» tro mesi è soggetta ad appello, anche nelle materie sulle
» quali il giudice di pace pronunzia inappellabilmente, e si
» annulla ad istanza della parte interessata.

» Se la perenzione proviene da colpa del giudice, egli è
» responsabile de' danni ed interessi (a) ».

(a) La perenzione secondo le nostre leggi della procedura ne' giudizi civili, è generalmente regolata dagli articoli 490 e seguenti.

Debbo far osservare, che prima del Codice di procedura dicevasi *interlocutoria* ogni sentenza emanata dal giudice dal momento della introduzione della istanza, fino alla sentenza diffinitiva.

In tal modo davasi indistintamente tal denominazione alle ordinanze di mera istruzione, come quelle le quali differiscono la decisione, o aggiornano la causa; ed a quelle che più direttamente risguardano il merito, e che ordinano un esame di testimoni, o un interrogatorio sopra i fatti, ec. (1).

Non così secondo il Codice di procedura. Gli articoli 451 e 452 (*a*) distinguono le interlocutorie che tendono a chiarire il merito della causa, da quelle che regolano semplicemente gli atti di procedura: esso chiama queste ultime col nome di sentenze preparatorie, e conserva soltanto alle prime la denominazione d' interlocutorie. Quindi, nel linguaggio del Codice le sue disposizioni, le quali, come nell' articolo 15, non parlano che delle interlocutorie, non sono applicabili alle sentenze di semplice istruzione.

Il tribunale civile di San-Stefano non avea posto mente a tale distinzione. Il suo errore fu corretto da una decisione della Corte di cassazione che qui trascriviamo. Essa porta la data de' 12 febbrajo 1822.

» Udito il rapporto del consigliere Ruperou, e le conclusioni dell' avvocato generale Jourde.

» Veduto l' articolo 15 del Codice di procedura;

» Attesochè la legge de' 26 ottobre 1790, relativa alla procedura ne' giudicati di pace, è abrogata dall' articolo 1041 del Codice di procedura;

» Attesochè l' articolo 15 del detto Codice, il solo che oggi sia applicabile alla specie, ammette pel solo caso in cui si fosse profferita una sentenza interlocutoria, la perenzione particolare di quattro mesi, che l' art. 7 tit. VII della detta legge de' 26 ottobre, avea introdotta generalmente e senz' alcuna eccezione;

» Attesochè questa perenzione di quattro mesi è una disposizione straordinaria, che debb' essere ristretta al caso pel quale è stabilita;

---

(1) Sententiarum, aliae sunt definitivae, aliae interlocutoriae; interlocutoriae duae sunt: aliae praeparatoriae et instructoriae, aliae provisionales. *D' Argentrè, sull' articolo 173 delle consuetudini di Brettagna.*

Interlocutio est sententia quae neque condemnationem continet, neque absolutionem, sive sententia de articulo causae quodam, non de summa re. *Cujacius*, in titulum Codicis de sententiis.

(*a*) Articoli 515 e 516 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

« Attesochè risulta formalmente dagli articoli 31 e 452 dello stesso Codice, in primo luogo che non si può assomigliare la sentenza interlocutoria alla sentenza preparatoria, nè confonder l'una coll'altra; in secondo luogo, che la sentenza de' 22 giugno 1816, colla quale il giudice di pace di Rive-de-Gier ha ordinato la produzione dei titoli non è una sentenza interlocutoria, ma preparatoria;

» Che perciò non dovevasi ammettere la perenzione di cui parla il detto articolo 15, ed il tribunale di San Stefano, nel pronunziarla, ha falsamente interpetrato ed ha violato questo articolo:

» Per sì fatti motivi, la Corte, dando atto di contumacia contro il convenuto non comparso, cassà ed annulla la sentenza profferita dal tribunale di prima istanza a' 4 marzo 1818, ec.

La disposizione dell'articolo 15 del Codice di procedura, la quale, dopo una sentenza interlocutoria, riduce a quattro mesi la perenzione dell'istanza, non è la sola eccezione alla regola generale. Avvene un'altra, e spett' anche a' giudici di pace farne l'applicazione. Questa seconda eccezione può aver luogo tutte le volte che trattasi di azione possessoria. Essendo coteste azioni ristrette al periodo di un'anno, la citazione, che non è altro se non l'uso dell'azione, cade al pari di essa nella perenzione, scorso un anno senza alcun atto di procedura. Non così dopo contestata la lite, cioè se la domanda si fosse portata alla cognizione del giudice. In tal caso la perenzione non avrebbe luogo, conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza di Rosciglione, se non per effetto della interruzione degli atti per tre anni. Queste regole sono fondate sulle più gravi autorità. Eccone alcune:

» Siccome l'azione di turbativa è ristretta al periodo
» d'un anno e si prescrive con un anno ed un giorno, così
» del pari la istanza di turbativa che nasce dall'azione, non
» può essere di più lunga durata, ed anch'essa dopo un
» anno ed un giorno è perenta; purchè però non sia con-
» troversa; dappoichè l'effetto della contestazione è quello
» di prolungare l'azione, fino a tre anni. » (*Brodeau*, *sull' articolo 96 della consuetudine di Parigi*, *n. 9*).

» La quistione della perenzione delle istanze per le azio-
» ni che possono sperimentarsi in un anno, come sono quel-
» le di turbativa . . ., si può facilmente risolvere con que-
» sta distinzione: l'istanza è controversa, oppur no; nel
» primo caso, è certo che la istanza non è perenta se non

» dopo tre anni. Da ciò non segue che questa duri più del-
» l' azione : l' azione sebbene per sua natura ristretta al pe-
» riodo d' un anno è prorogata fino a tre anni , secondo la
» ordinanza di Rosciglione , articolo 15 , la quale è genera-
» le ; e non distingue queste azioni dalle altre in quanto al-
» l' effetto della soggetta contestazione . . . È massima cer-
» ta , che in materia di azioni esperibili nel corso di un' an-
» no , dandosi luogo alla perenzione dell' istanza , si prescri-
» vono anch' esse ». (*Decisioni di Louet* , *lett. I* , *tom. II*).

Delaurière , parlando dell' azione di ritenere per causa di parentela , che anche debbe intentarsi fra l' anno , dice : » Si chiede sapere se la citazione ad oggetto di ritenere per » causa di parentela perpetua l' azione : siccome la citazione » altro non è se non l' esercizio dell' azione , così ne segue » ch' essa non può avere un effetto di più lunga durata del- » l' azione stessa ; di tal che , se non viene contestata in giu- » dizio , non vi è luogo allo sperimento di tale azione, dopo » scorso l' anno ed un giorno da che l' azione fu intentata ; » e se vi ha contestazione , l' istanza formata non si perime » se non col decorso di tre anni , secondo l' articolo 15 del- » l' Ordinanza di Rosciglione. » (*Delaurière* , *sull' articolo 229 della consuetudine di Parigi*).

§. II.

Si può mai formare opposizione di terzo contra le sentenze de' giudici di pace in materia civile ? E si può mai farla contra quelle da essi profferite come giudici di polizia ?

Si è dubitato se possa produrre opposizione di terzo colui che , non essendo nè citato nè rappresentato innanzi al giudice di pace , avesse motivo di dolersi della sentenza dal medesimo profferita , sia come giudice civile , sia come giudice di polizia.

La questione è stata discussa e risoluta sotto questo doppio aspetto. Non essendo uniforme la soluzione de' due casi , li esamineremo successivamente , e ci occuperemo in primo luogo delle sentenze profferite in materia civile.

Per dimostrare che le sentenze emanate da' giudici di pace , come giudici civili , non sono suscettive di essere impugnate colla opposizione del terzo , dicevasi :

» La legge non permette d' impugnare la sentenza di un giudice di pace se non colla opposizione semplice se quella

è in contumacia, o coll' appellazione, qualora siasi profferita in contraddizione delle parti; ed ha determinato un tempo per produrre la opposizione o l' appello ».

» L' opposizione debb' esser formata nel termine di tre giorni (art. 3 del titolo III della legge de' 14 ottobre 1790), ed il termine dell' appello è di tre mesi (articolo 14 del titolo V della legge de' 24 agosto 1790) — Scorsi questi termini, la sentenza di un giudice di pace non è più soggetta ad essere impugnata. — L' articolo 2 del titolo XXXV della ordinanza del 1667 permette di opporsi con semplice istanza alle decisioni ed alle sentenze inappellabili, quando taluno non vi è intervenuto o non è stato debitamente citato; ma poichè l' organizzazione de' giudicati di pace non ha alcuna analogia con quella degli altri tribunali, questa disposizione non può essere applicata alle sentenze profferite da' giudici di pace.

L' ordinanza del 1667 e la legge de' 14 ottobre 1790 furono effettivamente fatte per due ordini di cose del tutto diversi; quindi non possono interpetrarsi l' una coll' altra.

E più, i giudicati di pace sono stabiliti sopra basi essenzialmente diverse da quelle delle altre giurisdizioni.

Le disposizioni dell' ordinanza del 1667, applicabili a queste, non possono dunque prorogarsi a quelle de' giudici di pace. — La legge de' 14 ottobre 1790 dichiara l' istanza perenta e l' azione estinta dopo un breve termine. — L' andamento della procedura innanzi a' giudici di pace dee dunque essere rapido. Fa d' uopo di celerità nelle sentenze ch' essi debbono profferire. — Or, se potesse ammettersi l' opposizione del terzo, qual sarebbe il termine degli affari il cui esame è attribuito a' giudici di pace? Se il legislatore non ha parlato di *opposizione di terzo* contra le sentenze emanate da giudici di pace, è perchè ha inteso di escluderla, come un mezzo di prolungare gli affari essenzialmente sommarj che ha voluto far prontamente terminare ».

Erano questi i motivi con che sostenevasi non doversi ammettere la opposizione del terzo contra le sentenze profferite da' giudici di pace in materia civile.

Ma tale quistione, sottoposta all' esame della Corte di cassazione, è stata decisa in senso contrario con una decisione, di cui ecco la specie ed i motivi:

Il primo nevoso anno II, sentenza con cui il giudice di pace del cantone di San-Viviano, pronunziando su di azione possessoria intentata contro il signor Fauchy dal signor Allard,

mantiene costui nel possesso della cosa controversa — Il signor Fauchy si accheta a questa sentenza. — Posteriormente, la signora Sauveterre produce opposizione di terzo. Il signor Allard ne sostiene la inammessibilità, 1.° perchè l'opponente non doveasi citar nella causa cui pose fine la detta sentenza, 2.° perchè le sentenze de' giudicati di pace non vanno soggette ad opposizione di terzo. Il primo nevoso anno XII, il giudice di pace, accogliendo il primo di questi motivi, dichiara inammessibile la opposizione. — Appello al tribunale civile del distretto di Esparre.

Allard riproduce innanzi a questo tribunale i due motivi allegati in prima istanza, e sostiene che o per l'uno, o per l'altro, la sentenza debba confermarsi.

Con sentenza de' 14 fruttifero anno 12. « Attesochè niuna legge interdice l'opposizione di terzo contro le sentenze de' giudici di pace profferite inappellabilmente o passate in giudicato; che tali sentenze restano perciò sottoposte alla regola generale; che le disposizioni dell'articolo 11 del titolo XXVII, e dell'articolo 2 del tit. XXXV dell'ordinanza del 1667, risguardanti i diritti e le opposizioni de' terzi, sono loro applicabili come ad ogni altra sentenza; che la signora Sauveterre riuniva tutte le condizioni necessarie per essere ammessa a far opposizione alla sentenza del 1.° nevoso anno 11; che in primo luogo, essa aveva un interesse incontrastabile, ed inoltre riconosciuto da Allard, per farla annullare; e che in secondo luogo, essa avea all'epoca di detta sentenza una qualità certa e patente per essere citata; — il tribunale civile di Esparre dichiara essersi mal giudicato, ed ammette la opposizione di terzo prodotta dalla signora Sauveterre contra la sentenza del 1.° nevoso anno 11 ».

Allard ricorre per cassazione.

Decisione de' 23 giugno 1806 a rapporto del signor Vallèe, « attesochè l'opposizione di terzo è fondata sul principio che niuno può essere condannato senza essere inteso; che questo principio di tutt' i tempi e luoghi è applicabile a' giudici di pace del pari che ad ogni altra giurisdizione; che per conseguente le parti le quali non furono nè intese, nè citate nei litigi innanzi a' giudici di pace, hanno il diritto, se vi hanno interesse, a procedere come terzi opponenti contra le sentenze che le hanno condannate; che quindi, nella specie, il tribunale di Esparre, giudicando doversi ammettere dal giudice di pace l'opposizione di terzo prodotta dalla signora Sauveterre contro la di lui sentenza, si è conformato alla legge; — la Corte rigetta . . . . »

Non così, qualora si trattasse di una sentenza profferita in materia di polizia ad istanza del pubblico ministero; un terzo i cui interessi civili venissero lesi non sarebbe ammissibile a farsi opponente; e ciò per due motivi principali: primo, perchè nella materia di polizia, come nella materia criminale, le condanne non colpiscono se non le persone contra cui sono pronunziate, e però queste sentenze giammai si possono opporre a' terzi; secondariamente, perchè il giudice di pace, pronunziando come tribunale di polizia, non è competente a decidere d' interesse puramente civile.

In questo senso ha giudicato la Corte di cassazione nella specie seguente.

Il commissario di polizia della città di Joigny fece citare Matteo Roux innanzi al tribunale di polizia del cantone di cui questa città è il capoluogo, per sentirsi condannare ad un' ammenda, come imputato di aver usurpato parte del letto di un ruscello qualificato *riviera pubblica*, che scorreva tra il di lui terreno e quello del signor Carles. A' 21 novembre 1807, sentenza che condannò Matteo Roux, pel motivo che questo fiume era proprietà pubblica. Charles, pretendendo che il ruscello dichiarato riviera pubblica era una proprietà privata comune a lui ed a Matteo Roux, fece opposizione di terzo a tale sentenza; ma la sua opposizione fu dichiarata inammessibile con altra sentenza de' 28 aprile 1808. Sul ricorso per cassazione, decisione de' 3 del seguente giugno, a rapporto del signor Lombard, così concepita: « attesochè i tribunali di polizia non sono istituiti che per pronunziare sopra delitti dalla legge rimessi al loro giudizio; che le condanne sono personali come i delitti da cui derivano; che in materia criminale, una sentenza esiste soltanto per coloro che sono intervenuti in causa; che, in questa materia, non si può dunque ammettere l' opposizione di terzo; che l' attore in cassazione, non essendo stato compreso nel processo fatto ad istanza del commessario di polizia del cantone di Joigny contro Matteo Roux, e nelle sentenze derivate da quello, tali sentenze non possono, in alcun caso, essergli opposte; che inoltre l' opposizione di terzo da lui formata contra queste sentenze aver non potea che un interesse civile; che la opposizione tendea dunque a rendere il tribunale di polizia giudice di un' azione per la quale era radicalmente incompetente; che, sotto questo rapporto, come sotto quello de' principii generali, tale opposizione di terzo non era ammessibile, e la sentenza dalla quale è stata esclusa è quindi regolare; la Corte rigetta . . . »

Essendo nuovamente sorta tale quistione, la Corte di cassazione ha giudicato nel modo stesso con decisione de' 25 agosto 1808, la cui specie si conoscerà abbastanza da' motivi che trascriviamo: « Attesochè la sentenza impugnata, escludendo l'opposizione di terzo, ha fatta una giusta applicazione de' principj della materia, perciocchè le condanne sono personali come i delitti, e le sentenze de' tribunali di polizia non possono quindi essere opposte se non a coloro contro i quali si sono pronunziate; quindi esse non mai possono essere suscettive di opposizione di terzo; — la Corte ordina che la detta sentenza si esegua per la parte che dichiara non ammessibile la opposizione di Champneuf contro la sentenza de' 7 prossimo passato dicembre . . . »

§ III.

PUÒ MAI PRODURSI RICORSO PER RITRATTAZIONE CONTRA LE SENTENZE RENDUTE DAI GIUDICI DI PACE?

Le sentenze de' giudici di pace si possono mai impugnare col ricorso per ritrattazione? Ecco la quistione che mi propongo di esaminare. Ed in prima conviene vagliare cosa è il ricorso per ritrattazione?

Prima dell' ordinanza del 1667 vi erano tre modi d' impugnare le sentenze inappellabili: la proposizione di errore, il ricorso per ritrattazione, e la cassazione.

La proposizione di errore, che in sostanza altro non era che la via della revisione, avea due grandi inconvenienti: avviliva la magistratura, incolpando i giudici d' ignoranza o di parzialità; e come era fondata sul motivo che il tribunale avea male interpetrati gli atti, o valutati i fatti, non vi era litigante che non attribuiva la perdita della sua lite all' una o all' altra causa: e quello che dopo le più nojose lungherie e le cure più dispendiose, era giunto a fare accogliere la sua domanda, ne vedea il dì seguente posta in dubbio la legittimità.

Questo mezzo disastroso richiamò sulle prime l' attenzione de' compilatori dell' ordinanza, e tal modo di revisione fu abolito con formale disposizione. L' ordinanza vieta a' giudici di permetterla, sotto pena di nullità e de' danni ed interessi. La legge aggiunge: « le decisioni e le sentenze inappellabili non saranno ritrattate sotto pretesto di essersi mal giudicato nel merito ».

Messi a tal modo in salvo dalla critica gli errori che i giudici possono commettere nel valutare i fatti e nell' interpetrare gli atti, restava da riparar le ingiustizie cui potevan dar luogo il dolo delle parti, la negligenza o imperizia degli ufiziali ministeriali, la inavvertenza de' compilatori delle sentenze. Si è a ciò provveduto autorizzando la parte condannata a sottomettere di nuovo l' affare al tribunale che avea deciso, ed a presentargli un ricorso. A questo modo d' impugnare i giudicati si è dato il nome di *ricorso per ritrattazione.*

Questa forma era stabilita da lungo tempo; ma le circostanze in cui se ne potea far uso non erano determinate con precisione, ed i motivi di un ricorso per ritrattazione variavano secondo le circostanze.

Vivamente colpiti da tale abuso, i compilatori dell' ordinanza presero il più efficace espediente per distruggerlo ed impedire che risorgesse. Specificarono tutti gli errori, tutte le rimostranze che potrebbero in avvenire essere l' oggetto di ricorso per ritrattazione, e vietarono di proporne altri.

Trovasi la stessa precisione nell' articolo 480 del Codice di procedura (*a*). Esso indica tutt' i motivi di ricorso per ritrattazione. Eccone il tenore.

Le sentenze inappellabili profferite in contraddittorio tanto da' tribunali di prima istanza, che da quelli di appello, non che le sentenze inappellabili profferite in contumacia, e che non sono più suscettibili di opposizione, possono essere impugnate col ricorso per ritrattazione della sentenza, da quelle persone che o sieno state in causa o che sieno state debitamente chiamate ne' seguenti casi, cioè:

1.° Se vi è stato dolo personale;

2.° Se avanti, o nell' atto del giudicato saranno state violate le formalità stabilite sotto pena di nullità, purchè questa nullità non sia stata sanata dalle parti;

3.° Se sarà stato giudicato sopra cose non dimandate;

4.° Se sarà stato concesso più di quello che si era dimandato;

5.° Se si sarà omesso di pronunziare sopra qualcuno de' capi della dimanda;

6.° Se nella stessa Corte o tribunale vi fosse contrarietà di sentenze inappellabili tra le parti stesse è sopra gli stessi articoli di ragione;

7.° Se un medesimo giudicato contiene disposizioni contrarie;

(*a*) Articolo 544 della leggi della procedura ne' giudizi civili.

8.° Se è stata omessa la comunicazione al ministero pubblico ne' casi in cui è ordinata dalla legge, e se il giudicato è stato pronunziato contro la parte, in favor della quale la comunicazione era ordinata;

9.° Se è stato giudicato sopra documenti, la cui falsità venga posteriormente riconosciuta o dichiarata;

10.° Se, dopo la decisione della causa, si sarà ricuperato qualche documento decisivo che per fatto della parte avversa non era stato prima prodotto (a) ».

Quel che in primo luogo fissa l' attenzione nel leggersi questo articolo è, che il rimedio del ricorso par ritrattazione risguarda soltanto le sentenze in ultima istanza.

Ma i giudici di pace non possono pronunziare in ultima istanza che sopra domande le quali non eccedono la somma di 50 franchi; e le sentenze che pronunziano sopra interessi così tenui offrono sì poca difficoltà, ch'è malagevole il supporre una contrarietà tra le loro disposizioni. E come mai il giudice potrebbe accordare più o meno di quel che gli si domanda? Ad ogni modo la differenza sarebbe di sì lieve momento, che non si potrebbe biasimare un legislatore il quale, per risparmiare alle parti le spese e le lungherie di una nuova lite per una perdita così tenue, ordinasse di non tenersene conto.

Ecco perchè dicesi che il ricorso per ritrattazione non dee aver luogo contra le sentenze profferite da' giudici di pace ne' casi previsti da' numeri 3, 4, 5 e 6 dell' articolo trascritto. Lo stesso dovrebbe dirsi per l' omessione delle formalità di cui parla il numero 2 dello stesso articolo.

Ma si va più oltre. Taluni aveano opinato che il ricorso per ritrattazione giammai debb' essere ammesso contra le sentenze de' giudici di pace, e questa opinione leggesi nelle più rinomate opere in giureprudenza che abbiamo. Non di meno, ecco quel che può avvenire.

Io sono citato del pagamento di una somma di 50 franchi che mi si è prestata, che ho restituita, e di cui ho ricevuto la quietanza; ma non potendo, esibirla, son condannato. In seguito, scovro che tal quietanza mi è stata furtivamente tolta da quello stesso, che dicendosi mio creditore, ha ottenuto una condanna contra di me.

Io sono stato condannato in virtù di un atto che mi costituiva debitore di una somma di 50 franchi, e qualche

(a) Vedi l'articolo 544 delle leggi della procedera ne' giudizi civili.

tempo dopo, quest'atto medesimo è dichiarato falso da una sentenza.

Dissimular non si può che negare il ricorso per ritrattazione in simili circostanze, sarebbe lo stesso che approvare il furto, e commettere la più iniqua ingiustizia.

Osserviamo inoltre che la disposizione dell'articolo 480 del Codice di procedura (*a*) che ammette il ricorso per ritrattazione, è conceputa ne' termini più generali e più assoluti.

E nel vero, questo articolo non indica nominatamente i giudicati di pace; ma parla in generale de' tribunali di prima istanza, e questa denominazione conviene a' tribunali di pace, del pari che a' tribunali civili, poichè le sentenze degli uni e degli altri sono egualmente soggette ad appello.

Ma, si dice, non vi è nè regio proccuratore, nè avvocato del re presso i giudicati di pace. Che importa, se la legge autorizza i giudici di pace, ne' limiti della loro giurisdizione, a giudicar tutte le cause, anche quelle che risguardano le donne maritate, i minori, e gl' interdetti?

Avvien lo stesso pe' tribunali di commercio. Non vi è ministero pubblico presso questi tribunali. Nondimeno si ammette il ricorso per ritrattazione delle loro sentenze, secondo una decisione della Corte di cassazione de' 24 agosto 1819, a relazione del sig. Cassaigne, che cassa una decisione della Corte reale di *Douai*, la quale avea giudicato che il ricorso per ritrattazione non era ammessibile contro le sentenze inappellabili de' tribunali di commercio. La decisione della Corte di cassazione è principalmente fondata sul motivo che i tribunali di commercio appartengono alla classe de' tribunali di prima istanza, e come tali sono compresi nell' articolo 480 del Codice di procedura (*b*).

(*a*) Articolo 544 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

(*b*) Presso i nostri tribunali di commercio le funzioni di pubblico ministero, vengono esercitate, al bisogno, da uno de' giudici l' ultimo in ordine di nomina.

CAPITOLO LIX.

DELL' APPELLO CONTRO LE SENTENZE DE' GIUDICI DI PACE; IN MATERIA CIVILE E DI POLIZIA.

L' appello dalle sentenze profferite da' giudici di pace come giudici civili debb' essere interposto negli stessi termini di quello delle sentenze de' tribunali civili, cioè fra i tre mesi dalla notificazione della sentenza a persona o domicilio. Ciò sta scritto nell' articolo 16 del Codice di procedura (*a*) di cui ecco le parole: « L' appellazione delle sentenze del giudice » di pace non è più ammessibile dopo tre mesi, a contare » dal giorno della notificazione fattane dall' usciere del giu- » dice di pace, o da un altro usciere destinato dallo stesso » giudice ».

I giudici di pace hanno il diritto di giudicare inappellabilmente in talune circostanze; ed in altre non possono giudicare che salvo appello. Siccome queste due facoltà non sono chiaramente distinte, così avviene non di rado che alcuni giudici di pace cadono in errore, giudicando inappellabilmente in materie soggette ad appello, e viceversa; o che, incerti della loro competenza, non qualificano le loro sentenze nè come appellabili, nè come inappellabili.

Nel primo caso avevasi per massima che quando anche fosse certo trovasi la parola *inappellabilmente* scritta nella sentenza per errore, la sola Corte di cassazione potea farla scomparire; ed il ricorso a questa Corte era la sola risorsa della parte condannata.

Quest' uso, il quale era tanto antico quanto lo stabilimento de' giudicati di pace, avea l' inconveniete massimo di forzare le parti a gravi spese per cose di tenue valore. Il Codice di procedura, molto più saggio, non si attiene alle parole, e non avendo in alcun conto la qualificazione d' inappellabile quando è illegale, vuole che si ammetta l' appello dalle sentenze così qualificate, sempre che il giudice non potea pronunziare che salvo l' appello.

Negli altri due casi, il Codice considera anche come indifferenti la forma della sentenza e l' opinione del giudice sulle sue attribuzioni. Quindi vieta ai tribunali superiori di ammettere l' appello dalle sentenze profferite in affari su i quali il giudice avea diritto di giudicare inappellabilmente,

(*a*) Articolo 119 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

benchè tali sentenze non avessero alcuna qualificazione o fossero qualificate per appellabili.

Così diffinitivamente prescrive l' articolo 453 del Codice di procedura (a) di cui ecco le parole: « Saranno soggette » all' appello le sentenze qualificate per inappellabili, quan» do sono state profferite da' giudici i quali non potevano » decidere la causa che in prima istanza.

» Gli appelli dalle sentenze pronunciate sopra materie, » la cognizione inappellàbile delle quali spetta ai primi giu» dici, non saranno ammessibili, quando essi abbiano trala» sciate di qualificarle, o le abbiano qualificate come sen» tenze di prima istanza ».

Perciò tutt' i dubbi sulla questione di sapere se, in queste tre circostanze, l' appello era o no ammessibile, sono oggi interamente svaniti.

Le opinioni erano ancora discordi su di altra quistione, cioè, se nelle materie di giurisdizione inappellabile, il giudice potea anche decidere inappellabilmente su la eccezione di declinatoria a lui proposta. L' avviso più sano era, qualunque fosse la natura dell' affare, che un giudice inferiore non potea pronunziare sulla sua competenza se non salvo appello. Di fatto, la declinatoria non è un incidente della lite, e bensì una domanda principale; ed il diritto di avere tal giudice anzichè tale altro è un oggetto di cui non si può determinare il valore.

Questa opinione è convertita in legge coll' articolo 454 del Codice di procedura (b) di cui ecco le parole: « Quando » si tratterà d' incompetenza, l' appello sarà ammessibile, » benchè la sentenza sia stata qualificata per inappellabile ».

Ciò che risguarda l' appello dalle sentenze profferite in materia di polizia è regolato dagli articoli 172, 173, 174, 175 e 176 del Codice d' istruzione criminale. Io li ho riportati di sopra, cap. XVIII: ed ho osservato, sull' articolo 172, risultar da' termini coi quali è conceputo, che non debbesi attendere al valore della domanda per decidere se la sentenza va oppur no soggetta ad appello, ma che per derogazione alla regola generale, devesi prender norma dalla condanna; e che la sentenza è appellabile sempre che contiene condanna di prigionia o che le *ammende*, *restituzioni*, *ed altre riparazioni civili*, *oltrepassano la somma di 5 franchi*, non com-

(a) Articolo 517 della legge della procedura ne' giudizi civili.
(b) Articolo 518 eod.

prese le spese. (Decisione della Corte di cassazione de' 17 gennajo 1823) (a).

Ma se non sono soggette ad appellazione che le sentenze le quali pronunziano una condanna di prigionia , o ammende , restituzioni ed altre riparazioni civili , le quali riunite eccedono la somma di 5 franchi, bisogna andar più oltre, e dire che l' appellazione non è ammessibile quante volte la sentenza assolve l' accusato ; e che , in questo caso , come in quello in cui la condanna non eccede i 5 franchi , la parte che si crede lesa non ha altro mezzo se non quello della cassazione.

In questo senso ha giudicato nel modo più preciso la sezione criminale della Corte di cassazione con decisione de' 10 aprile 1812, a relazione del sig. *Aumont*, e sulle conclusioni dell' avvocato generale *Daniels*.

Il proccuratore imperiale presso il tribunale di *Vercelli* avea prodotto ricorso per cassazione contra una sentenza di quel tribunale che avea ammessa l'appellazione da una sentenza di polizia colla quale erasi assoluto l'accusato. E però la quistione riducevasi a conoscere se il ministero pubblico e la parte civile possono produrre appellazione contra una sentenza di polizia che assolve l' accusato. Ecco il contenuto della decisione :

» Attesochè , giusta l' articolo 172 di questo Codice , le sentenze profferite in materia di polizia possono essere impugnate coll' appellazione quando pronunziano ec.; — questo articolo , il quale deroga al principio generale precedentemente stabilito , secondo il quale le sentenze de' tribunali di semplice polizia non eran soggette ad appellazione, dee restringersi nei limiti da esso prescritti ; perciò le sole sentenze di polizia contra le quali sia oggi permessa l'appellazione son quelle che pronunziano la prigionia , o restituzioni ed altre riparazioni civili eccedenti la somma di 5 franchi oltre le spese ; nella specie , lungi di pronunziar contra l' imputato una prigionia , o riparazioni civili oltre a 5 franchi , il tribunale di semplice polizia lo ha dichiarato non colpevole della contravvenzione della quale veniva imputato , l' ha assoluto : tale sentenza era inappellabile , e quindi soltanto soggetta a cassazione ; ed il

(a) I nostri giudici regii sono giudici di prima istanza di tutt' i reati punibili con pene di polizia , o correzionale , eccetto l' asportazione di arma vietata. L' appellazione dalle loro sentenze è regolata dagli articoli 380 e seguenti delle leggi della procedura ne' giudizii penali.

tribunale correzionale di *Vercelli* non ha potuto ammettere l' appellazione da detta sentenza ed accoglier la domanda di annullamento formata dall' appellante, senza violare l' articolo 172 del Codice d' istruzione criminale, e violare le regole della competenza stabilite dalla legge:

» Per questi motivi la Corte cassa ed annulla la sentenza del tribunale di polizia correzionale di *Vercelli* de' 25 febbrajo 1812; ed ordina che si restituisca il deposito ».

Si osserva ancora nelle disposizioni del Codice d' istruzione criminale ora indicate un' altra differenza fra le sentenze profferite da' giudici di pace come giudici civili, e quelle pronunziate in materia di polizia, cioè che il termine per appellar dalle prime è di tre mesi, e per le seconde è di soli dieci giorni; ma in ambedue i casi questo termine non corre che dal giorno della notificazione della sentenza a persona o domicilio, e l' appellazione è parimente sospensiva.

CAPITOLO LX.

DEL RICORSO PER CASSAZIONE CONTRA LE SENTENZE PROFFERITE DA' GIUDICI DI PACE, SIA COME GIUDICI CIVILI, SIA COME GIUDICI DI POLIZIA, E DELLE CIRCOSTANZE IN CUI IL PROCCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PUÒ RICORRERE CONTRA TALI SENTENZE SIA DI UFIZIO, SIA DI ORDINE DEL GOVERNO.

L' articolo 27 della legge de' 27 ventoso anno VIII dice: *Non si ammette ricorso per cassazione contra le sentenze inappellabili de' giudici di pace, se non per incompetenza o eccesso di potere* (*a*).

Per quanto sia generale questa disposizione, dessa, come si vedrà di poi, è applicabile soltanto alle sentenze profferite da' giudici di pace in materia civile.

Perciò il giudice di pace che risolve una controversia civile, libero dagli ostacoli che si oppongono agli altri giudici, non ha altra norma che la sua saviezza. Pienamente con-

(*a*) L' articolo 116 della legge de' 29 maggio 1817, e l' art. 121 della legge dei 7 giugno 1819 sono così conceputi. « Avverso le sentenze » dei giudici di circondario non avrà luogo il ricorso nella Corte suprema, che pel solo motivo d' incompetenza o di eccesso di potere ». Questa disposizione è ripetuta nell' articolo 380 delle leggi della procedura ne' giudizj penali il quale aggiunge anche un terzo motivo quello cioè di manifesta contravvenzione al testo della legge.

fidando nella rettitudine delle sue intenzioni, la legge copre di un velo, che niuna autorità può squarciare, tutto quello ch' egli opera ne' limiti delle sue attribuzioni; e l' obbligazione di non oltrepassarli è la sola che la legge gl' impone. Quindi le sue sentenze vanno soggette a cassazione solo per motivo d' incompetenza o di eccesso di potere. Ma cosa è mai l' eccesso di potere?

Abbiamo trattato di questa materia, a bastanza nuova, con molt' accuratezza, ed assai lungamente nel cap. IX. Nulla dovendo aggiungere a quanto abbiamo detto in tale capitolo, rimandiamo a quello i nostri lettori. Aggiungiamo soltanto che, rispetto alla forma ed ai termini, il ricorso per cassazione contra le sentenze inappellabili de' giudici di pace è sottoposto alle stesse regole di quello contra le decisioni e le sentenze delle Corti e de' tribunali ordinari.

In materia di polizia, si può ricorrere per cassazione dalle sentenze diffinitive ed inappellabili, in tutt' i casi e per tutte le cause enunciate nell' artic. 408 del Codice di istruzione criminale, che l' articolo 413 ha renduto comune alle materie di semplice polizia ed alle materie di polizia correzionale.

Questa facoltà di ricorso appartiene non solamente al condannato, ma benanche al ministero pubblico ed alla parte civile per gl' interessi civili; e può esercitarsi contra ogni sentenza senza distinzione fra quelle che hanno pronunziato l'assoluzione dell' imputato, e quelle che l' hanno condannato. Rispetto alla forma ed a' termini del ricorso, ecco ciò che si legge nel Codice di istruzione criminale:

Art. 177. « Il ministero pubblico e le parti potranno, » se vi ha luogo, ricorrere per cassazione dalle sentenze prof- » ferite dal tribunale correzionale dietro appellazione dalle » sentenze di polizia.

» Il ricorso avrà luogo nella forma e ne' termini che sa- » ranno prescritti ».

Si vede che in questa disposizione il legislatore si contenta di stabilire che il ricorso per cassazione si ammette contra le sentenze inappellabili de' giudici di pace in materia di polizia, e che per la forma ed i termini del ricorso esso rinvia *a quanto sarà prescritto*, cioè agli articoli seguenti, e non ve ne è alcuno che parli esplicitamente di quest' oggetto. È una specie di lacuna che bisogna riempire; in qual maniera?

Nel Codice del 3 brumajo anno IV, l' art. 163 avea

renduto comuni alle sentenze di polizia le disposizioni de' diversi articoli di questo Codice su i termini, la forma, e l'effetto de' ricorsi per cassazione.

Nel nuovo Codice di istruzione criminale si è omessa una disposizione che servisse di legame tra le sentenze di polizia e quelle di materia criminale. Ma dall' articolo 177 risulta evidentemente che il ricorso per cassazione contra le sentenze profferite in materia di polizia dee regolarsi con ciò che sta prescritto negli articoli posteriori pel termine e le forme di questo ricorso.

Bisogna dunque attenersi alle regole stabilite per le materie criminali. Tali regole sono scritte negli articoli seguenti:

Art. 373. « Il condannato avrà tre giorni interi dopo » quello in cui la sua condanna si sarà prununziata, per di- » chiarare in cancelleria ch' egli ricorre per cassazione. »

« Il proccuratore generale potrà, nello stesso termine, » dichiarare in cancelleria ch' egli domanda cassarsi la de- » cisione. »

» La parte civile avrà lo stesso termine, ma non potrà » ricorrere che per le disposizioni concernenti i suoi interessi » civili. »

Art. 417. « La dichiarazione del ricorso sarà fatta in » cancelleria dalla parte condannata, e sottoscritta da essa e » dal cancelliere; e, se il dichiarante non può o non vuole » sottoscrivere, il cancelliere ne farà menzione. »

» Tal dichiarazione potrà farsi nella stessa forma dal pa- » trocinatore della parte condannata o da un proccuratore » speciale; in quest' ultimo caso, il ricorso resterà annesso » alla dichiarazione.

» Essa sarà inscritta in un registro a ciò destinato; que- » sto registro sarà pubblico, e tutti avranno il diritto di far- » sene rilasciare un estratto. »

Art. 418. « Quando il ricorso per cassazione contra una » decisione o contra una sentenza inappellabile, profferita in » materia criminale, correzionale o di polizia, sarà prodotto » dalla parte civile, se vi è, o dal ministero pubblico, que- » sto ricorso oltre all' essere iscritto giusta l' articolo prece- » dente, sarà notificato alla parte contra la quale è diretto » nel termine di tre giorni.

» Quando questa parte sarà attualmente detenuta, l'atto » contenente la dichiarazione del ricorso le sarà letto dal » cancelliere; essa firmerà, e se non può o non vuole, il » cancelliere ne farà menzione.

» Quando essa sarà libera, l'attore per cassazione le no» tificherà il suo ricorso per mezzo di un usciere o personal» mente, o al domicilio da essa scelto: il termine sarà in » questo caso aumentato di un giorno per ogni tre miria» metri ».

Giusta l'articolo 419, la parte civile dee unire ai documenti una copia della decisione, e, sotto pena di decadenza dal ricorso, fare il deposito di 150 franchi, o della metà se la decisione è in contumacia.

L'articolo 420, risguardante i certificati d'indigenza, esenta da tal deposito coloro che pagano meno di 6 franchi di contribuzione, e che produrranno, 1.° un estratto del ruolo delle contribuzioni, o un certificato dell'esattore del loro comune, dal quale risulti ch'essi non pagano imposizioni; 2.° un certificato d'indigenza, dato dal sindaco del comune dove essi han domicilio o dal suo aggiunto, col *visto* del sotto-prefetto e l'approvazione del perfetto del loro dipartimento.

Art. 421. « I condannati, anche in materia correziona» le o di polizia, ad una pena che li priva di libertà, non » potranno ricorrere per cassazione quando non saranno at» tualmente detenuti, o posti in libertà con cauzione. L'at» to di loro incarcerazione o di libertà riacquistata per cau» zione sarà annesso all'atto del ricorso per cassazione. Non» dimeno, quando il ricorso fondasi sopra motivo d'incom» petenza, per farlo ammettere, basterà che l'attore provi » essersi attualmente presentato nella prigione del luogo ove » siede la Corte di cassazione; il custode potrà farvelo en» trare dietro l'esibizione della di lui domanda diretta al » proccuratore generale presso detta Corte, se questi l'abbia » munita del suo *visto* ».

Dee osservarsi intorno a questo articolo che l'obbligazione imposta a' condannati di presentarsi in carcere per potere ricorrere in cassazione, applicata alle sentenze di semplice polizia, può sembrar severa, ma essa è mitigata dalla facoltà che ha il giudice di pace di metterlo in libertà con cauzione. Del pari che in materia civile, in quella di polizia e criminale, il proccuratore generale presso la Corte di cassazione può denunziare a questa Corte le sentenze e decisioni, sia di ufizio, sia per ordine del governo, secondo le circostanze.

Tali circostanze per le sentenze e decisioni de' tribunali civili, sono determinate dagli articoli 80 e 88 della legge

del 27 ventoso anno 8, trascritti e spiegati nel capitolo IX. Gli articoli 441 e 442 del Codice d' istruzione criminale regolano il caso in cui il proccuratore generale presso la Corte di cassazione può denunziare a questa Corte le sentenze e gli atti di polizia correzionale, e delle assise.

Giusta l' articolo 442, quando siesi profferito da una Corte reale o di assise, o da un tribunale correzionale o di polizia una decisione o una sentenza inappellabile soggetta a cassazione, e contra la quale tuttavia niuna delle parti abbia reclamato nel termine stabilito, il proccuratore generale presso la Corte di cassazione potrà anche di ufizio, e quantunque il termine sia spirato, darne notizia alla Corte di cassazione: la decisione o sentenza sarà cassata, senza che le parti possano prevalersene per opporsi alla sua esecuzione.

Questa disposizione autorizza il proccuratore generale presso la Corte di cassazione a denunziare a questa Corte tutte le sentenze inappellabili ch' egli reputa contrarie alle leggi e che son soggette a cassazione.

In quanto a ciò la legge si attiene interamente alla di lui saviezza: ma in primo luogo egli non può agire che dopo spirato il termine accordato alle parti per ricorrere. In secondo luogo la cassazione non produce altro effetto che quello di vendicare la legge violata. Finalmente questa cassazione colpisce la sentenza e non il giudice, perchè la presunzione è sempre in favore de' giudici, e quando essi s' ingannano, dee credersi che ciò avvenga involontariamente e per inavvertenza.

Le disposizioni di questo articolo 442 sono limitate alle decisioni o sentenze diffinitive, le quali, per le facoltà della Corte di cassazione, sarebbero state suscettive di annullamento dietro ricorso delle parti interessate.

Ma l' interesse della legge, quello dell' ordine pubblico, possono richiedere in taluni casi che la giurisdizione della Corte di cassazione sia estesa per la conservazione de' princìpi e delle regole, a' semplici atti di procedura, alle sentenze interlocutorie, ed anche alle decisioni e sentenze inappellabili che la legge ha esentate dal ricorso per cassazione, ove trattasi del semplice interesse delle parti: ma questa giurisdizione straordinaria della Corte di cassazione ha dovuto essere limitata alle circostanze che a parer del governo l' esigessero. Perciò il proccuratore generale non può chiederne l' esercizio se non quando ne riceve l' ordine formale dal governo; i giudici da cui sono emanati gli atti giudiziarj, le decisioni o sen-

tenze in tal guisa denunziate, cessano di essere nella presunzione di un semplice errore e può contro di loro procedersi.

L' articolo 441 ha stabilite le forme e gli effetti di tale straordinaria attribuzione accordata alla Corte di cassazione (*a*)

CAPITOLO LXI.

DELLA CONCORRENZA DE' GIUDICI DI PACE E DE' SINDACI DEI COMUNI, PER PUNIRE ALCUNE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI DI POLIZIA.

Or vedremo i sindaci de' comuni rivestiti della qualità di giudici e del diritto di applicar essi stessi i regolamenti di polizia da essi pubblicati. Tuttavia i sindaci appartengono all' ordine amministrativo. Quindi in tal circostanza, le funzioni giudiziarie e le amministrative saranno ormai riunite. È questa una derogazione alla regola, tante volte proclamata da venti anni, che tali funzioni *sono essenzialmente distinte e separate*.

Ma questa derogazione viola mai i principj? Eccoci ad esaminarlo.

Il problema era risoluto da lungo tempo: » Non si da, » esempio dice *Domat*, di ufizj in cui le funzioni di polizia » sian disgiunte dalle giudiziarie, perchè l' amministrazione » della polizia comprende l' uso dell' autorità giudiziaria: » quindi anche gli ufizi municipali, di cui una delle fun» zioni è la polizia della città . . . . . hanno il carico di » risolvere le controversie che nascono fra i privati cittadini » in fatto di polizia, e di fare, cogli ufiziali regj, i regola» menti necessari, e mantenerne l' osservanza ».

Domat non parla che delle città regie, cioè di quelle in cui la giustizia esercitavasi in nome del re. Nella maggior parte di queste città, la polizia appartenea a' corpi municipali: e nel vero, e ciò era saviissimo, essi doveano riunirsi

(*a*) Le disposizioni che regolano il ricorso per annullamento, presso di noi, nelle materie penali sono contenute negli articoli 85, 115, 118, 122, 128, 129, 131, 132, della legge dei 29 maggio 1817; articoli 98, 124, 131, 141, 144, 149 legge dei 7 giugno 1819; articoli 305 a 341 380, 396, 397, 398, 423, 424 leggi della procedura ne' giudizi penali.

Il ricorso di ufizio per l' annullamento delle decisioni nell' interesse della legge è regolato dagli articoli 125 e 126 della legge de' 29 maggio 1817, e dagli articoli 137 e 138 della legge de' 7 giugno 1819.

a' giudici regj per la formazione de' regolamenti, ma essi soli erano giudici de' delitti. Nelle giurisdizioni feudali queste due funzioni erano egualmente riunite, e quasi sempre in mano de' giudici.

Finalmente, la regola che la parte contenziosa della polizia non dovea mai essere separata dalla parte regolamentaria era così generalmente ammessa, che l' ordinanza di Moulins avendo in ciascuna città regia affidata la polizia a sei notabili eletti ogni sei mesi, di cui due ufiziali di giustizia e quattro privati, loro conferiva non solo il diritto di fare regolamenti, ma quello di punire i delitti.

Quest' ordine di cose è ora cangiato. Ecco la serie delle idee donde procede lo stato attuale.

In prima si è stabilito esservi due specie di polizia: l'una amministrativa e l' altra giudiziaria; essere oggetto della prima l' impedire i delitti, e perciò fare i regolamenti; essere quello della seconda il giudicare gl' imputati, ed applicar le pene. Mirando poi a più alte considerazioni, si è detto: non vi è libertà civile, se i poteri non sono distinti e separati. Sarebbe dunque del pari dannoso il conservare a' tribunali il diritto di fare regolamenti di polizia, essendo questi atti amministrativi, ed autorizzare i corpi amministrativi a giudicare le infrazioni a questi medesimi regolamenti, perchè in tal guisa si ammetterebbero all' esercizio del potere giudiziario.

Questa teoria è bella, ma è mai applicabile al regime di polizia? Vi è ragion da dubitarne.

La polizia si esercita sopra azioni di ogni giorno, di ogni momento, sopra particolarità il più delle volte minute in loro stesse, e che non hanno stretto ligame coll' ordine pubblico. Il suo scopo non è di punire i delitti, di spaventare con grandi esempi, di togliere dalla società i colpevoli che ne minacciassero l' esistenza, bensì di correggere abitudini moleste alla tranquillità de' cittadini, forzare gli uomini a seguire regole determinate, fare che niuno possa venir turbato nell' esercizio de' comuni diritti, finalmente reprimere i reati lievi con lievi punizioni: questi reati, sebbene essenzialmente della stessa natura, poichè tutti risultano dalla contravvenzione ai regolamenti, hanno nondimeno alcune diverse graduazioni secondo le circostanze e le qualità di coloro che li commettono. Due uomini, l' uno pacifico, amico dell' ordine, esemplare; l' altro turbolento, audace, tremendo a' suoi concittadini, cadono nella stessa contravvenzione: i due delitti sono materialmente gli stessi, ma ognun comprende che

la punizione debb' essere diversa, se è vero, come abbiamo detto, che lo scopo della polizia è meno di punire che di correggere, di reprimere abitudini pericolose per la pubblica tranquillità, e di forzare quelli che sono riuniti da comune interesse a vivere sotto regole comuni.

Con questi saggi temperamenti si applicano gli statuti di polizia, quando la parte regolamentaria e la contenziosa sono nelle attribuzioni dello stesso magistrato, il quale può modificare ed interpetrare i regolamenti perchè sono opera sua, e niuno meglio di lui può conoscerne il vero senso. All' uno, egli ne applica le pene con ogni severità; per l' altro le mitiga; ad un terzo si contenta dare un semplice avvertimento; a tutti vien renduta giustizia; e le forme di polizia, che han sempre alquanto di arbitrio, non spaventano che i tristi.

Quando l' amministrazione della polizia è divisa fra due poteri independenti e senza che siavi alcuna specie di azione dell' uno sull' altro; quando l' amministratore fa i regolamenti ed il giudice li applica, questo sistema prudenziale è impraticabile. Immobile innanzi alla barriera che separa i due poteri, piegato sotto l' autorità del regolamento, il giudice non può nè modificarne le disposizioni, nè mitigarne le pene ch' esso stabilisce. Costretto a giudicare alla cieca, non può nè anche, come il possono i giurati, mettere in bilancia la intenzione e la moralità degli accusati: in tal guisa gli statuti di polizia diverrebbero nella loro esecuzione, leggi criminali le più assolute; lo che è contrario alla natura delle cose e confonde tutt' i principj di questa materia.

Abbiamo fatto queste osservazioni nell' opera che ha per titolo, *Dell' Autorità giudiziaria in Francia.* Il vôto che allora si espresse di vedere la polizia regolamentaria e la contenziosa riunite ed affidate, secondo i luoghi, a' giudici, o agli ufiziali municipali, giusta l' opinione presunta della loro capacità; questo vôto, nascente da lunga esperienza, è stato appagato dal Codice d' istruzione criminale, ma parzialmente, e come avverrà semprecchè gli autori di una istituzione saranno essi stessi incaricati di abolirla o modificarla.

Di fatto, il Codice non dà questa giurisdizione a' sindaci in tutt' i luoghi, nè per tutt' i delitti di polizia. Esso la nega a quelli del capo luogo di ciascun cantone, o, ciò che vale lo stesso, a quelli di tutte le città. Nondimeno nelle sole città si possono trovare sicuramente ufiziali municipali che abbiano bastante tempo ed istruzione per darsi con suc-

cesso alle minute cure richieste da funzioni cui tanto interessa la tranquillità de' cittadini. Perciò, nei tempi che han preceduto le nostre nuove teorie, si pensava generalmente che l'esercizio della polizia non dovevasi affidare che agli ufiziali municipali dei grandi comuni.

Questa giurisdizione, così limitata a' sindaci de' comuni rurali, soggiace anche ad una importante restrizione rispetto agli oggetti che comprende.

La legge non dà a' sindaci facoltà per tutte le infrazioni a' regolamenti di polizia. Molte ve ne sono per le quali è loro interdetto di giudicare. Essi non possono mai pronunziare, dice l' articolo 166 del Codice d' istruzione criminale, su le contravvenzioni che, per l'articolo 139 sono sottoposte alla competenza esclusiva de' giudici di pace, nè di alcuna materia per la quale sono costoro competenti come giudici civili.

Questa disposizione contiene due limitazioni, che i sindaci debbon del pari ben conoscere, perchè del pari è loro vietato il trasgredirle.

L' una esclude dalla loro competenza tutti gli atti della giurisdizione civile: per conseguenza essi debbono rinviar tutti gli affari pe' quali sono competenti i giudici di pace come giudici civili. Perchè, quando anche si trattasse di un delitto di cui la legge attribuisca loro la punizione, sarebbero incompetenti a giudicarne se la parte lesa invece di agire in via di polizia, procedesse in via civile.

Ma, come si è osservato, la legge non si limita ad interdire a' sindaci il giudicare degli affari civili; essa loro vieta, anche in materia di polizia, di giudicare delle contravvenzioni menzionate nell' articolo 139. Ecco in qual modo questo articolo si esprime:

I giudici di pace pronunzieranno esclusivamente

1.° Sulle contravvenzioni avvenute nel capo del cantone;

2.° Sulle contravvenzioni avvenute negli altri comuni del loro circondario, quando, eccetto il caso in cui i colpevoli fossero stati presi nella flagranza, le contravvenzioni fossero state commesse da persone che non han domicilio o non sono presenti nel comune, o quando i testimoni che debbono deporre non vi sono residenti o presenti;

3.° Sulle contravvenzioni per le quali la parte reclamante domanda a titolo di danni ed interessi, una somma indeterminata o che oltrepassa i 15 franchi;

4.° Sulle contravvenzioni in materia di boschi e foreste, quando si procede da' privati cittadini;

5.° Sulle ingiurie verbali;

6.° Su i cartelli, annunzj, vendite, distribuzioni di opere, scritti o rami contrarii a' costumi;

7.° Sull' azione contra le persone che fanno il mestiere d' indovinare, presagire, o spiegare i sogni.

Ecco gli oggetti pe' quali la legge dà a' giudici di pace attribuzione esclusiva, e di cui è vietato l'esame a' sindaci. Quali sono adunque le altre contravvenzioni di competenza de' sindaci? Sono quelle indicate nel quarto libro del Codice penale, quelle che le leggi anteriori non abrogate, come il Codice rurale decretato a' 28 settembre 1791, qualificano per semplici delitti, purchè nondimeno la parte che si pretende lesa non domandi per danni ed interessi una somma indeterminata a maggiore di 15 franchi. In questi due casi, l' affare sarebbe di competenza esclusiva de' giudici di pace, ed il sindaco sarebbe tenuto a rinviarglielo, quando anche le parti consentissero a procedere innanzi a lui, perchè in materia di polizia, come in materia criminale, tutto è di ordine pubblico.

La legge non si limita a dare una competenza esclusiva a' giudici di pace in determinati casi; essa vuole che in tutti gli altri questi giudici possano agire al pari de' sindaci. Perciò, quando anche si trattasse di contravvenzione per la quale sia competente il sindaco, le parti han sempre il diritto di denunziarla al giudice di pace.

La competenza de' sindaci non dipende soltanto dalla natura delle contravvenzioni: essa è anche limitata in ordine alle persone.

Quando anche trattisi di contravvenzione per la quale sieno competenti i sindaci, vi bisogna eziandio il concorso simultaneo di due circostanze: 1.ª che l' autore del delitto risegga nel territorio del comune, o che vi sia presente quando vien citato; 2.ª che i testimoni dimorino egualmente nel comune in cui debbono deporre.

Un viaggiatore traversa il mio podere, e lo danneggia. Debbo o no convenirlo innanzi al sindaco? Benchè straniero, egli è presente; ma ciò non basta. Bisogna ancora che i testimoni sieno attualmente nel comune, o che vi risegano; altrimenti spetta al giudice di pace decidere la contesa. Dicasi lo stesso quando il guasto vien dal mio vicino, se bisogna far venire i testimoni da' comuni vicini.

Al caso in cui l' accusato ed i testimoni riseggano o siano presenti nel comune, bisogna aggiungere quello del delit-

to in flagranza. I sindaci de' comuni non capoluoghi di cantone giudicano, in concorrenza coi giudici di pace, delle contravvenzioni commesse nel territorio del loro comune da persone colte nella flagranza; e l' articolo 141 dello stesso Codice spiega ciò che debba intendersi sotto la parola flagranza. Ecco le parole di questo articolo: « Il delitto che si com-
» mette attualmente o che si è da poco commesso è in fla-
» granza.
» Si reputeranno anche delitti in flagranza il caso in cui
» l' accusato è perseguitato dal pubblico clamore, e quello
» in cui vien sorpreso con effetti, armi, istrumenti o carte
» che faccian presumere essere egli autore o complice del rea-
» to, purchè ciò avvenga in tempo prossimo al delitto ».

Questo nuovo Tribunale si compone di un giudice, di un ministero pubblico e di un cancelliere.

Il solo sindaco fa le funzioni di giudice.

Il ministero pubblico si esercita presso il sindaco, nelle materie di polizia, dall' aggiunto: in assenza dell' aggiunto, o quando questi fa le veci del sindaco come giudice di polizia, il ministero pubblico si esercita da un membro del consiglio municipale, che a tal uopo vien destinato dal proccuratore generale per un anno intero.

Le funzioni del cancelliere de' sindaci negli affari di polizia, sono esercitate da un cittadino che il sindaco propone, e che in tal qualità presta giuramento innanzi al Tribunale di polizia correzionale. Egli riceve, per le copie degli atti gli emolumenti dovuti al cancelliere del giudice di pace.

Il ministero degli uscieri non è necessario per citar le parti: ciò può farsi con un avviso del sindaco, che annunzia all' accusato i fatti che gli s' imputano, il giorno e l' ora in cui dee presentarsi.

Dicasi lo stesso per le citazioni da farsi a' testimoni: basta un avviso che indichi il momento in cui la loro deposizione sarà ricevuta.

Il sindaco dà udienza nella casa comunale; egli ascolta pubblicamente le parti ed i testimoni.

In quanto al modo di procedere ed alla forma delle sentenze, il Codice d' istruzione criminale rinvia i sindaci alle regole prescritte pe' giudici di pace dagli articoli 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 e 160. Noi abbiamo esposte tali regole nel capitolo XVIII e seguenti.

CAPITOLO LXII.

DEL CASO IN CUI QUEGLI CHE È CITATO INNANZI AD UN GIUDICE DI PACE, O INNANZI AL SINDACO DI UN COMUNE, OPPONE LA LORO INCOMPETENZA, E DOMANDA DI ESSERE RINVIATO, SIA DINANZI AD ALTRO GIUDICE, SIA DINANZI AI COLLEGI AMMINISTRATIVI; E DELLE COMPETENZE GIURISDIZIONALI FRA I GIUDICI.

Colui che vien citato innanzi ad un giudice di pace, o innanzi al sindaco di un comune, alla cui giurisdizione pretende non essere soggetto, ha diritto di allegarne la incompetenza, e chiedere di essere rinviato innanzi ad altro giudice o a' collegi amministrativi.

Può opporre tale declinatoria in due circostanze: 1.ª se l'affare non è di competenza del giudice di pace o del sindaco; lo che costituisce una incompetenza per ragione di materia; 2.ª se, trattandosi di un'azione personale, egli non ha domicilio nel territorio giurisdizionale del giudice innanzi al quale è citato.

In quest'ultimo caso, giusta l'art. 169 del Codice di procedura (*a*), la domanda di rinviarsi la causa al giudice competente dee farsi prima di ogni altra eccezione.

Ma se il tribunale è incompetente per ragion di materia, tal domanda può farsi in qualunque stato sia la causa; anzi il giudice dee ordinarlo di ufizio e rimettere la causa *a chi di dritto*.

L'articolo 172 dello stesso Codice imperativamente dispone che ogni domanda di tale natura sia giudicata sommariamente, senza che possa essere riservata o riunita al merito (*b*).

Il giudice, secondochè opina, può rinviare la causa o ritenerla; in ambidue i casi l'appellazione è permessa.

Quando la declinatoria tende a fare rimettere la causa ad altro giudice non vi è alcuna difficoltà. In questo caso bisogna appellare al rispettivo tribunale civile. È rimasto lungamente incerto il metodo da serbarsi nel caso che colui il quale propone la declinatoria pretenda essere l'affare ammini-

(*a*) Articolo 263 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

(*b*) L'articolo 266 delle leggi della procedura ne' giudizi civili dispone che sulla dimanda di rinvio si giudicherà sommariamente, e che rigettandosi si potrà nello stesso tempo giudicare nel merito, ma con due distinte disposizioni.

strativo, che i tribunali sieno incompetenti per giudicarne, e domanda che la causa sia rimessa al prefetto o al consiglio di prefettura.

Per molto tempo si è pensato, e quasi generalmente, che la domanda di rinvio al potere amministrativo bastasse per sospendere l'azione dell'autorità giudiziaria; e che perciò la sentenza che escludesse tale declinatoria non si dovesse impugnare coll'appellazione ad un tribunale superiore, ma col ricorso al consiglio di prefettura, cui spettasse il decidere sulla competenza, salvo l'appellazione al Consiglio di Stato. Quindi avveniva spesso che le Corti di appello ed anche quella di cassazione, adite per tali quistioni, ordinavano, prima di far diritto, che le parti procedessero innanzi al giudice amministrativo.

Questa opinione fondavasi sull'articolo 27 della legge de' 21 fruttidoro anno III, la quale vuole che il solo potere amministrativo giudichi de' conflitti di giurisdizione, che si elevano fra esso ed i tribunali; ma in tale guisa facevasi una falsa applicazione di questo articolo. Una domanda di rinvio non eleva un conflitto di giurisdizione, ma è una semplice declinatoria. Non esiste vero conflitto fra i due poteri se non quando vi sia un'ordinanza del prefetto che reclami l'affare come amministrativo; perciò finchè il conflitto non venga elevato, e non se ne adduca pruova al giudice adito per la causa, la legge de' 21 fruttidoro non impedisce ch'esso pronunzi anche su la quistione di competenza, salva l'appellazione ed il ricorso per cassazione.

Ma non si allegava soltanto questa legge per sostenere che la semplice domanda di rinvio a' giudici amministrativi bastasse a rendere inefficace la giurisdizione delle autorità giudiziarie. Seguivasi tale opinione, principalmente perchè si credeva scorgere nel consiglio di stato una tendenza ad ampliare il potere amministrativo; e non mancavano ragioni per giustificar tale opinione.

Nella confusione de' tempi rivoltosi, erasi fatto grandissimo numero di atti irregolari. I giudici, vincolati dalle forme, e tirannicamente costretti da' principi e dalle leggi, sarebbero stati forzati di annullarli. Una giustizia renduta in sì fatto modo, senza alcun riguardo, e nel momento in cui all'antico ordine succedeva il nuovo, avrebbe eccitato gran moto negli animi e nelle proprietà, ed avrebbe forse prodotta una seconda rivoluzione. In così gravi circostanze, il governo, il cui primo dovere è di mantenere la pubblica pace, fece pre-

valere la legge politica su la civile, si riserbò l'esame di tutti gli atti emanati dalle autorità rivoluzionarie, vietando ciò a' tribunali.

Ma, tostochè le circostanze si cangiarono, il governo che sempre avea considerato quanto importi a' cittadini che l'autorità giudiziaria goda di tutte le sue facoltà e di tutta la sua independenza, è stato sollecito a fare rientrare nella giurisdizione de' tribunali tutte le controversie che non avrebbero dovuto uscirne; e da qualche tempo tutt' i decreti, tutti gli avvisi del Consiglio di Stato, proclamano costantemente che tutte le proprietà, tutt' i diritti de' cittadini sono sotto la tutela della giurisdizione ordinaria; che tale giurisdizione, estesa come la legge civile, non ha altri limiti se non quelli stabiliti dalla natura delle cose e della legge politica: finalmente, appunto perchè il potere amministrativo è il solo giudice della sua competenza, i tribunali debbono decidere diffinitivamente su tutte le cause che quello non reclama con un atto positivo dal quale sorga il conflitto di giurisdizione.

Quest' ultimo punto è irrevocabilmente stabilito da un avviso del Consiglio di Stato, de' 12 novembre 1811, inserito nel bollettino delle leggi, numero 403, conceputo in questi termini:

» Il Consiglio di Stato, in seguito di rinvio, inteso il
» rapporto della Commissione degli affari contenziosi su di una
» istanza del comune di Brest, tendente ad ottenere:

» 1. Che si cassi ed annulli, per incompetenza, una de-
» cisione della Corte di appello di *Rennes* de' 4 luglio 1808,
» nella causa pendente fra il detto comune e gli eredi di *Tom-*
» *maso Le Mayer de la Villeneuve*.

» 2. Che in conseguenza si ordini che le lettere patenti
» de' 15 marzo e 10 aprile 1680, colle quali si prescrisse la
» riunione del demanio di Trangioli al comune di Brest, e la
» decisione del Consiglio de' 24 marzo 1698, che determinò
» l'indennità dovuta per la detta riunione a *Tommaso Le*
» *Mayer de la Villeneuve*, proprietario del detto demanio,
» si eseguano giusta la loro forma e tenore; e che in esecu-
» zione di tali lettere patenti e di decisioni del Consiglio, il
» comune di Brest sia mantenuto nel possesso delle diverse
» parti della tenuta di Trangioli riunite alla città, con di-
» vieto agli eredi *Le Mayer* e ad ogni altro di molestarlo.

» Veduta la decisione della Corte di appello di Rennes,
» de' 4 luglio 1808;

» Veduta la decisione della Corte di cassazione de' 24

» ottobre 1809, colla quale sospende di decidere sul ricorso
» del comune di *Brest* contra la decisione della Corte di *Ren-*
» *nes* finchè il Consiglio di Stato abbia risoluta la quistione
» se l'affare in disputa sia di competenza dell'autorità ammi-
» nistrativa;

» Vedute le memorie prodotte dagli eredi *Le Mayer*, i
» quali sostengono che la Corte di *Rennes* era competente per
» decidere la quistione portata alla sua conoscenza;

» Considerando che, se per le disposizioni dell'articolo 3
» della legge de' 7 ottobre 1790, dell'articolo 27 della leg-
» ge de' 21 fruttidoro anno III, e dell'articolo 11 del decreto
» de' 5 nevoso anno VIII, spetta al governo pronunziare sul-
» la competenza de' tribunali o delle autorità del contenzioso
» amministrativo, questa regola nondimeno è solo applicabile
» a' casi in cui siavi un conflitto *positivo* risultante dal recla-
» mo fatto dall'autorità amministrativa o da un conflitto *ne-*
» *gativo* nascente dalla dichiarazione fatta dalle autorità giu-
» diziaria ed amministrativa che l'affare non appartiene alle
» loro rispettive attribuzioni;

» Che, fuori questo caso, l'autorità superiore nella ge-
» rarchia giudiziaria od amministrativa dee pronunziare sull'ec-
» cezioni d'incompetenza che le son presentate, e che perciò
» la Corte di cassazione ha il diritto di annullare le decisio-
» ni e le sentenze che avessero violate le regole di competen-
» za, o le altre leggi, la cui osservanza è affidata a questa
» Corte;

» Che, nella causa del comune di *Brest* contra gli eredi
» *Le Mayer*, non vi era alcun conflitto positivo o negativo;
» ma soltanto il comune avea proposto contra la decisione del-
» la Corte di *Rennes* alcuni motivi d'incompetenza su i quali
» la Corte di cassazione è autorizzata a pronunziare, delibe-
» rando sull'ammessione o esclusione del ricorso;

» Che la decisione di sospensione pronunziata da questa
» Corte non ha potuto privarla di un diritto di giurisdizione che
» le appartiene essenzialmente, poichè in simili circostanze il
» governo stesso le ha rinviato l'esame di decisioni che sem-
» bravano contrarie alle regole di competenza, come risulta
» da un decreto de' 2 germile anno V, inserito nel *bollettino*
» delle leggi;

» È di avviso non esservi luogo a pronunziare sulla istan-
» za del comune di *Brest*, e di farsi diritto alla decisione
» della Corte di cassazione, innanzi alla quale il comune do-
» vrà comparire per far decidere su tutt' i motivi allegati in

» sostegno del suo ricorso contra la decisione della Corte di
» appello di *Rennes* de' 4 luglio 1808; E che il presente av-
» viso venga inserito nel *bollettino* delle leggi.

» Approvato, nel palazzo di *S. Cloud*, a' 12 di novem-
» bre 1811.

Independentemente dalle declinatorie fondate sul motivo che l' affare sia amministrativo, vi sono circostanze in cui una delle parti domandi di essere rinviata innanzi l' autorità amministrativa, senza opporre l' incompetenza di quella innanzi a cui è citata. Ciò avviene quando fra i documenti di un processo vi è un atto emanato da qualunque autorità amministrativa, e quegli al quale tale atto si oppone pretenda essere sì oscuro e le sue disposizioni sì equivoche, che sia impossibile di farne una giusta applicazione senza che prima venghi interpetrato. Ed a chi mai devesi chiedere tale interpetrazione? Non a' giudici, risponde il litigante che vuole eternare la causa, perchè ad interpetrare un atto è necessario esaminarlo, e la legge de' 16 fruttidoro vieta in termini precisi ai giudici l' esame degli atti amministrativi.

Così dispone la legge de' 16 fruttifero: ma se importa di mantenerne l' esecuzione, non è meno necessario di reprimere l' abuso che giornalmente le parti ne fanno. Di fatto, se il più meschino forense trova fra le carte del suo avversario un atto amministrativo qualunque siesi, superbo della sua scoperta, la sua prima difesa è di chiedere che la causa si rinvii all' autorità amministrativa; ed egli ragiona come se fosse stabilito per principio generale e senza eccezione che quante volte un atto amministrativo sia prodotto in una causa, e piaccia ad una delle parti di elevare dubbi su la intelligenza del medesimo, per quanto sieno irragionevoli tali dubbi, e se anche l' atto non fosse nè equivoco, nè oscuro, il giudice sarebbe tenuto a sospendere, rinviare l' affare al potere amministrativo, ed attendere, prima di pronunziare diffinitivamente, un' interpetrazione spesso tardiva del pari che inutile. L' ammettere o l' escludere la domanda di remissione, è sempre un incidente che prolunga il litigio, e che seconda a meraviglia il cavillo.

Un decreto de' 30 termidoro anno XII, inserito nel *Bollettino* delle leggi, ed una decisione della Corte di cassazione de' 13 maggio 1824 riportata nel *Bollettino* autentico di questa Corte, han intorno a ciò dileguato ogni dubbio, e ci dicono che la legge de' 16 fruttidoro anno III non sarebbe violata che nel caso in cui il giudice avesse sconosciuta l' auto-

rità di un atto amministrativo, ovvero sotto pretesto d' interpetrarlo, ne avesse alterate le disposizioni.

Ecco in primo luogo il decreto e le circostanze nelle quali fu emanato.

Il signor Lambert emigrato amnistiato, avea convenuto ne' tribunali gli eredi della signora *Recthomas*. Trattasi, dice il decreto, *di regolare fra loro il conto di diversi oggetti che scambievolmente richiedeansi*, *in virtù di ordinanza dell'amministrazione centrale della Senna-Inferiore*. Gli eredi *Becthomas* opponevano questa ordinanza al di loro avversario, e domandavano che il tribunale adito, si dichiarasse incompetente. Il decreto, *considerando che il giudizio delle controversie le quali risultano dall' esercizio de' diritti restituiti agli emigrati amnistiati appartiene a' tribunali*, *sotto la sola condizione di non ledere gli atti amministrativi;* » rigetta il re» clamo degli eredi *Becthomas* ».

Nella decisione della Corte di cassazione, profferita a rapporto del signor *Pardessus*, e dietro le conclusioni dell' avvocato generale *Jaubert*, si legge:

» Attesochè, se importa all' ordine pubblico il mantenere il principio fondamentale del dritto attuale circa la distinzione delle funzioni giudiziarie dalle amministrative, non è meno essenziale allo stesso ordine pubblico, che le leggi, le quali lo hanno sanzionato, sieno sanamente intese: che in quanto a ciò, la legislazione è composta dall' articolo 13 del titolo II della legge de' 24 agosto 1790, il quale dice: *Le funzioni giudiziarie sono distinte e restano per sempre separate dalle amministrative;* e dal decreto de' 16 fruttidoro anno III, che *vieta a' tribunali di esaminare gli atti di amministrazione* ».

» Attesochè la sola conseguenza che risulta da queste leggi è che le Corti ed i tribunali non possono nè esercitare le funzioni amministrative, nè censurare gli atti dell' amministrazione, annullandoli, modificandoli, vietando o ritardando la loro esecuzione; ma se un atto amministrativo attribuisce ad alcuno la proprietà di una cosa, le Corti ed i tribunali, giudici esclusivi di tutte le quistioni che derivano dal diritto di proprietà, debbono necessariamente esaminare tale atto, per applicarvi i principi della comune legislazione, sotto la sola condizione di *non lederlo*, come letteralmente dichiara il decreto de' 30 termidoro anno XII, inserito nel *Bollettino* delle leggi ».

» Attesochè non si può, senza abusare de' termini delle

citate leggi e violare il decreto de'30 termidoro anno XII, sostenere che sieno obbligati i giudici di rinviare la causa al potere amministrativo, tostochè l'una delle parti pretenda trovar dubbi e materia d'interpetrazione nell'atto amministrativo allegato dall'altra; che in tal modo si lascerebbe col fatto all'arbitrio di un litigante temerario il diritto di sospendere il corso della giustizia, promovendo dubbi contro la evidenza, e sostenendo essere necessario d'interpetrare ciò che non presenterebbe nè equivoco, nè oscurità: che al contrario, e per la natura delle cose, e per quella de' loro doveri, le Corti ed i tribunali debbono esaminare se l'atto prodotto innanzi a loro attribuisce o no i diritti reclamati; che si debbono, in caso di dubbio, rinviare all'autorità amministrativa; che se per l'opposto sembrasse loro non essere l'atto nè equivoco, nè oscuro, nè dubbioso sul fatto che dichiara, o sulla proprietà che attribuisce, debbono, salvo il caso di conflitto legalmente elevato, ritener la causa e giudicarla ».

Passiamo ora al regolamento di giudici. Questo ha luogo sempre che due o più tribunali sono chiamati a giudicare la stessa lite con citazioni che le parti si fanno rispettivamente.

Questi tribunali essendo eguali in potere, ciascuno di essi potrebbe non solo decidere la causa, ma deciderla in modo contraddittorio a quello dell'altro. Bisognava dunque necessariamente che la legge sottoponesse la quistione della loro competenza al giudizio di un'autorità cui fossero egualmente subordinati; e ciò ha fatto il Codice di procedura, conformemente a quanto praticavasi per lo innanzi. Ecco le regole intorno a ciò stabilite dall'articolo 363 (*a*).

» Quando una quistione vien portata innanzi a due o
» più giudici di pace dipendenti dallo stesso tribunale civi-
» le, la decisione della competenza de' giudici dovrà portarsi
» davanti a questo medesimo tribunale.

» Se i giudici di pace dipendono da tribunali diversi,
» dovrà portarsi la quistione della competenza alla Corte di
» appello.

Gli articoli 364, 365, 366 e 367 (*b*), aggiungono:

» Vedute le dimande identiche fatte in tribunali diversi,
» sarà profferita ad istanza della parte una sentenza che per-
» metta di citare per lo giudizio della competenza: ed i giu-

(*a*) Articolo 455 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.
(*b*) Articolo 456 a 459 eod.

» dici potranno ordinare ne' detti tribunali la sospensione di
» tutti gli atti.

» L' attore notificherà la sentenza, e citerà le parti al
» domicilio de' loro patrocinatori.

» Il termine per notificare la sentenza e per citare, sarà
» di quindici giorni da quello della sentenza.

» Il termine a comparire sarà quello stesso ordinario
» delle citazioni, regolato però secondo le distanze del ri-
» spettivo domicilio de' patrocinatori.

» L' attore non citando nei termini stabiliti di sopra,
» decaderà dall' istanza di competenza, senza che vi sia bi-
» sogno di farlo ordinare; e gli atti della causa principale
» potranno proseguirsi nel tribunale dove era comparso colui,
» contra del quale si era ammessa l' istanza pel regolamento
» della competenza.

» L' attore che resterà succumbente, potrà essere con-
» dannato ai danni ed interessi in favore delle parti.

CAPITOLO LXIII.

DELLE PATENTI D' INVENZIONE.

L' azione che il proprietario di una patente d' invenzione esercita contra colui che lo turba nel suo diritto esclusivo, è anche un' azione possessoria; perciò le leggi de' 7 gennajo, 14 e 25 maggio 1791, ne attribuiscono la conoscenza ai giudici di pace.

Poichè l' applicazione di queste leggi presenta qualche difficoltà, io mi fermerò su quella parte di esse che maggiormente risguarda i giudici di pace: eccone le loro disposizioni:

Art. 16. « Qualunque proprietario (1) di una patente
» ne perderà il diritto ne' seguenti casi:

1.° « Se è convinto di avere, nel descrivere la sua in-
» venzione, celati i suoi veri mezzi di esecuzione;

2.° « Se è convinto di essersi servito nelle sue manifat-
» ture di mezzi segreti non specificati nella sua descrizione;

3.° « Se è convinto di avere ottenuto una patente per
» scoperte già mentovate e descritte in opere stampate e pub-
» blicate;

4.° « Se ha lasciato decorrere due anni senza mettere in
» attività la sua invenzione.

---

(1) *Legge de' 7 gennajo 1791.*

5.° « Se dopo aver ottennta una patente in Francia, » ne ha ottenuto un' altra per lo stesso soggetto in paese stra- » niero;

6.° « Finalmente la perdita del diritto avrà luogo se il » cessionario di una patente d' invenzione non adempia le » condizioni e gli obblighi imposti al cedente ».

Art. 12. « Ogni proprietario di nna patente godrà esclu- » sivamente dell' esercizio e de' frutti delle scoperte, inven- » zioni o perfeziouamenti pe' quali avrà ottenuta la detta pa- » tente: in conseguenza egli potrà, *dando sufficiente cauzio-* » *ne*, *chiedere il sequestro degli oggetti contraffatti* (1), e » convenire i contraffattori innanzi a' tribunali; allorchè i con- » traffattori saran convinti, verranno condannati, oltre alla » confiscazione degli oggetti, a pagare all' inventore i danni » ed interessi proporzionati alla importanza della contraffazio- » ne, e di più a versare nella cassa de' poveri del distretto » un' ammenda stabilita al qnarto della somma totale de' dan- » ni ed intressi, la quale però non potrà oltrepassare tremila » lire, ed il doppio in caso di recidiva ».

Art. 13 » Nel caso contrario, cioè se la contraffazione » non è provata, colui che ha ottenuto la patente sarà con- » dannato alle pene medesime in beneficio della parte che ha » sofferto il sequestro, cioè ad un' ammenda proporzionata al » danno che il sequestro avrà recato, e ad un' ammenda in » favore de' poveri stabilita al quarto di tutt' i danni ed inte- » ressi, di cui il *maximum* nondimeno è 3000 lire ».

Art. 9 » Ogni concessionario (2) di nna patente ottenuta » per un oggetto che i tribunali avranno giudicato contrario » alle leggi del regno, alla sicurezza pubblica, ed ai regola- » menti di polizia, sarà privato del suo diritto ».

Art. 10 » Quando il proprietario di una patente sarà » turbato nell' esercizio del suo diritto di privativa, ricorrerà, » *nelle forme prescritte per gli altri atti civili al giudice* » *di pace*, per far condannare il contraffattore alle pene » pronunziate dalla legge ».

Art. 11 » Il giudice di pace ascolterà le parti ed i te-

---

(1) *Questa disposizione, che autorizza colui il quale ha ottenuto una patente a domandare il sequestro degli oggetti contraffatti, è rivocata da una legge stampata in continuazione di quella de' 21 maggio 1791. Quindi tutto ciò che questo capitolo contiene intorno alla facoltà di sequestrare è soppresso.*

(2) *Legge de' 14 e 25 maggio 1791.*

» stimoni che potranno essere necessari, e la sua sentenza si
» eseguirà provvisionalmente non ostante appello ».

Art. 12 » Nel caso in cui un sequestro giudiziario non
» avesse potuto fare scoprire alcun oggetto fatto o spacciato
» in frode, il denunziante soggiacerà alle pene enunciate nel-
» l'art. 13 della legge de' 7 gennajo 1791, salvo se giustifi-
» chi la sua denunzia con pruove legali; nel qual caso sarà
» esente dalle dette pene, senza poter nondimeno pretendere
» veruna indennità ».

Art. 13 » Similmente si procederà nel caso di contro-
» versia fra due che avessero ottenuta patente per lo stesso
» oggetto: se la rassomiglianza è dichiarata assoluta, la sola
» patente di data anteriore rimarrà valida, e se differiscono
» in qualche parte, la patente di data posteriore potrà essere
» di perfezionamento de' mezzi che fossero enunciati nella pa-
» tente di data anteriore ».

Dalla combinazione di queste diverse disposizioni risultano le seguenti regole.

Colui che ha ottenuto una patente d'invenzione ha il privilegio esclusivo di formare e vendere gli oggetti enunciati e descritti nella sua patente.

Egli può perdere il suo diritto e privilegio, se trovasi in una delle circostanze indicate le prime sei nella legge de' 7 gennajo, e la settima in quella de' 14 maggio.

Se credesi turbato nell' esercizio del suo diritto di privativa, può chiedere il sequestro degli oggetti che pretende contraffatti, ed il permesso di sequestrare dee essergli accordato dando cauzione.

Adempiuto ciò, o anche senza aver fatto tal sequestro, se non istima a proposito ricorrere a questo mezzo, cita innanzi al giudice di pace colui dal quale dice essere turbato.

Se la dimanda viene provata, il contraffattore incorre in tre pene: 1.ª nella confiscazione degli oggetti contraffatti; 2.ª in una indennità corrispondente alla importanza della contraffazione; 3.ª in un' ammenda in pro de' poveri consistente nel quarto de' danni ed interessi, ma che non può oltrepassare 3000 franchi.

Le stesse pene hanno luogo contro colui che ha ottenuta la patente, s' egli succumbe, cioè, se la contraffazione non è provata.

Nondimeno nello stesso caso in cui il sequestro fosse giudicato nullo e vessatorio, non incorrerà in alcuna pena, *se prova legalmente la sua denunzia.*

Finalmente, la legge prevede il caso in cui due artisti avessero ottenute patenti d' invenzione per l' oggetto medesimo. In questo concorso, il solo possessore della patente più antica è mantenuto nell' esercizio del suo diritto, l' altro ne rimane privato, eccetto se siavi qualche differenza nei mezzi che adopera. In tal caso la seconda patente d' invenzione è convertita in patente di perzionamento, ma soltanto *pe' mezzi che non fossero enunciati nella patente di data anteriore.*

Tal è il senso delle leggi risguardanti le controversie che le patenti d' invenzione possono far nascere.

Si scorge ch' esse danno a quegli che ha ottenuto la patente mezzi efficacissimi per fare rispettare il suo diritto esclusivo; ma che non lasciano indifesi coloro che potessero essere indebitamente molestati dai possessori di tali privative; e che giungono anche a pronunziare la perdita del privilegio in talune circostanze.

Ora vediamo da chi possono intentarsi le azioni nascenti da questi diritti e da queste inibizioni, e quali sono i tribunali che debbono giudicarne.

Il solo pubblico ministero può domandare la decadenza del privilegio per essere questo contrario alla sicurezza pubblica, alle leggi dello stato, ed ai regolamenti di polizia. In questi tre casi, l' esercizio del privilegio sarebbe un reato pubblico, e l' azione contra i pubblici reati spetta soltanto a' proccuratori del re: eccitare il loro zelo opponendo tal decadenza in forma di eccezione è tutto ciò che può fare la parte molestata dal possessore della patente.

In quanto agli altri sei casi di decadenza, benchè sembrino fondati principalmente su l' interesse pubblico, credo nondimeno che possano opporsi da tutti coloro cui tornasse utile di farlo.

Circa i tribunali innanzi ai quali debbonsi portare le azioni di turbato possesso per parte de' possessori di patenti, e di decadenza per parte di coloro che credessero dover contrastare il diritto di privativa, la legge non parla che delle prime, e le sottopone alla competenza de' giudici di pace.

Da questo silenzio della legge su le domande di decadenza, risulta in prima, ch' esse non sono della competenza dei giudici di pace; nondimeno convien fare una distinzione. Colui che domanda la decadenza agisce o in via di azione principale o di semplice eccezione ad un' azione di turbamento di possesso diretta contra di lui. In quest' ultimo caso niun dubbio che la questione di decadenza può essere sottoposta al giu-

dice di pace; il tribunale competente per pronunziare su le pretensioni dell' attore, ha necessariamente il diritto di esaminare le eccezioni del reo convenuto.

Resta adunque il caso in cui la domanda di decadenza sia formata in via di azione principale. Quest' azione non essendo nelle attribuzioni de' giudici di pace, dev' esser portata innanzi a' tribunali ordinari e non al Consiglio di Stato, perchè una domanda di decadenza tende all' annullamento ed alla rivocazione di un atto amministrativo. Ma questo atto è di una natura tutta particolare: emanato senza esame, non è una deliberazione nè una sentenza; non potendo essere rigettato, non è un atto arbitrario; quindi può essere giudicato ed annullato, senza contravvenire alla volontà del governo, senza ledere l' autorità del potere esecutivo. Perciò l' uso è in favore de' tribunali, almeno siccome ho visto praticare.

Nell' anno IX i fabbri di ordegni di latta in Parigi fecero citare il signor Lange nel tribunale di prima istanza per sentirsi dichiarare decaduto dal privilegio della patente d' invenzione da lui ottenuta per le lampadi a vento.

Questa causa fu successivamente portata al tribunale di appello ed a quello di cassazione, e non favvi la menoma opposizione o reclamo onde rinviarsi l' esame al Consiglio di Stato, nè per parte di Lange, nè per quella de' commissari del governo.

Ritorniamo all' azione di turbamento di possesso: si è già osservato che la legge la dichiara di competenza de' giudici di pace. *Quando il proprietario di una patente sarà turbato nel suo diritto di privativa potrà ricorrere al giudice di pace.*

In quanto alla forma di procedere, la legge autorizza il possessore della patente a cominciare col sequestro. *Egli potrà, dando cauzione, domandare il sequestro degli oggetti contraffatti.*

Non vi ha dubbio che tal domanda debba farsi al giudice di pace: ma dee egli ammetterla? Sembra di sì, poichè la legge altra obbligazione non prescrive al possessore della patente se non quella di dar cauzione.

Ma se negasi che il mallevadore possa pagare, il giudice deve esaminare colla più scrupolosa severità quali mezzi abbia costui per garantia, poichè le conseguenze di un tale sequestro sono sommamente dannose.

È disputabile se il reo convenuto abbia diritto di appellare dalla sentenza che ammette la cauzione. Il dubbio risulterebbe dalla disposizione dell' articolo 7 del titolo VI della

legge de' 26 ottobre 1790, il quale dice: *Che non si potrà appellare dalle sentenze preparatorie se non dopo la sentenza diffinitiva e coll' appello da questa sentenza.*

Ma una sentenza che ammette una cauzione la cui validità è controversa non è una semplice sentenza preparatoria e d' istruzione; essa è diffinitiva sul punto che decide, è diffinitivamente irreparabile; ed è questo il caso di applicare la massima del Molineo: *A gravamine irreparabili in diffinitiva admittitur appellatio* (Stile del parlamento, cap. XXII).

In quanto alle forme da seguire, giusta l' articolo 10 della legge de' 14 maggio 1790, *sono quelle prescritte per gli altri atti civili.*

Questi atti sono regolati dall' articolo 11 della stessa legge, e da quella de' 26 ottobre 1790.

L' articolo 11 dice: *Il giudice di pace ascolterà le parti ed i testimoni, ordinerà le verificazioni che crederà necessarie; e la sentenza che pronunzierà sarà eseguita provvisionalmente, non ostante appello.*

E l' articolo 2 del titolo V della legge de' 26 ottobre aggiunge: *Se il giudice di pace vede che l' oggetto della visita e dell' apprezzo richiede conoscenze ch' egli non ha, nominerà colla stessa sentenza i periti, che faranno con esso lui la visita, e gli daranno il di loro avviso.*

Quindi la legge dà al possessore della patente due mezzi, per verificare la contraffazione, la perizia cioè, e l' esame de' testimoni. Il reo convenuto ha pure il diritto di produrre testimoni e fare una contro-pruova.

L' attore non dee provare che un solo fatto, la contraffazione: il convenuto può proporre tre specie di eccezioni. Egli può rispondere al proprietario della patente:

1.ª La cosa da voi sequestrata non è effetto di contraffazione, ma di mezzi ben diversi da' vostri. Se ne richieggano i periti, ed i testimoni della mia manifattura;

2.ª Voi siete in uno de' sei casi di decadenza stabiliti dalla legge de' 7 gennajo 1791, quindi domando che tale decadenza venghi pronunziata, e che per conseguente, si dichiari inammessibile la vostr' azione; o pure, inventore degli stessi ritrovati, ho anche io una patente d' invenzione, ed è anteriore alla vostra;

3.ª Se voi siete inventore di tale ritrovato, io ho lo stesso vantaggio; io lo adoperava molto prima che voi otteneste la patente, ed offro di provarlo con testimoni.

Di questi tre generi di difesa, i due primi sono incon-

trastabilmente ammessibili. Ma ben difficile è decidere se il giudice di pace possa ammettere il terzo, cioè se possa ammettere il reo convenuto a provare con testimoni che prima di ottenersi la patente egli adoperava il ritrovato di cui in essa si fa menzione.

Per la negativa: una patente d' invenzione sarebbe un vano apparato, se, per distruggerne l' effetto, bastasse la testimonianza di due persone: di fatto, non vi è un solo manifattore che non possa proccurarsi una pruova così facile; ed inoltre, qual proprietario di patente oserà sequestrare gli oggetti contraffatti, se bastano due testimoni per fare dichiarare il suo sequestro ingiusto, e farlo condannare a' danni ed interessi spesso gravissimi?

Colui che prova con testimoni che prima di ottenersi la patente d' invenzione, adoprava i ritrovati che in essa si menzionano, non può avere maggior favore di quello che avrebbe se, il giorno seguente alla data di tale patente, ne avesse ottenuta una per lui e per lo stesso oggetto. Certo che allora sarebbe validamente provato aver la sua invenzione preceduta la patente del suo avversario. Nondimeno cosa la legge dispone? *Se la somiglianza è dichiarata assoluta, la sola patente di data anteriore resta valida; e se vi è differenza in qualche parte, la patente di data posteriore potrà essere convertita in patente di perfezionamento, pe' ritrovati che non si enunciassero nella patente di data anteriore.*

La legge ha preveduto che si potrebbe ingannare il governo, presentandogli come scoperta nuova un ritrovato da più tempo posto in uso e conosciuto. Essa vuole che il raggiratore sia smascherato; ma quali mezzi dà a coloro che s' interessano alla scoperta dell' inganno? Un solo, il quale consiste a dimostrare che la pretesa invenzione è mentovata e descritta in opere precedentemente stampate e pubblicate.

Si risponde: Senza dubbio è troppo facile proccurarsi testimoni; ma questo inconveniente esiste per tutti gli affari la cui decisione viene sottoposta dalla legge alla testimonianza degli uomini. Da tale testimonianza dipendono nei processi criminali la vita e l' onore de' cittadini; oggetti assai più importanti del profitto che può proccurare una patente d' invenzione.

Inoltre poichè la legge non esclude questo genere di difesa, dee credersi che lo permetta; ed allora a che mai allegare inconvenienti? I tribunali non debbono giudicare le leg-

gi, ma conformemente a queste; e come dice saggiamente d' Argentrè: *Non oportet ab inconvenientibus metiri regulas.*

In quanto agli argomenti desunti dalle due disposizioni della legge risguardanti, l' una le pretese scoverte già mentovate in opere date in luce, e l' altra la concorrenza di due patenti di diversa data, si osserva che in questi due articoli trattasi di decadenza; che nell' uno come nell' altro caso il possessore della patente è definitivamente decaduto dal suo privilegio; che ciascuno acquista il diritto di porre in uso il suo ritrovato; che tale decadenza è per lo meno una pena pecuniaria, poichè il possessore della patente perde il danaro che ha dato per ottenerla, e che era conforme alla saviezza del legislatore non determinarsi a pronunziare una pena di questa specie che sull' autorità di pruove scritte.

Ma qui non trattasi di decadenza: io non domando ciò, dice il reo convenuto. Contento dell' esercizio oscuro e penoso della mia industria, io non ho alcuna pretensione, nulla contrasto ad alcuno, nemmeno al proprietario della patente, ch' egli usi a suo bell' agio del privilegio, che faccia sequestrare gli oggetti contraffatti, che li converta in suo profitto, io nulla pretendo per ciò; infine si abbia egli pure la gloria dell' invenzione, sebbene io possa a giusto titolo disputarglie-la: tutto quello che io domando è di essere mantenuto nel mio possesso, di mietere il campo che ho seminato, di non ricevere la taccia disonorevole di contraffattore mentre meritava il vanto dell' invenzione, e che più non posso pretenderlo sol perchè un altro, che forse ha fraudolentemente saputo il mio segreto, è stato di me più sollecito ad ottenere la patente d' invenzione.

Tali motivi han prevaluto nella specie seguente.

Il sig. Toussaint avea ottenuto una patente esclusiva come inventore di un istrumento per pulire i piccioli arredi di acciajo. Tal istrumento è una botte che gira sul proprio asse.

I signori Duval e Bailly che prima della pretesa scoperta di Toussaint, adoperavano tal ritrovato, continuarono a farne uso.

Convenuti da Toussaint innanzi al giudice di pace di Mouson, si difesero col di loro possesso, e ne offrirono la pruova. Il giudice di pace, pel motivo che eglino non dimostravano che il ritrovato di cui Toussaint dicevasi inventore, fosse mentovato e descritto in opere stampate e pubblicate prima che questi ottenesse la patente, escluse l' offerta pruova, e condannò Duval e Bailly a dugento lire di danni ed inte-

ressi, ed al quarto di tale somma in pro de' poveri, con divieto di turbare Toussaint in avvenire, ec.

Questa sentenza dichiara che colui il quale ha fatto uso di ritrovati descritti in una patente d' invenzione, non debb' essere mantenuto nel diritto di usarne, se non prova che siesi anteriormente stampata e pubblicata una descrizione degli stessi ritrovati.

Dietro appellazione, il tribunale, di prima istanza di Sedan divisò in modo affatto diverso. Con una prima sentenza ammise Duval e Bailly a provare il possesso da loro allegato, ed a' 7 nevoso anno 10, profferì sentenza diffinitiva, così conceputa:

» Considerando risultare dall' esame testimoniale, che Du-
» val e Bailly, prima che Toussaint ottenesse la patente d'
» invenzione, facevano uso per pulire l' acciajo degli stessi
» mezzi e ritrovati che il detto Toussaint oggi adopra per l'
» oggetto medesimo;

» Considerando che privare Duval e Bailly di un posses-
» so da loro acquistato prima che la patente vi fosse, sareb-
» be lo stesso che dare a tale patente un effetto retroattivo
» dalle leggi riprovato;

» Il tribunale, pronunziando inappellabilmente, dichiara
» essersi mal giudicato . . . . , e mantiene Duval e Bailly
» nel diritto e possesso di usare i cilindri cavi, ec ».

Ricorso di Toussaint per cassazione. Decisione de' 30 messidoro anno II, che lo rigetta.



OSSERVAZIONI

IN ORDINE ALLE DIVERSE ATTRIBUZIONI CHE IL CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE ACCORDA AI GIUDICI DI CIRCONDARIO.

Su le azioni personali.

La legge dà ai regi giudici il potere di conoscere e di tutte le azioni personali che non eccedono la somma di ducati 300 ; e de' delitti e delle contravvenzioni , con le limitazioni determinate dalle leggi della procedura ne' giudizi penali.

Ma questo potere soffre due eccezioni ; la prima in ordine ai pubblici funzionari per fatti relativi all' esercizio delle loro funzioni ; l' altra in ordine agli affari doganali.

A ben intendere la prima di queste eccezioni, egli è mestieri ricordare che la legge guarentisce il libero esercizio de' dritti civili, siccome de' diritti politici ; ma che gli uni e gli altri si perdono , o rimangono sospesi non solo per misfatti , ma benanche per delitti.

Dall' esercizio de' dritti politici deriva la così detta *garantia*, cioè quella protezione con la quale la legge covre taluni pubblici funzionari , vietando di procedere contra di essi in giudizio senza un autorizzazione superiore a motivo degli abusi o de' reati dai medesimi forse commessi nell' esercizio delle loro funzioni.

Questa garantia ha luogo benanche per le materie civili; nè può mai dubitarsene , siccome a taluni è sembrato , sostenendo che il privilegio della garantia sia accordato per le sole azioni criminose e non pe' fatti civili ; poichè se il delitto o misfatto non priva il funzionario pubblico di tal privilegio , molto meno può privarnelo la colpa.

L' amministrazione politica ed economica di uno stato dipende dalla prudenza del capo supremo , o di coloro che sono gl' istrumenti immediati delle sue disposizioni. Il voler dunque sottoporre ad esame il fatto degli agenti secondari , è lo stesso che rimontare ai primari ; e l' amministrazione sarebbe egualmente turbata , se la colpa o il quasi delitto desse luogo a quella confusione di poteri che ne' misfatti e ne' delitti si è voluto impedire.

I motivi medesimi concorrono tanto per le azioni penali che per le civili e però non si può addurre una contraria ragione.

Queste osservazioni trovano saldo sostegno nel decreto dei 24 gennajo 1812, rettificato dalla legge de' 12 dicembre 1816, non che dagli articoli 199 della Legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817; 230 della Legge organica giudiziaria pe' domini oltre il Faro de' 2 giugno 1819, e nel real rescritto de' 26 settembre 1823.

Quindi alloraquando un giudice regio è adito per azioni contra un pubblico funzionario per fatto relativo alle sue funzioni, egli non può procedere se prima questo pubblico funzionario non viene sciolto dalla garantia.

Il seguente fatto avvalorerà vie più quanto fin qui si è detto.

I negozianti Guarracino e Suter imploranno dal Re gli ordini onde fosse astretto in via economica il signor Cacace cancelliere della legazione in Costantinopoli assumendo avere per sua colpa sofferta la perdita di un loro bastimento, dappoichè il signor Cacace ne aveva autorizzata la vendita ed il cambiamento di bandiera.

Il ministro degli affari esteri premurò il ministro di grazia e giustizia a dargli delle dilucidazioni su i mezzi a tenersi per tale controversia; e questi per officio de'14 settembre 1822 si espresse in questi termini:

» Secondando le premure che V. E. mi ha manifestate con diversi officj, e particolarmente con quello de'7 del corrente mese; ho l'onore di presentarle la mia opinione su la dimanda de'signori Guarracino e Suter contra il signor Cacace cancelliere della Legazione di S. M. in Costantinopoli. »

» È inutile ripeter quì la storia minuta e dettagliata de' fatti che hanno avuto luogo nella specie; basterà solo ricordare che i signori Suter e Guarracino hanno implorato da S. M. gli ordini, onde in via economica il signor Cacace fosse astretto ad indenuizzarli de' danni ed interessi che assumono aver sofferti per la perdita di un bastimento di loro proprietà. Eglino imputano questa perdita al signor Cacace, per essere stata dal medesimo autorizzata la vendita ed il cangiamento di bandiera di questo bastimento ».

» Poichè le leggi del regno non permettono altrimenti ai contendenti lo sperimento de' diritti che assumono di aver tra loro sia in linea civile o penale, che innanzi alle autorità giudiziarie, e nelle forme prescritte dal rito, V. E. vede bene che niuna disposizione economica può aver luogo sulla dimanda che i signori Guarracino e Suter hanno avvanzata contra il signor Cacace. Eglino debbono essere rinviati a sperimentare

le loro ragioni contra il signor Cacace avanti ai tribunali. In questa opinione è pure concorso il signor Conte Ludolf nel suo rapporto de' 10 giugno del corrente anno, ed essa corrisponde perfettamente agli articoli 195 e 196 della Legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 maggio 1817. Nel primo di essi S. M. ha stabilito che tutti senza distinzione o privilegio di persona sono sottoposti alle medesime giurisdizioni ed alle stesse forme di giudizi; e nel secondo è prescritto che niuno può essere privato di una proprietà o di alcuno de' diritti che la legge gli accorda, che per effetto di una sentenza o di una decisione passata in giudicato. Il tribunale poi, innanzi al quale dee aver luogo il rinvio de' signori Guarracino e Suter, dev' esser quello del domicilio del signor Cacace, poichè l'azione de' ricorrenti è meramente personale. Questo domicilio, quando il signor Cacace non abbia manifestata una intenzione contraria, è quello che aveva pria di recarsi all' esercizio del suo impiego: l'articolo 111 delle leggi civili stabilisce espressamente che l' individuo chiamato a pubblico impiego temporario o rivocabile (e tal' è certamente quello del signor Cacace) conserva il primiero suo domicilio, quando non abbia manifestata una intenzione contraria ».

» Quando però l' azione di danni ed interessi de' signori Guarracino e Suter voglia fondarsi sopra abuso commesso dal signor Cacace nell'esercizio delle sue funzioni, i magistrati non potranno pronunziare su di essa se prima il signor Cacace non sia spogliato con decisione di S. M. della garantia, cui come pubblico impiegato ha diritto. Appartiene al solo governo esaminare se il funzionario, contra del quale vuole procedersi, siesi regolato in quel modo che gli è imputato, per disposizioni superiori, o di sua privata autorità. Questo esame è interdetto ai magistrati, secondochè chiaramente risulta da diverse leggi del regno, e particolarmente dall' articolo 199 della legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 maggio 1817. È ivi detto che i giudici ed i tribunali non possono *in alcun caso* citare direttamente ed avanti a loro gli amministratori, per oggetti relativi alle loro funzioni.

» Poggiato su quete considerazioni io penso che nella specie convenga rinviare i signori Suter e Guarracino ad agire contra il signor Cacace innanzi al tribunal competente di sopra indicato; salvo però in favor di costui il beneficio della garantia, se vi ha luogo ».

» Respingo a V. E. le carte relative all'oggetto che si compiacque rimettermi con suo foglio de' 4 dello scorso mese

di luglio. Esse sono quelle stesse che in margine di questo foglio veggonsi enunciate. — Il Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — *Firm.* MARCHESE TOMMASI ».

Tale avviso fu dal Re approvato come risulta dalla seguente ministeriale.

« Ho avuto l' onore di rassegnare a S. M. il parere dato » da V. E. sulla dimanda de' signori Guarracino e Suter ne» gozianti stabiliti a Corfù, contra D. Vincenzio Cacace can» celliere della Real Legazione in Costantinopoli, e la M. S. » considerando di non potersi a tenore delle leggi vigenti pren» dere sulla stessa veruna disposizione economica, conforme» mente al di lei avviso, ha determinato di rinviarsi i rife» riti negozianti al tribunale competente di Napoli per isperi» mentare i loro diritti contra il cancelliere Cacace, salvo pe» rò in favor di costui il beneficio di garantia, come regio » impiegato, qualora possa aver luogo. — Mi fo un dovere » di comunicare a V. E. questa Sovrana determinazione in » riscontro al suo foglio de' 14 dello scorso mese, 3.° ripar» timento num. 2155 — Napoli 14 ottobre 1822. — IL PRIN» CIPE RUFFO.

I seguenti atti del governo faran conoscere quali sieno i funzionari pubblici coverti dalla garantia, ed in qual modo debba procedersi contra di loro.

1. La legge del dì 20 giugno 1808 (art. 6, tit. 7) richiedeva il parere del Consiglio di Stato per la intimazione di giudizio contro gli agenti dell' amministrazione pubblica.

Questa disposizione fu confermata dal decreto del dì 24 ottobre 1809 (art. 14).

2. La legge per l' amministrazione generale delle acque e foreste de' 20 gennaio 1811 (art. 20) ordinò che il direttor generale potea far tradurre ai tribunali gli agenti colpevoli di malversazione in impiego; ma allora quando il prevenuto era di un grado superiore a quello di guardia generale, doveva il direttore esservi autorizzato dal ministro delle finanze. Lo stesso ministro dovea prendere gli ordini del capo del governo per gl' ispettori generali e particolari.

3. Il decreto de' 13 luglio 1811 prescrisse che i membri della gendarmeria reale e delle legioni provinciali non erano soggetti alle giudiziarie ricerche per la esecuzione di arresti loro ordinati dalle autorità, cui dovevano ubbidire.

4. Il decreto de' 24 gennajo 1812 ordinò di non potersi tradurre in giudizio, senza l' autorizzazione del capo del go-

verno, inteso il Consiglio di Stato, per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni amministrative:

1. Tutti gli agenti dell'amministrazione civile, sino al grado di sindaco inclusivo; non che gli eletti della capitale, e quelli delle provincie che rimpiazzavano il sindaco:

2. I direttori in capo di tutt'i rami di amministrazione finanziera e militare:

3. Il prefetto della polizia della capitale, e le autorità superiori, incaricate della polizia nelle provincie.

4. Per gli altri agenti bastava l'autorizzazione sia del capo del governo, sia dei ministri, secondo le rispettive nomine. La garentia era comune a'complici.

5. Il decreto del dì 17 luglio 1815 stabilì coll'art. 6, che i pubblici funzionarj, eletti con real decreto, non potevano, per mancanze relative all'esercizio delle loro cariche, esser messi nello stato di accusa, senza il permesso del re, che veniva accordato nel Consiglio dei ministri di Stato, sul rapporto de' rispettivi ministri dai quali dipendevano.

6. Sulla intelligenza di questo decreto si elevarono de'dubbii; perciò il rescritto de' 2 marzo 1816 dichiarò

1.° che non era stata abolita per i funzionarj non eletti dal re la garentia accordata col decreto de' 24 gennajo 1812:

2.° che tra tali funzionarj non dovevano esser compresi quelli che non avevano alcuna corrispondenza col governo, come gli uscieri, i patrocinatori, i notari, ec.

3.° che l'autorizzazione a procedere contro i funzionarj coverti di garantia si doveva dar sempre nel Consiglio de' ministri:

4.° che tale autorizzazione doveva darsi sul rapporto del ministro di giustizia, inteso il ministro dal quale il funzionario dipendeva.

7. La legge organica sull'amministrazione civile de' 12 dicembre 1816 (art. 138) dispose che i funzionarj dell'amministrazione civile sono sotto la garentia delle leggi nell'esercizio delle loro funzioni. Per effetto della garentia non possono esser tradotti in giudizio, per qualunque accusa nascente da contravvenzione, delitto o misfatto commesso in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, se non dopo che il procedimento contra di essi sia stato dal re autorizzato sul rapporto del ministro dell'interno.

8. La legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817 (art. 199) prescrive che i giudici non potranno citare direttamente, ed avanti a loro gli amministratori per oggetti re-

lativi alle loro funzioni. Simile disposizione trovasi sanzionata nella legge organica giudiziaria pe' dominj oltre il Faro de' 7 giugno 1819 (art. 230).

9. Con circolare del dì 27 giugno 1818, il ministro di grazia e giustizia avvertì i procuratori generali delle gran corti criminali di rimettergli, unitamente alla deliberazione della gran corte che chiedeva l'autorizzazione, gli atti formati a carico del pubblico funzionario.

10. La legge del dì 19 ottobre 1818 prescrisse che la sovrana autorizzazione doveva esser preceduta dall' avviso del Supremo Consiglio di cancelleria :

1.° pe' reggenti e consiglieri di esso :

2.° per gli agenti del pubblico ministero della Corte suprema di giustizia, e gran Corte dei conti :

3.° pe' giudici delle gran Corti civili e criminali, non che de' tribunali collegiati :

4.° per gl' intendenti, sottointendenti, segretarj generali e consiglieri d' intendenza :

5.° pe' funzionarj delle pubbliche amministrazioni dal grado di direttore fino a tutt' i gradi superiori.

Che per gli altri funzionarj è sufficiente l' autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.

Che i notaj, patrocinatori, uscieri, ed impiegati tutti delle corti, de' tribunali, delle regie procure, intendenze, sottintendenze, amministrazioni generali, direzioni, ispezioni, e di qualunque altra amministrazione, non debbono considerarsi pubblici funzionarj.

Che sotto nome di *reato in officio* s' intendono unicamente quei fatti che il pubblico funzionario commetta, violando i doveri della sua carica nell' amministrazione del pubblico servizio affidato alle sue cure :

Che la mancanza di autorizzazione non impedisce all' autorità giudiziaria di ricevere da chiunque le denunzie per tali reati, di raccogliere le indagini, e procedere a tutti gli atti che lo sviluppo de' fatti richiegga ; astenendosi soltanto dallo spedire mandato contro il funzionario, e dal chiamarlo per sottoporlo ad interrogatorio :

Che, trattandosi di fatto di dubbia reità, pel quale a norma della legge sia necessaria una contraddizione preliminare alla instruzione del processo, l' autorità giudiziaria può udire il pubblico funzionario in contraddizione delle parti :

Che i registri, le carte, ed altri documenti, che l' autorità creda richiedere per compilare le indagini, possono esibirsi dal funzionario stesso :

Che, qualunque siasi il reato di officio, raccolte le indagini, gli atti saranno rimessi al procurator generale della gran Corte criminale; la quale, sulla requisitoria del medesimo, pronunzierà se vi sia luogo a spedire mandato di arresto, e se il fatto costituisca un reato di officio:

Che, appena seguìta questa dichiarazione affermativa, gli atti tutti dovranno inviarsi al ministro di grazia e giustizia:

Che l' autorizzazione di procedersi contro del pubblico funzionario sarà sempre promossa da questo ministro, o data dal medesimo, e sempre dallo stesso comunicata; e che, qualora il reato di officio siasi commesso in un ramo di servizio estraneo al dipartimento della giustizia, il ministro medesimo dovrà sempre prendere l' avviso del ministro o segretario di stato del dipartimento cui tal ramo di servizio appartiene:

Che la garentia pe' funzionarj pubblici è comune ai loro complici o correi; e che l' autorizzazione data onde procedersi contro di quelli, comprende ancora questi ultimi;

Che la cessazione della carica non priva il funzionario del beneficio di tale garentia pe' reati commessi in officio durante l' esercizio della carica stessa.

11. Elevato il dubbio, se, pe' reati in officio di competenza del giudice di circondario potesse questi procedere contra del funzionario pubblico; il decreto del dì 3 aprile 1820 dispose, che anche per tali reati dovessero i pubblici funzionarj esser giudicati dalle gran Corti criminali.

12. Il decreto del dì 16 settembre 1823 accordò la garentia agl' impiegati del servizio sedentario e misto de' dazj indiretti de' dominj di quà del Faro, rivestiti di pubbliche funzioni, e della facoltà di formare atti nell' esercizio di esse.

13. Il rescritto del dì 20 dello stesso mese dichiarò, » che nè il potere giudiziario, nè il potere amministrativo » possono conoscere ad istanza de' privati, senza una previa » autorizzazione superiore, della regolarità delle operazioni » disposte *in linea di governo* dalle amministrazioni, e de' danni cagionati ai particolari ».

14. Abolito il Supremo Consiglio di cancelleria, e stabilite le Consulte del regno, furono esse incaricate, con decreto del dì 14 giugno 1824, di discutere e dare il loro avviso su le autorizzazioni necessarie onde procedersi pe' reati in ufficio contra i pubblici funzionarj rivestiti di garentia (*).

(*) Ed ai termini della legge de' 19 ottobre 1818.

15. Il decreto del dì 18 ottobre 1824 ordinò che il parere delle Consulte su tali autorizzazioni dovesse aver luogo tanto pei funzionarj descritti nell' articolo 2 della legge del dì 19 ottobre 1818, che per i vice-presidenti e consultori delle stesse Consulte.

16. Il regolamento per la formazione delle guardie comunali del dì 7 aprile 1827 dispone, che gli atti arbitrarj, gli abusi di potere, ed ogni altro misfatto o delitto delle guardie comunali danno luogo ad un procedimento, a tenore delle leggi veglianti. Benvero, il funzionario locale, secondo la natura de' casi, potrà disporre l' arresto immediato delle guardie comunali.

17. Sul rapporto del Luogotenente in Sicilia, con decreto de' 3 settembre 1827 fu accordata ancora la garentia agl' impiegati del servizio sedentario e misto de' dazj indiretti de' dominj al di là del Faro.

18. Il decreto del dì 26 dicembre 1827 accordò ai membri della gendarmeria reale la garentia ai termini della legge del dì 19 ottobre 1818.

19. Finalmente, il decreto de' 29 dicembre 1828 prescrisse che i cancellieri de' commessari di polizia, pe' reati commessi nello esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, son compresi nelle determinazioni delle leggi di procedura penale sul giudizio degli ufiziali inferiori dell' ordine giudiziario, che incorrono in reati relativi all' esercizio delle loro funzioni; e che, pe' reati commessi nell' esercizio di funzioni amministrative, non sono coverti della garentia attribuita ai pubblici funzionarj della legge del 19 ottobre 1818.

La seconda eccezione in ordine agli affari doganali risulta dalla seguente

Legge de' 20 dicembre 1826.

TITOLO I.

Delle azioni della generale amministrazione de' dazj indiretti in materia di contrabbando e di contravvenzioni.

Art. 1. Alla generale amministrazione de' dazj indiretti compete l' azione civile per lo pagamento de' dazj, delle multe ed ammende, per le confische, per lo ristoro de' danni ed interessi, e per qualunque altro diritto emergente dalle leggi de' dazj indiretti.

2. Competerà pure all' amministrazione de' dazj indiretti un' azione correzionale per le pene afflittive di corpo ne' casi espressamente comminati con tali pene dalle leggi de' dazj indiretti.

3. L' azione civile sarà istituita e regolata a norma della presente legge. L' azione correzionale sarà regolata dalle *leggi penali* in vigore, con quelle modificazioni prescritte dalla presente legge e da' particolari decreti de' dazj indiretti in vigore.

4. Il reato che potrà esser commesso in unione del contrabbando o della contravvenzione, rientrerà nelle disposizioni e nelle competenze delle *leggi penali.* L' azione civile che in questi casi compete all' amministrazione, sarà giudicata dal giudice del contenzioso de' dazj indiretti, come si dirà in appresso.

5. In consegnenza dell' articolo precedente, il ricevitore redattore del verbale, del quale si parlerà in appresso, sarà nell' obbligo di farne immediatamente rapporto all' uffiziale di polizia giudiziaria del circondario locale, nella di cui giurisdizione il reato sia avvenuto, ed il giudice procederà pel solo reato a norma delle *leggi penali.*

Il ricevitore trasmetterà poi il verbale della contravvenzione al giudice competente degli affari de' dazj indiretti, per procedersi a norma della presente legge. Egli però dovrà nel verbale far menzione del reato commesso.

6. Qualora il reato sia talmente connesso al contrabbando o alla contravvenzione, in guisa che la pruova dell' uno sia una conseguenza della pruova dell'altro, e viceversa, in questo caso non potendosi scindere le azioni, l' affare sarà rimesso al giudice competente del reato. Questi pronunzierà ne'termini della sua competenza; ed astenendosi d' interloquire sul contrabbando o contravvenzione, invierà l' affare al giudice de' dazj indiretti, che pronunzierà sull' azion civile o correzionale che compete all' amministrazione.

7. Incorre nel contrabbando o contravvenzione, chiunque sarà trovato in opposizione alle leggi ed a' regolamenti de' dazj indiretti.

TITOLO II.

Della sorpresa o scoverta de' contrabbandi e delle contravvenzioni.

8. Saranno autorizzati a sorprendere ed arrestare il contrabbando, ed a scovrire le frodi e le contravvenzioni alle leggi, a' decreti ed a' regolamenti de' dazj indiretti, 1.° tutti gl' individui della forza pubblica, vale a dire la truppa di linea, la gendarmeria, la forza de' dazj indiretti, gl' incaricati di polizia, ed ogni altra forza riconosciuta dal Governo; 2.° qualunque altro impiegato de' dazj indiretti.

9. Allorchè sarà arrestato un contrabbando, o scoverta una frode o contravvenzione, le mercanzie ed i mezzi di trasporto, qualora trattasi di generi doganali, saranno tradotti nell' officina doganale la più vicina; e se trattasi di generi di privativa, nel più vicino fondaco. Nel caso poi che le officine doganali fossero molto distante, i generi sorpresi, ancorchè di dogana, saranno tradotti nel fondaco più vicino. Il conduttore sarà invitato ad intervenirvi, e potrà assistere a tutte le operazioni che saranno fatte dal ricevitore della dogana o del fondaco.

Se però per la natura del contrabbando o della contravvenzione vi sia luogo a pena afflittiva per l' azione correzionale che competesse all' amministrazione, o vi sia concorso un reato qualunque, in questi casi saranno arrestati i contravventori per consegnarsi alle autorità competenti.

10. Se la forza che avrà arrestato il contrabbando non potesse condurlo nella più vicina dogana o fondaco, compilerà un rapporto dettagliato della frode, unendovi le bollette o altre carte rilasciate dalle officine de' dazj indiretti, da cui fossero i generi accompagnati, e lo invierà tra le quarantott' ore colle derrate e co' mezzi adoperati al ricevitore. Questi, fattane per iscritto la corrispondente ricevuta, dovrà in presenza almeno di due testimonj compilare il processo verbale di cui si parlerà in appresso, inserendo o alligando l' anzidetto rapporto.

11. I generi di privativa sorpresi in contrabbando, e tutti i generi sorpresi in contravvenzione punibile colla confisca, rimarranno in custodia del ricevitore fino all' esito finale del giudizio. Gli altri poi sorpresi in frode o in contravvenzione si restituiranno alla parte, se questa depositasse nella cassa del ricevitore l' ammontare de' dazj, delle ammende e

delle altre somme, al di cui pagamento potrebbe esser condannata, purchè però i generi sorpresi non dovessero servire alla istruzione del processo, nel caso che la frode o la contravvenzione costituisse, si combinasse, o fosse connessa con un misfatto o un delitto qualunque.

Ne' casi di sopra espressati nè le mercanzie, nè i depositi saranno restituiti, che dopo tutti gli stadj giudiziarj, non escluso il ricorso per annullamento.

12. Nelle sorprese de' generi in contrabbando, ove i mezzi di trasporto cadano in confisca, o servano per assicurare il pagamento delle ammende, in questo caso le vetture, le carrette, i cavalli, i muli ed ogni altro mezzo di trasporto, fattone immediatamente l' apprezzo, si consegneranno al conduttore, ove ne depositasse il valore, o dasse idonea cauzione a soddisfazione del ricevitore. In caso diverso, si consegneranno ad un terzo, rimanendo a peso del conduttore le spese di custodia, mantenimento ed ogni altro.

13. Sorgendo tra il conduttore e 'l consegnatario disputa sull' ammontare delle spese suddette, sarà decisa dal giudice regio del luogo ove risiede il ricevitore.

14. Il ricevitore nel di cui circondario avverrà la sorpresa, dovrà compilarne processo verbale fra le quarantott'ore dalla esibizione dell' oggetto in contravvenzione nella sua officina; indicando

1.° la data della formazione del verbale;

2.° il suo nome, cognome e qualità;

3.° i nomi, cognomi e qualità de' capienti, e de' testimonj, se ve ne fossero;

4.° i nomi e cognomi, la qualità e la residenza de' conduttori, se fossero noti;

5.° i motivi, il luogo e la data della sorpresa;

6.° il numero e le marche de' colli, e delle balle, ballette, botti, casse ec., e di tutti gli altri oggetti ritenuti per guarentia de' dritti dell' amministrazione generale;

7.° il luogo in cui le mercanzie o derrate saranno poste in deposito, ed il nome, il cognome, la qualità e la residenza di colui al quale si apparterranno, se fosse noto, ove non trattasi di sorprese fatte a' conduttori, nel quale caso la mercanzia si reputerà di costoro pertinenza;

8.° la offerta fatta al conduttore de' generi in contrabbando, di restituirglisi gli animali ed ogni altro mezzo di trasporto, previo il deposito del prezzo, o mediante idonea cauzione; e sì pure quella della restituzione de' generi sorpresi

in frode o in contravvenzione; mercè il deposito di cui è parola nell'articolo 11; e se la cauzione si fosse data, il nome, cognome e la qualità del fidejussore;

9.° la risposta del conduttore, e tutto ciò che lo stesso avrà allegato in sua difesa;

10.° tutte le circostanze, sia a carico, sia a discarico;

11.° finalmente le condanne alle quali la parte è obbligata, citando all'uopo i corrispondenti articoli di legge.

15. Il processo verbale sarà firmato dalla parte interessata, dal ricevitore, dall'impiegato del servizio misto o attivo, da' capienti e da' testimonj, se questi fossero necessarj a' termini dell'articolo 10. In caso che la parte, i capienti e i testimonj non sapessero scrivere, o che la prima, potendo, si negasse a soscrivere il verbale, ne sarà fatta esatta menzione.

16. I processi verbali che a' termini degli articoli precedenti dovranno compilarsi da' ricevitori, saranno a norma de' modelli di stampa che verranno loro trasmessi dall'amministrazione generale, dopo essere stati dal nostro Ministro delle finanze approvati.

17. Se la compilazione del processo verbale esigesse lo spazio di più giorni per la lunghezza delle operazioni da eseguirsi, in questo caso, trattandosi di contrabbando o contravvenzione a bordo di un naviglio, si apporranno i suggelli a' boccaporti e ad ogni altro luogo di comunicazione; e non trattandosi di naviglio, ma di balle, colli, casse, e simili altrove sorpresi, trasportati alla prossima officina de' dazj indiretti, e di tal mole che fossero necessarj più giorni per le operazioni da eseguirsi, i suggelli saranno applicati a' detti recipienti nel modo più proprio ad assicurare gl' interessi delle parti.

18. Se il capitano o conduttore non fosse presente, si farà intervenire alla suggellazione il giudice del circondario o il suo supplente: in difetto di essi, il sindaco del comune, o chi ne fa le veci; e finalmente un impiegato di polizia, ad elezione del ricevitore de' dazj indiretti.

19. Alla fine delle operazioni di ciascun giorno saranno rimessi i suggelli; ed intanto se si tratta di naviglio, ne verranno tolte le vele ed il timone, per depositarsi nell'officina de' dazj indiretti, sotto la custodia del ricevitore.

20. I processi verbali delle operazioni di ciascun giorno saranno firmati dal ricevitore, da' capienti e da due testimo-

nj, che dovranno intervenire alle operazioni medesime, e saranno firmati o crocesegnati dal capitano o conduttore.

21. Nel caso che secondo l'articolo 18 intervenga il giudice di circondario, il supplente, il sindaco o chi ne fa le veci, o l'agente di polizia, il processo verbale sarà anche sottoscritto da uno de' mentovati funzionarj che inteverrà all' atto.

22. Se il conduttore o il capitano si ricusasse di firmare o crocesegnare, ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

23. I ricevitori che o non formeranno i processi verbali delle contravvenzioni che saranno sorprese ne' loro rispettivi circondarj, o che ometteranno nella compilazione di essi le forme constitutive de' verbali, saranno civilmente responsabili di tutti i danni ed interessi verso l'amministrazione generale, oltre alle pene prescritte dalle leggi in caso di dolo o di colpa, ed alle altre alle quali amministrativamente potranno essere sottoposti.

24. Allorchè la parte sarà presente alla compilazione del processo verbale, gliene sarà data copia colla citazione, se la contravvenzione o la frode eccederà la condanna di ducati dieci, a comparire innanzi al giudice competente tra cinque giorni colla continuazione, oltre di tanti altri giorni per quante venti miglia il fondaco o l' officina doganale distano dal luogo ove risiede il giudice.

25. Se la parte non sarà presente, la copia del processo verbale colla citazione a comparire, a' termini dell' articolo precedente, le sarà notificata in persona, o al domicilio di fatto o di elezione, se ne avrà, nel comune dove esiste l' officina o il fondaco; e se non ne avrà, la notificazione si farà al sindaco del comune stesso, il quale apporrà il suo *visto* all' originale; e negandosi di vistarla, basterà che in essa si faccia menzione del suo rifiuto. Ove poi la notificazione non avvenisse in persona o nel domicilio della stessa, ma al domicilio del sindaco, si affiggerà copia del processo verbale e della citazione alla porta dell' officina o del fondaco, facendosene menzione nell' atto di notificazione.

Nel caso che il contravventore fosse una persona ignota, la citazione a comparire sarà fatta in termini generali a tutti coloro che possono essere interessati.

26. Laddove la frode o la contravvenzione non eccederà la condanna di ducati dieci, la citazione a comparire innanzi al giudice competente conterrà la condizione *qualora il contravventore si opporrà al verbale*; e sarà dato doppio termine,

uno di cinque giorni a produrre, se voglia, l'opposizione, a' termini dell' articolo 37, il secondo di altri cinque giorni a comparire, in caso di opposizione, innanzi al giudice oltre l'aumento stabilito per le distanze.

27. I processi verbali saranno sempre compilati in triplice spedizione, per ritenersene una dal ricevitore, per trasmettersene un'altra al sindaco del comune della sua residenza, o a chi ne fa le veci; e la terza finalmente all' amministrazione generale per mezzo del direttore. Il processo verbale sarà spedito al sindaco, o a chi ne fa le veci, fra le ventiquattr' ore dalla data della chiusura del medesimo.

In Napoli ed in Palermo, in vece del sindaco, il detto processo verbale sarà spedito all' eletto del quartiere in cui è la officina del ricevitore che l'ha compilato, o a chi ne fa le veci.

28. I capienti dovranno a cura e diligenza del ricevitore, fra i due giorni dal dì della citazione fatta alla parte ne' modi di sopra indicati, ratificare con giuramento innanzi al sindaco i loro rapporti e le di loro dichiarazioni.

Nel termine de' due giorni non saranno compresi i giorni festivi di doppio precetto.

In Napoli ed in Palermo la ratificazione avrà luogo innanzi all' eletto del quartiere, o a chi ne fa le veci, a cui, giusta l'articolo precedente, fu spedito il processo verbale.

29. Il sindaco o chi ne fa le veci, ed in Napoli ed in Palermo l'eletto del quartiere o chi ne fa le veci, farà noto in piedi del processo verbale, che i capienti hanno fatto la debita ratifica. Indi lo restituirà fra ventiquattr' ore al ricevitore, il quale fra altre ventiquattr'ore lo trasmetterà al giudice.

30. Qualora le merci arrestate o i mezzi di trasporto non potessero condursi all' officina de' dazj indiretti più vicina, il ricevitore della medesima si recherà sopra luogo, e formerà il processo verbale colle formalità prescritte negli articoli precedenti.

31. Le merci di dogana e di consumo che rimangono sotto la custodia del ricevitore, nel caso che sieno marciscibili o deperibili, dietro il sentimento di due periti da destinarsi di officio dal ricevitore, saranno immediatamente vendute. La perizia sarà eseguita senza formalità, ma il giudizio de' periti dovrà essere da essi sottoscritto. La vendita sarà fatta dagl'impiegati coll' intervento del regio giudice locale nella officina de' dazj indiretti, o in altro luogo da destinarsi dal ricevitore, con subaste abbreviate. Il regio giudice non potrà

negarsi alla vendita, tanto se è domandata dal ricevitore, quanto se è domandata dalla parte. Qualora il ricevitore si opponga alla domanda di vendita fatta dalla parte, il regio giudice locale pronunzierà senza alcuna formalità sulla controversia inappellabilmente.

32. La vendita sarà eseguita dopo l'apprezzo de' periti, ed il prodotto sarà versato dal ricevitore alla nostra real tesoreria, ove rimarrà depositato fino alla decisione della causa.

33. Se si tratta di merci doganali o di consumo contemplate nell'articolo 31, le quali per essere marciscibili dovranno vendersi, la vendita potrà eseguirsi solamente dopo che il giudice competente avrà preso le cautele necessarie perchè restasse salva la pruova materiale del reato, e constasse la identità dell' *ingenere*.

TITOLO III.

Del valore de' processi verbali degl' impiegati de' dazj indiretti, e de' modi come impugnarli.

Art. 34. I processi verbali degl' impiegati dell' amministrazione generale de' dazii indiretti, non escluso il rapporto fatto a' termini dell' art. 10, quando esso è contenuto nel verbale, dopo essere stati ratificati con giuramento, faranno piena fede in giudizio, al pari di quelli di ogni altro pubblico funzionario, fino alla loro iscrizione in falso, secondochè in appresso si dirà.

35. I processi verbali anzidetti potranno eziandio essere impugnati come nulli, allorchè nella compilazione di essi si fossero omesse le forme enumerate nell' art. 14 della presente legge. In questi casi il giudice avrà presente quanto si dispone nell' art. 55.

36. Eccetto i casi espressi ne' due articoli precedenti, è assolutamente vietato alle parti d' impugnare altrimenti i processi verbali menzionati, ed a' giudici di prenderne conoscenza.

37. I processi verbali per frodi non eccedenti il dazio in ducati 10, o per contravvenzioni che non dessero luogo a condanna maggiore, qualora non sieno prodotte opposizioni dalla parte tra cinque giorni dalla notificazione del verbale, diverranno contro alla medesima, senza la necessità della sentenza, tanti titoli esecutivi, autentici e non oppugnabili. Perchè ciò non segua, basterà che la parte, prima che spirino

i cinque giorni, ove non lo abbia già dichiarato nel ricevere la copia del verbale, o la citazione a comparire, per atto di usciere intender faccia al ricevitore di volersi opporre al processo verbale, senza essere obbligata a manifestare i motivi della sua opposizione.

38. Colui che si vorrà iscrivere in falso contro un processo verbale compilato dagli agenti doganali, sarà obbligato di farne la dichiarazione per iscritto personalmente, o per mezzo di procuratore specialmente autorizzato con atto fatto innanzi notajo, nel termine della citazione a comparire.

Dovrà egli fra i tre giorni sussecutivi depositare nella cancelleria del giudicato ove pende la procedura, i motivi di falso, i nomi e le qualità de' testimonj che dovrà far sentire; e nel caso che il querelante non potrà scrivere o sottoscrivere la dichiarazione, sarà segnata dal giudice e dal cancelliere; il tutto sotto pena di decadenza dalla iscrizione in falso.

39. Allorchè una iscrizione in falso non sarà stata fatta ne' termini e secondo le forme prescritte di sopra, si passerà avanti, e sarà giudicata la pendenza senza tenersi conto di quella, e senza bisogno di altra sentenza o decisione.

40. Se l' accusa di falso sarà proposta ne' termini e nelle forme di sopra prescritte, essa sarà discussa e decisa fra un mese dalla gran Corte criminale della provincia ove risiede il giudice, sotto la più stretta responsabilità della gran Corte anzidetta, e sotto pena de' danni ed interessi per qualunque ritardo.

41. Ammessa l' accusa di falso, e discussa in merito dalla gran Corte, se risulterà calunniosa, colui che l' avrà prodotta sarà soggetto alle pene comminate contro i calunniatori, ed in oltre, venendo rigettata, colla stessa decisione il querelante sarà condannato alla multa di ducati centocinquanta da eseguirsi realmente e personalmente.

TITOLO IV.

Competenza e procedimento innanzi a' giudici di prima istanza.

42. Nella città di Napoli vi saranno due giudici in prima istanza, esclusivamente destinati per tutte le cause di contrabbando e di contravvenzione agli stabilimenti de' dazj indiretti: uno di essi giudicherà nelle cause relative agli affari di dogana, di navigazione, e de' dazj di consumo; e l' altro nelle cause de' generi di privativa.

La di loro competenza territoriale si estenderà nella intera provincia di Napoli, eccetto il distretto di Castellamare; ed il giudice competente per le cause de' dazj di consumo estenderà benanche la sua giurisdizione in tutta la estensione territoriale de' dazj di consumo.

Nella città di Palermo vi sarà un giudice di prima istanza, esclusivamente destinato per tutte le cause di contrabbando e di contravvenzioni agli stabilimenti de' dazj indiretti, ed estenderà la sua competenza territoriale per la intera valle.

Egualmente e colla stessa competenza territoriale vi sarà un giudice nella città di Messina.

Presso ciascuno dei mentovati giudici di prima istanza in Napoli, Palermo e Messina vi sarà un supplente per rimpiazzarlo nei casi d'impedimento. Vi sarà pure un cancelliere ed un sostituto.

Il grado ed il soldo degli anzidetti giudici sarà lo stesso che quello dei giudici di circondario di prima classe. Ed i cancellieri godranno i diritti di cancellerie de' regj giudicati di circondario.

Nelle altre provincie de' dominj al di qua del Faro in ogni distretto, non escluso quello di Castellamare, vi sarà un solo giudice competente in prima istanza per tutte le cause di contrabbando e di contravvenzione alle leggi de' dazj indiretti.

Il giudice competente in ciascun distretto sarà il regio giudice del circondario del luogo ove risiede la dogana di prima classe; e se nel distretto non vi sono dogane di prima classe, il giudice residente nel capo-luogo del distretto.

Nei dominj al di là del Faro, nelle altre valli, il regio giudice del capo-luogo della valle sarà il solo giudice competente in prima istanza, ed estenderà per le cause di contrabbando e di contravvenzione alle leggi de' dazj indiretti la sua giurisdizione nell' intera estensione della valle. Soltanto nella valle di Caltanissetta il giudice competente per le cause de' dazj indiretti sarà il regio giudice del circondario di Terranova.

43. I giudici competenti del contenzioso de' dazj indiretti disimpegnando i doveri del loro uficio con zelo e sollecitudine nelle cause di un tal ramo, saranno particolarmente tenuti presenti nelle promozioni dal nostro ministro di grazia e giustizia sugli afficj del nostro ministro delle finanze, il quale potrà ancora proporre delle gratificazioni.

44. Ogni ricorso o istanza per delitto o contravvenzio-

ne alle leggi de' dazj indiretti sarà presentato al giudice rispettivamente competente nel modo di sopra definito.

45. Il giudice competente al quale sarà presentato il ricorso, potrà chiedere al rispettivo ricevitore la trasmessione di tutte le carte e documenti ch' egli crederà necessarj unitamente ai processi verbali e rapporti.

46. I giudici del contenzioso de' dazj indiretti saranno competenti in tutti gli affari civili che porteranno catture, confische ed ammende pecuniarie. Saranno competenti nella causa di rifiuto a pagamento di diritto, di renitenza a prestare la cauzione, di mancanza di esibizione delle bollette di discarico nel tempo prefissò da quelle a cautela, e per tutte le altre azioni relative a riscossione di dritti e contravvenzioni, salvo le disposizioni contenute nel titolo VII della presente legge.

47. In materia di reati che daranno luogo ad azione correzionale o criminale derivante dalle leggi comuni, e nel tempo stesso ad azione civile o correzionale derivante dalle leggi de' dazj indiretti, a' termini dell' art. 2, il giudice sarà competente per quest' ultima qualora essa non sia connessa colla prima, osservandosi in caso di connessione ciò che è stato disposto nell' articolo 6.

48. Quando il giudice del contenzioso de' dazj indiretti si conoscerà competente in un affare, se la parte citata comparisca, egli, dopo aver inteso le parti, pronunzierà la sua sentenza senza alcun elasso di tempo. Se la parte citata non comparisca, il giudice procederà in contumacia alla decisione dopo l' esame delle carte rimessegli.

49. Profferita la sentenza, fra tre giorni dalla sua data il giudice la rimetterà col processo compilató al ricevitore incaricato di sollecitare il disbrigo dell' affare.

50. Le sentenze saranno notificate ne' modi prescritti nell' articolo 26.

51. La parte condannata in contumacia potrà opporre la sua eccezione nello spazio di tre giorni, a contare da quello in cui le sarà stata notificata la sentenza. Nel medesimo spazio di tempo egli farà notificare la detta eccezione al ricevitore, sotto pena di decadenza.

52. La notifica dell' eccezione dovrà contenere sommariamente le ragioni della parte. Essa conterrà ancora, sotto pena di nullità, la citazione di comparire, al più tardi fra otto giorni, in un' ora determinata per sentire la decisione.

53. La parte che si lascerà giudicare in contumacia,

non sarà più ascoltata, ed in nessun caso, e non mai si potranno ammettere le eccezioni del terzo.

54. La parte opponente che si lascerà giudicare in contumacia, sarà condannata ad una multa non minore di ducati 6, nè maggiore di ducati trenta.

55. Se nel processo verbale vi fosse corsa qualche nullità, allora i difetti delle forme potranno emendarsi o supplirsi; ed il giudice, pria di decidere in merito, ne ordinerà la emendazione o il supplimento.

Il giudice nel caso di nullità e di difetto di forma de' processi verbali ed altri atti, potrà supplire l' insufficienza della pruova con degl' informi officiali ed altre indagini pel solo accerto de' fatti.

56. In niun caso di nullità de' processi verbali, qualunque sarà, potrà impedirsi la confiscazione degli oggetti, la circolazione, introduzione o esportazione de' quali sia in qualunque modo proibita.

57. Se la parte sostenga che i generi sorpresi non sieno in frode, in contravvenzione o in contrabbando, o contrastasse l' ammontare del dazio preteso, il giudice, ove lo creda, potrà ordinare una perizia.

Nondimeno se l' oggetto della contesa fosse di un valore che quantunque indeterminato, pure potesse presumersi minore di ducati dieci, senza darsi luogo a perizia, il giudice prenderà le dilucidazioni che crederà opportune, pronunzierà la sua sentenza.

Le perizie per la ricognizione delle specie a qualità delle merci da servire per la liquidazione de' dazj, saranno sempre eseguite dagl' impiegati delle regie dogane. In questi casi non saranno giammai chiamati quegl' impiegati che precedentemente abbiano manifestato il loro sentimento nella ricognizione delle mercanzie da essi fatta.

TITOLO V.

Appelli.

58. Gli appelli dalle sentenze de' giudici di prima istanza saranno portati innanzi a' tribunali civili delle rispettive province o valli.

59. L' atto di appello sarà fatto notificare dall' appellante alla parte contraria tra gli otto giorni dalla notifica che gli sarà stata fatta della sentenza.

60. L'atto col quale sarà prodotta l'appellazione dovrà contenere la citazione alla parte di comparire nel termine di otto giorni innanzi al tribunale di appello.

Un tal termine sarà ampliato di un giorno per ogni venti miglia.

61. La causa sarà prelevata come di urgenza, ed il tribunale sarà tenuto di pronunziare la sua sentenza fra otto giorni dopo spirati i termini degli atti de' patrocinatori.

62. Tanto in grado di appello, che in prima istanza l'informo sarà verbale, formato da semplici memorie, e quindi le cause saranno sommariamente decise.

63. Le decisioni de' tribunali civili saranno diffinitive, e la parte condannata non avrà che il ricorso nella suprema Corte di giustizia.

64. Il termine del ricorso nella Corte suprema sarà di quaranta giorni a contare dalla notifica della decisione del tribunale. Elasso un tal termine, l'azione pel ricorso sarà prescritta, ed il ricorso sarà dichiarato irricettibile.

TITOLO VI.

Procedura correzionale e criminale pe' reati connessi, contemplati nell' articolo sesto.

65. L'istituzione de' giudizj correzionali si dovrà fare a norma delle leggi della procedura ne' giudizj penali, come in tutti gli atti di questa natura.

66. Il collegio innanzi al quale sarà prodotto l'appello di un giudizio reso in forma correzionale, sarà tenuto di pronunziare sopra il rapporto fatto da uno de' giudici nel termine di dieci giorni a contare da quello nel quale il gravame sarà stato presentato.

67. I giudizi criminali saranno trattati nelle forme prescritte dalle leggi veglianti.

68. Avverso le decisioni delle gran Corti criminali il ricorso per annullamento che compete per le leggi comuni all'imputato ed al pubblico ministero, competerà all'Amministrazione dei dazj indiretti, abbenchè non figuri come parte civile nel giudizio penale, facendosi, su tal particolare, eccezione alle dette leggi comuni.

TITOLO VII.

Esecuzione, e coazione personale.

69. L' amministrazione de' dazj indiretti non può procedere all' esecuzione reale e personale che in forza di un titolo esecutivo.

70. È titolo esecutivo, 1.° la sentenza del giudice; 2.° un atto di coazione che si spedisce da un ricevitore ne' casi e nelle forme prescritte negl' articoli 73 e 74, 3.° una decisione amministrativa, nel modo che si dirà in appresso.

§. 1.°

Esecuzione delle sentenze.

71. Le sentenze pronunziate da' giudici di prima istanza saranno eseguite non ostante l' appello, che sarà meramente devolutivo.

72. Le sentenze in prima istanza ed in grado di appello per violazione alle leggi concernenti i dazj indiretti porteranno di dritto l' arresto personale, e verranno eseguite realmente e personalmente. Se il giudice o il tribunale abbia trascurato di ordinare l' arresto personale nella sua sentenza, sarà obbligato di aggiungerlo a semplice istanza dell' Amministrazione senza alcuna formalità.

§. 2.°

Atti di coazione.

73. Il ricevitore de' dazj indiretti può spedire un atto di coazione

1.° contro i debitori de' dazj non pagati, purchè il debito sia liquido, e non vi sia controversia sullo ammontare de' medesimi;

2.° avverso i contravventori di multe o ammende, il di cui valore non eccede i ducati dieci, giusta l' articolo 37;

3.° contro i debitori e solidali garanti del dritto di consumo sul vino ne' casali di Napoli, a' termini de' regolamenti in vigore.

74. Per ogni inadempimento ne' casi espressi nello articolo precedente il ricevitore potrà spedire un atto di coazione.

Quest' atto sarà fatto in carta di bollo, e conterrà la trascrizione del titolo per cui si agisce. Il ricevitore pria di mandarlo in esecuzione sarà nell' obbligo di presentarlo al regio giudice del circondario locale, il quale spedirà in piede dell' atto di coazione un' ordinanza di pagamento per le somme dovute, ancorchè sieno al di là de' termini della sua competenza. Quest' ordinanza sarà emessa fra ventiquattr' ore, sarà registrata, e sarà consegnata in minuta al ricevitore, il quale la farà eseguire contra i debitori realmente o personalmente un giorno dopo la notifica ad essi fatta.

La notificazione sarà fatta da un usciere del regio giudicato, e l' arresto personale potrà farsi eseguire da ogni individuo della forza pubblica.

75. Contro la mentovata ordinanza competerà unicamente il rimedio dell' appello, che sarà prodotto tra gli otto giorni dalla notifica della medesima. L' appello avrà effetto devolutivo, e non sospensivo, e sarà prodotto innanzi al tribunale civile della provincia o valle; ed avverso le sentenze che saranno profferite dal tribunale, potrà portarsi il ricorso nella suprema Corte di giustizia.

Disposizioni comuni alla esecuzione delle sentenze e' degli atti di coazione.

76. La vendita da eseguirsi, in forza de' mentovati titoli, de' generi e mercanzie sorprese in contrabbando, o che per effetto di contravvenzione, o per sicurezza del pagamento dei dazj e delle ammende travansi in custodia della dogana, sarà fatta nel modo e colle regole prescritte negli art. 31, 32 e 33.

77. Qualora in forza de' mentovati titoli si proceda al pignoramento di mobili o di stabili, il procedimento di tali esecuzioni reali apparterrà alle autorità giudiziarie colle forme prescritte dalle *leggi di procedura ne' giudizj civili*. In questi casi, fermo rimanendo il titolo in forza del quale l' amministrazione agisce per la vendita de' mobili e per l' espropriazione degl' immobili, saranno solo di competenza delle autorità giudiziarie gli atti e gl' incidenti della vendita de' beni mobili e della espropriazione medesima. Dove sorga dubbio tra le parti sulla interpetrazione, sulla spiegazione o sugli effetti delle anzidette decisioni, i giudici ordinarj ne rimetteranno il giudizio alle stesse autorità che han pronunziato le sentenze, o spedito gli atti di coazione.

78. Procedendosi all' arresto personale in forza de' mento-

vati titoli, l'amministrazione de' dazj indiretti non sarà tenuta al deposito anticipato per gli alimenti de' detentori; salvo ai medesimi il domandarli ed ottenerli, in caso di povertà, ai termini de' regolamenti generali.

79. La detenzione de' condannati poveri per frode, contravvenzione, o contrabbando, non potrà durare oltre a sei mesi, e potrà anche esser più breve, se il nostro ministro delle finanze lo crederà conveniente.

§. 3.°

Decisioni amministrative.

80. Potrà spedirsi una decisione amministrativa coll' esecuzione reale e personale; 1.° contro qualunque impiegato destituito che ricuserà di rimettere la sua commissione, o i registri, o finalmente di dare i suoi conti; 2.° contro ogni ricevitore o contabile che avrà attrassato di rimettere il prodotto della sua percezione, o per somme trovate mancanti nella sua cassa.

81. L' anzidetta decisione amministrativa contro gl' impiegati potrà spedirsi; 1.° dal consiglio di amministrazione; 2.° dal direttor generale; 3.° da' direttori provinciali; 4.° dagli ispettori, o da altri impiegati superiori de' dazj indiretti, allorchè gli uni e gli altri sieno in giro per commissioni loro affidate.

82. Per l' esecuzione coattiva delle decisioni amministrative sarà osservato quanto trovasi prescritto nel titolo VII del real decreto de' 2 febbrajo 1818 riguardo alle decisioni della gran Corte de' conti.

83. Gli atti suddetti potranno essere intimati alla parte anche per mezzo de' preposti de' dazj indiretti.

84. Le decisioni amministrative come sopra spedite non potranno essere impugnate, che per mezzo di richiami innanzi alla gran Corte de' conti; richiamo che sarà devolutivo, e non sospensivo.

TITOLO VIII.

Della rinunzia a' giudizj, e delle transazioni.

85. Sarà in piena facoltà della parte sorpresa in frode, contravvenzione, o contrabbando, di rinunziare al giudizio,

e di sottoporsi alle condanne prescritte per legge, sia nell'atto della compilazione del processo verbale, sia dopo.

Se la rinuncia avverrà nel momento della compilazione suddetta, se ne farà menzione nel processo verbale, che dovrà essere dalla parte sottoscritto, o in vece almeno da due testimonj, ove la medesima non sapesse scrivere. Tanto la parte, quanto i testimonj dovranno di proprio carattere, nel sottoscrivere il processo verbale, esprimere la circostanza della rinunzia.

In questo caso non si procederà ad alcun altro atto di procedura.

86. Pendente il giudizio, e prima della sua finale decisione, potranno i contravventori richiedere che la azioni contro di essi istituite venissero transatte; e potrà l'amministrazione generale accogliere le loro dimande, ancorchè la frode, la contravvenzione, o il contrabbando dassero luogo a un giudizio penale.

87. In seguito di una transazione potrà l'amministrazione anche domandare che cessi il giudizio correzionale. Basterà per far cessare un tale giudizio l'ufficio che il direttor generale de' dazj indiretti passerà al giudice competente in seguito di una transazione seguita.

88. La transazione potrà farsi; 1.° da' direttori per le azioni fino a ducati venti o meno, con renderne conto all'amministrazione; 2.° dal consiglio di amministrazione per le azioni da ducati venti fino a ducati trecentocinquanta; 3.° dal nostro ministro delle finanze per le azioni da ducati trecentocinquanta fino a ducati mille; 4.° e in ultimo per le azioni da ducati mille in sopra colla nostra approvazione.

89. In tutte le transazioni, le spese di giudizio ed altro saranno a carico de' contravventori.

TITOLO IX.

Visite domiciliari.

90. Le visite nelle abitazioni, magazzini, ed altri locali de' negozianti e de' particolari possono eseguirsi ne' soli casi e colle formalità che saranno quì appresso de-critte.

91. Gl' impiegati de' dazj indiretti di un grado non inferiore a quello di tenente, i ricevitori de' dazj indiretti, i giudici di circondario, i sindaci, gli officiali della gendarmeria, i funzionarj della polizia di un grado non inferiore a quello

d' ispettore, ed in generale ogni altra autorità costituita sono le persone autorizzate a fare le visite domiciliari per lo scoprimento del contrabbando.

92. Le visite domiciliari non potranno eseguirsi che secondo il sistema attualmente in vigore.

93. I funzionarj autorizzati a procedere alle visite non potranno eseguirle senza l'accompagnamento degl' impiegati dei dazj indiretti.

94. Gl' impiegati de' dazj indiretti per lo contrario non potranno procedere alle visite domiciliari senza l'accompagnamento del giudice di circondario, o del sindaco, o di un ispettore o commissario di polizia. Queste autorità non potranno negarsi alla richiesta che conterrà soltanto l' invito del di loro intervento per visite domiciliari, senza indicarsi nè l'abitazione, nè il luogo ove dovrà farsi la perquisizione.

95. Le visite domiciliari potranno farsi dallo spuntare al tramontar del sole.

96. Nelle visite domiciliari si osserverà la massima decenza. I bauli, le casse, i burò, stipi ec. saranno aperti dagl' interessati della famiglia, e da costoro saranno all' ingrosso aperti gli oggetti che vi sono riposti. È espressamente vietato agl' impiegati di eseguirlo colle loro mani, ed il giudice, o sindaco, o altra autorità che v' interverrà, potrà soltanto incaricare gl' impiegati di eseguire le ricerche colle loro mani nel solo caso che le persone di famiglia si ricusassero, come pure nelle sole case e casine disabitate.

97. I piccioli scrigni e i piccioli foderi, in dove non vi possono essere che oggetti di poco momento, non saranno aperti, meno che la perquisizione cadesse sopra oggetti e lavori preziosi sforniti del bollo di garentia.

98. Nelle visite che saranno eseguite nelle abitazioni dei particolari non negozianti, gli oggetti di dogana suscettivi di bollo, e che ne sieno sforniti, ed i generi in qualunque modo in opposizione agli stabilimenti de' dazj indiretti, non saranno reputati in contrabbando o in contravvenzione, qualora l' ammontare de' dazj su di essi dovuto non ecceda la somma di ducati venti. Eccedendo una tal somma, tutti gli oggetti saranno reputati in contrabbando o in contravvenzione.

Questa regola non sarà applicabile a' generi di privativa, pe' quali saranno esattamente osservate le leggi in vigore.

99. Non sarà compreso nelle regole delle visite domiciliari il caso della sorpresa di un contravventore che fugge col contrabbando dalla forza pubblica. In questo caso sarà per-

messo alla forza pubblica d' inseguirlo fin ne' portoni, ne' cortili, e nelle scale delle case. Appena che il contravventore si sarà chiuso nella casa, non potrà la forza entrarvi, senza l' assistenza di uno de' funzionarj mentovati negli art. 93 e 94. In questi casi potranno alcuni de' capienti rimanere di guardia innanzi alla porta, ed altri inviteranno l' autorità per accedere ed eseguire la visita domiciliare, facendosi di tutto menzione nel verbale.

100. In conformità delle sovrane prescrizioni che sono in vigore, niuna visita o perquisizione ne' magazzini o abitazioni degl' inglesi, francesi, o spagnuoli, per oggetti relativi alle leggi, decreti e regolamenti da' dazj indiretti, potrà eseguirsi nella provincia di Napoli, senza una speciale autorizzazione da rilasciarsi in iscritto o dal direttor generale de' dazj indiretti, o dal prefetto di polizia, secondo i casi, cioè se la polizia è la prima ad essere avvertita della esistenza di una contravvenzione ne' magazzini o nelle abitazioni anzidette, in questo caso il prefetto autorizzerà con un ordine in iscritto un ispettore o altro agente di polizia graduato di sua fiducia ad eseguire la visita, e nello stesso tempo ne darà prevenzione al direttor generale de' dazj indiretti, affinchè, per la regolarità della operazione, faccia assistere l' agente della polizia da un impiegato superiore de' dazj indiretti, con un ordine parimente in iscritto. Ove poi la notizia della contravvenzione sia alla intelligenza del direttor generale, in tal caso questi dovrà autorizzare o un ispettore o un controloro ad eseguire la visita coll' assistenza di quell' agente di polizia che verrà designato dal prefetto, dietro le corrispondenti prevenzioni che gli passerà il direttor generale.

101. Fuori la provincia di Napoli tale facoltà di disporre la visita ne' magazzini ed abitazioni de' francesi, inglesi e spagnuoli è limitata a' rispettivi direttori de' dazj indiretti di accordo cogl' intendenti, serbandosi lo stesso metodo di sopra prescritto pel prefetto e pel direttor generale, da eseguirsi però colla intervenzione del giudice di circondario, o di chi ne fa le veci nelle provincie, potendo l' intendente lasciare l' autorizzazione in iscritto o all' agente di polizia, o ad altra autorità che meglio stimerà di prescegliere.

102. Le visite, le perquisizioni per generi di privativa ne' magazzini ed abitazioni di chicchessia nella capitale non potranno eseguirsi che a norma e colle formalità prescritte per quelle delle abitazioni e magazzini degl' inglesi, francesi e spagnuoli nella provincia di Napoli.

TITOLO X.

Disposizioni generali.

103. I processi verbali saranno compilati in nome del direttor generale, rappresentante dell' amministrazione generale, a cura e diligenza de' rispettivi ricevitori.

Lo stesso avrà luogo per le azioni che s' intentano in virtù degli atti suddetti.

104. I processi verbali, gli atti di arresto in contrabbando, le citazioni, gli affissi e le ratifiche ec. negli affari relativi a' dazj indiretti, potranno essere fatti indistintamente in tutt' i giorni, anche festivi; salvo il disposto coll' art. 58.

105. Le funzioni de' giudici competenti per lo contenzioso de' dazj indiretti restano espressamente limitate e ristrette alla sola esatta applicazione della legge al fatto consegnato nel processo verbale, che non potrà in modo alcuno essere alterato o interpetrato pe' fatti in esso contenuti, sotto pena di essere essi responsabili de' danni ed interessi arrecati colle di loro sentenze e decisioni all' amministrazione generale de' dazj indiretti.

106. È proibito espressamente a' giudici del contenzioso suddetto di scusare i contravventori nelle loro intenzioni, sotto le stesse pene enunciate nell' articolo precedente.

107. Le mancanze ed i difetti di sopra enunciati possono essere suppliti cogli schiarimenti che saranno presi dal regio giudice competente.

108. In tutte le cause di contrabbando la legge riconosce i soli conduttori, i quali saranno perciò soggetti alle confische ed altre pene stabilite, senza darsi mai luogo ad intervenzione o opposizione di terzo.

109. Se gl' imputati di frodi, di contravvenzioni o di contrabbando fossero due o più, ed uno di essi fosse comparso nel giudizio, o vi si fosse fatto rappresentare, non competerà agli altri il rimedio dell' eccezione.

110. La condanna contro più persone per uno stesso fatto di frode, sarà solidale per le confische ed altre pene stabilite.

111. L' amministrazione generale sarà preferita a tutt' i creditori per diritti, confische ed ammende su' generi arrestati in contrabbando.

112. Il titolo sul contenzioso de' dazj indiretti della legge de' 24 di febbrajo 1809, che è stato finora provvisoria-

mente in vigore, rimane derogato ed abolito; come pure restano derogate ed abolite le disposizioni tutte che sono in opposizione alla presente legge.

SU LA SEPARAZIONE DE' POTERI

La collisione de' poteri fra le diverre autorità dello stato turberebbe l' ordine pubblico, e l'arbitrio de' funzionari sarebbe surrogato alla esecuzione della legge; è però il legislatore ha voluto dettare norme certe e sicure, onde allontanare sì grave inconveniente, quando le autorità credessero di legittimamente ritenere l' esame delle controversie innanzi ad esse elevate.

Quindi siccome una giunta a quanto è stato detto dal nostro autore, riportiamo quì i diversi atti del governo che ci regolano in ordine alla materia.

SU I CONFLITTI DI GIURISDIZIONE TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE.

Decreto de' 16 settembre 1810.

Art. 1. Il conflitto fra le autorità giudiziarie e le amministrative, sospende il corso dell'una e dell' altra sino alla nostra decisione.

2. Vi è conflitto quando entrambe le autorità s' impadroniscono dello stesso affare, ed avvertite della collisione che vi è fra loro, continuano ciascuna a sostenerlo come di propria competenza.

3. La sospensione che porta seco il conflitto, fa rimanere le cose nello stato in cui esse trovansi nel momento in cui il conflitto è notificato. Ogni atto fatto dopo notificato il conflitto è nullo insanabilmente.

4. Gl' intendenti quando saranno avvertiti che un affare di competenza delle autorità amministrative è portato innanzi ad un tribunale o altra autorità giudiziaria inferiore, richiederanno i nostri procuratori presso i rispettivi tribunali di rimetterlo alle autorità amministrative competenti. Ciascun procuratore regio è tenuto non solo di promuovere subito una decisione del tribunale sull'allegata incompetenza, ma di fare ancora inserire nella decisione le sue requisizioni.

5. Se il tribunale crederà di non dover rimettere l' affare alle autorità amministrative che lo hanno reclamato, il procuratore regio sarà tenuto d' informare subito l' intendente.

6. I nostri proccuratori anche non richiesti da alcuno sono tenuti di domandare di uficio che si rimettano all' autorità amministrativa competente gli affari che essi non crederanno della competenza del proprio tribunale. Dovranno anche in tali casi prevenire subito gl' intendenti delle decisioni che i tribunali facessero contro le loro requisizioni.

7. Gl' intendenti avvertiti delle sentenze colle quali i tribunali si dichiarano competenti in affari amministrativi, daranno fuori una loro determinazione motivata colla quale dichiarano che vi è conflitto. Trasmetteranno a' procuratori regii una tale determinazione perchè la notifichino a' tribunali i quali da quel momento dovranno sospendere ogni altro procedimento.

8. Quante volte i tribunali saranno informati che l' autorità amministrativa si è impadronita di una materia che non le appartiene possono dichiararsi competenti e significarlo subito all' intendente per mezzo del proccuratore regio. Le autorità giudiziarie inferiori non possono farlo se non che previa una decisione del tribunale immediato e per mezzo dello stesso procuratore regio. L' intendente, dalla sua parte, quando non crede fondato il procedimento dell' autorità giudiziaria può elevare un conflitto.

9. Gl' intendenti trasmetteranno al nostro ministro dell' interno copia autentica della determinazione, con la quale hanno suscitato il conflitto insieme coi documenti che possano servire alla controversia. I procuratori regj istruiranno, se lo stimino, il gran giudice (*a*). Noi decideremo delle rispettive competenze inteso il nostro Consiglio di Stato (*b*).

10. Tutte le autorità amministrative della provincia, ancorchè non dipendenti dall' amministrazione ordinaria dell' intendente non potranno suscitar conflitto se non per di lui solo mezzo.

11. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto portano seco loro la pena della destituzione.

L' articolo 15 della legge de' 20 dicembre 1816 prescrive che allora quando si dà luogo al conflitto, debba questo elevarsi dall' intendente nella qualità di presidente del Consiglio d' intendenza.

Con la legge del 21 marzo 1817 venne nuovamente proclamato il principio che il contenzioso amministrativo sia essenzialmente distinto e separato dal giudiziario.

(*a*) Oggi Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.
(*b*) Vedi le attribuzioni della Consulta. Legge de' 14 giugno 1824.

Con le leggi organiche de' 29 maggio 1817 e 7 giugno 1819, ne' rispettivi articoli 199 e 230, venne espressamente vietato ai giudici, tribunali o gran Corti d' immischiarsi in alcun caso nelle funzioni amministrative, nè citare direttamente ed avanti a loro gli amministratori per oggetti relativi alle loro funzioni, nè conoscere i conflitti tra le autorità giudiziarie ed amministrative.

Essendosi promosso il dubbio se esaurito il secondo grado di giurisdizione potesse ancora elevarsi il conflitto; e l' effetto di quello che si elevasse in grado di opposizione di terzo, il decreto degli 8 ottobre 1825 prescrisse:

Art. 1. Il conflitto di attribuzioni fra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative potrà esser elevato pendente il ricorso per annullamento alla Corte suprema di giustizia, o il termine a produrlo.

Art. 2. Allorchè sarà stato risoluto un conflitto di attribuzioni nel giudizio di terza opposizione, l' esame da farsi dalla nuova autorità, cui l' affare sarà rinviato, dovrà essere ristretto al solo interesse del terzo, tranne il caso della individuità della cosa, come di diritto.

Art. 3. Le disposizioni contenute nei due articoli precedenti sono considerate formar parte integrale di quelle che determinano il modo della elevazione de' conflitti di attribuzioni tra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative ».

SU I CONFLITTI DI GIURISDIZIONE TRA LE DIVERSE AUTORITA' AMMINISTRATIVE.

La legge del dì 25 marzo 1817 con gli articoli 122 a 128 ha provveduto nel seguente modo pel caso in cui si elevassero tali conflitti.

Art. 122. Se una medesima istanza sarà dedotta simultaneamente avanti due o più Consigli d' intendenza, spetterà alla camera del contenzioso della gran Corte de' conti il decidere a quale de' Consigli appartenga la conoscenza della istanza in quistione.

Art. 123. Ove la camera del contenzioso creda che vi sia luogo ad accogliere la dimanda della parte ricorrente, potrà ordinare che si sospenda intanto ogni sorte di procedimento avanti i detti Consigli.

Art. 124. La parte ricorrente tra giorni quindici farà intimare tale sentenza alle parti, e le chiamerà a comparire innanzi alla gran Corte de' conti.

Art. 125. Elasso questo termine, la sua dimanda si avrà come non avvenuta, e procederà quello tra' Consigli che fu adito dal convenuto.

Art. 126. La parte ricorrente che succumberà, sarà in oltre condannata ad una multa non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducati cinquanta.

Art. 127. L'articolo 164 (a) della prsente legge si applicherà ancora per la dimanda di competenza.

Art. 128. La parte ricorrente che succumberà, o che abbandonerà l'istanza, potrà essere condannata al risarcimento de' danni ed interessi in favore della parte avversa.

SU I CONFLITTI DI GIURISDIZIONE TRA LE AUTORITA' GIUDIZIARIE DELLE DUE PARTI DE' REALI DOMINI.

Legge de' 4 luglio 1817 su i conflitti di giurisdizione nelle materie penali.

Art. 1. L'imputato di reati commessi ne' nostri dominj al di qua del Faro, o commessi ne' nostri dominj al di là del Faro, sia egli reo principale o complice, sarà giudicato dall'autorità nel di cui territorio sono stati commessi i reati. Se i reati sono stati commessi nel Faro, procederà l'autorità del territorio più vicino al luogo de' reati.

Art. 2. L'imputato di più reati, de' quali parte sia stata commessa nei dominj al di qua del Faro, e parte ne' dominj al di là del Faro, sarà per tutt' i reati giudicato dall'autorità nel cui territorio è stato commesso il reato punibile con pena più grave, a' termini delle leggi. Dall'autorità medesima sarà giudicato ancora ogni correo o complice del reato men grave, nel caso che trovandosi presente al giudizio può essere giudicato contemporaneamente coll' imputato del reato più grave. Nel caso che non può essere tradotto allo stesso giudizio, avrà la competenza territoriale, a' termini dell' art. primo.

Art. 3. Se i reati commessi ne' dominj al di qua del

(a) Art. 163. L'appellante che ometterà di far discutere nella gran Corte il gravame da esso prodotto, nel corso di un mese, a contare dal giorno del rinvio delle carte; decaderà da ogni dritto, e s'intenderà di aver prestato acquiescenza alla sentenza del Consiglio.

Art. 164. Nel caso preveduto nell' articolo precedente non vi sarà bisogno di alcuna decisione della gran Corte, ma basterà un certificato del segretario generale della medesima, donde risulti che la Corte non ha ancora pronunziato sull' appello prodotto.

Faro, e i reati commessi ne' dominj al di là del Faro, sieno di eguale gravezza, l'imputato sarà giudicato per tutt'i reati da quell'autorità che ha prevenuto l'altra nell'arrestarlo o tenerlo presente al giudizio in altro modo permesso dalla legge. Per lo correo o complice in uno dei reati vale la regola dell'articolo precedente.

Art. 4. Se l'autorità de' nostri dominj al di qua del Faro, crede essere competente a procedere in un giudizio pel quale sta procedendo un'autorità de' nostri dominj al di là del Faro, o viceversa, esporrà in una ragionata dichiarazione i motivi della sua competenza, e la invierà per mezzo dell'uffiziale del pubblico ministero all'autorità che crede incompetente. Se quest'autorità non cede alla dichiarazione che l'è stata comunicata, n'esporrà i motivi in una dichiarazione che dovrà fare in otto giorni, e la invierà alla prima autorità. Da tal momento si dirà esistere conflitto di giurisdizione tra le due autorità. L'effetto del conflitto è di sospendere il procedimento presso ambedue le autorità, dalla contestazione della lite in poi, fino a che l'autorità superiore non dirimerà il suddetto conflitto.

Decreto de' 20 agosto 1825 su i conflitti di giurisdizione tra le autorità de' due reali dominj nelle materie civili.

Art. 1. Pei conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie de' reali dominj al di qua del Faro, e quelle dei reali dominj al di là del Faro ne' giudizj civili, saranno osservate le medesime norme che pe' giudizj penali sono stabilite nell'art. 4 della enunciata legge de' 4 di luglio 1817; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

Art. 2. I nostri proccuratori presso i collegj giudiziarj dovranno rimettere per le debite vie alla real Segreteria e Ministero di Stato di grazia e giustizia, così le dichiarazioni di competenza che in occasione di tali conflitti saranno state dai collegj stessi profferite, come i documenti che potranno influire alla risoluzione di essi.

Art. 3. Nel seno della Consulta generale vi sarà una commessione composta di sei consultori, metà dei quali sarà tratta dalla Consulta dei reali dominj al di qua del Faro, e metà dalla Consulta dei reali dominj al di là del Faro. In ciascuna metà vi dovranno essere dei consultori giureconsulti.

Art. 4. La commissione stabilita coll' art. precedente sarà incaricata di esaminare le quistioni di competenza tra le

autorità giudiziarie de' nostri dominj al di qua e al di là del Faro; ed il parere ne sarà a Noi rassegnato per la nostra sovrana risoluzione.

Istruzioni de' 16 ottobre 1825, per la esecuzione del decreto de' 20 agosto 1825 relativo a' conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie de' reali domini al di qua del Faro, e quelle de' reali dominj al di là del Faro, ne' giudizj civili.

Art. 1. Quegli che, citato innanzi all' autorità giudiziaria di questi reali dominj, vorrà declinarne la giurisdizione, ed avocare la causa all' autorità giudiziaria de' reali dominj oltre il Faro, o viceversa, dovrà far istanza per lo corrispondente rinvio della causa. In questa istanza egli dovrà particolarmente designare l' autorità giudiziaria cui chiederà rinviarsi la causa.

Art. 2. Questa istanza dovrà essere dedotta innanzi all' autorità giudiziaria che si vuole declinare; e precedentemente a tutte le altre eccezioni e difese.

Art. 3. Il giudizio per questa declinatoria di foro dovrà essere spedito in preferenza di qualunque altra causa, e come di urgenza ».

Art. 4. Quella delle parti, la quale si crederà lesa dalla sentenza che sopra tale istanza sarà stata pronunziata, potrà citare l' altra parte entro un mese, a datare dall' intimazione della medesima, a comparire innanzi all' autorità giudiziaria alla quale si è chiesto avocar la causa, per discutere nuovamente innanzi ad essa la opposta declinatoria di foro.

Art. 5. Il termine a comparire sarà quello stesso ordinario delle citazioni; regolato però secondo la distanza del domicilio della parte che si dee citare.

Art. 6. La parte la quale non esegue la citazione nel termine di sopra indicato, decaderà dalla istanza di competenza, senza che vi sia bisogno di farlo ordinare.

Art. 7. L' autorità giudiziaria adita ai termini dell' art. 4, per la spedizione di questo giudizio, si uniformerà alle prescrizioni dell' articolo 3.

Art. 8. Non vi sarà più luogo a discutere sulla quistione di competenza, qualora l' autorità giudiziaria, adita ai termini dell' art. 4, riconosca, uniformemente alla sentenza dell' altra autorità giudiziaria, la sua competenza o incompetenza.

Art. 9. Se poi l' autorità giudiziaria adita ai termini

dell' articolo 4 non si uniformi alla sentenza emessa sull' oggetto dall' altra autorità giudiziaria, la parte più diligente intimerà all' avversario la sentenza che ne sarà stata profferita, e dal momento di questa intimazione si reputerà elevato il conflitto di giurisdizione, tra l' autorità giudiziaria di questi reali dominj, e quella de' dominj oltre il Faro, o viceversa.

Art. 10. La elevazione del conflitto fa rimanere le cose nello stato in cui esse trovansi nel momento in cui il conflitto ha luogo. Ogni atto fatto dopo la elevazione del conflitto è nullo insanabilmente.

Art. 11. I proccuratori del Re presso i collegj giudiziari adempiranno all' invio delle carte prescritto dall' art. 2 del real decreto de' 20 di agosto 1825, dietro la esibizione che loro ne sarà fatta dalle parti interessate, ed a spese delle medesime.

Art. 12. Se il conflitto di giurisdizione sarà deciso per l' autorità giudiziaria che la prima sarà stata adita, la causa continuerà il suo corso, dall' ultimo atto eseguito prima della elevazione del conflitto. Se poi il conflitto sarà deciso per l'altra autorità giudiziaria, tutti gli atti formati nella ipotesi della competenza della prima autorità giudiziaria si renderanno *ipso jure* nulli ».

Art. 13. In ogni altro caso in cui, a' termini delle leggi di procedura ne' giudizj civili, vi ha luogo a regolar la competenza giurisdizionale tra giudici di questi reali dominj, e quelli de' domini oltre il Faro, e viceversa, la parte istante dovrà presentare la sua petizione, coi documenti necessari, nella reale Segreteria e Ministero di Stato di grazia e giustizia, che ne farà l' invio alla commissione stabilita nel seno della Consulta generale, con l' articolo 2 del cennato real decreto de' 20 agosto 1825.

Art. 14. Allorchè, vedute le domande fatte innanzi alle diverse autorità giudiziarie, sarà riputato conveniente che sieno avvertite le parti per lo esame della competenza; e similmente se sarà creduto conveniente la sospensione degli atti presso le autorità anzidette, gli ordini analoghi saranno comunicati per mezzo del Ministero di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso le rispettive autorità, o a' procuratori del Re presso i tribunali dai quali rilevano tali autorità, quando presso le medesime non vi ha ministero pubblico. Questi magistrati rilasceranno alla parte istante un estratto di tali ordini, e vi aggiungeranno la data di questa comunicazione.

Art. 15. La parte istante per atto di usciere intimerà

alla controparte questo estratto, e vi aggiungerà il precetto di dedurre le sue ragioni ne' modi regolari innanzi alla commissione anzidetta. Tale intimazione seguirà al domicilio del patrocinatore dell' avversario, se l' autorità dalla quale si vuole declinare riconosca il ministero de' patrocinatori.

Art. 16. Il termine per questa intimazione sarà di quindici giorni da quello in cui sarà stato rilasciato l' estratto dal procuratore del Re, ai termini dell' art. 5.

Il termine a dedurre le ragioni sarà quello stesso ordinario delle citazioni, regolato però secondo le distanze del rispettivo domicilio della parte, o del patrocinatore se ve ne abbia.

Art. 17. La parte istante non facendo succedere la intimazione anzidetta ne' termini di sopra fissati, decaderà dalla istanza di competenza senza che vi sia bisogno di farlo ordinare, e gli atti della causa principale potranno proseguirsi innanzi all' autorità giudiziaria che si vorrebbe declinare.

SU I CONFLITTI DI GIURISDIZIONE TRA LE AUTORITA' GIUDIZIARIE DELLA STESSA PARTE DE' DOMINI.

Tali conflitti vengono proposti e risoluti ne' termini degli articoli 455 e seguenti delle leggi della procedura ne' giudizj civili.

DISPOSIZIONI

IN ORDINE ALLA CACCIA ED ALLA PESCA, ED ALLE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI CHE RISGUARDANO LE REALI RISERVE.

SU LA CACCIA E SU LA PESCA

L' articolo 635 delle leggi civili dichiarando che la facoltà della caccia e della pesca è determinata da leggi particolari, così giova qui riportare i diversi atti del governo che attualmente ci regolano in ordine alla materia.

La legge de' 18 ottobre 1819 su l' amministrazione delle acque e foreste prescrive che la facoltà di cacciare non può esercitarsi senza il permesso dell' amministrazione detto *licenza*.

In ordine poi alla pesca dispone solo per quella di proprietà dello Stato, e per la caccia dispone nel generale, deter-

minando per entrambe i reati, e le pene, non che il modo di procedere, siccome risulta dai seguenti articoli.

TITOLO X.

Della pesca di proprietà dello Stato

139. L'amministrazione procurerà di dare in fitto le pesche di proprietà dello Stato, preferendo sempre questo ad ogni altro sistema amministrativo.

140. G' incanti per gli affitti delle pesche si faranno innanzi alle autorità, e colle forme e condizioni prescritte per le vendite de' tagli, giusta gli articoli 30 a 43 ed a norma del quaderno delle condizioni che il direttor generale avrà sottoposto all' approvazione del nostro segretario di stato ministro delle finanze.

141. Le disposizioni degli articoli 48 e 49 sono comuni agli affitti di pesca.

142. I fittuarj potranno proporre all' amminstrazione un competente numero di guardacque per loro conto.

Il direttor generale, quando lo creda opportuno, rilascerà le patenti; mettendosi di accordo colla polizia generale per l' asportazione delle armi.

143. Terminato l'affitto, le patenti saranno restituite all' amministrazione.

144. I guardacque patentati o giurati avranno la facoltà di formare processi verbali di contravvenzioni alle leggi sulla pesca nelle pesche di proprietà dello Stato.

145. I fittuarj anticiperanno le spese di carta bollata pe' dominj di qua del Faro, e negli uni e negli altri dominj, di registro ed inquisizione, che saranno loro rimborsate da' condannati.

146. Gli agenti dell' amministrazione vigileranno, acciò sieno osservate le leggi ed i regolamenti generali e particolari sulla pesca di proprietà dello Stato.

147. Sino a nuova disposizione saranno osservate pe' mari di Taranto gli antichi regolamenti e statuti.

TITOLO XI.

148. Le licenze di caccia nella provincia di Napoli e nella valle di Palermo saranno direttamente rilasciate dalle rispettive direzioni generali: nelle altre provincie e valli, dagl' intendenti e da' sottintendenti.

149. Il direttor generale rimetterà in ogni anno a ciascun intendente un numero di licenze proporzionato alle domande de' distretti.

Si terrà conto delle licenze spedite tanto nella direzione generale, quanto nelle intendenze.

150. Ogni licenza di caccia sarà munita della firma del direttor generale, di quella del segretario generale, e del suggello dell' amministrazione.

151. Ogni licenza conterrà le seguenti clausole:

1.° di non valere pe' luoghi riservati alle nostre cacce reali;

2.° di non potersene far uso senza il consenso del padrone ne' fondi chiusi da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe, da fossato o da riparo di terra che giunga a palmi cinque.

152. Qualunque sia il mese in cui sarà spedita la licenza, essa finirà coll' anno civile.

153. Niun' altra carta può rimpiazzare la licenza di caccia.

Chiunque l'avrà perduta non potrà cacciare senza munirsi di una nuova licenza, pagandone nuovamente l' intero dritto.

154. Niuno, comunque costituito in dignità, potrà ottenere la licenza di cacciare con lo schioppo, se non sarà munito della permissione di asportar armi della polizia generale.

155. A' soli uficiali brevettati tanto di ogni arma di linea, quanto delle milizie provinciali, sarà rilasciata la licenza di caccia sulla esibizione del brevetto di nomina.

156. I dritti delle licenze di caccia saranno percepiti a norma della tariffa annessa alla presente legge.

157. Ogni licenza porterà il bollo di grana dodici pe' dominj al di quà del Faro.

158. Chiunque si sarà provveduto della licenza di caccia, potrà far uso di zimbelli e richiami senza pagamento d altro dritto.

Colui che avrà preso la licenza di caccia con lo schioppo, potrà far uso anche del foretto senza pagare altro d ritto.

Chi avrà preso la licenza colle paratelle o lacciuoli, e con le paniuzze, potrà far uso di tutti gli altri ordigni indicati nella tariffa, ad eccezione dello schioppo e delle ragne, o sia *schiappari*.

159. Il versamento del dritto procederà la spedizione della licenza.

160. Le direzioni generali, gl' intendenti ed i sottintendenti non rilasceranno licenze di caccia, che sulla esibizione della quietanza gemella.

161. Potranno le licenze di caccia, tranne quella con lo schioppo, darsi in fitto pel tenimento di uno o più comuni, e per una intera provincia o valle, colle formalità e condizioni prescritte negli articoli 30 a 43, ed a norma del quaderno delle condizioni che il direttor generale avrà sottoposto all' approvazione del nostro segretario di stato ministro delle finanze.

162. Sono applicabili a questi fitti le disposizioni contenute negli articoli 48 e 49.

163. Le licenze rilasciate per conto de' fittuarj non avranno alcun valore al di là del tenimento che si è preso in fitto. Il dritto sarà minore di quelli stabiliti nella tariffa.

164. I fittuarj della caccia potranno far patentare dall' amministrazione un competente numero di guardacacce, conformandosi a quanto si è disposto pe' fittuari della pesca.

165. Saranno osservate le disposizioni delle *leggi civili* e quando de' due cacciatori l' uno ferisca l' animale, e l' altro l' uccida.

166. Lo steso sarà osservato, quando de' due cacciatori l' uno ferisca l' uccello in modo che seguiti a volare, e l'altro l' uccida.

167. Gli schioppi di cui potranno far uso coloro che avranno ottenuto la licenza di caccia, non debbono essere nè a vento, nè con calcio che si pieghi, conosciuti sotto il nome di *scavezzi*; nè con canna lunga meno di tre palmi. Ogni dimensione più breve ed ogni meccanissimo tendente ad accorciar l' arme, o a renderne insensibile lo scoppio, restano espressamente vietati.

168. Chi avrà ottenuto la licenza di caccia con reti cui vadano uniti i richiami o zimbelli, non potrà pararle se non alla distanza di sessanta passi dal sito in cui ve ne sieno delle altre parate prima.

169. Non son compresi nella disposizione del precedente articolo le ragne, o sieno reti volgarmente conosciute sotto la denominazione di *schiappari*.

170. Colui che va a prendere un posto di caccia collo schioppo, sarà obbligato di situarsi alla distanza di sessanta passi dal posto da altri occupato.

171. Chiunque cacciasse colla civetta, dovrà situarsi alla distanza di quaranta passi dall' altro cacciatore che lo avrà preceduto.

172. Il cacciatore collo schioppo non potrà sparare fra la distanza di cento passi dal sito in cui sono parate le reti con richiami o zimbelli.

173. È vietato a chiunque di prendere o di uccidere i colombi altrui, sieno domestici, sieno torrajoli; purchè non li ritrovi nel fondo di cui egli sia proprietario, colono o fittajuolo.

174. È proibito in qualunque tempo e luogo l' uso delle tagliuole e de' lacci che sogliono adoperarsi per prendere le lepri, starne, pernici, beccacce e fagiani.

175. Si potrà far uso delle tagliuole solamente contro i lupi, le volpi ed animali di rapina; e de' lacciuoli per prendere i tordi, i merli ed altri uccelletti, purchè si abbia la licenza di caccia.

176. È vietato di prender ne' nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, francolini e fagiani, e ne' covili i leproncelli, caprioletti, cervetti e piccioli daiui.

177. Dal dì 1.° di aprile a tutto agosto è proibito l'esercizio di qualunque specie di caccia.

178. Dal dì 1.° di settembre finchè non si sarà vendemmiato, è anche proibito di cacciare nelle vigne di qualunque natura, ancorchè non chiuse, senza il consentimento del padrone.

179 Non è compresa nella disposizione dell' articolo 177 la caccia delle quaglie ne' mesi di aprile e maggio, nè quella degli uccelli di passaggio, detti *di transito*, ne' mesi di giugno e luglio; purchè si cacci sulle spiagge del mare o ne' terreni incolti, e non si passi de' fondi seminati ancorchè aperti.

180. È permessa ne' mesi proibiti la caccia degli orsi, de' lupi e delle volpi. I cacciatori però debbono esser muniti della licenza.

181. Agli uccisori di lupi si accorderanno i seguenti premj:

per un lupo ducati cinque;
per una lupa ducati sei;
per una lupa gravida ducati otto;
per un lupicino ducati tre;
per un luparello preso nel covile ducato uno;

Le guardie dell' amministrazione che uccidessero de' lupi, riceveranno gli stessi premj.

182. Questi premj saranno pagati dal cassiere del comune nel di cui tenimento è seguita l' uccisione, sull' ordinanza dell' intendente.

183. L' uccisione sarà certificata dal sindaco il quale farà mozzare in sua presenza le orecchie dell' animale ucciso.

184. Gli agenti dell' amministrazione, i gendarmi e le guardie rurali sono specialmente incaricati di vegliare all' esecuzione delle leggi e de' regolamenti sulla caccia.

I cacciatori saranno obbligati di esibire la licenza di caccia.

I cacciatori saranno obbligati di esibire la licenza di caccia ad ogni loro richiesta, o di qualunque autorità civile o militare.

TITOLO XII.

De' reati e delle pene.

SEZIONE I.

Disposizioni generali

185. Quando le trasgressioni alle leggi e regolamenti su' boschi, sulla pesca e sulla caccia sieno accompagnate da violenze pubbliche, incendj o altre circostanze prevedute dalla parte II.ª del Codice, la pena nel medesimo prescritta assorbirà ogni altra pena, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado. Se poi ne risulta una pena correzionale o di polizia, allora saranno applicate le pene particolarmente stabilite dalla presente legge, come eccezione alla parte II.ª del Codice, a' termini dell'articolo 471.

186. Ne' reati relativi a' boschi, alla pesca ed alla caccia, l' ammenda può esser data anche come pena principale, a' termini dell' articolo 453 delle *leggi penali.*

187. Le ammende potranno esser doppie, se il reato sia stato commesso in tempo di notte.

188. Contro i reiteratori ed i recidivi di reati relativi a boschi, alla caccia ed alla pesca, si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 84 e seguenti delle *leggi penali.*

189. Ogni fatto qualunque dell' uomo che arrechi danno a' boschi, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo.

Ciascuno è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose che abbia in custodia. In conseguenza i padroni e i committenti sono risponsabili de' danni cagionati da' loro domestici e garzoni nell' esercizio delle funzioni nelle quali gli hanno impiegati.

190. Ogni condanna porterà sempre la confiscazione degl' istrumenti, ordigni ed armi sequestrate a' delinquenti colti nella flagranza.

191. Gli oggetti confiscati saranno venduti all' incanto: si eccettuano da questa disposizione gli schioppi che apparteneßsero a' corpi militari, e gli oggetti che non appartenessero nè a' delinquenti, nè a' loro complici, che saranno valutati e restituiti a' rispettivi proprietarj; ed i contravventori condannati ne pagheranno il prezzo.

La metà del prezzo degli oggetti venduti o pagati verrà distribuita a' capienti.

Dell' altra metà del prezzo ritratto, ugualmente che delle ammende che si ritraggono dalle condanne, si disporrà a' termini dell' articolo 35 delle *leggi penali*.

SEZIONE II.

Pene pe' reati commessi ne' boschi dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali.

192. Colui che dissoderà tutto un bosco o parte di esso, anche nel caso che la parte dissodata del bosco era priva di alberi, sarà condannato a norma dell' articolo 428 della parte II.ª del Codice, ed in oltre ad un' ammenda uguale al danno, alla chiusura di tutto il bosco o della parte dissodata ed al rinselvamento.

Se il luogo dissodato non è boscoso nè appartenente a bosco, ma è semplicemente terra soda appartenente allo Stato o a' pubblici stabilimenti, a' comuni o a' corpi morali, saranno applicate nel minimo le pene comminate in detto articolo 428.

In ogni caso però, se la terra dissodata sarà stata seminata o in qualunque modo coltivata, il seminato o qualunque altro oggetto di coltura sarà sequestrato e confiscato.

193. Se fra l' anno il dissodatore condannato al rinselvamento non avrà adempito a quest' obbligo, vi sarà provveduto a di lui spese dall' amministrazione.

194. Chi senza permissione della direzione generale farà de' fossi all' intorno o dentro de' boschi, o ne porterà via la terra vegetale, la sabbia, marna, argilla, pietra, gesso o altro, soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta, ed al primo grado di confino.

195. Chiunque commetterà guasto, danno o deteriora-

mento qualunque ne' boschi, tagliando, mutilando, scorzando, scavando, intaccando uno o più alberi, estraendone resina o manna, sarà punito nel seguente modo:

se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia:

se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia, a' termini dell' articolo 445 della parte II.ª del Codice.

In entrambi i casi l'ammenda sarà eguale al valore dell' albero e del danno presi insieme.

196. Il taglio o mutilazione degli alberi marchiati col martello del Governo sarà punito con un' ammenda eguale al danno ed al doppio del valore degli alberi, e dal primo al secondo grado di prigionia.

197. Il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati dalla real marina come atti a costruzione o pure di speranza, sarà punito colla detenzione e con un' ammenda eguale al decuplo del valore degli alberi.

.Nelle stesse pene incorrerà chiunque taglierà o mutilerà le piante ne' semenzaj appartenenti all' amministrazione.

199. Sarà condannato all' ammenda ed alla detenzione colui che senza permissione avrà costruito ne' boschi, o alla distanza meno di palmi trecentottanta, calcare, carbonaje, forni da pece o da mattoni.

200. Chiunque senza permissione avrà fatto cenere ne' boschi, sarà condannato all' ammenda non maggiore di ducati venti, ed al mandato in casa, oltre il risarcimento del danno, se vi ha luogo.

201. Chiunque per disaccortezza, imprudenza, disattenzione o inosservanza de' regolamenti, o per aver costruito carbonaje, calcare e forni senza sufficiente cautela, ancorchè ne avesse ottenuto la permissione, avrà cagionato incendio in un bosco, soggiacerà all' ammenda correzionale, salvi sempre i danni ed interessi.

Può anche il giudice ne' suddetti delitti, conoscendovi la qualità di colposi, pronunziar la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo la gravezza della colpa.

202. Colui che attaccasse fuoco alle stoppie prima de' 15 di agosto, o che alla prossimità de' boschi non praticasse le precauzioni prescritte nel titolo VIII della presente legge, sarà punito col massimo dell' ammenda e detenzione di polizia.

103. Chiunque senza dritto menerà animali a pascere ne'

boschi, soggiacerà alla pena del primo al secondo grado di prigionia, se 'l danno non ecceda cento ducati: al di là de' cento ducati, la pena sarà del terzo grado di prigionia: in entrambi i casi si aggiungerà l'ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo.

204. L'ammenda sarà decupla, se si è menato a pascere ne' luoghi ove il pascolo fosse stato proibito, o confino, se il delitto si sia commesso ne' semenzaj dell' amministrazione.

205. Colui che avesse fatto passare soltanto gli animali in un bosco in difesa, o in un semenzajo, soggiacerà all'ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

206. Chiunque si approprierà le ghiande, faggiuole ed altri frutti delle foreste, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore del frutto, ed alla detenzione o mandato in casa non maggiore di sei giorni.

207. Gli amministratori de' comuni, de' pubblici stabilimenti o de' corpi morali, che senza la permissione dell' amministrazione facessero o autorizzassero delle operazioni ne' boschi appartenenti alle loro amministrazioni, o contravvenissero alla legge ed a' regolamenti sulle foreste, soggiaceranno a doppia ammenda, senza pregiudizio delle pene', alle quali potrebbero essere soggetti pe' reati in uffizio.

208. Per tutt' i reati che avvengono ne' boschi dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti o de' corpi morali; oltre alle pene indicate nella presente legge, si potrà ingiungere al colpevole un mandato a tempo dell' accesso in quel luogo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, sotto le condizioni espresse nell' articolo 43 della parte II. del Codice.

SEZIONE III.

Pene pe' reati commessi ne' boschi de' privati.

209. I reati commessi ne' boschi de' privati saranno puniti colle stesse pene sanzionate nella precedente sezione, quando il delinquente non ne sia il proprietario.

210. Il proprietario che avrà dissodato o fatto dissodare tutto o parte del suo bosco, senza averne ottenuta la dovuta permissione per mezzo dell' amministrazione incaricata della polizia de' boschi, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore degli alberi tagliati, alla detenzione o mandato in casa, al rinselvamento della parte dissodata che dovrà mettere in difesa sotto la vigilanza degli agenti dell' amministrazione.

Se il terreno dissodato siasi messo a coltura, i seminati, gli alberi fruttiferi ed ogni altra specie di piantagione saranno sequestrati.

Se il luogo dissodato non è boscoso, nè appartenente a bosco, ma semplicemente terra soda, allora sarà applicata la sola ammenda da tre a cinquanta ducati, oltre le disposizioni che potranno darsi dall' Intendente per lo rinsaldamento.

I seminati saranno sequestrati.

211. Se la dissodazione avrà cagionato danno alle contrade sottoposte, oltre le pene contenute nell' articolo precedente, dovrà il dissodatore esser costretto al risarcimento del danno medesimo.

212. Il proprietario che senza permissione avrà devastato e non dissodato tutto o parte del suo bosco, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore del legname, e sarà obbligato a metterlo in difesa per quel tempo che l' amministrazione crederà necessario per la riproduzione.

213. Il proprietario che facesse pascere animali nella parte di bosco dichiarata in difesa, sarà soggetto ad un' ammenda eguale al valore della devastazione.

214. Il proprietario che farà i tagli delle sue selve cedue fuori la stagione de' tagli stabilito nello articolo 11, sarà punito di un' ammenda eguale all'utile che sarà valutato di averne ritratto.

215. Soggiacerà all'ammenda non maggiore di ducati dieci, ed alla detenzione o mandato in casa non maggiore di sei giorni, il proprietario che avrà costruito ne' suoi boschi od all' intorno nella distanza di palmi trecentottanta, calcare, carbonaje, forni da pece o da mattoni senza permissione dell' ispettore.

216. Incorrerà nell' ammenda eguale al valore degli altri alberi recisi quel proprietario che non si sarà conformato all' articolo 102 di questa legge.

217. La multa sarà decupla del valore del legname reciso, se il privato, violando la disposizione del citato articolo 102, avrà abbattuti alberi delle specie e nelle distanze indicate dallo articolo 16, o alberi già marchiati dalla real marina.

Disposizioni comuni alle due precedenti sezioni.

218. Nella valutazione del legno che in forza delle precedenti disposizioni debbe essere apprezzato, si prenderà sempre per norma la tariffa da noi approvata, che sarà annessa alla presente legge.

219. Il rinselvamento, del quale si è parlato negli articoli 193 e 210, essendo di pubblico interesse, il dissodatore potrà essere costretto a rinselvare, ancorchè il delitto forestale si fosse prescritto.

SEZIONE IV.

Pene pe' reati di pesca di proprietà dello Stato.

220. Le pene pe' reati di pesca di proprietà dello Stato saranno stabilite nel decreto che regolerà la pesca in generale.

221. Per le pesche de' mari di Taranto restano nel loro pieno vigore le pene stabilite negli statuti che abbiamo confermati coll' articolo 147.

SEZIONE V.

Pene pe' reati di caccia.

222. Chiunque andrà a caccia in qualunque tempo e luogo, senza esser munito della propria licenza di caccia, oltre la perdita dello schioppo o degli ordigni, sarà condannato all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta, ed alla rifazione de' danni ed interessi, se vi ha luogo; salvo le pene comminate dalle *leggi penali* contro chi asportasse armi senza permissione.

223. Incorrerà nell' ammenda non maggiore di ducati dieci, oltre la perdita delle armi e degli ordigni, il cacciatore che munito di licenza esercitasse la caccia ne' mesi e luoghi proibiti cogli articoli 151, 177, 178 e 179.

224. Soggiacerà all' ammenda non minore di ducati dieci chi munito della licenza facesse uso di schioppi proibiti coll' articolo 167, senza pregiudizio delle altre pene prescritte dalle *leggi penali.*

225. Sarà punito con un' ammenda non maggiore di ducati dieci e colla detenzione non maggiore di quindici giorni, chiunque facesse uso di tagliuole o lacci vietati coll' articolo 174, o prendesse ne' nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, francolini e fagiani, o ne' covili i leproncelli, caprioletti, cervette e piccioli daini.

TITOLO XIII.

Della procedura.

226. I processi verbali pe' reati in materia di boschi, caccia e pesca di proprietà dello Stato, saranno distesi in carta semplice che sarà *vistata per bollo* e registrata *gratis*; salvo quanto è disposto pe' processi verbali delle guardie de' boschi de' privati, e di quelli de' fittuarj della pesca e caccia.

227. I compilatori de' processi verbali arresteranno e condurranno innanzi al giudice di circondario, ed in mancanza, al suo supplente, i delinquenti colti nella flagranza; e depositeranno nella cancelleria gli strumenti del reato, come scuri, zappe, falci, reti, schioppi e simili.

228. Gli animali da soma, da tiro e quelli sorpresi nel pascolo potranno esser dal giudice consegnati al padrone o ad altra persona estranea, fatto l' obbligo di non disporne se non dopo finito ed eseguito il giudizio.

Quante volte per le ammende e pe' danni non fosse pronto il pagamento cui il reo sia stato condannato, questi animali saranno venduti, per aggiudicarne la somma in conto o estinzione dell' ammenda e del danno, a norma dell' articolo 191.

229. In mancanza o assenza del giudice di circondario e del suo supplente, si adempirà alle disposizioni dell' articolo precedente innanzi al funzionario che esercita la polizia giudiziaria in vece di essi.

230. I processi verbali conterranno

1.° il giorno in cui il reato si è verificato;

2.° il nome, cognome, domicilio e grado del funzionario compilatore;

3.° il luogo del reato;

4.° i nomi, cognomi, domicilj, e qualità de' delinquenti, allorchè sono conosciuti;

5.° il tempo in cui il reato è accaduto;

6.° gli strumenti che si sono adoperati, o pure l'indicazione che il tempo e gli strumenti non possono allora definirsi con precisione;

7.° tutte le circostanze che si sono allora scoverte per far conoscere il reato, secondo le differenti sue specie.

8.° le pruove e gl' indizj che esistono contro de' colpevoli;

9.° la citazione dell' articolo della legge a cui si è contravvenuto;

10.° la data della chiusura del processo verbale.

231. Tra le ventiquattr' ore dalla data della chiusura del processo verbale, il compilatore lo ratificherà con giuramento avanti le autorità menzionate negli articoli 229 e 230.

232. I processi verbali degl' ispettori e degli altri agenti di grado ad essi superiori, non sono soggetti a ratificazione.

233 I processi verbali distesi dagl' ispettori o da altri funzionarj di grado ad essi superiore, faranno piena prova in giudizio, fino ad inscrizione in falso pe' soli fatti che ne faranno l' oggetto; purchè sieno compilati nella flagranza de' reati preveduti dalla presente legge, e rivestiti delle forme fissate coll' articolo 230.

Le induzioni e gli argomenti che i compilatori di questi verbali trarranno da' fatti da essi accertati, benchè espressi ne' suddetti verbali, non porteranno seco alcuna necessità di assenso per parte del giudice.

234. I processi verbali di ciascun guardia-generale o d' altro agente di grado inferiore, faranno anche piena pruova sino ad iscrizione in falso, purchè sieno distesi nel momento della flagranza corredati delle forme richiesti dell' articolo 230, e ratificati a' termini dell' articolo 231, e purchè l' ammenda ed il danno uniti insieme o presi isolatamente non eccedano i ducati venti.

In caso che l' ammenda ed il danno presi insieme o pure isolatamente eccedono i ducati venti, il processo verbale del guardia-generale, o d' altro agente inferiore non avrà privilegio di essere creduto sino ad iscrizione in falso, che quando è convalidato con giuramento da un altro testimone presente all' atto, nulla rilevando se questi sia un impiegato, o pure non appartenga all' amministrazione.

235. Gli articoli 233 e 234 sono prescritti a pena di nullità.

236. I processi verbali non fatti nella flagranza della trasgressione o mancanti delle forme fissate nell' articolo 230, o non ratificati a' termini dell' articolo 231 da coloro che hanno necessità di ratificarli con giuramento, o non accompagnati da alcuna testimonianza nel caso dell' articolo 234, potranno esser discussi con altre pruove a carico e discolpa, ed il giudice li valuterà secondo il criterio morale.

Similmente il giudice potrà valutare secondo il criterio morale le induzioni che i compilatori abbiano tratte da' fatti comprovati ne' verbali, e tutti gli altri fatti, o reati che vi fossero indicati non relativi all' amministrazione.

237. Il processo verbale sarà depositato nella cancelleria della giustizia di circondario, e copia legale vistata dal regio giudice, o dal suo supplente, sarà dal compilatore trasmessa al suo immediato superiore, per uso dell' amministrazione e della direzione generale.

Il guardia-generale si concerterà col giudice di circondario per fissare il giorno in cui dovrà trattarsi la causa.

238. L' azione tanto penale che civile dovrà intentarsi fra sei mesi dal giorno del reato. Scorso questo termine sarà reputata prescritta.

239. Per ogni circondario verrà destinato un guardia-generale che in questi giudizj farà le parti dell' amministrazione.

Lo stesso guardia-generale può essere destinato per più circondarj.

240. Il giudice del circondario, se riceve notizia di un reato forestale, di caccia o di pesca da ogni altro che dagli agenti dell' amministrazione, sarà tenuto fra le ventiquattr'ore notificarla al guardia-generale, perchè venga in giudizio a far le parti dell' amministrazione.

241. Gli agenti dell' amministrazione ne' presenti giudizj esercitano tutt' i dritti delle parti civili. Possono in oltre appellare dalle sentenze de' giudici di circondario, e ricorrere per annullamento dalle decisioni delle gran Corti criminali per la vendita degli oggetti sequestrati, per lo rinselvamento, per le ammende, per le riparazioni e spese, allorchè non vi è ricorso, o appello del ministero pubblico. Gli agenti suddetti in caso di ricorso, o di appello dovranno informarne immediatamente la direzione generale, ed attenderanno da essa la determinazione, se il ricorso, o l' appello debba continuarsi, o pure debba desistersene per via di rinuncia.

242. L' ispettore può quando il voglia, intervenire egli stesso agli atti giudiziarj, tanto presso il giudice di circondario, quanto presso la gran Corte criminale.

243. Presso i giudici di circondario si tratteranno le cause de' reati relativi a' boschi, alla pesca ed alla caccia, come ogni altra causa correzionale, salvo l' eccezioni espressamente indicate in questa legge.

244. Il guardia-generale, o l' ispettore assisterà alla discussione, e darà le sue conclusioni per iscritto in nome dell' amministrazione. In mancanza del guardia-generale del circondario, l' ispettore delegherà un altro agente del medesimo grado.

245. Le spese di citazione e di liti saranno anticipate dal-

l' amministrazione del registro e bollo, a norma di ciò ch' è disposto pe' giudizj correzionali.

246. L' introito delle somme spettanti allo Stato sarà fatto da' percettori sugli estratti delle sentenze e decisioni che loro avranno spediti i giudici di circondario o gli uffiziali del ministero pubblico presso i tribunali, e della spedizione saranno avvertiti gli agenti dell' amministrazione incaricati di assistere a' giudizj.

247. L' imputato potrà prima del giudizio, o prima della sentenza o decisione inappellabile, essere ammesso a transazione.

248. Le offerte di transazione distese su carta bollata e registrate, saranno dirette all' ispettore o al guardia-generale del circondario, che dopo averne preso nota, le trasmetterà al percettore colle sue conclusioni.

Saranno queste distese su carta bollata, e registrate a spese dell' oblatore, e specificheranno la somma che dovrà essere versata.

249. I pagamenti eseguiti dietro le offerte di transazione sono reputati provvisorj sino all' approvazione della direzione generale che li rende diffinitivi.

Approvata la transazione l' azione civile reputasi estinta; e quando si tratti di semplici contravvenzioni in materia di boschi, di pesca e di caccia, si reputerà estinta l' azione penale ancora.

Nel caso poi di delitti relativi alle indicate materie, la transazione ha tutti gli effetti della rinuncia alla istanza.

Se la transazione non sarà approvata, si continuerà il giudizio restituendosi le somme versate.

250. Niuna istanza d' iscrizione in falso potrà essere ricevuta, se l' imputato non si trovi in uno de' modi di custodia fissati dalla legge.

L' istanza d' iscrizione in falso dee disegnare con precisione i punti del processo verbale su' quali essa cade.

La gran Corte criminale discuterà preliminarmente, se questi casi sieno pertinenti alla causa principale. Se giudica che non sieno pertinenti, dichiarerà inammessibile la causa di falso, e deciderà se il processo verbale è legale in modo da far piena pruova in giudizio.

251. Se ammessa l' istanza d' iscrizione in falso la gran Corte criminale pronunziasse sopra di esse *non costa.*, l'istanza si avrà come non prodotta.

252. Il tempo che trascorre pel giudizio d' iscrizione in falso interrompe la prescrizione.

La legge poi sull' amministrazione forestale de' 21 agosto 1826 in ordine ai boschi determina nel seguente modo i reati, le pene e la procedura.

TITOLO VII.

De' reati e delle pene.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

89. Quando le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti su' boschi sieno accompagnate da violenze pubbliche, incendio, o altre circostanze prevedute dalla parte II del Codice per lo regno delle due Sicilie, la pena nel medesimo prescritta assorbirà ogni altra pena, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado. Se poi ne risulti una pena correzionale o di polizia, allora saranno applicate le pene particolarmente stabilite dalla presente legge, a' termini dell' articolo 470 della parte II del Codice.

90. Ne' reati relativi a' boschi, l' ammenda può esser data anche come pena principale.

91. L' ammenda prescritta in termini generali sarà applicata in conformità dell' articolo 30 della parte II del Codice.

Il minimo di tale ammenda può essere anche al di sotto di ciò ch'è stabilito nel suddetto articolo, purchè sia espressamente dichiarato nella presente.

92. Qualunque però sia il minimo dell'ammenda, questa sarà sempre reputata una pena correzionale quando è applicata a' reati relativi a' boschi; e qualunque pena di polizia fosse aggiunta all' ammenda, questi reati saranno sempre della competenza del giudice correzionale.

93. Le ammende saranno doppie, se il reato sia stato commesso in tempo di notte, o dagli aggiudicatarj de' tagli, o da' custodi degli animali, o da' fittuarj de' pascoli, o da altre persone che avessero un titolo a stare ne' boschi.

94. Contro i reiteratori ed i recidivi di reati relativi a' boschi si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 84 e seguenti della parte II del Codice.

95. Ogni fatto qualunque dell' uomo che arrechi danno a' boschi, obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo.

Ciascuno è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto; ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose che avrà in proprietà, in uso ed in custodia.

96. Non potendosi presumere che alcuno vada per proprio conto a disboscare o dissodare il fondo altrui per metterlo a coltura, il proprietario del fondo disboscato o dissodato sarà soggetto all' ammenda comminata nella presente legge, tranne il caso in cui dimostrasse di aver querelato il vero contravventore, e proseguito il giudizio.

Riguardo a' disboscamenti o dissodamenti avvenuti ne' boschi e nelle selve, o nelle terre salde di un comune, il sindaco e gli eletti saranno tenuti a pagare di proprio l'ammenda, qualora nello spazio di tre mesi non abbiano rivelato all' Intendente le dissodazioni avvenute ed i rei, e non abbiano fatto sequestrare i seminati.

Del pari gli amministratori locali de' boschi, delle selve e delle terre salde de' corpi morali e degli stabilimenti pubblici saranno condannati a pagar l' ammenda suddetta, qualora nel corso di tre mesi non rivelassero all' Intendente le dissodazioni avvenute, per potersi procedere contro i colpevoli.

97. Ogni condanna porterà sempre la confiscazione degl' istrumenti sequestrati a' delinquenti.

98. Ne' reati relativi a' boschi le disposizioni contenute negli articoli 35 e 44 della parte II del Codice non avranno luogo, ma si eseguiranno le seguenti.

Gli strumenti confiscati saranno venduti all' incanto. La metà del prezzo ritratto sarà data immediatamente a' capienti; l' altra metà, del pari che la somma delle ammende pervenienti da condanne e da transazioni, saranno versate nella real tesoreria generale fra i prodotti della direzione generale.

99. Delle somme che saranno versate nella real tesoreria generale per ammende come sopra, una rata non minore di un quarto, e non maggiore della metà, sarà in fine di ogni anno ripartita fra gl' impiegati ed agenti del ramo forestale, a giudizio del nostro Ministro delle finanze, ed in seguito di rapporti del direttor generale.

100. Nella valutazione degli alberi che in contravvenzione fossero abbattuti, mutilati, ovvero danneggiati in qualunque altro modo che ne cagioni il deperimento, si prenderà per norma la tariffa da noi approvata, ed annessa alla presente legge.

Oltre il prezzo che sarà dato all' albero, sia stato o no

trasportato, sarà valutata ancora prudenzialmente la rendita che l' albero avrebbe data, o il valore maggiore che avrebbe acquistato fino alla sua maturità. La rendita o il valore unito al prezzo suddetto compongono il danno.

101. Ne' reati relativi a' boschi il danno sarà valutato dagli agenti forestali.

102. Le condanne pel pagamento dell' ammenda pe' reati forestali, dovranno comprendere anche il rifacimento del danno.

SEZIONE II.

Pene per disboscamenti e dissodamenti de' boschi delle terre salde, e per la coltura delle terre in pendio.

103. Un proprietario che coltivasse o facesse coltivare i fondi che saranno designati per essere restituiti saldi o rimboschiti, a' termini dell' articolo 22, sarà soggetto ad un' ammenda di venti ducati a moggio, oltre all' obbligo di rimboschire il fondo a sue spese; salvo a chi spetta il diritto per lo rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte.

104. Soggiaceranno alle stesse pene indicate nell' articolo precedente tanto il privato proprietario, quanto il sindaco e gli eletti de' comuni, e gli amministratori locali de' corpi morali e degli stabilimenti pubblici, imputabili a' termini dell' articolo 96.

105. Ognun altro che risultasse reo d' aver eseguito o fatto eseguire disboscamento o dissodamento ne' boschi, nelle selve e nelle terre salde di proprietà dello Stato, de' comuni, de' corpi morali, de' pubblici stabilimenti, ed anche de' privati proprietarj, soggiacerà all' ammenda comminata ne' precedenti articoli, e sarà condannato a rimboschire il fondo a sue spese; salvo il rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte.

106. Se il terreno dissodato sarà stato seminato, o in qualunque altro modo coltivato, il seminato ed ogni altro oggetto di coltura saranno sequestrati al contravventore, e cederanno a profitto del proprietario del fondo.

107. Coloro che fossero impotenti a pagare l' ammenda comminata in questa sezione, soggiaceranno alla prigionia del primo al secondo grado, se l' ammenda non eccede i ducati cento; e se l' eccede, alla prigionia del terzo grado.

SEZIONE III.

Pene pe' reati commessi ne' boschi e nelle selve dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali.

108. Colui che farà usurpazione ne' boschi e nelle selve suddette, sarà punito col primo grado di prigionia, a' termini dell' articolo 428 della II parte del Codice. Se però la usurpazione fosse accompagnata da disboscamento o dissodamento, alla prigionia si aggiungerà l' ammenda stabilita nella sezione II del presente titolo.

In entrambi i casi l' usurpatore sarà condannato a rilasciare il terreno usurpato.

109. Chiunque commetterà guasto, danno o deterioramento qualunque ne' boschi, tagliando, mutilando, scorzando, scavando, intaccando alberi, estraendone resina o manna, sarà punito con una ammenda eguale al danno, e colla prigionia. Questa sarà del primo grado se il danno non eccede i ducati cento; e se l' eccede, del secondo grado.

110. Il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati col martello del governo sarà punito con doppia ammenda e colla prigionia, secondo la norma dell' articolo precedente.

111. Sarà punito coll'ammenda eguale al decuplo del danno, e col terzo grado di prigionia il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati per la real Marina, così ne' boschi dello Stato, a' termini degli articoli 52, 53 e 56, come ne' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, quando per particolar convenzione, a' termini dell' articolo 31, si fosse in essi acquistato legname per la real Marina.

112. Nelle stesse pene dell' articolo precedente incorrerà chiunque taglierà, mutilerà, o in qualunque altro modo danneggerà le piante ne' semenzaj appartenenti alla direzione generale.

113. Sarà condannato all' ammenda ed alla detenzione colui che senza permissione avrà costruito ne' boschi, o alla distanza minore di palmi quattrocento, calcare, carbonaje, forni da pece o da mattoni.

114. Chiunque senza permissione avrà fatto cenere ne' boschi, sarà condannato ad un' ammenda non maggiore di ducati venti, ed al mandato in casa.

115. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, o inosservanza de' regolamenti, o per aver costruito carbonaje, calcare e forni senza sufficiente cautela, ancorchè

ne avesse ottenuto la permissione, avrà cagionato incendio in un bosco, soggiacerà all' ammenda correzionale, oltre il rifacimento del danno.

Può anche il giudice in questi delitti pronunziare la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo i gradi della colpa.

116. I sindaci, o coloro che ne fanno le veci, che in caso d' incendio in un bosco trascurino di prestare i soccorsi necessarj per estinguerlo, saranno puniti con un' ammenda da sei a cinquanta ducati; e potranno ancora, secondo le circostanze, esser condannati alla interdizione, a' termini dell'articolo 27 della parte II del Codice.

117. Colui che attaccasse fuoco alle stoppie prima del dì quindici di agosto, o che alla prossimità de' boschi non praticasse le precauzioni prescritte nella sezione I del titolo VI della presente legge, sarà punito col massimo dell' ammenda; e colla detenzione di polizia.

118. Chiunque senza diritto menerà animali a pascere ne' boschi, soggiacerà alla pena del primo al secondo grado di prigionia, oltre l' ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo.

119. L' ammenda sarà decupla, oltre la prigionia stabilita nell' articolo precedente, se siasi menato a pascere ne' luoghi ove il pascolo fosse stato proibito, o pur ne' semenzaj.

120. Colui che avesse fatto passare soltanto gli animali in un bosco in difesa, o in un semenzajo, soggiacerà all'ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

121. Chiunque, senza avervi diritto, si approprierà ghiande, faggiuole, legno secco, o altro prodotto, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore dell' oggetto che si avrà appropriato, ed alla detenzione, o mandato in casa non maggiore di sei giorni.

122. Colui che senza l' autorizzazione di cui è parola nell' articolo 34, facesse fuori la stagione il taglio de' boschi e delle selve dello Stato, de' comuni, pubblici stabilimenti e de' corpi morali, sarà punito coll' ammenda correzionale, che non potrà mai essere applicata per somma minore della metà del *maximum*.

123. I sindaci de' comuni, e gli amministratori de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, che facessero o autorizzassero operazioni in contravvenzione della presente legge, soggiaceranno a doppia ammenda, indipendentemente dalle pene alle quali potrebbero essere soggetti pe' reati in ufizio, qualora l' avessero fatto per privato profitto o interesse.

124. Per tutt' i reati che avvengono ne' boschi dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, oltre le pene indicate nella presente legge, potrà interdirsi al colpevole l'accesso in quel luogo per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, sotto le condizioni espresse nell'articolo 43 della parte II del Codice.

SEZIONE IV.

Pene de' reati commessi ne' boschi de' privati.

125. I reati commessi ne' boschi de' privati proprietarj saranno puniti colle stesse pene indicate nella precedente sezione, qualora il privato proprietario ne querele l'autore.

TITOLO VIII.

Della procedura.

126. I processi verbali pe' reati in materia di boschi saranno compilati in carta semplice. Saranno registrati *gratis*, e la carta *vistata per bollo* anche *gratis*.

127. I compilatori de' processi verbali arresteranno e condurranno innanzi al giudice di circondario, ed in mancanza o assenza del giudice, innanzi al supplente o al funzionario che nel comune esercita la polizia giudiziaria in vece di essi, i delinquenti colti nella flagranza, e depositeranno gli strumenti del reato, come scuri, zappe, falci ed altro.

128. Il soggetto materiale del reato sarà egualmente consegnato, quando riesca agli agenti forestali di sorprenderlo, ed abbiano il mezzo da poterlo trasportare. La mancanza di questo atto non inficia la pruova del reato.

129. Per rintracciare il soggetto materiale del reato, gli agenti forestali, a norma di quanto è prescritto nell'articolo 16 della parte IV del Codice, potranno introdursi nelle case, nelle officine, negli edificj, ne' cortili adiacenti e ne' recinti, purchè sieno accompagnati dal commissario o ispettore di polizia ordinaria, o dal regio giudice o dal suo supplente, o dal sindaco o da uno degli eletti. Il processo verbale dovrà esser segnato dal funzionario che avrà assistito all'atto.

130. Gli animali che trasportano oggetti di contravvenzione, e quelli sorpresi in contravvenzione nel pascolo potranno essere consegnati dal giudice, dal supplente, o da chi eser-

cita la polizia giudiziaria, al proprietario, o ad altra persona estranea, fatto l' obbligo di non disporne, se non dopo finito ed eseguito il giudizio.

Quante volte per l'ammende, de' danni e per le spese di giustizia non venisse prontamente eseguito il pagamento, a cui il reo sarà stato condannato, gli animali saranno venduti, per aggiudicarsene la somma in conto, o in estinzione dell' ammenda, del danno e delle spese.

131. I processi verbali conterranno

1.° Il giorno in cui il reato si sarà verificato:

2.° Il nome, il cognome, il domicilio e 'l grado del funzionario compilatore:

3.° Il luogo del reato:

4.° I nomi, i cognomi, i domicilj e le qualità de' delinquenti, quando queste circostanze saranno conosciute dal compilatore:

5.° Gli strumenti adoperati, o pure l' indicazione che il tempo e gli strumenti non possono in quell' atto definirsi con precisione:

6.° Tutte le circostanze che si saranno allora scoverte per far conoscere il reato, secondo le differenti sue specie:

7.° Le pruove e gl' indizj che esistono contro de'colpevoli:

8.° La data della chiusura del processo verbale.

132. Tra le ventiquattr' ore dalla data della chiusura del processo verbale, il compilatore lo ratificherà con giuramento avanti le autorità menzionate nell'articolo. 127.

133. I processi verbali degl' ispettori e degli altri funzionarj di grado ad essi superiori non sono soggetti a ratificazione.

134. I processi verbali distesi dagl' ispettori forestali, o da altri funzionarj di grado ad essi superiore, faranno piena pruova in giudizio, fino alla iscrizione in falso, pe' soli fatti che ne saranno l' oggetto, purchè sieno relativi a' reati preveduti dalla presente legge, e rivestiti delle forme fissate coll' articolo 131; e qualora vi sia atto di flagranza, a' termini dell' articolo 50 della IV parte del Codice.

135. Le induzioni e gli argomenti che i compilatori de' verbali trarranno da' fatti da essi accertati, benchè espressi ne' suddetti verbali, non porteranno seco alcuna necessità di assenso per parte del giudice, e dovrà in questo caso istruirsene la pruova.

136. I processi verbali di ciascun guardia-generale, o di altro agente di grado inferiore, faranno anche piena pruova

sino alla iscrizione in falso, purchè sieno corredati delle forme richieste nell' articolo 131, e ratificati a' termini dell' articolo 132; purchè vi sia atto di flagranza, e purchè l' ammenda sola, o questa unita al danno, non eccedano i venti ducati.

In caso che l' ammenda ed il danno presi insieme, o pure isolatamente, eccedano i ducati venti, i processi verbali suddetti non avranno privilegio di essere creduti sino alla iscrizione in falso, che quando saranno convalidati da altro testimone presente all' atto; nulla importando se questi sia o no agente della direzione.

137. I processi verbali che non contengano atto di flagranza, o che sieno mancanti delle forme fissate nell' articolo 131, o non ratificati a' termini dell' articolo 132 da coloro che hanno necessità di ratificarli con giuramento, o non accompagnati da alcuna testimonianza nel caso dell' articolo precedente, saranno discusse con altre pruove a carico, e discolpa; ed il giudice li valuterà secondo il suo criterio morale.

Similmente il giudice potrà valutare secondo il suo criterio morale le induzioni che i compilatori abbiano tratte da'fatti comprovati ne' verbali, e tutti gli altri fatti o reati che non fossero relativi a' boschi.

138. L' autorità giudiziaria, alla quale sarà presentato il processo verbale, allorchè conoscesse che questo non fa da se stesso piena pruova in giudizio, sarà tenuta di supplirvi con altri atti e con altre pruove, prendendone le tracce dal verbale medesimo, o sentendo il compilatore. Qualora poi il verbale avesse bisogno della convalidazione di un altro testimone nel caso preveduto dall' articolo 156, il testimone sarà subito sentito. Questi atti suppletorj d' istruzione saranno uniti al verbale dell' agente forestale.

139. Similmente il guardia-generale, quando rilevasse dalla copia del processo verbale che gli vien trasmessa, che il guardaboschi, sia per imperizia, sia per disegno di favorire i rei, avrà mancato a qualche formalità, è tenuto di fare un verbale suppletorio; e se si trattasse di reato di molta importanza, si porterà subito nel luogo, e di concerto all' autorità giudiziaria procurerà che si supplisca con altri atti a' difetti del primo verbale.

Laddove tali difetti fossero derivati dal bisogno di favorire i rei, sarà obbligato il guardia-generale d' informarne l'Intendente della provincia, e direzione generale per mezzo dell' ispettore, per l' esemplare punizione amministrativa del guarda-boschi.

Il guardia-generale non eseguendo queste disposizioni, subirà la stessa pena comminata per gli agenti inferiori.

140. Il funzionario a cui verrà esibito al processo verbale, ne darà copia al compilatore, la quale sarà da questo trasmessa al suo immediato superiore per farne l'uso prescritto da' regolamenti della direzione generale.

141. Il guardia-generale si concerterà coll'autorità giudiziaria per fissare il giorno in cui dovrà trattarsi il giudizio. L'autorità giudiziaria farà subito citare i prevenuti, in conformità di quanto è disposto nell'articolo 348 della IV parte del Codice.

142. Il guardia-generale del circondario rappresenterà in giudizio le parti della direzione generale.

Lo stesso guardia-generale può esser destinato per più circondarj.

143. La prescrizione pe' reati forestali sarà secondo le regole stabilite per tutt' i delitti. La direzione generale, nel caso che si verificasse la suddetta prescrizione, ne informerà il nostro ministro delle finanze, onde praticarsi uffizj presso il nostro ministro di grazia e giustizia per le disposizioni di rigore da prendersi in linea disciplinare.

144. Quando la notizia di un reato forestale non perverrà all' autorità giudiziaria dagli agenti della direzione generale, l' autorità giudiziaria sarà tenuta fra le ventiquattr' ore farne consapevole il guardia-generale del circondario, acciocchè possa il medesimo prender parte nel giudizio.

145. Gli agenti della direzione generale ne' presenti giudizj esercitano tutt' i diritti delle parti civili, senza che vi sia bisogno d' istanza o di querela del danneggiato. Gli agenti suddetti possono in oltre, secondo i differenti casi preveduti dalle *leggi della procedura ne' giudizj penali*, appellare dalle sentenze de' giudici di circondario, o ricorrere per annullamento per la vendita degli oggetti sequestrati, per lo rinselvamento, per le ammende, per le riparazioni e spese, allorchè non vi sia ricorso o appello del ministero pubblico. Essi in caso di ricorso o di appello dovranno informarne immediatamente la direzione generale, ed attenderanno dalla medesima la determinazione se il ricorso o l' appello debba continuarsi, o pure se debba rinunciarvisi.

146. Quando non vi è appello o ricorso del ministero pubblico, si sospenderà di dar corso al gravame prodotto dall' agente forestale fino alla determinazione della direzione generale, la quale sarà dall' ispettore comunicata al proccurator generale presso la gran Corte criminale.

147. L'ispettore, quando il creda conveniente, potrà intervenire egli stesso negli atti giudiziarj, tanto presso il giudice di circondario, quanto presso la gran Corte criminale.

148. Il guardia-generale, o l'ispettore assisterà alla discussione, e darà le sue conclusioni per iscritto in nome della direzione generale. In mancanza del guardia-generale del circondario, l'ispettore delegherà un altro agente del medesimo grado.

149. Le spese di citazioni e di liti saranno pagate dalle casse dell'amministrazione del registro e del bollo, a norma di ciò ch'è disposto pe' giudizj penali in generale, ed i prevenuti saranno condannati a rimborsar tali spese.

150. L'introito delle somme spettanti alla tesoreria generale sarà fatto dagli agenti che, pe' regolamenti in vigore, esigono i prodotti della direzione generale. Le condanne rese esecutive saranno trasmesse all'ispettore forestale della provincia, per farne l'uso stabilito da' regolamenti.

151. Prima del giudizio, o prima che la sentenza o decisione si renda inappellabile, l'imputato potrà essere ammesso a transazione.

152. Le offerte di transazione scritte su carta bollata, e registrate, saranno dirette all'ispettore forestale della provincia, o al guardia-generale del circondario, che dopo averne preso nota, le trasmetterà colle sue conclusioni al contabile incaricato d'introitare le somme offerte.

Le conclusioni saranno distese su carta bollata, e registrate a spese dell'oblatore; e specificheranno la somma che dovrà esser versata.

153. Seguito il versamento delle somme offerte a titolo di transazione, l'ispettore o il guardia-generale farà sospendere il giudizio, dando notizia della transazione all'autorità giudiziaria, e si trasmetteranno le carte alla direzione generale nel termine di quindici giorni.

È vietato all'ispettore o al guardia-generale, sotto pena di destituzione, e d'esserne denunciato alla gran Corte criminale, se vi ha luogo, di ricever danaro per transazione, o di sospendere il giudizio prima che le somme offerte sieno state versate in potere di coloro che sono da' regolamenti autorizzati a riceverle.

154. I pagamenti eseguiti dietro le offerte di transazione saranno reputati provvisorj fino all'approvazione superiore, che comunicherà la direzione generale.

Approvata la transazione, l'azione civile reputasi estinta;

e quando si tratti di semplice contravvenzione, si repaterà estinta anche l' azion penale.

Nel caso poi di delitto, la transazione ha tutti gli effetti della rinuncia all' istanza.

Se la transazione non sarà approvata, si continuerà il giudizio, restituendosi le somme versate.

155. Il tempo che trascorre fino alla risoluzione definitiva sulla transazione, interrompe la prescrizione.

156. Niuna istanza d' iscrizione in falso potrà esser ricevuta, se l' imputato non si trovi in uno de' modi di custodia fissati dalla legge.

L' istanza d' iscrizione in falso dee designare con precisione i punti del processo verbale, su' quali essa cade.

La gran Corte criminale discuterà preliminarmente se questi casi sieno pertinenti alla causa principale. Se giudica che non sieno pertinenti, dichiarerà inammessibile l'istanza di falso, e deciderà se il processo verbale è legale in modo da far pruova in giudizio. Se giudica che sono pertinenti, si sospenderà il giudizio forestale, e si procederà sulla querela di falso contro del compilatore, nel solo caso che questi fosse incolpato di aver disnaturato la sostanza e le circostanze del fatto che attesta di aver veduto o eseguito.

157. Se, ammessa l' istanza d' iscrizione in falso, la gran Corte criminale pronunziasse sopra di essa *non consta*, l'istanza si avrà come non prodotta.

158. Il tempo che trascorre pel giudizio d' iscrizione in falso, interrompe la prescrizione per lo reato forestale.

In fine il decreto de' 20 ottobre 1834 per la pesca prescrive quanto segue.

Veduta la prammatica 20 *de nautis et portubus* de' 6 ottobre 1783 riguardante la pesca.

Volendo noi rendere uniformi al metodo delle leggi penali in vigore le antiche determinazioni intorno alle contravvenzioni in materia di pesca.

Sulla proposizione . . . . .

Art. 1.° È proibito di pescare colle reti dette specialmente *codacchio* e *filonnente* ed in generale con ogni altra specie di reti di qualunque denominazione, che non siano a maglia chiara e della grandezza di un tarì della nostra moneta, sia che si usino paranze, paranzelli, sciabiche e sciabichelli, od altre barche qualsivogliano.

Art. 2.° È proibito del pari attaccare alle reti di paranze e paranzelli massere o altri pesi, che abbassandole soverchiamente le facciano radere e sconvolgere il fondo del mare.

Art. 3.° La pesca con paranze e paranzelli incomincerà non prima dei 4 novembre di ciascun anno, ed avrà fine nel sabato santo, dell' anno che segue.

Art. 4.° Allorchè le paranze ed i paranzelli usciranno dal lido, non potranno gittarsi le reti che a dieci passi di profondità di acqua lontano da terra, e nel ritorno dovrà la rete alzarsi quando siasi giunto anche a dieci passi di profondità lontano dalla terra.

Art. 5.° I contravventori saranno puniti colla confiscazione delle reti, e coll' ammenda di tre a dodici ducati, cui potrà a seconda de' casi essere aggiunta la detenzione.

Art. 6.° È del pari vietato di pescare così in mare come, ne' fiumi, ne' laghi, o ne' lagni col mezzo di sostanze velenose di qualunque natura.

Per la pesca col pomo terragno, col titimolo, colla noce vomica, col pezzo, o con altra sostanza che renda nocivo il cibo de' pesci si applicherà pel solo fatto di essersi valuto di tali sostanze, oltre l' ammenda di tre a dodici ducati, il primo grado di prigionia.

Per la pesca con altre sostanze venefiche, la pena sarà quella sanzionata col precedente articolo.

Art. 7.° Contro i reiteratori ed i recidivi nelle trasgressioni in materia di pesca saranno osservate le regole contenute nel capitolo V titolo II libro I delle leggi penali.

Art. 8.° Il decreto de' 20 di giugno 1827 sarà applicato del pari pe' contravventori che fossero nell' assoluta impossibilità di pagare l' ammenda applicata come pena principale.

Art. 9.° Le istruzioni de' 4 aprile 1793 confermate col nostro real rescritto del dì 8 di marzo 1825 intorno alla pesca nel mare di Taranto, le quali provveggono con determinazioni richieste da circostanze locali, rimarranno nel loro pieno vigore.

Art. 10. Le disposizioni del presente decreto avranno luogo per ora e fino a nuova nostra sovrana risoluzione, nei nostri domini di qua del Faro.

DISPOSIZIONI

IN ORDINE ALLE ARMI ED AGLI OGGETTI CONFISCATI PER CONTRAVVENZIONI, AI REGOLAMENTI SU LA CACCIA.

Real rescritto de' 22 marzo 1817.

S. M, ha ordinato, che le armi, e gli oggetti confiscati per contravvenzione a' regolamenti, ed alle leggi su la caccia, si vendano all'incanto ed il prezzo si divida in uguali porzioni tra i capienti, ed il fisco. Baderanno elleno alla osservanza di questi reali ordini; e perchè le armi non cadano in mano di persone pericolose e facili ad abusarne, conviene che si vendano a coloro cui n' è permessa l' asportazione, o la detenzione in casa — A' regj procurator generali — Firm. *Marchese Tommasi.*

Reale rescritto de' 18 giugno 1817.

La mia circolare de' 22 marzo ultimo dispone che le armi e gli oggetti confiscati per contravvenzione alle leggi ed a'regolamenti su la caccia si vendano all' incanto ed il prezzo si divida in porzioni eguali tra i capienti ed il fisco. Si è dubitato se questa disposizione comprenda le armi prese a' legionarj, ed alle guardie di sicurezza interna per contravvenzione agli anzidetti regolamenti e leggi.

S. M., cui è stato proposto il dubbio, ha ordinato che qualora le armi appartengano a' contravventori, debbano confiscarsi e vendersi a norma della indicata disposizione.

Ove però appartengano a' rispettivi corpi, ha ordinato che i contravventori debbano obbligarsi a pagare presso al giudice del circondario il prezzo impiegato dal corpo per l' acquisto delle armi confiscate.

Nel real nome la comunico loro per l' adempimento — Ai procuratori generali — Firm. *Marchese Tommasi.*

PER LE REALI RISERVE.

Regolamento del 1816 sulle contravvenzioni nelle reali riserve.

Art. 1. Le contravvenzioni al divieto della caccia nelle reali riserve sono quelle che si trovano fissate ne' bandi finora emanati nel Real nome su tale oggetto.

Art. 2. I guardaccia sono incaricati di formare i processi verbali delle contravvenzioni, e di farli pervenire fra due giorni al giudice del circondario, nel territorio del quale è seguita la contravvenzione.

Art. 3. I processi verbali dovranno essere sottoscritti da due guardacaccia, ma quando non ve ne sieno due presenti, basterà che sieno sottoscritti da quel solo guardacaccia che ha sorpreso la contravvenzione: tanto nel primo quanto nel secondo caso la sottoscrizione de' guardacaccia dovrà essere vistata dal guardia maggiore.

Art. 4. I processi verbali formati da' guardacaccia a tenore dell'articolo precedente versando sopra contravvenzioni colte nella flagranza dagli stessi guardacaccia, faranno pruova in giudizio, salvo il caso in cui saranno imputati di falso; se tali processi verbali contengono altre imputazioni estranee, la sola parte che risguarda le contravvenzioni di caccia, farà fede in giudizio: i fatti estranei saranno soggetti alle pruove, come tutti gli altri reati.

Art. 5. I contravventori saranno puniti con una multa di ducati 6 a ducati 200, e con una prigionia di un mese ad un anno. I giudici calcolando la natura delle contravvenzioni, e le circostanze, che vi sono concorse, applicheranno queste pene, estendendole secondo i casi dal minimo al massimo termine.

Art. 6. I contravventori saranno condannati come recidivi, quando dopo la condanna per contravvenzioni al presente regolamento incorreranno in altra contravvenzione tra lo spazio di un anno. Per questo caso la multa sarà, secondo le circostanze, da ducati 12 sino a ducati 400, e la prigionia da due mesi a due anni.

Art. 7. In caso della seconda, o ulteriore recidiva, oltre della multa stabilita nell' articolo precedente, la minima pena di prigionia non sarà minore di sei mesi, osservandosi nel più la stessa gradazione di multa e di pena, che nel citato articolo è fissata.

Art. 8. I contravventori saranno ancora condannati alle spese del giudizio, ed alla perdita delle armi, e strumenti qualsivogliano adoperati nella contravvenzione. Le armi gl'istrumenti si acquistano dal Demanio, ma saranno rilasciati ai guardacacce, che colgono i contravventori.

Art. 9. Prima di seguire, o dopo seguita la condanna del giudice del circondario, sarà in libertà del cacciatore maggiore nel Real nome di accordare il rilascio di tutta, o di parte della multa, e la remissione della detenzione nel carcere.

Le lettere del cacciatore maggiore nel real nome, che ordini o rilascio di multe, o escarcerazione di contravventori, saranno dai giudici di circondario immantinenti eseguite, purchè contro de' carcerati non vi sia altra estranea imputazione, e dopo di averle eseguite ne daranno avviso al segretario di Stato ministro di grazia e giustizia per mezzo del procuratore generale della provincia.

Art. 10. Le disposizioni del presente regolamento avranno il loro effetto per lo corso di due anni.

Caserta 7 gennajo 1816 — L'approvo — Ferdinando.

Bando degli 11 luglio 1817.

Volendo S. M. che le reali riserve di caccia, e di pesca suo particolar divertimento sieno rispettate, a tenore de' Sovrani reali stabilimenti; affinchè questi palesati con un nuovo manifesto sieno meglio noti a chi che sia, e non possa da qualunque contravventore allegarsi causa d'ignoranza, ha ordinato che per tal effetto se ne rinnovasse la pubblicazione contenuta ne' seguenti articoli, e per le leggi da osservarsi, e per le pene da infliggersi a coloro, che ne saranno i trasgressori.

1. Chi attenderà sulla persona de' guardacaccia i quali sono addetti alla custodia delle reali riserve, sarà immediatamente arrestato, e tradotto nelle carceri, per essere quindi giudicato e punito dal tribunale competente. Se al contrario alcuno avrà motivo di lagnanza contro i medesimi, ne avanzerà il ricorso al cacciatore maggiore di S. M., che li punirà economicamente, quando non avranno commesso delitto per cui meritassero carcerazione e giudizio di tribunale.

2. Trovandosi da' guardacaccia de' bestiami a pascere ne' reali boschi, o riserve, saranno i padroni de' medesimi condannati a pagare carlini dieci per ogni animale grosso sia bove, cavallo, o altri simili, ed un carlino per ogni animale piccolo, come pecore, capre, ed altri, ed il terzo di detta pena sarà appropriato ai guardacaccia, che han fatto la cattura, e gli altri due terzi saranno disponibili dalla reale amministrazione del sito.

3. Chiunque sarà trovato a legnare dentro i boschi delle reali riserve, sarà arrestato da' guardacaccia; perderà gli strumenti che a' medesimi saranno appropriati; lascerà le legna di cui si è provveduto; e portando vettura, allora pagherà la pena di ducato uno per ogni vettura.

4. Chi dippiù ardisse recidere alberi fruttiferi, o altre

piante esistenti nelle reali riserve, verrà portato in arresto da' guardacaccia, e rimesso al tribunale competente per subire la pena fissata dalle leggi vigenti su tal particolare, oltre di quella che ha meritato per la contravvenzione di caccia.

5. Tutti i permessi o altre licenze concedute da qualunque autorità per l' asportazione delle armi da fuoco non avranno effetto alcuno ne' luoghi di reali riserve di caccia: In conseguenza qualunque persona di qualsivoglia grado, e condizione, anche dell' ordine militare, non potrà introdursi armato di schioppo nelle dette reali riserve.

6. Ne sono eccettuate le sole partite di gendarmeria e gli uffiziali di polizia, qualora però marcino essi col capoposto, e nel numero non minore di tre, ed in disimpegno di attual servizio; nel qual caso gli si permetterà libero il passaggio, ed agiranno di concerto coi reali guardacaccia, laddove la circostanza lo richiede.

7. Qualunque individuo di gendarmeria, o polizia che sarà trovato solo colle armi da fuoco nel recinto delle reali riserve, verrà sempre riguardato come un contravventore.

8. Coloro i quali vorranno transitare collo schioppo per per qualche sito di riserva, dovranno munirsi del permesso del cacciatore maggiore, o pure dovranno portare lo schioppo scarico colla piastrina smontata, altrimenti saranno arrestati, e soggiaceranno alla perdita di detto schioppo, da appropriarsi ai reali guardacaccia, dopo però di essersi tenuto in deposito per lo spazio di un mese, onde vedere, se in tale frattempo si affaccino delle ragionevoli giustificazioni, o discolpe, per cui possa meritarsene la restituzione.

9. Ogni proprietario, o guardiano rurale, il quale vorrà detenere lo schioppo per custodia de' terreni, o per la difesa della propria vita nel tenimento delle reali riserve, dietro il permesso di armi del ministero di polizia, dovrà ottenere anche quello del cacciatore maggiore, il quale in dorso nominerà la riserva per cui è accordata una tale licenza, ed esprimerà che detto schioppo sia carico a palla, senza affatto potere sparare a sorta alcuna di caccia. Trovandosigli poi carico a pallini, soggiacerà alla pena della perdita di esso, e della munizione a tenore dell' articolo precedente.

10. Chi sarà colto nella flagranza di avere sparato a' lepri, pernici, fagiani, caprj, o cignali ne' siti vietati, sarà arrestato dai reali guardacaccia, e tradotto nelle carceri, ed oltre la perdita dello schioppo e munizioni da caccia in beneficio de' medesimi, sarà punito, colla pena afflittiva non mag-

giore di un mese di carcere, o con una multa di ducati 50, proporzionandosi sempre le dette pene alla circostanza della contravvenzione; e quante volte non riuscisse al guardacaccia di effettuare l'arresto de' contravventori, e riconoscerli, in questo caso se ne passerà l'avviso al giudice del circondario, perchè assuma egli l'incarico della informazione, facendone in seguito il rapporto al cacciatore maggiore.

11. Sarà ancora espressamente proibito portar reti, o lacciuoli nei siti di riserva, senza special permesso del cacciator maggiore, onde i contravventori soggiaceranno alla pena di giorni cinque di carcere, e perderanno gli ordegni.

12. Così pure perderanno gli ordegni, e soggiaceranno a cinque giorni di carcere tutti quelli, che ardiranno portarsi a pescare con qualsivoglia ordegno; che sia capace a prendere o discacciare i pesci nella riserva del Granatello, di Portici, e Posilipo.

13. Tutte le pene de' contravventori saranno duplicate, o triplicate, nel caso di seconda o terza mancanza. A questo effetto i guardia maggiori delle rispettive Reali riserve terranno un esatto registro del nome, cognome, e patria de' delinquenti per tenersi presenti ne' rincontri.

14. I denuncianti, quando ve ne sieno in qualche caso, e facciano essi apparire la contravvenzione ignota ai guardacaccia, saranno ammessi al godimento del terzo delle pene che si esigeranno.

15. In tempo delle cove di pernici, starne, e fagiani, i padroni delle masserie, site nel tenimento della riserva, devono tenere i cani legati, cioè dal mese di marzo a tutto giugno; mentre nel rimanente dell'anno li potranno tenere sciolti, basta che portino un legno orizzontale appeso al collo, lungo non meno di palmi due, acciocchè non possano dar seguito a veruna sorta di caccia; altrimenti saranno ammazzati da' guardacaccia.

16. Ogni riserva avrà un determinato circuito esteriore, proporzionato alla situazione, ove non potrà spararsi senza il permesso del cacciatore maggiore, onde non si avvicinino i cacciatori a' confini immediati delle riserve suddette. Per questo riguardo, quante volte i cignali commettessero de' danni in detto tenimento a' seminati, che vi sono, ha disposto S. M. che sieno questi soddisfatti di tutto suo Real conto, dopo essersene fatto l'apprezzo — Dovranno però in questo caso i proprietarj rispettivi dirigersi all'amministratore e guardia maggiore, domandando l'indennità; e l'apprezzo suddetto, il

quale dovrà essere eseguito da persone prescelte a tal uopo: e colle solite ritualità fissate al proposito, di tal che se alcun proprietario esibirà qualche apprezzo fatto da' periti non prescelti dall' amministratore, e guardia maggiore, e senza la di loro intesa, sarà riputato come illegale, e non se ne avrà conto alcuno.

17. Perchè in fine conosca ognuno i luoghi che sono stati dalla M. S. destinati per uso di Reali riserve sono qui nominatamente descritti. . . . . ec. ec.

Rescritto de' 20 giugno 1818.

Vuole S. M. che ne' giudizj sulle contravvenzioni alle reali riserve, i giudici di circondario, nell' atto in cui daranno conto delle condanne pronunziate a carico de' contravventori al segretario di stato ministro di grazia e giustizia, per mezzo del procuratore generale della provincia, ne facciano inteso direttamente nel tempo stesso il cacciatore maggiore per semplice di lui intelligenza.

Ordina però S. M. che non essendovi luogo a pena, o pure spirato il termine di quella pena che sarà stata stabilita dal giudice del circondario, non potrà questi ritardare la scarcerazione, anzi sarà nel dovere di eseguirla, senza aspettarsi alcun riscontro, e non ostante qualunque ordine in contrario che potesse essergli diretto dal cacciatore maggiore, il quale altra facoltà non ha se non quella che gli è stata dalla M. S. accordata nell' art. IX del regolamento de' 13 gennaro del corrente anno sulle contravvenzioni alle reali riserve, dopo che per lo rilascio di tutta o parte della multa, e per la remissione della detenzione nel carcere, ne avrà impetrata da S. M. o a voce direttamente o per via della real segreteria di stato e casa reale, la sua sovrana approvazione.

Nel real nome comunico alle signorie loro queste sovrane determinazioni per l'adempimento — Ai procuratori generali — Firm. *Marchese Tommasi.*

Regolamento de' 20 aprile 1822.

Volendo Sua Maestà, che le reali riserve di caccia e di pesca di suo particolare divertimento fossero rispettate, ha prescritto di tempo in tempo alcuni regolamenti su tale oggetto. Or poichè sono trascorsi i due anni, che durar doveano gli ultimi pubblicati a' 18 gennaro 1818, è venuta la Maestà Sua a determinare quanto segue.

Art. 1.° Trovandosi da' guardacaccia bestiame ne' reali boschi o riserve, i padroni del medesimo saranno obbligati di pagare carlini dieci per ogni animale grosso, sia bove, vacca, cavallo, cavalla, mulo, o somaro, ed un carlino per ogni pecora, capra, castrato, ed altri. Il terzo di questa pena sarà applicato a' guardacacce, che han fatto la cattura, e gli altri due terzi saranno disponibili dalla reale amministrazione del sito.

Art. 2. Se ne' reali boschi e riserve saranno trovati in flagranti persone di qualsisia stato e condizione, e di qualunque sesso, con legna addosso, o con vetture cariche di legna, saranno arrestate da' guardacaccia; perderanno gli strumenti, i quali saranno appropriati a que' guardacacia, che le avranno trovate in contravvenzione; lasceranno le legna, e resteranno carcerate, finchè non pagheranno la somma di ducati sei per persona, e di carlini quindici per ogni vettura trovata carica di legna.

Art. 3. Se vi sarà qualche persona, che ardirà di recidere quercia, o altro albero fruttifero esistente nelle reali riserve sarà parimenti arrestata da' guardacacoia, ed oltre alla pena amministrativa, che abbia meritato per la contravvenzione di caccia, sarà rimessa al tribunale competente per subire la pena stabilita dalle leggi vigenti per tale recisione.

Art. 4. Chi attenterà sulla persona de' guardacaccia, i quali sono addetti alla custodia delle reali riserve. sarà immediatamente arrestato e tradotto nelle carceri, per essere quindi giudicato e punito dal giudice competente.

Se al contrario qualcheduno avrà motivi di lagnanza contro i guardacaccia in tal caso avanzerà i suoi ricorsi al cacciatore maggiore per quelli destinati nelle riserve da costui dipendenti, o agli amministratori de' reali siti per quelli destinati nelle riserve, che dagli amministratori dipendono. Il cacciator maggiore, o l' amministratore, a cui spetta, punirà i guardacaccia amministrativamente con sospensione d' impiego, e ne provocherà ben anche la destituzione, e il sovrano permesso di trasmetterli al carcere, e al giudice competente, quando avessero commesso delitto, che tanto meritasse.

Art. 5. Niuno, benchè munito del permesso della polizia, potrà tenere lo schioppo in tutta la estensione delle reali riserve senza l' autorizzazione del cacciatore maggiore, o dell' amministratore, ciascuno per le riserve che ne dipende. Quindi nessuna persona potrà andare armata di schioppo carico o scarico in dette reali riserve. Potranno però i pas-

saggieri per le pubbliche strade adiacenti passare con lo schioppo, purchè, comunque sarà carico a palle, o a pallini, o anche scarico, ne sia levata dalla canna la piastriua del fucile.

Art. 6. Nel caso di contravvenzione, i guardacaccia arresteranno lo schioppo, e se lo approprieranno, dopo di essersi però tenuto in deposito per un mese presso il cacciatore maggiore, o presso l'amministratore, onde vedersi se iu tale frattempo si affaccino ragionevoli giustificazioni e discolpe, per le quali possa meritarsene la restituzione.

Art. 7. Sono eccettuate dalla disposizione dell' art. 5 le sole partite di gendarmeria, e gli ufiziali di polizia, qualora però essi marcino col capo-posto, e nel numero non minore di tre, ed in disimpegno di attual servizio; nel qual caso si permetterà loro libero il passo, agendo di concerto con i reali guardacaccia, laddove la circostanza lo richieda, sempre però col permesso del cacciator maggiore, o dell' ammiuistratore da cui la riserva dipende, o in caso di urgenza, del guardia maggiore o del caporale della riserva istessa. Se però gli esecutori di giustizia potranno fare la esecuzione senza schioppo, in tal caso non avranno bisogno del detto permesso.

Art. 8. Qualunque individuo di gendarmeria o di polizia, che sarà trovato solo con armi da fuoco nel recinto delle reali riserve, verrà sempre riguardato come un contravventore.

Art. 9. Chi sarà colto nella flagranza di avere sparato a qualunque sorta di caccia nelle reali riserve e ne' siti vietati, oltre alla perdita dello schioppo e delle provvisioni da caccia, che saranno appropriati a' guardacaccia, verrà punito con un' ammenda non minore di ducati cinquanta, per lo pagamento della quale il contravventore potrà essere arrestato, e detenuto nelle carceri.

Un terzo di detta multa sarà accordato ai guardacaccia, un terzo ai denuuzianti se ve ne fossero stati, e 'l di più a disposizione della reale amministrazione del sito.

Art. 10. Ogni proprietario o guardiauo rurale, il quale vorrà tenere lo schioppo per custodia de' terreni, o per difesa della vita, nel tenimento delle reali riserve, dietro il permesso di armi dato dalla polizia, dovrà ottenere anche quello del cacciator maggiore, o dell' amministratore da cui la riserva dipende, il quale in dorso nominerà la riserva per cui è accordata una tale licenza, ed esprimerà che detto schioppo sia carico a palla, senza potere sparare ad alcuna sorta di

caccia. Trovandosigli poi carico a pallini soggiacerà alla perdita dello schioppo, e della munizione, da appropriarsi ai guardacaccia.

Art. 11. Nessun padrone di territorio, nè qualunque altro siasi individuo, potrà far camminare de' cani sciolti per la campagna, altrimenti gli saranno uccisi da' guardacaccia. Soltanto sarà permesso nel proprio luogo di avere un cane, con un legno orizzontale al collo non meno di palmi due di lunghezza, affinchè non possa dar seguito a veruna sorta di caccia. Nel tempo delle covi di pernici questi cani dovranno tenersi incatenati. I cani poi che passeranno per le strade dentro le riserve, dovranno portarsi legati da' padroni, allorchè passeranno per le medesime; altrimenti detti cani saranno ammazzati da' guardacaccia.

Art. 12. I gatti che saranno trovati fuora delle abitazioni esistenti nelle reali riserve, saranno similmente ammazzati da' guardacaccia.

Art. 13. Sarà vietato espressamente di parar lacciuoli ne' siti riservati. Vi si potranno solo parar le reti, ma con permesso speciale del cacciatore maggiore, o dell' amministratore da cui dipende la riserva. I contravventori saranno puniti con una multa di ducati dodici; e con la perdita degli ordegni.

Art. 14. Similmente perderanno gli ordegni, e soggiaceranno alla pena di ducati dodici tutti quelli, che ardiranno portarsi a pescare con qualsivoglia ordegno, che sia capace a prendere o discacciare i pesci, nelle riserve del Granatello, di Portici, e di Posilipo.

Art. 15. Le pene saranno duplicate, e triplicate, nel caso di seconda, o di terza mancanza. All' uopo in ciascuna reale amministrazione sarà tenuto un registro del nome, cognome, e patria de' delinquenti.

Art. 16. Il prodotto delle multe sarà impiegato come si è disposto nell' articolo 9.

Art. 17. Per lo pagamento delle multe, il contravventore potrà essere arrestato, e detenuto in carcere.

Art. 18. In tempo di cove di pernici, starne, o fagiani, è proibito a' padroni delle terre, e a qualunque altra persona, di andar dissipando e seppellendo le uova. I contravventori saranno puniti con una multa di ducati trenta, da applicarsi come sopra, ed esigibile anche col mezzo di arresto e della detenzione nelle prigioni.

Art. 19. Ogni riserva avrà un determinato circolo esteriore proporzionata alla situazione, ove non potrà spararsi senza

il permesso del cacciator maggiore, o dell' amministratore da cui la riserva dipende, onde i cacciatori non si avvicinino ai confini immediati delle riserve. Per questo riguardo, quantevolte i cinghiali commettessero de' danni in detto tenimento a' seminati che vi sono, ne saranno i proprietarii indennizzati dopo l' apprezzo, che in seguito della domanda direttane all' amministratore, o al guardia maggiore, ne sarà fatto per mezzo di periti scelti consensualmente dal detto amministratore, dal guardia maggiore, e dagl' interessati, colle ritualità prescritte, o nominati dal regio giudice del circondario. Ogni altro apprezzo eseguito in diverso modo, sarà reputato illegale, e non produrrà effetto alcuno.

Art. 20. I guardacaccia sono incaricati di formare i processi verbali di ogni contravvenzione, e di farli pervenire fra due giorni al giudice del circondario, nel territorio del quale la contravvenzione è seguita onde si applichino le pene pronunziate col presente regolamento.

I giudici di circondario dovrau pronunziare le sentenze tra un mese; e mentre a tenore della sovrana determinazione de' 13 giugno 1818, ne daranno conto alla real segreteria di Stato di grazia e giustizia, per mezzo del procurator generale della provincia, nel tempo stesso ne faranno inteso direttamente il cacciatore maggiore, o l' amministratore da cui la riserva dipende, per di loro semplice intelligenza.

Art. 21. I processi verbali dovranno essere sottoscritti da due guardacaccia, o da quel solo, che avrà scoverta la contravvenzione. Tanto nell' uno, quanto nell' altro caso, la soscrizione de' guardacaccia dovrà essere vistata dal guardia maggiore.

Art. 22. I processi verbali formati da' guardacaccia a tenore dell' articolo precedente, versando sopra contravvenzioni colte nella flagranza dagli stessi guardacaccia, faranno pruova in giudizio, salvo il caso, in cui saranno imputati di falso. Se tali processi verbali contengano altre imputazioni estranee, la sola parte che riguarda le contravvenzioni di caccia farà fede in giudizio: i fatti estranei saranno soggetti alle pruove come tutti gli altri reati.

Art. 23. I giudici, pronunziando le multe a' termini del presente regolamento, a danno de' contravventori sul processo verbale de' guardacaccia, ordineranno, che per l' esazioni di tali multe i contravventori medesimi sieno arrestati, e detenuti in carcere sino a che non le avranno effettivamente soddisfatte.

Art. 24. I contravventori saranno ancora condannati a tutte le spese del giudizio, ed alla perdita delle armi e degli strumenti adoprati nella contravvenzione. Queste armi ed istrumenti si rilasceranno ai guardacaccia, che avranno colti i contravventori.

Art. 25. Lo stesso s' intenda per tutti gli altri casi quì non dettagliatamente espressi, i quali contengano i medesimi principii di contravvenzione e delitto.

Art. 26. I guardacaccia, e qualunque altro impiegato alla custodia delle reali riserve, trovando a cacciare delle persone, o discoprendo qualunque altra contravvenzione a norma del presente regolamento, non potranno per qualunque siasi motivo celarlo al loro capo, e questi al cacciator maggiore, o all' amministratore da cui dipende, e molto meno prendersi la libertà di ricevere qualunque siasi regalo, sotta pena della sospensione, o della destituzione dal real servizio, secondo le circostanze.

Art. 27. Dipenderà sempre dal sovrano volere di S. M. l' accordare il rilascio della persona dal carcere, per mezzo della real segreteria di stato di casa reale. Questa ne passerà i corrispondenti ufizii alla real segreteria di grazia e giustizia; e saranno le reali determinazioni della M. S. subito eseguite, purchè il contravventore non si trovi arrestato per altro delitto comune.

Art. 28. Perchè in fine ognuno conosca i luoghi, che sono stati destinati per uso di reali riserve, sono qui sotto nominativamente descritti, cioè

Nella provincia di Napoli — Astroni, Agnano, Licola, Varcaturo, Fusaro, Capodimonte, Portici, Resina, Mortelle del Granatello, Mortelle della Torre co' vicini Camaldoli, la Volla, Pesca del Granatello e Posilipo.

Nella provincia di Terra di Lavoro. — Caserta, S. Leucio, Sommacco, S. Vito, Querciacupa, e Montecalvo, Calabricito, Carbone, Carditello, Fiume morto (nel tempo della schiusa), Demanio di Calvi, Mondragone.

Nella Provincia di Principatro Citra. — Persano.

Napoli 20 *aprile* 1822. Firm. *Ferdinando.*

DECISIONI

DELLA GIA' CORTE DI CASSAZIONE, E DELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI *AZIONI POSSESSORIE*.

1. Il giudice che ha pronunziato nel possessorio non è ligato dal precedente giudizio nel petitorio, e quindi può emettere una sentenza in un diverso senso.

(14 luglio 1812; Capparelli c. De Rogati).

2. Dopo scorso l' anno per lo sperimento dell' azione possessoriale, il tribunale civile non può decidere che sul petitorio.

(29 settembre 1815; Marrafino c. Bevere).

3. L' azione che s' instituisce per la riscossione di un annua prestazione, quando in essa si asserisce un possesso pacifico e non interrotto, costituisce un giudizio possessorio e non già petitorio.

(6 luglio 1816; Lucibello c. Chiariello).

4. Ne' giudizi di possessorio e di petitorio colui che possiede non può essere spogliato del possesso fino a che non si decida sul petitorio.

(27 settembre 1816; Genzano c. Dell' Agli).

5. Il giudizio fatto in linea di possessorio, non costituisce giudicato in linea di petitorio.

(13 febbraio 1819; Auronio c. Bonelli).

6. D. Gio: Battista Avena dimandò innanzi al regio giudice d' inibirsi la novità che D. Luigi Correale stava praticando nell' edificio attaccato alla sua casa in contraddizione della pianta e disegno fatto dalla direzione de' ponti e strade.

Dietro visita locale avvenuta con l' intervento del regio giudice, i periti verificarono che sebbene si fosse conservato da Correale nell' esterno la pianta, pur tutta volta erasi cambiata nella parte interna dell' edificio.

Posteriormente Avena si dolse di altre innovazioni fatte da Correale innalzando delle fabbriche sul lastraco solare, dimandò la inibizione e la distruzione delle opere fatte. Dal giudice regio fu inibito a Correale il proseguimento de' lavori fino all' esito della perizia, e per conseguente della relativa sentenza.

I periti furono di avviso che le deduzioni di Avena altre risguardavano il petitorio, altre il possessorio; che in ordine a quest' ultimo le nuove opere erano fatte fra l' anno, ed in parte nocevano lo stabile di Ancora, togliendole la veduta a settentrione.

Il giudice regio dichiarò di non competere ad Avena alcun diritto per ambedue le contestazioni nel giudizio possessoriale.

Il tribunale convinto che le azioni di Avena erano tutte di petitorio, rigettò la sua appellazioue; e procedendo in primo esame ordinò che Avena fra otto giorni avesse esibito il titolo di acquisto.

Avena si provvide di ricorso per annullamento, sostenendo che l'azione era meramente possessoriale essendosi chiesto inibizione e distruzione di opere che eransi verificate fatte fra l'anno; che il tribunale aveva dato adito ad un giudizio pel quale non vi era dimanda.

» La Corte suprema — Attesochè l'azione intentata fra l'anno dal sig. Gio: Battista Avena nel giudicato circondariale dell'Avvocata contra D. Luigi Correale fu mera possessoriale per nunciazione di nuova opera, avendo dimandato inibizione e riduzione *ad pristinum* delle opere nuove praticate da Correale in pregiudizio della casa di Avena ».

» Attesochè non solo l'attore agì in questo giudizio negli stretti termini di possesso innanzi al giudice competente, ma il reo convenuto si difese nei termini stessi; nè altrimenti praticò il giudice nella procedura e nella sua sentenza ».

» Attesochè tanto l'antica quanto la novella legislazione distingue i giudizi di possesso, da quelli di proprietà, e potendo avvenire che taluno fosse possessore e non proprietario, che altri fosse proprietario e non possessore, il Pretore per evitare la confusione de' giudizi volle col suo interdetto *retinendae possessionis* che il possessore provvisionale fosse mantenuto in possesso durante il lungo giudizio di proprietà ».

» Attesochè l'attore in possessorio non può essere giudicato in petitorio se non sia interamente esaurito il giudizio possessoriale. Ciò posto in vano dal reo convenuto si allegano le conclusioni non motivate prese all'udienza del tribunale civile funzionando da Corte di appello dal patrocinatore dell'attore in opposizione del suo istesso atto di appello. Egli è vero che domandò di decidersi contemporaneamente la causa tanto in possessorio, quanto in petitorio, ma questa domanda non può nuocere al suo principale, giacchè per l'articolo 25 del Codice di procedura il cumulare questi due giudizi incontra la resistenza della legge, e forma una nullità che non può essere sanata neppure dal consenso delle parti, perchè di ordine pubblico ».

» Attesochè in appello non può proporsi nuova azione, nè variarsi la già proposta, e contestata in prima istanza ».

» Attesochè il tribunale civile in qualità di Corte di appello mal si è avvisata di annullare la sentenza e l'intero giudizio possessoriale per supposta incompetenza del giudice del circondario e di dichiarare se stesso competente a procedere in questa causa da giudice di prima istanza. Ma siccome egli così facendo ha ecceduto i limiti della contestazione, e de' suoi poteri snaturando il giudizio possessorio, obbligando Avena ad esibire fra otto giorni i suoi titoli, così si è messo in contraddizione, ed ha violate tutte le leggi — Annulla ».

(29 febbrajo 1820; Avena c. Correale).

7. Al fittajuolo non compete l'azione nel possessorio o nel petitorio; ma sì bene quella del pacifico godimento della cosa locata contro il locatore.

(6 novembre 1821; Blasi c. Giannattasio).

8. La decisione che rigetta le azioni promosse in linea possessoriale, non forma ostacolo a potersi intentare l'azione nel petitorio e specialmente quella di revindicazione.

(4 dicembre 1821; Arvonio c. Bonelli).

9. Nel giudizio possessoriale non avvi bisogno di titolo per la dimostrazione del possesso. La prescrizione trentenaria non può essere opposta per l'esercizio di una servitù nel giudizio di possesso; ma sì bene nel giudizio sul petitorio.

(28 maggio 1822; Abatecola c. Cerasi).

10. Un possesso precario, non può dar adito ad un azione possessoriale.

(17 settembre 1822; Labonia c. Blefari ed altri).

11. Il convenuto nel giudizio petitoriale, può istituire il giudizio nel possessorio e farsi mantenere nel possesso della cosa non potendo esser costretto a vedersi spogliato del suo possesso e quistionare della proprietà soltanto, senza poter intanto revindicare il possesso in cui era.

(29 ottobre 1822; Infantado c. Camarda).

12. Per le servitù discontinue acquistate sotto l'impero delle antiche leggi, il conoscersi del titolo che poteva verificarsi in favore del convenuto per la servitù acquistata col possesso in cui era stato nel modo e per lo tempo voluto da quelle leggi, non può formare oggetto del giudizio possessoriale innanzi ai giudici regi, ma appartiene al magistrato che ha giurisdizione ordinaria conoscere del titolo.

(18 giugno 1825; Neglia c. Sportelli).

13. Era quistione fra i signori Spagnoletti e Porro dell'esercizio della servitù di passaggio per una strada rotabile di proprietà di Porro che ne interdisse l'uso a Spagnoletti.

Costui si dolse della turbativa, ed assumendo di trovarsi nell' esercizio della servitù che avea acquistata per prescrizione compiuta sotto l' impero delle antiche leggi, chiese esservi mantenuto. Il giudice del circondario fece diritto alla dimanda.

Il tribunale civile in Trani per contrario assunse in principio che non potendosi prescrivere quella servitù, non possa per essa darsi luogo ad azione possessoria, e rivocò la sentenza del giudice di circondario.

Da tale sentenza Spagnoletti ne propose ricorso per annullameuto.

La Corte suprema:

» Attesochè nelle cause di turbativa di possesso le leggi han provveduto in un modo particolare per la garantia del possessore; essendo cosa di pessimo esempio, e contraria direttamente all' ordine pubblico, che taluno per via di fatto e con privata autorità sia spogliato del suo diritto bene o male acquistato (*L. 1 et seg. D. unde vi*, *L. 1 §. 30*, *L. 12 D. bonor. rapt.*). E perciò si è mai sempre accordata l' azione ricuperatoria, si è voluto, che la causa della possessione momentanea si fosse disbrigata sollecitamente iu preferenza della causa nel giudizio petitoriale (*L. 35 D. de adquir. poss.*; *L. 62 D. de judic.*) ».

» Attesochè i principj stessi di giurisprudenza sono adottati, e maggiormente protetti dalla legislazione attuale, in cui fra le leggi di procedura civile è scritto particolarmente il titolo de' giudizj sulle azioni possessorie, dove nell' articolo 129 è consacrata la massima che il possessorio ed il petitorio non possono giammai comularsi insieme: e poi uella legge organica dell' ordine giudiziario, e nelle stesse leggi di procedura sono destinati i giudici regj per giudicare e correggere prontamente in un processo sommario le turbative accadute infra l' anno (*art. 22 n. 3 leg. organica*, *art. 103 n. 3 procedura civile*) ».

» Attesochè le teorie testè dette vanno anche applicabili alle servitù prediali, imperciocchè quautunque le servitù consistano in un diritto incorporale, pure la legge riconosce in esse il quasi possesso (*l. 4 §. 27 D. de usurpat. et usucap.*) ».

» Attesochè nelle servitù prediali discontinue, nelle quali le attuali leggi richieggono di necessità il titolo, e non riconoscono possesso qualunque atto a costituirle., le teorie medesime anche oggi si debbono custodire ed osservare, imperciocchè altro è parlare del modo di acquistare le servitù, altro è parlare del modo di difendere il possesso. Le attuali LL. CC.

art. 612, mentre vietano il possesso come titolo induttivo di una servitù discontinua, non derogano però alle altre disposizioni, che garantiscono nel possessorio il possessore di una servitù bene o male costituita ».

» Attesochè, quando trattasi di servitù discontinua acquistata già antecedentemente all' attuale legislazione mercè il solo possesso, che allora era riconosciuto, di che parlasi nel secondo comma dell' art. 612, questo possesso di lungo tempo, induttivo allora della servitù, non è a confondersi con quel possesso annale, che oggi dà gli elementi al giudizio possessorio a' termini degli art. 127 e seguenti LL. di proced., per riconoscere il quale, e per garentirlo sono destinati i regj giudici. Il primo possesso di lungo tempo era sostituito dalla legge al titolo capace di stabilire la servitù e per esso è oggi competente quel magistrato, che conosce del titolo costitutivo della servitù: il secondo possesso poi, che consiste nella nuda e semplice detenzione della cosa, è di competenza assoluta e privata de' giudici regj, che dalle leggi sono particolarmente delegati a conservarlo a chiunque ne sia stato turbato fra l'anno per via di fatto, e con privata ».

» Attesochè nella specie trattandosi appunto di servitù discontinua che i signori Spagnoletti colla loro querela esposta in luglio 1821 innanzi al regio giudice dissero aver acquistata col possesso lunghissimo consumato sotto le antiche leggi, dal quale possesso si dolsero di essere stati turbati da Porro fin dal mese di febbraio, cioè infra l' anno, due erano i possessi da riguardarsi, e due i giudizj da distinguersi. Vi era il possesso annale, per lo quale si affacciava la turbativa fra l'anno, e questo era di competenza del giudice regio nel giudizio possessorio: vi era poi il possesso precedente di lungo tempo, che stava in luogo di titolo, e per questo dovea procedere il tribunale civile in un giudizio petitorio ».

» Attesochè la sentenza pronunziata dal regio giudice in prima istanza riguardò il solo possessorio a' termini della legge, emendando egli il fatto della turbativa arrecata da Porro, fino a che i giudici del petitorio non avessero altrimenti deciso ».

» Attesochè fin dal 1816 una sentenza sul possessorio fu interposta a favore de' signori Spagnoletti da quel giudice di pace nel riscontro di essersi commesse delle innovazioni in linea di turbativa di possesso sull' indicato fondo da coloro che allora il possedeano, e che poi l' han venduto a Porro, sentenza che non ha meritato alcun richiamo ».

» Attesochè il tribunale civile in grado di appello annul-

lando la sentenza del giudice regio, e rinviando le parti a provvedersi di salto in un giudizio petitorio, senza dare frattanto provvidenza alcuna sul possessorio fece restare indeciso il giudizio della turbativa, e trionfante l' attentato commesso da Porro, senza sapersi da qual giudice dovesse essere conosciuto e corretto. Annulla.

(22 dicembre 1822; Spagnoletti c. Porro).

14. D. Gaspare Lepiane di Catanzaro volle inalzare la fabbrica di un muro già principiato sul piano avanti la sua casa per chiuderlo. Il di lui vicino D. Vitaliano Bianchi, sul motivo che vi rappresentava servitù di passaggio esercitata *ab immemorabili*, e che il muro che attaccava alla sua casa era esente dalla servitù d' appoggio, chiese ed ottenne dal regio giudice l' interdetto.

» Dietro perizia quel magistrato ordinò il distacco della nuova fabbrica dalla casa del Bianchi, e che ferma restando la inibizione, le parti adissero il tribunale per ulteriori provvidenze sulla servitù confessoria e negatoria, dedotta da Bianchi, e negatoria, e negata dal sig. Lepiane.

» Ambe le parti appellarono, una sostenendo la libertà del dominio, e l' ingiustizia della inibizione; l' altra dacchè non si era dichiarata l' esistenza della servitù, ed ordinata la intera demolizione delle fabbriche.

» Il tribunale pronunziando su gli appelli rispettivi, dichiarò la incompetenza del giudice locale ad ordinare il distacco delle fabbriche, ed osservò che le servitù discontinue dedotte da Bianchi, dacchè mancanti di titolo, non erano della competenza del giudice regio; e perciò non potea nè garantirsi dal medesimo, nè ammettersi l' attore a farne prova nella sede del giudizio introdotto, quindi dispose di togliersi la inibizione ordinata.

Ricorso per annullamento proposto da Bianchi pe'seguenti motivi.

» 1.° Perchè si era tolta la inibizione a malgrado la prescrizione della servitù contestata.

2.° Dacchè nel dubbio non si diede ingresso alla pruova testimoniale dimandata.

3.° Perchè non si era provveduto a' mezzi di ovviare ai pregiudizj dedotti, e che possono rivenire dalle novità, che il signor Lepiane ha intrapresa sul fondo proprio.

» La Corte suprema »:

Visto l' art. 103 LL. di proc. civ.

» Attesochè la legge attribuisce senza distinzione a'giudici

di circondario tutte le azioni possessorie, tra le quali la nunciazione della nuova opera, a solo oggetto d'impedire ogni innovazione, che alterasse lo stato attuale della cosa. Ma dappoichè questa precisamente si verifica contro colui che innova sul fondo proprio, non quando l'opera s'intraprenda sulla cosa altrui; da qui è, che nel primo caso il procedimento si limita all'interdetto, nel secondo, che và alla turbativa, può menarsi anche alla purgazione dell'attentato ».

» Attesochè nella specie l'oggetto della nunciazione intentata dal signor Bianchi, è stato diretto ad impedire al signor Lepiane le opere principiate sul fondo proprio, in conseguenza de' principj cennati, dovea il regio giudice arrestarsi alla inibizione; e quindi giustamente il tribunale lo dichiarò competente per lo interdetto, incompetente ad ordinare la riduzione dell'innovato.

Visto l'art. 127 di proced. Visto l'art. 691 Cod. civ. e 612 Leg. civ.

» Attesochè non vi è servitù discontinua senza titolo; in conseguenza non vi è giudizio possessorio, allorchè colui che allega cotesta servitù non abbia titolo che l'appoggi. E dappoichè la competenza del giudice locale è limitata a vedere non il dritto, ma il corso del possesso legittimo, ed il tempo dell'azione intentata, le dimande relative alle servitù discontinue, ove manchi il titolo, sono oggi fuori della competenza del giudice locale; e non pertinenti al giudizio di possesso ».

» Attesochè comunque colla seconda parte de' citati articoli 691 e 612 ad evitare la retroattività della legge, si conservano le servitù discontinue acquistate col possesso legittimo prima del Codice; pure sebbene ciò possa dar l'adito ad un giudizio petitorio nel tribunale per rivendicarla, non è sufficiente a garentire al terzo l'azione possessoria contro il proprietario, che ne vieta l'esercizio. Avvegnachè, coincidendo la turbativa sotto l'impero del Codice, che non ammette prescrizione di cotesta servitù, il possesso annale non giova, ed il possesso precedente al Codice non potendo che somministrar prova dal concorso delle circostanze e far del possesso il mezzo suppletorio al titolo, le indagini sul medesimo che sicuramente concernono il dominio non possono entrare nella sede del giudizio possessorio, senza confondere il possesso col dominio, cumulare il possessorio col petitorio, che la legge vuole succedaneo ».

» La Corte suprema considera inoltre, che l'oggetto de-

gl' interdetti, od azioni possessorie, è di conservare lo stato attuale delle cose, ed impedire gli attentati e le conseguenze, che possono risultare dal turbamento ed incertezza del possesso, per cui vanno spedite *breviter et summatim*. Or quando coteste azioni si assoggettassero all' indagini de' titoli, ed a pruova di atti, che vogliano raccogliersi nel tempo decorso, ed immemorabile, si vedrebbero cotesti affari, contro la natura e l' oggetto del giudizio, cui van sommessi, riportati al corso incerto del petitorio, ed a pruove testimoniali che riconosciute equivoche e mal sicure, la legge ha tolto il diritto di trarre dal possesso il dominio delle servitù discontinue si manterrebbe un possesso turbolento, che la ragion pubblica vuol sicuro e tranquillo ».

» Attesochè nel giudizio intentato dal signor Bianchi avanti il regio giudice per le servitù di passaggio e di appoggio, ove per la mancanza del titolo il tribunale gli ha negato l'azione possessoria, ed ha ordinato, che si tolga la inibizione ingiunta al signor Lepiane, non ha fatto, che la più giusta applicazione della legge; e poichè, mentre ciò si è legalmente ordinato, rimane solo all' attore la libertà di far valere i suoi diritti nel petitorio per la servitù confessoria e negatoria che crede prescritta; e per ovviare a' pregiudizii, che suppone rivenirgli dalle innovazioni del signor Lepiane; si trova quanto regolare la sentenza denunciata, tanto mal fondato il ricorso che l' impugna — Rigetta.

(28 agosto 1825; Lepiane c. Bianchi).

D. Pasquale Gualtieri dimandò avanti il tribunale civile di Salerno contro D. Ignazio ed altri Majorino il diritto di passaggio per due vie denominate Majorino e Cupa di Giuliano nelle quali aveva l' uscita il suo territorio acquistato dallo zio nel 1737; diritto che gli era garentito non meno dal titolo che dal possesso.

Posteriormente si dolse avanti il giudice del circondario, che i fratelli Majorino avessero in suo pregiudizio fatto incidere alcuni rovi che costeggiavano la detta strada Majorino, danno che fu verificato con apposito verbale.

Altre doglianze per parte dello stesso Gualtieri, perchè i suddetti Migliorini avevano interamente devastata la strada anzidetta. Questo fatto venne benanche assicurato con altro verbale.

Il tribunale ammise le parti alle pruove, e posteriormente con altra sentenza ordinò una perizia con l' intervento del giudice.

Di questa sentenza i Majorino ne proposero appellazione, perchè mancava all' attore un titolo idoneo, o almeno il tempo necessario a prescrivere.

La G. C. civ. di Napoli con decisione de' 23 aprile 1819 ordinò che i Majorino avessero rimesso le cose nel pristino stato.

Contra questa decisione fu proposto ricorso sostenendo, che non potevasi ammettere la pruova; che mancava il titolo costitutivo della servitù o il tempo a prescrivere; che Gualtieri essendosi diretto per l' azione petitoria, avea dimostrato mancare del possesso.

» La Corte suprema — Considerando che la decisione controversa non solo poggia su degli accennati verbali e pruove testimoniali; ma poggia ancora sul titolo alla compra del fondo dominante e via Migliorino, che ne fece D. Bartolomeo Gualtieri zio di esso D. Pasquale nell' anno 1737 con averne pagato il prezzo ».

» Che alla decisione non sia di ostacolo l' articolo 1340 del Codice provvisionale. Cotesto articolo sebbene non ammetta pruova testimoniale quante volte il valore della causa non ecceda i 150 franchi, pure ciò ha luogo nel credito e debito, ove può aversi la pruova naturale. Non ha però mai luogo trattandosi di un attentato, di un disseccamento, di una distruzione di strade, e di un delitto o quasi delitto. In questi casi la pruova testimoniale deve di necessità ammettersi, e la legge espressamente la ricerca. Art. 1348 dello stesso Codice ».

» Che molto meno ostano gli articoli 691 e 695. È in essi prescritto che per le servitù discontinue e per le continue non apparenti è ricercato un titolo, o almeno un atto di ricognizione delle servitù istesse fatto dal padrone del fondo serviente. Tutto ciò si richiede dalla pubblicazione della legge in quà, ma non si può pretendere che ciò abbia avuto luogo per lo passato. E pure se avesse voluto la causa presente decidersi colle leggi in provvisoria osservanza, vi sarebbe siccome si è accennato l' istromento di compra-vendita del 1737, vale a dire, un titolo assai chiaro e lampante. Rigetta ».

(22 gennajo 1820; Gualtieri c. Majorino).

15. La chiesa delle anime del Purgatorio della Cava fece costruire in un giardinetto una stanza che attaccava da un lato colla sagrestia e dall' altro poggiava su di un muro che divideva la proprietà della Chiesa e quella di D. Matteo Joele.

Terminata la costruzione Joele citò la Chiesa in linea possessoriale e di turbativa dimandando la riduzione al pristino stato.

Gli amministratori della Chiesa protestando che il muro era comune attesa la costruzione della sua sommità, e che ove tale non potesse considerarsi, lo rendevano comune col pagamento del prezzo dell' adesione.

Joele intimò quattro documenti dichiarando che questi dovessero servire per dimostrare il possesso della totalità del muro.

Il regio giudice si dichiarò incompetente 1.° poichè dovendosi verificare il possesso del muro ed attribuirsi ad una delle parti, sarebbe stato lo stesso che decidere della proprietà. 2.° Perchè la enunciazione della nuova opera di cui Joele erasi gravato era già completa, ed i regi giudici potevano soltanto portare impedimento alle nuove costruzioni.

Il tribunale civile annullò la sentenza del regio giudice lo dichiarò competente e riuviò le parti per la decisione della controversia innanzi lo stesso giudice.

Contra questa sentenza fu proposto dalla Chiesa ricorso per annullamento.

» La Corte suprema — Considerando. Che se nell'antica legislazione romana per l' editto del Pretore era permesso d' impedire *per nunciationem* un opera, che si fosse intrapresa *sive jure*, *sive injuria*, di quel beneficio non potevasi usare che *adversus futura opera*, non *adversus praeterite*, ossia *adversus ea quae non dum facta sunt ne fiant*, come si trae dalla L. 1 ff. *de nov. oper. nunciat.* ».

» Che nella legge stessa si dichiarava; che se l' opera era terminata cessava l' editto, *et erat transeundum ad interdictum quod vi aut clam* ».

» Che un tale interdetto, come restitutorio, era diretto a riparare l' ingiuria ad altri recata edificando *vi*, *aut clam*, o che colui che edificava se avesse avuto o nò il diritto, sol perchè *vi*, *aut clam fuit* essendo ad ognuno permesso *tueri jus suum non injuriam communisci* giusta la L. 1 §. 2 ff. *quod vi*, *aut clam* ».

» Che dagli addotti principi risultava che se l' opera nuova veniva nunciata dopo che era compiuta, allora cessando il favor dell' editto, e non corsero così nel caso dell' opera *vi aut clam* o di essersi proseguita dopo la inibizione, rendevasi inapplicabile l' interdetto, e la controversia andava ad entrar nell' esame de' rispettivi diritti avanti del giudice competente ».

» Che guardando solo le nuove leggi, in esse non si veggono sanzionati principi opposti, traendosi dalla combinazione degli articoli 22 n.° 4 della legge de' 29 maggio 1817 e 103 n.° 4 delle leggi della procedura ne' giudizi civili che la giu-

risdizione attribuita nel primo ai giudici di circondario ne' giudizi di nunciazione di nuova opera, si è nel secondo letteralmente limitato al solo oggetto d' impedire ogni novazione che alterasse lo stato attuale delle cose.

» E per conseguente se la inibizione del regio giudice si faccia dopochè l' opera sia compiuta, nè altro vada a farsi dopo della inibizione, in questo caso espletatasi colla pronunziazione del divieto la giurisdizione attribuitagli dalla legge ne' giudizi di tal natura, il giudizio si devolve a quel giudice, che per la qualità del giudizio stesso è competente ».

» Che ad attribuirne la cognizione allo stesso giudice regio inopportunamente si ricorrerebbe all' essersi l' azione intentata in linea possessoriale e tra l' anno, perciocchè, sebbene per lo stesso articolo 103 n.° 4 e per gli articoli 107 e seguenti delle dette leggi, i giudici regi sono competenti nelle azioni possessoriali; non di meno non ogni giudizio che s' istituisce sotto questo aspetto potrebbe abusivamente riguardarsi mero possessoriale a' termini degli enunciati articoli 127 e seguenti, potendosi in esso tal volta comprendere la causa della proprietà, ed in cui i regi giudici per le loro ordinarie attribuzioni non siano competenti, nè d' altronde può accumularsi il possessorio col petitorio per l' articolo 129 delle leggi stesse ».

» Che giova finalmente l' osservare che sì fatte teorie non erano sconosciute nel dritto romano nella materia degl' interdetti leggendosi nel §. ult. della L. 1 ff. *de aqua quot. et aestiva. Non enim preparat hoc interdictum causam ut superiora interdicta, nec ad possessionem temporaneam pertinet: sed aut habet jus adsignandum sibi, aut non habet et interdictum totum finiri;* ed altresì nella L. 2 §. 2 ff. *de interdictis. Quaedam interdicta rei persecutionem contineat veluti de itinere actaque privato; nam proprietatis causam continet hoc interdictum* ».

» Che adattandosi gli addotti principi alla controversia si ha che D. Matteo Joele terminata già l' opera, che la Chiesa aveva costrutta nel suolo suo proprio adì il regio giudice istituendo un azione possessoria onde ottenere che l' innovazione si fosse distrutta, e ridotto il muro divisorio al quale l' opera già fatta si attaccava, nello stato in cui era prima delle nuove costruzioni, ed altre provvidenze ».

» Che quest' azione comunque conceputa in termini di possessorio, non poteva andare esente dallo esame del dritto di ciascuno de' contendenti sul muro suddetto, poichè trattandosi di un muro divisorio, che per l' articolo 574 delle leggi ci-

vili si presume comune, per conoscersi se il possesso fosse esclusivamente dell' attore era indispensabile l' esaminare, se il muro controverso era sottratto dalla regola fissata nell' articolo suddetto, o sia se anzichè essere comune si appartenesse in proprietà esclusivamente all' attore medesimo ».

» Che a ciò si aggiugne che lo stesso attore aveva dedotto delle servitù, ed aveva pure prodotti i suoi titoli diretti a dimostrare la esclusiva sua proprietà del controvertito muro, ed aveva benanco chiesto delle provvidenze relative all' avvenire ».

» Ed essendo così non poteva quel giudizio definirsi per mero possessoriale, come quello che *habebat mixtam causam proprietatis*, ed è perciò che non senza appoggio il regio giudice limitandosi ne' termini della giurisdizione che dagl' indicati articoli gli perveniva, si dichiarò incompetente ».

» Che independentemente da tutto ciò per l' articolo 582 leggi civili permettendosi ad ogni proprietario di un muro contiguo di renderlo comune, rimborsando al padrone la metà del suo valore, e per l' articolo 583 è pure permesso l' incavo nel corpo del muro comune e l' appoggio di una nuova opera col consenso dell' altro, ed in caso di dissenso col determinarsi dai periti i mezzi opportuni, onde la nuova opera non riesca di danno ad altri, era pure ad esaminarsi nel fissarsi la competenza se potendo, o nel caso dell' esclusiva proprietà di Joele del muro o nell' altro di essere comune, esser permesso alla Chiesa di profittare del disposto nell' uno o nell' altro degl' indicati articoli: erano anche sotto questo aspetto ad adottarsi all' azione di Joele i termini di un giudizio mero possessoriale diretto unicamente a far demolire l' opera già fatta nel suolo proprio della Chiesa, *non vi*, *nec clam* e prima del divieto, per indi potersi forse accordare la ricostruzione di quella che si sarebbe distrutto. La Corte annulla ».

(1 ottobre 1825; Chiesa del Purgatorio della Cava c. Joele).

16. L' attore nel giudizio di turbativa deve fare soltanto la pruova del possesso e non del dritto di possedere.

(18 febbrajo 1826; Boccaccio c. d' Antona).

17. Il regio giudice non è competente per conoscere in linea possessoriale dell' esazione de' censi e de' terraggi oltre il triennio.

(4 luglio 1826; Benchi c. Marulli).

18. La servitù discontinua dev' essere necessariamente comprovata col mezzo di un titolo.

(1 agosto 1826; De Angelis c. Ferraro).

19. Il solo possesso pacifico, non interrotto ed a titolo non precario può dar luogo all' azione di turbativa.

(23 settembre 1826 ; Pescarini c. il Seminario Alifano).

20. Comunqne sia vero che un posssesso anche immemorabile non basta a stabilire le servitù discontinue apparenti o non apparenti che sieno, è vero altresì che una tal servitù già acquistata colla prescrizione in virtù della passata legislazione che l' ammetteva presso di noi, e sotto la protezione della legge.

(15 novembre 1828 ; Minerva c. Mele).
(Idem).
(31 agosto 1830, Baratta c. Dolcetti).

FINE.

INDICE DELLE MATERIE

A S. E. R^{MA}

MONSIGNOR COLANGELO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Eccellenza Reverendissima

Giuseppe Severino, pubblico tipografo di questa Capitale, desiderando di dare alla luce pei suoi torchi un' opera intitolata — *Della Competenza dei Giudici di Pace messa a raffronto con la legislazione e giurisprudenza della Francia dal presidente Henrion de Pansey, seconda versione italiana di Michele della Croce Petrucci;* a tale oggetto prega l' E. V. Rma a volersi benignare accordargli un Revisore, e l' avrà ec.

A dì 10 ottobre 1834.

PUBBLICA ISTRUZIONE.

Il regio revisore signor canonico D. Andrea Ferrigni avrà la compiacenza di riveder la soprascritta opera, e di osservare se siavi cosa contro la Religione, ed i dritti della Sovranità.

Il deputato per la revisione de'libri
CANONICO FRANCESCO ROSSI.

Si può permettere che si stampi.

Il Regio Revisore
Canonico Andrea Ferrigni.

Napoli 21 ottobre 1834.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la dimanda del tipografo Giuseppe Severino con la quale chiede di voler stampare l' opera intitolata: *Della Competenza dei Giudici di Pace del signor Henrion de Pansey, tradotta da Michele della Croce;*

Visto il favorevole parere del regio revisore signor canonico D. Andrea Ferrigni;

Si permette, che l'indicata opera si stampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso regio revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.

IL PRESIDENTE
M. COLANGELO.

Pel segretario generale e membro della Giunta
L' Aggiunto — ANTONIO COPPOLA.

